

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (IX, X e XI)	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	12
GIUSTIZIA (II)	»	59
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	75
DIFESA (IV)	»	76
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	93
FINANZE (VI)	»	168
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	205
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	271
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	274

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori-Energie PER l'Italia: Misto-CI-EPI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!PRIL; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti: Misto-PSI-PLI-I.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	287
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	300
AFFARI SOCIALI (XII)	»	311
AGRICOLTURA (XIII)	»	322
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	338
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	349
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	352
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	354
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	355
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	357
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	359
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	399
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BAN- CARIO E FINANZIARIO	»	400
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	402

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante	3
Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	4
AVVERTENZA	6

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 22 novembre 2017.

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.15 alle 14.30, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 22 novembre 2017. – Presidenza del vicepresidente Nicola STUMPO.

La seduta comincia alle 14.30.

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante.

Nicola STUMPO, *presidente*, comunica che è pervenuta alla Presidenza della Camera, in data 20 novembre 2017, la lettera con la quale il collega Alessandro Bratti rassegna le proprie dimissioni dal mandato parlamentare, informando di essere

stato nominato Direttore generale dell'Istituto superiore per la protezione della ricerca ambientale (ISPRA) e che tale carica risulta incompatibile con il mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

Fa presente che occorre prendere atto di tale comunicazione e della volontà manifestata dal deputato Bratti di optare per altro incarico rassegnando le dimissioni da parlamentare. Le stesse dimissioni sono motivate dall'interessato con le disposizioni della legge istitutiva dell'Ispra. Tenuto conto altresì che l'Ispra è persona giuridica pubblica e che in base alla legge istitutiva (articolo 4) svolge funzioni di supporto del Ministero dell'Ambiente, da cui è vigilato, e che del resto l'ente è finanziato con contributi statali annuali, come prevede il relativo regolamento (articolo 3), l'assunzione dell'incarico di direttore generale rientra pacificamente tra le cause di incompatibilità di cui all'articolo 2 della legge n. 60 del 1953.

Rilevato che su tale punto la Giunta, come in precedenza il Comitato, concorda, in vista della presa d'atto da parte dell'Assemblea delle dimissioni dal mandato parlamentare del deputato Alessandro

Bratti in situazione di incompatibilità, avverte che si procederà ora all'accertamento del subentrante.

Propone dunque che la Giunta accerti fin d'ora in via preventiva, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, che il candidato che, nella lista n. 15 – Partito Democratico nella XI circoscrizione Emilia Romagna, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Veronica Zanetti.

Nicola STUMPO, *presidente*, prende atto che la Giunta concorda e comunica che di tale accertamento darà comunicazione alla Presidenza della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Nicola STUMPO, *presidente e coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Nella qualità di Coordinatore del Comitato per i profili attinenti all'incompatibilità, riferisce in ordine all'attività istruttoria svolta dal Comitato stesso sulla carica rivestita dall'onorevole Paola De Micheli, nominata con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017, ex articolo 11 della legge n. 400 del 1988, Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

In seguito alla richiesta di elementi conoscitivi deliberata dal Comitato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b) del Regolamento della Giunta, l'onorevole De Micheli ha trasmesso una lettera nella quale argomenta nel senso che un Commissario straordinario del governo nominato ex articolo 11 della legge n. 400 del 1988, non incontri limiti di incompatibilità quando la persona prescelta sia investita dal mandato parlamentare.

In tal senso disporrebbe espressamente la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante « Norme in materia di risoluzione dei conflitti d'interesse » (cosiddetta « Legge Frattini »). A tale proposito si osserva come l'articolo 1 della predetta legge qualifichi il Commissario straordinario di cui all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 come titolare di una carica di Governo. L'articolo 2, comma 1, in materia di incompatibilità, prevede poi che « *il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può: (...) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare (...)* ».

Nel corso delle riunioni del Comitato si sono fronteggiate due opposte tesi.

In primo luogo è stata prospettata dall'onorevole Crippa un tesi che ritiene l'incarico rivestito dall'onorevole De Micheli incompatibile con il mandato parlamentare.

Si è sostenuto, in particolare, che la citata norma della Legge Frattini non sia volta a disciplinare incompatibilità parlamentari, bensì una serie di limiti applicabili esclusivamente al conferimento di incarichi di governo. Di talché, nel caso di specie, continuerebbe ad essere applicabile la norma generale in tema di incompatibilità parlamentari, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 60 del 1953, secondo la quale: « I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo (...) ».

Si è anche sottolineata la necessità di utilizzare nei confronti dell'incarico di Commissario straordinario del Governo rivestito dalla deputata De Micheli lo

stesso metro di giudizio precedentemente adottato nei confronti dell'incarico di Commissario straordinario per la *spending review* rivestito dall'onorevole Gutgeld, che è stato dichiarato compatibile anche in virtù di una valutazione sostanziale del ruolo e dei poteri esercitati dal soggetto interessato, giudicati meramente consulenziali. Nel caso di specie, secondo il collega Crippa, i poteri di cui invece dispone l'onorevole De Micheli nella qualità di Commissario straordinario sarebbero talmente rilevanti ed incisivi da rendere l'incarico certamente incompatibile col mandato parlamentare.

La seconda tesi prospettata ritiene invece che l'incarico rivestito dalla collega De Micheli sia compatibile con il mandato parlamentare. Questa tesi è risultata prevalente nel Comitato in considerazione della consistenza numerica dei Gruppi che l'hanno sostenuta.

Secondo questa prospettazione, argomentata dall'onorevole Lauricella, l'ambito di applicazione della disciplina della Legge Frattini ha, sicuramente, una portata più ampia, prevedendo esplicitamente la coesistenza di incarichi di Governo (sottosegretario di Stato, Commissario straordinario ex articolo 11 della legge n. 400 ed altri) con il mandato parlamentare e, dunque, legittimando sul piano giuridico generale tale coesistenza.

In virtù dei principi di successione delle leggi nel tempo, l'articolo 2, comma 1, della legge Frattini (risalente al 2004) si pone quale legge comunque successiva che prevale sulla legge antecedente (l'articolo 1 della legge n. 60 del 1953). Segnatamente, inoltre, anche in base al principio *lex specialis derogat generali*, la legge Frattini troverà applicazione in deroga alla norma generale che sancisce l'incompatibilità degli incarichi assunti su nomina o designazione governativa.

In altri termini, il combinato disposto delle due disposizioni potrebbe risultare sostanzialmente conforme al seguente: *i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie per*

nomina o designazione del Governo, fatta eccezione per il conferimento della titolarità di cariche di Governo.

Peraltro, la legge n. 60 del 1953 si riferisce ad incarichi in enti pubblici o privati, tra i quali, certamente, non può annoverarsi il Governo, quale organo costituzionale.

Inoltre, la Legge Frattini definisce e richiama la funzione e la figura del Commissario straordinario di Governo tra i titolari di cariche di Governo (al pari del Presidente del consiglio, dei Ministri, dei Vice ministri e dei Sottosegretari), per i quali è pacifica la compatibilità con il mandato parlamentare. Di talché, a fronte di tale equiparazione, sarebbe irragionevole e illegittimo non riconoscere la compatibilità del solo Commissario straordinario del Governo.

Si è inoltre rilevato come compito del Comitato e della Giunta sia quello di verificare la compatibilità del parlamentare con altri incarichi o funzioni, non potendo tali organi entrare nel merito della compatibilità tra cariche di governo.

Si è, infine, ricordato come la figura di Commissario straordinario ex articolo 11 della legge n. 400 del 1988, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sia del tutto differente dalla figura del Commissario straordinario alla *spending review*, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in base ad una normativa diversa, specifica e del tutto peculiare. Cosicché le argomentazioni utilizzare per valutare la posizione dell'onorevole Gutgeld non potrebbero essere applicate alla posizione della deputata De Micheli. Neanche le argomentazioni sostanziali, che si basano sulla valutazione dei poteri conferiti al soggetto interessato, potrebbero essere applicate al caso di specie. Basti pensare all'intensità dei poteri, anche di spesa, e dei compiti di amministrazione attiva conferiti ad un Ministro che, tuttavia, sono ritenuti pacificamente compatibili con l'esercizio del mandato parlamentare.

Poiché la tesi della compatibilità dell'incarico in questione è risultata prevalente in Comitato, la sottopone ora alle valutazioni della Giunta.

Chiede pertanto se vi siano interventi.

Davide CRIPPA (M5S) ad integrazione delle argomentazioni già svolte in sede di Comitato per le incompatibilità, come richiamate dal Vicepresidente Stumpo, fa presente di ritenere del tutto anomala la situazione dell'onorevole De Micheli, posto che nella stessa persona si concentrano le funzioni di sottosegretario, commissario del Governo e deputato, venendo meno, conseguentemente, la terzietà nello svolgimento della funzione di controllo. Rileva, segnatamente, il verificarsi di una situazione paradossale e non accettabile, per cui un parlamentare si troverebbe nella condizione di poter proporre, ad esempio in sede di legge di stabilità, dei finanziamenti per le finalità connesse alle funzioni svolte dallo stesso in veste di commissario del Governo. Per queste ragioni preannuncia che il suo gruppo voterà nel senso della incompatibilità.

Giuseppe LAURICELLA (PD) nel riportarsi alle dichiarazioni già rese in Comitato ed illustrate con precisione dal Vicepresidente Stumpo, ribadisce come non spetti alla Giunta valutare se un medesimo soggetto possa ricoprire più incarichi di Governo. Per quanto concerne, invece, le competenze della Giunta, ribadisce di ritenere del tutto evidente che gli articoli 1 e 2 della legge n. 215 del 2004, con formulazione inequivoca, prevedano la compatibilità del mandato parlamentare con l'incarico di Commissario straordinario ex articolo 11 della legge n. 400 del 1988.

Preannuncia, pertanto, che il suo gruppo voterà in favore della compatibilità.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) dichiara di concordare con la pro-

spettazione formulata dall'onorevole Lauricella e preannuncia che voterà in favore della compatibilità.

I deputati Fabiana DADONE (M5S) e Davide CRIPPA (M5S) chiedono la verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento della Giunta.

Nicola STUMPO, *presidente*, constata che la Giunta è in numero legale; nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta del Comitato nel senso dell'accertamento della compatibilità con il mandato parlamentare della carica, ricoperta dall'onorevole Paola De Micheli, di Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

La Giunta accerta dunque la compatibilità con il mandato parlamentare della carica, ricoperta dall'onorevole Paola De Micheli, di Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 novembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle
14 alle 14.05.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. Esame emendamenti C. 4303 Governo

8

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 22 novembre 2017.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. Esame emendamenti C. 4303 Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci	9
ERRATA CORRIGE	9

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 22 novembre 2017.

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 910 del 15 novembre 2017, a pagina 16, seconda colonna, dodicesima riga, dopo le parole « l'approvano », si leggano le seguenti: (*vedi allegato*).

Conseguentemente si veda il seguente allegato:

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo (atto n. 467).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo (Atto n. 467);

udite le relazioni delle deputate Narduolo e Patrizia Maestri;

visti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 novembre 2017;

considerato che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 35 della legge 14 novembre 2016, n. 220, con cui il Governo è stato delegato al riordino della disciplina in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo e all'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalità di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, in quanto compatibili, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo;

osservato che nella relazione illustrativa allegata allo schema si rileva che l'esito dell'istruttoria preliminare condotta dai Ministeri proponenti ha evidenziato che il settore dello spettacolo gode già attualmente di specifiche misure e deroghe in tema di lavoro in relazione alle proprie peculiarità organizzative, anche a seguito dell'attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 183 del 2014, ed è pertanto emersa l'opportunità di introdurre alcuni chiarimenti sull'applicazione di determinate misure di deroga, anche al fine di ridurre il possibile contenzioso giudiziario;

visto il parere reso, con riferimento allo schema di decreto legislativo, dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza di sezione del 30 ottobre 2017;

preso atto dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato, che ha osservato, in particolare, come il provvedimento operi un limitato riordino della normativa vigente per coordinarla con la richiamata legge n. 183 del 2014 e rimetta a un ulteriore atto la classificazione delle professioni del settore, mentre sono assenti disposizioni volte ad attuare gli obiettivi indicati dalla normativa di delega con riferimento alla semplificazione e alla razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al

rafforzamento delle opportunità di ingresso nel mondo del lavoro, alla previsione di misure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale;

osservato che nel medesimo parere del Consiglio di Stato si evidenzia come non appaia corretta la scelta, espressa nell'articolo 3 dello schema, di rimettere la classificazione settoriale uniforme delle professioni artistiche e delle professioni tecniche del settore cinematografico e audiovisivo ad un'intesa diretta a stabilire linee guida e criteri validi per tutto il territorio nazionale, sottoscritta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché a un provvedimento di fonte regolamentare,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, le parole: « , produzione di opere audiovisive » siano sostituite con le seguenti: « o per la produzione di specifiche opere audiovisive », al fine di uniformare la formulazione della disposizione con quella delle previsioni già contenute nell'articolo 23, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) si preveda, con riferimento all'articolo 3, che la classificazione settoriale uniforme delle professioni artistiche e delle professioni tecniche del settore cinematografico e audiovisivo sia definita con un provvedimento di rango regolamentare, adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative degli operatori dei lavoratori del settore.

COMMISSIONI RIUNITE

**IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
X (Attività produttive, commercio e turismo)
e XI (Lavoro pubblico e privato)**

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei commissari straordinari di Alitalia Spa, Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari, sull'andamento delle procedure di vendita, i risultati della gestione commissariale giugno-ottobre 2017 e sui conseguenti impatti occupazionali	11

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 22 novembre 2017.

Audizione dei commissari straordinari di Alitalia Spa, Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari, sull'andamento delle procedure di vendita, i risultati della gestione commissariale giugno-ottobre 2017 e sui conseguenti impatti occupazionali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.35.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. Emendamenti C. 4303 Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13

COMITATO DEI NOVE:

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia. Emendamenti C. 4653, approvata, in un testo unificato, dal Senato	14

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	14
5-12764 Sisto: Sull'arresto del sindaco di Gallipoli avvenuto presso l'aeroporto internazionale di Ezeiza (Buenos Aires)	14
5-12761 Costantino e altri: Sulle esigenze di trasparenza rispetto alle attività di organizzazioni di estrema destra	14
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	35
5-12762 Zanetti e Parisi: Sul recente episodio di protesta organizzata dei migranti ospitati dal centro di accoglienza di Cona	14
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	37
5-12763 Toninelli e altri: Sulle esigenze di pubblicità in relazione alla composizione e ai lavori della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 165 del 2017 ...	15
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	38
5-12765 Fiano e altri: Sulla carenza di organico del personale di polizia nell'ambito del territorio di Pistoia e della Valdinievole	15
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	39
5-12766 Plangger e Cera: Sull'ipotesi di istituire un Commissariato di pubblica sicurezza a San Giovanni Rotondo (FG)	15
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	41

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	16
Indagine conoscitiva sulle politiche in materia di parità tra donne e uomini.	
Audizione di rappresentanti dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	16
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	16

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme	

relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 464 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	17
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	43
ALLEGATO 7 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo del MoVimento 5 Stelle</i>)	48
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo unificato C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
ALLEGATO 8 (<i>Emendamento del Relatore</i>)	54
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. Modifiche al codice penale in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. Nuovo testo C. 4376 Molteni (<i>Parere alla II Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
ALLEGATO 9 (<i>Parere approvato</i>)	55
DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla V Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
ALLEGATO 10 (<i>Parere approvato</i>)	56
Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Testo unificato C. 556 Damiano ed abb. (<i>Parere alla XI Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO 11 (<i>Parere approvato</i>)	57
Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata dal Senato, e abb. (<i>Parere alla XII Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
ALLEGATO 12 (<i>Parere approvato</i>)	58

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 9.15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

Emendamenti C. 4303 Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.20.**COMITATO DEI NOVE**

Mercoledì 22 novembre 2017.

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia.

Emendamenti C. 4653, approvata, in un testo unificato, dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, indi della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-12764 Sisto: Sull'arresto del sindaco di Gallipoli avvenuto presso l'aeroporto internazionale di Ezeiza (Buenos Aires).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il deputato Sisto ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare alla seduta odierna. Acquisito il consenso del rappresentante del Governo, rinvia lo svolgimento dell'interrogazione ad altra data.

5-12761 Costantino e altri: Sulle esigenze di trasparenza rispetto alle attività di organizzazioni di estrema destra.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL-POS), rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Celeste COSTANTINO (SI-SEL-POS), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Comprende infatti che alcune delle questioni poste siano più di competenza della magistratura, alla quale il Ministero dell'interno non può sostituirsi. Tuttavia sottolinea che l'interrogazione riguarda un territorio specifico, nel quale sono emerse, grazie anche ad inchieste giornalistiche e alla campagna elettorale, criticità relative all'ordine pubblico, meritevoli, quindi, di attenzione da parte delle forze di polizia. Evidenzia poi come con l'interrogazione non si voglia mettere in discussione il mutualismo in generale, ma la scarsa trasparenza sulla gestione delle risorse da lei considerate eccessive di cui dispone l'organizzazione di estrema destra in questione, fatto anche questo meritevole di attenzione. Attenzione che non emerge dalla risposta del sottosegretario, cosa di cui si dispiace.

5-12762 Zanetti e Parisi: Sul recente episodio di protesta organizzata dei migranti ospitati dal centro di accoglienza di Cona.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE) illustra l'interrogazione in titolo chiedendo come sia stato possibile assecondare in modo diretto e pubblico le richieste dei migranti di non tornare al centro di accoglienza e quali soggetti responsabili e livelli istituzionali siano stati interessati nel processo che ha portato a questa decisione.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE), replicando, ritiene che le decisioni assunte nella gestione di tale grave episodio hanno di fatto rappresentato una sorta di cedimento rispetto alla protesta messa in atto

dai migranti, che potrebbe aprire precedenti pericolosi, oltre a gesti di emulazione. Pur considerando meritorio il lavoro svolto dalle forze dell'ordine, ritiene, dunque, che le decisioni assunte, pur avendo consentito di evitare scontri nell'immediato, potrebbero averli solamente rinviati. Si chiede poi se tali scelte siano state avallate anche a livello centrale.

5-12763 Toninelli e altri: Sulle esigenze di pubblicità in relazione alla composizione e ai lavori della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 165 del 2017.

Andrea CECCONI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, che fa seguito a un'analoga interrogazione a risposta immediata presentata in Assemblea, alla quale il ministro dell'Interno ha fornito, a suo avviso, una risposta insoddisfacente. Lo scopo delle due interrogazioni è quello di conoscere composizione e attività sia della Commissione prevista dalla legge elettorale in vigore, sia di quella che ha svolto sui collegi elettorali un lavoro preparatorio. Si tratta di una Commissione costituita con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui ha avuto casualmente notizia e di cui non si sa praticamente nulla. È un organo che svolge un ruolo delicato per la democrazia e, proprio per questo, ritiene indispensabile che ci sia la massima trasparenza, alla quale si richiama l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Andrea CECCONI (M5S), replicando, fa presente al sottosegretario che, dato che la legge elettorale è stata discussa e votata dal Parlamento, il suo contenuto gli è ben noto. Osserva inoltre come sia estremamente difficile ritrovare notizia dei lavori della Commissione sul sito Amministrazione trasparente. Non trova soddisfacente che alle questioni poste si risponda rimanendo allo schema di decreto legislativo che, ovviamente, sarà portato all'esame del

Parlamento. Sarebbe stato importante, lo ribadisce, avere notizia prima su un lavoro così delicato e rilevante per la democrazia, anche per verificarne la correttezza. In sostanza, la risposta del rappresentante del Governo è inutile e sottolinea, invece, come il Governo non abbia voluto fornire i dati e le informazioni che il Movimento 5 Stelle chiede da giorni.

5-12765 Fiano e altri: Sulla carenza di organico del personale di polizia nell'ambito del territorio di Pistoia e della Valdinievole.

Edoardo FANUCCI (PD), cofirmatario dell'interrogazione, illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere al fine di garantire un numero adeguato di personale di polizia anche al territorio di Pistoia e della Valdinievole, in particolare in relazione ai comuni di Pescia e Montecatini Terme.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Edoardo FANUCCI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, soprattutto laddove emerge la volontà dell'Esecutivo di colmare le carenze di organico del personale di polizia nell'ambito della provincia di Pistoia e della Valdinievole.

5-12766 Plangger e Cera: Sull'ipotesi di istituire un Commissariato di pubblica sicurezza a San Giovanni Rotondo (FG).

Angelo CERA (Misto-UDC-IDEA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Angelo CERA (Misto-UDC-IDEA), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo. Era a conoscenza delle iniziative

da lui richiamate e afferma di apprezzare il Ministro Minniti per l'impegno e la serietà dimostrati. Osserva però che quando si parla del Gargano, si fa riferimento a un territorio complesso, più esteso del Molise e ricco di foreste e montagne, di cui San Severo e Manfredonia rappresentano solo le porte d'accesso. Proprio per questo sarebbe utile un commissariato di pubblica sicurezza a San Giovanni Rotondo, che affiancherebbe la stazione dei Carabinieri già esistente, chiedendo l'aiuto del Comune per reperire i locali idonei. Ribadisce infatti le difficoltà del territorio, le cui strade principali sono state recentemente teatro di numerosi episodi delittuosi e di transito di sostanze stupefacenti. Per questo ribadirà in altra sede al Ministro la sua richiesta.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulle politiche in materia di parità tra donne e uomini.

Audizione di rappresentanti dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

(Svolgimento e conclusione).

Francesca BOTTALICO, *Assessora alle Pari Opportunità e Welfare del Comune di*

Bari svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Antonio DISTASO (Misto-DI), a più riprese, Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) e Marilena FABBRI (PD).

Francesca BOTTALICO, *Assessora alle Pari Opportunità e Welfare del Comune di Bari*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

(Svolgimento e conclusione).

Aldo RESCHIGNA, *Vice Coordinatore della Commissione Affari istituzionali e generali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) e la deputata Roberta AGOSTINI, *presidente*.

Aldo RESCHIGNA, *Vice Coordinatore della Commissione Affari istituzionali e generali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome* risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Atto n. 464.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 novembre 2017.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere della Conferenza unificata pertanto la Commissione può procedere all'espressione del parere di competenza.

Comunica che il relatore ha presentato una nuova proposta di parere (*vedi allegato 6*).

Comunica, altresì, che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del gruppo Movimento 5 Stelle a prima firma della deputata Dadone (*vedi allegato 7*).

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, illustra la sua nuova proposta di parere che contiene alcune ulteriori osservazioni.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che porrà prima in votazione la proposta di parere del relatore. In caso di sua

approvazione, la proposta alternativa di parere a prima firma Dadone si intenderà preclusa e non sarà posta in votazione.

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (*vedi allegato 6*).

La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 15.45.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unificato C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2017.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, comunica che il relatore ha presentato un emendamento riferito all'articolo 6 (*vedi allegato 8*).

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE), *relatore*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1, precisando che altrimenti il suo parere sarebbe contrario.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE si rimette alla Commissione.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), intervenendo sugli identici emendamenti Roberta Agostini 1.1, Marcon 1.2 e Sisto 1.3, osserva che la proposta in esame, prevedendo un abbassamento di soglia per l'elezione del sindaco al primo turno, ovvero

in presenza di un candidato che superi il 40 per cento più uno dei voti validi, rischia di introdurre – alla luce di un progressivo incremento dell’astensionismo tra i cittadini – un meccanismo che attribuisce in sostanza ad una minoranza il poter di scegliere il sindaco, peraltro con il sostegno di una maggioranza blindata nel consiglio comunale. Ritiene che vi sia sempre più la tendenza, testimoniata anche a livello nazionale con l’approvazione del cosiddetto «*Rosatellum*», di ricorrere a meccanismi elettorali ipermaggioritari, che hanno come finalità quella di garantire la governabilità a scapito della rappresentatività, nel tentativo di fronteggiare il distacco sempre più forte dei cittadini dalla politica. Peraltro, ritiene che una simile governabilità sarebbe solo teorica, atteso che la mancata legittimità dal punto di vista della rappresentanza reale, rischierebbe di rendere fragili e deboli candidati eletti con tale sistema. Fa poi notare che lo strumento del ballottaggio è stato ampiamente sperimentato ed ha condotto a buoni risultati in termini di governabilità. Dichiarò dunque il suo orientamento contrario all’impianto del provvedimento in esame.

Emanuele FIANO (PD) rileva come l’intervento del deputato D’Attorre stimoli una riflessione sul tema della partecipazione democratica al voto. Sottolinea prima di tutto come non risponda al vero che in tutte le ultime elezioni amministrative la percentuale di votanti sia stata estremamente bassa e cita in proposito gli esempi di Catanzaro, L’Aquila e Palermo. Osserva inoltre che gli sviluppi della situazione post-elettorale in Germania dimostrino la difficoltà di un sistema proporzionale a favorire la formazione di una coalizione di Governo *ex post* e la stabilità del sistema politico. Non condivide le argomentazioni del deputato D’Attorre riguardo al doppio turno e ricorda la contrarietà del medesimo deputato al ballottaggio previsto dall’*Italicum*. Ritiene che la disaffezione dei cittadini al voto sia colpa della politica e non dei sistemi elettorali. Evidenzia come il testo unificato del re-

latore riproponga sostanzialmente il sistema elettorale vigente in Sicilia. Si tratta di un sistema che assicura la governabilità, un’esigenza che fa da contraltare alle pur giuste argomentazioni del deputato D’Attorre sulla scarsa rappresentatività, rispetto al complesso del corpo elettorale, del vincitore delle elezioni che risulterebbe dal sistema medesimo.

Teresa PICCIONE (PD) fa notare che il sistema di elezione proposto nel testo – che peraltro si basa su meccanismi che hanno mostrato buona efficacia nelle recenti elezioni svoltesi a Palermo – mira a perseguire un equilibrato bilanciamento di interessi, tra rappresentanza e governabilità. Quanto al tema dell’aumento dell’astensionismo tra i cittadini, ritiene che la questione, che giudica seria e da approfondire, coinvolga una crisi di valori della società che non potrebbe essere affrontata e risolta con una mera legge elettorale.

Andrea GIORGIS (PD) sottolinea il clima rilassato e quasi accademico della discussione odierna rispetto a quello sulla legge elettorale, dovuto alla fine imminente della legislatura che rende improbabile un’approvazione definitiva del testo in esame. Osserva che il testo unificato del relatore non affronta il tema dell’utilità del sacrificio della rappresentatività al fine di assicurare la governabilità, ma si limita a togliere la possibilità del secondo turno. È una questione che, a suo avviso, merita un approfondimento ulteriore, anche da parte del suo gruppo. Approfondimento che, dati i tempi stretti, potrebbe essere rimandato all’esame del provvedimento in Assemblea.

Andrea CECCONI (M5S) ritiene che le problematiche che affliggono le elezioni amministrative non sarebbero risolte con l’abbassamento di soglia per l’elezione del sindaco al primo turno, considerando necessario intervenire su altri versanti. Giudica opportuno piuttosto eliminare alcuni meccanismi distorsivi che si annidano nel voto disgiunto o nelle troppe ampie possibilità di coalizione, semplificando il si-

stema di elezione del sindaco, così come proposto dagli emendamenti presentati dal suo gruppo. Fa presente, infatti, che nel sistema di elezione attuale si registra una eccessiva frammentazione di liste, coalizzate per mere convenienze elettorali, che rendono forte il rischio di ribaltoni nel secondo turno, quando viene meno l'apporto dei voti « clientelari ».

Alfredo D'ATTORRE (MDP) si dichiara sorpreso dall'analisi del Movimento 5 Stelle sui ballottaggi, dato che molti sindaci di quella forza politica sono stati eletti proprio grazie al secondo turno. Sottolinea la diversità tra un sistema per l'elezione di un organo amministrativo quale il Sindaco, che può benissimo essere uninominale con doppio turno, e quello per l'elezione del Parlamento, per il quale è la Costituzione a porre dei paletti precisi. Ribadisce come il calo di affluenza dei votanti fa sì che in un sistema come quello proposto dal testo in esame, con il 40 per cento dei voti risulterà vincitrice una minoranza.

Marilena FABBRI (PD) ritiene che la proposta in esame sia volta a valorizzare il meccanismo di elezione al primo turno, garantendo una maggioranza relativa sufficiente ad un governo stabile, tenuto conto di alcune criticità emerse con il ballottaggio, che può dar luogo a ribaltoni o a forme di ricatto tra gli schieramenti. Osserva che spetterà poi al buon senso dei sindaci governare nell'interesse di tutti i cittadini e dell'intera collettività, a prescindere da chi lo ha sostenuto. Ritiene, in ogni caso, illusorio pensare che la governabilità possa essere assicurata attraverso alchimie istituzionali, spettando piuttosto alla politica il compito di conferire stabilità alle proprie scelte.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE), *relatore*, apprezza le circostanze, rinuncia a replicare nella seduta odierna alle argomentazioni svolte dai deputati intervenuti. A nome del suo gruppo, che aveva richiesto la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per il 27 novembre,

propone alla Commissione di chiedere alla Presidente della Camera e alla Conferenza dei Presidenti di gruppo un rinvio di una settimana per l'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento medesimo, al fine di poter svolgere un compiuto esame degli emendamenti.

La Commissione, all'unanimità, concorda.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 16.15.

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. Modifiche al codice penale in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.

Nuovo testo C. 4376 Molteni.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare, fa presente che la proposta di legge, nel testo elaborato dalla Commissione Giustizia, modifica l'articolo 438 del codice di procedura penale per escludere l'applicabilità del rito abbreviato nei procedimenti penali per i delitti puniti con l'ergastolo, modifica il procedimento del rito abbreviato per i delitti di competenza della corte di assise e limita in favore di alcune circostanze aggravanti il

bilanciamento con le circostanze attenuanti nei delitti contro la persona.

La proposta di legge si compone di sei articoli.

Gli articoli 1 e 2 modificano l'articolo 438 del codice di procedura penale disponendo che: è escluso il giudizio abbreviato quando si procede per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo; se si procede per uno di tali delitti, l'imputato può comunque chiedere l'accesso al rito speciale, subordinando la richiesta a una diversa qualificazione del fatto. In sostanza, l'imputato può chiedere al giudice dell'udienza preliminare di valutare l'imputazione formulata dal pubblico ministero per, eventualmente, derubricare il reato in un delitto per il quale non sia previsto l'ergastolo e così consentire all'imputato l'accesso al rito abbreviato e al conseguente sconto di pena; tanto in caso di rigetto della richiesta di integrazione probatoria quanto di rigetto della richiesta di diversa qualificazione del fatto, l'imputato può riproporre le richieste fino a che in udienza preliminare non siano formulate le conclusioni.

L'articolo 3 inserisce nel codice di procedura penale, nel titolo relativo al giudizio abbreviato, due ulteriori articoli. L'articolo 438-bis è volto a disciplinare la richiesta di rito abbreviato in dibattimento e consente all'imputato di rinnovare o presentare per la prima volta la richiesta di rito abbreviato al giudice del dibattimento, prima della dichiarazione di apertura dello stesso, nelle seguenti ipotesi: l'imputato ha chiesto in udienza preliminare il giudizio abbreviato subordinando il rito speciale ad una integrazione probatoria, che il Giudice per l'udienza preliminare ha negato; l'imputato, per il quale il Pubblico ministero ha formulato l'imputazione per un delitto punito con l'ergastolo, ha chiesto in udienza preliminare il giudizio abbreviato subordinandolo a una diversa qualificazione del fatto, come reato non punito con l'ergastolo, e il Giudice per l'udienza preliminare ha negato tale diversa qualificazione; l'imputato, per il quale il Pubblico ministero aveva formulato una richiesta di rinvio a giudi-

zio per un reato punito con l'ergastolo, è stato poi, all'esito dell'udienza preliminare, rinviato a giudizio per un reato diverso, non punito con l'ergastolo. L'articolo 438-bis prevede, inoltre, che l'imputato possa presentare la richiesta di rito abbreviato anche nel corso del dibattimento se, all'esito dell'istruzione dibattimentale, il Pubblico ministero ha modificato l'imputazione contestando un reato per il quale non è prevista la pena dell'ergastolo. Sulle richieste il giudice provvede con ordinanza. L'articolo 438-ter disciplina il rito abbreviato in corte d'assise, prevedendo che quando si procede per un delitto di competenza della corte d'assise per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo, il giudice dell'udienza preliminare, dopo avere disposto il rito abbreviato, trasmette gli atti alla corte d'assise competente, indicando alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione; la disposizione comporta che il giudizio abbreviato per i più gravi reati di competenza della corte di assise si svolga davanti a quest'ultima – e dunque alla presenza dei giudici popolari – e non davanti al giudice dell'udienza preliminare.

L'articolo 4, con finalità di coordinamento, sopprime dall'articolo 442 del codice di procedura penale, relativo alla pena applicabile a conclusione del giudizio abbreviato, ogni riferimento alle diminuzioni di pena in caso di condanna all'ergastolo.

L'articolo 5 modifica le disposizioni di attuazione del codice di rito penale, introducendo l'articolo 134-ter, relativo al decreto che dispone il giudizio abbreviato: quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438-ter del codice, si applica l'articolo 132 delle norme di attuazione. In base all'articolo 132 – concernente il decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale – quando la corte di assise o il tribunale è diviso in sezioni, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'indicazione della sezione davanti alla quale le parti devono comparire; per ogni processo il presidente del tribunale, in seguito alla richiesta del giudice per le indagini preliminari, comunica

anche con mezzi telematici, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura, il giorno e l'ora della comparizione e, quando occorre, anche la sezione da indicare nel decreto che dispone il giudizio.

L'articolo 6 introduce una disposizione volta a disciplinare il concorso di circostanze nei delitti contro la persona. Inserendo un ultimo comma all'articolo 69 del codice penale, la riforma prevede che nei delitti contro la persona, quando siano applicabili le aggravanti dell'aver agito per motivi abietti o futili o dell'aver adoperato sevizie o dell'aver agito con crudeltà verso le persone, eventuali circostanze attenuanti che dovessero concorrere non possano essere ritenute equivalenti o prevalenti. La pena dovrà dunque essere calcolata dapprima applicando le suddette aggravanti e solo poi potrà essere diminuita, calcolando la diminuzione sulla pena risultante dall'aumento conseguente alle aggravanti.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia « giurisdizione e norme processuali », di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 9*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

C. 4741 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, segnala che il decreto-legge

n. 148 del 2017 reca un ampio quadro di misure, incentrate principalmente su misure fiscali ma nel contempo esteso anche ad altre linee di intervento, che si sono poi significativamente ampliate a seguito delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato.

In materia fiscale, si segnala in primo luogo la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per il 2018 e accise per il 2019, che viene completata nel disegno di legge di bilancio 2018. Altri interventi in materia fiscale e di entrata riguardano: la riammissione alla definizione agevolata, la proroga delle rate scadute nel 2017 e l'estensione del beneficio ai carichi affidati fino al 30 settembre 2017; la facoltà dei contribuenti di effettuare le comunicazioni IVA con cadenza semestrale e la disapplicazione delle sanzioni per il primo semestre 2017; la sospensione dei versamenti e adempimenti tributari nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017; la proroga al 30 settembre 2018 dei versamenti e gli adempimenti tributari nei comuni colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 sull'isola di Ischia, nonché gli stanziamenti per favorire la ricostruzione e la ripresa economica; per i territori colpiti dal sisma in Centro Italia del 2016 e 2017, la proroga al 31 maggio 2018 per gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria, la proroga al 31 dicembre 2018 del termine di sospensione dei mutui e finanziamenti a favore delle attività economiche e produttive e dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta e la ripresa della riscossione dal 1° giugno 2018; l'estensione dello *split payment* a enti pubblici economici, fondazioni partecipate, nonché società controllate e partecipate da amministrazioni pubbliche; l'anticipo del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari sulla stampa, anche online, e sulle emittenti locali, esteso anche agli enti non commerciali; la vendita di tabacchi lavorati e assimilati, estendendo tra l'altro, a fini antielusivi, il

divieto di vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica; agevolazioni fiscali in materia di Onlus, società di mutuo soccorso, alimenti a fini medici speciali e lavoratori rientrati in Italia; la regolarizzazione di somme detenute all'estero o derivanti da vendita di immobili detenuti all'estero; la prosecuzione della concessione delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea; l'incremento di 130 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Sotto il profilo degli interventi a sostegno delle imprese, si segnala, in primo luogo, l'introduzione di una nuova finalizzazione del Fondo crescita sostenibile che viene destinato anche agli interventi a favore di imprese in crisi di grande dimensione che siano in stato di insolvenza, con lavoratori subordinati non inferiori a 500 unità e che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Per tale specifica nuova finalità, si incrementa il Fondo di 300 milioni di euro per il 2018. Si incrementa il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e si inserisce Cassa Depositi e Prestiti tra i soggetti abilitati ad aumentare la dotazione del Fondo. Si interviene inoltre sulla disciplina della misura di sostegno a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata « Resto al Sud », con particolare riguardo agli oneri della convenzione stipulata tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Invitalia, nonché al requisito del limite di età per i beneficiari. Altri interventi per le imprese riguardano: l'estensione ai liberi professionisti non organizzati in ordini o collegi della possibilità di partecipazione ai confidi; l'estensione della firma digitale alla sottoscrizione di determinati atti di natura fiscale concernenti le imprese; la possibilità per il Consiglio delle Camere di commercio di essere rinnovato per due volte invece che per una sola volta; la fissazione al 1° dicembre 2018 del termine per l'avvio dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza; l'introduzione,

in materia di trasparenza societaria, della cosiddetta norma anti-scorrerie, che estende gli obblighi di comunicazione per chi acquisisca una partecipazione rilevante in una società quotata; l'estensione al settore della cosiddetta alta tecnologia l'esercizio dei poteri speciali del Governo in ordine alla *governance* di società strategiche (*golden power*). Si prevede inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli obblighi di notifica funzionali all'esercizio di tali poteri.

In materia di ambiente si segnala: l'assegnazione di 27 milioni di euro per l'anno 2017 al soggetto attuatore degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio; il trasferimento al Comune di Matera, capitale europea della cultura 2019, di 3 milioni di euro per l'anno 2017 per interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana; l'attribuzione ai comuni delle valutazioni di incidenza di opere edilizie minori, da realizzare nei siti di importanza comunitaria, anche per i siti che interessano il territorio di più comuni; l'inclusione degli enti gestori delle aree protette per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille; l'estensione dei contributi ai comuni in zone a rischio sismico alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio, con 10 milioni di euro in più per ciascuno degli anni 2018-2019; l'utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ per coprire gli oneri derivanti dal decreto-legge.

In materia di infrastrutture si segnala: l'introduzione delle spese di progettazione per opere pubbliche, tra le finalità a cui possono essere destinati i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia; l'introduzione di una specifica disciplina sul riaffidamento di alcune concessioni autostradali scadute e sulla stipula delle relative convenzioni di concessione, nonché l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle funzioni di concedente; l'autorizzazione di spesa, nel limite di 35 milioni di

euro per il 2017, per interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po; l'introduzione di disposizioni volte: ad integrare i criteri di priorità per l'assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali per l'effettuazione di investimenti; a prevedere la stipula di una convenzione tra Ministero delle infrastrutture e Cassa depositi e prestiti per la progettazione delle infrastrutture prioritarie; nonché a disciplinare la destinazione delle risorse del Fondo per la progettazione di fattibilità e per il *project review* delle infrastrutture prioritarie; l'autorizzazione di spesa, per 100.000 euro per l'anno 2017 e 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2018, per assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della banca dati nazionale degli operatori economici, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In materia di emergenze di protezione civile si segnala: la già citata sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017; l'introduzione di misure più favorevoli per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 sull'isola di Ischia, nonché di stanziamenti per favorire la ricostruzione e la ripresa economica a Ischia; la proroga al 31 maggio 2018 del termine per gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione, per i territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 e, per gli stessi territori, la precisazione che l'indicazione delle imprese affidatarie dei lavori di ricostruzione deve avvenire dopo l'approvazione definitiva del progetto da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, nonché una serie di disposizioni volte a integrare la disciplina per la ricostruzione; una serie di disposizioni riguardanti i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo il 6

aprile 2009; una serie di disposizioni riguardanti i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel mese di maggio 2012.

In materia di trasporto aereo si segnala: il differimento al 30 aprile 2018 del termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia, previste dal decreto-legge n. 50 del 2017, proroga fino al 30 settembre 2018 della durata del finanziamento già concesso per il 2017, nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria, nonché lo incrementa di 300 milioni di euro da erogarsi nel 2018; l'obbligo per i cessionari che subentrano nelle rotte gravate da oneri di servizio pubblico, di assicurare il servizio, alle medesime condizioni, nelle more della conclusione delle gare; il diritto per la società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi di trattenere le somme relative ai diritti aeroportuali introitati a compensazione delle limitazioni all'operatività dello scalo connesse all'intervento militare internazionale in Libia del 2011; una nuova disciplina della procedura di subentro nella concessioni aeroportuali per la realizzazione di opere inamovibili costruite sull'area demaniale anche nell'ipotesi di subentro alla scadenza naturale della concessione, attraverso una novella del comma quinto dell'articolo 703 del codice della navigazione.

In materia di trasporto ferroviario si segnala: l'assegnazione di 420 milioni di euro per l'anno 2017 destinati al finanziamento del contratto di programma – parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A; la modifica della disciplina relativa ai contratti di programma, con specifico riferimento alla procedura di esame parlamentare degli stessi, alla strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, nonché in materia di contratti di servizio con specifico riferimento agli obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale; l'assegnazione alla regione Piemonte un contributo straordinario volto ad assicu-

rare la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, in considerazione della grave situazione finanziaria in cui versa la società Gruppo Torinese Trasporti-GTT Spa; un ulteriore stanziamento di 4,5 milioni di euro destinato al sostegno del trasporto ferroviario delle merci una modifica del regime relativo alla sicurezza ferroviaria delle reti ferroviarie isolate. La disposizione interviene anche sulla competenza in materia di incidenti su tali reti, nonché nelle vie d'acqua interne nazionali e nei trasporti con impianti fissi e autorizza inoltre l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza ferroviaria (ANSF) ad assumere personale per lo svolgimento delle proprie funzioni.

In materia di comunicazioni si segnala: una nuova disciplina relativa alla cadenza del rinnovo e della fatturazione dei servizi di comunicazione elettronica, che deve essere su base mensile o di multipli del mese, con l'attribuzione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni della verifica del rispetto di tale obbligo e l'eventuale irrogazione di sanzioni; un nuovo obbligo per le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, ossia l'indicazione di informazioni « chiare e trasparenti » riguardo alle caratteristiche dell'infrastruttura fisica utilizzata per l'erogazione dei servizi, introducendo anche la definizione di infrastruttura in fibra ottica completa.

Per quanto riguarda la scuola, si prevede che i genitori ovvero i tutori o i soggetti affidatari dei minori di anni 14 possono autorizzare le istituzioni scolastiche, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, a consentire l'uscita autonoma degli stessi dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. Tale autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. Si prevede, inoltre, che, se gli stessi soggetti intendono consentire ai minori di anni 14 di usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, devono rilasciare apposita autorizzazione all'ente locale gestore del servizio.

Tale autorizzazione esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dallo scuolabus e nel tempo di sosta alla fermata, anche nel caso di rientro a casa al termine delle attività scolastiche.

In tema di sanità il decreto-legge detta alcune disposizioni in diverse materie. Vengono apportate modifiche alla disciplina transitoria riguardanti la riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana relative a: i trasferimenti dei beni dalla vecchia alla nuova Associazione; la procedura di liquidazione della precedente Associazione; i rapporti, antecedenti la data di privatizzazione dei comitati territoriali, tra il comitato centrale e i comitati territoriali stessi nonché il termine temporale di trasferimento presso pubbliche amministrazioni di alcuni dipendenti della vecchia Associazione e i termini relativi alla mobilità volontaria, sempre presso pubbliche amministrazioni, di alcuni dirigenti della vecchia Associazione. Viene disposto l'accantonamento, per l'anno 2017, di 32,5 milioni di euro, a valere sulle somme già stanziate del Fondo sanitario nazionale, da destinare per 9 milioni di euro a strutture, anche private accreditate, di rilievo nazionale ed internazionale per riconosciute specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con specifica prevalenza di trapianti di tipo allogenico, per 12,5 milioni di euro, a strutture, anche private accreditate, che erogino, come centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, trattamenti con irradiazione di ioni carbonio per specifiche neoplasie maligne e a 11 milioni, a strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico. Viene rimessa ad un decreto del Ministro della salute l'individuazione delle strutture citate. Viene inserita una norma di interpretazione autentica sull'applica-

zione delle procedure di mobilità dei dipendenti tra le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, gli ospedali cosiddetti classificati e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato. Vengono poi modificati i limiti massimi di fatturato per l'applicazione di misure di sconto più favorevoli per alcune categorie di farmacie. Alcune modifiche sono adottate nella disciplina sulle procedure connesse agli obblighi di vaccinazione, relative alle aziende sanitarie locali, nonché ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole ed ai centri di formazione professionale regionale. Viene disciplinata la produzione e trasformazione della cannabis per uso terapeutico o di ricerca; la rimborsabilità delle relative preparazioni magistrali nonché la formazione professionale concernente i relativi usi terapeutici. Sono poi dettate norme riguardanti l'estinzione dei debiti sanitari della Regione Sardegna accertati alla data del 31 dicembre 2016.

In materia penale e di lotta alla mafia si segnala: l'impossibilità di estinzione del delitto di atti persecutori a seguito delle condotte riparatorie previste dall'articolo 162-ter del codice penale; l'ampliamento dell'ambito di applicazione della cosiddetta confisca allargata, integrando l'elenco dei reati associativi che, in caso di condanna, costituiscono il presupposto delle misure; l'esclusione della necessità per la pubblica amministrazione di acquisire la documentazione antimafia per i concessionari di terreni agricoli e zootecnici demaniali che usufruiscono di fondi europei nel limite di 5.000 euro. Nell'ottica di una maggiore efficienza della giustizia amministrativa, sono modificati, in favore del personale degli uffici giudiziari amministrativi, i criteri e la procedura di riparto delle risorse derivanti dal maggior gettito conseguente all'aumento del contributo unificato per i ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato. Nel settore delle professioni: sono introdotte disposizioni volte a garantire all'avvocato, nonché a tutti gli altri lavoratori autonomi, il diritto a percepire un equo compenso nei rapporti con clienti diversi dai consumatori ovvero con

i clienti come banche e assicurazioni; è modificata la legge forense escludendo, per gli avvocati, l'obbligo di polizza per gli infortuni occorsi nell'esercizio dell'attività professionale.

Il personale militare e di alcune forze di polizia è interessato da alcune norme sia in tema di assunzioni che in materia organizzativa. Quanto alle assunzioni, si destinano i risparmi conseguenti al transito del personale del Corpo forestale ad altre amministrazioni, all'attuazione della revisione dei ruoli delle Forze di polizia; inoltre destina altre risorse alla medesima finalità, nonché all'incremento delle assunzioni per l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria e il Corpo della Guardia di finanza. L'Arma dei carabinieri viene altresì autorizzata ad assumere: personale operaio per le funzioni di tutela ambientale e forestale, nell'ambito del trasferimento all'Arma delle funzioni dell'assorbito Corpo forestale; personale operaio a tempo indeterminato. Sono recate poi disposizioni in materia di assunzione nelle pubbliche amministrazioni di cittadini italiani impiegati civili presso la Comunità atlantica, licenziati a seguito di riorganizzazione delle basi militari. In materia di organici va poi segnalata la riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo della Polizia penitenziaria, fissata in un numero massimo non superiore a 55 posti. Quanto alle norme organizzative, si interviene in tema di pernottamento a titolo gratuito del personale della Polizia penitenziaria presso le caserme ed in materia di alloggi di servizio connessi ad incarico attinente alle funzioni un tempo svolte dal Corpo forestale dello Stato. Introduce poi disposizioni concernenti l'iscrizione ai fondi previdenziali da parte del personale militare che sia transitato in un nuovo ruolo e, infine, porta a 3 anni non rinnovabili la durata dei vertici delle Forze armate e della Guardia di finanza.

In tema di difesa e forze armate il decreto-legge apporta una serie di novelle alla legge quadro sulle missioni internazionali di cui alla legge n. 145 del 2016 volte a porre rimedio ad alcune criticità

emerse in fase in prima applicazione, soprattutto dal punto di vista contabile. Si provvede, inoltre, rifinanziamento del fondo missioni per euro 140 milioni per il 2017, al fine di garantire la prosecuzione delle missioni per l'ultimo trimestre del 2017. Si interviene poi sull'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo che gli incarichi di Capo di Stato maggiore della Difesa o di Forza armata, di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di Segretario generale del Ministero della difesa abbiano durata triennale, escludendo la possibilità di proroga o rinnovo. Vengono, inoltre, previste norme concernenti l'iscrizione ai fondi previdenziali da parte del personale militare che sia transitato in un nuovo ruolo.

Tra le ulteriori disposizioni recate dal provvedimento si segnala un incremento delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione per il periodo 2017-2025, a valere sulle risorse derivanti dai minori oneri, derivanti dall'attuazione della cosiddetta ottava salvaguardia. In materia previdenziale, si interviene sui requisiti per il trattamento pensionistico di alcune categorie, inerenti al settore della navigazione aerea. Si estende a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti in Italia la possibilità di operare direttamente sul territorio italiano come intermediari per la gestione dei diritti d'autore, affiancandosi alla Società italiana autori ed editori (SIAE), che attualmente opera in regime di esclusiva. Vanno poi richiamate alcune disposizioni in materia di adempimenti dei contribuenti ed attività di accertamento e riscossione, quali, tra le altre: la previsione che ove la notifica della cartella di pagamento sia effettuata dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale e se per il perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, queste possono essere compiute, in un periodo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi; la precisazione che l'Agenzia delle entrate-Riscossione rientra nel novero degli enti che sono tenuti a completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali con efficacia esecutiva e che comportano il pagamento

di denaro entro 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Da segnalare infine la previsione di uno stanziamento per il 2017 in favore della Regione Lombardia, in relazione alla candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali – EMA. Si ricorda in proposito che nella giornata del 20 novembre 2017, a seguito delle procedure di voto svolte presso il Consiglio Affari generali dell'Unione europea, è stata disposta l'attribuzione ad Amsterdam della sede del predetto ente.

Con riguardo alle motivazioni della necessità ed urgenza, nel preambolo al decreto-legge si evidenzia la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere disposizioni in materia finanziaria e contabile e misure per esigenze indifferibili, in materia di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di personale delle Forze di polizia e militare, di imprese, ambiente, cultura e sanità.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento reca una pluralità di interventi, riconducibili a diversi ambiti materiali, tra cui, in primo luogo, le materie « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie », « ordinamento civile » e « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema » attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l) ed s) della Costituzione. Viene al contempo in rilievo la materia « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Il testo interviene altresì, per alcuni profili, su ulteriori ambiti materiali quali la « tutela della salute » e le « grandi reti di trasporto e di navigazione », di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni in base all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e « difesa e Forze armate », « norme generali sull'istruzione », « ordine

pubblico e sicurezza» di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *d*), *n*) e *h*) della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 10*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Testo unificato C. 556 Damiano ed abb.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, fa presente che il testo unificato delle proposte di legge C. 556 (Damiano ed altri), C. 2210 (Baldassarre ed altri), C. 2919 (Placido ed altri) interviene in materia di organizzazione degli enti pubblici previdenziali (I.N.P.S. e I.N.A.I.L.), prevedendo, in particolare, la reintroduzione del Consiglio di amministrazione e la ridefinizione dei compiti di tutti gli organi degli istituti. Il provvedimento reca, inoltre, due deleghe legislative Governo per il riordino degli organi collegiali territoriali di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. Il testo unificato si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 definisce il nuovo ordinamento interno di INPS e INAIL, disponendo innanzitutto che per quanto non previsto dalla legge, esso è determinato mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge n.400 del 1988. Sono organi degli istituti il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di strategia e vigilanza, il direttore generale e il collegio dei sindaci. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione e può assistere alle sedute del consiglio di

strategia e vigilanza. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza assoluta dei loro componenti. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovata competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza, delibera ogni triennio il piano industriale; predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale; propone la nomina del direttore generale e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali; trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta. Il

consiglio di strategia e vigilanza è composto da 15 membri per l'INPS e di 16 membri per l'INAIL. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e, in particolare, definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione; esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione; esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance; predispone e adotta il bilancio sociale; presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina. Per quanto concerne i compiti, il direttore generale ha, in particolare, la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi

dell'istituto; assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati; propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. È previsto, quindi, un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non dà titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate.

L'articolo 2 prevede due deleghe legislative al Governo per ridefinire ordinamento, composizione e compiti dei comitati regionali e provinciali dell'INPS e dei comitati consultivi provinciali dell'INAIL.

L'articolo 3 abroga le disposizioni vigenti incompatibili con le nuove norme e prevede che si proceda al rinnovo degli organi degli istituti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge; inoltre, prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica am-

ministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli istituti.

L'articolo 4 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi (presidente, consiglio di amministrazione, consiglio di strategia e vigilanza, direttore generale e collegio dei sindaci) di INPS e INAIL. I maggiori oneri finanziari previsti, pari a 700.000 euro per l'anno 2018 e a un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, sono coperti mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia di potestà legislativa esclusiva statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 11*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame è stata approvata in prima lettura dal Senato – in un testo unificato – il 3 ottobre scorso. Essa reca disposizioni di-

rette a promuovere la piena partecipazione alla vita collettiva delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, sostenendo e promuovendo gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e sordocecità e, fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, riconoscendo e tutelando la lingua dei segni italiana (LIS), anche nella forma della LIS tattile. Il provvedimento si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 esplicita la finalità della legge, prevedendo che la Repubblica, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 (Non discriminazione) e 26 (Inserimento delle persone con disabilità) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in raccordo con la legge n. 104 del 1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e con il decreto legislativo n. 66 del 2017 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107), nonché in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dalla legge n. 18 del 2009, riconosca i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo la rimozione delle barriere alla comprensione ed alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita collettiva. Viene anche assicurata la tutela, il sostegno e la promozione di tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione ed alla cura della sordità e sordocecità, nonché gli strumenti tecnologici per il superamento o la riduzione delle condizioni di svantaggio. Inoltre, fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, viene riconosciuta, promossa e tutelata la lingua dei segni italiana in un'ottica di bilinguismo tra la lingua italiana parlata e scritta e la LIS, e la LIS tattile. Vengono poi promossi la diffusione e la piena accessibilità di tutti gli strumenti tecnologici, dei servizi e delle risorse fi-

nalizzati ad assicurare l'inclusione sociale e l'accesso all'informazione per i soggetti citati, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile. Infine viene valorizzata la promozione della ricerca scientifica e tecnologia su sordità e sordocecità in ambito linguistico, pedagogico, didattico, psicologico e neuropsicologico. Per le finalità della legge nella provincia autonoma di Bolzano la lingua dei segni tedesca e la lingua dei segni tattile tedesca sono equiparate alla LIS e alla LIS tattile.

L'articolo 2 attribuisce in capo alla Repubblica il compito di riconoscere il diritto di libera scelta delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e delle loro famiglie in merito alle modalità comunicative, ai percorsi educativi ed agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale, provvedendo alle garanzie necessarie perché i soggetti sopracitati possano fare liberamente uso della LIS, della LIS tattile e dei mezzi di sostegno alla comunicazione in tutti gli ambiti pubblici e privati. Viene poi affermato il divieto di discriminazione di qualsiasi persona per l'esercizio del suo diritto di opzione alla LIS o alla LIS tattile e di mezzi di sostegno alla comunicazione in qualsiasi ambito pubblico o privato.

L'articolo 3 prevede che la Repubblica promuova l'uso di strumenti idonei a prevenire ed identificare precocemente la sordità e la sordo cecità, quali le indagini preventive in gravidanza, lo *screening* neonatale universale, la diagnosi audiologica e oculistica pediatrica e, più in generale, ogni intervento diagnostico precoce, abilitativo e riabilitativo per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, ai fini degli appropriati interventi di protesizzazione, implantologia e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione. Vengono anche promossi, quali livelli essenziali di assistenza, gli interventi di sostegno psicologico per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, nonché interventi informativi e di sostegno pedagogico e psicologico per le

rispettive famiglie, da attivare contestualmente alla diagnosi di sordità e sordocecità. Viene poi promossa la costituzione, nelle Regioni e nelle province autonome, di centri specializzati idonei a rendere effettive le misure previste dall'articolo in esame, da qualificare come livelli essenziali di assistenza.

L'articolo 4 sancisce la promozione, da parte della Repubblica, dei seguenti principi: accessibilità universale degli ambienti, dei processi, dei beni, dei prodotti e dei servizi, ivi compresi oggetti, strumenti, utensili e dispositivi, al fine di garantirne la comprensibilità, l'utilizzabilità e la praticabilità da parte di tutte le persone in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile (comma 1); accessibilità degli edifici e degli ambienti circostanti, con particolare attenzione all'eliminazione di barriere alla comprensione e alla comunicazione e all'adattamento di apparati e strumenti. Si prevede, a questo scopo, la promozione dell'implementazione negli edifici sia di soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso agli spazi interni ed esterni e il loro utilizzo, sia di sistemi di automazione e domotica (comma 2); diffusione e utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata, quali la LIS e le tecnologie per la sottotitolazione, per favorire il pieno accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento ai programmi di informazione ed attualità, a film, *fiction* e documentari, ai messaggi promozionali e ad ogni altro contenuto trasmesso dalle emittenti televisive pubblica e private (comma 3); accessibilità alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di campagne pubblicitarie istituzionali, pagine e portali *internet* di pubblica utilità o finanziati con fondi pubblici, mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato in LIS e ogni altro metodo inclusivo. In particolare, si prevede che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel caso in cui promuovano o sov-

venzionino congressi, giornate di studio, simposi e seminari ai quali partecipano persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche sono tenute a facilitare la loro accessibilità (comma 4); accesso delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, comprese le applicazioni mobili, ed accesso ai messaggi rivolti ai cittadini, relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e di allarme per eventi eccezionali (comma 5); l'uso di ogni metodologia comunicativa accessibile e inclusiva, quali la LIS e la LIS tattile, nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, e di ogni strumento tecnico o informatico, accessibile ed inclusivo, idoneo a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, ivi inclusi *smartphone*, tablet e analoghi dispositivi; viene altresì sancito il principio della promozione della prestazione di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti che favoriscano per tutte le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti alla generalità dei cittadini (comma 6); la creazione e la disponibilità di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile nei confronti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, nei procedimenti giudiziari, in applicazione dell'articolo 143 del codice di procedura penale che sancisce il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete di lingua italiana, e nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria.

L'articolo 5 definisce le norme per l'inclusione scolastica, nella cornice dei principi e delle finalità sanciti dal recente decreto legislativo n. 66 del 2017 (qui un approfondimento dell'esame parlamentare dello schema di decreto). In particolare, nell'ambito dei principi e delle finalità indicate all'articolo 1 del predetto decreto legislativo, il comma 1 prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di garantire, ognuno in base alle

prestazioni, alle competenze e ai limiti di applicazione stabiliti dall'articolo 3 del medesimo decreto, i servizi volti al sostegno e all'inclusione dell'alunno sordo, con disabilità uditiva in genere e sordocieco, tra cui la presenza, a seconda delle necessità di ciascun alunno, dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione nel caso di alunni sordi e dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione nel caso di alunni sordociechi, dell'interprete in LIS e LIS tattile, di ausili tecnologici e di altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione e l'accessibilità alle attività scolastiche ed extrascolastiche. Il comma 2 stabilisce inoltre che le amministrazioni (dello Stato, regionali e locali) tengano conto delle esigenze d'insegnamento della LIS e della LIS tattile agli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi che abbiano optato per queste lingue, prevedendo azioni nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con decreto del MIUR, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si prevede la determinazione di standard nazionali dei percorsi formativi per l'accesso alle professionalità di assistente alla comunicazione, di assistente all'autonomia e alla comunicazione e di interprete in LIS e LIS tattile, al fine di disporre di professionisti debitamente qualificati per l'insegnamento della LIS e della LIS tattile e per i differenti ruoli, tenuto anche conto delle competenze definite dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992 (comma 3). Con l'emanando decreto del MIUR dovranno inoltre essere definite le norme transitorie per chi già esercita, alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime professioni sopraindicate. Ai fini dell'adozione del decreto dovrà essere sentito un gruppo di esperti nominati dal Ministro dell'istruzione, che ricomprenda anche rappresentanti delle associazioni operanti nel settore della sordità e della sordocecità. In proposito viene stabilita una clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica, in quanto, ai componenti del sud-

detto gruppo di esperti, si prevede non spetti alcuna indennità, rimborso spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

L'articolo 6 detta disposizioni di principio in materia di formazione universitaria e post-universitaria e, in particolare, la promozione da parte della Repubblica: dell'accesso all'istruzione universitaria e post-universitaria per gli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi, mediante tutti gli strumenti e servizi volti all'abbattimento delle barriere alla comprensione e alla comunicazione, anche mettendo a disposizione misure inclusive e strumenti, quali la stenotipia (tecnica per scrivere in stenografia – scrittura manuale più rapida della grafia alfabetica –, ma con l'ausilio di una macchina), il *respeakeraggio* (tecnica per il riconoscimento del parlato che produce testi in trascrizione, resocontazione o sottotitoli per le persone sorde) la LIS, la LIS tattile ed ogni altra metodologia, idonea ad assicurare pari opportunità ed autonomia, in base alle necessità personali e alle opzioni indicate (comma 1); l'insegnamento e l'uso, da parte degli studenti, della LIS e della LIS tattile nonché di tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordociechi, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione *post lauream* (comma 2).

L'articolo 7, in tema di inclusione lavorativa delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordociechi nei luoghi di lavoro e di formazione permanente, detta il principio della promozione, da parte della Repubblica, delle pari opportunità e accessibilità a ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi e per tutto ciò che riguarda la vita lavorativa, mediante l'utilizzo della LIS e della LIS tattile e di tutti gli strumenti e ausili idonei nonché delle nuove tecnologie, ivi comprese applicazioni, chat, e-mail e videoconferenze.

L'articolo 8, in materia di tutela della salute, definisce il principio di promozione, da parte della Repubblica, dell'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, mediante servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, oltre che attraverso l'utilizzo di tutti i canali comunicativi e linguistici e delle tecnologie volti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordociechi (comma 1). In proposito si deve ricordare che tra i principi indicati dall'Intesa tra Stato e regioni del 10 luglio 2014 che ha definito il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, l'accesso ai servizi ed alle prestazioni deve essere caratterizzato da equità ed universalismo. Inoltre, le amministrazioni pubbliche competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono chiamate ad adottare le misure necessarie per garantire l'accesso alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordociechi, alle campagne informative e preventive in materia di salute attraverso sistemi innovativi e pienamente inclusivi, quali la LIS, la LIS tattile, i sistemi di sottotitolazione ed ogni altro supporto idoneo a tal fine (comma 2).

L'articolo 9, in materia di arte, cultura e tempo libero, definisce il principio della promozione, da parte della Repubblica, della piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, del turismo accessibile e la fruizione di eventi culturali, della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione (comma 1).

L'articolo 10 impegna la Repubblica a promuovere le misure per garantire l'accessibilità e la fruibilità di normative, campagne di informazione, tribune e elettorali e programmi concernenti eventi elettorali, veicolando l'uniformazione attraverso la LIS, la LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione. Spetta alla Camera

dei deputati ed al Senato della Repubblica, alle Regioni e agli enti locali, il compito di promuovere servizi di interpretariato in LIS e in LIS tattile e di sottotitolazione in occasione di riunioni plenarie di carattere pubblico e di qualsiasi altro evento di interesse generale.

L'articolo 11 prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, con uno o più regolamenti attuativi – da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge n. 400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri ministri interessati per quanto di rispettiva competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentiti le università, gli enti di ricerca, le associazioni di rilevanza nazionale maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde e sordocieche, nonché le associazioni professionali operanti nel settore – quali associazioni professionali delle professioni non organizzate, di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013 – sono adottate le norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 10 della legge. Viene poi stabilito che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento – da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988 –, sono adottate le disposizioni di riordino degli istituti atipici di cui all'articolo 67 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

L'articolo 12 attribuisce all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (di cui all'articolo 3 della legge n. 18 del 2009), nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, il compito di provvedere al monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali, e di predisporre una relazione sullo stato di attuazione della legge, con particolare riferimento agli interventi di cui all'articolo 3. Per lo svol-

gimento delle citate funzioni l'Osservatorio costituisce al proprio interno un apposito gruppo di lavoro, i cui membri sono scelti tra esperti di comprovata esperienza scientifica nel campo della sordità e sordocieità. Il gruppo di lavoro svolge le seguenti funzioni: predispone un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'incisione delle persone sorde, con disabilità uditiva e sordocieche; promuove la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione dei soggetti indicati anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; predispone la relazione sullo stato di attuazione della legge; promuove la realizzazione di studi e ricerche per individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni ed interventi per la promozione dei diritti dei soggetti indicati.

L'articolo 13 attribuisce al Governo il compito di provvedere al monitoraggio dell'attuazione della legge – mediante le amministrazioni competenti secondo le rispettive responsabilità – e di trasmettere ogni due anni una relazione alle Camere.

L'articolo 14 contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento reca disposizioni dirette a promuovere la piena partecipazione alla vita collettiva delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, sostenendo e promuovendo gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e sordocieità e, fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, riconoscendo e tutelando la lingua dei segni italiana (LIS), anche nella forma della LIS tattile, e riguarda diversi ambiti di competenza legislativa. Esso, ponendosi in attuazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 2 e 3, nonché di norme della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sembra investire, innanzi tutto, la materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,

lettera *m*), della Costituzione. Per quanto attiene alle norme sull'inclusione scolastica e a quelle sulla formazione universitaria e post-universitaria può essere richiamato l'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione, che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le norme generali sull'istruzione, nonché il terzo comma dello stesso articolo 117, che attribuisce alla potestà legislativa concorrente la materia dell'istruzione. Per quanto attiene poi ai profili relativi all'uso della LIS e della LIS tattile, nonché di ogni strumento idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e nei giudizi civili e penali, possono essere richiamate le materie di cui al citato articolo 117, secondo comma, lettera *g*) e *l*) (rispettivamente ordinamento ed organizzazione am-

ministrativa dello Stato e degli enti pubblici e giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale), riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Infine, per quanto attiene al profilo della prevenzione e identificazione precoce della sordità e sordocecità, nonché dell'adozione di strumenti idonei ad attenuare o correggere il deficit uditivo e visivo, può essere richiamata la materia della tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 12*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.20.

ALLEGATO 1

5-12761 Costantino e altri: Sulle esigenze di trasparenza rispetto alle attività di organizzazioni di estrema destra.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

gli interroganti chiedono al Governo di attenzionare le attività di alcune organizzazioni di estrema destra, come Forza Nuova e Casapound, riferendo di alcune iniziative poste in essere in occasione della recente campagna elettorale per l'elezione dei rappresentanti del X Municipio di Roma Capitale, quale la distribuzione di generi alimentari, nonché richiamando episodi di violenza nei confronti di giovani e attivisti impegnati nel sostegno a persone senza fissa dimora o migranti.

Al riguardo, la Questura di Roma ha rappresentato che all'esito dell'attività informativa di monitoraggio su quello specifico territorio, è emerso che militanti di Casapound distribuiscono gratuitamente, in maniera ricorrente, generi alimentari a persone indigenti residenti nel citato Municipio, sia presso la sede del movimento che in altri luoghi pubblici.

Non si conosce la provenienza delle risorse impiegate per reperire i generi alimentari distribuiti, sebbene gli esponenti di quell'organizzazione abbiano dichiarato, in qualche occasione, che per il loro acquisto si sia fatto ricorso all'auto-finanziamento.

In merito, poi, ai riferiti episodi di aggressione, la Questura di Roma ha segnalato che il 2 febbraio 2017 ha avuto luogo, in Piazza della Stazione Vecchia, una manifestazione organizzata dal movimento in questione per richiamare l'attenzione dell'Amministrazione comunale e della Commissione Straordinaria del X Municipio su problematiche di viabilità di via Costanza Casana, cui hanno parteci-

pato alcune decine di persone, senza alcuna ripercussione per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Successivamente, tuttavia, un attivista dell'Associazione « Alternativa Onlus » ha presentato querela presso la Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Ostia per lesioni personali, dichiarando che alcuni esponenti di Casapound lo avevano aggredito in Piazza della Stazione Vecchia, procurandogli lesioni.

Ricordo, inoltre, che in occasione delle richiamate recenti elezioni sono state predisposte mirate attività di controllo del territorio. In particolare, in occasione del turno di ballottaggio, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, cui ha partecipato il Ministro Minniti, sono stati previsti specifici controlli in prossimità dei seggi elettorali con l'impiego di personale in borghese, per porre in essere un'efficace e discreta attività di vigilanza sulle operazioni di voto. Le unità operanti sono state sensibilizzate in modo da assicurare il rigoroso rispetto della normativa sui divieti di propaganda elettorale in concomitanza con le consultazioni.

Più in generale, le forze di polizia svolgono sull'intero territorio nazionale un continuo monitoraggio verso i contesti e gli ambienti connotati da estremismo di qualunque orientamento politico, al fine di intercettare per tempo e prevenire il compimento di qualsiasi illegalità. Al tempo stesso, segnalano con tempestività all'autorità giudiziaria le fattispecie che integrano gli estremi di reato per le valuta-

zioni di competenza, con particolare riferimento alle manifestazioni di discriminazione e di violenza xenofoba.

Informo che, nel periodo 2011-2016, sono stati segnalati a vario titolo all'Autorità Giudiziaria 512 militanti del movimento politico in questione, 26 dei quali sono stati tratti in arresto.

Infine, in merito al sito internet menzionato nell'interrogazione, si rappresenta che non vi sono elementi informativi giacché alcuna segnalazione è pervenuta al Dipartimento della Pubblica sicurezza. La Polizia Postale e delle Comunicazioni

svolge, comunque, una costante attività di monitoraggio della rete Internet al fine di individuare i contenuti di eventuale rilevanza penale all'interno degli spazi e servizi di comunicazione *on-line*, siti o spazi *web*, forum e portali.

L'attività si svolge sia su iniziativa delle sezioni operative specializzate che su segnalazioni e riguarda, principalmente, l'eventuale presenza di contenuti inneggianti al fascismo o a forme di discriminazione razziale, xenofobia e altre configurazioni di intolleranza e incitamento all'odio.

ALLEGATO 2

5-12762 Zanetti e Parisi: Sul recente episodio di protesta organizzata dei migranti ospitati dal centro di accoglienza di Cona.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

nella mattinata del 13 novembre scorso un gruppo di richiedenti protezione internazionale alloggiati presso il centro di accoglienza di Cona ha messo in atto una estemporanea iniziativa di protesta a seguito della decisione dell'ente gestore di rimuovere, per motivi di sicurezza, alcuni fornelli elettrici posizionati all'interno delle tensostrutture.

La manifestazione, nei giorni successivi, è proseguita nelle forme di un corteo itinerante, composto da circa 200 ospiti di quel centro, con l'intenzione di raggiungere la sede della prefettura di Venezia.

L'iniziativa è stata costantemente monitorata dalle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza che hanno assicurato un attento servizio di ordine e sicurezza pubblica finalizzato ad evitare blocchi stradali nonché a scongiurare i rischi per l'incolumità dei cittadini, degli utenti delle strade interessate al passaggio del corteo e degli stessi manifestanti.

In considerazione della difficile situazione che si era venuta a determinare e al fine di allentare la tensione sociale creata dalla protesta in atto, il 17 novembre il Ministero dell'interno, anche a seguito dell'azione di mediazione svolta personalmente dal Prefetto e dal Questore, ha autorizzato la distribuzione in ambito regionale dei migranti che, la notte precedente, erano stati ospitati presso le parrocchie del territorio di Mira, messe a disposizione dal patriarca di Venezia.

In particolare, il Prefetto di Venezia ha disposto la seguente distribuzione: 30 migranti nella provincia di Verona, 30 migranti nella provincia di Vicenza, 32 migranti nella provincia di Padova, 35 migranti nella provincia di Treviso, 30 migranti nella provincia di Belluno, 26 migranti nella provincia di Rovigo e 69 nella provincia di Venezia.

Tale soluzione, impegnata sull'alleggerimento delle presenze nel centro di Cona, è conforme peraltro alla strategia più volte affermata dal Ministro dell'interno di un graduale superamento dei grandi centri, con l'obiettivo di realizzare un sistema di accoglienza diffusa sul territorio, in grado di contemperare i diritti di chi accoglie e di chi è accolto.

Segnalo, al riguardo, che il centro di Cona ha registrato negli ultimi mesi un significativo decremento delle presenze, passando dalle 1.407 del 5 luglio scorso alle attuali 796 presenze, numero inferiore rispetto alla capienza teorica certificata dalla ASL.

Infine, in ordine alla lamentata mancata adozione dei provvedimenti di revoca del programma di accoglienza, si fa presente che, secondo quanto riferito dal Prefetto di Venezia, l'allontanamento dei migranti dal centro di Cona non poteva essere considerato come volontà di uscire dal sistema di accoglienza, bensì come una estemporanea manifestazione di protesta, peraltro, come già detto, monitorata e seguita in ogni sua fase dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza.

ALLEGATO 3

5-12763 Toninelli e altri: Sulle esigenze di pubblicità in relazione alla composizione e ai lavori della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 165 del 2017.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli colleghi,

la riforma del sistema di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica è stata, come noto, approvata con la legge n. 165 del 3 novembre scorso, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del successivo 11 novembre.

La legge ha delegato il Governo ad adottare, entro trenta giorni, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione dei due rami del Parlamento.

Secondo i criteri direttivi previsti dall'articolo 3 della stessa legge, nella formazione dei collegi elettorali dovranno essere garantiti, in particolare, la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, l'omogeneità degli stessi sotto gli aspetti economico-sociali e storico-culturali, nonché la continuità dei territori di riferimento. Altrettanto significativo è, poi, il principio di delega che impone di formare collegi con una distribuzione della popolazione sufficientemente equilibrata, prevedendo uno scostamento massimo della popolazione di un singolo collegio rispetto alla media dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccedenza o in difetto.

Come già ha avuto modo di precisare il Ministro Minniti in occasione della risposta fornita, l'8 novembre scorso, al *Question Time* in Assemblea presentato dagli stessi onorevoli interroganti, l'esercizio della delega non è affidato all'iniziativa e

alla responsabilità del Ministro dell'interno, bensì al Governo nella sua collegialità.

E, ai fini dell'esercizio della delega, la legge stabilisce altresì che in vista della predisposizione dello schema di decreto legislativo, il Governo si avvale di una Commissione, composta dal Presidente dell'Istat, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione stessa è chiamata a svolgere.

Tale organismo tecnico è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 15 novembre scorso. Il provvedimento è stato pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto la voce Disposizioni Generali – Atti Generali – DPCM Organismi collegiali.

La Commissione di esperti è istituita presso il Dipartimento per le riforme istituzionale ed è composta, oltre che dal presidente dell'Istat, da un consulente del Servizio studi della Camera dei deputati e da nove professori universitari esperti in geografia economica, scienze statistiche, scienza della politica, demografia, sociologia e geografia.

I nominativi dei componenti della Commissione sono, ovviamente, riportati nel decreto in questione che stabilisce, altresì, la gratuità dell'incarico, salvo il diritto al rimborso delle spese di trasporto.

ALLEGATO 4

5-12765 Fiano e altri: Sulla carenza di organico del personale di polizia nell'ambito del territorio di Pistoia e della Valdinievole.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio della provincia di Pistoia non presenta situazioni di particolare gravità, anche se talune tipologie di reato, in particolare quelli predatori, quali furti e rapine, incidono sulla percezione della sicurezza presso la popolazione residente.

Secondo dati interforze resi dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale, l'andamento generale dei delitti nella provincia di Pistoia ha fatto registrare nel periodo compreso tra il 1° gennaio fino al 30 settembre del corrente anno una diminuzione del 5,7 per cento rispetto all'analogo periodo del 2016.

Anche in relazione ai reati cosiddetti predatori si osserva una riduzione sia con riferimento al dato delle rapine (-1,6 per cento), che a quello dei furti (-5,3 per cento).

La situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia di Pistoia è, in ogni caso, costantemente attenzionata dalle Forze di polizia che, al fine di incrementare l'attività di prevenzione e di contrasto ad ogni forma di illegalità, ottimizzano l'impiego delle risorse disponibili rimodulando, nel corso di apposite riunioni tecniche interforze, i servizi di prevenzione generale sulla base delle criticità riscontrate e secondo specifiche strategie che garantiscono sempre un'adeguata presenza di operatori delle Forze dell'ordine sul territorio.

Inoltre, l'ordinario dispositivo di controllo del territorio, qualora necessario, viene supportato da aliquote dei Reparti

Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e delle omologhe Compagnie di intervento Operative dell'Arma dei Carabinieri.

Dette misure hanno consentito di ottenere, in ambito provinciale e nei primi nove mesi del corrente anno, oltre al descritto tendenziale decremento sul totale dei delitti e dei reati predatori, di denunciare e di arrestare complessivamente 3.157 persone, sempre secondo dati interforze resi dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Per quanto concerne la situazione degli organici della Polizia di Stato presso gli Uffici a presidio della sicurezza del capoluogo e della provincia di Pistoia, si rileva, effettivamente, un deficit del personale dei ruoli operativi di 80 unità rispetto alla previsione della forza pari a 390.

Tale situazione è parzialmente compensata dalla presenza di 21 appartenenti ai ruoli tecnici, che nell'espletamento delle peculiari mansioni concorrono anch'essi al buon andamento degli Uffici.

Si soggiunge che in occasione delle immissioni in ruolo di Agenti avvenute nel corso dell'anno 2016 è stata disposta l'assegnazione in ambito provinciale di 7 unità di rinforzo, ciò in base alle risorse concretamente disponibili e al contemporaneo delle analoghe esigenze di altre aree del territorio nazionale.

Si soggiunge che il presidio del territorio provinciale è, inoltre, assicurato da 365 militari dell'Arma dei Carabinieri e da 131 appartenenti alla Guardia di Finanza che, seppur svolgendo prevalenti compiti di polizia tributaria, concorrono anch'essi ai piani coordinati di controllo del territorio.

Anche queste ultime dotazioni, già incrementate in un recente passato, costituiscono, al momento, il massimo sforzo organizzativo possibile, tenuto conto degli analoghi impegni di pubblica sicurezza sul restante territorio nazionale.

Posso assicurare, in conclusione, che la segnalata esigenza di incremento degli organici degli uffici della Polizia di Stato operanti nella provincia è ben nota e di essa si potrà tener conto in occasione delle future immissioni in ruolo.

ALLEGATO 5

5-12766 Plangger e Cera: Sull'ipotesi di istituire un Commissariato di pubblica sicurezza a San Giovanni Rotondo (FG).**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

all'indomani del gravissimo fatto di sangue avvenuto il 9 agosto nelle campagne di San Marco in Lamis, è stata definita una strategia d'intervento articolata su tre linee di azione: la messa a punto di un piano straordinario di controllo del territorio; il rafforzamento delle capacità e delle strutture investigative locali; l'adozione, anche in via sperimentale, delle più moderne tecnologie di indagine.

A tal fine, il Ministero dell'interno ha disposto l'invio immediato di più di 200 unità di personale, tra cui 75 unità dei reparti Prevenzione crimine della Polizia di Stato, 84 militari dell'Arma dei carabinieri, parte dei quali appartenenti al raggruppamento Cacciatori di Calabria, 20 unità dei Baschi Verdi della Guardia di finanza e 50 investigatori appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri.

Al riguardo, ricordo che il Ministro Minniti ha recentemente assicurato, nel corso di un Question Time tenutosi il 25 ottobre scorso, che tutti i rinforzi assegnati permarranno sul territorio fino a quando sarà necessario.

I risultati delle azioni intraprese nella provincia di Foggia sono oggetto di un costante ed attento monitoraggio da cui è emerso, intanto, una netta diminuzione dei reati (meno 20,41 per cento) nel periodo 10 agosto-22 ottobre rispetto all'analogo periodo del 2016.

Il potenziamento del dispositivo di sicurezza ha consentito di cinturare e saturare il territorio in una « morsa » di controlli, volti ad assicurare la massima prevenzione e sicurezza anche attraverso

una caratterizzazione sul piano investigativo dei cosiddetti Commissariati ricadenti sotto la competenza della Questura di Foggia, e specificamente di quelli di Manfredonia, San Severo e Cerignola.

È stato, altresì, costituito *ex novo* un Gruppo di Investigatori su Vieste, in stretto collegamento con l'analoga struttura operante su Manfredonia, per intensificare le operazioni sul versante garganico. Tale Gruppo Investigativo, unitamente a quello potenziato già presente nel Commissariato di Manfredonia, si occupa della mafia garganica, coordinandosi con le attività investigative dell'Arma dei Carabinieri sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari.

Il dispositivo di controllo del territorio sarà, poi, ulteriormente rafforzato con l'istituzione di una sede del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato nel comune di San Severo, che ha già messo a disposizione uno stabile garantendo i necessari lavori di adeguamento.

La Puglia potrà, in tal modo, contare su tre reparti prevenzione crimine al pari di quanto già previsto per la Calabria.

Inoltre, l'Arma dei carabinieri è già impegnata nella costituzione del Reparto « Cacciatori di Puglia », un reparto di elevatissima specializzazione nella lotta al crimine organizzato secondo moduli operativi efficacemente sperimentati in Calabria, Sardegna e Sicilia.

Per quel che attiene, infine, all'istituzione di un Commissariato di Pubblica Sicurezza in San Giovanni Rotondo, si rappresenta che eventuali ipotesi in tal senso andrebbero valutate alla luce della

rivisitazione in atto della distribuzione dei presidi delle Forze di polizia sull'intero territorio nazionale.

Tuttavia si osserva che nel circondario del Comune di San Giovanni Rotondo già

operano un Comando Compagnia dell'Arma dei Carabinieri con 28 militari, una Stazione Carabinieri con 18 militari e, infine, una Stazione Forestale con 2 militari, per complessive 48 unità.

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (Atto n. 464).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (atto n. 464);

preso atto del parere reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 16 novembre 2017;

preso atto della valutazione favorevole espressa, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento della Camera, dalla V Commissione il 25 ottobre 2017;

preso atto dei rilievi deliberati, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera, dalla III Commissione il 18 ottobre 2017;

preso atto dei rilievi deliberati, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera, dalla II Commissione l'8 novembre 2017;

preso atto delle osservazioni formulate dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza nel corso dell'audizione svolta il 7 novembre 2017;

ricordato che l'articolo 18, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dall'articolo 15 della legge 7 aprile 2017, n. 47, prevede che «il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito»;

considerato che l'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, modificando l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, attribuisce al tribunale per i minorenni, anziché al giudice tutelare, la competenza ad aprire la tutela e a nominare il tutore del minore non accompagnato;

evidenziata l'opportunità nei suddetti casi, anche alla luce dell'esigenza di assicurare decisioni in tempi rapidi ed in aderenza con quanto previsto dalle direttive UE in materia e di quanto da ultimo rilevato nella procedura di infrazione n. 2014/2171, di prevedere che il tribunale per i minorenni operi in forma monocratica;

osservato che l'articolo 2, comma 3, dello schema di decreto, apporta modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 che reca disposizioni sull'elenco dei tutori volontari»;

rilevato che nel suddetto ambito, al fine di assicurare il migliore svolgimento

delle funzioni attribuite dalla legge all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, andrebbe valutata l'opportunità di introdurre meccanismi che consentano a tale organismo di monitorare lo stato di attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 11 della legge 7 aprile 2017 n. 47, prevedendo, ad esempio che i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano collaborino con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza anche predisponendo rapporti sulle attività realizzate;

rilevato che l'articolo 2, comma 4, modifica la disposizione di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, che attualmente esclude l'applicabilità di tutte le disposizioni del decreto-legge medesimo ai minori stranieri non accompagnati, specificando che per i minori non accompagnati trovano applicazione esclusivamente le disposizioni del citato decreto-legge n. 13 del 2017 che: attribuiscono competenza alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea; disciplinano procedimenti giurisdizionali; sono relative ai procedimenti amministrativi innanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale a alla Commissione nazionale per il diritto di asilo;

ricordato che l'articolo 12, par. 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, prevede che ogni minore deve avere la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante;

rilevata l'opportunità di prevedere che, come evidenziato nel parere espresso dalla Conferenza unificata, i colloqui su cui interviene lo schema di decreto in esame siano condotti, ove possibile, anche in presenza di un rappresentante dell'UNHCR;

evidenziata l'opportunità di specificare espressamente, al medesimo articolo 19-bis, comma 1, come modificato dall'articolo 2, comma 4, del provvedimento in esame, che «in ogni caso è assicurato il diritto all'ascolto del minore nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali che lo riguardano» e di specificare altresì che «In ogni caso il tribunale deve, nell'interesse del minore, disporre l'udienza per l'ascolto del ricorrente che abbia presentato la domanda durante la minore età ovvero, qualora il minore abbia meno di dodici anni o sia impossibilitato, del suo tutore»;

ricordato che il provvedimento in esame dispone che il presidente di ciascuna commissione territoriale è tenuto a svolgere l'incarico in via esclusiva,

evidenziata, al riguardo, l'opportunità di estendere anche ai presidenti di sezione la previsione che dispone l'esclusività dell'incarico per i presidenti delle commissioni territoriali,

preso atto che il Ministro dell'interno, in data 8 settembre 2017, ha adottato il Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale,

rilevata l'opportunità di recepire, con specifiche modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015, quanto previsto dal suddetto Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale in ordine all'estensione dell'applicazione delle linee guida previste dall'articolo 14, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 142 del 2015 anche alle strutture straordinarie di accoglienza individuate dalle prefetture-UTG ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 142,

rilevata altresì l'opportunità di recepire, con specifiche modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015, quanto previsto dal Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale, ai fini dell'introduzione di accorgimenti idonei a garantire la maggior sicurezza possibile e adeguati servizi, assicurando in particolare: la presenza nelle strutture di acco-

glienza di alloggi e servizi igienici in aree separate per le donne sole e i nuclei familiari; lo sviluppo di procedure standard in materia di prevenzione e di risposta alla violenza sessuale e di genere per il personale che lavora nelle strutture di accoglienza; la presenza obbligatoria di personale femminile di riferimento, in particolare per i servizi di mediazione culturale, quelli legali e medici; l'adozione di un regolamento in merito alle procedure operative per l'individuazione, l'invio ai servizi e la presa in carico delle persone di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015, che, al contempo, identifichi meccanismi di coordinamento tra le istituzioni competenti,

considerato che l'articolo 2, comma 2, lettera a), n. 1), del provvedimento in esame, modifica il comma 5 dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 gennaio 2008, n. 25, nel senso di specificare che per le competenze del tribunale per i minorenni ivi previste per la nomina del tutore, si applicano gli articoli 343 e seguenti del codice civile «in quanto compatibili»,

evidenziata, alla luce delle suddette modifiche disposte dall'articolo 2, l'opportunità di introdurre analoga specificazione (si applicano «in quanto compatibili») anche all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, in cui si fa menzione della competenza del tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile, così da evitare incertezze in sede applicativa,

ricordato infine che è in corso la procedura di infrazione n. 2014/2171 – Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo in cui la Commissione europea ha rilevato nel sistema di asilo italiano significativi ritardi per quanto riguarda la nomina del tutore per i minori non accompagnati che intendano fare domanda di protezione internazionale ritenendo inoltre i tutori (o gli assistenti sociali ove a questi ultimi ne siano delegati i compiti) sovraccarichi della responsabilità di un gran numero di minori non accompagnati in modo tale da non esple-

tare adeguatamente le funzioni previste dalla normativa europea; tale situazione di fatto, secondo la Commissione europea, viola, tra l'altro: l'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva accoglienza ove si prevede che «il prevalente interesse del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti i minori» e l'articolo 19, paragrafo 1, che stabilisce, tra l'altro che gli Stati membri adottano quanto prima misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, la rappresentanza da parte di un organismo incaricato della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza,

evidenziata dunque l'opportunità di introdurre tutte le misure necessarie per poter procedere quanto prima alla conclusione della procedura di infrazione UE n. 2014/2171 2);

considerata l'opportunità, al fine di meglio attuare le indicazioni che provengono dall'Unione europea in ordine alla tutela dei diritti di richiedenti asilo, di valutare l'inserimento nel testo del provvedimento di ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, in attuazione delle direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità, sulla base di quanto esposto in premessa e al fine di rimuovere ogni eventuale incertezza interpretativa, di specificare espressamente, all'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015, come modificato dall'articolo 2, comma 4, del provvedimento in esame, che «in ogni caso è assicurato il diritto all'ascolto del minore nei procedimenti amministrativi e giuri-

sdizionali che lo riguardano » e di specificare altresì che « In ogni caso il tribunale deve, nell'interesse del minore, disporre l'udienza per l'ascolto del ricorrente che abbia presentato la domanda durante la minore età ovvero, qualora il minore abbia meno di dodici anni o sia impossibilitato, del suo tutore »;

b) si valuti l'opportunità di prevedere che, come evidenziato nel parere espresso dalla Conferenza unificata, i colloqui su cui interviene lo schema di decreto in esame siano condotti, ove possibile, anche in presenza di un rappresentante dell'UNHCR;

c) si valuti l'opportunità, anche alla luce dell'esigenza di assicurare decisioni in tempi rapidi ed in aderenza con quanto previsto dalle direttive UE in materia e di quanto da ultimo rilevato nella procedura di infrazione n. 2014/2171, di prevedere all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del provvedimento in esame, che il tribunale per i minorenni operi in forma monocratica laddove agisce per aprire la tutela e nominare il tutore del minore non accompagnato;

d) si valuti l'opportunità di estendere anche ai presidenti di sezione la previsione che dispone l'esclusività dell'incarico per i presidenti delle commissioni territoriali;

e) si valuti l'opportunità di recepire, con specifiche modifiche legislative, quanto previsto dal Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale, adottato dal Ministro dell'interno l'8 settembre 2017, con particolare riguardo ai profili evidenziati in premessa;

f) alla luce delle modifiche disposte dall'articolo 2, si valuti, al fine di evitare incertezze interpretative, l'opportunità di introdurre analoga specificazione (si applicano « in quanto compatibili ») anche all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, in cui si fa menzione della competenza del tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;

g) nell'ambito delle disposizioni in materia di elenco dei tutori volontari, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, modificato dall'articolo 2, comma 3, del provvedimento in esame, si valuti l'opportunità, al fine di assicurare il migliore svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di introdurre meccanismi che consentano a tale organismo di monitorare lo stato di attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 11 della legge 7 aprile 2017 n. 47, prevedendo, ad esempio, che i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano collaborino con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza anche predisponendo rapporti sulle attività realizzate;

h) si valuti l'esigenza di adottare tutte le misure necessarie per poter procedere quanto prima alla conclusione della procedura di infrazione UE n. 2014/2171;

i) al fine di meglio attuare le indicazioni che provengono dall'Unione europea in ordine alla tutela dei diritti di richiedenti asilo tenuto conto delle direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE:

1. agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015, si valuti la possibilità di prevedere, in aderenza con la normativa dell'Unione europea, una disciplina più articolata e dettagliata, già in sede di prima accoglienza, sullo svolgimento di un colloquio individuale, mediante l'ausilio di mediatori linguistico-culturali, che prenda in considerazione la situazione complessiva della persona ed in cui la stessa sia informata riguardo alla facoltà di presentare domanda di protezione internazionale ed alla successiva procedura;

2. sia valutata l'opportunità di prevedere disposizioni volte a meglio assicurare le misure di accoglienza, e in special modo alle persone portatrici di esigenze particolare ai sensi dell'articolo 17, fino alla conclusione del procedimento sulla domanda di protezione internazionale;

3. tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2008, si valuti l'opportunità di prevedere l'obbligo della motivazione per ogni specifica domanda che venga rigettata dalla Commissione territoriale di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008.

l) si valuti infine l'opportunità di inserire nello schema di decreto legislativo in esame una norma di coordinamento

che, modificando l'articolo 19-*bis* del decreto legislativo n. 142 del 2015, espliciti che le autorità di pubblica sicurezza, ai fini dell'accertamento dell'età, consultino il neo-istituito sistema informativo dei minori stranieri non accompagnati e che, al fine di aggiornare tempestivamente i dati contenuti nel predetto sistema, i tribunali per i minorenni debbano comunicare il provvedimento di accertamento dell'età al ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (Atto n. 464).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO
DEL MOVIMENTO 5 STELLE**

La I Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

premesso che:

al fine di rispettare, ai sensi dell'articolo 117, comma 1 Cost. l'obbligo internazionale derivante dell'articolo 12, par. 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, occorre prevedere che ogni minore abbia la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante;

per attuare gli articoli 3, par. 1, e 17, par. 1 della direttiva 2013/33/UE che prevedono che il richiedente ha diritto di accedere al sistema di accoglienza fin dal momento della sua manifestazione di volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, le informazioni sull'accesso al sistema di accoglienza gli devono essere fornite non già al momento

della ricezione della domanda (concetto non sempre univocamente interpretato nella prassi e che può addirittura rinviare il tutto al momento del deposito formale di una domanda scritta o della sua verbalizzazione), bensì fin dal momento in cui l'ufficio di polizia riceve tale manifestazione di volontà;

per dare effettiva e completa attuazione all'articolo 6, par. 6 della direttiva 2013/33/UE che vieta agli Stati di esigere documenti inutili o sproporzionati o di imporre altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti garantiti dalla direttiva stessa, risulta necessario modificare in tal senso l'articolo 4 del decreto legislativo n. 142/2015;

col comma 4 dell'articolo 5 decreto legislativo n. 142/2015 l'Italia si avvale della facoltà prevista dall'articolo 7, par. 2 della direttiva 2013/33/UE. Tuttavia al fine di rispettare le disposizioni della direttiva e le riserve di legge in materia di stranieri (articolo 10, comma 2 Cost.) e in materia di misure limitative della libertà di circolazione (articolo 16 Cost.), occorre espressamente prevedere che il prefetto esercita la facoltà di fissare un luogo di residenza o un'area geografica del richiedente soltanto – come prevede la direttiva – nei casi concreti in cui sussistano motivi di

pubblico interesse, di ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda;

al fine di dare effettiva implementazione alla definizione di rischio di fuga del richiedente quale presupposto del suo trattenimento consentito dall'articolo 8, par. 3, lettera *b*) della direttiva 2013/33/UE, l'articolo 6, comma 2, lettera *d*), decreto legislativo n. 142/2015 nella parte in cui tale rischio si riferisce all'inottemperanza dei provvedimenti dell'articolo 14 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, deve essere modificato in modo da riferire tale rischio soltanto a precedenti violazioni dei provvedimenti impartiti allo straniero espulso (e non anche dei provvedimenti impartiti allo straniero respinto, essendo il respingimento incompatibile con l'applicazione delle norme in materia di asilo ai sensi dell'articolo 10 decreto legislativo n. 286/1998) indicati in tale articolo che possano costituire davvero una manifestazione della volontà dello straniero di volersi sottrarre all'esecuzione di provvedimenti di allontanamento dal territorio dello Stato (sottrazione dalle misure coercitive alternative al trattenimento, inottemperanza senza giustificato motivo all'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato impartito allo straniero espulso, fuga da un centro di identificazione ed espulsione);

occorre dare esatta e completa attuazione all'articolo 11, par. 4 della direttiva 2013/33/UE ed evitare in modo sistematico quelle frequenti situazioni di promiscuità che comportino violazioni del divieto di trattamenti degradanti previsto dall'articolo 3 CEDU e lesioni sproporzionate al diritto alla vita privata e familiare garantito dall'articolo 8 CEDU, rilevate e condannate nell'attuale sistema italiano di accoglienza dei richiedenti asilo dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, Tarakhel c. Suisse del 4 novembre 2014. In secondo luogo occorre prevedere che gli eventuali dinieghi di accesso al centro di permanenza temporanea in cui è trattenuto il richiedente asilo devono essere disposti con atto

scritto e motivato al fine di consentirne l'eventuale impugnazione. In terzo luogo la riserva di legge in materia di stranieri e di diritto di asilo e in materia di libertà personale (articoli 10, commi 2 e 3, e 13 Cost.) esigono di meglio individuare espressamente con norma di rango legislativo quali sono le persone le cui condizioni del richiedente asilo impediscono il trattenimento, facendo riferimento sia alle persone portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17, sia alle ipotesi indicate nelle disposizioni penali e processuali che impediscono l'esecuzione delle pene detentive per motivi di salute;

nell'articolo 8 che delinea in generale il sistema di accoglienza occorre introdurre precise garanzie volte ad implementare i diritti del richiedente asilo previsti dalle norme internazionali ed europee. 1) Le attività di soccorso di migranti ritrovati o che entrino nel territorio dello Stato in situazione di soggiorno irregolare devono comunque comprendere una completa informazione in lingua comprensibile a chiunque della facoltà di manifestare la volontà di presentare domanda di asilo, e dei suoi diritti, come prevede l'articolo 8 della direttiva 2013/32/UE e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Ciò vale in generale per qualsiasi straniero potenzialmente interessato a richiedere protezione internazionale. L'informazione deve essere accurata, fatta attraverso un mediatore culturale, in lingua comprensibile e solo dopo che il richiedente ha ricevuto un primo aiuto e sia stato posto in condizioni di poter in modo sereno ricevere le informazioni medesime. L'attività informativa è compito dello Stato. Può essere fornita da soggetti terzi di provata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con lo Stato, senza che tuttavia a questi soggetti possa essere contestualmente affidate attività di monitoraggio/garanzia nello stesso centro o in altri centri di eguale natura. 2) In mancanza di tale informazione ogni eventuale provvedimento di respingimento o di espulsione deve intendersi nullo (Cass., sez. VI, ord. 25 marzo 2015, n. 5926). 3) Le operazioni

di identificazione sono effettuate da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza nelle ipotesi, nei modi, nei limiti e nei termini previsti dalla legge per la generalità dei cittadini e dal Regolamento n. 603/2013 che istituisce EURODAC. 4) Poiché l'articolo 8 par. 2 della direttiva 2013/32/UE prevede che le organizzazioni e le persone che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti abbiano effettivo accesso ai richiedenti presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne occorre prevedere espressamente tale accesso e garantire un accesso effettivo alle strutture di accoglienza o di trattenimento ad enti indipendenti che possano monitorare l'effettivo rispetto del diritto all'informazione di cui al comma 2-ter dell'articolo 8. Tali organizzazioni dovranno poter avere accesso a tutti i luoghi in cui sono presenti o transitano gli stranieri. L'accesso ai centri e alle singole parti di questi non può essere sottoposto a previa autorizzazione. Tali organizzazioni in occasione dei loro accessi possono altresì fornire informazioni direttamente ai richiedenti asilo Tali organizzazioni non possono svolgere in convenzione con la Pubblica Amministrazione, sul territorio italiano, le attività di cui al comma 2-ter dell'articolo 8 ovvero altre attività in convenzione con pubblica Amministrazione nei centri di primo soccorso di cui all'articolo 8 comma 2 o di prima accoglienza di cui all'articolo 9 o nei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 decreto legislativo n. 286/1998. 5) Lo straniero che abbia manifestato volontà di presentare domanda di protezione internazionale e che sia cittadino di Stati che sono ammessi dalle norme dell'Unione europea alla ricollocazione in altri Stati dell'Unione europea deve essere tempestivamente informato, deve esprimere le sue preferenze e informare sull'eventuale presenza di familiari in altri Stati dell'UE e fino al momento del trasferimento è ospitato in centri di accoglienza. Infatti gli articoli 5 e 6 della Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio del 14 settembre 2015 e della Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio del 22 settembre 2015 che istitui-

scono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia prevedono che dopo l'identificazione le procedure per la ricollocazione si concludano entro 60 giorni durante i quali il richiedente asilo usufruisce comunque delle misure di accoglienza, e in ogni caso ai fini della ricollocazione in altro Stato si privilegia il superiore interesse del minore e l'esigenza di mantenere unite le famiglie e si deve garantire che il richiedente asilo sia informato nella sua lingua della possibilità della ricollocazione in altro Stato. 6) Al fine di ottemperare ai requisiti generali dell'accoglienza previsti dall'articolo 18 par. 1 lettera b) della direttiva 2013/33/UE, occorre prevedere che i centri di soccorso e di prima assistenza e i centri governativi di prima accoglienza siano destinati soprattutto alle esigenze di prima accoglienza e di identificazione nel caso di afflussi massicci e che i richiedenti debbano essere in ogni caso trasferiti nel minor tempo possibile nelle strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'articolo 14, o, in caso di indisponibilità di posti, presso le strutture straordinarie di cui all'articolo 11. 7) Si sono registrate criticità in merito all'applicazione dell'articolo 8, comma 2, decreto legislativo n. 25/2008 per il riferimento ai centri di soccorso e prima accoglienza istituiti dal decreto-legge 30 ottobre 1995 n. 51 convertito in legge 29 dicembre 1995 n. 573. Tale legge infatti si riferiva ad una emergenzialità circoscritta in termini geografici e temporali e dava la più ampia discrezionalità al Governo nella disciplina di tali centri, in contrasto con la riserva di legge in materia di stranieri prevista dall'articolo 10, comma 2 Cost. Perciò risulta necessaria una norma di rango legislativo che indichi i termini massimi di accoglienza, i minimi standard di accoglienza e una modalità legittima di istituzione dei centri medesimi;

il provvedimento risulta carente dal punto di vista dell'informazione circa la possibilità di richiedere asilo, dell'acco-

glienza dei minori non accompagnati, della regolamentazione degli standard minimi presso i CAS;

risulta altresì opportuno prevedere forme di accesso al lavoro ai fini di una maggiore integrazione sociale, essendo insufficiente prevedere esclusivamente forme di volontariato;

il sistema di protezione internazionale dovrebbe assumere carattere ordinario, mentre al momento riceve un'applicazione esigua e non efficace,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 2, comma 4 dello schema di decreto legislativo, di novella dell'articolo 19-*bis* del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso il tribunale deve sempre disporre l'udienza per l'ascolto del ricorrente che abbia presentato la domanda durante la minore età ovvero, qualora il minore abbia meno di dodici anni o sia impossibilitato, del suo tutore. »;

b) al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 le parole « che riceve la domanda » sono sostituite con le parole « al quale è manifestata la volontà di presentare la domanda »;

c) al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 è aggiunto, in fine, il periodo seguente: « In ogni caso l'accesso alle misure di accoglienza, l'effettiva presentazione della domanda e la sua verbalizzazione non possono essere mai ritardate od omesse a causa della raccolta di altre notizie da parte dell'autorità di pubblica sicurezza o a causa dell'effettuazione delle operazioni di identificazione del richiedente o a causa dell'impossibilità del richiedente di indi-

care al momento della presentazione della domanda un luogo preciso in Italia in cui abbia il proprio effettivo domicilio »;

d) all'articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i minori non accompagnati ospitati in uno dei centri indicati nell'articolo 19 l'indirizzo del centro costituisce domicilio e dimora abituale ai fini delle medesime notifiche e comunicazioni, che devono essere fatte contestualmente anche al tutore. »; 2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il periodo seguente: « Il prefetto può disporre tale prescrizione soltanto nei casi concreti in cui sussistano motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda »;

e) all'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modifiche: 1) Alla fine del comma 2, lettera d) sono aggiunte le seguenti parole « con riferimento alle violazioni indicate nei commi 1-*bis*, 5-*ter* e 7 di tale articolo commesse dallo straniero espulso ». 2) Alla fine del comma 6 sono aggiunte le seguenti parole: « In ogni caso, la durata esatta di ogni periodo di trattenimento, nei limiti previsti dalle norme vigenti, è comunque stabilita dal giudice nella sua ordinanza che dispone la convalida ». 3) Nel comma 7 le parole « fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-*bis*, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto » sono sostituite con le seguenti: « fino all'adozione di sospensione del provvedimento impugnato disposto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 35-*bis* ». 4) Il comma 8 è sostituito dal seguente: « Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a trenta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale, finché 8 permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del tratte-

nimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente centocinque giorni. Allorché il trattenimento cessi o il giudice sospenda l'efficacia della decisione impugnata, il richiedente asilo riceve il permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed è accolto in un centro del sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 14 o, in mancanza, in uno dei centri di cui all'articolo 11 ». 5) Alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: « in ogni caso il trattenimento del richiedente può essere disposto o prorogato soltanto se nel caso concreto non sia applicabile nessuna tra le misure alternative al trattenimento indicate nell'articolo 14, comma 1-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »;

f) all'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modifiche: 1) Alla fine del comma 1 la proposizione « ove possibile è preservata l'unità del nucleo familiare » è sostituita con la seguente proposizione: « Alle famiglie trattenute deve essere comunque fornita una sistemazione separata che ne tuteli l'unità e l'intimità ». 2) Alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: « Il diniego deve essere comunicato con atto scritto e specificamente motivato in relazione alle circostanze del singolo caso e alla situazione del richiedente ». 3) Alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente periodo: « In ogni caso non possono essere trattenute le persone portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 e quelle che si trovano nelle medesime condizioni di salute indicate nell'articolo 146 del codice penale e nell'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale »;

g) all'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono inserite le seguenti modifiche: 1) Il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Le funzioni di soccorso e prima assistenza nonché di identificazione devono avvenire in strutture a tal fine destinate e appositamente istituite con decreto del Ministro dell'interno. La durata massima dell'accoglienza in tali centri non può comunque superare i sette giorni e devono in ogni caso essere

rispettate le modalità di accoglienza di cui all'articolo 10 comma 1 ». 3) Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi: « 2-*bis*. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Allorché il soccorso avvenga in mare tali prestazioni sono erogate nei limiti previsti dalle norme del diritto internazionale del mare, delle norme dell'Unione europea, delle linee guida sul soccorso in mare di migranti e rifugiati elaborate dall'UNHCR insieme con l'Organizzazione internazionale del mare e nei limiti del personale, dei servizi e dei materiali effettivamente disponibili a bordo delle imbarcazioni che effettuano il salvataggio. La persona soccorsa e i suoi familiari che si trovino con essa hanno diritto al riposo immediato, al rifocillamento e ad indossare nuovi indumenti ripuliti e sono sottoposte alle immediate verifiche sanitarie, salvo che si riveli la necessità di interventi ospedalieri o ambulatoriali. La persona soccorsa e i suoi familiari una volta giunti sulla terraferma sono ospitati nell'ambito di un centro di primo soccorso e accoglienza o di un centro governativo di prima accoglienza o, in mancanza in una delle strutture attivate ai sensi dell'articolo 11, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento dei colloqui, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato alle strutture sa-

nitare pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo;

h) poiché l'assistenza dei richiedenti protezione internazionale ha la natura di diritto soggettivo garantito dalla direttiva 2013/33/UE, la sua tutela giurisdizionale deve essere assicurata in forme piene, effettive e conformi a tale natura e perciò deve spettare non già al giudice amministrativo, che è il giudice degli interessi legittimi, bensì al giudice ordinario, che è il giudice dei diritti soggettivi e perciò occorre correggere in tal senso l'articolo 15, comma 6 decreto legislativo n. 142/2015;

i) al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 25 della direttiva 2013/32/UE a tutela dei minori non accompagnati e alla riserva in materia di stranieri prevista nell'articolo 10, comma 2 e 3 Cost. occorre consolidare in norme legislative le prescrizioni circa il contenuto di questi servizi attualmente previste dalle linee guida del Ministro dell'interno per la disciplina delle condizioni di accoglienza nei centri di accoglienza dei minori non accompagnati. In secondo luogo poiché il testo attuale dell'articolo 19, comma 3 decreto legislativo n. 142/2015 prevede che ogni Comune deve collocare i minori stranieri non accompagnati nei propri centri per minori nei casi in cui non siano momentanea-

mente disponibili posti negli appositi centri per minori stranieri non accompagnati istituiti e finanziati nell'ambito dello SPRAR occorre abrogare l'articolo 19, comma 3-*bis* (inserito dall'articolo 1-*ter* della legge n. 160/2016, di conversione con modificazione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113), il quale, nella estrema genericità della formulazione, collocando i minori stranieri tra 14 e 16 anni in appositi grandi strutture temporanee di prima accoglienza gestite dai Prefetti, così derogando agli standard in vigore per tutti i minori, che in nome della tutela del superiore interesse del minore garantito dalle norme internazionali, esigono dimensioni ridotte dei numeri e degli operatori e un rapporto ridotto tra minori ed operatori da collocarsi presso i singoli enti locali, ha introdotto nell'ordinamento italiano una norma che discrimina i minori stranieri non accompagnati rispetto ai minori italiani ed ai minori accolti all'interno dei centri SPRAR e, dunque, viola i principi costituzionali di eguaglianza senza distinzioni e di tutela dei minori (articoli 3 e 31 Cost). L'inutilità e la pericolosità della permanenza in vigore di tale disposizione è accresciuta dopo l'entrata in vigore della legge 7 aprile 2017, n. 47 che tutela i minori stranieri non accompagnati e ha istituito e finanziato all'interno dello SPRAR i Comuni e i loro appositi centri per i minori stranieri non accompagnati.

Dadone, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio.

ALLEGATO 8

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unificato C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 50. Il Relatore.

ALLEGATO 9

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. Modifiche al codice penale in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti (Nuovo testo C. 4376 Molteni).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 4376 Molteni, recante « Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. Modifiche al codice penale in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti »;

considerato che il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia « giurisdizione e norme processuali », di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

osservato che la proposta di legge non prevede una disciplina transitoria;

ricordato che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3173 del 2000, ha precisato che « poiché le norme che riguardano i presupposti per l'ammissibilità al rito abbreviato sono di natura processuale e soggiacciono, conseguentemente, al principio *tempus regit actum*, esse valgono soltanto per l'avvenire e, in assenza di diverse disposizioni transitorie, non hanno effetto retroattivo »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 10

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (C. 4741 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4741 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante « Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili »;

considerato che il contenuto del provvedimento reca una pluralità di interventi, riconducibili a diversi ambiti materiali, tra cui, in primo luogo, le materie « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie », « ordinamento civile » e « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema » attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *l*) ed *s*) della Costituzione;

evidenziato che viene al contempo in rilievo la materia « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e che il testo interviene altresì, per alcuni profili, su ulteriori ambiti materiali quali la « tutela della salute » e le « grandi reti di trasporto e di navigazione », di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni in base all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e « difesa e Forze armate », « norme generali sull'istruzione », « ordine pubblico e sicurezza » di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *d*), *n*) e *h*) della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 11

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Testo unificato C. 556 Damiano ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato del progetto di legge C. 556 Damiano e abb., recante « Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro »;

rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente de-

finite, che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia di potestà legislativa esclusiva statale « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 12

**Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con
disabilità uditiva in genere e sordocieche (C. 4679, approvata dal
Senato, e abb.).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 4679, approvata dal Senato, e abb., recante « Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche »

rilevato che il contenuto del provvedimento appare riconducibile alla materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione;

osservato poi, per quanto attiene alle norme sull'inclusione scolastica e a quelle sulla formazione universitaria e post-universitaria, che può essere richiamato l'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione, che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le norme generali sull'istruzione, nonché il terzo comma dello stesso articolo 117, che attribuisce alla potestà legislativa concorrente la materia dell'istruzione;

valutato che, per quanto attiene poi ai profili relativi all'uso della LIS e della LIS tattile, nonché di ogni strumento idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e nei giudizi civili e penali, possono essere richiamate le materie di cui al citato articolo 117, secondo comma, lettera *g*) e *l*) (rispettivamente ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici e giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale), riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

valutato, infine, per quanto attiene al profilo della prevenzione e identificazione precoce della sordità e sordocecità, nonché dell'adozione di strumenti idonei ad attenuare o correggere il deficit uditivo e visivo, può essere richiamata la materia della tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (Atto del Governo n. 472) (<i>Deliberazione</i>)	60

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (Atto del Governo n. 472) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	60

SEDE CONSULTIVA:

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	61
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	65
Sui lavori della Commissione	61

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. C. 4376 Molteni (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) .	61

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12767 Giuseppe Guerini: Sul potenziamento delle dotazioni organiche degli uffici di esecuzione penale esterna	63
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	66
5-12769 Santelli: Sulla riorganizzazione della giustizia fallimentare in Friuli Venezia Giulia ...	63
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	68
5-12768 Molteni: Sul compenso dei detenuti che prestano attività lavorativa presso le strutture carcerarie	63
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	69
5-12770 Ferraresi: Sull'incremento della pianta organica del penitenziario di Vibo Valentia ...	63
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	71
5-12771 Andrea Maestri: Iniziative del Governo in favore dei cosiddetti « precari della giustizia »	64
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	72
5-12772 Chiarelli: Sull'incremento del contributo unificato in materia di appalti di lavori pubblici	64
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	74

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva in merito all'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (Atto del Governo n. 472).

(Deliberazione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dalla Commissione ed essendo stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva in merito all'esame dell'Atto del Governo n. 472, recante lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni.

Fa presente, quindi, che, nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione procederà alle audizioni di rappresentanti della magistratura, dell'avvocatura e della stampa.

La Commissione approva la proposta della presidente.

La seduta termina alle 14.15.**INDAGINE CONOSCITIVA**

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva in merito all'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (Atto del Governo n. 472).

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assi-

curata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Carlo VERNA, *Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti*, Marina CASTELLANETA, *rappresentante della Federazione nazionale della stampa italiana*, RAFFAELE LORUSSO, *Segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana*, Beniamino MIGLIUCCI, *Presidente dell'Unione delle Camere penali italiane*, Francesco PETRELLI, *Segretario dell'Unione delle Camere penali italiane (UCPI)*, Antonio DE MICHELE, *Consigliere nazionale del Consiglio nazionale forense (CNF)*, Eugenio ALBAMONTE, *Presidente dell'Associazione nazionale magistrati* e Giancarlo DOMINIJANNI, *Componente del Comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati (ANM).*

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vittorio FERRARESI (M5S) e Donatella FERRANTI, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Eugenio ALBAMONTE, *Presidente dell'Associazione nazionale magistrati* e Beniamino MIGLIUCCI, *Presidente dell'Unione delle Camere penali italiane*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 15.50.

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

C. 4741 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 novembre scorso.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, intervenendo sui lavori della Commissione, comunica che il 20 novembre scorso ha ricevuto una lettera sottoscritta dai titolari degli Uffici di Procura presso alcuni Tribunali ed indirizzata anche al presidente della Commissione giustizia del Senato, nella quale vengono formulate alcune osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (A.G. 472). Informa che il documento è a disposizione dei deputati della Commissione.

Avverte, altresì, che in previsione dell'esame da parte della Camera del disegno di legge di bilancio per i 2018, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, il programma dei lavori della Commissione potrebbe subire delle modificazioni e la stessa potrebbe, verosimilmente, essere chiamata ad esprimere il parere sull'atto del Governo 472 prima del termine già concordato del 13 dicembre prossimo.

La seduta termina alle 15.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.55.

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato.

C. 4376 Molteni.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 novembre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, a prima firma del deputato Molteni, recante « Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato », di cui l'Assemblea avvierà l'esame, in quota opposizione, lunedì 27 novembre prossimo.

Al riguardo, rammenta che nella seduta precedente sono state respinte tutte le proposte emendative presentate. Avverte, inoltre, che sul provvedimento in discussione sono pervenuti i pareri favorevoli della I e della V Commissione.

Prima di conferire il mandato ai relatori, propone le seguenti correzioni, di natura meramente formale, del testo:

« all'articolo 2, comma 1:

alla lettera *a*), capoverso, le parole: “la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola” sono sostituite dalle seguenti: “l'imputato può proporre la richiesta di cui al comma 1 subordinandola”;

alla lettera *b*), le parole: “del comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del comma 5 la richiesta può essere riproposta” e le parole: “dei commi

4-bis e 5" dalle seguenti: "delle richieste presentate ai sensi dei commi 4-bis e 5, esse possono essere riproposte";

all'articolo 3, comma 1:

al capoverso ART. 438-bis:

al comma 1, le parole: "della richiesta di cui ai" sono sostituite dalle seguenti: "delle richieste presentate ai sensi dei" e le parole: "l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, può rinnovare al giudice la richiesta" dalle seguenti: "l'imputato può riproporre prima della dichiarazione di apertura del dibattimento";

al comma 2, le parole: "Può altresì proporre la richiesta al giudice" sono sostituite dalle seguenti: "L'imputato può altresì proporre la richiesta di cui al comma 1 dell'articolo 438 direttamente al giudice del dibattimento";

al capoverso ART. 438-ter:

alla rubrica, le parole: "in corte di assise" sono sostituite dalle seguenti: "nei procedimenti di competenza della corte di assise";

al comma 1, le parole: "per lo svolgimento del rito e provvede a indicare" sono sostituite dalle seguenti: "per lo svolgimento del giudizio e indica";

all'articolo 6, comma 1, capoverso, le parole: "Nei delitti" sono sostituite dalle seguenti: "Per i delitti" e le parole: "se costituenti aggravanti" dalle seguenti: "se costituiscono circostanze aggravanti";

nel titolo della proposta di legge, le parole: ". Modifiche al codice penale" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché modifica all'articolo 69 del codice penale," ».

Propone altresì che la presidenza sia autorizzata a procedere, in sede di coordinamento formale del testo approvato, a riunire in un solo articolo il contenuto degli articoli 1 e 2 della proposta di legge, poiché entrambi novellano lo stesso articolo 438 del codice di procedura penale.

La Commissione approva la proposta della presidente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la Commissione Bilancio ha espresso il nulla osta al prosieguo dell'esame del provvedimento. In attesa che la I Commissione trasmetta il parere di competenza, sospende la seduta e avverte che la Commissione procederà allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta, sospesa alle 16, riprende alle 16.25.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la I Commissione ha espresso parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori, Molteni e Giuliani, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 16.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito

chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-12767 Giuseppe Guerini: Sul potenziamento delle dotazioni organiche degli uffici di esecuzione penale esterna.

Giuseppe GUERINI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Elena CARNEVALI (PD), si dichiara soddisfatta della risposta resa. In particolare, esprime apprezzamento per l'intenzione di destinare tre funzionari del servizio sociale alla struttura di Bergamo da aggiungere ai due attualmente in servizio e per lo stanziamento di fondi ulteriori rispetto ai 4 milioni di euro già previsti per il 2017.

5-12769 Santelli: Sulla riorganizzazione della giustizia fallimentare in Friuli Venezia Giulia.

Sandra SAVINO (FI-Pdl) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Sandra SAVINO (Fi-Pdl), ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta resa della quale si dichiara, tuttavia, insoddisfatta. Nell'evidenziare che qualora si procedesse ad una riorganizzazione della giustizia fallimentare in Friuli Venezia Giulia che comporti un ridimensionamento o addirittura una soppressione del tribunale di Pordenone nel suo complesso ciò determinerebbe pesanti ricadute sul sistema delle imprese e su tutte le categorie professionali che operano nella regione, invita il Governo a tener conto del ruolo svolto da tale tribunale e della forte opposizione da parte della politica del territorio a tale scelta.

5-12768 Molteni: Sul compenso dei detenuti che prestano attività lavorativa presso le strutture carcerarie.

Nicola MOLTENI (LNA) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Nicola MOLTENI (LNA), nel dichiarare di non essere soddisfatto della risposta resa, evidenzia come il salario medio di un agente di polizia penitenziaria è equivalente a quello di un detenuto che lavora presso le strutture carcerarie. Nel sottolineare che il contratto degli agenti di polizia penitenziaria non viene rinnovato da ormai più di dieci anni, stigmatizza il fatto che l'Esecutivo, in questi cinque anni, non abbia provveduto a riconsiderare le retribuzioni di tale personale. Auspica, quindi, che la sua componente politica, nella prossima legislatura, sia parte della maggioranza, per adottare iniziative in merito.

5-12770 Ferraresi: Sull'incremento della pianta organica del penitenziario di Vibo Valentia.

Dalila NESCI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Dalila NESCI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta resa dalla quale sperava di poter ottenere un riscontro numerico specifico sull'istituto penitenziario cui si fa riferimento nell'atto di sindacato ispettivo. Lamenta, quindi, la mancanza di revisione della pianta organica di tale penitenziario e preannuncia la presentazione di nuovi atti di sindacato ispettivo sulla materia, al fine di mantenere viva l'attenzione su una vicenda della quale auspica una rapida soluzione per poter dare sostegno ai dipendenti di po-

lizia penitenziaria di tale istituto che svolgono il proprio lavoro con grande senso del dovere ma tra molte difficoltà.

5-12771 Andrea Maestri: Iniziative del Governo in favore dei cosiddetti « precari della giustizia ».

Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS), ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta resa di cui si dichiara solo parzialmente soddisfatto. In particolare, evidenzia che, nonostante « l'attivismo » dell'Esecutivo sulla vicenda, i tirocinanti attualmente impegnati presso gli uffici dell'amministrazione giudiziaria costituiscono una categoria di lavoratori ai quali non è assicurata dignità e stabilizzazione. Evidenzia, inoltre, che avendo l'amministrazione della giustizia investito su tali

lavoratori ingenti risorse economiche ed organizzative, disperdere tale capitale umano costituirebbe anche un grave danno per le risorse pubbliche.

5-12772 Chiarelli: Sull'incremento del contributo unificato in materia di appalti di lavori pubblici.

Domenico MENORELLO (Misto-CI-EPI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Domenico MENORELLO (Misto-CI-EPI) si riserva di valutare più approfonditamente gli elementi informativi contenuti nella risposta resa dal rappresentante del Governo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.25.

ALLEGATO 1

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto, recante disposizioni in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;

preso favorevolmente atto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017, dirette a novellare, attraverso l'inserimento di un ultimo comma, l'articolo 162-ter del codice penale, escludendo la possibilità di dichiarare l'estinzione per condotte riparatorie del delitto di atti persecutori;

valutate altresì favorevolmente le disposizioni di cui all'articolo 13-ter in materia di confisca, che, nel tener conto dei rilievi contenuti nella lettera inviata il 17 ottobre scorso dal Capo dello Stato al Presidente del Consiglio dei Ministri, modificano l'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 306 del 1992 (L. 356/1992), da ultimo novellato dall'articolo 31, comma 1, lettera a), della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (riforma del Codice antimafia), reinserendo alcune ipotesi di reato già previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 202 del 2016, di attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa « al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea »;

condivise le finalità delle misure contenute nell'articolo 19 *quaterdecies* in ma-

teria di equo compenso degli avvocati e clausole vessatorie, che riproducono, in massima parte (commi 1 e 4), le disposizioni del disegno di legge C. 4631, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

rilevata la necessità di precisare, con riferimento ad una interpretazione sistematica dell'articolo 19-bis, intitolato « Disposizioni in materia di uscita dei minori i di 14 anni dai locali scolastici », che, nel secondo comma, in caso di autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, l'esonero dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche, deve intendersi necessariamente riferito in via esclusiva al personale scolastico di cui al primo comma del medesimo articolo 19-bis, non anche al personale addetto al trasporto e all'ente locale gestore del servizio; per questi ultimi, infatti, vi è una responsabilità per *culpa in vigilando* connessa ad uno specifico obbligo contrattuale assunto in virtù dell'erogazione della prestazione di trasporto in favore di soggetti minorenni non assimilabile all'obbligo di istruzione sancito dall'articolo 34 della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-12767 Giuseppe Guerini: Sul potenziamento delle dotazioni organiche degli uffici di esecuzione penale esterna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'organica e strutturale revisione dell'esecuzione della pena ha, in generale, rappresentato e continua a rappresentare uno dei prioritari obiettivi dell'impegno di questi anni. Si è inteso, infatti, costruire un modello di esecuzione della pena fondato su misure alternative che siano limitative – ma non privative – della libertà personale e che si svolgano sul territorio, riconoscendo come *extrema ratio* la detenzione intramuraria.

Con la riforma dell'organizzazione del Ministero della giustizia, in primo luogo, è stato istituito il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità cui sono stati demandati, tra l'altro, la direzione e di coordinamento degli UEPE che operano sul territorio, al fine di realizzare un sistema orientato a considerare la centralità della persona nei programmi trattamentali, anche attraverso il coinvolgimento della società civile.

Il processo di rafforzamento del Dipartimento appare poi tanto più essenziale in vista dell'attuazione della legge delega 103 del 2017 che intende, tra l'altro, ancor più valorizzare il sistema dell'esecuzione penale esterna.

L'esame dei dati statistici relativi alla popolazione in esecuzione penale esterna mostra, già a legislazione vigente, una notevole crescita delle sanzioni di comunità passate da un numero pari a 31.865 nel 2014 al numero di 45.587 al 15 ottobre 2017.

L'impatto della riforma sull'organizzazione dell'esecuzione penale esterna non

potrà che incrementare ulteriormente il *trend* di crescita delle misure alternative alla detenzione.

L'esigenza di copertura degli organici vigenti è ben presente e, in questo senso, il Ministero è già stato autorizzato all'assunzione, mediante scorrimento di graduatorie, di 60 unità di personale.

Si tratta di un primo passo verso l'essenziale copertura integrale degli organici e, a tal fine, nell'ambito dell'istruttoria del disegno di legge di bilancio in corso, il Ministero della giustizia ha proposto l'ampliamento a 300 delle assunzioni autorizzate, con un sensibile aumento degli stanziamenti di bilancio, indispensabile per la piena realizzazione degli obiettivi di riforma.

Lo sblocco delle assunzioni permetterà, dunque, di migliorare la situazione per quegli Uffici che hanno un elevato carico di lavoro in rapporto al numero di unità di personale presente: in particolare, alla struttura di Bergamo saranno destinati tre funzionari del servizio sociale che si aggiungeranno ai due attualmente in servizio, oltre agli addetti in convenzione per i quali sono stati stanziati fondi ulteriori rispetto ai 4 milioni di euro, già previsti per il 2017.

La centralità del ruolo degli operatori, il progressivo incremento delle misure di comunità e la valutazione dell'impatto della riforma rappresentano, allora, tutti indici chiari dell'esigenza di un deciso rafforzamento delle strutture che deve realizzarsi almeno con l'incremento degli organici attualmente previsti.

Auspichiamo che le proposte articolate trovino riscontro nell'ambito della discussione parlamentare, intercettando tra tutte le forze presenti in Parlamento una larga condivisione sulla necessità di potenziare l'esecuzione penale esterna che

solo grazie ad un adeguato e ambizioso piano di investimenti potrà dispiegare la sua funzione, essenziale per la piena realizzazione di un sistema penale finalmente conforme ai principi costituzionali e convenzionali.

ALLEGATO 3

5-12769 Santelli: Sulla riorganizzazione della giustizia fallimentare in Friuli Venezia Giulia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, gli Onorevoli interroganti paventano il rischio che i criteri di attribuzione delle competenze dei tribunali individuati dalla legge delega n. 155 del 2017 di riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, per le diverse tipologie di procedure, possano condurre ad un ridimensionamento, se non addirittura alla soppressione del Tribunale di Pordenone, con pesanti ricadute sul sistema delle imprese e su tutte le categorie professionali che operano nel Friuli Venezia Giulia.

Nel rassicurare gli Onorevoli interroganti, preme rilevare come la citata legge delega non preveda la soppressione di alcun tribunale, bensì, allo scopo di realizzare una maggiore specializzazione dei giudici addetti alla trattazione delle procedure concorsuali, una revisione delle competenze in materia, concentrando le procedure di dimensioni rilevanti nei tribunali sede delle sezioni specializzate in materia d'impresa, lasciando inalterati gli attuali criteri di attribuzione per le procedure che concernono consumatori, professionisti e « piccoli » imprenditori ed attribuendo le altre procedure ad un numero più ridotto di tribunali, individuati tra quelli oggi esistenti, sulla base di parametri quantitativi specificamente indicati.

In particolare, tra i criteri previsti, oltre a quello demografico, vi sono le piante organiche dei tribunali, il numero delle imprese iscritte nel registro del circondario, il numero di procedure concorsuali trattate negli ultimi cinque anni, il tempo di definizione di tali procedure presso ciascun tribunale.

Dell'acquisizione e della analisi di tali dati si sta attualmente occupando la Commissione Rordorf, istituita con decreto del Ministro della giustizia lo scorso 5 ottobre ai fini dell'elaborazione dei decreti delegati, che dovranno essere adottati entro un anno dal 14 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge delega, ma che contiamo di licenziare a breve.

In seno alla citata Commissione, alla stregua degli indicatori definiti dalla legge delega, saranno compiutamente ed adeguatamente considerati i contesti demografici e le situazioni specifiche dei singoli uffici giudiziari, ovviamente inclusi quelli del Friuli Venezia Giulia e, in particolare di Pordenone.

Il quadro normativo ed il metodo di lavoro prescelto consentono di affermare come la riforma del sistema della giustizia fallimentare sia ispirato dalla volontà di assicurare un modello efficiente e calibrato sulle diverse realtà territoriali ed una risposta efficace al fenomeno della crisi di impresa.

ALLEGATO 4

5-12768 Molteni: Sul compenso dei detenuti che prestano attività lavorativa presso le strutture carcerarie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto di sindacato ispettivo in discussione, prendendo le mosse da un recente articolo di stampa *on line*, assimila due temi, quello del trattamento retributivo dei detenuti lavoratori, di recente ridefinito, e quello del mancato rinnovo del contratto di lavoro del personale di Polizia penitenziaria, che, per loro natura, non possono essere trattati unitariamente.

In particolare, con riferimento alla prima questione, l'Onorevole interrogante chiede di sapere come il Ministro della giustizia intenda assicurare che la retribuzione dei detenuti per il lavoro svolto tenga adeguatamente conto delle spese sostenute dallo Stato per il loro mantenimento in carcere.

A tal proposito, va innanzitutto precisato che l'ordinamento, e segnatamente l'articolo 188 c.p., già prevede che il condannato rimborsi all'erario tali spese ed inoltre, ai sensi dell'articolo 145 c.p., le stesse sono prelevate dalla remunerazione spettante al detenuto per il lavoro dallo stesso prestato con le modalità previste dall'articolo 2 ord. pen.

Nel merito poi della questione relativa al recente intervento di rideterminazione delle mercedi spettanti ai detenuti lavoratori alle dipendenze dell'Amministrazione, giova rilevare che, sebbene l'articolo 22 ord. pen. preveda che tali compensi siano determinati in misura non inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai CCNL, e siano adeguati da una apposita Commissione, l'ultimo adeguamento risaliva al 1994.

Ne consegue che la recente rideterminazione delle mercedi, con decorrenza dallo scorso mese di ottobre, ad opera

della citata Commissione, costituisce la doverosa risposta ad una situazione di inerzia protrattasi per oltre venti anni, che ha peraltro generato un consistente contenzioso che vede sistematicamente soccombente l'Amministrazione, con relative ricadute per l'erario.

Preme, inoltre, rappresentare come l'intervento in parola si inserisca coerentemente nel percorso da tempo avviato dal Ministero della giustizia – e che troverà il suo compimento con l'esercizio della delega governativa in materia di riforma dell'ordinamento penitenziario – volto alla definizione di un nuovo modello trattamento che, sulla scorta dei contributi di riflessione e proposta emersi nell'ambito degli Stati generali dell'esecuzione penale, punti all'effettivo reinserimento sociale del detenuto, anche attraverso la promozione dell'attività lavorativa, offrendo ai detenuti opportunità di formazione e lavoro professionalizzanti, accompagnate dal riconoscimento di un trattamento retributivo equo e dignitoso.

Con riferimento, invece, alle questioni che investono il personale della Polizia penitenziaria, preme innanzitutto rilevare che, proprio la consapevolezza delle difficili condizioni in cui versa il Corpo ha ispirato il decreto-legge n. 148/2017, in fase di conversione, che prevede la fruizione gratuita degli alloggi da parte del personale della Polizia penitenziaria nelle caserme o nelle altre strutture di servizio, per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Più in generale, sul tema del trattamento economico, si rappresenta che dal mese di luglio è in corso presso il Dipar-

timento della funzione pubblica la contrattazione sindacale finalizzata al rinnovo dei contratti di tutto il personale delle Forze dell'ordine, ivi incluso il Corpo della Polizia penitenziaria.

In ordine poi alla questione del riordino delle carriere, va preliminarmente evidenziato come, allo stato attuale, l'unico comparto della pubblica amministrazione interessato da interventi di riordino sia proprio quello delle Forze di polizia, tra le quali la Polizia penitenziaria.

In tale direzione, infatti, con decreto legislativo n. 95 del 2017, sono state dettate disposizioni di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, in attuazione della legge delega n. 124 del 2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (c.d. delega Madia).

Il provvedimento in parola, oltre a prevedere la rideterminazione della dotazione organica, definisce tra l'altro procedure semplificate per i concorsi interni per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche superiori e per gli altri sistemi di progressione in carriera; la valorizzazione delle funzioni svolte dalle qualifiche apicali e dei ruoli degli ispettori e della carriera dei funzionari, con correlato adeguamento del trattamento economico.

La possibilità di adottare decreti correttivi, come auspicato dall'Onorevole interrogante, è espressamente contemplata dalla legge delega, ma non potrà che essere valutata all'esito di un adeguato monitoraggio degli effetti della nuova disciplina di riordino appena introdotta.

ALLEGATO 5

5-12770 Ferraresi: Sull'incremento della pianta organica del penitenziario di Vibo Valentia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La situazione della Casa circondariale di Vibo Valentia, sulle cui criticità si sofferma l'Onorevole interrogante, è da tempo all'attenzione del Ministero anche in ragione di manifestazioni sindacali che, di recente hanno visto per protagonisti alcuni dipendenti della polizia penitenziaria, hanno posto la questione dell'adequazione degli organici alle esigenze dell'istituto.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sul punto, ha riferito che a fronte di una popolazione detenuta in numero pari a 373, di cui 221 detenuti in regime di alta sicurezza, risultano in servizio presso l'istituto calabrese 140 unità, in numero pari alla previsione organica.

Come evidenziato dalla medesima articolazione ministeriale, l'organico potrà essere aumentato: alla Regione Calabria, infatti, è stato attribuito, con il recente decreto ministeriale 2 ottobre 2017, un contingente pari a 1991 di unità di personale a fronte delle precedenti 1478.

La redistribuzione degli organici dovrà tenere nel debito conto le risultanze del monitoraggio, attualmente in corso, finalizzato a valutare le reali esigenze di servizio dei singoli istituti penitenziari. Certamente in quella sede sarà tenuta nella massima considerazione anche la situazione della Casa circondariale di Vibo Valentia, resa delicata sia dal numero di presenze complessive sia dall'alta percentuale di detenuti in regime di alta sicurezza.

In linea generale, non può che ribadirsi come la situazione dell'istituto di Vibo Valentia sarà tenuta nella massima considerazione anche in occasione delle nuove assegnazioni di personale, ormai imminenti.

In tale quadro, il decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (decreto «milleproroghe»), convertito con legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha previsto la proroga, sino al dicembre 2017, della validità delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'Ordinamento militare, pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012.

Tale intervento normativo consentirà, dunque, all'Amministrazione penitenziaria di attingere alle predette graduatorie per avviare le procedure finalizzate all'assunzione, nell'anno in corso, di 887 donne e uomini, che andranno a colmare, in parte, il vuoto in organico del corpo di Polizia penitenziaria.

Si è trattato di un primo passo volto allo sblocco delle assunzioni, che dimostra la costante attenzione riservata dal Governo a tale questione.

Un impegno che trova ulteriore conferma anche nelle disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2018 con la previsione di procedure straordinarie di assunzioni per un totale di 966 unità nei ruoli della polizia penitenziaria.

ALLEGATO 6

**5-12771 Andrea Maestri: Iniziative del Governo in favore dei cosiddetti
« precari della giustizia ».**

TESTO DELLA RISPOSTA

L'atto di sindacato ispettivo ripropone un tema sul quale il Ministero della giustizia ha già in numerose occasioni risposto, ricostruendo, nel quadro normativo che disciplina la materia, le conseguenti iniziative del Governo, finalizzate al riconoscimento dell'apporto prestato dai tirocinanti attualmente impegnati presso gli uffici dell'amministrazione giudiziaria.

Va, a riguardo, innanzitutto rilevato come il Ministero della giustizia sia stata l'unica amministrazione centrale – in epoca di blocco del *turn over* – ad avviare procedure per nuove assunzioni ai sensi del decreto-legge n. 117/2016 e a bandire e definire, in tempi assolutamente rapidi, il relativo concorso. Infatti con il bando del 22 novembre del 2016 è stato avviato un concorso per 800 posti per assistente giudiziario, aumentati a 1400 con il decreto del Ministro Orlando e del Ministro Madia. Il concorso, che ha visto più di 300.000 candidati, si è concluso il 14 novembre scorso con l'approvazione della graduatoria e già nei prossimi mesi saranno pubblicate le sedi ed effettuate le relative assunzioni.

Il Ministero della giustizia ha, dunque, avviato assunzioni per concorso ben prima delle altre amministrazioni citate nell'interrogazione.

Nell'ambito della citata procedura, ai tirocinanti di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 è stato accordato tanto un titolo preferenziale che un punteggio aggiuntivo, in considerazione dell'attività di supporto già

svolta ed in coerenza con analoghe previsioni già contenute in precedenti atti normativi.

I risultati concreti di tale opzione emergono dagli esiti della citata procedura, che ha visto 300 tirocinanti che, a vario titolo, sono risultati idonei. Tra questi, poco meno di 100 sono tirocinanti di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011.

Ciò a testimonianza di come le politiche perseguite dal Ministero della giustizia abbiano offerto significative opportunità ai tirocinanti, valorizzandone le esperienze e aprendo loro la strada verso l'assunzione per concorso.

La normativa in materia, peraltro, attribuisce ai tirocinanti il diritto a vedersi riconosciuti titoli preferenziali non solo nell'ambito dei concorsi indetti dal Ministero della giustizia, ma anche in quelli banditi da altre pubbliche amministrazioni, auspicandosi che tale previsione trovi applicazione presso le amministrazioni che si accingono ad avviare procedure concorsuali, considerato che sino ad oggi tale titolo di preferenza non risulta accordato nei concorsi pubblici banditi anche dalle amministrazioni menzionate nell'interrogazione.

Nuove e più ampie prospettive assunzionali potranno essere utilmente percorse.

Come noto, infatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 372 della legge n. 232/2016, il Ministero della giustizia è stato autorizzato ad assumere, nel triennio 2017/2019, un ulteriore contingente di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale,

mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente attraverso l'utilizzo di graduatorie in corso di validità, venendosi a determinare, pertanto ulteriori possibilità di inquadramento, nei ruoli della giustizia, dei tirocinanti in questione.

Inoltre, proprio nella prospettiva auspicata dagli Onorevoli interroganti, evidenzio come nel disegno di legge di bilancio 2018 sia stato previsto un nuovo intervento, finalizzato ad estendere l'autorizzazione all'assunzione di cui al decreto-legge n. 117/2016, per il triennio 2018-2020, di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria per ulteriori 1400 unità, al fine di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, anche tenuto conto delle scoperture di organico presso i medesimi, e per accompagnare il processo di digitalizzazione dell'apparato giudiziario, nonché per dare compiuta attuazione alle nuove

disposizioni in materia di gestione delle spese di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

Da ultimo, si evidenzia che nelle more della definizione delle procedure concorsuali previste dal decreto-legge n. 117/2016, per coloro che hanno partecipato al tirocinio di perfezionamento presso l'ufficio del processo (un massimo di 1.115 unità) che si concluderà entro la fine del corrente anno, è stato proposto dal Ministero della giustizia – sempre nell'ambito del disegno di legge di bilancio per l'anno 2018 – specifico emendamento recante apposita copertura finanziaria, inerente la proroga, ove espressamente richiesto dagli interessati, del periodo di perfezionamento della durata non superiore a 12 mesi, mantenendo il diritto alla borsa di studio nella misura attualmente prevista di 400,00 euro mensili.

ALLEGATO 7

5-12772 Chiarelli: Sull'incremento del contributo unificato in materia di appalti di lavori pubblici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, gli Onorevoli interroganti segnalano come l'introduzione, ad opera dell'articolo 204 del decreto legislativo n. 50 del 2016, del comma 2-*bis* all'articolo 120 del codice amministrativo, laddove prevede l'autonomia ed immediata impugnazione del provvedimento che determina le esclusioni della procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, determinerebbe un eccessivo incremento del contributo unificato in materia di appalti di lavori pubblici, con ricadute negative non solo sul pieno esercizio del diritto di difesa costituzionalmente previsto, ma anche sul controllo di legalità in materia di appalti pubblici contenendo il ricorso alla giustizia.

Su tali premesse, chiedono di conoscere l'andamento dei flussi dei ricorsi depositati dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato nel periodo successivo all'entrata in vigore della citata disposizione e nel corrispondente periodo precedente.

Va innanzitutto precisato che la tassazione a mezzo di contributo unificato — proprio per la sua natura di entrata tributaria — trova applicazione anche nel processo amministrativo, con importi variabili in ragione della tipologia di controversia o atto. Inoltre, la recente modifica normativa non ha inciso sulla misura del contributo unificato, rimanendo lo stesso regolato, come in precedenza, dal

decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 recante il Testo unico sulle spese di giustizia.

Sulla base dei dati forniti dalla Presidenza del Consiglio, competente per la materia in discussione, emerge che nei due periodi considerati, ante e post riforma, lo scarto del numero complessivo dei ricorsi complessivamente depositati (dinanzi a TAR e Consiglio di Stato) è minimo e peraltro evidenzia un *trend* crescente. Infatti, nel periodo compreso tra il 6 ottobre 2014 ed il 18 aprile 2016, risultano depositati 6.386 ricorsi; nel periodo compreso tra il 19 aprile 2016 ed il 30 ottobre 2017 ne risultano depositati complessivamente (inclusi gli autonomi giudizi *ex* articolo 120, comma 2-*bis*) 6.404.

Così riassunti i dati, la Presidenza del Consiglio ha segnalato che tali rilevazioni non si ritengono idonee a spiegare quale sia stata l'incidenza avuta dalla riforma nella parte in cui ha previsto l'onere di immediata ed autonoma impugnazione del provvedimento che determina le esclusioni della procedura di affidamento e le ammissioni ad essa.

In particolare, ha precisato che « occorre infatti anche considerare che la scelta di non impugnare immediatamente l'ammissione di altri concorrenti può essere dettata da motivazioni diverse dal "costo" legato al contributo unificato, quali l'elevato numero di concorrenti in gara a fronte dell'alea legata all'aggiudicazione della gara ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con i familiari delle vittime italiane dell'attentato terroristico avvenuto a Dacca (Bangladesh) il 1° luglio 2016	75

INCONTRI INFORMALI

Mercoledì 22 novembre 2017.

Incontro con i familiari delle vittime italiane dell'attentato terroristico avvenuto a Dacca (Bangladesh) il 1° luglio 2016.

L'incontro informale si è svolto dalle 14.05 alle 15.30.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	76
DL 148/2017 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	76

RISOLUZIONI:

7-01305 Basilio: Su iniziative per incrementare il bacino della riserva selezionata con figure professionali specializzate in ambito psicologico-sanitario (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	82
7-01378 Artini: Per la promozione delle strutture dell'Accademia navale di Livorno (<i>Discussione e rinvio</i>)	83

SEDE REFERENTE:

Abrogazione dell'articolo 535 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante la disciplina della società Difesa Servizi Spa, nonché destinazione dei risparmi derivanti dallo scioglimento della medesima società al finanziamento di iniziative del Servizio civile nazionale. C. 1649 Corda (<i>Esame e rinvio</i>)	83

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta in Libano per visitare il contingente italiano ivi dislocato nell'ambito della missione UNIFIL (30 ottobre-2 novembre 2017)	85
ALLEGATO (<i>Relazione del Presidente</i>)	87
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche

mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 148/2017 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

C. 4741 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, riferisce che tra le principali misure previste

dal decreto-legge n. 148 del 2017 particolare rilievo rivestono la neutralizzazione dell'aumento dell'IVA nel 2018, l'estensione della cosiddetta «rottamazione delle cartelle», l'estensione dello *split payment* a tutte le società controllate dalla pubblica amministrazione, la proroga al 30 aprile 2018 del termine per l'espletamento delle procedure di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia, la revisione della disciplina della *golden power*, l'incremento degli stanziamenti per le missioni internazionali del 2017 e l'introduzione di modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

Osserva, poi, che il provvedimento – che il Governo ha collegato alla manovra di bilancio – si è arricchito durante l'esame al Senato di numerose disposizioni e giunge quindi alla Camera in un testo assai ampliato. Limitandosi alle disposizioni che interessano la competenza della Commissione difesa, segnala – in primo luogo – gli articoli del Titolo II, che reca disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali, forze di polizia e militari.

In particolare, l'articolo 6, comma 1, novella la cosiddetta legge quadro sulle missioni internazionali (legge 21 luglio 2016, n. 145) e rifinanzia il cosiddetto «fondo missioni internazionali» stanziando altri 140 milioni per garantire la prosecuzione delle missioni in corso fino alla fine del 2017.

Nello specifico, è previsto che le deliberazioni concernenti l'avvio di nuove missioni internazionali che il Governo deve trasmettere alle Camere ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge quadro debbano essere corredate da relazione tecnica sulla copertura finanziaria verificata dalla Ragioneria generale dello Stato; e che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartiscono le risorse del fondo tra le diverse missioni internazionali debbano essere emanati entro 60 giorni dalla data di approvazione da parte delle Camere degli atti di indirizzo che hanno autorizzato le missioni stesse. Queste due novelle – la seconda delle quali introdotta dal Senato – colmano due lacune della

legge quadro, che non aveva previsto espressamente la predisposizione di una relazione tecnica verificata sulle missioni e non aveva stabilito un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce le risorse del fondo missioni tra le missioni autorizzate dalle Camere.

Un'ulteriore novella riguarda l'attuale meccanismo di flessibilità previsto dalla legge quadro (articolo 2, comma 4) per il finanziamento delle nuove missioni. Tale meccanismo consiste nel fatto che, fino all'emanazione dei citati decreti di riparto del fondo missioni tra le missioni approvate dal Parlamento, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese mensili determinate in proporzione al fabbisogno delle stesse missioni e che a tale fine sono disposte anticipazioni di tesoreria anch'esse mensili. Il decreto-legge innova al riguardo sotto due profili: in primo luogo, stabilisce che le spese mensili ammesse in questo regime sono determinate in proporzione alle risorse iscritte nel fondo missioni (e non più, quindi, in proporzione al fabbisogno delle missioni approvate dal Parlamento); in secondo luogo, prevede che le anticipazioni di tesoreria siano trimestrali (e non più, quindi, mensili).

Il decreto-legge ha poi inserito nella legge quadro anche un'altra disposizione in materia di flessibilità del sistema di finanziamento, stabilendo che, fino all'emanazione dei decreti di riparto delle risorse del fondo, le amministrazioni interessate possano ottenere un'anticipazione di tesoreria non superiore al 75 per cento delle somme iscritte nel fondo missioni, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche. Questa previsione suscita una prima perplessità: infatti, sotto un profilo formale, quest'anticipazione di tesoreria del 75 per cento sembra sovrapporsi, quanto alla funzione, all'anticipazione trimestrale di cui si è detto or ora. Sul punto ha preso posizione al Senato la Commissione Difesa, con l'osservazione di cui alla lett. a) del parere espresso alla Commissione Bilancio sul provvedimento in esame.

Una perplessità più forte suscita però la previsione del decreto-legge secondo cui quest'anticipazione del 75 per cento dovrebbe intervenire entro dieci giorni dalla data di presentazione alle Camere delle deliberazioni del Governo concernenti l'avvio di nuove missioni. Si tratta di una disposizione che contraddice allo spirito della legge quadro: sarebbe corretto che i dieci giorni decorressero dalla data di autorizzazione delle missioni da parte delle Camere stesse, e non dalla data della decisione del Governo. L'effetto della disposizione infatti è che, se a dieci giorni dalla decisione del Governo di avviare una nuova missione le Camere non hanno ancora autorizzato questa missione, essa viene comunque finanziata con anticipazioni di tesoreria. Sul punto hanno preso posizione al Senato, in sede di espressione dei pareri di competenza alla Commissione Bilancio, sia la Commissione Difesa, con una condizione, sia la Commissione Affari esteri, con un'osservazione.

Un'altra novella interviene sul procedimento di autorizzazione della prosecuzione di missioni già in corso, che è disciplinato dall'articolo 3 della legge quadro. Il decreto-legge ha modificato il comma 1 di quest'articolo 3, in primo luogo inserendo il Ministro dell'economia e delle finanze tra i ministri responsabili della relazione che il Governo presenta alle Camere ai fini dell'autorizzazione alla prosecuzione delle missioni; in secondo luogo, prevedendo che tale relazione sia verificata, dal punto di vista della copertura finanziaria, dalla Ragioneria generale dello Stato. Peraltro, la stessa previsione — ossia che la relazione del Governo debba essere verificata dal Ministero delle finanze per gli oneri finanziari — risulta ripetuta due volte: la prima volta al comma 1 (come modificato dall'articolo 6, comma 1, lett. *b*), n. 1), ultimo periodo); la seconda volta al comma 1-bis (inserito dall'articolo 6, comma 1, lett. *b*), n. 2)). Sul punto si è pure pronunciata la Commissione Difesa del Senato nell'osservazione di cui alla lettera *b*) del parere già citato.

Un'altra novella all'articolo 3 — introdotta dal Senato — ha stabilito il termine di sessanta giorni anche per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartiscono le risorse del fondo missioni internazionali tra le missioni già in corso e destinate a proseguire nell'anno successivo. Come detto, lo stesso termine è stato introdotto all'articolo 2 per i decreti riguardanti il finanziamento delle nuove missioni.

Anche in questo caso — cioè nel caso delle missioni già in corso e di cui si dispone la prosecuzione nel nuovo anno — è previsto un meccanismo di flessibilità per la fase che precede l'adozione dei decreti di riparto delle risorse. Tale meccanismo presenta gli stessi aspetti dubbi già evidenziati in relazione alle missioni nuove (l'anticipazione del 75 per cento convive con l'anticipazione trimestrale). Non presenta invece l'altro elemento critico evidenziato in relazione alle missioni nuove, in quanto l'anticipazione del 75 per cento deve essere disposta in questo caso entro dieci giorni dalle deliberazioni parlamentari di autorizzazione delle missioni, e non entro dieci giorni dalla decisione del Governo.

Altra novità è che la disciplina del compenso forfetario di impiego o della retribuzione per lavoro straordinario prevista dalla legge quadro per il personale militare delle unità navali impiegate nelle missioni internazionali viene estesa anche al personale militare impiegato nei dispositivi preposti alle funzioni operative di comando e controllo delle stesse missioni ubicati in territorio nazionale (comma 1, lettera *c-bis*) dell'articolo 6).

Il comma 5 dell'articolo 6 reca il rifinanziamento del fondo missioni per euro 140 milioni per il 2017, al fine di garantire la prosecuzione delle missioni per l'ultimo trimestre del 2017. Infatti, come noto alla Commissione, la dotazione del fondo — prevista dalla legge di bilancio 11 dicembre 2016, n. 232, capitolo 3006 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze — permetteva, prima che il fondo fosse rimpinguato dal decreto in esame, la copertura finan-

ziaria delle missioni per i soli primi nove mesi del 2017. La consistenza del fondo era infatti pari a euro 997.247.320, a fronte di un fabbisogno finanziario per le missioni pari a 1.427.745.294 euro.

Una novella all'articolo 538-*bis* del codice dell'ordinamento militare (recata dal comma 1-*bis* all'articolo 6, introdotto dal Senato) estende poi la disciplina speciale in materia di procedure di affidamento dei contratti di assicurazione e di trasporto finanziati dai provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali delle Forze armate anche ai contratti relativi all'approvvigionamento di carburanti e alla manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione. Tale disciplina speciale – che persegue il fine di garantire l'erogazione dei servizi senza soluzione di continuità tra un anno finanziario e l'altro – autorizza il Ministero della difesa ad avviare le procedure di affidamento di tali contratti, fino alla fase di stipulazione compresa, nell'anno precedente il finanziamento, fermo restando che si può procedere all'approvazione dei contratti e all'impegno delle relative spese solo al momento del perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai provvedimenti di autorizzazione e di proroga delle missioni internazionali sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa.

Passa quindi ad illustrare il contenuto dei commi 3 e 4 dell'articolo 6 che recano novelle ai decreti legislativi di riordino dei ruoli delle Forze armate e di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia al fine di provvedere all'attuazione delle variazioni contabili che garantiscono la copertura finanziaria dei rispettivi provvedimenti. Infatti, le rispettive coperture erano rinvenute sulle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di Polizia di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003. Mediante le novelle proposte, si prevede che

tali disponibilità in conto residui siano versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 4-*bis* dell'articolo 6, invece, autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a stipulare con soggetti pubblici e privati convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni, al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Evidenzia poi che anche l'articolo 7 reca disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia e di personale militare.

In particolare, il comma 2 prevede l'assunzione, nei rispettivi ruoli iniziali, di 137 unità per l'Arma dei carabinieri, 123 unità per la Polizia di Stato e 48 unità per la Polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° dicembre 2017, di 40 marescialli per il Corpo della Guardia di finanza, a decorrere dal 1° novembre 2017, e di 22 allievi finanziari per il Corpo della Guardia di finanza, a decorrere dal 1° febbraio 2018, nonché l'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2017, di 169 unità nella Polizia di Stato, 54 unità nell'Arma dei carabinieri e 57 unità nella Polizia penitenziaria.

Il comma 3 demanda a provvedimenti dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e della difesa, la definizione delle modalità attuative delle assunzioni disposte ai sensi del comma precedente. È ammesso anche l'ampliamento dei posti previsti da concorsi già banditi e ancora in atto o conclusi nel 2017. I provvedimenti devono – o meglio dovevano – essere adottati entro il 15 novembre 2017 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge).

Il comma 4 autorizza l'Arma dei carabinieri ad assumere, in via eccezionale, entro il 31 dicembre 2018, a tempo indeterminato, personale operaio a contratto determinato svolgente nel 2017 attività di gestione delle aree naturali protette. La

finalità della norma – come precisato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento – è quella di stabilizzare l'impiego del personale OTD in modo da consentire all'Arma dei carabinieri, che ha assorbito la gran parte delle funzioni svolte dal Corpo forestale dello Stato, di avvalersi di tale professionalità con continuità per finalità di tutela ambientale e forestale, nonché di presidio del territorio.

Il comma 4-*bis* reca un'ulteriore autorizzazione all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato da parte dell'Arma dei carabinieri. Nello specifico, si prevede l'assunzione di 45 unità per il 2018, 30 unità per il 2019 e 30 unità per il 2020 per una spesa 1,4 milioni per il 2018, 2,3 milioni per il 2019 e 3,2 milioni dal 2020.

Il comma 4-*ter* reca una modifica al decreto legislativo n. 177 del 2016 (trasferimento delle funzioni del Corpo forestale all'Arma dei carabinieri). Viene previsto che gli alloggi di servizio connessi all'incarico – dove esistenti nelle strutture in uso dell'Arma dei carabinieri per lo svolgimento delle funzioni un tempo svolte dal Corpo forestale dello Stato – siano attribuiti al personale dell'Arma impiegato in quelle strutture per quelle esigenze. qualora disponibili, tali alloggi possono essere concessi temporaneamente, a titolo gratuito, al personale operaio addetto alle medesime strutture, assunto a tempo indeterminato per la gestione e protezione del patrimonio naturalistico.

I commi 5 e 6 recano novelle alla legge n. 395 del 1990, concernente l'ordinamento del Corpo di Polizia penitenziaria, al fine di prevedere, per il personale del Corpo che si avvalga della facoltà di pernottare in caserma, la gratuità del pernottamento.

I commi da 7 a 10 intervengono sull'articolo 1094, comma 3, del codice dell'ordinamento militare e sulla legge n. 189 del 1959 per portare a tre anni non rinnovabili la durata dei vertici delle Forze armate e della Guardia di finanza. Al riguardo segnala che i commi da 7 a 9 ripropongono quanto già previsto dall'ar-

ticolo 2 del disegno di legge d'iniziativa governativa S. 2728, attualmente all'esame del Senato, in materia di riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture, il quale fissa la durata degli incarichi di Capo di stato maggiore della Difesa, Capo di stato maggiore di Forza armata, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di Segretario Generale della Difesa – Direttore nazionale degli armamenti, in tre anni (in luogo dei due anni previsti dalle norme vigenti), con esclusione della possibilità di proroga o rinnovo. Per omogeneità viene poi rivista la disciplina relativa al Comandante generale della Guardia di finanza, mediante novella alla legge n. 189 del 1959. È altresì previsto (comma 10) che in fase di prima attuazione, i mandati in corso alla data di entrata in vigore di tali disposizioni, se di durata inferiore a tre anni incluse le proroghe, siano estesi fino a tre anni complessivi e che restino fermi i mandati in corso di durata pari o superiore a tre anni incluse le proroghe.

Il comma 10-*quiquies* novella il codice dell'ordinamento militare inserendovi il nuovo articolo 1917-*bis*, riguardante il trattamento previdenziale del personale militare che transita tra ruoli. In particolare, la nuova disposizione prevede che il personale militare iscritto ai fondi previdenziali integrativi di cui all'articolo 1913 del codice dell'ordinamento militare che transiti tra ruoli venga iscritto al nuovo fondo di previdenza, corrispondente al nuovo ruolo, con decorrenza dalla data iscrizione al fondo di provenienza. Si stabilisce, inoltre, che per effetto del passaggio da un fondo all'altro, l'intero importo dei contributi versati viene trasferito al fondo di destinazione e che, ai fini previdenziali, il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare è riconosciuto calcolando il numero di anni complessivi di servizio prestati nei diversi ruoli.

Il comma 10-*sexies*, riassegna alcune risorse, che non siano state impegnate nell'anno 2017, alla remunerazione delle ore di straordinario effettuate dal personale di Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza e Vigili del

Fuoco. Le risorse cui si fa riferimento sono quelle poste nel Fondo istituito dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 365 della legge n. 232 del 2016) sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio.

Sottolinea, inoltre, che altre disposizioni in cui si rilevano profili di indiretto interesse della Commissione sono contenute nell'articolo 14, che interviene sulla disciplina dell'esercizio dei poteri speciali del Governo in ordine alla *governance* di società considerate strategiche nel comparto della sicurezza e della difesa, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. In particolare, viene prevista una generale sanzione amministrativa pecuniaria ove siano violati gli obblighi di notifica funzionali all'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo nel comparto della difesa e della sicurezza nazionale e si estendono al settore della cosiddetta alta tecnologia i poteri speciali applicabili nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Di rilievo è anche l'introduzione di una nuova disposizione che individua un criterio specifico cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della *golden power*, per le operazioni di acquisto da parte di soggetti esterni all'UE di partecipazioni in società che detengono attivi strategici, di rilevanza tale da determinare l'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto. In tali ipotesi il Governo deve valutare, oltre alla minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico.

Infine, segnala l'articolo 18-*quater* che disciplina la produzione e trasformazione della cannabis per uso terapeutico o di ricerca e chiama in causa lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze. L'articolo recepisce in parte il disegno di legge C. 76, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 19 ottobre 2017 e trasmesso al Senato (S. 2947).

Con riferimento a quest'articolo viene in rilievo il comma 1 che conferma – come già previsto dalla disciplina vigente (decreto ministeriale 9 novembre 2015) – che lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, già autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis in osservanza delle norme di buona fabbricazione, può procedere alla coltivazione di piante di cannabis e alla trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali, ai fini della successiva distribuzione alle farmacie delle medesime sostanze e preparazioni per la produzione di medicinali.

Il comma 2 specifica che, per assicurare la disponibilità di cannabis ad uso medico sul territorio nazionale e per garantire la continuità terapeutica dei pazienti in trattamento, l'Organismo statale per la cannabis possa autorizzare l'importazione di quote di cannabis da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare, ai fini della trasformazione e distribuzione presso le farmacie.

Ai sensi del comma 5, lo Stabilimento, al fine di agevolare l'assunzione da parte dei pazienti dei medicinali a base di cannabis, provvede a sviluppare nuove preparazioni vegetali a base di cannabis per la successiva distribuzione alle farmacie per la dispensazione dietro ricetta medica non ripetibile.

Da ultimo, il comma 7 prevede due stanziamenti, entrambi relativi all'anno 2017. Il primo stanziamento, pari a 1,6 milioni di euro per il 2017, concerne l'attività di coltivazione e trasformazione dello Stabilimento di Firenze. Il secondo stanziamento riguarda l'importazione summenzionata delle quote di cannabis ed è pari a 0,7 milioni per il 2017.

Conclude esprimendo disappunto per la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'espressione del parere e preannuncia che la sua proposta di parere porrà in evidenza le questioni che ha sottolineato nella relazione.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TiPI) osserva come le modifiche che il provvedimento apporta alla legge quadro sulle

missioni internazionali siano nel loro complesso poco chiare, oltre a non essere — per il punto già evidenziato dal relatore — in linea con lo spirito della legge. In particolare, non comprende quale sia stata l'esigenza che ha spinto il Governo a rivedere le procedure di finanziamento delle missioni. Lamenta, inoltre, l'eccessiva fretta con la quale il Parlamento è chiamato a esaminare le nuove disposizioni.

Donatella DURANTI (MDP) condivide le preoccupazioni del deputato Artini riguardo alla necessità di comprendere meglio le modifiche apportate alla legge quadro sulle missioni internazionali e manifesta stupore per la scelta del Governo di intervenire su una legge parlamentare con un proprio provvedimento d'urgenza. Considera le novità apportate in quest'ambito come una lesione delle prerogative del Parlamento e stigmatizza l'accelerazione impressa all'*iter* del provvedimento.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, nel riservarsi di fornire elementi di risposta più dettagliati nella prossima seduta rispetto alle questioni sollevate dal relatore, fa presente che occorre comunque distinguere tra il momento dell'autorizzazione politica delle missioni internazionali e quello dell'individuazione delle risorse necessarie per il loro finanziamento. Evidenza, quindi, che le modifiche previste dal provvedimento riguardano la sola parte contabile della procedura e non incidono sulle prerogative politiche del Parlamento.

Tatiana BASILIO (M5S) manifesta perplessità sugli effetti discendenti dalla disposizione che autorizza l'Arma dei carabinieri all'assunzione in pianta stabile di operai a tempo determinato impiegati durante il 2017 dal Corpo forestale dello Stato. Più specificatamente, chiede al rappresentante del Governo se questo personale sarà assunto nei ruoli dell'Arma oppure in qualità di personale civile e di chiarire meglio come si intenda procedere riguardo a queste assunzioni.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, premesso di ritenere la disposizione sufficientemente chiara, si riserva di fornire informazioni più particolareggiate nella prossima seduta.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.30.

7-01305 Basilio: Su iniziative per incrementare il bacino della riserva selezionata con figure professionali specializzate in ambito psicologico-sanitario.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 15 novembre 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 novembre la presentatrice, deputata Basilio, ha illustrato i contenuti della risoluzione. Successivamente l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, su proposta della stessa deputata Basilio, ha concordato di svolgere alcune audizioni informali sulla risoluzione, e precisamente quella del Comitato centrale della rappresentanza (Co.Ce.R.) Interforze, quella dell'Ispettore generale della sanità militare, generale Enrico Tomao, o di altro ufficiale dirigente in settori attinenti alla materia trattata, e quella di esperti della materia.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, premesso che il Governo si riserva di svolgere una valutazione più completa dell'atto di indirizzo al termine della conclusione dell'attività conoscitiva, anticipa che l'orientamento del Dicastero è contrario sul primo impegno, in considerazione di vincoli discendenti da disposizioni normative e dalle esigenze dell'Arma dei carabinieri, mentre è favorevole sul secondo impegno, a condizione che sia riformulato in modo da tenere conto delle disponibilità di bilancio.

Tatiana BASILIO (M5S) richiama, a riprova dell'importanza dell'esigenza cui l'atto di indirizzo intende soddisfare, uno studio sull'assistenza psicologica commissionato alcuni anni fa dalla Marina militare. Domanda quindi al rappresentante del Governo quali siano le ragioni che impediscono di incrementare il bacino della riserva selezionata con figure professionali specializzate in ambito psicologico-sanitario.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO precisa che le unità di riserva selezionata sono fissate dalla legge.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-01378 Artini: Per la promozione delle strutture dell'Accademia navale di Livorno.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) illustra l'atto di indirizzo a sua prima firma, segnalando l'importanza che rivestono le iniziative volte a promuovere la cosiddetta « crescita blu », fattore chiave per avviare uno sviluppo sostenibile in un contesto dove la marittimità rappresenta una risorsa fondamentale per la crescita commerciale, occupazionale e tecnologica.

Auspica, quindi, che in tale contesto sia possibile incentivare il recupero e la valorizzazione delle strutture dell'Accademia navale di Livorno anche attraverso il ricorso a fondi messi a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti attraverso il raggiungimento di un'apposita intesa. Preannuncia che chiederà lo svolgimento di audizioni informali sull'argomento.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.40.

Abrogazione dell'articolo 535 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante la disciplina della società Difesa Servizi Spa, nonché destinazione dei risparmi derivanti dallo scioglimento della medesima società al finanziamento di iniziative del Servizio civile nazionale.

C. 1649 Corda.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Moscatt, impossibilitato a prendere parte ai lavori, introduce l'esame rilevando che la proposta di legge C. 1649, a prima firma della deputata Corda, si compone di due soli articoli.

Scopo principale dell'iniziativa legislativa è quello di sopprimere la società Difesa Servizi Spa. A tal fine la proposta abroga l'articolo 535 del codice dell'ordi-

namento militare che disciplina il funzionamento della società, che ha sede in Roma ed è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa (articolo 1).

In secondo luogo – nelle more della riforma del Servizio civile nazionale, che nel frattempo è intervenuta – la proposta prevede la destinazione dei risparmi derivanti dalla cessazione della società al finanziamento di attività svolte in Italia e all'estero del Servizio civile nazionale. Al riguardo segnala che con il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è stata disposta l'abrogazione della disciplina del servizio civile nazionale ed è stato istituito il servizio civile universale.

Ricorda, quindi, che la società Difesa Servizi Spa è stata istituita dalla legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) e che con il decreto 10 febbraio 2011, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha adottato lo Statuto della società. Questa è quindi divenuta operativa con la prima riunione dell'assemblea ordinaria, che si è tenuta, l'8 marzo 2011.

Evidenzia che le azioni di Difesa Servizi Spa sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa, che esercita i diritti dell'azionista e determina eventuali successivi aumenti del capitale iniziale per mezzo di decreti del Ministro. La società può pertanto considerarsi organo *in house* della Difesa. Questa, infatti, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Osserva poi che ad essa sono affidate attività che vanno dalla negoziazione per l'acquisto di beni mobili, servizi e prestazioni correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione della difesa – in funzione di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – alla valorizzazione e gestione (ma non alienazione) degli immobili militari, fino alla concessione in uso temporaneo, a titolo oneroso, dei mezzi e dei materiali prodotti dall'industria nazionale e acquisiti dalle Forze armate. Le

funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate.

Segnala, inoltre, che la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa nel luglio 2011 ha concesso per 25 anni a Difesa Servizi S.p.A. l'uso dei tetti e dei terreni di 64 compendi immobiliari, al fine di installarvi impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile. Per queste finalità i citati immobili sono stati raggruppati in lotti e dati in affidamento per 20 anni a diversi soggetti che riconoscono a Difesa Servizi corrispettivi per un ammontare annuo di 12 milioni di euro.

Oggi, Difesa Servizi contribuisce alla realizzazione di impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di circa 70 MW che interessano 415 mila metri quadri di coperture su edifici e circa 940 mila metri quadri di terreni.

Altra iniziativa significativa è quella relativa alla promozione e gestione economica delle attività e dei servizi resi a terzi dalle Forze armate nei settori meteorologico, sanitario, merceologico, geo-cartografico, della foto-riproduzione aerea e satellitare, il cui costo attualmente ricade sul Ministero della Difesa. In particolare, Difesa Servizi rende disponibili a titolo oneroso, a chi ne faccia richiesta, i dati meteorologici dell'Aeronautica Militare, secondo quanto stabilito dalle « Condizioni Unificate e Sistemi Tariffari Orientati alle Meteo-Risorse ».

Inoltre, Difesa Servizi S.p.A. valorizza, mediante apposite convenzioni, le attività sanitarie svolte dalle Forze armate, quali ad esempio visite mediche, esami di patologia clinica, accertamenti diagnostici ed esami strumentali, consulenze medico-legali e rilascio certificazioni mediche e ricoveri, cui si aggiungono le certificazioni per attività agonistica, da parte del Centro sportivo olimpico dell'Esercito di Roma, per idoneità al volo e controllo di idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti-co-

smiche del personale aeronavigante civile dipendente da compagnie aeree, per conto del Ministero della salute.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, nel riservarsi di esternare valutazioni di carattere più strettamente politico nel prosieguo dell'esame, evidenzia quelle che il Dicastero ritiene criticità della proposta di legge. In particolare, sottolinea come l'iniziativa legislativa non consideri la finalità per la quale la società Difesa Servizi S.p.A. è stata istituita, ossia svolgere non attività militari, ma attività che le Forze armate tradizionalmente non svolgono e che sono estranee al mandato della difesa. Rivolge, quindi, un invito alla Commissione perché valuti con attenzione le potenzialità oggettive che la società Difesa Servizi ha dimostrato di avere in questi primi anni di attività.

Emanuela CORDA (M5S) esprime rammarico per il fatto che la Commissione inizia l'esame della proposta soltanto adesso, quando la legislatura si avvia a conclusione. Cominciando prima si sarebbe potuto cercare di fare luce su tanti aspetti oscuri dell'attività della società: in particolare, non è chiaro dove finiscano gli introiti che si realizzano con le diverse iniziative messe in campo da Difesa Servizi S.p.A. e chi sia il vero beneficiario dell'attività di questa società *in house* della Difesa. Non si comprende per quale motivo il Ministero della difesa debba coprire attività societarie poco trasparenti. Di fronte a situazioni imbarazzanti relative a certi progetti promossi da questa società, si domanda perché la Commissione non si sia attivata prima per fare chiarezza. Conclude auspicando che sia possibile quantomeno svolgere un'adeguata attività conoscitiva.

Tatiana BASILIO (M5S) ricorda come il suo gruppo abbia proposto sin dall'inizio della legislatura lo svolgimento di un'indagine conoscitiva su Difesa servizi S.p.A., anche per individuare le soluzioni più idonee per consentire che gli introiti della

società potessero affluire al bilancio della Difesa, anziché ad aziende private.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulla missione svolta in Libano per visitare il contingente italiano ivi dislocato nell'ambito della missione UNIFIL (30 ottobre-2 novembre 2017).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, riferisce sulla missione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Rileva come la missione sia caduta proprio a ridosso dell'apertura di una fase critica della vita politica libanese, quella avviata dall'annuncio, fatto dall'Arabia Saudita, delle dimissioni del premier Hariri, che come noto è rientrato in patria solo oggi. Auspica che nei prossimi giorni possa essere più chiara l'evoluzione di questa crisi, che potrebbe avere ripercussioni non solo sul Libano, ma sull'intera regione, la cui stabilità è vitale per l'Europa e per il mondo.

Sottolinea quindi l'assidua assistenza che l'ambasciatore italiano in Libano, Massimo Marotti, e tutto il personale dell'Ambasciata hanno prestato alla delegazione, informando la Commissione di aver scritto all'ambasciatore per ringraziarlo.

Riferisce di come dai colloqui svolti sia emerso il forte apprezzamento della popolazione e delle autorità politiche libanesi per il lavoro dei militari italiani e l'auspicio che il comando della missione UNIFIL possa quanto prima tornare all'Italia. In generale, la missione è stata l'occasione

per rinsaldare gli ottimi rapporti con il Libano, attestati anche dal fatto che nelle prossime settimane il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrerà in Italia il Presidente della Repubblica libanese, Michel Aoun, e che il Governo si è impegnato a riunire a inizio 2018 a Roma una nuova conferenza internazionale dei donatori a sostegno delle Forze armate libanesi.

Giorgio ZANIN (PD) concorda col presidente Garofani sul giudizio positivo riguardo alla missione. Sottolinea come pressoché tutti gli interlocutori libanesi abbiano rappresentato il problema dei profughi siriani, il cui numero a fronte della popolazione libanese è inverosimilmente alto – 1.300.000 siriani rifugiati contro circa 4.500.000 libanesi – e tale da far seriamente temere l'acuirsi di frizioni già in essere che potrebbero compromettere il precario equilibrio della società libanese. A suo avviso è importante che il Governo sia sensibilizzato sulla questione e si adoperi nelle sedi internazionali per promuovere il rientro dei siriani nel loro Paese, almeno nelle porzioni già pacificate. Si sofferma sulla cooperazione civile tra l'Italia e il Libano e sugli eccellenti risultati che ha dato, di cui è stato possibile avere prova tangibile in occasione delle visite del Museo nazionale di Beirut e del sito archeologico di Al Mina.

Nel ricordare poi la sua qualità di componente della Commissione Agricoltura, oltre che della Commissione Difesa, accenna al fatto che la stabilità dell'economia e quindi della società libanese potrebbe essere favorita anche dallo sviluppo di una più forte economia reale, a fronte di un'attuale preponderanza di attività riconducibili all'economia finanziaria. Os-

serva al riguardo che lo sviluppo dell'economia reale potrebbe essere aiutato da accordi italo-libanesi che incrementino gli interscambi e il commercio tra i due Paesi nel settore agro-alimentare.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) chiede se dai colloqui condotti dalla delegazione siano emersi segnali di una possibile recrudescenza delle tensioni nel Sud del Paese o indizi del possibile ritorno del conflitto con Israele.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, risponde che i colloqui condotti dalla delegazione non hanno evidenziato un timore attuale particolarmente marcato rispetto al pericolo paventato dal deputato Artini, che tuttavia certamente permane e continua a minacciare il Paese, anche perché le formazioni militari di Hezbollah si sono rafforzate nella guerra siriana in termini sia di mezzi sia di esperienza di combattimento. Aggiunge che è difficile fare previsioni, data l'irrequietezza dello scenario mediorientale, che le dimissioni del premier Hariri hanno contribuito ad accrescere. Si dice in ogni caso convinto che, anche per queste ragioni, la missione UNIFIL continui ad essere un importante fattore di pacificazione.

Poi, non essendovi altre richieste di intervento, dichiara concluse le comunicazioni sulla missione.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

ALLEGATO

**Sulla missione svolta in Libano per visitare il contingente italiano
ivi dislocato nell'ambito della missione UNIFIL (30 ottobre-2 no-
vembre 2017).**

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Una delegazione della Commissione – composta da me e dai colleghi Palmizio, Piccolo e Zanin – si è recata in missione in Libano dal 30 ottobre al 2 novembre 2017. Alla missione era previsto partecipasse anche la collega Basilio, che però all'ultimo per cause sopravvenute di forza maggiore non è potuta partire.

La delegazione è stata accompagnata dal generale di divisione Stefano Del Col, vicecapo di Gabinetto del Ministro della difesa, tra 2014 e 2015 Comandante delle forze UNIFIL nel Settore Ovest, il quale ha messo al servizio della delegazione tutta l'esperienza maturata *in loco*. Determinante per il successo della missione è stata l'assistenza prestata dall'ambasciatore italiano in Libano, Massimo Marotti, che ha affiancato la delegazione letteralmente in ogni momento del viaggio, dall'arrivo a Beirut fino alla ripartenza, offrendo il suo prezioso contributo di chiarimento e di consiglio.

Scopo primario della missione era portare il saluto al contingente italiano in UNIFIL. Come noto, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha più volte considerato nel corso della legislatura la possibilità di svolgere missioni nei Paesi in cui l'Italia dispiega propri reparti nell'ambito di missioni internazionali. Nessuna missione di questo tipo è stata tuttavia realizzata. Prima che la legislatura si concluda, è sembrato perciò doveroso che la Commissione raggiungesse almeno il contingente in Libano, che, con circa 1.100 militari, è il più numeroso tra quelli inviati dal nostro Paese all'estero e il secondo più numeroso al mondo tra

quelli attivi in UNIFIL: primati che si comprendono facilmente se solo si pone mente all'importanza strategica che la stabilità del Libano (come di tutto il Medio-riente) riveste anche per l'Italia.

Con l'occasione la delegazione ha anche avuto modo di svolgere qualificati colloqui politici sull'andamento e le prospettive della missione UNIFIL, sul profilo della partecipazione italiana a questa missione e più in generale sui rapporti tra l'Italia e il Libano. In particolare, la delegazione ha incontrato lo *speaker* del Parlamento libanese, Nabih Berri, l'omologa Commissione di quel Parlamento, presieduta dall'on. Samir Jisr, i vertici del sistema di difesa libanese (segnatamente il ministro della difesa, Jacoub Sarraf, e il capo delle Forze armate, generale Joseph Aoun), nonché il sindaco della città di Tiro, Hassan Dbouk. La delegazione ha altresì incontrato il vicecapo della missione UNIFIL, Imran Riza, il comandante del Settore Ovest, generale Rodolfo Sganga, e il comandante della MIBIL, colonnello Stefano Girobono.

Era in programma anche un colloquio col primo ministro libanese, Saad Hariri, ma è stato disdetto all'ultimo momento dall'interessato, che si trovava all'estero. Come noto, l'assenza di Hariri dal Libano si è tinta di toni drammatici già il giorno successivo al rientro della delegazione in Italia, quando Hariri ha annunciato da Riad le proprie dimissioni, con toni e modi che hanno suscitato perplessità tra i commentatori e fanno temere l'avvio di una nuova fase di preoccupante instabilità non solo per il Libano ma per l'intera regione.

Il premier Hariri è rientrato solo oggi in Libano e nei prossimi giorni sarà forse possibile comprendere meglio le possibili evoluzioni della situazione.

Più in dettaglio, la delegazione è arrivata a Beirut con volo di linea lunedì 30 ottobre. Prima tappa del viaggio è stato il Museo nazionale libanese, del quale un padiglione è stato restaurato col contributo della Cooperazione italiana allo sviluppo (oggi Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo). Più precisamente, l'Italia ha curato negli anni recenti, nell'ambito di specifici progetti di collaborazione, la riabilitazione e l'allestimento del piano interrato del museo, oltre al restauro e alla valorizzazione di affreschi rinvenuti in una tomba romana di Tiro e a suo tempo trasferiti a Beirut per esigenze di conservazione. Guidata dalla direttrice, Anne-Marie Maïla Afeiche, la delegazione ha ammirato la splendida collezione archeologica del museo, composta interamente di pezzi rinvenuti in Libano, le cui diverse ispirazioni – riconducibili a influenze fenicie, egiziane, greche, romane – testimoniano della complessa e stratificata storia della civiltà libanese.

La sera di lunedì 30 ottobre la delegazione è stata ospite a cena dell'ambasciatore e della consorte nella residenza dell'ambasciatore. L'occasione ha favorito un primo inquadramento delle principali questioni d'interesse della delegazione. Si è sostanzialmente concordato sull'importanza della stabilità del Libano per la stabilità del Medio Oriente e sul fatto che alla stabilità del Libano gioverebbe il rafforzamento delle Forze armate libanesi (Lebanon Armed Forces – LAF), cui l'Italia dovrebbe quindi mirare come leva per il consolidamento della regione.

La giornata di martedì 31 ottobre è stata dedicata ai colloqui politici a Beirut. Ho spiegato a tutti gli interlocutori che scopo della visita era di confermare l'impegno del Parlamento italiano per il consolidamento dell'amicizia tra i nostri Paesi e della collaborazione a tutti i livelli, compreso, per quel che ci riguarda, quello militare e della sicurezza, nonché di verificare *in situ* l'andamento delle missioni

UNIFIL e MIBIL e di portare il saluto ai militari italiani. In tutti i colloqui è stato dato risalto da entrambe le parti alla saldezza e durezza dei rapporti tra l'Italia e il Libano ed è stato formulato l'augurio che rimangano ottimi e s'intensifichino. A parte questo, i colloqui si sono incentrati su tre temi principali: la missione UNIFIL e il rapporto con Israele; le ripercussioni della guerra siriana sul Libano; i rapporti bilaterali tra l'Italia e il Libano nel settore della difesa. Incidentalmente si è parlato anche delle nuove recenti leggi elettorali (anche il Libano ha cambiato il suo sistema) e dell'appuntamento elettorale fissato per entrambi i Paesi nel 2018.

Quanto alla missione UNIFIL, gli interlocutori libanesi hanno manifestato gratitudine e apprezzamento per il decennale impegno dell'Italia e rimarcato la grande fiducia che la popolazione locale nutre verso i nostri militari, i quali si sono sempre distinti tra tutti i contingenti per il tratto umano con cui si rapportano alla gente e per l'atteggiamento soccorrevole e collaborativo. La lode per i militari italiani è stata estesa ai tre alti ufficiali succedutisi alla guida della missione (generali Graziano, Serra e Portolano). È stato quindi formulato l'auspicio – soprattutto da parte del ministro Sarraf e dello *speaker* Berri – che il comando di UNIFIL torni presto all'Italia, possibilmente al termine dell'attuale mandato irlandese. Un parlamentare della Commissione difesa libanese (on. Shabb) ha auspicato il rientro dell'Italia pure nella *task force* marittima (MTF) di UNIFIL, anche in vista dell'atteso inizio dello sfruttamento dei giacimenti da poco scoperti di gas e petrolio, cui dovrebbero partecipare anche aziende italiane.

Quanto al rapporto con Israele, è emerso nei colloqui che il ruolo di vigilanza di UNIFIL è considerato tuttora essenziale per il mantenimento degli equilibri al confine meridionale del Libano (lungo la cosiddetta *blue line*). Qualche voce critica si è però levata rispetto al sistema di controllo: le violazioni del confine, di cui le autorità militari fanno rapporto all'ONU, sono quotidiane e im-

putabili ad ambedue le parti, ma, secondo quanto riportato da alcuni degli interlocutori libanesi, non sarebbero equivalenti quanto a gravità, nel senso che Israele, nell'inerzia dell'ONU, si renderebbe responsabile di quotidiani sconfinamenti a carattere militare soprattutto nello spazio aereo libanese, laddove le trasgressioni da parte libanese avverrebbero a opera per lo più di pastori o comunque non di militari.

Sul tema delle ripercussioni della guerra siriana sul Libano, tutti gli interlocutori hanno posto in evidenza il difficile problema dei profughi, il cui numero riportato a quello dei cittadini libanesi è altissimo e senza paragoni al mondo. Infatti a fronte di una popolazione valutata in oltre 4 milioni di abitanti (dati non ufficiali), il Libano ospita oggi un numero di profughi siriani oscillante – secondo le stime riportateci dagli interlocutori – tra 1.300.000 e 1.500.000, cui si aggiungono circa 340.000 profughi palestinesi. A differenza dei palestinesi, i siriani non vivono radunati in «campi», ma per lo più mescolati ai libanesi. La popolazione libanese – ha riferito in particolare Berri – ha dato nei loro confronti prova di straordinaria capacità di accoglienza, ricevendoli con umanità e alla pari, come provato dal fatto che i profughi si fermano nel Paese e non cercano di proseguire per l'Europa come avviene altrove. Tuttavia a quanto riferito cominciano ad accumularsi tensioni, anche perché la popolazione rifugiata siriana accede ai servizi pubblici locali (innanzitutto scolastici e sanitari) comprimendo le disponibilità per la popolazione libanese, soprattutto quella di estrazione più bassa, e gravando pesantemente sui bilanci pubblici. Si teme tra l'altro che col passare del tempo il problema si aggravi, considerato che molti dei siriani rifugiatosi in Libano prevedibilmente si ambienteranno, il che renderà difficile il loro ritorno in patria; basti pensare che dall'inizio della guerra sono nati in territorio libanese circa 300 mila figli di profughi siriani. Gli interlocutori libanesi hanno detto con chiarezza che il Paese ha bisogno dell'aiuto della comunità internazionale per risolvere il problema dei profughi siriani, che rischia

altrimenti di compromettere il delicatissimo equilibrio sociale del Paese, con conseguenze imprevedibili non solo per il Libano, ma per tutta la regione e per la stessa Europa, a cominciare dall'Italia, che diventerebbe per la sua posizione meta naturale di eventuali esodi di massa. È stato chiarito che non si tratta di una richiesta di aiuto finanziario, quanto piuttosto di un appello alla comunità internazionale affinché si adoperi per creare le condizioni per la fine della guerra in Siria e il rientro dei fuoriusciti in patria, che in alcune zone già pacificate sarebbe già possibile. Sul punto la riflessione più articolata è stata sviluppata da presidente Berri, il quale ha invocato una misura del genere di quella che a suo tempo fu presa dalla comunità internazionale per il Libano: a suo parere, occorre cioè che i Paesi più direttamente coinvolti (a suo dire innanzitutto Stati Uniti d'America, Russia, Turchia, Iran, Arabia Saudita ed Egitto) s'incontrino in territorio neutrale (per esempio in Europa), trovino di comune accordo una soluzione politica e la impongano senza riserve alla Siria, di modo che, private di finanziamenti e di armi, le fazioni in guerra siano costrette a fermarsi. Il timore, per contro, è che la Siria sia smembrata in Stati più piccoli, sotto sfere d'influenza diverse: quel che, secondo Berri, peggiorerebbe la situazione.

In connessione col tema della guerra siriana i colloqui hanno affrontato il tema del terrorismo jihadista e quello connesso del ruolo svolto dalle Forze armate libanesi nel contrastarlo. Gli interlocutori libanesi hanno riferito dei successi conseguiti dalle LAF nella lotta contro il terrorismo di *daesh*, culminati in un'importante operazione condotta ad agosto 2017, che ha portato alla cattura di centinaia di terroristi. Grazie a questi sforzi il territorio libanese è stato liberato dalla presenza stabile di terroristi armati e organizzati, come dimostra il fatto che da un anno e mezzo non ci sono stati attentati. L'obiettivo è adesso di impedire l'ingresso di altri terroristi. A tal fine le LAF hanno bonificato e cominciato a presidiare la lunga frontiera libano-siriana, che fino a

pochi anni fa non era guardata. Per inciso, parti libanesi hanno fatto a questo riguardo cenno, con tono di non condivisione, a un'asserita aspirazione israeliana di promuovere la revisione del mandato di UNIFIL per estendere il controllo militare della comunità internazionale anche al confine tra Libano e Siria. Nonostante il successo delle operazioni antiterrorismo si teme che nel Paese persistano – soprattutto occultate tra i profughi siriani – cellule dormienti pronte da un momento all'altro ad attivarsi, la cui identificazione non è agevole dato che non sarebbero armate, il che peraltro non le rende meno pericolose, considerato che il terrorismo internazionale ha già dimostrato di saper colpire a morte anche senza usare armi vere e proprie (per esempio con attentati mediante autoveicoli). La sconfitta del sedicente Stato islamico, è stato rimarcato dalla parte libanese, non va considerata del resto una vittoria completa sul terrorismo, atteso che i combattenti di *daesh* si stanno disperdendo nel Medioriente e in Africa e potrebbero ritentare altrove l'impresa di costituire uno stato. A parte questo, si tratta di soggetti estremamente pericolosi, che hanno accumulato esperienza di guerra e di organizzazione militare e possono trapiantarla nei Paesi di provenienza, nella gran parte Paesi del Mediterraneo allargato. Ad avviso del ministro Sarraf, in particolare, sarebbe opportuno che la comunità internazionale costituisse una banca dati comune per tracciare i profili e monitorare gli spostamenti dei combattenti stranieri.

Sul tema dei rapporti bilaterali tra l'Italia e il Libano nel settore della difesa, gli interlocutori libanesi hanno usato parole di grande apprezzamento sia per l'attività di formazione delle Forze armate libanesi condotta dall'Italia nell'ambito della Missione militare bilaterale (MIBIL), sia per gli aiuti materiali forniti dalle Forze armate italiane (da ultimo due droni). È stato auspicato che l'Italia possa continuare a fornire mezzi alle LAF: non tanto sistemi d'arma sofisticati, che sarebbero difficili da mantenere e la cui acquisizione susciterebbe la contrarietà di Isra-

ele, ma certamente armi, veicoli da trasporto blindati leggeri, equipaggiamenti individuali e vestiari, attrezzature e strutture sanitarie e logistiche, etc. Da parte italiana è stata confermata la volontà di fare il possibile per contribuire a rafforzare le Forze armate libanesi: volontà che il Governo italiano ha già mostrato il 16 ottobre scorso, quando il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, nella cornice di un incontro col *premier* libanese Hariri, ha annunciato la disponibilità dell'Italia a ospitare a Roma, dopo quella del giugno 2014, una seconda conferenza internazionale dei donatori a sostegno delle Forze armate libanesi. Alla conferenza, che potrebbe tenersi nei primi mesi del prossimo anno, è stato fatto cenno più volte in occasione dei dialoghi.

Mercoledì 1° novembre, giorno festivo anche in Libano, è stato dedicato alla missione UNIFIL. La delegazione si è trasferita a Naqoura, sede del quartier generale di UNIFIL. Assente per motivi di servizio il generale irlandese Michael Beary, attuale comandante della forza e capo della missione, la delegazione ha dialogato con il vicecapo della missione, Imran Riza. All'incontro hanno presenziato senza interloquire anche il generale nepalese Shivram Kharel, vicecapo della forza, il generale francese Thiebault, chief of staff (COS), il generale italiano Sganga, comandante del Settore Ovest, e altri alti ufficiali. Riza ha enfatizzato l'importanza del contributo italiano alla missione, elogiando sia i tre comandi italiani del passato (generali Graziano, Serra e Portolano), sia il caratteristico approccio amichevole dei nostri militari, che li ha resi particolarmente benvenuti dalla popolazione locale; ha speso inoltre parole di apprezzamento per l'inflessibile lavoro della *task force* italiana ITALAIR, l'unità che da più tempo (37 anni) partecipa alla missione. Parlando dei risultati della missione, Riza ha evidenziato quanto il Sud del Libano sia progredito nei quasi quarant'anni di presenza ONU e come sia oggi più prospero e organizzato, come dimostrano la diminuzione del numero di incidenti al confine e la crescita del numero di turisti.

Se in precedenza il Sud del Libano era fattore di destabilizzazione per l'intero Paese e per tutta la regione, oggi è a sua volta minacciato da dinamiche destabilizzanti che originano dalle regioni circostanti, a cominciare dalla Siria. A parte questo, Riza ha sottolineato come l'equilibrio tra Israele e Libano sia tuttora precario e debba essere continuamente monitorato e ricomposto attraverso le sedi di dialogo tripartito previste da UNIFIL. Per Riza è essenziale per questo che la presenza ONU prosegua, anche se – a suo giudizio – ne andrebbero forse ripensati natura e obiettivi, nel senso di accentuarne il carattere di mediazione politica rispetto a quello militare. A tal fine è importante, secondo Riza, lavorare come si sta facendo affinché le LAF accrescano la propria presenza nel Sud del Paese e diventino capaci, previa opportuna formazione, di presidiare il territorio e in prospettiva la stessa *blue line*. Al riguardo Riza ha fatto cenno a un « reggimento modello » delle LAF in via di costituzione sulla base della risoluzione UNSCR 2373, il quale dovrà essere poi opportunamente addestrato (e in questo le Forze armate italiane potrebbero essere di grande aiuto grazie alla loro esperienza nel campo). In merito poi alle voci critiche secondo cui UNIFIL si limiterebbe a contare le violazioni di parte israeliana e libanese, senza pesarne la gravità, Riza ha innanzitutto ricordato che UNIFIL non ha mezzi per impedire le violazioni di confine e che il suo compito è di riferire di ciascuna al Consiglio di sicurezza senza sposare l'interpretazione datane da una delle parti (ad esempio, quelli che per i libanesi sono pastori o cacciatori, per gli israeliani sono spie). Ha quindi rivendicato l'assoluta imparzialità di UNIFIL e rimarcato la necessità di preservarne l'immagine di arbitro imparziale. Si è quindi soffermato sulla recente risoluzione UNSCR 2373 del 2017, che, integrando la risoluzione 1701 del 2006, ha promosso un aumento della visibilità della missione, da realizzarsi anche attraverso pattugliamenti e ispezioni.

La delegazione si è quindi trasferita a Shamaa, nella sede della Joint Task Force

del Settore Ovest. Il trasferimento è avvenuto in elicottero (con l'assistenza di ITA-LAIR) e ha seguito il profilo della *blue line* per permettere alla delegazione di prendere conoscenza dal vivo del territorio dove passa il confine tra Libano e Israele, nonché di vedere dall'alto i punti in cui si sono registrati nel corso degli anni i maggiori attriti tra le due parti.

A Shamaa la delegazione ha salutato il contingente italiano, al momento su base Brigata Folgore, e incontrato il generale Rodolfo Sganga, che dal 18 ottobre 2017 è al comando della Joint Task Force del Settore Ovest (formata da forze di 12 nazioni contributrici, tra cui l'Italia). Un *briefing* del generale Sganga ha aiutato la delegazione a comprendere meglio gli aspetti militari della missione e della partecipazione italiana. Il generale ha posto primariamente l'accento sulla complessità dello scenario in cui opera la missione: complessità dovuta alla pluralità degli attori interni (popolazione locale, profughi palestinesi e siriani, LAF, Hezbollah, organizzazioni governative e non, UNIFIL e altre entità ONU) ed esterni (regionali e globali) e alla complessità del quadro religioso, etnico e politico. In tale scenario – ha sottolineato il generale – l'uso della forza dev'essere ovviamente dosato con la massima attenzione, poiché possono derivarne conseguenze imprevedibili, e i militari italiani hanno sempre dato prova di comprendere la delicatezza della situazione e di saper usare la necessaria prudenza. Anche per questo sono particolarmente benvenuti dalla popolazione locale, come prova il fatto che sono lasciati entrare in ogni villaggio. Il *briefing* ha poi riepilogato sommariamente la storia di UNIFIL e il suo mandato. È stata illustrata la composizione demografica dell'area di operazioni UNIFIL: circa 300.000 residenti in inverno, circa il doppio d'estate (si tratta di dati non ufficiali, l'ultimo censimento risalendo come noto al 1932); 73.000 palestinesi raggruppati in 3 campi profughi e 5 assembramenti (di cui circa 65.000 nel settore ovest), costituiti di fatto come zone extraterritoriali gestite anche sotto il profilo della sicurezza diretta-

mente dai palestinesi; alcune decine di migliaia di rifugiati siriani (non riuniti in campi); popolazione prevalentemente sciita (quasi integralmente sciita nel settore ovest), di diversa appartenenza politica (in prevalenza Amal e Hezbollah). Altri temi toccati nel *briefing* sono stati la struttura materiale della blue line (sia sulla terraferma, dov'è contrassegnata da piloni o pietre miliari, campi minati e steccati, sia in mare, dove il confine è meno univocamente delineato), il funzionamento del cosiddetto forum tripartito, la composizione militare della missione UNIFIL (contingenti di 40 Paesi, 12 nel Settore a comando italiano, la maggior parte dei quali non membri della NATO), il coordinamento con le LAF (le operazioni sono quasi sempre disgiunte, ma quelle UNIFIL sono anticipate alle LAF). Quanto alle LAF – cui dovrà essere nel tempo trasferita la responsabilità integrale della sicurezza in area – il *briefing* ha chiarito che alcune attività addestrative a loro favore sono svolte anche dalla Joint Task Force, anche se la maggior parte è a cura della Missione bilaterale Italia Libano (MIBIL). Infine, sono state esposte le principali attività CIMIC (Civil Military Co-operation) svolte nella cornice di UNIFIL.

La parola è passata quindi al colonnello Girobono, che ha sinteticamente esposto alla delegazione l'attività di formazione svolta dalla missione MIBIL (Missione militare italiana bilaterale in Libano) a favore delle LAF. La missione s'inquadra

nella cornice delle iniziative dell'International Support Group for Lebanon (ISG), operante in ambito ONU. Nella riunione dell'ISG 2013 sono stati individuati alcuni settori di intervento, tra cui il supporto alle LAF. L'Italia ha assunto la leadership dell'attività di formazione e addestramento, con la missione MIBIL, che dipende direttamente dal Comando operativo interforze. Il numero di corsi di addestramento dei militari libanesi è andato crescendo negli anni (11 nel 2015, 15 nel 2016, 22 programmati entro il 2017, 41 pianificati per il 2018). Sono stati fin qui addestrati circa mille militari libanesi e altrettanti se ne prevede di formare nel prossimo anno. L'addestramento non è destinato alla totalità dei soldati, ma a soggetti selezionati che possano poi essere addestratori dei commilitoni. L'Italia, tra l'altro, si è assicurata in via esclusiva la formazione della Guardia presidenziale.

Terminato il *briefing*, la delegazione è ripartita per Beirut via terra. Lungo il percorso ha fatto sosta a Tiro, per ammirare parte della zona archeologica (precisamente il sito costiero di Al Mina, dov'è in atto un restauro a cura di ditte italiane) e per incontrare il sindaco di Tiro, in un colloquio in cui sono state ribadite le ragioni di vicinanza tra l'Italia e il Libano e l'impegno italiano ad assistere la controparte libanese.

Il mattino seguente la delegazione è rimpatriata con volo di linea da Beirut.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge n. 243 del 2012, del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, in merito alla distribuzione territoriale delle risorse pubbliche per aree regionali (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	94

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	94
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; <i>b)</i> Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo <i>status</i> giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; <i>c)</i> Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; <i>d)</i> Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; <i>e)</i> <i>Memorandum</i> d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo <i>status</i> giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. C. 4609-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. Nuovo testo C. 4376 (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	95
Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. Nuovo testo C. 3792 (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	96
Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	96

SEDE REFERENTE:

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. C. 4147 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	97
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	101

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 455 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	97

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE. Atto n. 470 (Rilievi alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	98
Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Atto n. 453 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

AUDIZIONI

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge n. 243 del 2012, del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, in merito alla distribuzione territoriale delle risorse pubbliche per aree regionali.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe PISAURO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Stefania PRESTI-GIACOMO (FI-PdL), Rocco PALESE (FI-PdL), Francesco CARIELLO (M5S), Guido GUIDESI (LNA) e Maino MARCHI (PD).

Il presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe PISAURO, fornisce ulteriori precisazioni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ringrazia il presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe PISAURO, per l'esauriente relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta, in modo da consentire ai componenti della Commissione di formulare ulteriori quesiti ed osservazioni.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in esame, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014, è stato già esaminato, da ultimo nella seduta del 19 ottobre 2017, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Poiché le Commissioni di merito ne hanno successivamente concluso l'esame senza apportare modifiche al testo, rimane fermo, sul provvedimento all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta.

Avverte poi che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto. In proposito, poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; *b)* Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; *c)* Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; *d)* Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; *e)* Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa

l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. C. 4609-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in oggetto è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 21 novembre 2017. In quella occasione la Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Segnala inoltre che, in pari data, la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, apportando una modifica al testo volta a recepire la condizione formulata dalla Commissione bilancio.

Evidenzia quindi che la Commissione è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul testo del provvedimento, come modificato dalla Commissione Affari esteri e comunitari. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici sul piano finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso parere favorevole.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato.

Nuovo testo C. 4376.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non corredato di relazione tecnica, si compone di sei articoli e reca modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato.

Segnala in particolare che l'articolo 1 dispone la non applicabilità del giudizio abbreviato per i procedimenti relativi ai delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo.

L'articolo 2 statuisce che, nei procedimenti relativi ai delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo, la richiesta di giudizio abbreviato può essere proposta purché subordinata a una diversa qualificazione del fatto come reato non punibile con la pena dell'ergastolo.

L'articolo 3 disciplina, tra l'altro, lo svolgimento del giudizio abbreviato in Corte d'assise prevedendo che, per i delitti di competenza della Corte d'assise e per i quali non è prevista la pena dell'ergastolo, il giudice, dopo aver disposto il rito abbreviato, trasmette gli atti alla corte competente indicando alle parti il giorno, il luogo e l'ora di comparizione. La *ratio* della norma è quella di prevedere che, per i reati più gravi di competenza della Corte d'assise, il giudizio abbreviato si svolga davanti a quest'ultima e non davanti al giudice dell'udienza preliminare.

L'articolo 4 e l'articolo 5 dettano norme di carattere meramente ordinamentale, modificando, in particolare, le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989.

Evidenzia infine che l'articolo 6 reca modifiche in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti aggiungendo un nuovo comma all'articolo 69 del codice penale a norma del quale nei delitti contro la persona le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, primo comma, numeri 1) e 4), del codice penale non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, anche se costituenti aggravanti speciali.

Poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario in ragione del carattere ordinamentale delle disposizioni da esso recate, propone di esprimere sul medesimo un parere di nulla osta.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a congruaggio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.

Nuovo testo C. 3792.

(Parere alla X Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 novembre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il Viceministro Luigi CASERO evidenzia di non essere ancora in grado di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 novembre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nella seduta di ieri, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice e di trasmettere la relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il Viceministro Luigi CASERO chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.20.

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte ripartitorie.

C. 4147 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 novembre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nella seduta di ieri, è stato avviato l'esame del provvedimento, con lo svolgimento della relazione introduttiva.

Il Viceministro Luigi CASERO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 *(vedi allegato)*.

Rocco PALESE (FI-PdL), riservandosi di intervenire più compiutamente sul provvedimento nel corso dell'esame in Assemblea, esprime il proprio totale dissenso sul contenuto dello stesso e sulle modalità di svolgimento del relativo esame, poiché la maggioranza ed il Governo hanno escluso la possibilità dell'approvazione di qualsiasi proposta emendativa al fine di confermare il testo approvato dal Senato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, nel dichiarare concluso l'esame preliminare, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Atto n. 455.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nella seduta dell'8 novembre 2017, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il Viceministro Luigi CASERO, nel concordare con i rilievi a suo tempo formulati

dal relatore, ritiene opportuno riformulare più correttamente la rubrica dell'articolo 16 per adeguarla al contenuto della disposizione da esso recata.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (atto n. 455);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che appare opportuno riformulare più correttamente la rubrica dell'articolo 16 per adeguarla al contenuto della disposizione da esso recata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 16 sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva a proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE. Atto n. 470.

(Rilievi alla III Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 15 novembre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nella seduta dello scorso 15 novembre, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

Il Viceministro Luigi CASERO conferma che il meccanismo che prevede la fornitura di erogazioni in denaro ai cittadini di altri Stati membri e il diritto di ottenerne il rimborso dallo Stato di cittadinanza, di cui all'articolo 71-ter del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, introdotto dall'articolo 2 del presente schema di decreto legislativo, non determina effetti di cassa.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (atto n. 470);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che si conferma

che il meccanismo che prevede la fornitura di erogazioni in denaro ai cittadini di altri Stati membri e il diritto di ottenerne il rimborso dallo Stato di cittadinanza, di cui all'articolo 71-ter del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, introdotto dall'articolo 2 del presente schema di decreto legislativo, non determina effetti di cassa;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Atto n. 453.

(Rilievi alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 18 ottobre 2017, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il Viceministro Luigi CASERO conferma che le attività demandate alle amministrazioni competenti (il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ISPRA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le

autorità doganali competenti) saranno svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le eventuali misure di ripristino di cui all'articolo 23 che, ai sensi dello stesso articolo, gravano, *in primis*, sulle persone fisiche e giuridiche responsabili dell'introduzione e della diffusione sul territorio di specie esotiche ed invasive. Osserva inoltre che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1143/2014, dette misure dovranno essere adottate sempre che, sulla base di dati disponibili e con ragionevole certezza, non emerga che i costi di dette misure risultino elevati e sproporzionati rispetto ai benefici del ripristino.

Sottolinea poi che l'articolo 29, che istituisce apposite tariffe, prevede che siano a carico del richiedente le spese relative alle attività di cui agli articoli 8, 9, 10 e 13, secondo tariffe calcolate in base al costo effettivo del servizio ed aggiornate ogni due anni.

Con riferimento all'articolo 14, in materia di giardini zoologici, rileva che la relazione tecnica fa riferimento all'articolo 29, in quanto si tratta di attività (rilascio di permessi di cui all'articolo 8) i cui costi sono coperti da tariffa, ai sensi del citato articolo 29.

Con riferimento all'articolo 15, in materia di controlli ufficiali, segnala che il richiamo all'articolo 29 contenuto nella relazione tecnica è dovuto ad un mero refuso e risulta pertanto improprio, giacché gli oneri relativi ai controlli di cui al citato articolo 15 sono coperti da tariffe già previste dalla normativa vigente.

In particolare evidenzia che per i controlli sui vegetali si applicano le tariffe e le disposizioni di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, mentre per i controlli sugli animali si applicano le tariffe fissate dal decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.

Assicura infine che le tariffe previste risultano idonee a garantire la copertura integrale delle attività disciplinate dal provvedimento in esame, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (atto n. 453);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le attività demandate alle amministrazioni competenti (il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ISPRA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autorità doganali competenti) saranno svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le eventuali misure di ripristino di cui all'articolo 23 che, ai sensi dello stesso articolo gravano, *in primis*, sulle persone fisiche e giuridiche responsabili dell'introduzione e della diffusione sul territorio di specie esotiche ed invasive;

inoltre, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1143/2014, dette misure dovranno essere adottate sempre che, sulla base di dati disponibili e con ragionevole certezza, non emerga che i costi di dette misure risultino elevati e sproporzionati rispetto ai benefici del ripristino;

l'articolo 29, che istituisce apposite tariffe, prevede che siano a carico del richiedente le spese relative alle attività di cui agli articoli 8, 9, 10 e 13, secondo tariffe calcolate in base al costo effettivo del servizio ed aggiornate ogni due anni;

con riferimento all'articolo 14, in materia di giardini zoologici, la relazione tecnica fa riferimento all'articolo 29, in quanto si tratta di attività (rilascio di permessi di cui all'articolo 8) i cui costi sono coperti da tariffa, ai sensi del citato articolo 29;

con riferimento all'articolo 15, in materia di controlli ufficiali, il richiamo all'articolo 29 contenuto nella relazione tecnica è dovuto ad un mero refuso e risulta pertanto improprio, giacché gli oneri relativi ai controlli di cui al citato articolo 15 sono coperti da tariffe già previste dalla normativa vigente;

in particolare, per i controlli sui vegetali si applicano le tariffe e le disposizioni di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, mentre per i controlli sugli animali si applicano le tariffe fissate dal decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194;

le tariffe previste risultano idonee a garantire la copertura integrale delle attività disciplinate dal provvedimento in esame, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 novembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

ALLEGATO

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. C. 4147 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196

10961

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale del Bilancio
UFFICIO III

Roma, 20 NOV. 2017

All' Ufficio Coordinamento Legislativo

Ufficio Legislativo Economia

e, p.e. All' Ufficio Legislativo Finanze

Prot. N. 206144/2017

Rif. Prot. Entrata N. 0205914/2017

Risposta a nota n.

All. 2

OGGETTO: AC 4741. Disegno di legge di Conversione in legge del Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. Relazione tecnica integrata.

In ordine al provvedimento indicato in oggetto si trasmette, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196/2009, la relazione tecnica positivamente verificata e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 3).

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
21 NOV. 2017
Prot. n. 1-7124


Il Ragioniere Generale dello Stato

Relazione tecnica

Disegno di legge di conversione.

Articolo 1, comma 1 bis. La proposta normativa modifica disposizioni di natura penale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO I**Disposizioni in materia fiscale****Articolo 1**

(Estensione della definizione agevolata dei carichi)

Comma 1 La disposizione non determina effetti finanziari negativi in quanto il termine per il pagamento delle rate scadenti a luglio e settembre 2017 è differito al **7 dicembre 2017**; pertanto, l'acquisizione delle entrate avviene entro l'esercizio finanziario.

Comma 2 La disposizione è stata soppressa dal Senato della Repubblica.

Comma 3 La norma consente alle Università degli studi che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito nella legge 1 dicembre 2016 n. 125 di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata con il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 al mese di novembre 2018. La norma comporta maggiori oneri pari al mancato versamento in entrata per 8,3 milioni relativo alla rata del mese di novembre che viene coperta mediante una riduzione delle somme iscritte per il corrente anno 2017 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che presenta le necessarie disponibilità. Conseguentemente le maggiori entrate relative al versamento della corrispondente rata che sarà versata entro il mese di novembre 2018 saranno iscritte sul medesimo fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'esercizio 2018.

Commi da 4 a 10-sexies.

Estensione misura agevolativa ai ruoli consegnati dal 1/1/2017 al 30/09/2017.

Per valutare gli effetti sul gettito derivanti dall'estensione della definizione agevolata ai carichi affidati nell'anno 2017 (fino al 30 settembre 2017) la Relazione Tecnica di accompagnamento al DL n. 148/2017 ha basato la stima sul dato esperienziale della misura agevolativa introdotta dal DL n. 193/2016.

Il tasso di adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 6 del DL n. 193/2016, effettivamente registrato nel corso del 2017 dopo la scadenza della prima/unica rata che il predetto DL fissava nel mese di luglio 2017, è stato, inoltre, indagato con specifico riferimento ai soli carichi affidati nell'ultimo anno (ovvero nel 2016) rappresentando questo un dato sicuramente più significativo per la valutazione di quanto si prevede possa accadere nel 2018 con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione nell'anno 2017.

Il rapporto tra carico residuo affidato e l'importo che si stima di riscuotere in via agevolata – quest'ultimo quindi al netto dell'abbattimento della sanzione iscritta a ruolo previsto dalla misura agevolativa – è pari a circa il 2,627% (tale valore risulta significativamente più elevato del tasso di adesione medio indicato nella relazione originaria annessa al DL n. 193/2016, che mediava i tassi dal 2000 al 2016 e che presentava un andamento crescente per i ruoli più recenti).

Nello specifico, il criterio di calcolo per la stima del maggior gettito derivante dall'adesione alla misura agevolativa del DL n. 148/2017, pari a 1.074 milioni di euro per l'anno 2018 ed a 269 milioni di euro per l'anno 2019, tiene conto esclusivamente del carico affidato dagli enti all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

Ciò premesso, l'ammontare stimato dei carichi che risulteranno affidati nell'intero anno 2017 – ovvero 73.421 milioni di euro, importo determinato sulla base dei dati consuntivati al 31

agosto ed in linea con il dato storico – rappresenta, pertanto, la base di partenza in quanto, nell'analisi svolta, è stato considerato l'importo dei carichi per la sola quota parte di affidamento fino al 30 settembre 2017.

In particolare, partendo dal dato dei carichi affidati nei primi 8 mesi dell'anno 2017, consuntivato al 31 agosto 2017 in 48.948 milioni di euro, è stato determinato il valore dei carichi affidati fino al 30/09/2017, pari a circa 55.066 milioni di euro. Tale ultimo valore è stato inoltre attualizzato, per considerare i possibili effetti dei provvedimenti di sgravio emessi dagli enti creditori e le riscossioni ordinarie che andranno a diminuire, prima della presentazione della richiesta di adesione alla definizione agevolata, l'importo dei carichi affidati.

Il valore residuo dei carichi affidati nel periodo 01/01/2017 - 30/09/2017 che risulterà alla data della presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata (indicativamente è stata presa a riferimento la data del 31/12/2017) è stato così stimato nella misura di 51.124 milioni di euro e su tale ultimo importo sono state calcolate le stime di gettito (ossia 51.124 milioni x 2,627% = 1.343 di cui 1074 nel 2018 e 269 nel 2019).

Rispetto alle previsioni della riscossione ordinaria già stimate nel periodo 2018 -2020 per i carichi 2017, è stata inoltre indagata la flessione derivante dal fatto che parte di questi carichi saranno sospesi e definiti in via agevolata.

Importi in milioni di Euro	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale
Prima stima Gettito Atteso per estensione misura agevolativa ai Ruoli affidati dal 01/01/2017 al 30/09/2017	- 721,3	1.074,4	353,1	- 262,4	268,6	6,2	- 133,3	0,0	- 133,3

Su questo ultimo aspetto c'è però da rilevare che la riscossione ordinaria che si sta consuntivando nel 2017 è superiore rispetto alle previsioni determinate nella Relazione Tecnica di accompagnamento al DL 193/2016.

Pertanto, si può ragionevolmente auspicare che la flessione della riscossione ordinaria, stimata per il periodo 2018 - 2020 con i medesimi criteri della sopra citata RT possa essere inferiore a quella a suo tempo calcolata. L'impatto rideterminato tenendo in considerazione di tale aspetto risulta essere il seguente:

Importi in milioni di Euro	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale
Impatto Gettito Atteso per estensione misura agevolativa ai Ruoli affidati dal 01/01/2017 al 30/09/2017 (Relazione Tecnica DL 148/2017)	-521,9	1.074,4	552,6	-119,8	268,6	148,8	-20,7	0,0	-20,7

In sintesi, si conferma quanto già riportato nella Relazione Tecnica di accompagnamento al DL 148/2017, in termini di impatti attesi su riscossione ordinaria e riscossione da definizione agevolata per il triennio 2018-2020.

Estensione misura agevolativa ai ruoli consegnati dal 1/1/2000 al 31/12/2016

La proposta di modifica dell'articolo 1 del DL n. 148/2017 prevede la "riapertura" per la presentazione della richiesta di definizione agevolata per tutti i carichi affidati dal 2000 al 2016 che non siano già stati ricompresi in dichiarazioni di adesione presentate in occasione della definizione agevolata articolo 6 DL n. 193/2016 e accolte. Al contempo, la proposta di modifica assorbe la disciplina introdotta dal DL n. 148/2017 con riferimento ai carichi

compresi in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata 2016 esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016.

Con riferimento a tale casistica, ovvero i carichi compresi in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016 non ammessi alla definizione agevolata 2016, sono confermati i valori complessivamente stimati nella relazione tecnica di accompagnamento al DL n. 148/2017.

Riprendendo pertanto quanto già presente nella predetta Relazione Tecnica il valore atteso complessivamente dalla misura si attesta in circa 518 milioni di euro.

Importi in milioni di Euro

Fascia di debito da pagare di altri carichi non esclusi ai sensi del comma 8	Numero soggetti con esclusione comma 8	Gettito teorico massimo	% di effettivo adempimento prima/unica rata di altri carichi non oggetto di esclusione ai sensi del comma 8	Gettito Stimato
Nessun altro carico ammesso alla definizione agevolata*	10.026	129,7	ND	36,8
Fino a 1.000	11.049	78,4	85,5%	67,1
1.000 - 10.000	17.837	187,6	73,2%	137,3
10.000 - 50.000	9.764	221,2	59,5%	131,5
50.000 - 100.000	2.077	121,1	41,6%	50,4
100.000 - 1.000.000	2.428	454,5	22,9%	104,0
Oltre 1 MLN	184	217,4	11,5%	25,0
TOTALE	53.365	1.407,9	28,4%	552,1

*utilizzata la percentuale media di effettivo adempimento

Prudenziale obbattimento per concentrazione pagamenti nell'anno 2018 -6%

GETTITO STIMATO per riammissione carichi rateizzati al 24/10/2016, non ammessi alla Definizione Agevolata 2016

518,0

La sola differenza rispetto a quanto presente nella originaria Relazione Tecnica di accompagnamento al DL n. 148/2017 è rappresentata dalla differente ripartizione temporale dell'incasso atteso, in quanto la disposizione prevede il pagamento dell'80% nel 2018 ed il 20% nel 2019. Pertanto, gli impatti sul gettito atteso sono riassunti nella seguente tabella.

	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale
Riammissione carichi rateizzati al 24/10/2016, non ammessi alla Definizione Agevolata 2016	0,0	414,4	414,4	0,0	103,6	103,6	0,0	0,0	0,0

Con riferimento alla "riapertura" della possibilità di adesione alla misura agevolata per i carichi 2000-2016 non oggetto di precedente dichiarazione, il processo di stima sconta l'impossibilità di valutare un nuovo tasso di adesione complessivo in quanto, trattandosi del medesimo perimetro già oggetto della precedente possibilità, nonché del sostanziale invariato impianto della proposta normativa rispetto a quello previsto dalla definizione agevolata del DL n. 193/2016, non si ritiene possibile, se non con una valutazione soggettiva, determinare una differente appetibilità della misura agevolativa proposta, rispetto a quella riscontrata sulla precedente definizione agevolata prevista dal DL n. 193/2016, i cui termini di adesione sono scaduti il 21 aprile scorso.

Pertanto, prudenzialmente, l'analisi si è focalizzata sulle richieste di adesione alla definizione

agevolata DL n. 193/2016 pervenute tardivamente rispetto alla scadenza del 21 aprile 2017, in quanto rappresentano un elemento informativo che conferma la manifestazione di interesse del contribuente a definire in via agevolata i propri debiti affidati nel periodo 2000-2016.

Poiché nei giorni successivi al 21 aprile 2017, termine per la presentazione delle dichiarazioni di adesione, sono pervenute a mezzo PEC (il canale PEC è l'unico che è rimasto "formalmente" aperto nei giorni successivi al 21 aprile 2016 per consentire lo smaltimento del picco di richieste pervenute alla scadenza, consentendo quindi la tracciatura delle richieste tardive) circa 8.500 dichiarazioni di adesione e che attraverso il canale PEC sono pervenute il 35% delle richieste di adesione complessivamente gestite, si stima in circa 25.000 il numero delle possibili richieste di adesione alla nuova misura agevolativa.

Considerando che l'importo medio da corrispondere registrato in occasione della definizione agevolata prevista dal DL 193/2016 è risultato pari a 10.326 euro e che circa l'80,84% dei contribuenti stanno corrispondendo l'importo dovuto (entrambi i dati sono calcolati al netto dei piani di definizione agevolata con importi da corrispondere maggiori di 1 milione di euro in quanto si presuppone che difficilmente i contribuenti con importi rilevanti, interessati dalla definizione agevolata, non abbiano utilizzato la precedente possibilità) l'importo complessivamente atteso sulla riscossione da definizione agevolata per tali nuove richieste si attesta in circa 209 milioni di euro (ossia $25.000 \times 10.326 \text{ euro} \times 0,8084 = 208,7$ milioni di euro) di cui circa 167 milioni di euro nell'anno 2018 e 42 milioni di euro nell'anno 2019.

Per valutare la correlata flessione della riscossione ordinaria, sui carichi che si stima saranno oggetto della nuova possibilità di definizione agevolata, è stata applicata la metodologia delle curve di riscossione, ovvero la stima della previsione temporale di incasso dei medesimi carichi, sulla base dei tassi storici della riscossione ordinaria che, in assenza di adesione alla misura agevolativa, si sarebbe concretizzata in un periodo temporale molto più ampio seppur maggiorata delle quote riferite alle sanzioni (circa 8/10 anni).

L'impatto netto, per il triennio 2018-2020, è pertanto stimato nella tabella che segue:

	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale
Carichi 2000-2016 non oggetto di dichiarazioni Definizione Agevolata 2016	-47,7	167,0	119,2	-34,4	41,7	7,3	-28,8	0,0	-28,8

Sintesi e ripartizione per tipologia ente impositore

Nella tabella che segue sono riportate le previsioni di gettito riferite al decreto legge n. 148/2017 attualmente in vigore.

**DL 148/2017 IN VIGORE
AL 31/10/2017**

	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale
Riammissione carichi rateizzati al 24/10/2016, non ammessi alla Definizione Agevolata 2016	0,0	518,0	518,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impatto Gettito Affeso per estensione misura agevolativa ai Ruoli affidati dal 01/01/2017 al 30/09/2017	-521,9	1.074,4	552,5	-119,8	268,6	148,8	-20,7	0,0	-20,7
Impatto sul Gettito affeso	-521,9	1.592,4	1.070,5	-119,8	268,6	148,8	-20,7	0,0	-20,7
<i>di cui:</i>									
ERARIO	-295,7	1.098,7	713,0	-58,0	171,0	103,0	-12,0	0,0	-12,0
INPS e INAIL	-157,7	380,7	223,0	-36,0	64,0	28,0	-6,0	0,0	-6,0
COMUNI	-35,0	122,5	87,5	-8,1	20,4	12,3	-1,3	0,0	-1,3
REGIONI	-17,9	40,8	22,9	-4,1	6,7	2,6	-0,7	0,0	-0,7
ALTRI ENTI	-15,6	39,7	24,1	-3,6	6,5	2,9	-0,7	0,0	-0,7

Nella tabella seguente sono riepilogati i valori stimati in tema di definizione agevolata dal decreto legge n. 148/2017 che tengono conto delle modifiche proposte all'articolo 1 del predetto decreto.

**DL 148/2017 CON
MODIFICHE PROPOSTE**

	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale
Carichi 2000-2016 non oggetto di dichiarazioni Definizione Agevolata 2016	-47,8	167,0	119,2	-34,4	41,7	7,3	-28,8	0,0	-28,8
Riammissione carichi rateizzati al 24/10/2016, non ammessi alla Definizione Agevolata 2016	0,0	414,4	414,4	0,0	103,6	103,6	0,0	0,0	0,0
Impatto Gettito Affeso per estensione misura agevolativa ai Ruoli affidati dal 01/01/2017 al 30/09/2017	-521,9	1.074,4	552,5	-119,8	268,6	148,8	-20,7	0,0	-20,7
Impatto sul Gettito affeso	-569,7	1.455,8	1.086,1	-154,2	413,9	259,7	-49,5	0,0	-49,5
<i>di cui:</i>									
ERARIO	-325,9	1.048,0	722,1	-89,4	261,8	172,4	-30,0	0,0	-30,0
INPS e INAIL	-168,9	395,8	226,9	-44,2	98,8	54,6	-13,1	0,0	-13,1
COMUNI	-38,7	127,4	88,7	-11,1	31,9	20,8	-3,5	0,0	-3,5
REGIONI	-19,3	42,9	23,6	-5,0	10,8	5,8	-1,5	0,0	-1,5
ALTRI ENTI	-16,9	41,7	24,8	-4,5	10,6	6,1	-1,4	0,0	-1,4

Comma 11. Il Fondo è disciplinato dalla Legge n. 377/1958, successivamente modificata ed integrata dalla legge n. 587/1971 che ne ha ampliato lo scopo aggiungendo alla finalità di erogare un trattamento pensionistico integrativo della assicurazione generale obbligatoria quella di prevedere la liquidazione delle prestazioni di capitale dovute come Trattamento di Fine Rapporto.

SISTEMA DI FINANZIAMENTO

La Gestione del trattamento integrativo è ordinata in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione. Per la copertura del trattamento integrativo debbono essere versati, in aggiunta alla normale contribuzione prevista dalle disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria, il 5,50% della retribuzione imponibile di cui i 3/5, pari al 3,3%, a carico dei datori di lavoro e i 2/5, pari al 2,2%, a carico dei lavoratori.

PRESTAZIONI EROGATE

Il Fondo attualmente eroga pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e non pensioni anticipate. Il Fondo prevede tra le prestazioni, sotto determinate condizioni, la restituzione del

contributo all'iscritto cessato dal servizio senza che sia stato maturato il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia. In tal caso è consentito richiedere la restituzione del contributo nella misura del 75% dei contributi versati.

Proposta di modifica normativa

Il riferimento normativo a disposizione dell'INPS per la valutazione è il testo concordato tra le aziende e le OO.SS ratificato il 24/11/2011.

Gli elementi qualificanti della proposta normativa sono riportati di seguito:

- a) l'erogazione di una prestazione pensionistica a carico del Fondo Esattoriali, aggiuntiva rispetto a quella prevista dall'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
- b) il diritto alla prestazione nel Fondo si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni dell'AGO;
- c) la prestazione è calcolata secondo il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995 n. 335, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione in rendita vigente al momento del pensionamento e relativo all'età dell'assicurato.

Ipotesi di lavoro

Sulla base dei dati 2016 estratti dagli archivi dell'Istituto relativi alla collettività degli assicurati e ipotizzando un andamento costante della popolazione assicurata, si è proceduto ad una simulazione della spesa pensionistica a normativa vigente e a normativa variata determinando il differenziale in termini di maggior numero di pensioni e di flussi finanziari tra i due quadri normativi.

I risultati delle elaborazioni sono riportati nella tabella seguente nell'ipotesi che la norma trovi concreta applicazione dal 1.1.2018.

Effetti finanziari derivanti dalla riforma della normativa del Fondo Esattoriali – effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica (migliaia di euro)

Anno	Per rate di pensione	Per restituzione contributi	Effetti complessivi
2018	-34	0	-34
2019	-78	+163	+85
2020	-170	+183	+13
2021	-305	+630	+325
2022	-730	+707	-23
2023	-1.516	+2.243	+727
2024	-2.175	+3.657	+1.482
2025	-3.258	+3.494	+236
2026	-4.947	+3.247	-1.700
2027	-6.510	+3.962	-2.548

Gli effetti finanziari risentono dei seguenti fattori:

a) l'onere della normativa vigente deriva dalle rate di pensioni (integrative) di vecchiaia e dalla restituzione dei contributi a coloro che si liquidano con la pensione anticipata nell'AGO e che vengono pagati in unica soluzione;

b) l'onere della normativa variata deriva dalle rate di pensione (aggiuntive) derivanti dalle pensioni di vecchiaia e anticipate che la normativa vigente non prevede.

Si tenga presente che gli effetti complessivi dopo l'iniziale andamento irregolare avranno una crescita costante fino a raggiungere circa 30 milioni di euro nel 2035.

La disposizione stabilisce altresì che le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche

all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate possono essere affidate solo ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del D.lgs. n. n 446 del 1997. La disposizione non determina variazioni sul gettito tributario e pertanto non si ascrivono effetti finanziari.

Comma 11-bis. Si prevede l'incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 96 milioni di euro per l'anno 2019 e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 25,1 milioni di euro per l'anno 2019.

Comma 11-ter. Alla copertura degli oneri di cui dai commi da 4 a 10-sexies e 11-bis, si provvede, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2018 e a 96 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e le minori spese derivanti dal comma 1 a 10 sexies, e, quanto a 25,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 11-quater. La disposizione prevede la possibilità per gli enti territoriali di deliberare per le entrate, anche tributarie, non riscosse la definizione agevolata nei termini previsti dall'articolo 6-ter, del D.L. n. 193 del 2016. Al riguardo, non si rilevano oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1-bis

(Utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazione)

La modifica al comma 460 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 non determina effetti finanziari, in quanto esclusivamente finalizzata a prevedere la possibilità per i comuni di destinare anche a spese di progettazione per opere pubbliche i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Articolo 1-ter

(Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute)

La disposizione non produce effetti negativi sul gettito stimato. Infatti, la relazione tecnica relativa alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 che ha introdotto l'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non ha quantificato alcun effetto di maggior gettito derivante dalle disposizioni sanzionatorie concernenti la violazione dei predetti obblighi. Ciò premesso, l'introduzione della disposizione, che prevede la non applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, comma 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre 2017 se gli stessi dati vengono trasmessi correttamente entro il 28 febbraio 2018, non produce effetti negativi di gettito, anche in ragione della circostanza che si ritiene non si riduca in misura apprezzabile l'effetto deterrente ascrivibile all'obbligo di trasmissione dei dati del primo semestre 2017 entro il 16 ottobre 2017.

La disposizione di cui al comma 2 introduce alcune semplificazioni dell'adempimento, limitando le informazioni da trasmettere con riferimento alle fatture registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6 del d.P.R. n. 695/96. La previsione non ha effetti sul

gettito atteso in quanto si tratta di fatture per operazioni di modesto importo e che sono comunque poste a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria, seppur in forma semplificata.

Il comma 3 prevede l'esonero della comunicazione dei dati delle fatture emesse dalle PPAA nei confronti dei privati. Trattandosi di attività svolte dalla PA nei confronti dei consumatori finali, si ritiene che la mancata acquisizione di questi dati non influenza le attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Non si ascrivono effetti alla disposizione di cui al comma 4, che esonera dalla comunicazione i produttori agricoli situati nelle zone montane, che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1.

Articolo 2

(Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e altri interventi nei territori colpiti da calamità naturali)

La disposizione in esame prevede (commi 1 e 2) la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018, a favore dei soggetti, che alla data del 9 settembre 2017 avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti. Viene inoltre previsto (comma 4) che i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

Nel testo originario del D.L. in esame si prevede (comma 5) che, limitatamente al comune di Livorno, la predetta sospensione sia subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, inagibilità verificata dall'autorità da trasmettere agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Inoltre si precisa che la sospensione in esame non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.

Riguardo i profili di carattere finanziario, dal punto di vista delle entrate tributarie occorre distinguere gli effetti relativi al periodo 9 settembre 2017 - 31 dicembre 2017 da quelli riguardanti il periodo 1 gennaio 2018 - 30 settembre 2018.

Infatti, per il primo periodo della sospensione (mesi dell'anno 2017) si rileva un differimento della riscossione delle entrate tributarie dal 2017 al 2018. Al riguardo, sulla base dei dati dei versamenti tributari afferenti i comuni sopra indicati e l'andamento del gettito riscontrato nel periodo gennaio-agosto 2017 rispetto all'analogo periodo del 2016 (sempre per i comuni individuati dal decreto) si stima un ammontare sospeso (incluso tributi locali) per il predetto periodo 9 settembre 2017 - 31 dicembre 2017 di circa 55 milioni di euro, di cui 8,1 milioni relativi a tributi comunali.

Sospensione eventi 9-10 settembre 2017 – testo originario D.L. 148/2017	2017	2018
Effetti finanziari (entrate tributarie)	-55	+55

Commi 3-bis e 4. Le disposizioni in esame, introdotte al Senato in sede di conversione, recano modifiche all'articolo 2 del decreto legge n. 148/2017. In primo luogo, con l'inserimento del comma 3-bis e la modifica del comma 4 viene previsto che la sospensione dei versamenti tributari prevista dai commi 1 e 2 a seguito degli eventi alluvionali del 9 settembre 2017 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda. Tale requisito, già in vigore per i contribuenti residenti nel comune di Livorno, viene quindi esteso anche ai comuni di Rosignano Marittimo e Collesalveti.

Inoltre, si precisa che per i soggetti privi di tali requisiti la sospensione termina alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame con restituzione dei versamenti entro il 19 dicembre 2017.

Riguardo i profili finanziari, si procede ad una nuova complessiva stima degli effetti della sospensione dei versamenti tributari. In particolare, sulla base della metodologia già utilizzata con la relazione tecnica originaria e tenuto conto della modifica in esame riguardante i requisiti richiesti per fruire della sospensione dei versamenti, per l'anno 2017 si stima un ammontare complessivo di entrate tributarie sospese di circa 30 milioni di euro, di cui circa 5,3 milioni afferenti tributi locali per i quali si provvede alla compensazione con il comma 6. Tali entrate saranno versate in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

Rispetto alla relazione tecnica originaria, che ha quantificato minori entrate per l'anno 2017 pari a -55 milioni di euro e conseguenti maggiori entrate per l'anno 2018 pari a +55 milioni di euro, le modifiche normative in esame comportano i seguenti effetti finanziari:

Sospensione eventi 9-10 settembre 2017 – modifiche requisiti sospensione	2017	2018
Effetti differenziali rispetto a RT originaria (entrate tributarie)	+25	-25

Millioni di euro

Per ciò che riguarda il periodo 1° gennaio-30 settembre 2018 in coerenza con la relazione tecnica originaria non si ascrivono effetti in termini di entrate tributarie considerato che i versamenti sospesi saranno comunque effettuati entro l'anno 2018.

Comma 4-bis Si prevede altresì che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sia incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2017 e che agli oneri derivanti dal predetto comma si provveda mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 3 bis e 4.

Comma 4-ter. Agli oneri derivanti dai commi 3 bis e 4, pari a complessivi 25 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 10 milioni di euro e mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 per 15 milioni di euro.

Comma 5 La disposizione è stata soppressa dal Senato della Repubblica.

Commi 5 bis e 5 ter. La disposizione reca misure urgenti in favore dei territori dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017.

Con l'introduzione del comma 5-bis all'articolo 2 del D.L. n. 148/2017 si proroga fino al 30 settembre 2018 la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, già prevista fino al 18 dicembre del corrente anno dal D.M. 20 ottobre 2017.

Tale sospensione risulta a favore dei soggetti, che alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa in edifici dichiarati inagibili in tutto o in parte nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio. Si evidenzia al riguardo che il comune di Forio non è attualmente incluso nella sospensione di cui al citato decreto ministeriale.

Viene inoltre previsto che i versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. A legislazione vigente risulta invece che il versamento dei tributi sospesi deve avvenire entro il 19 dicembre 2017.

La disposizione prevede dispone altresì che la predetta sospensione sia subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara l'inagibilità, in tutto o in parte, dell'abitazione, dello

studio professionale o dell'azienda, da trasmettere agli Uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. La sospensione in esame non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti di imposta.

Sulla base dell'andamento del gettito tributario relativo ai tre comuni interessati e tenuto conto delle informazioni fornite dal competente Dipartimento della Protezione civile circa la dimensione dei casi di inagibilità finora riscontrati, si stima un ammontare sospeso per il periodo dal 21 agosto 2017 al 31 dicembre 2017 di circa 1,7 milioni di euro, di cui 0,5 milioni relativi a tributi comunali per i quali si provvede alla compensazione con il decreto di cui al comma 6. Nel complesso, si stimano i seguenti effetti finanziari:

Effetti sospensione sisma 21/8/17	2017	2018
Entrate tributarie (incluso tributi locali)	-1,7	1,7

(milioni di euro)

La valutazione in esame tiene conto della limitazione dell'agevolazione ai contribuenti che dichiarino l'inagibilità dell'abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.

Con riferimento al periodo di sospensione compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 settembre 2018 si stima un ammontare potenzialmente sospeso complessivamente pari a 2,9 milioni di euro.

Sotto l'aspetto strettamente di bilancio si rappresenta che l'importo riferito al periodo 1° gennaio-30 settembre 2018 sarà comunque acquisito entro il medesimo anno 2018 e pertanto, relativamente alla sospensione per l'anno 2018, non si rilevano effetti in termini di minori entrate.

Il successivo comma 5-ter prevede l'esenzione ai fini delle imposte dirette e ai fini IMU e TASI dei fabbricati distrutti o dichiarati inagibili.

Per quanto attiene all'esenzione ai fini delle imposte dirette dei fabbricati distrutti o inagibili, sulla base dei dati inclusi nelle dichiarazioni dei redditi - anno d'imposta 2015 (ultimo disponibile) si stima una perdita di gettito annua di competenza per gli anni 2017 e 2018 di non rilevante entità, pari a 56mila euro. Di seguito, si riportano gli effetti finanziari in termini di cassa (in migliaia di euro):

Esenzione Imposte dirette	2018	2019	2020	2021
IRPEF	-88,0	-50,3	+37,7	0,0
Addizionale regionale	-4,1	-4,1	0,0	0,0
Addizionale comunale	-2,0	-1,6	+0,5	0,0
Totale	-94,1	-55,9	+38,2	0,0

(migliaia di euro)

Con riferimento invece all'esenzione IMU e TASI, che decorre dalla seconda rata 2017, sulla base delle informazioni fornite dal Dipartimento della Protezione civile si stima una perdita di gettito complessivamente pari a - 0,85 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a -1,71 milioni per l'anno 2018:

Esenzione IMU/TASI immobili inagibili	2017	2018
IMU/TASI comune	-0,71	-1,43
IMU Stato	-0,14	-0,28
Totale	-0,85	-1,71

(milioni di euro)

Nel complesso, le modifiche di cui ai commi 5 bis e 5 ter comportano i seguenti effetti finanziari:

Misure sisma Ischia	2017	2018	2019	2020
Sospensione versamenti	-1,7	1,7		
Esenzione imposte dirette		-0,1	-0,06	0,04
Esenzione IMU TASI	-0,85	-1,71		
Totale	-2,55	-0,11	-0,06	0,04

(milioni di euro)

Comma 6

Con la modifica al comma 6, viene prevista la riduzione, da 8,1 milioni di euro a 5,8 milioni di euro, della dotazione originaria del fondo volto a compensare i comuni delle minori entrate locali per l'anno 2017 conseguenti alle sospensioni previste dall'articolo 2 in esame.

In particolare, tale riduzione tiene conto sia dei minori effetti sui tributi locali della sospensione per i comuni di cui al comma 1 (da 8,1 milioni a 5,3 milioni), sia dell'estensione del riparto del fondo ai comuni indicati dal comma 5-bis (per un importo di 0,5 milioni di euro).

Tali effetti sono già compresi nei profili finanziari sopra indicati, relativi alle specifiche disposizioni sulle sospensioni previste.

Di seguito una tabella riepilogativa per gli effetti delle lettere da a) ad e):

Modifiche art. 2	2017	2018	2019	2020
Lettere a), b) e c) - Livorno	+25	-25		
Lettera d) - Ischia	-2,55	-0,11	-0,06	0,04
Totale	+22,45	-25,11	-0,06	0,04

Milioni di euro

Comma 6 bis. Per la copertura degli oneri di cui ai commi 5 bis, 5 ter e 6, pari ad euro 2.550.000 per l'anno 2017, ad euro 110.000 per l'anno 2018 e ad euro 60.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Commi 6 ter, 6 quater e 6 quinquies. La disposizione autorizza la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 per l'anno 2020 da iscrivere in apposito fondo per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

Nel successivo comma 6-quater si dispone che, alla copertura degli oneri previsti al precedente comma 6-ter, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-

2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Al successivo comma 6-quinquies è previsto che, per gli interventi e le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 6-ter per l'erogazione, la ripartizione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati, si provveda tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Commi da 6-sexies a 6-undecies.

Il comma 6-sexies prevede l'erogazione di un contributo in conto capitale alle imprese ubicate nel territorio dei comuni dell'isola di Ischia al fine di sostenere la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.

I commi successivi disciplinano l'erogazione del contributo rinviando a un successivo decreto ministeriale la determinazione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo. Viene comunque previsto che il contributo in esame sia concesso nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, importo che rappresenta l'onere relativo alle disposizioni in esame. Per la copertura del predetto onere si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Comma 7. La disposizione prevede che il pagamento dei contributi e dei premi non versati per effetto della sospensione prevista dal comma 13 dell'articolo 48 del decreto legge n. 189 del 2016 avvenga a decorrere dal mese di maggio 2018 in massimo 24 rate mensili di pari importo (piuttosto che dal mese di ottobre 2017 ed in 18 rate mensili di pari importo).

Stima degli effetti finanziari

Oneri(+)/risparmi(-) in milioni di euro

2017	2018	2019	2020
+85,2	+170,4	-170,4	-85,2

Si fa presente che la valutazione è stata effettuata ipotizzando che la totalità dei soggetti interessati scelga la rateizzazione del pagamento dei contributi non versati nel numero massimo di rate consentito dalla norma.

Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 85,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 170,4 nell'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Comma 8. La disposizione prevede il Fondo di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzato a far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, sia ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2018.

Articolo 2 bis

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 ed ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici)

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

La disposizione innova in più parti la disciplina contenuta nel decreto legge n. 189 del 2016 ed al contempo reca nuove disposizioni a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Il comma 1 integra l'articolo 2 del decreto legge n. 189 del 2016, esplicitando che tutti gli oneri relativi agli incarichi di progettazione ed a quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono a carico non già delle risorse proprie delle stazioni appaltanti, bensì delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legge n. 189 del 2016. La disposizione non determina pertanto oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Comma 2. La disposizione attribuisce, tra l'altro, attraverso una riformulazione dell'attuale comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 189 del 17 ottobre 2016, ai Comuni il compito di effettuare l'attività istruttoria e di procedere all'adozione dell'atto finale relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio. La previsione, pertanto, ha contenuto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 ha lo scopo di consentire l'erogazione di contributi anche con riguardo agli interventi, non abusivi, posti in essere con riguardo ad immobili distrutti o danneggiati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 nell'immediatezza dell'evento stesso e quindi anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge n. 189/2016. Tali interventi ad oggi restano al di fuori di ogni previsione, non rinvenendosi alcuna disposizione che legittimi l'erogazione di contributi per attività poste in essere anteriormente all'introduzione dei contributi medesimi. Ferma restando la necessità che non si tratti di interventi abusivi, è devoluta ad una successiva ordinanza commissariale l'individuazione dei criteri e modalità del rimborso di questi interventi, che dovrà necessariamente avvenire in via diretta mediante l'impiego delle risorse commissariali e per i quali non potranno trovare applicazione le regole stabilite dalle successive ordinanze in materia di ricostruzione privata.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione stimati in euro 2,5 milioni complessivi, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Si precisa che trattasi di interventi già realizzati, e che è appunto sulla scorta delle verifiche al riguardo effettuate dagli Uffici speciali in ordine agli interventi rimborsabili conformi ai requisiti di legge che è stata compiuta la stima preventiva dei costi.

Comma 4. La disposizione modifica l'attuale formulazione dell'articolo 8 del decreto-legge 189 del 2016, in materia di procedure per interventi d'immediata riparazione con rafforzamento locale degli edifici che hanno subito danno lievi e che non sono stati classificati agibili secondo la procedura AeDES oppure sono stati classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da apposita ordinanza di protezione civile. Trattasi di modifiche procedurali che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 5. Si prevede quale termine ultimo per la presentazione delle schede AeDES la data del 31 gennaio 2018, precisando che l'inosservanza di detto termine, nonché delle modalità di presentazione delle schede AeDES, determina il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l'attività svolta e l'inammissibilità della domanda di contributo previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 189 del 2016. Le previsioni hanno quindi natura procedurale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La previsione di cui al comma 6 è finalizzata a consentire la regolarizzazione temporanea degli immobili realizzati in assenza di titolo abilitativo da coloro i quali, nell'immediatezza degli eventi sismici, si siano trovati nell'urgente necessità di reperire una soluzione abitativa per essere stata la loro abitazione dichiarata inagibile. Essa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (tenuto anche conto che nei casi in questione è prevista l'automatica rinuncia al contributo per l'autonoma sistemazione da parte di coloro che si

avvarranno dello strumento di regolarizzazione in questione).

La previsione di cui al comma 7, prevedendo che mediante apposito provvedimento commissariale venga stabilito il termine entro il quale i Comuni del c.d. cratere possono procedere all'individuazione degli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari, ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La previsione di cui al comma 8 sostituisce l'articolo 13 del decreto legge n. 189 del 2016 al fine di rendere più rapida e agevole la definizione delle pratiche di contributo per la ricostruzione degli edifici siti nei Comuni della Regione Abruzzo, già interessati dal sisma del 2009 e che abbiano subito danni ulteriori per effetto degli eventi sismici del 2016-2017. L'intervento si è reso necessario in quanto l'attuale meccanismo incentrato sul dato discriminante dell'avere o non avere i detti edifici già fruito di contributi per la ricostruzione 2009 al momento dei nuovi eventi sismici si è rivelato eccessivamente farraginoso e foriero di difficoltà applicative.

Pertanto, al comma 1 con riguardo all'ipotesi in cui un immobile, già danneggiato dal sisma del 2009 e ulteriormente lesionato per effetto degli eventi del 2016-2017, sia stato già ammesso a contributo per i danni più risalenti ed i lavori di ripristino dell'agibilità sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In questo caso, è previsto che il contributo per i danni ulteriori, quale che ne sia l'entità, sia liquidato comunque in applicazione della normativa del 2009, inserendosi dunque la nuova domanda di finanziamento nell'iter procedimentale già avviato presso gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, al fine di gestire le procedure di ricostruzione in Abruzzo dopo la cessazione dello stato di emergenza.

Inoltre, ai commi 2 e 3, si è optato per una soluzione incentrata alla concentrazione presso un'unica sede, per quanto possibile, delle procedure di contributo per la ricostruzione degli edifici in questione, stabilendo che queste debbano svolgersi e definirsi integralmente, a seconda dei casi, o con le procedure previste per la ricostruzione successiva al sisma del 2009 (d.l. 28 aprile 2009, n. 39) o con quelle disciplinate dal presente decreto e dalle ordinanze attuative in base al criterio della c.d. prevalenza nel rapporto tra il danno pregresso, causato dal sisma del 2009, e i nuovi danni cagionati dagli eventi più recenti. La norma prevede che: laddove i nuovi danni siano di entità inferiore a quelli pregressi, la procedura si svolgerà anche per il contributo aggiuntivo sulla base delle norme del 2009; qualora, al contrario, i nuovi danni abbiano prevalenza su quelli precedenti, tendenzialmente l'intera procedura di ricostruzione si svolgerà applicando la normativa del 2016.

Viene rimesso a una successiva ordinanza commissariale – destinata verosimilmente a modificare *in parte qua* l'ordinanza n. 19 del 2017 – non solo la determinazione dei criteri per accertare se il nuovo danno sia o meno prevalente rispetto a quello anteriore (criteri che dovranno evidentemente basarsi sugli esiti risultanti dalle schede AcDES redatte a seguito dell'uno e degli altri eventi sismici), ma anche la definizione di modalità e procedure per la concessione del contributo aggiuntivo nei casi in cui questo debba essere erogato ai sensi del d.l. n. 189/2016 e delle ordinanze attuative.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione si provvede nel limite di euro 40 milioni per l'anno 2018 con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione e che saranno erogate secondo modalità da concordare e approvare con apposita ordinanza.

Le previsioni di cui ai commi 9 e 10, in quanto finalizzate ad individuare le differenti tipologie di interventi di ricostruzione c.d. pubblica e le modalità di attuazione degli stessi, hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 11 prevede l'individuazione dei soggetti attuatori, quale strumento per velocizzare il

processo di ricostruzione. Esso, pertanto, ha un contenuto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La previsione di cui al comma 12, in quanto finalizzata a coordinare le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legge n. 189 del 2016 relativi ai compiti ed alle funzioni della Conferenza permanente e della Conferenza regionale, ha contenuto ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 13 viene previsto che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonché i Comuni, le unioni di Comuni, le comunità montane e le Province interessate possano avvalersi, oltreché dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., anche dei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

I rapporti tra le centrali di committenza ed i soggetti attuatori vengono disciplinati tramite apposite convenzioni che, con specifico riguardo alla remunerazione del servizio reso, devono recepire i contenuti di un apposito decreto, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

Agli oneri derivanti dalle convenzioni si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016.

Il comma 14 è finalizzato a coordinare le previsioni di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, con il disposto incremento delle centrali uniche di committenza. A tal fine, si stabilisce che le modalità e la tipologia di interventi sottoposti al controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, vengano determinate tramite apposito accordo sottoscritto anche dalle altre centrali uniche di committenza e dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari. Inoltre, viene ribadito il ruolo e la funzione di coordinatore, nei rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, del Commissario straordinario del governo da attuarsi anche attraverso l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relative alle procedure di gara sottoposte alla vigilanza dell'Autorità. Detta piattaforma opererà anche in connessione con la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e con gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione.

Al comma 15, si prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma 14 si provveda con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Il comma 16 dispone la modifica del comma 5 dell'articolo 34 del decreto legge 189 del 2016, in coerenza con la novella di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legge, ed è finalizzata a chiarire, attraverso l'eliminazione del termine "*pubblica*", che tutta l'attività di progettazione, ove affidata a terzi è finanziata integralmente dalle risorse commissariali.

Le previsioni, contenute nelle lettere a), b), c), d) e h) del comma 17, nonché nei commi 18 e 19, hanno contenuto ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le previsioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 17 contengono modifiche alle attuali lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016 e riguardano esclusivamente il personale comandato presso la Struttura commissariale ai sensi della lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 50.

Dette disposizioni prevedono:

- la possibilità di riconoscere al personale dirigenziale ed ai titolari di posizioni organizzativa, direttamente impegnati nelle attività di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, un incremento fino al 30 per cento (dall'1.10.2016 al 31.12.2016) e fino al 20 per cento (dall'1.1.2017 al 31.12.2018) della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi

ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego;

- la possibilità di riconoscere al personale dirigenziale e non dirigenziale un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario e ai titolari di posizioni organizzativa e per il personale non dirigenziale.

Rispetto alla disciplina vigente, la disposizione è finalizzata a semplificare il procedimento di quantificazione degli incrementi retributivi concedibili, eliminando, in considerazione della temporaneità e straordinarietà della gestione commissariale, il riferimento alla necessità della contrattazione collettiva di cui all'articolo 45, comma 1 del d.lgs n.165/2001 e predeterminando, sia pure in termini percentuali, l'entità delle maggiori somme da corrispondere al personale dipendente.

Si precisa che la disposizione non crea sovrapposizioni con l'applicazione a detto personale del trattamento economico previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Trattasi, infatti, di emolumenti aggiuntivi, la cui erogazione è meramente eventuale (come confermato dall'espressione "*può essere attribuito*") ed è destinata a remunerare un'attività lavorativa specifica (non coincidente con quella "ordinaria" o svolta al di fuori del "normale orario di lavoro"), come confermato dalla differente graduazione dell'incremento retributivo in proporzione al tempo trascorso dagli eventi sismici, dal riferimento allo svolgimento diretto da parte del personale dirigenziale o titolare di posizioni organizzative di una delle attività previste dall'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016 ed ai giorni di impiego effettivo, nonché, per tutto il personale, dalla rilevanza attribuita ai risultati conseguiti nella realizzazione di specifici programmi legati all'emergenza o alla ricostruzione.

Si evidenzia che la disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, afferendo trattamenti economici aggiuntivi già previsti dalle vigenti disposizioni ed integralmente finanziati con le risorse di cui al comma 8 dell'articolo 50 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016.

All'uopo, si riproduce un prospetto riepilogativo degli oneri economici relativi al personale non statale comandato presso la Struttura commissariale.

Tabella 1

REGIONI - ENTI LOCALI								
CATEGORIA GIURIDICA ECONOMICA	TABELLARE comprensivo di 13*	INDENNITA' COMPARTO	EX ART. 8 CCNL 2006	I.V.C. (13 mensilità)	TOTALE FONDAMENTALE	ONERI SU FONDAMENTALE (35,18%)	TOTALE COSTO FONDAMENTALE	VALORE MEDIO
23/04	30.704,41	622,50	-	282,23	31.607,64	11.101,55	42.709,19	37.210,11
23/04	28.725,25	622,50	-	275,41	29.623,16	10.398,41	39.996,50	
23/04	27.492,57	622,50	-	256,13	28.271,16	9.943,52	38.214,68	
23	26.786,33	622,50	-	197,73	27.196,35	9.644,35	36.791,15	
23	24.254,21	622,50	-	152,44	24.827,45	8.744,35	33.571,71	
23/04	30.704,41	622,50	-	282,23	31.607,64	11.101,55	42.709,19	
23/04	28.725,25	622,50	-	275,41	29.623,16	10.398,41	39.996,50	
23/04	28.377,74	622,50	-	206,13	29.006,74	9.245,57	38.252,17	
23/04	24.886,27	622,50	-	157,73	25.196,55	8.945,35	34.141,12	
23	12.932,60	622,50	-	171,99	13.726,09	5.246,59	19.071,99	
23	22.725,43	549,60	-	177,37	23.454,00	8.302,47	31.756,47	30.218,71
23	21.532,12	549,60	-	171,60	22.601,32	8.302,44	30.903,76	
23	21.173,67	549,60	-	168,40	21.894,67	8.054,35	30.549,02	
23	21.577,65	549,60	-	161,35	22.289,15	7.841,32	30.130,45	
23	17.825,11	549,60	-	153,05	18.523,01	6.519,91	25.042,92	
23/04	21.154,93	471,72	-	161,46	21.163,51	7.752,74	28.916,25	28.216,57
23/04	20.736,33	471,72	-	155,43	21.066,08	7.516,52	28.582,60	
23/04	20.376,15	471,72	-	152,32	21.000,79	7.355,05	28.355,87	
23/04	20.237,59	471,72	-	150,23	20.459,59	7.263,15	27.925,12	
23	20.725,05	471,72	-	148,07	20.968,87	7.169,77	27.544,64	
23	18.952,55	471,72	64,56	142,43	19.671,24	6.920,35	26.591,71	
23/04	11.374,92	471,72	64,56	142,46	12.122,67	7.321,45	20.064,12	
23/04	20.736,33	471,72	64,56	155,43	21.450,44	7.939,52	29.389,94	
23/04	20.376,15	471,72	64,56	152,32	21.065,75	7.410,75	28.476,14	
23/04	20.237,59	471,72	64,56	150,23	20.724,55	7.190,90	28.015,45	
23/04	19.748,05	471,72	64,56	148,07	20.459,43	7.193,48	27.651,91	
23	15.621,77	471,72	64,56	140,44	16.263,23	6.015,21	22.278,44	22.052,47

COSTO PRESUNTO CALCOLATO SU SOGGERENTI DI EDICOLANDATI 1.604.113,27

La disposizione di cui alla lettera g) del comma 17 ha una funzione meramente interpretativa ed è finalizzata a chiarire che tutto il personale pubblico impiegato presso gli Uffici speciali per la Ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016 potrà beneficiare delle provvidenze previste dalle lettere a), b) e c), del comma 7.

Il comma 20, nei limiti del contingente di personale assumibile e delle risorse già previste dal comma 1 dell'articolo 50-bis del decreto legge n. 189 del 2016, consente ai Comuni ed alle Province di prorogare fino alla data del 31 dicembre 2018 i contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare attraverso le procedure selettive di cui al comma 3 del medesimo articolo 50-bis. La disposizione, pertanto, non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 21 prevede:

- alla lettera a), il differimento al 31 dicembre 2018 del termine di sospensione dei pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per le sole attività economiche e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta;

- alla lettera b), il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione dei pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per le sole attività economiche e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una "zona rossa" istituita con apposita ordinanza sindacale, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione

In entrambi i casi, viene prevista, con la previsione di cui al comma 22, la possibilità per i beneficiari dei mutui e dei finanziamenti di optare per la sospensione del pagamento dell'intero importo delle rate in scadenza ovvero della sola sorte capitale. Ove non venga esercitata l'opzione, la sospensione riguarda l'intero importo delle rate in scadenza,

rispettivamente, entro il 31 dicembre 2018 ed entro il 31 dicembre 2020.

In analogia con quanto indicato nella relazione tecnica del decreto legge n. 189 del 2016, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 23 interviene sull'articolo 5 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Trattasi di disposizioni meramente ordinamentali e che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 24 interviene sulla sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di erogazione di energia elettrica, acqua e gas, che le aziende fornitrici hanno disposto con propri provvedimenti per un periodo limitato in attuazione del comma 2 del decreto-legge n. 189/2016. In particolare, è stabilito che la detta sospensione sia differita fino al 31 maggio 2018 per coloro i quali dichiarino con apposita autocertificazione l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda. Poiché alcuni dei periodi di sospensione disposti ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 48 sono già scaduti (ciò vale, in particolare, per i soggetti che ne hanno fruito in quanto danneggiati dal primo evento sismico del 24 agosto 2016), è altresì stabilito che sono fatti salvi i pagamenti eventualmente eseguiti da chi, a seguito della cessazione dell'originaria sospensione, si sia attivato spontaneamente o a seguito di sollecitazione per saldare quanto dovuto.

Il comma 25 stabilisce che gli enti erogatori provvedano con propri provvedimenti a rateizzare i pagamenti, che dovranno essere eseguiti al termine della sospensione, per un periodo non inferiore a 36 mesi, stabilendo anche agevolazioni tariffarie per le utenze site nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016, da compensare con eventuali misure perequative.

Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 non comportano oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'onere delle agevolazioni viene coperto dagli enti erogatori attraverso specifiche componenti tariffarie e ricorrendo, per quanto possibile, a strumenti di tipo perequativo.

Il comma 26 della disposizione in esame, con riferimento ai Comuni colpiti dal sisma del 2016, è inteso a modificare il termine dal quale riprendono a decorrere i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali. In particolare la disposizione prevede di far decorrere i suddetti termini dal "1° giugno 2018", piuttosto che dalla fine del periodo di sospensione così come disposto dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Alla disposizione non si ascrivono effetti in considerazione del fatto che la stessa non impatta negativamente in termini finanziari per l'anno corrente, visto che l'effettivo incasso delle cartelle di pagamento interessate dalla misura si sarebbe realizzato anche a legislazione vigente nel 2018.

Il comma 27 consente ai Comuni di cui allegati nn. 1, 2 e 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016 di costituire convezioni interregionali o aderire a convenzioni già esistenti, anche qualora non sia presente la condizione territoriale dell'essere in posizione di confine, al fine di ovviare alle difficoltà di reperire segretari comunali. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 28, la norma provvede a una più coerente individuazione della platea dei soggetti legittimati alle richieste di contributi per la ricostruzione, specificando che sono legittimati a tale richiesta tutti i soggetti titolari di diritti reali di godimento sugli edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, in luogo dei titolari di diritti reali di garanzia come previsto nel tessuto originario del d.l. n. 189 del 2016.

La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi oneri per le finanze pubbliche, né si ravvisano rischi di contenziosi dal momento che, sulla base delle informazioni rese dagli Uffici speciali per la ricostruzione, ad oggi non risultano pervenute domande di contributo da parte di soggetti titolari di diritti reali di garanzia sugli immobili interessati.

La previsione di cui al comma 29 (proroga indennità di funzione di ente di classe superiore,

incremento fruizione permessi e licenze per amministratori) non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto non viene meno l'obiettivo stabilito ai fini del pareggio di bilancio e gli enti interessati, pertanto, dovranno compensare l'eventuale aggravio di onere a carico dei propri bilanci con una corrispondente riduzione di altra voce di spesa o un incremento di una voce di entrata, al fine di conseguire il predetto obiettivo.

La disposizione di cui al comma 30 differisce al 2023 il termine a decorrere dal quale il personale assunto a tempo indeterminato dal comune de L'Aquila e dai comuni del cratere ai sensi del comma 5 dell'articolo 67-ter del DL 83/2012 risultante eventualmente in sovrannumero è assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti. La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 31 non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, disponendo modifiche procedurali in ordine all'applicazione dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 circa il ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario, entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il comma 32 modifica l'assetto organizzativo delle strutture deputate alla ricostruzione del sisma 2009. La disposizione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda il comma 33, la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alla tenuta della prevista sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, affidata alla Struttura di missione, che già cura la gestione della medesima Anagrafe, ai sensi del citato articolo 30, provvederà la stessa Struttura nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 34 non comporta oneri in quanto finalizzato ad estendere la platea dei comuni interessati alla prima priorità di ripartizione delle risorse già disponibili.

Con i commi 35, 36 e 37, la quantificazione degli oneri introdotta in norma "nel suo limite massimo", pari a 2.320.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è coerente con il fabbisogno effettivo già documentato dalle amministrazioni interessate per gli anni 2017 e 2018 relativo al personale assunto e in servizio fino al 31 dicembre 2018. La copertura è individuata nell'ambito della quota assegnata annualmente dal CIPE ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a valere sugli stanziamenti pluriennali di cui alla legge 23 dicembre 2013 n. 190 (ex tabella E). Tale legge reca il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa disposto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013 convertito nella legge 24 giugno 2013 n. 71, fino al 2020.

Con il comma 38, la quantificazione degli oneri individuata nella norma nel suo limite massimo", pari a 1.700.000 euro per il comune dell'Aquila e 1.152.209 euro per i comuni del cratere per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è in relazione al personale assunto a tempo determinato in base alla normativa emergenziale vigente e in servizio fino al 31 dicembre 2018. La copertura è individuata nell'ambito della quota assegnata annualmente dal CIPE ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a valere sugli stanziamenti pluriennali di cui alla legge 23 dicembre 2013 n. 190 (ex tabella E). Tale legge reca il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa disposto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013 convertito nella legge 24 giugno 2013 n. 71, fino al 2020.

I commi 39 e 40 non comportano nuovi oneri, in quanto trattasi di una facoltà per i Comuni e comunque gli eventuali ulteriori interventi potranno essere realizzati nell'ambito delle risorse ancora disponibili stanziare per la ricostruzione.

Il comma 41 interviene sulla procedura di ricostruzione degli alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa, a seguito del sisma Abruzzo 2009, e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto gli stessi sono già ricompresi nel piano generale della ricostruzione privata, già finanziato.

Il comma 42 ha natura ordinamentale prevedendo procedure concorsuali riservate in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni; pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri. Il comma 43 prevede la riduzione del perimetro dei comuni colpiti dal sisma del 2012 a partire da gennaio 2019. Trattandosi di disposizione ordinamentale non si determinano effetti negativi per la finanza pubblica.

Il comma 44 prevede la proroga dello stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 sino al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuità delle attività di ricostruzione ancora in essere. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che alle relative spese e attività si dovrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2-ter

(Contributi alle aziende agropastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso dell'anno 2017)

La disposizione prevede un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da erogare a titolo di concorso all'attività di indennizzo per le aziende agro pastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017.

Ai relativi oneri si provvede per 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per 15 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 3

(Estensione Split payment a tutte le società controllate dalla P.A.)

Commi 1-3 La norma prevede l'estensione del meccanismo di scissione dei pagamenti:

1. alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Pubbliche Amministrazioni centrali diverse dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri, dalle Pubbliche Amministrazioni locali diverse da Regioni, Province, Comuni e Unioni di Comuni, nonché dagli enti di previdenza;

2. alle aziende speciali, agli enti pubblici economici e alle società, partecipate in misura maggioritaria dalle Amministrazioni pubbliche, dalle Autorità indipendenti e dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle loro controllate.

Ai fini della norma, si definisce maggioritaria una partecipazione pari o superiore al 70 per cento del capitale. Alla luce di questa previsione, rientrano nel perimetro dei soggetti tenuti ad applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti anche le società a partecipazione congiunta da parte di più enti locali, ciascuno proprietario di una quota minoritaria, se la somma delle azioni o quote detenute è maggiore o uguale al 70 per cento.

Al fine di quantificare gli effetti finanziari dell'estensione dello *split payment*, i fornitori delle società e degli enti elencati al punto 1 e al punto 2 (e le relative transazioni) sono stati puntualmente individuati utilizzando la banca dati dello Spesometro 2014 e sono stati successivamente ripartiti per settore di attività economica. Complessivamente sono stati individuati 45.341 fornitori delle società controllate che versano un valore complessivo di IVA pari a circa 906 milioni di euro.

La metodologia di stima dell'estensione dello *Split Payment* alle società controllate e agli enti sopra elencati, si basa sulla considerazione che le società indicate ai punti 1) e 2) abbiano un grado di "fedeltà fiscale" maggiore dei loro fornitori nell'assolvimento degli obblighi di versamento dell'imposta.

Dalle elaborazioni effettuate sulla banca dati dello Spesometro 2014 risulta che i fornitori di queste società hanno un valore di "fedeltà fiscale" pari a 14,93% mentre, in media, per le società e gli enti sopra elencati, il grado di affidabilità fiscale assume un valore inferiore e pari a 9,83%. Tenendo conto che ad un indice più basso corrisponde una maggiore *compliance* fiscale, la differenza tra i due tassi attesta che le società controllate sono caratterizzate da un maggiore grado di affidabilità fiscale rispetto a quello dei fornitori.

Effetti finanziari dell'estensione dello *Split Payment* a tutte le società controllate
dall'Amministrazione Pubblica

	Fornitori	Acquirenti
Numero	45.341	617
a) IVA	867.162	905.879
Tasso di infedeltà	14.93%	9.83%
b) Differenza tra il tasso di infedeltà dei fornitori e delle società controllate		5.10%
c) = a) * b)		
Incremento di Gettito IVA netta (in migliaia di euro)		46.200

Applicando la differenza tra i gradi di fedeltà fiscale (5,1%) all'ammontare di IVA sulle cessioni alle società controllate effettuate dai fornitori operanti nei settori non assoggettati al *Reverse Charge* e dalle società che non rientrano nel perimetro delle controllate (pari a 906 milioni) si stima un incremento di gettito IVA pari a 46,2 milioni di euro.

Gli effetti finanziari del recupero di Iva al netto di rimborsi e compensazioni sono riportati nella tabella che segue.

	2018	2019	2020
Iva lorda (A)	57,7	57,7	57,7
Rimborsi e compensazioni(B)	11,5	11,5	11,5
Recupero Iva netta (A)-(B)	46,2	46,2	46,2
Valori in milioni di euro			

Articolo 4

(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo)

La disposizione in esame, al comma 1, è volta a favorire la puntuale ed immediata applicazione dell'articolo 57-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede l'attribuzione di un credito d'imposta alle imprese ed ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sui giornali quotidiani e periodici e sulle radio e televisioni locali, di valore incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo nell'anno precedente. La misura del credito d'imposta è pari al 75 per cento dell'incremento dell'investimento pubblicitario, aumentato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

La fissazione del limite complessivo dello stanziamento annuale da destinare alla misura fiscale, prevista dall'articolo 57-*bis*, è oggi demandata, dalla stessa disposizione, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 198/2016.

La norma stabilisce direttamente l'ammontare delle risorse da destinare al credito d'imposta per l'anno 2018, il che consentirà alle imprese di conoscere tempestivamente il reale impatto della misura in modo da poter più consapevolmente adottare le decisioni e le strategie relative

agli investimenti pubblicitari.

Pertanto, la disposizione, al comma 1, lettera a), prevede la modifica del comma 3 dell'articolo 57-bis citato, stabilendo che per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo, riconosciuto a fronte di investimenti pubblicitari incrementali, sia autorizzata per l'anno 2018 la spesa di 62,5 milioni di euro. Tale importo rappresenta il limite di spesa dell'agevolazione. Tali risorse saranno iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere trasferite nella contabilità speciale 1778 dell'Agenzia delle entrate per le necessarie regolazioni contabili.

Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198/2016. Al solo fine di permettere la corretta imputazione in fase di adozione del DPCM di riparto del Fondo per l'anno 2018, è altresì stabilito che la riduzione di 62,5 milioni di euro è da imputare per 50 milioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per 12,5 milioni al Ministero dello sviluppo economico. Resta ferma la vigente modalità di copertura finanziaria dell'ulteriore agevolazione prevista dal comma 2 dell'articolo 57-bis del D.L. 50/2017 (finanziamenti alle nuove imprese editrici per progetti innovativi), mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nei limiti di quanto annualmente assegnato con il relativo decreto di riparto.

La disposizione alla lettera 0a del comma 1 della disposizione in esame, di natura chiarificatrice, prevede che il credito d'imposta di cui all'articolo 57-bis del D.L. n. 50 del 2017 sia esteso anche agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, includendo, inoltre, tra i mezzi di comunicazione la stampa quotidiana e periodica on-line. Anche tale disposizione non determina effetti di gettito, trattandosi di interventi su un'agevolazione in ordine alla quale è previsto un limite di spesa.

La lettera b) del medesimo comma 1 prevede una disciplina transitoria volta a stabilire, in via di prima applicazione, che una quota dello stanziamento relativo all'annualità 2018, pari a 20 milioni di euro a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è destinata al riconoscimento del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica anche online effettuati nell'anno 2017, a partire dal 24 giugno 2017, data di entrata in vigore dell'articolo 57-bis ricordato e, conseguentemente, stabilisce il periodo di riferimento per la valutazione della percentuale di incremento degli investimenti pubblicitari.

Tale ultima modifica non comporta effetti ulteriori rispetto alla copertura finanziaria individuata alla lettera a), in quanto si limita ad individuare uno dei requisiti per la concessione dell'agevolazione che comunque avverrà in corso di esercizio 2018.

Il successivo comma 2 provvede ad aggiornare i riferimenti normativi riportati all'articolo 9, comma 6, lettera d), del decreto legge 8 ottobre 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2013, n. 112, confermando l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate al Ministero, ai sensi della normativa sul cinema e sull'audiovisivo. La disposizione non comporta effetti sul gettito in quanto trattasi di mero adeguamento formale della normativa pregressa in considerazione dell'entrata in vigore della legge 220 del 2016 e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5 (Sterilizzazione IVA)

La disposizione in esame prevede la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per l'anno 2018 dall'articolo 1, comma 718 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), mediante la riduzione dell'aumento dell'aliquota ridotta con il passaggio all'11,14%

in luogo dell'11,50% previsto.

Inoltre, con la stessa disposizione, si prevede anche una parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise previsto nel 2019.

La legislazione vigente prevede i seguenti incrementi di aliquota IVA e Accise a cui sono stati ascritti gli effetti finanziari indicati in tabella:

Legislazione vigente	2018	2019	2020	2021
Aliquota IVA ridotta: - nel 2018 incremento dal 10% all'11,5% - nel 2019 incremento dal 11,5% al 12% - dal 2020 incremento dal 12% al 13%	3.478,50	4.638,00	6.957,00	6.957,00
Aliquota IVA ordinaria: - nel 2018 incremento dal 22% al 25% - nel 2019 incremento dal 25% al 25,4% - nel 2020 riduzione dal 25,4% al 24,9% - dal 2021 è pari al 25%	12.264	13.899,00	11.855,00	12.263,80
Accise	0,00	350,00	350,00	350,00
Totale	15.742,50	18.887,00	19.162,00	19.570,80

in milioni di euro

Sulla base dei dati sopra riportati, si stima che l'intervento sulla sola aliquota IVA ridotta e sulle Accise comportino i seguenti effetti finanziari:

Sterilizzazione effetti per l'anno 2018	2018	2019	2020	2021
Aliquota IVA ridotta: - nel 2018 incremento dal 10% all'11,14% - nel 2019 incremento dall'11,14% al 12%	-840	0,00	0,00	0,00
Accise	0,00	-340,00	0,00	0,00
Totale	-840,00	-340,00	0,00	0,00

in milioni di euro

Articolo 5-bis

(Modifica all'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

La disposizione aggiunge, dopo l'articolo 5, l'art 5-bis che sostituisce il comma 4 del citato articolo 39-quater, prevedendo, sia per i procedimenti di cui al comma 1 (inserimento nella tariffa) sia per quelli di cui al comma 2 (variazioni tariffarie) il termine di 45 giorni (anziché 90 giorni attualmente previsti) per la conclusione dei relativi procedimenti.

La norma non determina effetti finanziari.

Articolo 5-ter

(Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore)

La disposizione attiene al differimento dell'abrogazione delle disposizioni agevolative in materia di erogazioni liberali agli Enti del terzo settore dalla data di entrata in vigore del

D.lgs. n. 117/2017 (3 agosto 2017) al 31 dicembre 2017.

Sotto il profilo finanziario, si stima che dalla disposizione non derivano effetti in termini di gettito, in considerazione del fatto che la relazione tecnica al provvedimento originario non ha ascrivito effetti positivi alla suddetta abrogazione per i mesi da agosto a dicembre 2017 e ha considerato la decorrenza sia delle nuove norme sia dell'abrogazione delle precedenti disposizioni dall'anno d'imposta 2018.

Articolo 5-quater

(Detrazione fiscale per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso)

La disposizione modifica la norma in materia di detrazione per erogazioni liberali in favore delle società di mutuo soccorso (attuale comma 5 dell'articolo 83 del D.lgs. 117/2017), stabilendo che la detrazione in esame sia riconosciuta per importi non superiori a 1300 euro.

Sul punto, si evidenzia che la norma corregge un mero errore materiale di redazione della disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare, la modifica è finalizzata a far sì che la detrazione del 19 per cento dei contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso, che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, sia riconosciuta per importi non superiori a 1.300 euro, al pari di quanto previsto dalla previgente disposizione contenuta nell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), del DPR n. 917 del 1986, abrogato dal decreto legislativo n. 117 del 2017.

Pertanto, si evidenzia che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito.

Articolo 5-quinquies

(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali)

La disposizione prevede la detraibilità dall'IRPEF del 19% delle spese sostenute per l'acquisto di alimenti destinati a fini medici speciali, elencati nella sezione A1 del corrispondente Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, limitatamente ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

Al riguardo, si stima che la disposizione determini una perdita di gettito IRPEF pari a 11,4 milioni di euro su base annua, con i seguenti effetti finanziari:

	2017	2018	2019	2020	2021
IRPEF	0	-20,0	-11,4	+8,6	0

In milioni di euro

Ai relativi oneri si provvede: quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Si prevede inoltre che le maggiori entrate pari a 8,6 milioni di euro per l'anno 2020 derivanti dalle modifiche introdotte dal comma 1 sono destinate all'incremento di pari importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 5-sexies.

(Interpretazione autentica dell'articolo 104 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117)

La disposizione attiene al differimento dell'abrogazione delle disposizioni agevolative in materia di erogazioni liberali agli Enti del terzo settore dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 117/2017 (3 agosto 2017) al 31 dicembre 2017.

Sotto il profilo finanziario, si stima che dalla disposizione non derivano effetti in termini di

gettito, in considerazione del fatto che la relazione tecnica al provvedimento originario non ha ascrivito effetti positivi alla suddetta abrogazione per i mesi da agosto a dicembre 2017 e ha considerato la decorrenza sia delle nuove norme sia dell'abrogazione delle precedenti disposizioni dall'anno d'imposta 2018.

Articolo 5-septies

(Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero)

La disposizione ha effetti positivi sul gettito, prudenzialmente non stimati, in quanto consente l'emersione delle attività depositate e delle somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio all'estero, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, da parte di lavoratori espatriati che sono rientrati successivamente in Italia o ex lavoratori frontalieri attraverso una procedura molto semplificata. La norma prevede il pagamento di un importo calcolato con un'aliquota del 3% sul valore delle attività e sulla giacenza sui conti correnti e sui libretti di risparmio alla data fissata dalla norma in sostituzione delle imposte sui redditi, IVAFE, IVIE e delle sanzioni per le violazioni delle norme sul monitoraggio fiscale.

Articolo 5-octies

(Norma interpretativa dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79)

La norma chiarisce in via interpretativa che le risorse individuate con decreto del Ministro dell'economia affluiscono ai fondi dell'incentivazione del personale per essere assegnate secondo le modalità individuate in sede di contrattazione integrativa.

Dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO II

Disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali, Forze di polizia e militari

Articolo 6

(Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 e disposizioni in materia contabile)

Comma 1 Le disposizioni apportano delle modifiche alla legge n. 145 del 2016, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

In particolare, all'articolo 2, viene aggiunto il comma 2-*bis* che prevede che le deliberazioni, concernenti la partecipazione alle nuove missioni, siano corredate da relazione tecnica, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze circa la correttezza degli oneri ivi quantificati.

La modifica al comma 3 prevede di limitare a 60 giorni successivi all'adozione degli atti di indirizzo, il tempo utile per l'emanazione del DPCM che individua le risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali da ripartire per soddisfare il fabbisogno finanziario relativo delle stesse come risultano da delibera. Ciò al fine di risolvere le problematiche finanziarie generate dalle tempistiche di approvazione del DPCM, che compromettono la prosecuzione delle missioni internazionali.

La modifica al comma 4, prevede che l'anticipazione di tesoreria venga erogata in relazione alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4 e non sulla base del fabbisogno finanziario che, tipicamente, è molto più elevato e che l'anticipazione sia concessa su base trimestrale e non più mensile.

Inoltre, viene introdotto il comma 4-*bis* che richiama una disposizione che è stata sempre contenuta in tutti i decreti-legge concernenti la partecipazione alle missioni internazionali. Il comma prevede che fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare l'avvio delle missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali

alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche.

All'articolo 3 comma 1, viene introdotto il concetto anche del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alle relazioni annuali sulla partecipazione alle missioni internazionali che il Governo trasmette al Parlamento, ivi incluse la proroga delle stesse. Inoltre, viene previsto che le stesse siano corredate da relazione tecnica positivamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine alle spese di partecipazione alle missioni, coerentemente con la legge n. 196 del 2009, articolo 17, comma 3.

All'articolo 4, commi 3, 4 e 4 *bis*, vengono replicate le modifiche di cui all'articolo 2, in ordine sia alla previsione di limitare a 60 giorni successivi all'adozione degli atti di indirizzo, il tempo utile per l'emanazione del DPCM che individua le risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali da ripartire per soddisfare il fabbisogno finanziario relativo delle stesse come risultano da delibera sia all'anticipazione che può essere richiesta dalle amministrazioni interessate nelle more dell'emanazione del DPCM.

Comma 1 lettera c bis. All'articolo 6, comma 1, viene estesa al personale militare, impiegato in territorio nazionale in funzioni di Comando e controllo di una missione internazionale, la deroga (già prevista per il personale della medesima missione impiegato a bordo) al limite annuo massimo di 120 giorni stabilito dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, ai fini della corresponsione del Compenso Forfettario d'Impiego (cd. CFI).

L'ambito applicativo della previsione normativa di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante "Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali", afferisce esclusivamente ai casi in cui al personale impiegato nelle missioni internazionali non è corrisposta l'indennità di missione prevista dall'articolo 5, della stessa legge. Al riguardo si precisa che la corresponsione di tale ultimo emolumento, a parità di ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario di servizio, esclude e sostituisce la corresponsione all'interessato, del maggior compenso che altrimenti sarebbe dovuto per "lavoro straordinario".

La disposizione integra l'articolo 6 della legge n. 145 del 2016, concernente la disciplina del compenso forfettario d'impiego (CFI) per il personale militare delle unità navali impiegate nelle missioni internazionali, il quale, al pari di tutte le altre disposizione recate dal Capo II della medesima legge, già trova copertura finanziaria nelle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1 (della stessa legge n. 145 del 2016), la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di bilancio.

Comma 1 bis. La novella all'articolo 538-bis, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è intesa ad estendere la speciale disciplina relativa alle procedure di affidamento dei contratti di assicurazione e di trasporto finanziati dai provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali delle Forze armate anche ai contratti relativi all'approvvigionamento di carbo-lubrificanti, alla manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione finanziati nello stesso modo.

Tale disciplina autorizza il Ministero della difesa ad avviare, nell'anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento di tali contratti fino alla fase di stipulazione compresa, fermo restando che si possa procedere all'approvazione dei contratti e all'impegno delle relative spese solo al momento del perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai menzionati provvedimenti di autorizzazione e di proroga delle missioni internazionali sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa. Ciò consente di garantire che i servizi ivi previsti possano essere erogati senza soluzione di continuità a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Comma 2. Le disposizioni modificano l'articolo 9, commi 2 e 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 relativo, tra l'altro, alla sperimentazione del nuovo concetto di impegno e alla sua entrata in vigore.

La **lettera a)** posticipa al 1 gennaio 2019 l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 relativo all'assunzione degli impegni di spesa, la cui decorrenza era prevista dal 1 gennaio 2018.

La **lettera b)** prolunga la sperimentazione del nuovo concetto di impegno di ulteriori dodici mesi rispetto alla scadenza del 30 settembre 2017 prevista a legislazione vigente.

Alle modifiche normative non sono ascritti effetti finanziari.

Commi 3-4. Le norme si rendono necessarie al fine di provvedere all'attuazione mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle variazioni contabili che garantiscono la copertura ai decreti legislativi del 29 maggio 2017 n. 94, concernente *“Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244”*, e n. 95 recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”*

Comma 4 bis. La disposizione è volta a contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Pertanto, la disposizione non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 5. La proposta normativa si rende necessaria al fine di garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del corrente anno, tenuto conto che con le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, sono state finanziate le missioni fino al 30 settembre 2017.

Il fabbisogno finanziario delle missioni per l'intero esercizio 2017, come da delibera del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 è pari ad euro 1.428 milioni. Le risorse disponibili sul fondo di cui al citato articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016, sono pari ad euro 997 milioni a cui vanno aggiunte quelle disponibili nello stato di previsione del Ministero della Difesa pari ad euro 291 milioni derivanti dalle riassegnazioni ONU e dalle somme iscritte sul Fondo Consumi intermedi anche a seguito della legge concernente: *“Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017”*. Pertanto, l'ulteriore fabbisogno da coprire per l'ultimo trimestre del corrente anno è pari a 140 milioni di euro di cui 45 milioni di euro per spese di funzionamento e 95 milioni per spese di personale.

Comma 5 bis. La modifica non comporta oneri aggiuntivi, limitandosi ad introdurre una mera articolazione interna del gettito già determinata dalla norma.

Articolo 6-bis

(Risorse per l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La disposizione è finalizzata a rispondere alle contingenti e straordinarie esigenze della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.

A tal fine, con l'intervento di cui al comma 1, si provvede ad autorizzare, a favore del Ministero dell'interno, una spesa complessiva di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, di cui 3,5

milioni destinati alla Polizia di Stato e 1 milione di euro destinato al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.

Articolo 7

(Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia e di personale militare)

Comma 1. Le disposizioni sono volte a modificare l'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo n. 177 del 2016, al fine di destinare le risorse finanziarie, corrispondenti dalle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato - non impiegate per compensare il mancato transito di unità del personale del Corpo forestale, alle amministrazioni interessate, ai sensi dell'art 12, comma 7, lettera a) - a completare il piano di assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia. Tale piano consente di implementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, correlati al potenziamento dei servizi di contrasto della criminalità, con specifico riferimento alla recente minaccia terroristica.

Comma 2. Le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato, previste a legislazione vigente e non esercitate, sono quantificate in complessivi euro 50.139.905, come risultanti dalla ricognizione di cui alla Tabella 1, trasmessa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Tale quantificazione è stata effettuata tenuto conto di quanto segue:

- delle facoltà di assunzione relative agli anni 2015, 2016 e 2017, corrispondenti alle cessazioni del personale del Corpo forestale dello Stato riferite, rispettivamente, agli anni 2014, 2015 e 2016, secondo il dettaglio indicato nella Sezione A della Tabella 1 citata;
- delle facoltà assunzionali residue del Corpo forestale dello Stato, autorizzate secondo la legislazione vigente e non esercitate, secondo il dettaglio indicato nella Sezione B della Tabella 1 citata;
- dell'ammontare delle risorse finanziarie, corrispondenti a quanto previsto nella nota alla Tabella A, di cui al comma 1 del medesimo articolo 12, del decreto legislativo n. 177 del 2016, da detrarre rispetto alle risorse derivanti dalle lettere a) e b), secondo quanto indicato nella Sezione C della medesima Tabella 1, citata.

I mancati transiti di personale, rispetto al numero complessivo di unità spettanti alle singole amministrazioni, in base a quanto indicato nella Tabella A di cui al comma 1, dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016, ammontano a 460 unità per un costo a regime di 19.128.951 euro, secondo quanto riportato nella Tabella 2, elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica.

Conseguentemente, le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato, non impiegate per le finalità di cui all'articolo 12 comma 7, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono pari a 31.010.954 euro e risultano finalizzate come di seguito specificato:

Comma 2, lettera a) - riordino forze di polizia: 30.120.313 euro per l'anno 2017, 15.089.182 euro per il 2018 e 15.004.387 euro a decorrere dal 2019;

Comma 2, lettera b) - autorizzazione ad assumere in aggiunta alle facoltà assunzionali a legislazione vigente: 543.996 euro per il 2017; di 11.334.180 euro per l'anno 2018; e di 16.006.567

euro a decorrere dal 2019, secondo il dettaglio che segue in tabella.

ASSUNZIONI STRAORDINARIE 2017 - RESIDUE (ca.16 Mln. €)

TIPOLOGIA ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiaria	onere stipendiario annuo (parametri aggiornati da riordino)		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			base	accessorio (dati medio 2017 FESi + straordinario)								
ARMA	STRAORD.	137	Allievo Car.	€ 18.648,81	€ 0,00	€ 18.648,81	€ 18.648,81	€ 18.648,81	€ 18.648,81	€ 18.648,81	€ 18.648,81	€ 18.648,81
			Carabiniere	€ 36.580,57	€ 3.744,55	€ 40.325,12	€ 40.325,12	€ 40.325,12	€ 40.325,12	€ 40.325,12	€ 40.325,12	€ 40.325,12
			Car. Scelto	€ 37.993,93	€ 3.744,55	€ 41.738,48	€ 41.738,48	€ 41.738,48	€ 41.738,48	€ 41.738,48	€ 41.738,48	€ 41.738,48
			Totale oneri			€ 100.712,41	€ 100.712,41	€ 100.712,41	€ 100.712,41	€ 100.712,41	€ 100.712,41	€ 100.712,41
POLIZIA	STRAORD.	123	Allievo Ag.	€ 13.950,00	€ 0,00	€ 13.950,00	€ 13.950,00	€ 13.950,00	€ 13.950,00	€ 13.950,00	€ 13.950,00	€ 13.950,00
			Agente	€ 36.580,57	€ 4.670,00	€ 41.250,57	€ 41.250,57	€ 41.250,57	€ 41.250,57	€ 41.250,57	€ 41.250,57	€ 41.250,57
			Ag. Scelto	€ 37.993,93	€ 4.670,00	€ 42.663,93	€ 42.663,93	€ 42.663,93	€ 42.663,93	€ 42.663,93	€ 42.663,93	€ 42.663,93
			Totale oneri			€ 93.794,50	€ 97.863,50	€ 97.863,50	€ 97.863,50	€ 97.863,50	€ 97.863,50	€ 97.863,50
POL. PEN.	STRAORD.	48	Allievo Ag.	€ 13.950,00	€ 0,00	€ 13.950,00	€ 13.950,00	€ 13.950,00	€ 13.950,00	€ 13.950,00	€ 13.950,00	€ 13.950,00
			Agente	€ 36.580,57	€ 3.218,92	€ 39.799,49	€ 39.799,49	€ 39.799,49	€ 39.799,49	€ 39.799,49	€ 39.799,49	€ 39.799,49
			Ag. Scelto	€ 37.993,93	€ 3.218,92	€ 41.212,85	€ 41.212,85	€ 41.212,85	€ 41.212,85	€ 41.212,85	€ 41.212,85	€ 41.212,85
			Totale oneri			€ 83.919,65	€ 94.961,33	€ 94.961,33	€ 94.961,33	€ 94.961,33	€ 94.961,33	€ 94.961,33
G. di FINANZA	STRAORD.	22	Allievo Fin.	€ 18.648,81	€ 0,00	€ 18.648,81	€ 18.648,81	€ 18.648,81	€ 18.648,81	€ 18.648,81	€ 18.648,81	€ 18.648,81
			Finanziere	€ 36.580,57	€ 3.744,55	€ 40.325,12	€ 40.325,12	€ 40.325,12	€ 40.325,12	€ 40.325,12	€ 40.325,12	€ 40.325,12
			Fin. Scelto	€ 37.993,93	€ 3.744,55	€ 41.738,48	€ 41.738,48	€ 41.738,48	€ 41.738,48	€ 41.738,48	€ 41.738,48	€ 41.738,48
			Totale oneri			€ 96.952,41	€ 96.952,41	€ 96.952,41	€ 96.952,41	€ 96.952,41	€ 96.952,41	€ 96.952,41
	STRAORD.	40	All. Mgr. (da 1° marzo)	€ 18.648,81	€ 0,00	€ 18.648,81	€ 18.648,81	€ 18.648,81	€ 18.648,81	€ 18.648,81	€ 18.648,81	€ 18.648,81
			Maresciallo	€ 36.580,57	€ 3.744,55	€ 40.325,12	€ 40.325,12	€ 40.325,12	€ 40.325,12	€ 40.325,12	€ 40.325,12	€ 40.325,12
			Mar. Ord.	€ 37.993,93	€ 3.744,55	€ 41.738,48	€ 41.738,48	€ 41.738,48	€ 41.738,48	€ 41.738,48	€ 41.738,48	€ 41.738,48
			Totale oneri			€ 96.952,41	€ 96.952,41	€ 96.952,41	€ 96.952,41	€ 96.952,41	€ 96.952,41	€ 96.952,41
	TOT.	62	TOTALE ONERI			€ 132.261,20	€ 132.261,20	€ 132.261,20	€ 132.261,20	€ 132.261,20	€ 132.261,20	€ 132.261,20
			totale oneri P.P. per STRAORDINARIE			€ 543.955,95	€ 1.134.100,07	€ 1.134.100,07	€ 1.134.100,07	€ 1.134.100,07	€ 1.134.100,07	€ 1.134.100,07

Comma 2 lettera c) - autorizzazione ad assumere anticipatamente sulle facoltà assunzionali del 2018 alle facoltà assunzionali: per un importo di 346.645 euro per l'anno 2017 e di 4.587.592 euro per l'anno 2018, secondo il dettaglio che segue in tabella. La norma specifica che tali assunzioni sono disposte in deroga all'articolo 66, comma 10 del dl n. 112 del 2008, che prevede che le stesse avvengano, tra l'altro, previa dimostrazione delle cessazioni avvenute.

ANTICIPI ASSUNZIONI 2018

			onere stipendiario annuo		2017		2018			
TIPOL. ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiaria	base	accessorio (dati medio 2017 FESi + straordinario)	TOTALE	onere complessivo	onere complessivo			
ARMA	ANTICIPO 2018	54	Allievo Car.	€ 18.648,81	€ 0,00	€ 18.648,81	1	€ 83.919,65	5	€ 419.598,23
			Carabiniere	€ 36.580,57	€ 3.744,55	€ 40.325,12			3	€ 544.389,12
			Car. Scelto	€ 37.993,93	€ 3.744,55	€ 41.738,48				
			sub totale oneri					1	€ 83.919,65	8
PdS	ANTICIPO 2018	169	Allievo Ag.	€ 13.950,00	€ 0,00	€ 13.950,00	1	€ 196.462,50	5	€ 982.312,50
			Agente	€ 36.580,57	€ 4.670,00	€ 41.250,57	0		3	€ 1.742.836,58
			Ag. Scelto	€ 37.993,93	€ 4.670,00	€ 42.663,93				
			sub totale oneri					1	€ 196.462,50	8
P.Pen.	ANTICIPO 2018	57	Allievo Ag.	€ 13.950,00	€ 0,00	€ 13.950,00	1	€ 66.262,50	5	€ 331.312,50
			Agente	€ 36.580,57	€ 3.218,92	€ 39.799,49	0	€ 0,00	3	€ 567.142,73
			Ag. Scelto	€ 37.993,93	€ 3.218,92	€ 41.212,85	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			sub totale oneri					1	€ 66.262,50	8
totale oneri F.P. per ANTICIPI 2018						€ 346.644,65	€ 4.587.591,65			

Comma 3. Rinvia a decreti, rispettivamente del Ministero dell'interno, dell'economia e delle

finanze, della giustizia e della difesa la definizione delle modalità attuative delle predette assunzioni straordinarie.

Con i medesimi decreti potrà essere previsto anche il ricorso all'ampliamento dei posti dei concorsi già banditi e ancora in atto, nonché, per la Polizia di Stato e la Polizia penitenziaria, allo scorrimento, in via eccezionale, delle graduatorie dei concorsi riservati ai volontari delle Forze armate, approvate successivamente al 31 dicembre 2016, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Analoga deroga è consentita per le assunzioni effettuate con il DPCM 4 agosto 2017, in attuazione dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

TABELLA 1 - Sezione A - Autorizzazione facoltà di assunzione anni 2015, 2016 e 2017 (risparmi da cessazioni del personale del Corpo forestale dello Stato anni 2014, 2015 e 2016)											
ASSUNZIONI CORPO FORESTALE DELLO STATO	Unità cessate	Risparmi da cessazione	% Turn-over	Limite capillario	Budget				Unità autorizzate (limite capillario)	Risorsa finanziaria a regime	
Cessazioni 2014-Budget 2015 AUTORIZZATE CON IL PRESENTE DECRETO	159	€ 9.173.837,74	50%	80	€ 4.586.918,87				80	€ 4.586.918,87	
Cessazioni 2015-Budget 2016 AUTORIZZATE CON IL PRESENTE DECRETO	167	€ 9.886.333,15	100%	167	€ 9.886.333,15				167	€ 9.886.333,15	
Cessazioni 2016-Budget 2017 AUTORIZZATE CON IL PRESENTE DECRETO	144	€ 8.188.838,34	100%	144	€ 8.188.838,34				144	€ 8.188.838,34	
TOTALE AUTORIZZAZIONI									391	€ 22.662.089,36	
TABELLA 1 - Sezione B - Ricognizione delle residue facoltà di assunzione anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 (risparmi da cessazioni del personale del Corpo forestale dello Stato anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014)											
ASSUNZIONI CORPO FORESTALE DELLO STATO	Unità cessate	Risparmi da cessazione	% Turn-over	Limite capillario	Budget	Unità autorizzante (a gravare su limite capillario)	Progressioni verticali che incidono sulle risorse ma non sul limite capillario	Oneri a regime (autorizzati in tal)	Unità assunte (a gravare su limite capillario)	Disponibilità residue unità (limite capillario)	Disponibilità residue facoltà assunzionali risorse finanziarie a regime
DPCM 18/10/2011 Rimodulazione rilasciata con nota DFP n. 69812 10/12/2014 cessazioni anno 2010	262	€ 16.217.003,00	100%	262,00	€ 16.217.003,00	262	126	€ 12.465.196,70	71	191,00	€ 11.928.850,31
DPCM 21/01/2013 Rimodulazione rilasciata con nota DFP n. 69812 10/12/2014 cessazioni anno 2011	233	€ 14.849.617,00	20%	47,00	€ 2.969.923,40	46	46	€ 2.158.309,42	0	47,0	€ 2.711.822,26
DPCM 23/09/2013 Rimodulazione rilasciata con nota DFP n. 69812 10/12/2014 (art. 66, comma 9-bis, dl. 112/2008) cessazioni anno 2012	267	€ 17.038.168,00	20%	53,00	€ 3.407.633,60	53	53	€ 2.486.747,81	0	53	€ 3.407.633,60
DPCM 23/09/2013 (art. 1, co. 90 e 91 l. 228/2012) cessazioni anno 2012			30%	80,00	€ 5.111.450,40	71	0	€ 2.836.006,25	0	80	€ 5.111.450,40
DPCM 08/09/2014 (art. 66, comma 9-bis, dl. 112/2008) cessazioni anno 2013	177	€ 10.684.973,00	20%	35,00	€ 2.136.994,60	35	0	€ 1.376.499,60	0	35	€ 2.136.994,60
DPCM 08/09/2014 (art. 1, co. 464, l. 147/2013) cessazioni anno 2013				62,00	€ 2.438.370,72	62	0	€ 2.438.370,72	0	62	€ 2.438.370,72
TOTALE DISPONIBILITA' RESIDUE ASSUNZIONI AUTORIZZATE E NON ESERCITATE									468	€ 27.635.129,09	
TABELLA 1 - Sezione C - Detrazione di 4 facoltà assunzionali del CFS (nota alla Tabella A comma 1 articolo 12 d.lgs. n. 177 del 2016)											
Detrazione di 4 facoltà assunzionali del CFS nota alla Tabella A comma 1 articolo 12 d.lgs. n. 177 del 2016	Qualifica					Onere individuale		Unità da detrarre		IMPORTO DA DETTRARRE	
	Allievi agenti					€		4		€ 157.314,24	
DIPONIBILITA' FINALE									Unità	RISORSE FINANZIARIE A REGIME	
									855	€ 50.139.905,01	

TABELLA 2							
CORPI DI POLIZIA AMMINISTRAZIONI	MANCATI TRANSITI (art.12,co.7, lett.a) e b) del d.lgs n.177/2016	ASSUNZIONI	NUMERO UNITA' DA ASSUMERE	TRATTAMENTO FONDAMENTALE	TRATTAMENTO ACCESSORIO	TOTALE COMPLESSIVO	TOTALE ONERE A REGIME
ARMA DEI CARABINIERI	424	Tenenti del Ruolo forestale (1° corso di formazione)	9	€ 53.532,51	€ 3.744,55	€ 57.277,06	€ 515.493,54
		Allievi Marescialli (ad integrazione del VII° corso marescialli 2017-2019)	46	€ 45.585,33	€ 3.744,55	€ 49.329,88	€ 2.269.174,48
		Allievi carabinieri (ad integrazione del 137° corso allievi carabinieri)	369	€ 36.580,57	€ 3.744,55	€ 40.325,12	€ 14.879.969,28
		TOTALE	424				€ 17.664.637,30
POLIZIA DI STATO	3	Vice Ispettore	1			€ 53.440,00	€ 53.440,00
		Agente	2			€ 41.275,00	€ 82.550,00
		TOTALE	3				€ 135.990,00
VIGILI DEL FUOCO	31	Vigili del fuoco (graduatoria concorso pubblico a 814 posti)	31			€ 40.051,00	€ 1.241.581,00
		TOTALE	31				€ 1.241.581,00
GUARDIA DI FINANZA	1	Allievo maresciallo	1	€ 45.585,15	€ 5.173,56	€ 50.758,71	€ 50.758,71
		TOTALE	1				€ 50.758,71
MIPAAF	1	Area II E3	1	€ 32.695,00	€ 3.289,00	€ 35.984,00	€ 35.984,00
		TOTALE	1				€ 35.984,00
			460				€ 19.120.951,01

Comma 4. La disposizione autorizza l'Arma dei carabinieri, al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, nonché il presidio del territorio ad assumere, in via eccezionale, a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2018, secondo i principi della legge 5 aprile 1985, n. 124, il personale operaio che, con contratto a tempo determinato, ha svolto nell'anno 2017 le attività di cui alla medesima legge n. 124 del 1985, fermo restando il limite di spesa di 3.066.000 euro annui.

Comma 4 bis. La norma prevede l'assunzione di operai a tempo indeterminato, secondo i principi della legge 124 del 1985, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020 e nel limite del contingente fissato dalla medesima legge 124 del 1985. Tale legge, infatti, fissa il contingente massimo di personale operaio a tempo indeterminato nel numero di 500 unità entro il cui limite numerico tale personale dovrà essere ricondotto al verificarsi delle cessazioni che costituiranno risparmio di spesa. Gli oneri relativi a tale assunzioni sono quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Gli oneri per le unità indicate in norma per ciascun anno sono stati calcolati tenuto conto della massima classe stipendiale attualmente in godimento al personale operaio a tempo indeterminato (IV livello). Nel dettaglio:

<i>Livello</i>	<i>Importo mensile</i>	<i>Mensilità</i>	<i>Totale</i>	<i>Contribut. l.Az.</i>	<i>IRAP</i>	<i>TOTALE LORDO</i>
I	1.367,37	14	19.143,18	3.637,20	1.627,17	24.407,55
II	1.485,83		20.801,62	3.952,31	1.768,14	26.522,07
II bis	1.539,51		21.553,14	4.095,10	1.832,02	27.480,25
III	1.593,16		22.304,24	4.237,81	1.895,86	28.437,91
IV	1.700,73		23.810,22	4.523,94	2.023,87	30.358,03

Al fine di effettuare una stima prudentiale dei costi e considerare l'onere massimo correlato alle citate assunzioni, si è fatto riferimento al costo annuale di un operaio a tempo indeterminato con stipendio di IV livello, pari a € 30.358,03, al lordo delle contribuzioni previdenziali e assistenziali. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, di cui è previsto un incremento in corrispondenza degli oneri derivanti dalle assunzioni previste.

Comma 4 ter. La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Commi 5 e 6. La proposta emendativa è tesa a modificare l'articolo 18, comma 4, della Legge 395/1990 concernente l'Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria prevedendo la gratuità del pernottamento del personale del Corpo, compatibilmente con la disponibilità di locali, nelle caserme o negli alloggi di servizio, individuati dall'articolo 12, commi 1 e 3 del D.P.R. 314/2006.

Da informazioni assunte presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria attualmente sono gestiti circa 800 alloggi destinati al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, al netto di quelli utilizzati per particolari esigenze di servizio e destinati ad accogliere il personale in missione addetto alla traduzione dei detenuti sull'intero territorio nazionale.

Si evidenzia che talune tipologie di alloggi, quali le camere di pernottamento delle caserme agenti, contigue rispetto agli istituti penitenziari, essendo strutture rispondenti a finalità di prevalente interesse istituzionale, in quanto strumentali a favorire la permanenza del personale presso gli istituti medesimi, possono essere già utilizzate a titolo gratuito.

Per le altre tipologie di alloggi, comunque ad uso temporaneo è previsto un canone giornaliero di utilizzo, commisurato al costo dei servizi inclusi acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso della mobilia ed altri servizi comuni connessi, stabilito con provvedimento del Direttore generale dei beni e servizi dell'Amministrazione penitenziaria, tenuto conto delle caratteristiche degli immobili, della loro ubicazione e dei servizi erogati.

I canoni per l'occupazione, commisurati al costo dei servizi connessi con il normale utilizzo degli alloggi, sono riversate al Capitolo 3530 dell'entrata dello Stato, Capo XI – "Entrate eventuali e diverse del Ministero della Giustizia" Articolo 3 – "Recuperi, restituzioni e rimborsi vari".

Per quanto premesso, sulla base di un numero di alloggi presumibilmente disponibili, pari a circa 800 unità, al netto delle unità abitative strettamente riservate alle attività operative e per ragioni di sicurezza, e un canone mensile medio di 36 euro (compreso della quota degli oneri accessori) il minor gettito per l'Erario può essere quantificato come segue:

Unità abitative	canone mensile	mesi	Minor gettito annuo

	medio forfettario		
800	36 euro	12	345.600,00

Considerata la presumibile entrata in vigore delle disposizioni l'onere derivante dalle minori entrate per lo Stato, è quantificato in euro 144.000 per l'anno 2017 (in via prudenziale tenuto conto dei canoni non ancora corrisposti e da corrispondere per il periodo agosto/dicembre 2017) e in euro 346.000 a decorrere dall'anno 2018.

Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.

Commi da 7 a 10. Le disposizioni sono volte a disciplinare la durata in carica dei vertici delle Forze Armate e della Guardia di finanza. In particolare i commi 7 e 8 prevedono che qualora al termine del mandato (tre anni) il personale non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado può esserne disposto a domanda il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. L'eventuale onere trova copertura mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del d.lgs. 66/2010. Le ulteriori disposizioni recate ai commi 9 e 10 non determinano oneri.

Commi da 10-bis a 10-quater. La disposizione prevede l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98 (lavoratori ex BASI NATO) alle condizioni ivi previste. L'assunzione avviene, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi.

Le unità potenzialmente assumibili sono pari a n. 107 così distribuite:

BASI MILITARI POSSIBILI LICENZIAMENTI (UNITA')

DECIMOMANNU (paese: Germania) N. 58

CAMP DARBY (paese: Stati Uniti) N. 15

AVIANO (paese: Stati Uniti) N. 22

VICENZA (paese: Stati Uniti) N. 12

TOTALE N. 107

La quantificazione degli oneri per le predette 107 unità –ipotizzando prudenzialmente l'inquadramento di tutte le unità nella qualifica riconducibile alla II area funzionale – 1^a fascia economica, del Comparto Ministeri – è pari a: € 36.144,49*107 = € 3.867.460,43.

Le assunzioni avvengono nel limite della disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, comma 100 della legge n. 244 del 2007, a tal fine incrementato di 2 milioni a decorrere dall'anno 2018. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Comma 10-quinquies La disposizione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché:

- opera esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie e dell'autonomia patrimoniale dei rispettivi differenti fondi della Cassa di previdenza delle Forze Armate;
- è finalizzata ad armonizzare e allineare le diverse disposizioni in materia, contenute nel Codice dell'Ordinamento Militare, prevedendo che quanto già statuito per i sottufficiali della Marina Militare nominati ufficiali in servizio permanente (articolo 1919, comma 3 del COM) sia esteso ai restanti ruoli del personale militare e delle altre Forze Armate;
- non introduce nuove prestazioni bensì mira a consentire la corresponsione delle spettanze economiche già previste per il personale all'atto del congedo, statuendo il mero ricongiungimento dei versamenti effettuati nel momento del transito da un ruolo all'altro

- i singoli fondi non sono alimentati dal bilancio dello Stato e, nonostante la Cassa sia sottoposta alla vigilanza del Ministero della Difesa, sono sostenuti esclusivamente con i prelievi operati ai militari dei vari ruoli obbligatori per legge e con gli utili che ciascun fondo è in grado di produrre dagli investimenti del proprio patrimonio. Pertanto, l'intervento normativo proposto mira esclusivamente a tutelare la stessa Cassa di previdenza delle Forze Armate da ulteriore contenzioso, sicuramente sfavorevole.

Comma 10-sexies. La norma prevede che le risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 365 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2017 e non utilizzate per le finalità previste, già destinate alla contrattazione collettiva del pubblico impiego ai sensi del predetto articolo 1, comma 1, lettera b) del predetto DPCM, sono destinate ad incrementare le risorse per il pagamento del compenso per lavoro straordinario con riferimento alle ore di lavoro straordinario effettuate dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, anche in occasione degli eventi G7 svoltisi durante l'anno 2017. Trattandosi di una diversa finalizzazione di risorse, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7-bis

(Riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria)

Commi da 1 a 4. La norma si rende necessaria al fine di rideterminare la dotazione organica della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria alla luce delle effettive esigenze di rappresentanza per eventi istituzionali e altre manifestazioni di rilevanza nazionale ed internazionale, sulla base delle effettive presenze, pari a 55 unità a fronte di un organico complessivo di 103 unità. Si prevede altresì che gli orchestrali ritenuti non più idonei siano immediatamente destinati, mantenendo la qualifica rivestita, agli ordinari compiti istituzionali, anche in posizione di sovrannumero.

La disposizione in esame non determina disfunzioni di carattere organizzativo nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

TITOLO III

FONDI ED ULTERIORI MISURE PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

Articolo 8

(Monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e Finanziamento Fondo occupazione)

Commi 1- 3. La disposizione in esame a seguito delle attività di monitoraggio espletate aggiorna i limiti numerici e di spesa di cui al comma 218 della legge n. 232/2016 e dà conseguentemente attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 221 della legge n. 232/2016.

I riflessi finanziari della disposizione sono indicati nelle seguenti Tabelle.

Tabella n. 1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIMITI NUMERICI E DI SPESA PROGRAMMATI PER LE OTTO SALVAGUARDIE COME RIDETERMINATI A SEGUITO LEGGE N. 232/2016															
Salvaguardia	Limite numerico programmati	Limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)													
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
L. 214/2011 c.d. prima salvaguardia	64.374	210,0	668,0	1.083,8	1.186,5	836,3	600,3	228,9	113,6	56,0	25,7	8,0			
L. 135/2012 c.d. seconda salvaguardia	19.741	12,0	86,1	183,4	246,8	268,8	221,9	180,7	102,4	56,3	47,6	0,3			
L. 228/2012 c.d. terza salvaguardia	7.554	18,8	62,1	80,9	64,8	42,9	28,6	18,4	5,0	1,8	1,1	0,5			
DL 102/2013 c.d. quarta salvaguardia	3.572	2,6	39,9	66,1	50,9	36,6	17,8	4,5	0,7	0,1	0,1	0,1			
L. 147/2013 c.d. quinta salvaguardia	3.871	0,0	40,8	55,3	35,9	28,0	19,4	12,6	2,6	0,3	0,0	0,0			
lavoratori titolari di congedo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014	4.365	0,0	0,0	13,1	70,7	68,6	43,3	23,4	6,6	0,9	0,0	0,0			
L. 147/2014 c.d. sesta salvaguardia	16.618	0,0	10,0	135,9	207,0	163,1	118,3	89,3	45,2	14,4	1,0	0,0			
L. 208/2016 c.d. settima salvaguardia	16.800	0,0	0,0	0,0	138,0	254,0	231,0	177,0	112,0	65,0	29,0	1,0			
L. 232/2016 c.d. ottava salvaguardia	30.700					137,0	305,0	368,0	333,0	261,0	171,0	72,0	21,0	9,0	3,0
Totale	167.788	243,4	808,9	1.618,5	2.000,4	1.933,2	1.575,6	1.102,8	721,1	455,8	274,5	81,9	21,0	9,0	3,0

**Tabella n. 2 - cd Ottava
salvaguardia come
programmata da legge n.
232/2016 (articolo 1, commi da
214 a 218)**

<i>Limite numerico complessivo</i>	30.700
Anno	<i>Limite di spesa in mln di euro</i>
2017	137,0
2018	305,0
2019	368,0
2020	333,0
2021	261,0
2022	171,0
2023	72,0
2024	21,0
2025	9,0
2026	3,0
Totale	1.680,0

Tabella n. 3 - MONITORAGGIO ONERI c.d. OTTAVA SALVAGUARDIA - Art. 1 c. 214 e ss. Legge 11 dicembre 2016 n. 232

	Accolte	Onere accolte (in euro)	Giacenze	Onere associato alle giacenze (in euro)	Stima quota accoglimento riesami	Onere riesame (in euro)	numero totale	Onere totale monitoraggio (in euro)	Rideterminazione limiti di spesa in (mln di euro)
2017	8.621	83.686.168	875	13.894.886	783	14.589.631	10.279	112.170.685	112,20
2018	3.343	127.245.094	279	19.585.116	304	20.564.372	3.926	167.394.582	167,40
2019	1.070	137.101.539	21	20.537.234	97	21.564.095	1.188	179.202.867	179,30
2020	411	106.784.763	10	22.087.586	37	23.191.965	458	152.064.314	152,10
2021	301	78.327.580	3	20.892.756	27	21.937.394	331	121.157.730	121,20
2022	68	45.622.936	7	19.797.270	6	20.787.133	81	86.207.339	86,30
2023	20	17.671.315	2	17.551.407	2	18.428.977	24	53.651.699	53,70
2024	3	4.256.488	2	11.482.699	1	12.056.834	6	27.796.020	27,80
2025	0	2.254.937	0	2.377.090	1	2.495.944	1	7.127.970	7,20
2026	0	1.128.486	0	949.082	0	996.536	0	3.074.103	3,10
2027	0	540.948	0	453.345	0	476.013	0	1.470.306	1,50
2028	0	224.244	0	234.632	0	246.364	0	705.241	0,80
2029	0	54.147	0	65.637	0	68.918	0	188.702	0,20
2030	0	10.148	0	43.758	0	45.946	0	99.852	0,10
	13.837	604.908.794	1.199	149.952.496	1.258	157.450.122	16.294	912.311.412	912,90

Tabella n. 4

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIMITI NUMERICI E DI SPESA PROGRAMMATI PER LE OTTO SALVAGUARDIE COME RIDETERMINATI A SEGUITO MONITORAGGIO VII SALVAGUARDIA (OTTOBRE 2017)																				
Salvaguardia	Limiti numerici programmati	Limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)																		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totale
L. 21/4/2011 c.d. prima salvaguardia	84.274	210,0	668,0	1.063,9	1.166,5	936,3	630,3	228,8	113,6	60,0	76,7	8,0								5.107,1
L. 13/5/2012 c.d. seconda salvaguardia	19.741	12,0	88,1	183,4	248,8	268,8	221,9	180,7	102,4	68,3	47,8	0,3								1.498,3
L. 22/8/2012 c.d. terza salvaguardia	7.634	18,8	62,1	80,9	64,5	42,8	28,6	18,4	5,0	1,8	1,1	0,5								324,6
UL 10/2/2013 c.d. quarta salvaguardia	3.572	2,8	39,9	66,1	60,9	38,6	17,8	4,5	0,7	0,1	0,1	0,1								219,4
L. 14/7/2013 c.d. quinta salvaguardia	3.871	0,0	40,8	63,3	35,9	26,0	19,4	12,6	2,6	0,3	0,0	0,0								192,9
Trattamenti minori di importo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014	4.366	0,0	0,0	13,1	70,7	68,6	43,3	23,4	6,8	0,9	0,0	0,0								226,6
L. 14/7/2014 c.d. sesta salvaguardia	16.818	0,0	10,0	135,9	207,0	183,1	110,3	88,3	46,2	14,4	1,0	0,0								784,2
L. 20/8/2015 c.d. settima salvaguardia	16.800	0,0	0,0	0,0	138,0	254,0	231,0	177,0	112,0	66,0	28,0	1,0								1.008,0
L. 20/2/2016 c.d. ottava salvaguardia	19.294					112,2	187,4	178,3	182,1	121,2	86,3	53,7	27,8	7,2	3,1	1,6	0,8	0,2	0,1	912,9
Totale	163.388	243,4	908,9	1.618,6	2.000,4	1.908,4	1.438,0	914,1	540,2	316,0	189,8	63,6	27,8	7,2	3,1	1,6	0,8	0,2	0,1	10.182,0

Tabella n. 5 - Effetti disposizione in esame
(valori in mln di euro)

Anno	A) Limite di spesa VIII salvaguardia legge n. 232/2016	B) Limite di spesa VIII salvaguardia rideterminato da monitoraggio	C) Incremento fondo sociale per occupazione e formazione (attuazione articolo 1, comma 221, della legge n. 232/2016)	D) Ulteriore incremento fondo sociale per occupazione e formazione	E) Effetto complessivo disposizione (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)
2017	137,0	112,2	24,8	175,2	-175,2
2018	305,0	167,4	137,6		0,0
2019	368,0	179,3	188,7		0,0
2020	333,0	152,1	180,9		0,0
2021	261,0	121,2	139,8		0,0
2022	171,0	86,3	84,7		0,0
2023	72,0	53,7	18,3		0,0
2024	21,0	27,8	0,0		-6,8
2025	9,0	7,2	1,8		0,0
2026	3,0	3,1	0,0		-0,1
2027		1,5	0,0		-1,5
2028		0,8	0,0		-0,8
2029		0,2	0,0		-0,2
2030		0,1	0,0		-0,1

Quindi, gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame sono complessivamente pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2030.

Ai predetti oneri si provvede, quanto a 24,8 milioni di euro per l'anno 2017, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e quanto a 175,2 milioni di euro per l'anno 2017, 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2030, ai sensi dell'articolo 20.

Articolo 8-bis

(Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati)

Comma 1. Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2016 risultano nel complesso 5.869 soggetti che hanno fruito delle agevolazioni di cui alla L. n. 238 del 2010. Poiché ad oggi non risultano disponibili i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017, si ipotizza che una quota pari al 10% abbia optato per l'applicazione del regime degli impatriati di cui all'articolo 16 del D.lgs n. 147/2015, per un numero di soggetti quindi pari a 587. Considerando il reddito medio pro-capite che risulta pari a 120 mila euro ed ipotizzando una suddivisione equa tra i due generi, si stima, considerando un differenziale medio di quota di imposizione pari al 45% (70%-25%) un ammontare esente pari a 31,7 milioni di euro (587X0,12*45%).

Applicando un'aliquota marginale media pari al 40%, si stimano i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

	2017	2018	2019
IRPEF	0	-12,7	0
Addizionale regionale	0	-0,5	0
Addizionale comunale	0	-0,2	0
Totale	0	-13,4	0

Milioni di euro

Comma 3. Alla copertura degli oneri recati dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2018 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 9
(Fondo garanzia PMI)

Comma 1. La disposizione prevede l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018. Alla copertura si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Comma 2. La norma dispone la destinazione - mediante riassegnazione - delle entrate incassate nell'ultimo bimestre 2016, relative all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, sanzioni Antitrust, al citato Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. L'importo riassegnato è stabilito in 23 milioni di euro.

Comma 2-bis. La disposizione include la Cassa Depositi e Prestiti nell'elenco dei soggetti che possono incrementare, mediante versamento di contributi, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Fondo di garanzia PMI) e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9-bis
(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)

La disposizione stabilisce che possono partecipare al capitale dei confidi ed usufruire della relativa garanzia anche i professionisti non organizzati in ordini e collegi e pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 10
(Anticipazione risorse Fondo solidarietà dell'Unione europea)

Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto l'anticipazione è erogata nei limiti delle disponibilità del Fondo di rotazione, già scontate nei saldi di finanza pubblica.

Articolo 11
(Fondo imprese)

Comma 1. La disposizione introduce una nuova finalizzazione agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012 n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.134, prevedendo che i finanziamenti del predetto Fondo possano essere effettuati in favore di imprese in crisi di grande dimensione.

Comma 1, lettera b). Prevede tra l'altro che il decreto attuativo previsto dalla norma sia

emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2. Per tale finalità, la dotazione del fondo è incrementata di 300 milioni di euro per l'esercizio 2018. Considerata la natura finanziaria delle operazioni che saranno effettuate dal fondo ai sensi della disposizione in esame, la stessa comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e non di indebitamento netto.

Comma 2 bis. La norma è intesa a demandare alla convenzione prevista dal comma 3 dell'articolo 1 del DL n. 91 del 2017, la quantificazione degli oneri da riconoscere al Soggetto gestore per la gestione della norma "Resto al Sud". La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto gli oneri derivanti dalla convenzione rimangono a carico degli stanziamenti di bilancio già allocati, nei commi 16 e 17 dell'articolo 1 del DL n. 91 del 2017.

Comma 2 ter. La disposizione intende definire l'ambito di applicazione della norma "Resto al Sud", prevedendo che si applichi a tutti i soggetti che al momento di entrata in vigore del decreto-legge n. 91 del 2017, ossia il 21 giugno 2017, possedevano i requisiti per l'accesso alla misura di agevolazione, in linea con la ratio della norma di garantire la più ampia partecipazione all'iniziativa "Resto al Sud". La norma non presenta profili di onerosità per i saldi di finanza pubblica in quanto non vengono in alcun modo modificati gli stanziamenti destinati per ciascuna annualità al finanziamento della misura "Resto al Sud" nell'ambito delle risorse individuate dal decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Articolo 11-bis

(Modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa)

La disposizione è di carattere procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 12

(Procedura di cessione Alitalia)

Comma 1. La disposizione, posticipa al 30 aprile 2018, il termine per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al fine di consentire il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria in corso di svolgimento.

Comma 2. Si prevede che l'ammontare del finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sia incrementato di 300 milioni di euro, da erogarsi nell'anno 2018 anche mediante anticipazioni di tesoreria. Contestualmente la durata del finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è prorogata al 30 settembre 2018.

Tale ultima proroga determina, nel 2017, il venir meno del rimborso del finanziamento erogato in tale anno (il cui importo è pari a 600 milioni) e il posticipo all'anno successivo, comportando un peggioramento del fabbisogno del 2017 e un miglioramento del medesimo saldo nel 2018, per un corrispondente importo. L'incremento dell'importo del finanziamento, pari a 300 milioni nel 2018, non comporta invece effetti sul fabbisogno in quanto il finanziamento è restituito nel medesimo anno.

Non si registrano effetti finanziari sull'indebitamento netto, rimanendo ferma la previsione del rimborso della somma erogata e quindi la natura finanziaria dell'operazione.

Comma 2-bis. Stabilisce che al fine di assicurare gli obiettivi di continuità territoriale, i

cessionari che subentrano nella gestione delle rotte gravate da obblighi di servizio pubblico sono tenuti a garantirne il rispetto nei limiti della vigente normativa. La modifica non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 12-bis

(Disposizioni finalizzate ad ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e a garantire l'efficienza e la sicurezza in volo)

Comma 1. La disposizione prevede l'estensione dei requisiti previsti per il personale operativo ENAV iscritto alla gestione dipendenti pubblici anche al personale con analoghe funzioni iscritto all'Inps consentendo un anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti valevoli per la generalità dei lavoratori dipendenti.

L'INPS, sulla base dei dati concernenti i soggetti interessati forniti dall'ENAV integrati con quelli prelevati dai propri archivi gestionali, ha calcolato gli effetti di natura finanziaria che vanno da 121.000 euro nel 2018, ad oltre 2 milioni di euro nel 2025 come da tabella allegata.

Anno	Maggiore numero di pensioni vigenti a fine anno	Oneri al lordo degli effetti fiscali (migliaia di euro)
2018	2	121
2019	4	196
2020	6	316
2021	11	627
2022	17	973
2023	20	1.300
2024	24	1.450
2025	47	2.510

Comma 2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 121.000 euro per l'anno 2018, 196.000 euro per l'anno 2019, 316.000 euro per l'anno 2020, 627.000 euro per l'anno 2021, 973.000 euro per l'anno 2022, 1.300.000 euro per l'anno 2023, 1.450.000 euro per l'anno 2024 e 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2025. Alla copertura dei predetti oneri, pari a 121.000 euro per l'anno 2018 e a 2.510.000 euro, a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 12-ter

(Società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi)

La modifica all'articolo 1, comma 91 della legge n. 147/2013 mira a consentire ad Airgest di "compensare" il debito verso l'erario, dovuto al mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato per euro 4.815.995,10 dei diritti di cui all'articolo 1, della legge 5 maggio 1976, n. 324, con il credito maturato nei confronti dell'erario, relativo al mancato ristoro, disposto dall'articolo 4-bis del decreto-legge n.107 del 2011, dei danni subiti per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU (infatti dei 10.150.831,79 euro di danni asseverati da ENAC, solo 3.500.000 euro sono stati ristorati alla società). Nel bilancio dello Stato non risultano ascritti effetti finanziari relativi alle disposizioni richiamate, e trattandosi di una compensazione, la

norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13

(Norme in materia di trasparenza societaria)

Comma 1. La norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La disposizione si limita infatti ad estendere l'ambito delle informazioni che l'acquirente di una partecipazione qualificata in una società quotata, è tenuto a comunicare in aggiunta a quelle dovute in base al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). In tale quadro nessun nuovo onere viene previsto a carico della finanza pubblica e le verifiche conseguenziali ai nuovi precetti rientrano a pieno nell'ambito delle attività di competenza della CONSOB che svolge già ora sulla base dell'art 120 TUF e che potrà assolvere con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Comma 1 bis. La disposizione interviene sulle modalità di rinnovo dei membri del consiglio delle Camere di Commercio e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 1 ter. La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 13-bis

(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

L'articolo disciplina le procedure per l'affidamento delle concessioni già scadute delle infrastrutture autostradali A22 Brennero Modena, e A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia, rispettivamente alle Regioni Trentino Alto Adige/Südtirol, e Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Comma 1. La disposizione prevede che le concessioni di costruzione e gestione delle tratte autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e il raccordo Villesse-Gorizia siano assicurate prevedendo che: a) le funzioni di concedente siano svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) le relative convenzioni di concessione abbiano durata trentennale e vengano stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le Regioni e gli enti locali sottoscrittori degli appositi protocolli di intesa, che potranno anche avvalersi di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati; c) le convenzioni prevedano che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari subentranti.

Comma 2. La disposizione stabilisce, per la Società Autobrennero S.p.A., entro 30 giorni dalla data del nuovo affidamento della concessione A22 Brennero-Modena, l'obbligo di versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate, in regime di esenzione fiscale, nel Fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della l. n. 449 del 1997. Tali risorse verranno riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza alcuna compensazione a carico del subentrante. Inoltre, è stabilito che le ulteriori quote annuali da accantonare ai sensi del citato articolo 55, comma 13, siano versate dal concessionario dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Da ultimo, è stabilito che le risorse versate ai sensi del presente comma vengano utilizzate nell'ambito del contratto di programma - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI Spa.

Comma 3. La disposizione prevede l'obbligo per il concessionario subentrante nella concessione della A22 Brennero-Modena di assicurare all'entrata del bilancio dello Stato un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione. Tale importo è riassegnato su un apposito capitolo

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 4. La disposizione stabilisce che gli atti convenzionali tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al comma 1 siano stipulati secondo le modalità e fermi restando tutti gli obblighi del concessionario previsti dalla normativa vigente.

Comma 5. Si tratta di una disposizione di coordinamento che prevede l'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 13-ter

(Modifica delle disposizioni sulla confisca, a tutela della trasparenza societaria)

La norma ha la finalità di estendere le ipotesi di confisca allargata previste dal decreto legge n. 306/1992, alle ulteriori fattispecie relativamente alle quali la direttiva richiede un adeguamento. In particolare, la confisca estesa, viene applicata alla fattispecie di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di connessi alla spendita e all'introduzione nello stato di banconote falsificate con espresso riferimento espressamente ai gruppi criminali, ai reati associativi finalizzati alla commissione di taluno dei delitti di cui sopra. Un ulteriore intervento prevede, espressamente, il delitto di corruzione tra privati quale presupposto della confisca estesa nel caso di condanna. Da ultimo, si specifica che la confisca estesa viene applicata anche ai reati di terrorismo internazionale. La norma prevede l'estensione delle ipotesi della confisca allargata. Al riguardo non si rilevano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti di natura giudiziaria potranno essere fronteggiati con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14

(Modifiche al decreto legge 15 marzo 2012, n. 21 in materia di revisione della disciplina della Golden Power e di controllo degli investimenti extra UE)

Comma 1. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto si provvederà agli adempimenti previsti con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La disposizione infatti, lì dove prevede al punto n. 1 nuove ipotesi sanzionatorie, si colloca all'interno del quadro precettivo già vigente colmandone solo l'assenza di sanzione, i cui proventi andrebbero peraltro ad incrementare le risorse pubbliche.

1 punti da 12 a 7 6 vanno poi a regolare l'ipotesi di acquisti da parte di soggetti extra UE evidenziando che l'interesse nazionale protetto è quello alla sicurezza e all'ordine pubblico. Le verifiche consequenziali sono quelle già previste nel quadro ordinamentale dal dl. 21/2012, e non è previsto alcun incremento di risorse, trattandosi di attività che possono essere svolte dai Ministeri di volta in volta interessati a ragione dello specifico settore di intervento e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il punto 40 e) va poi a chiarire che le sanzioni amministrative vanno irrogate nel quadro della legge 689/81 e che non è applicabile il pagamento in misura ridotta.

Articolo 15

(Incremento contratto di programma RFI)

Comma 1. La disposizione autorizza la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 destinata al finanziamento del contratto di programma – parte investimenti 2017 – 2021 - tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, per far fronte alle esigenze relative alle opere e ai programmi di intervento non ancora finanziati.

Comma 1-bis. Modifica la legge 14 luglio 1993, n. 238, recante disposizioni in materia di

trasmissione al Parlamento dei contratti di programma stipulati con RFI, al fine di prevedere che gli Aggiornamenti ai Contratti di programma non siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari qualora non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, intendendosi per “modifiche sostanziali” le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento. In tali casi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere del CIPE, trasmette al Parlamento una informativa. La disposizione non determina effetti negativi sulla finanza pubblica, tenuto conto che si tratta di norma di semplificazione procedurale.

Comma 1-ter. Prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisca la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla base di un finanziamento sostenibile del finanziamento ferroviario. Inoltre, si prevede che in fase di prima applicazione, tale strategia venga definita nel DEF, sino all'approvazione del primo documento pluriennale di pianificazione. La disposizione, di carattere procedurale, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 1-quater. La disposizione introduce modifiche alla legge n. 238 del 1993 in materia di sottoscrizione e approvazione dei contratti di servizio per il trasporto ferroviario passeggeri sul territorio nazionale, stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria. La disposizione, di carattere procedurale, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 1-quinquies e 1-sexies. Le disposizioni attribuiscono alla Regione Piemonte un contributo straordinario al fine di far fronte al riallineamento finanziario della società GTT S.p.A. per garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro. Il contributo da erogare nei due anni 2017 e 2018 è pari complessivamente a 40 milioni di euro, di cui 35 milioni di euro nel 2017 e 5 milioni di euro nel 2018. Agli oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. Gli importi sono attribuiti in prededuzione a valere sulla quota da assegnare alla Regione Piemonte delle risorse della richiamata programmazione.

Comma 1-septies. La disposizione integra di 4,5 milioni lo stanziamento 2017 relativo all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, finalizzato a sostenere gli operatori della logistica e del trasporto ferroviario ed incentivare il trasporto delle merci.

L'annualità 2017, originariamente pari a 100 milioni di euro, è stata ridotta di 4,1 milioni dall'articolo 13, comma 1, decreto-legge 50/2017 e di ulteriori 5 milioni dal presente provvedimento (articolo 20, comma 5, lettera a)). Con questa disposizione si intende recuperare, anche se parzialmente, le predette riduzioni in modo da garantire la prosecuzione degli interventi anche nel 2017 con un ammontare di risorse in linea con quanto stanziato per le altre annualità.

All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede a valere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva speciale per la missione Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 15 bis

(Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria)

La norma prevede disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria delle regioni e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15-ter***(Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima)***

Comma 1. Prevede che le reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani restano escluse dall'applicazione dei requisiti di sicurezza di cui al d.lgs. n. 162 del 2007 - e quindi dalla vigilanza della Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) - fino al 30 giugno 2019. L'ANSF, entro il 31.12.2018, individua le norme tecniche e gli standard di sicurezza applicabili alle reti isolate dal 30.6.2019, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto. La predetta Agenzia, nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, valuta le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio sulla base di una analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto.

Commi 2 e 3. Le disposizioni autorizzano l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione, mediante concorso pubblico, di complessive n. 20 unità di personale, nel biennio 2018 – 2019, da inquadrare nel livello iniziale di ciascuna categoria/area specificata dal successivo comma 3. In particolare, n. 11 unità saranno inquadrare nella categoria C-C1 e n. 9 unità nella categoria B-B1.

Gli oneri derivanti dall'attuazione dei suddetti commi sono dettagliatamente esposti nella tabella seguente:

Qualifica	n. assunzioni		Stipendio per 13 mensilità	IVC	Indennità professional e art. 28 CCNL ENAC	Indennità di ente art. 13 CCNL ENAC	Indennità accessorio medio pro capite	Totale procapite	Totale Complessivo
posizione economica C1	11	funzionari	24.520,81	183,91	4.405,92	2.459,52	5.251,99	36.822,15	405.043,65
posizione economica B1	9	collaboratori	21.293,17	159,70	3.826,08	2.106,36	5.251,99	32.637,30	293.735,70
tot.	20								698.779,35
O.R. 38,38%									268.191,51
tot. Compl. Lordo	20								966.970,86

Comma 4. Stabilisce che, a decorrere dall'anno 2018 la Direzione generale investigazioni ferroviarie e marittime provvede a effettuare le investigazioni anche sugli incidenti:

- sulle reti funzionalmente isolate;
- nelle vie d'acqua interne nazionali;
- su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi.

Comma 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 966.971 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Comma 6. Prevede l'introduzione di sanzioni per l'inosservanza in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria.

Articolo 15-quater***(Interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po)***

La disposizione è finalizzata a rendere disponibili le risorse necessarie per gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po, riducendo a tal fine la quota di 35 milioni di euro per l'anno 2017 delle risorse assegnate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, che ha ripartito il Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativa alle somme destinate all'Anas per gli interventi sui tratti stradali dismessi dalle regioni, capitolo 7002, piano gestionale n. 34, che presenta la relativa disponibilità.

Articolo 15-quinquies

La disposizione interviene in materia di cessazione delle concessioni aeroportuali modificando il comma 5 dell'articolo 703 del Codice della navigazione, concernente la devoluzione delle opere non amovibili. Si prevede, in particolare, il riconoscimento, in caso di cessazione della concessione, del valore di subentro della quota dei beni inamovibili ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria, purché stabiliti in un contratto di programma ovvero autorizzati dal concedente. I beni inamovibili non soggetti a regolazione tariffaria, invece, restano di proprietà del demanio dello Stato senza che sia dovuto alla società concessionaria alcun rimborso.

Viene, altresì, disposto l'obbligo per il gestore uscente di proseguire nella gestione dello scalo, alle stesse condizioni fissate nell'Atto di concessione, sino al subentro del nuovo concessionario, previo pagamento del relativo valore di subentro dovuto dallo stesso, salvo diversa e motivata determinazione dell'Enac, riguardante la corretta prosecuzione del servizio.

Viene stabilito, infine, che la nuova disciplina in materia di valore di subentro, rimborsi ed indennizzi non trova applicazione qualora meccanismi di determinazione di valore di subentro, rimborsi ed indennizzi siano già previsti nelle convenzioni di gestione aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immutate.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16***(Disposizioni contabili urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana)***

Il testo vigente del decreto legislativo n. 178 del 2012 in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa italiana, a norma dell'articolo 2 della legge n. 183 del 2010, necessita di integrazioni dirette a disciplinarne la fase liquidatoria e a colmare lacune procedurali.

Nel dettaglio:

- le modifiche e le integrazioni all'articolo 4 e all'articolo 8, comma 2, primo e secondo periodo, disciplinano in modo organico la messa in liquidazione dell'Ente e il trasferimento del patrimonio dall'Ente all'Associazione, superando sovrapposizioni normative e mancato coordinamento delle vigenti norme la cui permanenza comporterebbe la necessità di un rinvio della soppressione e messa in liquidazione dell'Ente. In particolare è necessario provvedere, oltre alla ricollocazione del personale ancora rimasto in capo all'Ente, coordinare ed omogeneizzare le due diverse procedure liquidatorie "speciali" (ante 2011 e post 2018). La liquidazione, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del decreto di riordino, è sottoposta alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e s.m.i., mentre è ancora in atto una liquidazione ex articolo 4 del decreto legislativo 178/2012. Tali diverse procedure determinerebbero un diverso trattamento dei creditori che con il presente intervento si

supera. Con specifico riferimento alla durata degli organi della liquidazione amministrativa, si è introdotto lo stesso termine previsto all'articolo 15 comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Si prevede, inoltre, che il commissario liquidatore si avvalga, fino alla conclusione delle attività connesse alla gestione liquidatoria, di numero di unità di personale da individuare nell'ambito del contingente già nominato dal Presidente nazionale della CRI quale propedeutico alla gestione liquidatoria e con le medesime modalità di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 8 del d. lgs. 178/2012. Per tale personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il trasferimento che dovrebbe avvenire il 1° gennaio 2018, anche in soprannumero presso le altre pubbliche amministrazioni, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario Liquidatore. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto il passaggio del personale presso le altre PPAA avverrà con contestuale trasferimento delle risorse ed, inoltre, qualora lo stesso venga effettuato in soprannumero, si prevede il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Infine, la prevista esenzione dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni dall'Ente CRI all'Associazione si configura quale rinuncia a maggior gettito, considerato che il trasferimento dei suddetti beni scaturisce dallo stesso provvedimento che ne prevede l'esenzione;

l'integrazione all'articolo 4, dopo il comma 2, prevede che i residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali, antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili. La modifica risulta necessaria a seguito di specifico parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato che, approfondita la questione dei crediti e debiti (residui attivi e passivi) aventi quale controparte i Comitati Territoriali CRI ante 2013, suggerisce, al riguardo, "un chiarimento normativo", pure prospettato dal Ministero della Salute. La successione delle nuove associazioni di diritto privato ai precedenti comitati locali e provinciali, prevista dall'art. 1-bis, comma 2, d.lgs. 178/2012, sarebbe limitata ai rapporti esterni con soggetti terzi rispetto all'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI). Pertanto, i rapporti tra strutture territoriali e Comitato centrale non configurerebbero alcuna posizione di debito-credito tra gli stessi, attesa l'unicità della personalità giuridica della CRI, anche in conformità con le convenzioni di Ginevra. La cancellazione dei predetti residui - sia quelli ante 2011 che quelli relativi al periodo 1° gennaio 2012 - 31.12 2013 - non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica in previsione del fatto che l'attivo finale delle procedure liquidatorie sotto richiamate risulterebbe essere inferiore al passivo. Infatti, quelli ante 2011, qualora non estinti, sarebbero soggetti alla procedura concorsuale (gestione separata) ex art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 178/2012, alla quale si applicano, per espressa previsione normativa, le norme sulla procedura coatta amministrativa, con conseguente esdebitazione della eventuale quota di disavanzo che si potrebbe determinare a chiusura della procedura medesima. Analoga considerazione può farsi anche per i residui relativi al periodo 1° gennaio 2012 - 31.12 2013 tenuto conto che l'Ente in

parola, ai sensi all'art. 8, comma 2 del citato D.Lgs n. 178/2012, a partire dal 1 gennaio 2018 sarà posto in liquidazione, la quale anch'essa, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 16 del DL n.148/2017, seguirà le regole della liquidazione coatta amministrativa. Pertanto, la modifica proposta con l'emendamento non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica;

- l'ulteriore modifica all'articolo 8, comma 2, atteso che estende solo il termine entro il quale i dipendenti eccedentari dell'Ente dovranno essere ricollocati presso altri Enti, non ha alcun impatto sulla finanza pubblica;
- le modifiche all'articolo 2, comma 5 e all'articolo 6, comma 4, correggono errori di scrittura delle norme.

Articolo 17

(Disposizioni urgenti in materia di finanziamento della bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera)

Comma 1. La disposizione, assegna 27 milioni di euro per l'anno 2017 al Soggetto Attuatore di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per la definizione e la realizzazione degli interventi relativi alla continuazione della prima fase del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, tra i quali anche la rigenerazione e il risanamento delle strutture esistenti e il dragaggio dei sedimenti marini.

Comma 2. Prevede che al Comune di Matera siano trasferiti 3 milioni di euro per l'anno 2017 per la realizzazione di interventi urgenti di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana strumentali o complementari agli interventi di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Comma 3. Dispone che agli oneri complessivi, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare che, versate all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisite definitivamente all'erario.

Articolo 17-bis

(Disposizioni in materia di competenza dei comuni relativamente ai siti di importanza comunitaria)

La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17-ter

(Disposizioni in materia di 5 per mille)

La norma prevede a partire dal 2018 la possibilità di inclusione degli enti gestori delle aree protette nell'elenco dei soggetti beneficiari della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sulla base delle scelte del contribuente. Si tratta di una eventuale entrata aggiuntiva per gli enti parco, quantificabile nell'ammontare solo a consuntivo. Trattandosi di una ulteriore finalizzazione nell'ambito delle risorse già stanziata a legislazione vigente sul pertinente capitolo 3094 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, l'inclusione degli enti gestori delle aree protette tra i soggetti beneficiari del riparto della quota del 5 per mille IRPEF non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 17-quater***(Sostegno alla progettazione degli enti locali)***

Comma 1. La disposizione, stabilendo modifiche all'articolo 41-bis del DL n. 50/2017, ne prevede l'incremento delle risorse da destinare agli scopi per un importo di 10 milioni di euro annui per il biennio 2018 e 2019 con corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41, c. 2 del DL n. 50/2017.

Comma 3. La disposizione non comporta oneri in quanto finalizzata inserire una ulteriore priorità di ripartizione delle risorse già disponibili.

Comma 4. La disposizione, volta a prevedere una specifica modalità operativa ai fini del finanziamento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del "Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari" di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e non determina nuovi o maggiori oneri poiché i costi della convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Cassa Depositi e Prestiti sono posti a carico del medesimo Fondo che presenta adeguata disponibilità finanziaria.

Comma 5. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri in quanto si prevede esclusivamente la possibilità di destinare le risorse assegnate a valere sul Fondo istituito con l'articolo 202, comma 1, lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche per la predisposizione degli strumenti di programmazione necessari per una efficace individuazione degli interventi prioritari per lo sviluppo del paese.

Articolo 17-quinquies***(Disposizioni in materia di enti locali)***

La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 18***(Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza)***

Comma 1. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si inserisce nell'ambito delle risorse accantonate per l'anno 2017, previa sottoscrizione in sede di Conferenza Stato-regioni di Intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017, al fine di non escludere dall'assegnazione disposta dall'articolo 18, anche le strutture sanitarie, altamente qualificate per specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura, relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Comma 2 bis. La disposizione ha lo scopo di chiarire, con una norma di interpretazione autentica, l'effettiva portata dell'articolo 15-undecies, del decreto legislativo n. 502 del 1992, introdotto dal decreto legislativo n. 229 del 1999, al fine di assicurare un'uniforme interpretazione della stessa ed evitare un cospicuo contenzioso che porterebbe gli enti del SSN a dover sostenere ingenti oneri finanziari.

L'articolo 15-undecies rubricato "Applicabilità al personale di altri enti" ha previsto che "Gli enti e istituti di cui all'articolo 4, comma 12, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto. A seguito di tale adeguamento, al personale dei predetti enti e istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, anche per quanto attiene ai trasferimenti da e verso le strutture pubbliche".

La predetta norma muove dal presupposto della natura pubblicistica dell'assistenza erogata

dai predetti enti e dal loro inserimento nel circuito del SSN e Regionale a seguito dell'avvenuto adeguamento alle disposizioni dettate dal d.lgs. 502/1992 e s.m., ivi comprese le disposizioni previste per il reclutamento del personale. In tal senso il Ministero della salute, con un orientamento consolidato, ha in più occasioni chiarito che, per effetto delle citate disposizioni, il personale di ruolo dei cd. Ospedali classificati (di cui all'articolo 4, comma 12 del d.lgs. N. 502 del 1992 e s.m.i.) ed il personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, laddove ricorrano i presupposti previsti dal legislatore, è legittimato a partecipare alle procedure di mobilità verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, facendo valere per gli effetti di legge il servizio ivi prestato. Sulla base dell'articolo 15 *undecies*, e del citato orientamento del Ministero, le aziende del SSN nel tempo hanno spesso reclutato nei propri ruoli, nell'ambito delle procedure di mobilità, personale proveniente dai predetti Enti che aveva superato, presso gli stessi, una procedura concorsuale. Tuttavia, anche per effetto di qualche isolata pronuncia giurisprudenziale, sta emergendo sul territorio nazionale un contrasto interpretativo sulle disposizioni in parola, con un conseguente orientamento difforme da parte delle aziende nella gestione delle procedure di mobilità che vendono coinvolto il personale dipendente dagli enti di cui trattasi. Ciò premesso la norma opera un intervento chiarificatore al fine di scongiurare gli ingenti oneri finanziari cui andrebbero incontro le aziende sanitarie per effetto del cospicuo contenzioso derivante dalla difforme applicazione dell'articolo 15- *undecies* . Trattandosi di norma meramente interpretativa, essa ha solo rilievo ordinamentale, senza avere alcun impatto sulla finanza pubblica.

Articolo 18-bis

(Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati dal Servizio Sanitario Nazionale)

Al fine di fornire l'impatto finanziario della disposizione in questione, può farsi riferimento al Data Base di Promofarma, la società di Federfarma che cura la raccolta dei dati sulla base degli obblighi previsti a livello Convenzionale (comma 2, articolo 8 del D.P.R. n. 371/1998) ed anche in relazione alla normativa recata dall'articolo 50 della legge 326/2003. Alla raccolta dei dati per il successivo inoltro alle diverse strutture della parte pubblica collaborano il 96% delle farmacie esistenti (17.050 farmacie private e pubbliche collaboranti). I dati relativi alla tipologia delle farmacie (Urbana, Rurale, Rurale sussidiata) debbono essere invece acquisiti dal data base di Federfarma. L'impatto finanziario della disposizione in parola è, dunque, riassunto nell'allegata tabella, di cui si dà di seguito una succinta illustrazione. Nella colonna n.1 è riportato il numero delle farmacie che usufruiscono attualmente degli sconti agevolati ed il numero delle nuove farmacie che si aggiungerebbero in forza delle modifiche dei limiti di fatturato previsti dalla disposizione. Nella colonna n.2, per ciascun gruppo di farmacie è indicato il fatturato complessivo 2015, al netto dell'IVA. Nella colonna n.3 a fianco di ciascun gruppo è indicato il valore assoluto dello sconto che hanno praticato al SSN nel 2015. Nella colonna n. 4 è stato riportato lo sconto aggiuntivo del 2,25% che viene ulteriormente corrisposto dalle farmacie a sconto ordinario. Le nuove farmacie che intervengono ad usufruire dei nuovi intervalli di fatturato provengono, infatti, dal novero delle farmacie che "pagano" gli sconti ordinari per fasce di prezzo, a suo tempo maggiorati dalla legge 122/2010 che ha comportato un aumento dei diversi sconti dell'1,82%, successivamente aumentato al 2,25%. Con il passaggio alle aliquote di sconto agevolate derivante dalla disposizione, tali farmacie sarebbero escluse dal pagamento di tale quota aggiuntiva, con la conseguenza che il SSN vedrebbe aumentato conseguentemente e proporzionalmente l'onere complessivo conseguente. Tale circostanza si evince dal confronto della colonna n.5, nell'ambito della quale è stato indicato lo sconto complessivo corrisposto dalle farmacie attualmente, con la colonna n.6, nella quale sono indicati i nuovi sconti definiti con i nuovi parametri di fatturato. La differenza tra i due importi, che corrisponde al maggior onere che deriverebbe al SSN è

stato evidenziato nella colonna n.7. Bisogna considerare che tutte le valutazioni effettuate sono su base annua. L'effettivo onere, a regime, per il SSN, come si evince dall'allegata tabella, è, dunque, pari a 9,2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018 come specificato al comma 2. A tal fine il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ALLEGATO

GRUPPO N. 1 - FARMACIE RURALI SUSSIDIATE CON SCONTO FORFETARIO (1,5%) CON FATTURATO SSN TRA € 387.342,67 E € 450.000,00							
	1	2	3	4	5	6	7
	Numero Farmacie	Fatturato Delivato 2105	Sconto legge 662/1991	Ulteriore sconto legge 122/2010	Sconto Complessivo 2015	Sconto con nuovi parametri	Costo Emendamento
Farmacie che attualmente usufruiscono dello sconto forfetario (1,5%)	2.779	€ 646.414.052,61	€ 8.287.152,16	€ -	€ 8.287.152,16	€ 8.287.152,16	
Ulteriori farmacie ammesse al regime dello sconto forfetario (1,5%)	249	€ 104.664.565,16	€ 4.342.880,88	€ 2.304.698,78	€ 6.647.579,66	€ 1.318.773,52	
TOTALE	3.028	€ 751.078.617,77	€ 12.630.033,04	€ 2.304.698,78	€ 14.934.731,82	€ 9.605.925,68	€ 5.328.806,14
GRUPPO N. 2 - ALTRE FARMACIE A BASSO FATTURATO CON SCONTO AGEVOLATO (RIDOTTO 60%) CON FATTURATO SSN TRA € 258.338,45 E € 300.000,00							
	1	2	3	4	5	6	7
	Numero Farmacie	Fatturato Delivato 2105	Sconto legge 662/1991	Ulteriore sconto legge 122/2010	Sconto Complessivo 2015	Sconto con nuovi parametri	Costo Emendamento
Farmacie che attualmente usufruiscono dello sconto agevolato (ridotto del 60%)	1.619	€ 290.562.712,08	€ 7.167.248,00	€ -	€ 7.167.248,00	€ 7.167.248,00	
Ulteriori farmacie ammesse al regime dello sconto agevolato (ridotto del 60%)	367	€ 102.576.173,20	€ 4.212.217,34	€ 2.195.379,25	€ 6.407.596,58	€ 2.530.224,43	
TOTALE	1.986	€ 393.138.885,28	€ 11.379.465,34	€ 2.195.379,25	€ 13.574.844,58	€ 9.697.472,43	€ 3.877.372,15
					COSTO TOTALE EMENDAMENTO		€ 9.206.178,29

Articolo 18-ter

(Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie)

Commi 1 e 2. Le disposizioni, alleggerendo i carichi gestionali delle istituzioni scolastiche, educative e formative non determinano maggiori oneri e non innova, pertanto, da un punto di vista finanziario, le disposizioni contenute nel decreto legge n. 73 del 2017.

Articolo 18-quater

(Produzione e trasformazione di cannabis ad uso medico)

Allo stato, le attività di produzione e trasformazione di cannabis ad uso medico da parte dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze avvengono sulla base delle risorse assicurate dal Ministero della Difesa, oltre che grazie allo speciale contributo del Ministero della salute, finalizzato all'ulteriore sviluppo delle attività dell'Ente.

Le stime previsionali relative all'uso – e dunque al corrispondente approvvigionamento di cannabis – impongono, tuttavia, la necessità di nuovi investimenti al fine di implementare sia la produzione diretta da parte dello Stabilimento che l'ulteriore reperimento della sostanza attraverso il meccanismo dell'importazione.

Sotto il primo profilo (quello della produzione diretta da parte dello Stabilimento) il comma 3 individua, quale fonte di finanziamento, la somma di euro 1.600.000, da riferirsi, dunque, alle sole attività indicate dal comma 1.

Tale somma deve ritenersi congrua, in quanto la sua determinazione è supportata dai seguenti elementi informativi, forniti dal Ministero della Difesa.

La produzione di cannabis presso lo Stabilimento Farmaceutico Militare è iniziata, su scala

industriale, già dal marzo 2016. L'investimento iniziale di 1 milione di euro, finanziato dall'Agenzia Industrie Difesa, ha permesso di:

- avviare la coltivazione sperimentale di una varietà di cannabis ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla coltivazione ed alla fabbricazione di materie prime farmaceutiche a base di cannabis;
- allestire tre serre per la coltivazione di piante in quantità tale da poter raggiungere, entro i primi mesi del 2018, la produzione annuale di 100 kg di infiorescenze essiccate di cannabis;
- sperimentare coltivazioni su scala industriale basati su sistemi di illuminazione a basso consumo;
- mettere a punto i processi di coltivazione di due varietà di cannabis, denominate CIN-RO e CIN-BOL, la prima impiegata per la fabbricazione di cannabis FM2, la seconda (ancora in fase di sperimentazione) impiegabile per la fabbricazione di cannabis FM ad alto contenuto di THC.

A seguito dell'aumento delle richieste di prodotto, grazie ai finanziamenti garantiti dal Ministero della salute per l'ampliamento delle serre (pari ad euro 300.000), sarà possibile, nell'arco del 2018, aumentare la produttività di entrambe le varietà di cannabis fino a 130-150 kg/anno.

Tuttavia, se dovessero essere confermate le stime dell'Ufficio Centrale Stupefacenti, basate sull'aumento delle prescrizioni e dei relativi consumi, potrebbe essere necessaria - per il 2018 - una produzione di circa 300 kg, quantitativo che si andrebbe a sommare al prodotto importato dall'estero. A tal fine, per potenziare la capacità produttiva dello SCFM necessaria a soddisfare tale esigenza (circa 30 Kg/mese di infiorescenze di cannabis) è stimato un ulteriore investimento di 1.300.000 euro, cui si devono aggiungere circa 300.000 euro per la realizzazione di una nuova cabina elettrica, necessaria per l'alimentazione degli impianti di illuminazione e climatizzazione delle serre (tempistiche stimate per la progettazione, la realizzazione e l'avvio delle nuove coltivazioni: circa 12 mesi). Si fa presente, peraltro, che qualora si dovesse ipotizzare la ricerca e l'acquisto della cannabis sul libero mercato, tali oneri risulterebbero verosimilmente superiori.

Sotto il secondo profilo (quello della possibile autorizzazione all'importazione) il comma 3 individua la somma di 700.000 euro, finalizzata ad evitare, fin da subito, l'attuale carenza di *cannabis*, nelle more dell'implementazione degli interventi previsti e finanziati con il predetto comma 1. In particolare, l'organismo statale per la cannabis, presso il Ministero della salute, per sopperire alla predetta momentanea carenza ha già stimato la necessità di reperire, nel minor tempo possibile, un fabbisogno - ulteriore rispetto a quello attualmente disponibile, e peraltro già in via di esaurimento - pari a circa 100 kg. di *cannabis*.

La predetta somma deve ritenersi congrua, in quanto la sua determinazione è supportata dai seguenti elementi informativi.

In base alla convenzione sottoscritta il 25 novembre 2016 tra il Ministero della salute e l'Istituto chimico farmaceutico di Firenze è stato determinato in € 6,88 al grammo l'importo che consente al predetto Istituto la copertura dei costi per la produzione e distribuzione della cannabis. Attraverso il predetto stanziamento di 700mila euro si consente l'importazione di un massimo di 100kg. di cannabis, per il suo successivo conferimento all'Istituto chimico farmaceutico di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie: 700mila euro = 100kg X 6,88 € gr..

Alla spesa complessiva di 2.300.000,00 euro per il solo anno 2017 si provvede, pertanto, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero della salute per l'anno 2017.

La disposizione prevede inoltre che la Commissione nazionale per la formazione continua disponga che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni in oggetto. tali attività saranno svolte, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse già assegnate alla formazione continua del personale sanitario.

Infine si stabilisce l'erogabilità dei farmaci in oggetto a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle risorse disponibili per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza: la disposizione è finanziariamente neutrale in quanto le nuove preparazioni andranno a sostituire la prescrizione di altri farmaci attualmente utilizzati sia per le patologie di cui al DM 9 novembre 2015, sia per le terapie del dolore.

Articolo 18-quinquies

(Debiti sanitari della Regione Sardegna)

La disposizione prevede che la Regione Sardegna possa chiedere l'autorizzazione ad utilizzare, ai fini della copertura dei debiti sanitari accertati al 31 dicembre 2016, risorse disponibili del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2007-2013 assegnate alla regione stessa con delibera n. 1/2011. Tali disponibilità possono essere generate da economie, necessariamente relative ad interventi conclusi, da riprogrammazioni di sanzioni e/o riduzioni di interventi finanziati.

La disposizione non determina effetti negativi sui saldi in quanto si tratta di risorse già previste a legislazione vigente il cui utilizzo per le finalità indicate dalla norma dovrà essere autorizzato con delibera del CIPE, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Articolo 19

(Liberalizzazione in materia di collecting diritti d'autore)

Commi 1-3. La disposizione recepisce quanto chiesto dalla Direzione generale UE Reti di comunicazione e contenuti delle tecnologie (DG CNET), che aveva segnalato al Governo italiano l'opportunità di riconsiderare il regime di monopolio della SIAE in materia di *collecting* del diritto d'autore.

Di conseguenza, anche al fine di evitare possibili procedure di infrazione, la norma, nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2014/26/UE, estende a tutti gli organismi di gestione collettiva (ossia gli enti senza fine di lucro e a base associativa), stabiliti in Italia, operanti sul territorio dell'UE la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della SIAE.

Sono conseguentemente aggiornate le rilevanti disposizioni del d.lgs. n. 35 del 2017, di recepimento della citata Direttiva.

La misura non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 19-bis

(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici)

Comma 1. La disposizione prevede che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso la natura ordinamentale della stessa.

Comma 2. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dai tutori dei minori di 14 anni rilasciano agli enti locali, gestori del servizio del trasporto scolastico, l'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto, esonerando dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso la natura ordinamentale della stessa.

Articolo 19 ter

(Incarichi presso gli enti di previdenza di diritto privato)

La norma riguarda il regime delle cariche di governo, incarichi di studio e consulenza nonché incarichi dirigenziali o direttivi in enti privatizzati e pertanto non gravano sulla finanza pubblica. La norma infatti non ne aumenta il numero e non incide sul regime delle cariche o sui compensi, ma interviene solo sul regime relativo al caso in cui tali cariche vengano ricoperte da pensionati. Non vi sono, dunque, oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 19-quater

(Banca dati nazionale degli operatori economici)

Il presente articolo autorizza la spesa di 100.000 Euro per l'anno 2017 e 1,5 milioni di Euro all'anno, a decorrere dal 2018 per la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Articolo 19-quinquies

(Adeguamento della disciplina sulla circolazione e vendita di sigarette elettroniche)

Il Decreto Legislativo 188/2014, in vigore dal 1 gennaio 2015, ha stabilito un'imposta di consumo che, alla luce del provvedimento ADM del 31.1.2017, è pari a Euro 0,393 (+ IVA) il millilitro per i liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina.

La relazione tecnica al D.lgs n.188/2014 prevedeva un gettito pari a 115 milioni di Euro (85 milioni imposta di consumo + 30 milioni IVA) su base annua, a partire dal 2015.

Per la mancanza di controlli amministrativi frontalieri, per i prezzi più bassi praticati negli altri paesi e a causa di un lungo contenzioso, tutt'ora in atto, nonché, soprattutto, di comportamenti elusivi ed evasivi, lo Stato incasserà nel 2017 un importo pari a circa 4 milioni di euro.

Per quanto riguarda il contenzioso, si evidenzia che la norma attualmente in vigore è stata rinviata alla Corte Costituzionale (come accaduto per la precedente imposta su e-cig e device poi dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Consulta), in quanto prevede la tassazione sia sui liquidi contenenti nicotina sia sui liquidi non contenenti nicotina. Alcune aziende, approfittando del rinvio del TAR alla Consulta, hanno applicato l'imposta di consumo esclusivamente alla quantità di nicotina presente nel liquido e non all'intera quantità di liquido contenente nicotina (c.d. "light tax") di fatto pagando 1/10 dell'imposta dovuta.

A causa della mancanza di controlli amministrativi frontalieri, molti consumatori optano per l'approvvigionamento via web su siti di aziende estere. Tali aziende, spedendo a mezzo dei "classici" corrieri quantità modeste di liquidi (al massimo 10 flaconi) evitano i controlli fiscali alla dogana e, di fatto, evadono l'imposta.

Inoltre, trattandosi di prodotti che possono essere ceduti (oltre che in tabaccheria) in esercizi commerciali non censiti dall'Amministrazione, in quanto non è necessaria alcuna autorizzazione, una parte delle vendite non viene regolarmente registrata e dichiarata.

Si segnala, peraltro, il fenomeno dell'immissione sul mercato di contenitori ad altissima concentrazione di nicotina i quali consentono poi al negoziante (illegalmente) o al privato (legalmente) di diluire il prodotto, ottenendo un quantitativo per il consumo molto più alto.

La vendita di prodotti liquidi da inalazione esclusivamente in un canale autorizzato dall'Amministrazione e, quindi, tracciato e controllabile, porterebbe ad una ragionevole riduzione del mercato illegale, con maggiori introiti a titolo di imposta di consumo, considerando che non sarebbe più consentita la vendita online.

Secondo i dati in possesso dell'ADM, l'imposta relativa ai liquidi contenenti nicotina, dichiarati dagli operatori, equivale a circa 75 milioni di euro per l'anno 2016 (ultimo anno chiuso). Per effetto del contenzioso, è stato sinora incassato solo circa il 5% di tale ammontare.

Stimando un giro d'affari in totale evasione d'imposta pari al 50% del giro d'affari dichiarato, si avrebbe un'imposta aggiuntiva pari al 50% di 75 milioni di euro, cioè 37 milioni di euro (oltre IVA).

Può ragionevolmente e prudentemente stimarsi che, ove il commercio avvenisse esclusivamente in un canale autorizzato e, quindi maggiormente controllabile, potrebbe essere recuperato a tassazione almeno il 21% dell'importo che oggi si stima evaso, pari a circa 7,8 milioni di euro (37 x 21%). A tale ammontare dovrebbe essere aggiunta l'IVA, pari a circa 1,7 milioni di euro.

Pertanto, alla disposizione in parola può essere attribuito un maggior gettito stimato per l'anno 2018 e seguenti pari a 9,5 milioni di euro, che viene utilizzato per incrementare di pari importo il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 19-sexies

(Assegnazioni di immobili conferiti in fondi comuni di investimento immobiliare)

La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 19-septies

*(Disposizioni in materia di garanzia dell'autonomia del
Garante del contribuente)*

La disposizione modifica il compenso dei 21 Garanti dei contribuenti che viene fissato in 2.788,87 euro mensili (lordo), ripristinando l'importo previsto prima della riduzione disposta dall'articolo 1 commi 404 e 405 della L. 147/2013 - che vengono conseguentemente soppressi dalla disposizione, che aveva ridotto del 50 per cento il compenso spettante alla data del 31 dicembre 2013 - determinando un maggior onere pari ad euro 474.000 a decorrere dall'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art 19-octies

(Disposizioni in materia di riscossione)

I commi 1 e 2 recano disposizioni di carattere esclusivamente ordinamentali, inidonee a determinare effetti sulla finanza pubblica.

Quanto, poi, al comma 3, si evidenzia che l'estensione al nuovo ente pubblico economico Agenzia delle entrate-riscossione del termine dilatorio imposto, dall'articolo 14 del DL n. 669

del 1996, a favore delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, per cui l'esecuzione non può essere iniziata se non dopo il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, comporterà, per lo stesso ente, un risparmio dei costi da esso sopportati ogni anno a causa di precetti e pignoramenti, che conseguono all'impossibilità di effettuare il pagamento delle spese di soccombenza nell'immediatezza della notifica della sentenza munita di formula esecutiva.

Infatti, la possibilità di beneficiare del predetto termine di 120 giorni, senza che le controparti possano avviare iniziative esecutive, consentirà di non corrispondere alle stesse le maggiorazioni dovute a titolo di precetto e pignoramento, che determinano un aggravio mediamente quantificabile, rispettivamente, in 150,00 e 300,00 euro per ciascuna sentenza di condanna.

Pertanto, si può affermare che la disposizione in esame determina per Agenzia delle entrate-riscossione un risparmio annuo a regime che, prudenzialmente, non viene quantificato.

Le disposizioni contenute ai commi 4 e 5 attribuiscono al Direttore dell'Agenzia delle Entrate il potere di adottare provvedimenti di proroga degli obblighi dichiarativi e comunicativi nei casi di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione e prevedono un termine congruo per il loro adempimento; le disposizioni, in virtù del loro contenuto e della loro finalità sono inidonee a produrre effetti sulla finanza pubblica.

Anche la previsione del comma 6, disciplinando le modalità di corretta tenuta dei libri IVA di cui agli articoli 23 e 25 del DPR 633 del 1972 con sistemi elettronici, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 19-novies.

(Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria)

La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 19-decies

(Regime di sostegno alla cogenerazione per teleriscaldamento)

Con la disposizione si prevede la possibilità per gli interventi di cogenerazione che comportino un incremento della producibilità termica di accedere alle misure di sostegno di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 20 del 2007

Considerato che le misure di sostegno, ove di carattere finanziario, sono a carico delle componenti della tariffa elettrica, non si riscontrano effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 19-undecies

(Misure per favorire candidatura di Milano come sede Agenzia EMA)

La disposizione, volta a favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), autorizza in favore della Regione Lombardia un contributo di un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento dell'Agenzia nonché per le attività di promozione della candidatura italiana.

Ai relativi oneri, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Articolo 19-duodecies

(Modifica alla tabella A allegata alla legge 93 del 1994)

Comma 1. La novella alla tabella A allegata alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, recante l'elenco

delle associazioni combattentistiche che ricevono un contributo economico dallo Stato per le loro particolari finalità, è necessaria sia per aggiornare il citato elenco, che risale a ben 23 anni fa, sia per consentire all'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani, che svolge le medesime e meritorie finalità delle altre associazioni combattentistiche giuridicamente riconosciute, di non essere discriminata. L'integrazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, tenuto conto che ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, gli importi dei contributi dello Stato sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato, e il relativo riparto è effettuato annualmente da ciascun Ministro con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, a favore, tra le altre, delle associazioni combattentistiche riconosciute e vigilate dal Ministero della Difesa e di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93.

Articolo 19-terdecies

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia)

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto circoscrive i controlli antimafia nel settore agricolo alle erogazioni di fondi europei di importo superiore a 5.000 euro, ferme restando le forme di controllo introdotte dalla legge n. 161/2017 per ogni altra ipotesi di finanziamento pubblico. Tale misura, prevedendo una riduzione della platea dei soggetti destinatari, riduce l'impatto organizzativo che la disposizione introdotta dalla legge n. 161/2017 nella sua formulazione originaria avrebbe prodotto sugli uffici competenti.

Articolo 19-quaterdecies

(Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati)

Comma 1. La disposizione è volta a riequilibrare le relazioni contrattuali tra professionisti legali e clienti "forti", quali banche, assicurazioni, imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese (PMI): in particolare, la norma è diretta a eliminare gli effetti negativi di alcune clausole vessatorie esistenti nelle convenzioni stipulate, le quali possono comportare la corresponsione di un compenso non equo al professionista interessato e, mirano, contestualmente, a tutelare la classe forense, professione vigilata da questa Amministrazione, in virtù della situazione di particolare debolezza e vulnerabilità contrattuale al ricorrere delle precise condizioni individuate dalla legge.

L'equo compenso viene individuato nella corresponsione di un corrispettivo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto, alle caratteristiche della prestazione legale, tenendo conto dei parametri dei compensi previsti dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 intitolata "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense".

Comma 2. Prevede che le disposizioni di cui al comma 1, relative alla determinazione dell'equo compenso a favore degli avvocati si estendano, in quanto compatibili, anche alle attività rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81. I parametri ai quali il giudice deve far riferimento, nel caso di liquidazione giurisdizionale del compenso, di un professionista individuato dalla citata normativa, sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Comma 3. Stabilisce che la pubblica amministrazione - nel senso del Ministero vigilante l'ordine o il collegio cui appartiene ciascun professionista - deve garantire, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese da questi ultimi in esecuzione di

incarichi agli stessi conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Comma 4. Si prevede che dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma ha carattere precettivo e ordinamentale e pertanto, dall'attuazione della stessa, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 19-*quinquiesdecies*

(Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi)

La disposizione è relativa alla cadenza mensile o per suoi multipli della fatturazione dei servizi di pubblica utilità.

La definizione dell'unità di misura standard e la sua applicazione si limitano ad imporre, normativamente, un parametro temporale minimo finalizzato a tutelare i consumatori, riducendo l'asimmetria contrattuale con le imprese, tipica dei contratti per adesione.

Il parametro mensile introdotto, oltre ad essere stato a lungo utilizzato anche in Italia da tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche, è adottato in tutti i paesi europei ed è, tra l'altro, coerente con la rateizzazione dei pagamenti e la fatturazione dei costi dei servizi di rete all'ingrosso.

Viene anche modificato il codice delle comunicazioni elettroniche per imporre maggiori obblighi di informazione e trasparenza alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

La norma, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi od ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività di vigilanza e sanzionatorie affidate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rientrano nelle sue competenze istituzionali e sono realizzabili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 20

(Disposizioni finanziarie)

Comma 1. La disposizione prevede che in applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato complessivamente pari a euro 800 milioni, in misura equivalente alla base d'asta già fissata nel 2009, di cui 50 milioni per il 2017 e 750 milioni per il 2018.

Comma 2. Prevede l'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di 130 milioni di euro per l'anno 2020.

Comma 3. Prevede l'istituzione di un Fondo, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2018.

Comma 4. La disposizione prevede la modifica dell'articolo 11, comma 11 del D.L. 8 del 2017 "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 del 2016, sopprimendo l'obbligo per la Cassa per i servizi energetici e ambientali di versare 80 milioni di euro per il 2018 sul conto corrente fruttifero appositamente aperto presso la tesoreria centrale e determinando un corrispondente onere in termini di fabbisogno.

Comma 5. Il comma reca le misure di copertura finanziaria delle disposizioni contenute nel

provvedimento, disponendo che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 6, comma 5, 7, comma 4, 8, 9, 11, 12, 15 e dai commi 2, 3 del presente articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e l) del presente comma, pari a 1.175,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.425 milioni di euro per l'anno 2018, a 354,566 milioni di euro per l'anno 2019, a 162,566 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,089 milioni di euro per l'anno 2022, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,866 milioni di euro per l'anno 2024, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,866 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,14 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,866 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,266 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,166 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,066 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 e, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 1.487,873 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 1.092,879 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto;

b) quanto a 37,677 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione del fondo da ripartire per la destinazione dell'extra gettito sui canoni di abbonamento alla televisione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 160, lettere a), b) e c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dello sviluppo economico, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario;

d) dispone la copertura del provvedimento per 80 milioni di euro nell'anno 2017 mediante utilizzo delle somme versate, entro il 30 settembre 2017, all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (Sanzioni Antitrust) che sono acquisite - per detto importo - definitivamente all'erario.

e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019, a 142,913 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,325 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,727 milioni di euro per l'anno 2023, a 1,482 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,236 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 96,085 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.504,213 milioni di euro per l'anno 2018, a 449,561 milioni di euro per l'anno 2019, a 233,289 milioni di euro per l'anno 2020, a 90,701 milioni di euro per l'anno 2021, a 90,376 milioni di euro per l'anno 2022, a 91,103 milioni di euro per l'anno 2023, a 91,858 milioni di euro per l'anno 2024, a 90,612 milioni di euro per l'anno 2025, a 90,376 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e a 1,487 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;

Le lettere f) e g) dispongono la copertura del provvedimento per complessivi 534 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2018, delle somme iscritte sul capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191. In dettaglio si tratta di 334 milioni di euro iscritti in conto residui, e 200 milioni di euro iscritti nell'anno 2017 in conto competenza.

h) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

i) quanto a 250 milioni per l'anno 2017, in termini di fabbisogno, mediante corrispondente

versamento delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2016, n. 151 da detenere sul predetto conto sino al termine dell'esercizio.

Comma 6. La disposizione in esame stabilisce che alla compensazione dell'eventuale differenza tra il gettito atteso per il 2017 dalla procedura di collaborazione volontaria, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, e gli introiti effettivamente realizzati si provveda, oltre che mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, anche a mezzo dell'eventuale maggior gettito, rispetto a quello previsto per l'esercizio 2017, derivante dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, e dalla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2016, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,

Il gettito atteso nel 2017 dalla procedura di collaborazione volontaria è stato valutato nell'importo di 1.600 milioni di euro.

Sulla base degli attuali livelli di riscossione, le prevedibili entrate per il 2017 si attesterebbero nel valore di circa 530 milioni. **Pertanto, il minor gettito da compensare è pari a circa 1.070 milioni.**

Di seguito si espongono le risultanze concernenti gli introiti derivanti dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016 e dalla definizione agevolata delle controversie tributarie.

Definizione agevolata Articolo 6 DL 193/2016

Nella relazione tecnica di accompagnamento al Decreto Legge n. 193/2016, che ha definito la misura agevolativa in argomento, erano stati previsti, per l'esercizio 2017, 5.073 milioni, riferiti a ruoli di pertinenza erariale, INPS e INAIL.

Alla data del 12 ottobre 2017, le riscossioni registrate a titolo di Definizione Agevolata articolo 6 DL 193/2016 risultano pari a circa 4.800 milioni di Euro.

Tenendo in considerazione le riscossioni consuntivate in occasione della prima scadenza del 31 luglio 2017 (distintamente tra incassi per rata unica, incassi su prima rata e incassi in acconto di rate successive) e le stime dei pagamenti sulle rate successive (che sta trovando conferma nell'andamento registrato in occasione della seconda rata di settembre 2017), è stata effettuata una stima del gettito atteso complessivamente da definizione agevolata DL 193/2016 nell'anno 2017. Tale stima porterebbe ad un gettito complessivo per il 2017 di 6.263 milioni.

Considerando, di tale maggior gettito, esclusivamente i dati previsionali afferenti ad Erario, INPS e INAIL, per l'anno 2017, si avrebbero maggiori introiti, per i soggetti suindicati, **valutabili in 700 milioni.**

Definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2016, n. 50

Dai dati risultanti dalle deleghe di pagamento Mod. F24, aggiornati alla data del 13 ottobre 2017, risultano incassati per la prima o unica rata poco più di 500 milioni in base ai codici tributo istituiti per la definizione agevolata delle controversie tributarie. Di tale somma, 460 milioni circa sono di competenza erariale.

Dai dati risultanti dalle domande di definizione, con la seconda rata - che scade il 30 novembre 2017 - si prevede di incassare ulteriori 280 milioni, di cui circa 260 milioni relativi allo Stato.

Emerge, pertanto, che nel 2017 si prevede di realizzare, per quanto concerne lo Stato, circa 720 milioni nel 2017, a fronte di una previsione della citata relazione tecnica di 320 milioni, **quindi con un maggior gettito di circa 400 milioni.**

Pertanto, nel complesso, i maggiori introiti 2017 derivanti dalla definizione agevolata dei

carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016 e dalla definizione agevolata delle controversie tributarie ammontano a circa 1.100 milioni (700 milioni +400 milioni) e consentono, senza la necessità di operare riduzioni degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, di compensare il minor gettito realizzato rispetto alle previsioni, nel 2017, per la procedura di collaborazione volontaria.

Comma 7. La disposizione dispone che con riferimento alle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, utilizzate quanto a 30 milioni di euro a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 18 a valere sulla quota destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quanto a 30 milioni ai sensi del comma 5, lettera c) del presente articolo a valere sulla quota destinata al Ministero dello sviluppo economico, i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.

Comma 7-bis. La disposizione non determina effetti finanziari, in quanto sostanzialmente finalizzata a specificare che le disposizioni recate della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Comma 8. Infine il comma in esame prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Comma 8-bis. La disposizione estende, per gli anni di imposta 2017 e 2018, la possibilità di fruizione della detrazione del 19% per le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede anche per gli studenti residenti in zone montane o disagiate distanti almeno 50 chilometri dall'Università, eliminando anche il vincolo dell'ubicazione dell'Università in una provincia diversa. La legislazione vigente pone la condizione generale di una distanza di almeno 100 chilometri; inoltre l'università deve essere ubicata in una provincia diversa da quella di residenza dello studente.

Dai dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2016 risulta un ammontare di spese detraibili in oggetto pari a 409,2 milioni di euro. Sulla base di dati ISTAT risulta che la quota di popolazione italiana che risiede nei comuni di montagna è di poco superiore al 12%. In assenza di dati disponibili, ai fini della stima si ipotizza una analoga ripartizione tra gli studenti fuori sede e, ai fini prudenziali, che una quota rilevante di questi risieda ad una distanza compresa tra i 50 ed i 100 chilometri dall'università. Si ipotizza quindi, considerando anche i casi di residenza nella stessa provincia, un incremento pari al 10% della spesa detraibile ed una conseguente perdita di gettito IRPEF di competenza pari a -7,8 milioni di euro per l'anno 2019.

Considerando il periodo di vigenza si stimano i seguenti effetti finanziari.

	2017	2018	2019	2020	2021
IRPEF	0	-13,7	-7,8	5,9	0

in milioni di euro

Comma 8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 13,7 milioni di

euro per l'anno 2018 e 7,8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Comma 8 *quater*. Prevede che le maggiori entrate pari a 5,9 milioni di euro per l'anno 2020 derivanti dalle modifiche introdotte dal comma 8 *bis* sono destinate all'incremento di pari importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 7, della legge 30.9.2000, n. 130 ha avuto esito:

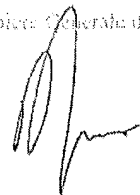


☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

20 NOV. 2017



Decreto legge n.148 del 2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili- Integrato con il maxi																			
Art.	Co.	descrizione	s/n	natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento				
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019
2	1-s	Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 9-10 settembre 2017 - IMU/TASI quota Stato	e	t	-0,80	0,80			-0,80	0,80			-0,80				-0,80	0,80	
2	1-s	Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 9-10 settembre 2017 - IMU/TASI quota Comune	e	t					-5,30	5,30			-5,30				-5,30	5,30	
2	4-bis	Incremento fondo per interventi strutturali di politica economica, articolo 10, comma 5, D.L. n. 282/2004	s	c	25,00				25,00	0,00			25,00				25,00		
2	4-ter	Riduzione Tabella A - NIEF	s	c		-10,00				-10,00							-10,00		
2	4-ter	Riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica, articolo 10, comma 5, D.L. n. 282/2004	s	c		-15,00				-15,00							-15,00		
2	5-bis	Provoga al 30.09.2018 termini sospensione versamenti e adempimenti tributari dei contribuenti dei territori dell'isola di Ischia - IRPEF	e	t	-0,50	0,50			-0,50	0,50			-0,50				-0,50	0,50	
2	5-bis	Provoga al 30.09.2018 termini sospensione versamenti e adempimenti tributari dei contribuenti dei territori dell'isola di Ischia - IRES	e	t	-0,10	0,10			-0,10	0,10			-0,10				-0,10	0,10	
2	5-bis	Provoga al 30.09.2018 termini sospensione versamenti e adempimenti tributari dei contribuenti dei territori dell'isola di Ischia - IVA	e	t	-0,40	0,40			-0,40	0,40			-0,40				-0,40	0,40	
2	5-bis	Provoga al 30.09.2018 termini sospensione versamenti e adempimenti tributari dei contribuenti dei territori dell'isola di Ischia - IRPEF	e	t					-0,10	0,10			-0,10				-0,10	0,10	
2	5-bis	Provoga al 30.09.2018 termini sospensione versamenti e adempimenti tributari dei contribuenti dei territori dell'isola di Ischia - IMU/TASI	e	t	0,10	-0,10													
2	5-bis	Provoga al 30.09.2018 termini sospensione versamenti e adempimenti tributari dei contribuenti dei territori dell'isola di Ischia - IMU Stato	e	t					-0,30	0,30			-0,30				-0,30	0,30	
2	5-bis	Provoga al 30.09.2018 termini sospensione versamenti e adempimenti tributari dei contribuenti dei territori dell'isola di Ischia - IMU Stato	e	t	-0,10	0,10			-0,10	0,10			-0,10				-0,10	0,10	
2	5-ter	Esenzione imposte dirette fabbricati distrutti o inagibili ubicati nei territori dell'isola di Ischia - IRPEF	e	t		-0,09	-0,05	0,04		-0,09	-0,05	0,04					-0,09	-0,05	0,04
2	5-ter	Esenzione imposte dirette fabbricati distrutti o inagibili ubicati nei territori dell'isola di Ischia - addizionale regionale IRPEF	e	t						-0,0041	-0,0041						-0,0041	-0,0041	
2	5-ter	Esenzione imposte dirette fabbricati distrutti o inagibili ubicati nei territori dell'isola di Ischia - addizionale regionale IRPEF	s	c		0,0041													
2	5-ter	Esenzione imposte dirette fabbricati distrutti o inagibili ubicati nei territori dell'isola di Ischia - addizionale comunale IRPEF	e	t															
2	5-ter	Esenzione imposte dirette fabbricati distrutti o inagibili ubicati nei territori dell'isola di Ischia - IMU quota Stato	s	c	0,0020	0,0016	-0,0005			-0,0020	-0,0016	0,0005					-0,0020	-0,0016	0,0005
2	5-ter	Esenzione imposte dirette fabbricati distrutti o inagibili ubicati nei territori dell'isola di Ischia - IMU TASI quota comune	e	t	-0,14	-0,28			-0,14	-0,28			-0,14				-0,14	-0,28	
2	5-ter	Esenzione imposte dirette fabbricati distrutti o inagibili ubicati nei territori dell'isola di Ischia - IMU TASI quota comune	e	t					-0,71	-1,43			-0,71				-0,71	-1,43	
2	5-ter	Esenzione imposte dirette fabbricati distrutti o inagibili ubicati nei territori dell'isola di Ischia - IMU TASI quota comune	s	c	0,71	1,43													
2	5	Isituzione Fondo per la compensazione ai Comuni colpiti dagli eventi meteorologici delle minori entrate connesse alla sospensione degli obblighi tributari	s	c	5,80														
2	5	Veramento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota IMU di spettanza dei Comuni colpiti dagli eventi meteorologici	e	est		5,80													
2	5-bis	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili, articolo 1, c. 200, L. n. 190/2011	s	c	-2,55	-0,11	-0,26		-2,55	-0,11	-0,26		-2,55	-0,11	-0,26		-2,55	-0,11	-0,26
2	5-ter	Intervento per ricostruzione nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dal sisma 23 agosto 2017	s	k		20,00	10,00				10,00				10,00				10,00
2	5-ter	Riduzione Tabella B - NIEF	s	k			-20,00	-10,00			-10,00	-10,00			-10,00	-10,00			-10,00
2	5-ter	Contributo in conto capitale alle imprese ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno che hanno subito danni all'attività produttiva causate dal sisma del 23/08/2017 pari al 50% delle perdite	s	k		5,00	5,00			5,00	5,00			5,00	5,00			5,00	5,00
2	5-undecies	Riduzione Tabella A - NIEF	s	c		-5,00				-5,00					-5,00				-5,00
2	5-undecies	Riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica, articolo 10, comma 5, D.L. n. 282/2004	s	c			-5,00				-5,00					-5,00			-5,00

Decreto legge n.148 del 2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili- Integrato con il maxi																
Art.	Co.	descrizione	s/e natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento				
				2.017	2.018	2.019	2.020	2.017	2.018	2.019	2.020	2.017	2.018	2.019	2.020	
7	2	Proroga termini sospensione versamenti contributivi per residenti nei comuni colpiti dal sisma 2016	z													
7	2	Proroga termini sospensione versamenti contributivi per residenti nei comuni colpiti dal sisma 2016	z		85,20	170,40	-170,40	-85,20	-170,40	170,40	85,20	-85,20	-170,40	170,40	85,20	
8	2	Riduzione Fondo per le esigenze derivanti dal diffimento della riassezione a seguito di eventi calamitosi, di cui all'articolo 1, comma 430 legge n.263/2011	z		-100,00				-100,00					-100,00		
1	2-ter	Contributi alla Regione Siciliana per indennizzo aziende agro-pastorali interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017	z		10,00	15,00		10,00	15,00			10,00	15,00			
2	2-ter	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili, articolo 1, c. 200, l. n. 192/2014	z		-5,00			-5,00				-5,00				
2	2-ter	Riduzione Tabella A - MEF	z		-5,00			-5,00				-5,00				
2	2-ter	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, articolo 10, c. 5, D. l. n. 262/2004	z		-15,00				-15,00				-15,00			
3	3	Estensione split payment a tutte le società controllate dalla PA - IVA	z		57,70	57,70	57,70	57,70	57,70	57,70	57,70	57,70	57,70	57,70	57,70	57,70
3	3	Estensione split payment a tutte le società controllate dalla PA - rimborsi e compensazioni	z													
3	3	Estensione split payment a tutte le società controllate dalla PA - rimborsi e compensazioni	z		11,50	11,50	11,50									
4	4	Compensazioni	z													
4	4	Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivi	z		62,50				62,50				62,50			
4	4	Riduzione Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione articolo 1 legge 196/2015	z		-62,50				-62,50				-62,50			
5	5	Stranizzazione liquora (IVA ridotta e esise prodotti petroliferi)	z		-940,00	-340,00		-940,00	-340,00			-940,00	-340,00			
5	5	Detraibilità degli alimenti a fini medici sociali	z		-20,00	-11,40	8,60		-20,00	-11,40	8,60		-20,00	-11,40	8,60	
5	5	Riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica, articolo 10, comma 5, D. l. n. 262/2004	z		-20,00				-20,00				-20,00			
5	5	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili, articolo 1, comma 200, l. n. 192/2014	z			-11,40			-11,40				-11,40			
5	5	Incremento fondo per interventi strutturali di politica economica, articolo 10, comma 5, D. l. n. 262/2004	z													
5	5	Incremento fondo per interventi strutturali di politica economica, articolo 10, comma 5, D. l. n. 262/2004	z													
5	5	Missioni internazionali di pace - personale	z		95,0				95,0				95,0			
5	5	Missioni internazionali di pace - personale - effetti rifissi	z													
5	5	Missioni internazionali di pace - funzionalmente	z		45,0				45,0				45,0			
1	6-bis	Potenziamento sistemi informativi Polizia	z		3,50				3,50				3,50			
1	6-bis	Potenziamento sistemi informativi Vigili del fuoco	z		1,00				1,00				1,00			
2	6-bis	Riduzione Tabella B - Interne	z		-4,50				-4,50				-4,50			
4	7	Assunzione definitiva di personale operaio comando Unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare	z		3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07
7	7	Assunzione definitiva di personale operaio comando Unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare - effetti rifissi	z													
7	7	Assunzioni personali operaio arma dei Carabinieri	z		3,40	2,30	3,20		3,40	2,30	3,20		3,40	2,30	3,20	
7	7	Assunzioni personali operaio arma dei Carabinieri	z													
7	7	Assunzioni personali operaio arma dei Carabinieri - effetti rifissi	z		-1,40	-2,30	-3,20		-1,40	-2,30	-3,20		-1,40	-2,30	-3,20	
7	7	Riduzione Tabella A - MEF	z													
7	7	Potenziamento in camera a titolo gratuito personale Polizia penitenziaria - rifinire versamento all'entrata oneri legati all'utilizzo degli alloggi	z		-0,14	-0,35	-0,35	-0,14	-0,35	-0,35	-0,35	-0,14	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35
7	7	Riduzione Fondo sociale di parte corrente TGS A - Ministero della giustizia	z		-0,14	-0,35	-0,35	-0,14	-0,35	-0,35	-0,35	-0,14	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35
7	7	Incremento fondo per favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio contributivo, per almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica. (di cui all'articolo 2, comma 107 della legge n.244/2007)	z													
7	10 bis	Fondo per l'efficienza dello strumento militare di cui all'articolo 615 del decreto legislativo n. 66/2010	z		2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00
7	10 quater		z		-2,00	-2,00	-2,00		-2,00	-2,00	-2,00		-2,00	-2,00	-2,00	-2,00

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio</i>)	168

RISOLUZIONI:

7-01191 Fregolent: Interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali.	
7-01374 Alberti: Iniziative in materia fiscale e assicurativa sulle tematiche ambientali (<i>Seguito della discussione congiunta – Conclusione della discussione della risoluzione 7-01191 e approvazione della risoluzione 8-00273 – Rinvio del seguito della discussione della risoluzione 7-01374</i>)	195
ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	199

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. C. 4365 Bernardo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	196
ALLEGATO 2 (Emendamenti del Relatore)	204
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.	
Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), Giovanni Pitruzzella (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	196
Audizione del Presidente del Fondo italiano d'investimento SpA, Innocenzo Cipolletta (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197
Audizione dei rappresentanti di Crif SpA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197
AVVERTENZA	197

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

C. 4741 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 4741, approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatrici.

Segnala in primo luogo come il decreto-legge, che si componeva inizialmente di 21 articoli, sia stato ampiamente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato, raggiungendo il numero complessivo di 67 articoli.

Passando a illustrare il contenuto del decreto-legge, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 1, al comma 1, per effetto delle modifiche apportate al provvedimento durante l'esame parlamentare, proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 il termine per il pagamento delle rate, riferite al 2017, in cui è possibile dilazionare i pagamenti necessari per aderire alla definizione agevolata dei carichi pendenti per l'anno 2017, (definizione 2016, disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016), nonché da aprile a luglio quello per la rata da versare nel 2018.

Nel rilevare come le misure contenute nell'articolo vengano incontro alle esigenze di molti contribuenti e imprese, che hanno aderito in modo ampio allo strumento della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione per il periodo 2000-2016, introdotto dal predetto articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016.

In merito ricorda che, aderendo alla procedura al contribuente è consentito di pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione, mentre non sono dovute le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e le somme

aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento è stato dilazionato in rate nel corso del 2017 e del 2018.

Per effetto delle norme del comma 1 dell'articolo 1 è dunque possibile perfezionare la definizione agevolata dei carichi pendenti relativamente al periodo 2000-2016 anche se le rate relative ai mesi di luglio e settembre 2017 non sono state tempestivamente versate, purché il pagamento delle stesse sia effettuato entro il 7 dicembre 2017. Con le modifiche apportate in Commissione, viene inoltre posticipato al luglio del 2018 il termine per il pagamento della rata che scade nel mese di aprile dello stesso anno 2018.

Durante l'esame al Senato è stato soppresso – perché trasfuso, con alcune sostanziali modifiche, nei commi da 4 a 10-*sexies* – il comma 2 dell'articolo 1, che consente di accedere alla definizione agevolata anche per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, ma per i quali il debitore non è stato in precedenza ammesso al beneficio, in quanto non ha pagato tempestivamente le rate scadute al 31 dicembre 2016.

Il comma 3 reca una specifica disciplina della definizione agevolata per le Università degli studi che hanno aderito al beneficio nell'anno 2016, così come disciplinata dal decreto-legge n. 193 del 2016. Per tali soggetti il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 viene posticipato al mese di novembre 2018.

All'onere derivante dalla disposizione, quantificato in 8,3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta, che viene contestualmente rifinanziato per pari importo.

I commi da 4 a 10 sono stati sostituiti durante l'esame al Senato, al fine di ampliare l'ambito operativo della definizione agevolata; sono stati inoltre inseriti i commi da 10-*bis* a 10-*sexies*: tali disposizioni riproducono quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, nella sua formulazione originaria, seppure con sostanziali modifiche.

In particolare, il nuovo comma 4 consente di estinguere i seguenti debiti:

con una norma innovativa rispetto al testo originario del provvedimento, i debiti relativi ai carichi affidati nel periodo 2000-2016, anche se non sono stati oggetto di dichiarazione secondo le prescrizioni del già illustrato articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 193 del 2016;

i debiti relativi ai carichi affidati nel periodo 2000-2016, compresi nei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso al beneficio, esclusivamente in quanto – in applicazione dell'alinea del comma 8 – non ha pagato tempestivamente tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, analogamente a quanto previsto dall'originario comma 2 dell'articolo in esame;

i carichi affidati nel 2017, e più precisamente quelli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Dalla formulazione delle modifiche in esame, sembra quindi che si intenda riaprire i termini per la definizione agevolata 2016: essa viene dunque estesa a tutti i soggetti i quali, pur essendo in condizione di avvalersene, non hanno presentato la necessaria dichiarazione e documentazione nei termini di legge, come previsti dal decreto-legge n. 193.

Come già disposto dall'originario comma 4, si applica la disciplina dettata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 (per effetto delle modifiche in sede referente viene eliminato il riferimento a specifici commi), fatte salve alcune disposizioni speciali introdotte nei commi da 5 a 10-ter dell'articolo 1, come modificati e/o introdotti in sede referente.

In particolare, ai sensi del comma 5, per aderire alla definizione agevolata, il debitore deve manifestare all'agente della riscossione la volontà di avvalersene rendendo apposita dichiarazione entro il 15 maggio 2018, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della

riscossione deve pubblicare sul proprio sito internet entro il 31 dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.

Al comma 6, le modifiche parlamentari precisano che sulle somme dovute si applicano, a partire dal 1° agosto 2018, gli interessi per la dilazione dei pagamenti nella misura del 4,5 per cento (articolo 21, comma primo del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973). Il versamento delle somme può essere rateizzato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Il comma 7 disciplina gli adempimenti a carico dell'agente della riscossione, il quale comunica al debitore:

per posta ordinaria ed entro il 31 marzo 2018, i carichi relativi all'anno 2017 per cui non risultano ancora notificati la cartella di pagamento, ovvero l'avviso di presa in carico degli accertamenti esecutivi, ovvero ancora l'avviso di addebito di crediti contributivi (comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3-ter, del decreto-legge n. 193 del 2016);

entro il 30 giugno 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Il comma 8, come modificato dal Senato, disciplina gli adempimenti dell'agente della riscossione e del debitore con riferimento ai soli carichi affidati nel periodo 2000-2016, ove dilazionati.

In particolare, sono disciplinate le comunicazioni da effettuarsi per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 per i quali il debitore non ha pagato tempestivamente tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 (ai sensi del comma 4, lettera a), n. 2) e per i carichi per i quali non è stata presentata la dichiarazione (ai sensi del comma 4, lettera a), n. 1).

In tali ipotesi la lettera *a*) del comma 8 stabilisce che l'agente della riscossione deve comunicare:

entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;

entro il 30 settembre 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse (ai sensi della lettera *b*) del comma 7).

La lettera *b*) del comma 8 prevede che il debitore deve pagare:

se sceglie il versamento in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018 l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate; il mancato, insufficiente o tardivo versamento comporta l'improcedibilità dell'istanza presentata entro il 30 giugno 2018;

se sceglie la rateizzazione, in due rate consecutive e di pari ammontare, che scadono nell'ottobre e nel novembre 2018, l'80 per cento del dovuto; entro febbraio 2019, il restante 20 per cento.

Limitatamente ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere al 16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore del decreto-legge), ai sensi del comma 9, con riferimento all'estensione della definizione agevolata prevista dal comma 4, si considera rateizzabile anche il carico del debitore decaduto dalla definizione agevolata, nel caso di mancato o inesatto pagamento, purché siano trascorsi meno di sessanta giorni tra la notifica dell'atto esecutivo e la dichiarazione di volersi avvalere della rateizzazione (ai sensi dell'articolo 6, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 193).

Il comma 10 disciplina gli effetti della presentazione della dichiarazione; in particolare, essa:

sospende il pagamento dei versamenti rateali che scadono dopo la presentazione della dichiarazione, se relativi a precedenti dilazioni in essere alla data

della dichiarazione medesima, con riferimento ai carichi cui è estesa la definizione agevolata di cui al comma 4;

sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione; opera il divieto, per l'agente della riscossione, di intraprendere azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, nonché di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate (ai sensi dell'articolo 6, comma 5, secondo periodo del decreto-legge n. 193).

Il comma 10-*bis* (che riproduce in sostanza l'originario comma 10 dell'articolo 1) consente di accedere al beneficio per i carichi relativi al 2017 anche se non risultano adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere, in deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 193 del 2016, il quale ha consentito l'accesso alla definizione agevolata 2016 anche ai debitori che avessero già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi definibili e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultassero adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Il comma 10-*ter* chiarisce che non si applica la proroga di un anno stabilita dal comma 13-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193, che, come anticipato, riguarda le popolazioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016.

Il comma 10-*quater* specifica che le modifiche apportate dai commi da 4 a 10-*ter* trovano applicazione anche alle dilazioni disciplinate dall'originaria formulazione dell'articolo 1 in esame.

Il comma 10-*quinquies* modifica le norme della legge di stabilità 2015 che regolano il diritto al discarico dell'agente della riscossione ai fini del rimborso, all'agente medesimo, degli oneri connessi allo svolgimento delle procedure esecutive, la cui richiesta è prodotta insieme alla comunicazione di inesigibilità. In partico-

lare, modificando l'articolo 1, comma 684, primo periodo, della legge n. 190 del 2014 viene estesa la possibilità di effettuare la comunicazione di inesigibilità anche alle quote affidate fino alla fine del 2017, ai fini dell'ottenimento del rimborso; di conseguenza slittano i termini per la presentazione delle relative comunicazioni.

Le quote da comunicare sono quelle affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (in luogo del 31 dicembre 2014), anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia o del nuovo ente Agenzia delle entrate- Riscossione (modifica di coordinamento introdotta dalle norme in esame). La presentazione delle comunicazioni deve avvenire, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 (in luogo del 31 dicembre 2017) e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021 (in luogo del 2017).

Il comma 10-*sexies* modifica le norme che disciplinano il discarico automatico dell'agente della riscossione a seguito della definizione agevolata.

A tal fine si interviene sull'articolo 6, comma 12 del decreto-legge n. 193 del 2016, il quale prevede che, nel caso di pagamento con definizione agevolata, l'agente della riscossione sia automaticamente discaricato dell'importo residuo; per consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione deve trasmettere a ciascun ente interessato l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. Coerentemente all'ampliamento delle finestre per la definizione agevolata disposte dalle norme in esame, con le modifiche apportate dal comma 1-*sexies* il termine per l'invio della comunicazione è posticipato dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2020.

Il comma 11 si occupa del trattamento giuridico ed economico del personale di Equitalia trasferito all'Agenzia delle En-

trate – Riscossione, avvenuto a seguito dello scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate – Riscossione, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016 con la garanzia della posizione giuridica ed economica.

In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016, al comma 9-*bis* garantisce per il personale trasferito la continuità dell'accesso al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali, il quale eroga specifiche prestazioni (pensioni di vecchiaia; invalidità; ai superstiti; nonché prestazioni in capitale ed un assegno straordinario per il sostegno del reddito).

Con la modifica disposta dal comma 11, viene chiarito che l'accesso al Fondo persegue lo scopo di armonizzare la disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per effetto delle modifiche apportate al Senato, viene disposta l'aggiunta di un periodo all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 193 del 2016, il quale affida agli iscritti all'albo dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di riscossione degli enti locali (previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997) anche le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate, allo scopo di tutelare l'integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, contenute nel decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il comma 11-*bis* incrementa il Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) per un ammontare di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 96 milioni per l'anno 2019 e il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, per un ammontare di 25,1 milioni di euro per l'anno 2019.

Il comma 11-ter reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle norme dell'articolo 1 e, nello specifico, delle disposizioni (di cui ai commi da 4 a 10-sexies) che hanno posticipato da aprile e luglio 2018 il termine per il pagamento della rata relativa alla definizione agevolata 2016, nonché delle disposizioni (comma 11-bis) che incrementano i sud-detti fondi.

Ad essi si fa fronte, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2018 e a 96 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e le minori spese derivanti dai commi da 4 a 10-sexies, e, quanto a 25,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

Il comma 11-quater estende i termini per disciplinare, da parte delle regioni e degli enti locali, la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale.

In particolare la facoltà riguarda le entrate, anche tributarie, di regioni, province, città metropolitane e comuni non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale (disciplinate dal testo unico delle disposizioni relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto n. 639 del 1910) notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai soggetti iscritti all'albo dei concessionari della riscossione (di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997).

I medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.

Alla definizione agevolata delle entrate di regioni e enti locali si applicano le disposizioni già previste dal decreto-legge n. 193 sulle medesime entrate. L'articolo 6-ter del decreto-legge n. 193 ha esteso la possibilità di introdurre la definizione agevolata (consistente nell'esclusione delle sanzioni) delle entrate regionali e degli enti locali, demandando ai relativi enti la disciplina di attuazione; detti enti territoriali devono darne notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. La norma ammette la rateizzazione del pagamento, che non può superare il 30 settembre 2018.

Le disposizioni fanno salvi gli effetti già prodotti dall'eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 50 del 2017.

L'articolo 1-ter, inserito dal Senato, prevede la disapplicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti passivi IVA per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017, a condizione che le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28 febbraio 2018.

In particolare, il comma 1, prevede che le sanzioni non si applichino se le comunicazioni dei dati riferiti al primo semestre del 2017 siano effettuate correttamente entro il 28 febbraio 2018.

In merito ricorda che le sanzioni stabilite dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997 sono:

ai sensi del comma 1, la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 per omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria;

ai sensi del comma 2-bis, la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010; sono previste riduzioni della sanzione in caso di trasmissione entro determinati termini temporali.

Il comma 2 lettera *a*), stabilisce, in via generale, la facoltà dei contribuenti di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale. Inoltre, esso stabilisce che i dati possono limitarsi: alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni, al codice fiscale, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.

Inoltre la lettera *b*) del comma 2 prevede che il contribuente può trasmettere il documento riepilogativo – in luogo dei dati relativi alle singole fatture – delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro. Al di sotto di tale importo, infatti, il decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del 1996, all'articolo 6, commi 1 e 6, stabilisce la possibilità di annotare le fatture mediante un documento riepilogativo, evitando così l'annotazione di ciascuna fattura singolarmente. Il documento riepilogativo deve indicare i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata. Tali dati devono peraltro essere trasmessi insieme alla partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo.

Il comma 3 esonera le amministrazioni pubbliche (ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali, mentre il comma 4 esonera dalla comunicazione i produttori agricoli siti in zone montane (individuate dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973) con un volume d'affari al di sotto dei 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 dalla cessione dei prodotti agricoli (soggetti individuati dall'articolo 34, comma 6,

del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, esonerati ai sensi dello stesso comma 6 dal versamento dell'IVA e da tutti gli oneri documentali connessi).

Ai sensi del comma 5, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dell'articolo 2.

Il comma 6 reca una modifica di coordinamento all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 127 del 2015, al fine di applicare la disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (in luogo del comma 1 richiamato nel testo vigente) in caso di trasmissione di dati incompleti o inesatti da parte dei soggetti passivi IVA che abbiano optato per l'uso del Sistema di Interscambio.

In sostanza, per omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria, in luogo della sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro (di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997) si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applicano le sanzioni previste in caso di concorso di violazioni e continuazione.

Al riguardo segnala come le norme dell'articolo 1-*ter* attuino sostanzialmente gli indirizzi contenuti nella risoluzione Sanga 7-01355, approvata dalla Commissione Finanze il 18 ottobre 2017, che chiedeva di semplificare le modalità di trasmissione delle fatture IVA, anche attraverso l'accorpamento di fatture di piccolo importo, e di escludere l'applicazione di sanzioni per gli errori nella trasmissione dei dati relativi al primo semestre 2017.

L'articolo 2 prevede la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti resi-

denti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti (provincia di Livorno) colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017.

In particolare il comma 1 dispone la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018, a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 9 settembre 2017 verificatisi in provincia di Livorno. Non si procede al rimborso di quanto versato.

Il comma 2 prevede che la sospensione opera a favore delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti.

Il comma 3 prevede che la sospensione non si applica alle ritenute sul reddito di lavoro dipendente, che devono essere comunque effettuate e versate da parte dei sostituti d'imposta. Tuttavia, in caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è espressamente richiamata la norma del decreto legislativo n. 472 del 1997 in materia di sanzioni amministrative tributarie con la quale viene esclusa la punibilità per chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

Il comma 3-bis prevede che la sospensione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, mediante autocertificazione trasmessa agli uffici dell'Agenzia delle entrate competente. Conseguentemente è stato abrogato l'originario comma 5 che prescriveva per i soli contribuenti del comune di Livorno la presentazione all'Agenzia delle entrate della richiesta di sospensione contenente la dichiarazione di inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.

Il comma 4 dispone che gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospen-

sione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Con un'integrazione introdotta nel corso dell'esame presso il Senato viene inoltre previsto che i residenti nei comuni colpiti che non hanno dichiarato l'inagibilità della casa, dello studio professionale o dell'azienda, usufruiscono della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari dal 9 settembre 2017 alla data di entrata in vigore della legge di conversione: gli stessi soggetti effettuano gli adempimenti e i versamenti sospesi entro il 19 dicembre 2017.

Il comma 4-bis incrementa il FISPE di 25 milioni per l'anno 2017 attraverso le maggiori entrate derivanti dai commi 3-bis e 4.

Il comma 4-ter prevede la copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 3-bis e 4 per l'anno 2018, pari a 25 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, quanto a 10 milioni (programma « Fondi di riserva e speciali », missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del MEF) e mediante riduzione del FISPE, quanto a 15 milioni.

Il comma 5-bis proroga al 30 settembre 2018 la data di scadenza della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, per i contribuenti residenti nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 sull'isola di Ischia.

Al riguardo ricorda che l'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2017 ha disposto la sospensione dei suddetti termini nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 e il 18 dicembre 2017 nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno. La norma del comma 5-bis, pertanto estende la sospensione dei termini anche al comune di Forio. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

L'ottenimento della sospensione è subordinato alla trasmissione, da parte del contribuente all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, della richiesta di sospensione, contenente la dichiarazione di inagibilità – totale o par-

ziale – della casa sede di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Tale condizione era già posta dall'articolo 1, comma 3, del richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2017.

Con riguardo agli adempimenti e versamenti aventi scadenza nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017 al 30 settembre 2018, i contribuenti dei comuni in questione sono tenuti ad adempiere in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. È escluso il rimborso di quanto già versato.

Il comma 5-ter, sempre con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, prevede che i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 31 dicembre 2017, che ne hanno dichiarato l'inagibilità totale o parziale, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità e comunque fino all'anno d'imposta 2018. I predetti fabbricati – a decorrere dalla rata scadente dopo il 21 agosto 2017 – sono esenti dall'IMU e dalla TASI fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità e comunque fino all'anno d'imposta 2018.

Per accedere ai suddetti benefici, i contribuenti hanno facoltà di dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale entro la data del 28 febbraio 2018. Nei successivi venti giorni l'autorità comunale è tenuta a trasmettere copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

Viene infine demandato ad un decreto dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di definire i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati – anche nella forma di anticipazione – del minor

gettito determinato dall'esenzione dei fabbricati in questione dall'imposta municipale propria e dalla TASI.

Il comma 6 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5,8 milioni di euro per l'anno 2017 (in luogo degli 8,1 milioni di euro previsti nel testo del decreto-legge) al fine di compensare, nei comuni interessati (della provincia di Livorno e dell'isola d'Ischia), gli effetti finanziari negativi connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari. La ripartizione delle risorse tra i comuni interessati avviene con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Successivamente alla ripresa dei versamenti, dal 17 ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione deve versare all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'IMU di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune.

Nel corso dell'esame parlamentare dopo il comma 6 sono stati inseriti dieci commi, recanti disposizioni per la copertura finanziaria delle misure introdotte dall'articolo, nonché ulteriori disposizioni per favorire la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

In particolare, il comma 6-bis reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 5-bis e 5-ter (agevolazioni tributarie e contributive per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017), nonché del comma 6 (Fondo di compensazione per i comuni della provincia di Livorno e dell'isola di Ischia). Alla copertura di detti oneri – quantificati in euro: 2.550.000 per l'anno 2017, 110.000 per l'anno 2018, 60.000 per l'anno 2019 – si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Nell'ambito dell'articolo 2-bis, recante una serie di disposizioni volte a modificare la disciplina vigente contenuta nel decreto-legge n. 189 del 2016, concernente la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il comma 21 proroga al 31 dicembre 2018, nei comuni colpiti dagli eventi sismici in Centro Italia, il termine di sospensione dei mutui e finanziamenti a favore delle attività economiche e produttive e dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta. La proroga è al 31 dicembre 2020 per le attività economiche e produttive e, per i soggetti privati, per i mutui relativi alla prima casa di abitazione inagibile o distrutta, localizzate in una « zona rossa ».

Il comma 22 prevede che nei casi sopra previsti i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata ovvero la sospensione della sola quota capitale senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Le banche e gli intermediari finanziari devono informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate; in caso contrario le rate in scadenza sono sospese senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento.

Il comma 26 stabilisce che, nei comuni colpiti dagli eventi sismici in Centro Italia, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, riprendono a decorrere dal 1° giugno 2018.

L'articolo 3 estende ulteriormente, dal 1° gennaio 2018, il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA sull'acquisto di beni e servizi (cosiddetto *split payment*), attualmente previsto per tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, le università, le aziende sanitarie e le società controllate dallo Stato.

Più in dettaglio, il comma 1 amplia la sfera soggettiva di applicazione del meccanismo dello *split payment* mediante la sostituzione del previgente comma 1-bis dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di IVA.

La norma aggiunge pertanto la lettera *0a)* al fine di comprendere anche gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché la lettera *0b)*, per includere le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento.

La disposizione inoltre modifica:

la lettera *a)*, per mera finalità di coordinamento, concernente l'applicazione del meccanismo alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del Codice Civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

la lettera *b)*, relativa all'inclusione delle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) del Codice Civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 o da enti e società di cui alle lettere *0a)*, *0b)*, *a)* e *c)*;

la lettera *c)*, riferita alle società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 o da enti e società di cui alle lettere *0a)*, *0b)*, *a)* e *b)*;

la lettera *d)*, concernente le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana così come identificate agli effetti IVA.

Viene pertanto specificato che sono soggette al meccanismo dello *split payment* solo le società identificate agli effetti dell'IVA in Italia. Resta tuttavia salva la

possibilità che il Ministro dell'economia e delle finanze possa individuare, mediante proprio decreto, un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Il comma 2 dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, siano stabilite le modalità di attuazione delle norme.

Con il comma 3 viene specificato che le disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Il comma 1 modifica l'articolo 57-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, il quale prevede un credito di imposta, a decorrere dal 2018, in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento quelli, di analoga natura, effettuati nell'anno precedente.

La lettera *0a*) del comma 1 amplia il novero dei beneficiari del credito d'imposta; oltre alle imprese ed ai lavoratori autonomi, esso viene esteso anche agli enti non commerciali. Inoltre tra gli interventi agevolati sono compresi anche gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa *on line*.

La lettera *a*) del comma 1 stabilisce l'ammontare delle risorse da destinare per il 2018 al credito d'imposta, sostituendo la previsione in base alla quale lo stesso deve essere stabilito annualmente con il D.P.C.M. che, in base all'articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016, ripartisce fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, per gli interventi di rispettiva competenza.

Venendo meno il riferimento al D.P.C.M. annuale, sembra dunque intendersi che anche per gli anni successivi si provvederà a individuare con provvedimento legislativo l'ammontare delle risorse da destinare al credito di imposta.

In particolare, viene previsto che il credito di imposta è concesso per l'anno 2018 nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, pari a 62,5 milioni di euro. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione: per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.

La lettera *b*) del comma 1 aggiunge un comma 3-*bis* nell'articolo 57-*bis*, con il quale si prevede che, in via di prima applicazione, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, che si specifica possa essere anche *on-line*, effettuati dal 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017) al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.

Viene così esteso l'ambito temporale di applicazione del credito di imposta, sia pur limitatamente ad uno dei settori per il quale lo stesso è, a regime, previsto. Non sono, infatti, considerati gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali.

Il comma 2 aggiorna i riferimenti normativi nella disposizione che stabilisce l'esonero dall'imposta di bollo per le istanze presentate presso le competenti direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività culturali: in particolare viene

fatto riferimento alla legge n. 220 del 2016, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, invece che alle precedenti fonti normative in materia.

L'articolo 5 prevede la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2018, mediante un minore incremento dell'aliquota ridotta del 10 per cento che passa all'11,14 per cento anziché all'11,5 per cento come già previsto dal comma 718 della legge di stabilità 2015.

Al riguardo ricorda che i commi 718 e 719 della legge di stabilità 2015 hanno introdotto una clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 3,5 e 3 punti percentuali e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018. I predetti aumenti IVA erano in origine previsti a partire dall'anno 2016.

La legge di stabilità 2016 e la legge di bilancio 2017 hanno rinviato la decorrenza degli aumenti IVA, rispettivamente, al 2017 ed al 2018; in particolare, l'aumento dell'IVA ordinaria è stato dapprima ridotto di 0,5 punti percentuali (dal 25,5 al 25 per cento) e poi incrementato di 0,9 punti percentuali (dal 25 al 25,9 per cento). Sono stati inoltre ridotti gli aumenti dell'accisa a 350 milioni di euro.

La legge di stabilità 2016 ha inoltre disattivato la precedente clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità 2014, volta a introdurre variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti (cosiddette *tax expenditures*) tali da assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi a decorrere dal 2017.

Successivamente, l'articolo 9 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha rimodulato gli aumenti di imposta previsti, posticipandoli in parte agli anni successivi.

In tale contesto il comma 1, numero 1), modifica il richiamato comma 718 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), rimodulando gli aumenti dell'aliquota ridotta del 10 per cento dall'1,5 per

cento all'1,14 per cento per il 2018 e dallo 0,5 allo 0,86 a decorrere dal 2019, sostanzialmente rinviando di un anno l'aumento dello 0,36 per cento.

Il numero 2) del medesimo comma 1 riduce inoltre da 350 a 10 milioni di euro l'aumento delle accise su benzina e gasolio per l'anno 2019, mentre resta invariato l'importo di 350 milioni di euro per gli anni successivi.

L'articolo 5-*bis* interviene sulla disciplina delle tariffe di vendita dei tabacchi lavorati e dei prodotti ad essi assimilati, riducendo alcuni termini temporali applicabili a taluni procedimenti connessi alla determinazione delle tariffe e dei prezzi di vendita al pubblico.

In particolare viene modificato l'articolo 39-*quater* del decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico accise), il quale al comma 1, disciplina l'inserimento (con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato) dei tabacchi lavorati e dei prodotti ad essi assimilati nelle tariffe di vendita risultanti dalle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico.

Secondo il comma 2 del medesimo articolo 39-*quater*, il prezzo di vendita al pubblico e le successive variazioni sono fissati in conformità a quanto richiesto dai fabbricanti e dagli importatori. Si prevede l'obbligo di presentare documentazione a corredo di tali richieste, relativa ai volumi di vendita di ciascun prodotto, integrata da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.

Attualmente, il comma 4 fissa il medesimo termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore, per la conclusione del procedimento di inserimento dei prodotti nelle tariffe determinate dalle tabelle (comma 1) e per la determinazione dei prezzi di vendita (comma 2).

La presente novella al comma 4 riduce a 45 giorni il termine per i procedimenti di cui ai citati commi 1 e 2.

L'articolo 5-*ter* proroga la deducibilità dal reddito del 10 per cento delle liberalità

in denaro erogate in favore di ONLUS e associazioni di promozione sociale fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, in vista dell'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dal Codice del Terzo settore.

Al riguardo rammenta che l'articolo 99, comma 3, del Codice del Terzo settore (di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017) prevede che fino all'abrogazione dell'articolo 14, commi da 1 a 6, del decreto-legge n. 35 del 2005 (prevista dall'articolo 102 del medesimo Codice a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione richiesta della Commissione europea, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore) sono soppressi i riferimenti alle ONLUS e alle associazioni di promozione sociale nella norma che prevede la deducibilità dal reddito del 10 per cento delle liberalità in denaro (articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005).

La modifica recata dall'articolo 5-ter del decreto-legge stabilisce che tale soppressione decorre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Pertanto, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 continua ad essere applicabile la deducibilità del 10 per cento, nella misura massima di 70.000 euro annui, per le liberalità a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale, prevista dall'articolo 14 del decreto-legge n. 35 del 2005.

L'articolo 5-quater modifica la soglia massima detraibile al 19 per cento per i contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso.

In merito ricorda che l'articolo 83, comma 5, del già citato decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), prevede una detrazione dall'imposta lorda del 19 per cento dei contributi associativi, per un importo superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operino esclusivamente nei settori della mutualità indicati dall'articolo 1 della legge n. 3818 del 1886. Si tratta di contributi versati al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di

impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

La norma di cui all'articolo 5-quater prevede che l'importo di 1.300 euro costituisce la soglia massima dei contributi associativi detraibili e non più, come invece prevede la disposizione vigente, che quell'importo costituisca una soglia minima.

L'articolo 5-quinquies inserisce nel novero delle spese sanitarie detraibili dall'IRPEF quelle sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali.

In particolare, il comma 1 modifica la lettera c) dell'articolo 15, comma 1, del TUIR, inerente alle spese sanitarie detraibili dall'IRPEF, aggiungendo le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, elencati nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.

Rileva come si tratti, in sostanza, di prodotti che sono volti al trattamento dietetico di soggetti affetti da turbe, malattie o condizioni mediche che determinano una vulnerabilità nutrizionale, cioè l'impossibilità o la forte difficoltà ad alimentarsi utilizzando i comuni alimenti, integratori alimentari compresi, per soddisfare il loro fabbisogno nutritivo.

Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo, quantificati in 20 milioni per l'anno 2018 e 11,4 milioni per il 2019, cui si provvede:

mediante corrispondente riduzione del FISPE (Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004) per il 2018;

mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si presentano nel corso della gestione (articolo 1, comma 200 della legge n. 190 del 2014, legge di stabilità 2015), per l'anno 2019.

Il comma 3 provvede ad incrementare il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 8,6 milioni per

l'anno 2020: al relativo onere si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

L'articolo 5-*sexies* contiene una norma interpretativa volta a chiarire che le disposizioni agevolative di carattere fiscale previste anteriormente alla pubblicazione del Codice del Terzo settore continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017.

In particolare, il primo periodo della disposizione prevede che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 104 del Codice del Terzo settore valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del Codice.

Al riguardo rammenta che l'articolo 104 del predetto Codice del Terzo settore prevede che le disposizioni agevolative previste dagli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dall'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) dello stesso Codice si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X, alle ONLUS iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano (comma 1).

Il comma 2 del citato articolo 104 prevede invece che le disposizioni del titolo X (Regime fiscale degli enti del terzo settore, articoli 79-89), salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo alla prevista autorizzazione della Commissione europea, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.

Il secondo periodo dell'articolo 5-*sexies* dispone inoltre che le disposizioni di carattere fiscale previste agli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del Codice del

Terzo settore continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017.

In merito ricorda che l'articolo 99, comma 3, del Codice del Terzo settore prevede che fino all'abrogazione dell'articolo 14, commi da 1 a 6, del decreto-legge n. 35 del 2005 (prevista dall'articolo 102, comma 2, del Codice a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione richiesta della Commissione europea, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore) sono soppressi i riferimenti alle ONLUS e alle associazioni di promozione sociale nella norma che prevede la deducibilità dal reddito del 10 per cento delle liberalità in denaro (articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005).

L'articolo 5-*septies* consente di regolarizzare le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero, nonché i proventi derivanti da vendita di immobili detenuti all'estero.

In particolare il comma 1 consente di regolarizzare attività depositate e somme detenute, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in violazione degli obblighi di dichiarazione, da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero (di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del TUIR).

Ricorda che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti

degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento.

La regolarizzazione avviene con il versamento del 3 per cento del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

Il comma 2 consente di regolarizzare anche le somme e le attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

Ai sensi del comma 3, l'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o dell'ultima rata.

Il comma 4 stabilisce, in deroga allo Statuto del contribuente, che i termini per l'accertamento che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi dell'articolo.

Ai sensi del comma 5 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti commi.

Il comma 6 precisa che le norme dell'articolo non si applicano alle attività ed alle somme già oggetto di collaborazione volontaria (di cui alla legge n. 186 del 2014, e al decreto-legge n. 153 del 2015) e che, comunque, non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

L'articolo 5-*octies* reca una norma d'interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997,

il quale prevede l'afflusso di specifiche risorse determinate dal Ministro dell'economia e delle finanze ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli uffici adibiti alle attività dalle quali scaturiscono le risorse stesse e che abbiano raggiunto gli obiettivi di produttività definiti.

Più specificamente, la norma stabilisce che il predetto comma 2 dell'articolo 12, del decreto-legge n. 79 si interpreti nel senso che le richiamate risorse affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione per incentivare le attività di controllo che abbiano condotto al disconoscimento di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta, per poi essere assegnate sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione collettiva che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi di *performance* assegnati.

L'articolo 8-*bis* modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali per il rientro in Italia di lavoratori, docenti e ricercatori.

In particolare, il comma 1 modifica la disciplina del regime fiscale applicabile ai lavoratori che rientrano in Italia, disponendo che l'opzione per il regime fiscale agevolativo introdotto dal decreto legislativo n. 147 del 2015, esercitabile da parte dei soggetti che sono rientrati in Italia entro la data del 31 dicembre 2015 e a cui si applicherebbe il regime antecedente (di cui alla legge n. 238 del 2010), abbia effetto limitatamente al quadriennio 2017-2020 e non anche per il periodo d'imposta 2016, nel quale si applica la precedente disciplina. Si demanda a un provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, l'individuazione delle modalità per restituire le maggiori imposte eventualmente versate per l'anno 2016.

In merito ricorda che l'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 ha inteso ridisciplinare la materia del rientro dei lavoratori all'estero, in particolare concedendo una agevolazione fiscale temporanea ai lavoratori che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di

imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno due anni, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato.

Per questi soggetti il reddito di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del cinquanta per cento del proprio ammontare. Per i lavoratori dipendenti, viene richiesto che l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano, deve essere svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Detti lavoratori devono inoltre rivestire ruoli direttivi ovvero essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

Per i lavoratori autonomi non viene richiesta la presenza di un rapporto di lavoro con un'impresa residente, né lo svolgimento di ruoli direttivi o il possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

L'agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi. Per i lavoratori autonomi essa si applica dal 1° gennaio 2017.

L'agevolazione si estende anche ai cittadini di Stati, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un titolo di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi, ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*.

In particolare l'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 147 prevede che i lavoratori rientrati in Italia col beneficio della parziale detassazione IRPEF (disposta dalla legge n. 238 del 2010), ove trasferiti entro il 31 dicembre 2015, applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo il regime disposto dalla legge n. 238 del 2010, nei limiti e alle condizioni indicati dalla legge stessa. Ricorda che l'agevolazione consiste nella parziale detassazione IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa; tali redditi concorrono alla base imponibile nella misura, rispettivamente, del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori (con detassazione rispettivamente dell'ottanta e del settanta per cento). In alternativa, essi possono optare per il regime previsto dall'illustrato articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015. Segnala inoltre che l'articolo 3, comma 3-*novies*, del decreto-legge n. 244 del 2016 ha prorogato dal 30 giugno 2016 al 30 aprile 2017 il termine per l'esercizio dell'opzione, in favore dei lavoratori dipendenti che non l'avessero già esercitata.

Il comma 2 dell'articolo 8-*bis* chiarisce che si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalle norme europee sugli aiuti cosiddetti «*de minimis*»:

le agevolazioni fiscali relative al rimpatrio in Italia di docenti e ricercatori (contenute nell'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del maggio 2010);

le disposizioni relative al rimpatrio in Italia dei lavoratori, di cui al richiamato articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria dell'articolo, i cui oneri sono quantificati in 13,4 milioni di euro per l'anno 2018 ed ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004).

L'articolo 9-*bis* consente la partecipazione ai confidi anche ai liberi professionisti non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dalla disciplina delle professioni non organizzate.

A tal fine la norma modifica l'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, che disciplina l'attività dei confidi, al fine di includere i liberi professionisti non organizzati in ordini o collegi tra i soggetti che possono costituire o partecipare ai confidi.

L'articolo 11-*bis* estende la facoltà di utilizzo della firma digitale alla sottoscrizione di determinati atti di natura fiscale concernenti le imprese.

In particolare, l'articolo aggiunge un comma 1-*ter* nell'articolo 36 del decreto-legge n. 112 del 2008 (in materia di *class action* e sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie), al fine di estendere la facoltà di utilizzo della firma digitale alla sottoscrizione delle seguenti tipologie di atti:

gli atti di natura fiscale delle imprese familiari (di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile);

gli atti di trasformazione delle società (di cui all'articolo 2498 del codice civile);

gli atti di scissione delle società (di cui all'articolo 2506 del codice civile);

i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (di cui all'articolo 2556 del codice civile).

In tale ambito è previsto che l'utilizzo della firma digitale deve avvenire nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.

L'articolo 13, comma 1, estende il contenuto degli obblighi di comunicazione che incombono su chi acquisisca una partecipazione rilevante in una società quotata, imponendo allo stesso di chiarire altresì le finalità ed altre informazioni perseguite con l'acquisizione (cosiddetta norma « anti-scorrerie »).

A tal fine la disposizione modifica gli articoli 120 e 193 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF).

In particolare la lettera *a*) del comma 1 modifica il citato articolo 120 del TUF, recante gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.

Il numero 1) della lettera *a*) inserisce nel medesimo articolo 120 un nuovo comma 4-*bis*, in cui si stabilisce che in occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale – fermo restando quanto già previsto dall'articolo 106, comma 1-*bis* del medesimo TUF in tema di offerta pubblica di acquisto totalitaria, per cui è stabilito che nelle società diverse dalle PMI, l'offerta « totalitaria » può essere promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata – il soggetto che effettui le comunicazioni previste dal medesimo articolo 120 debba fornire d'ora innanzi dichiarazione circa gli « obiettivi » che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi.

In tal senso, è previsto poi che nella dichiarazione debbano tassativamente essere indicati, sotto la responsabilità del dichiarante:

a) i modi di finanziamento dell'acquisizione;

b) se agisce solo o in concerto;

c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera;

d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte;

e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente.

La norma modifica inoltre i poteri attribuiti alla CONSOB, prevedendo che questa può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni. È inoltre stabilito che la dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico.

In aggiunta, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 185 del predetto TUF (relativo alla manipolazione del mercato), è stabilito che se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata dovrà essere indirizzata senza ritardo alla società e alla CONSOB e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalità, nel qual caso la nuova dichiarazione farà decorrere nuovamente il termine di sei mesi.

Il numero 2) della lettera a) aggiorna i riferimenti ivi già richiamati dal TUF citato, al comma 5 dell'articolo 120, in cui si prevede che d'ora in avanti il diritto di voto inerente alle azioni quotate o agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni o la dichiarazione prevista dal precedente comma 4-*bis*, non possa essere esercitato.

Conseguentemente, la lettera b) del comma 1 integra il comma 2 dell'articolo 193 del TUF (relativo all'informazione societaria e ai doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale), laddove si prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previsti, rispettivamente, dagli articoli 120, commi 2, 2-*bis*, ovvero, anche dai commi 4 e 4-*bis* (inserito dalla lettera a) del medesimo comma 1), e 122, commi 1, 2 e 5, del

medesimo TUF, nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applicano le sanzioni amministrative ivi già previste alle lettere da a) a c) della medesima norma.

Il comma 1-*ter* fissa il termine del 1° dicembre 2018 per l'emanazione delle delibere con le quali la CONSOB stabilisce la data di avvio dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e la data di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari (previste dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 129 del 2017).

La disposizione specifica che, anche in assenza delle delibere, le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sono comunque trasferite all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari dalla medesima data (1° dicembre 2018).

L'articolo 14 interviene sulla disciplina dell'esercizio dei poteri speciali del Governo in ordine alla *governance* di società considerate strategiche nel comparto della sicurezza e della difesa, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui al decreto-legge n. 21 del 2012.

In particolare, il comma 1, lettera a) integra l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 21 del 2012, relativo all'esercizio dei poteri speciali nel comparto della difesa e della sicurezza nazionale, introducendovi un nuovo comma 8-*bis*, che commina una generale sanzione amministrativa pecuniaria, fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio, ove siano violati gli obblighi di notifica disposti dall'articolo 1, funzionali all'esercizio dei predetti poteri speciali.

Resta salva l'ipotesi in cui il fatto costituisce reato e restano ferme le invalidità previste dalla legge.

La lettera *b)* del comma 1 interviene invece sull'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 21 del 2012, relativo all'esercizio dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, per fine di estendere l'esercizio dei poteri speciali al comparto della cosiddetta alta tecnologia.

In dettaglio, il numero 2) della lettera *b)* introduce nell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 un nuovo comma 1-*ter*, il quale affida uno o più regolamenti, adottati – ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, l'individuazione, ai fini della verifica della sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, dei settori ad alta intensità tecnologica, tra cui:

a) infrastrutture critiche o sensibili, tra cui immagazzinamento e gestione dati, infrastrutture finanziarie;

b) tecnologie critiche, compresa l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete, la tecnologia spaziale o nucleare;

c) sicurezza dell'approvvigionamento di input critici;

d) accesso a informazioni sensibili o capacità di controllare le informazioni sensibili.

La norma specifica che il Ministro della difesa rientra tra i soggetti (il Ministro dell'interno, Ministro degli affari esteri, Ministri competenti per settore) con cui va concertata la proposta per la redazione dei regolamenti volti all'individuazione dei settori ad alta intensità tecnologica, ai fini della verifica della sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Con i medesimi regolamenti è individuata la tipologia di atti o operazioni, all'interno di un medesimo gruppo, ai quali non si applica la disciplina dell'articolo 2.

I regolamenti sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (13 febbraio 2018) e sono aggiornati almeno ogni tre anni.

Il numero 1) della medesima lettera *b)*, modifica invece il comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21, intervenendo sulle procedure per l'adozione dei regolamenti che circoscrivono e chiariscono l'esercizio dei poteri speciali, al fine di tenere conto dell'inclusione dei cosiddetti settori ad alta intensità tecnologica.

Rammenta che l'articolo 2, al comma 1, dispone che i regolamenti siano emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Detti pareri, ai sensi del comma 1-*bis*, sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque adottati.

Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.

Con le modifiche recate dal numero 1), il termine di venti giorni è valido anche per i pareri espressi sui regolamenti che individuano i settori ad alta intensità tecnologica, di cui al nuovo comma 1-*ter*, nel caso di operazione posta in essere da un soggetto esterno all'Unione europea.

La lettera *b)*, ai numeri 3) e 4) apporta modifiche rispettivamente a commi 2 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per includere anche i settori ad alta intensità tecnologica nella disciplina delle

notifiche funzionali all'esercizio dei poteri speciali nel comparto energia, trasporti e comunicazioni.

Di conseguenza, l'obbligo di notifica al Governo delle delibere, degli atti e delle operazioni individuate dalla legge viene esteso anche con riferimento ai settori ad alta intensità tecnologica (modifiche al comma 2). Analogamente, si applica anche a tali settori l'obbligo di notifica dell'acquisto, da parte di un soggetto extra UE, di partecipazioni aventi specifica rilevanza in società che detengono attivi strategici.

La medesima lettera *b*), al numero 5) modifica il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 per precisare che, allo scopo di determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, è possibile prendere in considerazione la circostanza che l'investitore straniero è controllato dal governo di un Paese terzo non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi.

La lettera *b*), al numero 6) modifica l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 21 del 2012, al fine di chiarire che l'esercizio di tutti i poteri speciali nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni è esercitato esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

Più in dettaglio, ricorda che l'individuazione dei poteri speciali esercitabili in tali settori è effettuata dai commi 3 e 6 dell'articolo 2, cui faceva riferimento la formulazione originale del comma 7.

Con le modifiche recate dal numero 6) viene sostituito il riferimento ai commi 3 e 6 con il più generale riferimento a tutti i commi precedenti al 7.

Il medesimo numero 6) inserisce inoltre nel comma 7 una nuova lettera *b-bis*), la quale individua un criterio specifico cui il Governo deve attenersi nell'esercizio del *golden power*, per le operazioni di acquisto da parte di soggetti extra UE di partecipazioni in società che detengono attivi strategici, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente, in

ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto.

In tali ipotesi il Governo deve valutare, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico.

Il comma 1, lettera *c*), modifica quindi l'articolo 3 del decreto-legge n. 21 del 2012, che reca disposizioni transitorie, al fine di chiarire che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981, che reca i principi generali in materia di sanzioni amministrative, escludendo tuttavia la possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge.

Il comma 2 dell'articolo 14 dispone che le norme introdotte dal medesimo articolo si applichino solo alle procedure avviate in data successiva al 16 ottobre 2017, data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 17-ter, introducendo un nuovo comma 1-bis nell'articolo 16 della legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette), consente ai contribuenti, a decorrere dall'anno 2018, di destinare, in sede di dichiarazione dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF a sostegno gli enti gestori delle aree protette, secondo la disciplina vigente dell'istituto, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge di stabilità 2015.

A tal fine la norma rinvia da un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri – su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge – la definizione delle modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi e di riparto ed erogazione delle relative somme.

L'articolo 19-*quinquies*, comma 1, modifica il comma 5 dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo n. 504 del 1995, prevedendo che la vendita delle sigarette elettroniche sia effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite autorizzate, laddove invece la disciplina vigente consente tale modalità di vendita in deroga all'articolo 74 del Regolamento sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1958), e subordina la relativa previsione all'attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio.

Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita in questione già attivi, poi, si prevede che con decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, entro il 31 marzo 2018, si stabiliscano modalità o requisiti per l'autorizzazione o l'approvvigionamento dei prodotti; nelle more, viene consentita la prosecuzione dell'attività.

Il comma 2 estende invece il divieto di vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica (ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato), divieto prima limitato alla solo vendita « transfrontaliera ».

La disposizione modifica inoltre la previsione secondo cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai soggetti competenti i siti *web* ai quali inibire l'accesso: al riguardo non viene più previsto che tale potere operi solo in difetto di autorizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2014, o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Agenzia stessa.

Il comma 3 incrementa di 9,5 milioni di euro, a decorrere dal 2018, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, provvedendo a coprire la spesa mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.

L'articolo 19-*sexies* prevede che l'Agenzia del demanio possa assegnare gli im-

mobili conferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare (Fondo immobili pubblici – FIP e Fondo Patrimonio Uno – FP1), se non necessari per soddisfare le esigenze istituzionali delle amministrazioni statali, agli enti pubblici anche territoriali.

In tal caso si stabilisce che l'Agenzia del demanio può assegnare i predetti immobili agli enti pubblici anche territoriali, entro e non oltre il 31 dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e il 31 dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno.

In merito ricorda che l'articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001 ha autorizzato la costituzione di fondi comuni d'investimento immobiliare, ai quali vengono trasferiti o conferiti, dietro pagamento di un corrispettivo ai precedenti proprietari, beni immobili, ad uso diverso da quello residenziale, appartenenti allo Stato, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e agli enti pubblici non territoriali. Tali immobili sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio, la quale li assegna ai soggetti che li avevano precedentemente in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato. Gli utilizzatori pagano un canone all'Agenzia medesima, la quale, a sua volta, lo riversa al fondo. Le quote del fondo sono collocate sul mercato.

L'articolo 19-*septies* modifica la disciplina del compenso spettante al Garante del contribuente, al fine di determinare *ex lege* il compenso mensile lordo e chiarire la disciplina delle spese di trasferta per i Garanti fuori sede.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), abroga – a decorrere dal 1° gennaio 2018 – l'articolo 1, commi 404 e 405, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), in tema di compenso spettante al Garante del contribuente.

La lettera *b*) del comma 1 sostituisce il già citato articolo 13, comma 4, della Legge n. 212 del 2000, ai sensi del quale il compenso e i rimborsi spettanti ai componenti del Garante del contribuente

sono determinati con decreto del Ministro delle finanze; la modifica recata dalla lettera *b*) fissa *ex lege* il compenso mensile lordo del garante nell'ammontare di 2.788,87 euro; viene inoltre chiarito che al Garante residente in un comune diverso da quello in cui ha sede l'organo, compete il rimborso delle spese di trasferta previsto dalle norme vigenti per la partecipazione alle relative sedute. Si prevede, altresì, che analogo trattamento compete per gli accessi in uffici finanziari situati in comuni diversi da quelli di residenza del Garante.

Il comma 2 reca la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, quantificati in euro 474.000 a decorrere dall'anno 2018, disponendo che alla copertura di tali oneri si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 3 stabilisce che agli oneri di cui al comma 2 si applichi l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, in tema di copertura finanziaria delle leggi.

L'articolo 19-*octies* reca disposizioni eterogenee in materia di adempimenti dei contribuenti ed attività di accertamento e riscossione.

In particolare, il comma 1, novellando l'articolo 1, comma 13, lettera *f*), del decreto-legge n. 193 del 2016, modifica la disciplina dell'atto aggiuntivo alla convenzione triennale tra il MEF e l'Agenzia delle entrate, che disciplina i rapporti tra Agenzia e Ministero in materia di riscossione.

La novella chiarisce che il Ministero dell'Economia e delle finanze esercita la vigilanza sull'operato dell'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, costituito a seguito dello scioglimento di Equitalia, in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nel-

l'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

Al riguardo ricorda che l'articolo 1 del decreto-legge n. 193 ha previsto – a decorrere dal 1° luglio 2017 – lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, che esercita le relative funzioni; il comma 13 del medesimo articolo 1 demanda ad un atto aggiuntivo alla convenzione triennale tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, da stipulare annualmente, la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, nonché delle strategie per la riscossione, che devono privilegiare il risultato piuttosto che il processo; tale atto, tra l'altro, deve individuare le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente preposto alla riscossione, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

In tale contesto le modifiche recate dal comma 1 chiariscono che l'esercizio della vigilanza è affidato al Ministero dell'economia e delle finanze, in luogo dell'Agenzia delle entrate (come previsto dalla vigente formulazione), in coerenza con le disposizioni complessivamente introdotte dall'articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016.

Il comma 2 modifica la disciplina della notifica della cartella di pagamento, a tal fine novellando l'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. La richiamata norma dispone che, di norma, la cartella sia notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

Per effetto delle modifiche recate dal comma 2, nel caso di notifica da parte dei messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, si prevede che – ove per il

perfezionamento della notifica siano necessarie più formalità – le stesse formalità possono essere compiute, in un periodo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli indicati, ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione sottoscritta e datata.

Il comma 3 modifica l'articolo 14, primo comma, del decreto-legge n. 669 del 1996, in tema di disciplina dell'esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni, al fine di chiarire che anche l'ente Agenzia delle entrate-Riscossione rientra nel novero degli enti tenuti a completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere dunque ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

I commi 4 e 5 consentono di posticipare i termini per l'adempimento degli obblighi comunicativi e dichiarativi, relativi a tributi di competenza dell'Agenzia delle entrate, mediante provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato d'intesa con la Ragioneria dello Stato (in luogo di una norma di legge o di un decreto ministeriale o governativo), nei seguenti casi:

in presenza di eventi e circostanze che comportino gravi difficoltà per la regolare e tempestiva esecuzione degli adempimenti;

comunque, in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti medesimi.

Tale proroga deve consentire un termine congruo, non superiore a 60 giorni, per l'effettuazione di detti adempimenti.

Il comma 6 inserisce un nuovo comma 4-*quater* nell'articolo 14 del decreto-legge n. 357 del 1994.

La norma introdotta qualifica come regolari i registri IVA relativi a fatture e acquisti (rispettivamente, di cui agli arti-

coli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) tenuti in formato elettronico in difetto di trascrizione su supporto cartaceo, nei termini di legge, qualora in sede di accertamento, ispezione o verifica gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

Tale prescrizione è posta in specifica deroga al precedente comma 4-*ter* dell'articolo 14, ai sensi del quale la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorché anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

Nell'ambito dell'articolo 20, il quale reca diverse disposizioni di carattere finanziario, segnala diverse disposizioni attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Il comma 1, autorizza la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (cosiddetti «gratta e vinci»).

In particolare, viene stabilito che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, provveda ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione (nove anni), in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a euro 50 milioni per l'anno 2017 e 750 milioni per l'anno 2018.

Il comma 2 incrementa di 130 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Il comma 6 modifica il comma 634 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, inerente la compensazione dell'eventuale minor gettito derivante dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale operata dall'articolo 7 del decreto-legge n. 193 del 2016.

In tale ambito la novella aggiunge un'ulteriore forma di compensazione accanto a quella già prevista a legislazione vigente relativa alla riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa; la nuova ed ulteriore compensazione riguarda l'eventuale maggior gettito, rispetto a quello previsto per l'esercizio 2017, derivante dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016.

I commi da 8-*bis* a 8-*quater* estendono la detrazione d'imposta per canoni di locazione, prevista per gli studenti universitari fuori sede, anche all'ipotesi in cui l'università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 50 km e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate, sopprimendo, in ogni caso, la previsione che il comune di ubicazione dell'università sia situato in una provincia diversa da quella di residenza dello studente.

In particolare, il comma 8-*bis* novella l'articolo 15, comma 1, lettera i-*sexies*), del TUIR, che, nella sua formulazione attuale, prevede che la detrazione spetti solo agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.

Alle predette condizioni, il beneficio fiscale riguarda i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998, i canoni relativi ai contratti di ospi-

talità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'UE o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista dei Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

In tale contesto la modifica recata dal comma 8-*bis* prevede che la detrazione è utilizzabile anche dagli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate ad almeno 50 chilometri. Per tutti gli studenti, inoltre, è soppresso il requisito della residenza in una provincia diversa. Infine, l'applicazione della detrazione – attualmente disposta a regime – viene limitata ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018.

Pertanto, a decorrere dal 2019 la detrazione per i canoni di locazione sostenute dagli studenti universitari fuori sede non sarebbe più utilizzabile.

Il comma 8-*ter* dispone che alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8-*bis*, pari a 13,7 milioni per il 2018 e a 7,9 milioni per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del FISPE.

Il comma 8-*quater* provvede a incrementare il FISPE di 5,9 milioni di euro nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-*bis*, il quale, come illustrato, limita temporalmente la detrazione in esame ai soli periodi d'imposta 2017 e 2018.

Passando a sintetizzare le altre disposizioni del decreto-legge non attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 1-*bis* aggiunge alle destinazioni normativamente previste dei

proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia anche le spese di progettazione per opere pubbliche.

L'articolo 2-*bis* reca – ai commi da 1 a 29 – una serie di disposizioni volte a modificare la disciplina vigente contenuta nel decreto-legge n. 189 del 2016, concernente la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e a disciplinare ulteriori misure in favore delle popolazioni interessate dai predetti eventi. I singoli commi, di cui si compone l'articolo, intervengono su varie misure.

I commi da 30 a 44 recano inoltre una serie di disposizioni riguardanti i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo il 6 aprile 2009 e nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel mese di maggio 2012.

L'articolo 2-*ter* prevede che sia erogato un contributo di 10 milioni di euro per il 2017 e 15 milioni per il 2018 a favore della regione Sardegna per concorrere al ristoro delle aziende agropastorali colpite dagli eventi climatici avversi nel corso del 2017.

L'articolo 6 reca una serie di novelle alla « legge-quadro sulle missioni internazionali » con particolare riferimento ai profili finanziari, contabili e amministrativi della partecipazione italiana alle missioni internazionali. L'articolo provvede, inoltre, al rifinanziamento del fondo missioni per euro 140 milioni per il 2017 – al fine di garantire la prosecuzione delle missioni per l'ultimo trimestre del 2017. Inoltre al comma 5-*bis* vengono modificati, in favore del settore della giustizia amministrativa, i criteri e la procedura di riparto delle risorse derivanti dal maggior gettito conseguente all'aumento del contributo unificato per i ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato.

L'articolo 6-*bis* autorizza una spesa di complessivi 4,5 milioni di euro per il 2017, per i sistemi informativi di Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia e di personale militare, prevedendo tra le altre misure, la destinazione dei risparmi con-

seguenti al transito del personale del Corpo forestale ad altre amministrazioni, all'attuazione della revisione dei ruoli delle Forze di polizia. In tale ambito si prevede inoltre che altre risorse – corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale non impiegate – siano destinate alla medesima finalità, nonché: all'incremento delle facoltà assunzionali per l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria e il Corpo della Guardia di finanza; all'assunzione straordinaria per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Polizia penitenziaria.

L'articolo 7-*bis* prevede la riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo della Polizia penitenziaria, fissandola in un numero massimo di 55 posti.

L'articolo 8 reca disposizioni in materia di monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e dispone un incremento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione per il periodo 2017-2025.

L'articolo 9 incrementa il Fondo di garanzia per le PMI, anche a seguito di parziale riassegnazione di risorse incassate nel 2016 in virtù di sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Con le modifiche apportate al Senato è stato altresì introdotto il comma 2-*bis*, il quale consente di incrementare la dotazione del Fondo mediante l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

L'articolo 10 interviene sull'articolo 20-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2017 innalzando da 700 milioni di euro a 1 miliardo di euro l'importo massimo delle risorse anticipabili ai fini dell'attivazione di interventi a favore delle aree del centro Italia colpita dal sisma.

L'articolo 11 introduce un'ulteriore nuova finalizzazione del Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, che viene destinato anche agli interventi di sostegno a favore di imprese in crisi di grande dimensione. Si tratta delle imprese in stato di insolvenza, con lavoratori subordinati non inferiori a 500 unità che presentano rilevanti

difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Per tale specifica nuova finalità, l'articolo incrementa il Fondo di 300 milioni di euro per il 2018.

L'articolo 12 differisce al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia, proroga fino al 30 settembre 2018 la durata del finanziamento già concesso per il 2017, nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria, e ne incrementa l'importo di 300 milioni di euro da erogarsi nel 2018.

Il nuovo comma 2-*bis* dispone inoltre che i cessionari che subentrano nelle rotte gravate da oneri di servizio pubblico, siano tenuti ad assicurare il servizio, alle medesime condizioni, nelle more della conclusione delle gare.

L'articolo 12-*bis* concerne i requisiti per il trattamento pensionistico delle seguenti categorie, inerenti al settore della navigazione aerea: controllori del traffico aereo, piloti, operatori radiomisure, esperti di assistenza al volo ed esperti meteo.

L'articolo 12-*ter* dispone che le somme relative ai diritti aeroportuali introitati dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi a compensazione delle limitazioni all'operatività dello scalo connesse all'intervento militare internazionale in Libia del 2011, rimangano nella disponibilità della società stessa.

L'articolo 13-*bis* detta una specifica disciplina volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali concernenti le infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia, che risultano scadute.

L'articolo 13-*ter* amplia l'ambito di applicazione della cosiddetta confisca allargata, integrando l'elenco dei reati associativi che, in caso di condanna, ne costituiscono il presupposto.

L'articolo 15, al comma 1, assegna ulteriori 420 milioni di euro per l'anno 2017 al finanziamento del contratto di programma – parte investimenti 2017 –

2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A.

I commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* intervengono in tema di trasporto ferroviario, mentre i commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* assegnano alla regione Piemonte un contributo straordinario volto ad assicurare la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, in considerazione della grave situazione finanziaria in cui versa la società Gruppo Torinese Trasporti-GTT S.p.A. Il comma 1-*septies* prevede un ulteriore stanziamento di 4,5 milioni di euro destinato al sostegno del trasporto ferroviario delle merci per l'anno 2017.

L'articolo 15-*bis* stabilisce che le convenzioni sottoscritte dalle Regioni per l'affidamento dei servizi di tesoreria possano prevedere limiti inferiori delle deficienze di cassa fronteggiate dalle Regioni mediante anticipazioni.

L'articolo 15-*ter* interviene sulla tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria relativa alle reti ferroviarie isolate e sulla competenza in materia di incidenti su tali reti, nonché nelle vie d'acqua interne nazionali e nei trasporti con impianti fissi. Autorizza inoltre l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza ferroviaria (ANSF) ad assumere personale per lo svolgimento delle proprie funzioni.

L'articolo 15-*quater* reca un'autorizzazione di spesa nei limiti di 35 milioni di euro per il 2017 con la finalità di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po.

L'articolo 15-*quinquies* sostituisce il quinto comma dell'articolo 703 del codice della navigazione al fine di ridisciplinare la procedura di subentro nella concessione con riguardo alla realizzazione di opere inamovibili costruite sull'area demaniale, ciò anche nell'ipotesi di subentro alla scadenza naturale della concessione.

L'articolo 16 reca alcune modifiche alla disciplina transitoria relativa alla riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana che, dal 1° gennaio 2016,

fino alla propria liquidazione, ha assunto la denominazione di Ente strumentale della Croce Rossa.

L'articolo 17 prevede disposizioni di finanziamento degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio mediante l'assegnazione al Soggetto Attuatore di 27 milioni di euro per l'anno 2017. Si prevede inoltre il trasferimento al Comune di Matera di 3 milioni di euro per l'anno 2017 per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana connessi agli interventi urgenti previsti per la città di Matera designata «Capitale europea della cultura 2019».

L'articolo 17-*bis* prevede che la competenza in ordine alle valutazioni di incidenza di opere edilizie minori, da realizzare nei siti di importanza comunitaria (SIC), sia esercitata dai comuni nel cui territorio devono essere eseguiti tali interventi, non solo nel caso (attualmente previsto) di siti ricadenti interamente nel territorio del comune, ma anche di siti che interessano il territorio di più comuni.

L'articolo 17-*quater* apporta una serie di modifiche alla disciplina, dettata dall'articolo 41-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, relativa alla concessione di contributi ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico per la copertura delle spese di progettazione di opere pubbliche. La principale modifica consiste nell'ampliamento del campo di applicazione, al fine di includervi un maggior numero di comuni.

La disposizione integra inoltre i criteri di priorità per l'assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali per l'effettuazione di investimenti, oltre a prevedere la stipula di una convenzione tra Ministero delle infrastrutture e Cassa depositi e prestiti per la progettazione delle infrastrutture prioritarie.

L'articolo 17-*quinqüies* dispone una nuova delimitazione della fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di San Salvo.

L'articolo 18 dispone il finanziamento, per l'anno 2017, di specifici obiettivi con-

nessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria.

L'articolo 18-*bis* modifica i limiti massimi di fatturato (in regime di Servizio sanitario nazionale e al netto dell'IVA) per l'applicazione di misure di sconto più favorevoli per alcune categorie di farmacie.

L'articolo 18-*ter* propone di modificare la disciplina sulle procedure connesse agli obblighi di vaccinazione, relative alle aziende sanitarie locali, nonché ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole ed ai centri di formazione professionale regionale.

L'articolo 18-*quater* disciplina la produzione e trasformazione della cannabis per uso terapeutico o di ricerca; la rimborsabilità delle relative preparazioni magistrali nonché la formazione professionale concernente i relativi usi terapeutici. L'articolo 18-*quinqüies* concerne l'estinzione dei debiti sanitari della Regione Sardegna accertati alla data del 31 dicembre 2016.

L'articolo 19 estende a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti in Italia, la possibilità di operare direttamente sul territorio italiano come intermediari per la gestione dei diritti d'autore, affiancandosi alla Società italiana autori ed editori (SIAE), che attualmente opera in regime di esclusiva.

L'articolo 19-*bis* dispone in materia di vigilanza degli alunni, con riferimento all'uscita dalla scuola e all'uso del servizio di trasporto scolastico da parte dei minori di 14 anni, prevedendo che, con apposite autorizzazioni, il minore possa procedere autonomamente e stabilendo, in sostanza, una disciplina speciale rispetto a ogni altro ambito per il quale operano gli obblighi di sorveglianza.

L'articolo 19-*ter* prevede la non applicazione ad alcuni enti di previdenza di diritto privato, di alcuni divieti, valevoli per le amministrazioni pubbliche, relativi al conferimento di incarichi.

L'articolo 19-*quater* autorizza la spesa di euro 100.000 per l'anno 2017 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2018 per

assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della banca dati nazionale degli operatori economici, che è gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 19-*novies* reca una novella alla legge forense escludendo, per gli avvocati, l'obbligo di polizza per gli infortuni occorsi nell'esercizio dell'attività professionale.

L'articolo 19-*decies* interviene sul regime di sostegno agli interventi su unità di cogenerazione che non rientrano nella definizione di rifacimento ma che comportano un incremento della producibilità termica finalizzato al mantenimento o raggiungimento di un assetto di sistema di teleriscaldamento.

L'articolo 19-*undecies* prevede uno stanziamento per il 2017 in favore della Regione Lombardia, in relazione alla candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali – EMA.

L'articolo 19-*duodecies* integra l'elenco delle associazioni combattentistiche destinate di contributi statali inserendo il riferimento all'Associazione nazionale Partigiani Cristiani (ANPC).

L'articolo 19-*terdecies* limita l'operatività delle nuove disposizioni introdotte nel Codice antimafia dalla legge n. 161 del 2017 in ordine all'acquisizione della documentazione antimafia per i concessionari di terreni agricoli e zootecnici demaniali che usufruiscono di fondi europei.

L'articolo 19-*quaterdecies* introduce disposizioni volte a garantire all'avvocato, nonché a tutti gli altri lavoratori autonomi, nei rapporti con clienti diversi dai consumatori (quindi con clienti c.d. « forti ») il diritto a percepire un compenso equo.

L'articolo 19-*quingiesdecies* reca disposizioni volte a regolare la cadenza del rinnovo e della fatturazione dei servizi di comunicazione elettronica, che deve essere su base mensile o di multipli del mese; nonché a demandare all'AGCOM la verifica del rispetto di tale obbligo e l'eventuale irrogazione di sanzioni. È altresì previsto un obbligo ulteriore per le im-

prese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che devono assicurare informazioni « chiare e trasparenti » riguardo alle caratteristiche dell'infrastruttura fisica utilizzata per l'erogazione dei servizi.

Per quanto riguarda il disegno di legge di conversione, l'articolo 1, comma 2, esclude che il delitto di atti persecutori (cosiddetto *stalking*) possa essere estinto a seguito delle condotte riparatorie previste dall'articolo 162-*ter* del codice penale.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la Commissione Bilancio concluderà l'esame in sede referente del provvedimento nella giornata di martedì 28 novembre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella stessa giornata di martedì 28 novembre prossimo, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere.

La seduta termina alle 14.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.05.

7-01191 Fregolent: Interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali.

7-01374 Alberti: Iniziative in materia fiscale e assicurativa sulle tematiche ambientali.

(Seguito della discussione congiunta – Conclusione della discussione della risoluzione 7-01191 e approvazione della risoluzione 8-00273 – Rinvio del seguito della discussione della risoluzione 7-01374).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 15 novembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, informa che i presentatori hanno riformulato la risoluzione 7-01191 Fregolent (*allegato 1*).

Il Viceministro Luigi CASERO esprime una valutazione positiva sulla risoluzione 7-01191 Fregolent, come riformulata.

La Commissione approva la risoluzione 7-01191 Fregolent, come riformulata, che assume il numero 8-00273.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene opportuno rinviare ad altra seduta il seguito della discussione della risoluzione 7-01374 Alberti, al fine di consentire al Governo di definire la sua posizione su di essa.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
C. 4365 Bernardo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, informa di aver presentato tre emendamenti alla proposta di legge (*vedi allegato 2*); avverte quindi che il termine per la presentazione dei subemendamenti alle predette proposte emendative è fissato alle ore 12 di martedì 28 novembre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella prossima settimana.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.

Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), Giovanni Pitruzzella.

(Svolgimento e conclusione).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giovanni PITRUZZELLA, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Sebastiano BARBANTI (PD) e Francesco RIBAUDO (PD), ai quali risponde Giovanni PITRUZZELLA, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, svolge alcune considerazioni, ringrazia il professor Pitruzzella e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Presidente del Fondo italiano d'investimento SpA, Innocenzo Cipolletta.

(Svolgimento e conclusione).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Innocenzo CIPOLLETTA, *Presidente del Fondo italiano d'investimento SpA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare quesiti e osservazioni il deputato Sebastiano BARBANTI (PD), al quale risponde Innocenzo CIPOLLETTA, *Presidente del Fondo italiano d'investimento SpA*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ringrazia il professor Cipolletta e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti di Crif SpA.

(Svolgimento e conclusione).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Luisa MONTI, *Regulatory & Innovation support – Senior manager* di Crif SpA, e Silvia CAPPELLI, *Director of public affairs* di Crif SpA, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare considerazioni e quesiti i deputati Maurizio BERNARDO *presidente*, e Sebastiano BARBANTI (PD), ai quali risponde Luisa MONTI, *Regulatory & Innovation support – Senior manager* di Crif SpA.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ringrazia le intervenute e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-01327 Villarosa: *Estensione delle misure di indennizzo forfettario in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni subordinate.*

7-01342 Paglia: *Misure a tutela dei lavoratori coinvolti dalla liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza.*

7-01358 Sibia: Problematiche concernenti l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle comunicazioni trimestrali dei dati IVA.

7-01386 Sibia: Iniziative per rafforzare la disciplina agevolativa in favore di investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR).

ALLEGATO 1

7-01191 Fregolent: Interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,
premessi che:

la delega al Governo per la revisione del sistema fiscale di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23, contempla, all'articolo 15, il tema della fiscalità ambientale, prevedendo una riforma del sistema fiscale diretta a coniugare lo sviluppo sostenibile con la tutela dell'ambiente e la salute della collettività;

anche la Banca d'Italia – già in occasione dell'esame parlamentare, nel corso della XVI legislatura, del disegno di legge A.C. 5291 di delega per la riforma del sistema fiscale – ha posto in chiara evidenza il valore della riforma in senso ambientale del sistema di tassazione, in quanto strumento capace di costituire valido motore per lo sviluppo di nuove tecnologie, per ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi e mitigare il consumo di importanti risorse naturali;

uno dei principi fondanti della *ratio* della richiamata norma di delega, ampiamente condiviso e che trova riscontro anche nella raccomandazione del Consiglio del 6 luglio 2012, è che il maggiore gettito derivante dall'imposizione fiscale debba essere destinato alla riduzione della tassazione sui redditi da lavoro; per converso, particolare attenzione è rivolta alle tecnologie a basso contenuto di carbonio e alla promozione delle fonti di energia rinnovabili;

occorre infatti perseguire una migliore tutela e razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse naturali, che non vanno

depauperate, ma opportunamente gestite e garantite anche per le generazioni future;

la Commissione europea, già con la comunicazione del 26 settembre 1997, nell'affermare l'onere per gli Stati membri di disciplinare la materia dei tributi ambientali, ha enunciato taluni principi di attuazione, orientando in questo senso la politica fiscale degli Stati;

negli anni vi sono stati infatti rilevanti interventi dell'Unione europea a tutela dell'ambiente, che hanno quale fondamento un'adeguata politica fiscale, in grado di temperare le diverse esigenze della produzione e dell'evoluzione tecnologica con la tutela dell'ambiente, in tutte le sue componenti, inteso quale bene di interesse collettivo;

la mancata attuazione dell'articolo 15 della richiamata normativa di delega non ha consentito un'efficace razionalizzazione del sistema della fiscalità italiana, fiscalità che deve essere adeguata alle esigenze, ampiamente evidenziate nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento di delega, e che afferiscono a più ambiti dell'agire umano e sociale, ai sistemi produttivi, alle imprese, alle attività antropiche, alla tutela e al più contenuto utilizzo delle risorse naturali;

più in particolare, la mancata attuazione di un sistema di fiscalità energetica e ambientale ripropone all'attenzione i contenuti della direttiva 2003/96/CE, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, al fine di dare attuazione al Protocollo di Kyoto;

la mancata attuazione della riforma in senso ambientale del sistema della fiscalità espone l'Italia a severe critiche nel consesso internazionale e consente il permanere di una disciplina fiscale ambientale non adeguata ai tempi e alle esigenze dello sviluppo sostenibile e della tutela dell'ambiente, in un momento storico in cui è fortemente avvertita l'esigenza di razionalizzare l'utilizzo delle fonti di energia per un sempre più concreto e ampio utilizzo delle fonti rinnovabili; in tal senso è assai auspicabile il graduale abbandono delle tecnologie *carbon intensive*, che deve essere effettuato attraverso la rinuncia all'installazione di nuovi impianti, ma anche attraverso la ricerca di misure di mercato coordinate a livello europeo;

è infatti innegabile che in Italia sia prevalente l'utilizzo delle fonti di energia derivanti da combustibili fossili, ed è altrettanto noto che l'*Emission Trading Scheme* (ETS) per il contenimento delle emissioni di CO₂, così come concepito, non abbia raggiunto i risultati sperati;

sebbene l'Unione europea sia stata tra le prime aree al mondo a dotarsi di un meccanismo di mercato per il contenimento delle emissioni di CO₂ attraverso l'*Emission Trading Scheme* (ETS), tuttavia – per ragioni tanto di carattere macroeconomico, quanto di sovrapposizione di interventi di *policy* (*target* rinnovabili ed efficienza energetica) – il sistema ETS non è riuscito a disincentivare abbastanza l'utilizzo delle fonti a maggior impatto emissivo, come il carbone;

al 2014, il carbone – pur contribuendo al 27 per cento della produzione elettrica dell'Unione europea (con 841 su 3155 TWh) – è responsabile del 77 per cento delle emissioni di CO₂ (865 su 1130 Mt) del settore (secondo i dati della IEA, *WorldEnergy Outlook* 2016), anche se la produzione a carbone nei Paesi UE è scesa da 841 a 713 TWh dal 2014 al 2016, con una riduzione del peso delle relative emissioni sull'intero settore al 63 per cento (dati World Energy Outlook 2016 e 2017);

in tale quadro è dunque importante una riforma della normativa fiscale energetica e ambientale, volta a incentivare le produzioni più sostenibili, con accise di vantaggio, che consenta all'Italia di rimanere tra i Paesi a più alta sensibilità ambientale;

invero, l'accordo firmato a dicembre 2015 in occasione della Conferenza di Parigi sul clima (COP21) e ratificato a novembre 2016 da Paesi che rappresentano oltre il 55 per cento delle emissioni globali di GHG, vincola le Parti, tra cui anche Stati membri dell'Unione europea, ad adottare misure per mantenere l'aumento medio della temperatura mondiale al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali; i settori della generazione elettrica e dei trasporti contribuiscono ai due terzi delle emissioni globali di CO₂ (rispettivamente, al 42 e al 23 per cento);

nell'Unione europea i prodotti petroliferi soddisfano il 92 per cento (secondo l'IEA 2016) della domanda di mobilità e, sempre secondo l'IEA, continueranno a svolgere un ruolo importante anche nelle economie nazionali;

le politiche fiscali sono innegabilmente strumenti idonei a modificare vecchie linee di consumo energetico e a indirizzare correttamente scelte d'investimenti e di consumi alternativi, capaci di assolvere alle esigenze di un corretto utilizzo di fonti di energia rinnovabili a bassissimo impatto ambientale e a razionalizzare con una tassazione adeguata l'intero sistema di tutela dell'ambiente garantendone il suo equilibrio;

una politica di fiscalità ambientale adeguata non può prescindere dal valutare l'incidenza del rischio ambientale nel mondo del lavoro, in particolare, nell'esercizio delle attività industriali, nonché dalla necessità di porvi rimedio con adeguati strumenti di prevenzione, evitando che i danni da inquinamento conseguenti ad attività lavorative improvvise ricadano sulla collettività dei contribuenti;

il fondamentale principio « chi inquina paga » che ispira le legislazioni am-

bientali degli Stati europei, stando alle indagini statistiche dell'ultimo decennio non ha ancora trovato concreta attuazione, atteso il rilevante numero di siti inquinati, come indica il censimento dei siti d'interesse nazionale e ancor più quello delle regioni: in Italia sono infatti attualmente censiti 57 siti interesse nazionale e, secondo le stime delle Arpa, sono decine di migliaia i siti contaminati o potenzialmente contaminati nelle regioni del « bel Paese »;

a tale ultimo riguardo esiste un'oggettiva difficoltà a perseguire chi ha prodotto l'inquinamento, anche in ragione di un sistema legale non sempre adeguato alle esigenze del recupero del danno ambientale;

occorre dunque pensare anche a un sistema di assicurabilità del rischio ambientale che vada al di là del meccanismo di responsabilità civile verso terzi e che veda le compagnie assicurative direttamente impegnate nell'attività di ripristino ambientale, evitando le estenuanti e non fattive controversie legali volte a stabilire, attraverso interventi della magistratura ordinaria, chi, e per quali importi, debba intervenire per la riduzione del danno ambientale determinato chissà quanti anni prima, con grave danno all'ambiente e, sovente, alla salute dei cittadini;

un'adeguata rivisitazione delle aliquote dell'imposta sulle polizze assicurative in materia può rendere l'attività assicurativa in tale settore d'interesse per le compagnie di assicurazione;

fin dal 2012 lo *United Nations Environment Programme* – Finance Initiative (UNEP FI), l'Agenzia dell'Onu che si occupa dell'ambiente e del ruolo della finanza per lo sviluppo sostenibile, ha elaborato, in collaborazione con trenta tra le maggiori compagnie assicuratrici, principi fondamentali per l'assicurazione sostenibile;

in tale contesto, occorre inoltre evidenziare come gli interventi per l'evoluzione nel senso della sostenibilità dell'intero sistema nazionale necessitino di mas-

sicci investimenti, di cui lo Stato e gli enti territoriali non possono farsi carico da soli;

ad esempio, per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale si stima che gli investimenti da sostenere nel settore residenziale siano pari a 13,6 miliardi di euro l'anno per interventi globali e a 10,5 miliardi di euro l'anno per interventi parziali, mentre per gli interventi nel settore dell'edilizia non residenziale si stima un fabbisogno di 17,5 miliardi di euro l'anno; la bonifica dei 39 siti di interesse nazionale, pari a 100 mila ettari inquinati, e delle 6 mila aree di interesse regionale costerebbe 30 miliardi di euro all'anno; la messa in sicurezza del territorio e di edifici pubblici, e la ricostruzione successiva a eventi sismici richiederebbe, nel solo 2017, interventi per circa 6 miliardi di euro;

secondo la Banca d'Italia, tra il 2009 e il 2011 si sono verificati 82 eventi climatici estremi, con danni, per i bilanci bancari, pari 2,7 miliardi di euro, mentre nel 2015 il costo sarebbe arrivato a 3,1 miliardi di euro;

pertanto, occorre stimolare in tutti tali settori gli investimenti privati, seguendo anche l'esempio di altri Paesi, dove la *portfolio decarbonization coalition*, che include alcuni dei maggiori investitori al mondo, ha deciso di investire 600 miliardi di euro nel settore *green* smobilizzando le posizioni in aziende legate alle fonti fossili, nonché rafforzando ulteriormente le misure già in vigore in Italia, quali l'*ecobonus* del 50 per cento sulle ristrutturazioni e il 65 per cento sull'efficientamento energetico, che, tra il 1998 ed il 2016, hanno attivato investimenti per 237 miliardi di euro (205 miliardi di euro per la ristrutturazione edilizia e 32 per la riqualificazione energetica); tali interventi contribuirebbero in maniera strategica anche all'avvio per il settore edilizio di un percorso di riduzione della CO₂, che al momento segna il passo;

in tale prospettiva è dunque necessario mobilitare i capitali privati, che possono essere raggruppati in modo efficiente attraverso strumenti finanziari quali i

Fondi di investimento e i titoli di debito (obbligazioni); nel caso di investimenti legati alla sostenibilità si tratta in particolare di prodotti di risparmio sostenibile (SRI), ovvero di fondi etici, *Green bond* e *Green insurance bond*, i quali potrebbero in particolare rappresentare una soluzione innovativa rispetto al tema delle calamità naturali (terremoti, alluvioni);

a tale proposito, merita ricordare che in Europa gli SRI costituiscono un'esperienza molto significativa, avendo raccolto già nel 2014 un patrimonio complessivo di 127 miliardi di euro gestiti da 957 fondi etici, rispetto ai 3,2 miliardi di euro dell'Italia gestiti da una manciata di fondi etici e che, per quanto riguarda i *Green bond*, *Moody's* stima che le emissioni di obbligazioni nel 2016 siano state pari a 50 miliardi di dollari (emessi sia da soggetti pubblici sia da soggetti privati) con un incremento del 20 per cento rispetto al 2015,

impegna il Governo:

a compiere scelte di politica fiscale idonee a preservare l'equilibrio ambientale, nel rispetto del principio di neutralità fiscale e tenuto conto della disciplina vigente negli enti territoriali, regioni e comuni;

ad assumere iniziative per impiegare il maggior gettito derivante dall'introduzione delle nuove politiche fiscali, destinandolo alla funzione sociale ed economica della « riduzione della tassazione sui redditi di lavoro e al finanziamento di tecnologie a basso contenuto di carbonio », prediligendo le fonti di energia rinnovabili;

per quanto riguarda in particolare il settore elettrico, a compiere scelte di politica fiscale che, attraverso meccanismi di mercato, siano idonee a conseguire gli obiettivi di graduale decarbonizzazione, tenendo conto delle esigenze di sviluppo, sicurezza ed economicità del sistema elettrico, in particolare:

a) ad assumere iniziative per incentivare il graduale abbandono della produzione da impianti *carbon-intensive* e a

favorire la transizione verso tecnologie più efficienti e immediatamente disponibili;

b) a valutare con attenzione la posizione, espressa dalla Commissione europea nel pacchetto *Clean Energy For All Europeans*, relativamente all'applicazione dello strumento dell'*Emission performance standard* (EPS) – complementare all'ETS;

per quanto riguarda in particolare il settore dei trasporti, a compiere scelte di politica fiscale che, attraverso meccanismi di mercato, siano idonee a conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione, tenendo conto di potenzialità e costi delle diverse tecnologie del settore dei trasporti e, in particolare:

a) a sostenere l'applicazione delle raccomandazioni espresse dalla Commissione europea nella comunicazione *A European Strategy for Low-Emission Mobility* di luglio 2016, volta a favorire lo sviluppo di una mobilità a basso impatto emissivo a livello europeo;

b) a favorire, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, lo sviluppo di un quadro normativo e fiscale stabile che agevoli gli investimenti (anche infrastrutturali) di medio e lungo termine nel settore della mobilità sostenibile;

c) ad assumere iniziative per mantenere una fiscalità di favore verso i carburanti e le tecnologie a minor impatto emissivo;

d) a semplificare e uniformare a livello nazionale il quadro normativo per incentivare l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettriche e l'allocazione dei fondi;

e) a prevedere requisiti per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica negli edifici, come da proposta di modifica della direttiva 2010/31/EU sulle prestazioni energetiche nell'edilizia avanzata dalla Commissione Europea nel *Clean Energy Package*, e in particolare che gli edifici non residenziali di nuova costruzione (o sottoposti ad importanti ristrutturazioni) con

più di dieci posti auto debbano attrezzare un posto auto ogni dieci per l'elettromobilità, che a partire dal 2025 questi requisiti si applichino a tutti gli edifici non-residenziali con almeno 10 posti auto, e che gli edifici residenziali di nuova costruzione (o sottoposti ad importanti ristrutturazioni) con oltre dieci posti auto debbano predisporre il pre-cablaggio per la ricarica elettrica per tutti i posti auto;

f) ad adottare una norma primaria che possa indirizzare l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico circa la definizione di tariffe elettriche agevolate per la fornitura dei punti di ricarica (almeno per la fase di avvio del mercato), nonché per lo sviluppo del *Vehicle to Grid* (V2G);

g) a promuovere la realizzazione di un'App condivisa e a carico delle aziende fornitrici dell'energia, che preveda e rappresenti la mappatura nazionale delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici;

h) ad introdurre forme di agevolazione per l'acquisto e l'installazione dell'infrastruttura, nonché incentivi di natura non fiscale che promuovano l'utilizzo del veicolo elettrico;

i) a favorire interventi per la mobilità elettrica collettiva (bus e taxi);

per quanto riguarda in particolare le fonti rinnovabili, ad assumere iniziative per prevedere un adeguato sistema di incentivazione (non solo di carattere economico), privilegiando i progetti a maggiore contenuto tecnologico, innovativo e di efficienza, anche tramite strumenti che favoriscano la bancabilità dei progetti;

per quanto riguarda in particolare la copertura assicurativa del rischio ambientale:

ad assumere iniziative per prevedere l'assicurabilità del rischio ambientale per tutte le attività produttive potenzialmente inquinanti, non solamente quelle a rischio d'incidente rilevante, incluso il trasporto di merci pericolose, in ciò dando più

puntuale attuazione alla disposizione dell'articolo 14 – garanzia finanziaria – della direttiva 2004/35/CE, la quale prevede appunto il ricorso all'assicurabilità del rischio ambientale e conseguentemente il ristoro del danno ambientale, consentendo la bonifica e il ripristino dei siti inquinati da parte di chi ha prodotto l'inquinamento attraverso l'intervento di un terzo garante;

ad adottare iniziative per prevedere l'intervento diretto del terzo garante per l'intervento di ripristino ambientale e in ragione di ciò:

a) ad assumere iniziative per stabilire un'aliquota fiscale considerevolmente inferiore a quella attualmente vigente per la copertura assicurativa sulla responsabilità civile in materia ambientale;

b) ad adottare iniziative per prevedere l'intervento del terzo garante, unitamente agli organi deputati ai controlli in materia (Arpa, Asl, vigili del fuoco), al verificarsi del sinistro ambientale, per una puntuale caratterizzazione dello stato d'inquinamento che faciliti il ripristino ambientale;

per quanto riguarda in particolare gli strumenti finanziari a sostegno della sostenibilità ambientale, a promuovere, nell'ambito di un pacchetto di interventi legati alla fiscalità ecologica, misure volte a favorire la canalizzazione del risparmio privato (domestico e/o internazionale) verso prodotti finanziari sostenibili e innovativi (come i *green insurance bond*), che potrebbe dare un impulso al ciclo economico nazionale in chiave di sostenibilità, coinvolgendo in tale processo tutti i soggetti interessati, banche, assicurazioni, investitori, imprese, pubblica amministrazione e terzo settore, definendo un modello di riferimento condiviso ed equilibrato rispetto a tutti gli interessi in gioco, nonché favorendo la creazione in Italia di una piazza finanziaria di riferimento per la finanza *green* con ricadute positive generali.

(8-00273)

« Fregolent, Bernardo ».

ALLEGATO 2

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (C. 4365 Bernardo).

EMENDAMENTI DEL RELATORE**ART. 1.**

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Deducibilità dei compensi corrisposti dalle società sportive ai procuratori).

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

« 1-ter. Per le società sportive professionistiche sono interamente ammessi in deduzione i costi sostenuti per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti, dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali ».

2. I costi sostenuti dalla società a beneficio dei procuratori per l'attività di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipula di contratti tra società sportive e sportivi professionisti sono considerati « oneri pluriennali » e seguono la disciplina fiscale per le spese relative a più esercizi, di cui all'articolo 108, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. All'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-bis) è aggiunta la seguente:

« i-ter) i compensi corrisposti dalle società sportive professionistiche per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali ».

1. 8. Il Relatore.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 2. Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire la parola: reddito con le seguenti: valore della produzione netta.

3. 3. Il Relatore.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, e abbinata (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	205
DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	209

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. Testo unificato C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero, C. 4049 Buttiglione e C. 4499 Borghese (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	213
ALLEGATO (<i>Emendamenti presentati</i>)	216
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	215

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito de Filippo.

La seduta comincia alle 14.

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, e abbinata.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, espone che la proposta di legge – approvata in prima lettura dal Senato, in un testo unificato, il 3 ottobre scorso – reca disposizioni per la tutela dei diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. In particolare, il provvedimento, che si compone di 14 articoli, assicura la tutela, il sostegno e la promozione di tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione ed alla cura della sordità e sordocecità, nonché gli strumenti tecnologici per il superamento o la riduzione delle condizioni di svantaggio. Inoltre, fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, viene riconosciuta, promossa e tutelata la lingua dei segni italiana in un'ottica di bilingui-

smo tra la lingua italiana parlata e scritta e la LIS, e la LIS tattile. Sottolinea che la proposta di legge in Senato è stata esaminata in sede referente dalla Commissione affari costituzionali e che la Commissione cultura e istruzione del Senato, invece, non ha reso il parere.

Con riferimento alla sfera di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 4 sancisce, tra l'altro, la promozione, da parte della Repubblica, della diffusione e utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata, quali la LIS e le tecnologie per la sottotitolazione, per favorire il pieno accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento ai programmi di informazione ed attualità, a film, *fiction* e documentari, ai messaggi promozionali e ad ogni altro contenuto trasmesso dalle emittenti televisive pubblica e private. L'articolo 5 definisce le norme per l'inclusione scolastica. In particolare, il comma 1 prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di garantire i servizi volti al sostegno e all'inclusione dell'alunno sordo, con disabilità uditiva in genere e sordocieco, tra cui la presenza, a seconda delle necessità di ciascun alunno, dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione nel caso di alunni sordi e dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione nel caso di alunni sordociechi, dell'interprete in LIS e LIS tattile, di ausili tecnologici e di altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione e l'accessibilità alle attività scolastiche ed extrascolastiche. Il comma 2 stabilisce inoltre che le amministrazioni tengano conto delle esigenze d'insegnamento della LIS e della LIS tattile agli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi che abbiano optato per queste lingue, prevedendo azioni nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con decreto del MIUR, si prevede la determinazione di standard nazionali dei percorsi formativi per l'accesso alle professionalità di assistente alla comunicazione, di assistente all'autonomia e alla comunicazione e di interprete in LIS e LIS

tattile, al fine di disporre di professionisti debitamente qualificati per l'insegnamento della LIS e della LIS tattile e per i differenti ruoli. Con il medesimo decreto del MIUR dovranno inoltre essere definite le norme transitorie per chi già esercita, alla data di entrata in vigore della presente legge, le professioni sopraindicate. Ai fini dell'adozione del decreto dovrà essere sentito un gruppo di esperti nominati dal Ministro dell'istruzione, che ricomprenda anche rappresentanti delle associazioni operanti nel settore della sordità e della sordocieità. L'articolo 6 detta disposizioni di principio in materia di formazione universitaria e *post-universitaria* e, in particolare, la promozione da parte della Repubblica: dell'accesso all'istruzione universitaria e *post-universitaria* per gli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi, mediante tutti gli strumenti e servizi volti all'abbattimento delle barriere alla comprensione e alla comunicazione, anche mettendo a disposizione misure inclusive e strumenti, quali la stenotipia (tecnica per scrivere in stenografia – scrittura manuale più rapida della grafia alfabetica –, ma con l'ausilio di una macchina), il *respeakeraggio* (tecnica per il riconoscimento del parlato che produce testi in trascrizione, resocontazione o sottotitoli per le persone sorde), la LIS, la LIS tattile ed ogni altra metodologia, idonea ad assicurare pari opportunità ed autonomia, in base alle necessità personali e alle opzioni indicate (comma 1); l'insegnamento e l'uso, da parte degli studenti, della LIS e della LIS tattile nonché di tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione *post lauream* (comma 2). L'articolo 7, in tema di inclusione lavorativa delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche nei luoghi di lavoro e di formazione permanente, detta il principio della promozione, da parte della Repubblica, delle pari opportunità e accessibilità a ambienti, postazioni di lavoro, risorse,

corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi e per tutto ciò che riguarda la vita lavorativa, mediante l'utilizzo della LIS e della LIS tattile e di tutti gli strumenti e ausili idonei nonché delle nuove tecnologie, ivi comprese applicazioni, *chat*, e-mail e videoconferenze.

L'articolo 9, in materia di arte, cultura e tempo libero, definisce il principio della promozione, da parte della Repubblica, della piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, del turismo accessibile e la fruizione di eventi culturali, della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione. ni dovuti a disabilità. Per tali finalità, le amministrazioni pubbliche competenti promuovono iniziative finalizzate alla conoscenza e alla fruibilità del patrimonio culturale italiano in favore delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, quali formazione al personale, visite guidate con interpretariato in LIS e LIS tattile, video-guide, realizzazione di pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche ed ogni altra modalità idonea a migliorare la fruibilità delle attività legate allo sport, alla cultura e al tempo libero.

Sottolinea che la legge 107 del 2015 contiene principi e criteri direttivi per una delega piuttosto articolata sullo spettro applicativo del sostegno e dell'assistenza alla disabilità a scuola. Il decreto legislativo n. 66 del 2017, emanato in materia di inclusione scolastica, individua già le strategie educative e didattiche della scuola idonee a rispondere ai differenti bisogni educativi dei ragazzi, in un contesto di inclusione e di effettivo coinvolgimento nella comunità scolastica. Inoltre, l'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità – secondo il comma 24 della medesima legge n. 107 – deve essere assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza fossilizzarsi su un linguaggio anziché un altro.

Pur senza voler togliere nulla alla validità della lingua dei segni in determinati ambiti, teme che la scelta della sua adozione come veicolo di trasmissione della comunicazione per le persone affette da sordità possa condurre a trascurare i probabili progressi effettuabili in un futuro prossimo in ambito scientifico e tecnologico e quindi costituire un possibile ostacolo ad una piena inclusione delle persone sorde. Incentivare l'uso della LIS potrebbe, nel lungo periodo, costituire un grave passo indietro. Sarebbe piuttosto raccomandabile mettere in atto ogni misura utile per la creazione di un adeguato protocollo sanitario, educativo e scolastico affinché le persone audiolese possano raggiungere una piena competenza cognitiva e linguistica. Conclude, affermando che riconoscere una lingua significa riconoscere l'esistenza di una comunità e in questo caso si riconoscerebbe l'esistenza di una sorta di « minoranza linguistica sorda » costituita sulla base di un *deficit* fisico. In considerazione di quanto esposto, prima di formulare una proposta di parere sul provvedimento, ritiene necessario ascoltare le diverse posizioni e i suggerimenti dei colleghi.

Luisa BOSSA (MDP) osserva che il tema delle disabilità è già stato affrontato in diverse occasioni dalla Commissione. Dell'espressione LIS contesta, in primo luogo, la parola « lingua ». Essa non è inclusiva, in quanto consente la comunicazione solo tra coloro che la conoscono. Si domanda che cosa possa accadere quando le persone sorde si trovano all'estero, quale linguaggio possano utilizzare. A tale proposito, ricorda che esistono 121 lingue dei segni e che il numero di essi, nel corso del tempo, è passato da 1.200 a 9.000. In sostanza, la LIS rischia a lungo andare di condurre all'isolamento perché moltissime persone non la conoscono. Riferisce che il « Comitato nazionale genitori familiari disabili uditivi » ha fatto presente nelle debite sedi parlamentari che ai disabili uditivi sia garantito il « diritto alla parola » e che si investa in salute piuttosto

che in una metodologia superata e ghettizzante.

Laura COCCIA (PD) premette che occorre operare una distinzione tra lingua e linguaggio. La lingua, infatti, è un elemento identificativo di una comunità e ritiene che ogni riflessione in proposito dovrebbe partire da questo concetto fondamentale. Occorre individuare strumenti tecnologici avanzati, piuttosto che limitarsi a riconoscere una sorta di minoranza linguistica. Sulla materia, la legge 107 del 2015 ha svolto un ottimo lavoro, in quanto ha concentrato l'attenzione sul principio dell'inclusione, che significa dare gli strumenti di cui ognuno ha bisogno per condurre ordinarie relazioni interpersonali. È favorevole ad un ampliamento della discussione e all'approfondimento dell'argomento, purché finalizzati al raggiungimento di una decisione che sia giusta per tutti, senza rischiare di creare una comunità separata.

Annalisa PANNARALE (Si-SEL) ritiene che la relatrice abbia svolto un'analisi meticolosa e lucida, che impone un confronto altrettanto attento che metta al centro il tema dell'inclusione e del sostegno a tutte le forme di disabilità. Ricorda le molteplici contrarietà espresse nel corso delle audizioni delle associazioni interessate presso la XII Commissione. Il testo della proposta di legge, a suo avviso, tende a fare passi indietro e non vede la ragione per cui una modalità di comunicazione mediata debba prevalere su altre, più innovative e più efficaci per costruire l'autonomia e l'autosufficienza. Trova sbagliato perfino il titolo della proposta di legge che associa condizioni differenti con difficoltà diverse. Sottolinea, inoltre, che l'invarianza finanziaria prevista dal provvedimento rende quest'ultimo idoneo a promuovere solo intenzioni e non a garantire la tutela di diritti, come fa invece la legge n. 104 del 1992. Auspica che il parere si faccia carico dei numerosi aspetti critici emersi e che offra un valido contributo alla Commissione referente per andare nella giusta direzione.

Maria MARZANA (M5S) esprime la contrarietà del suo gruppo su un testo a suo avviso inutile, tenuto conto degli strumenti reali ed efficaci previsti dalla legge n. 104 del 1992. Non può dire altrettanto, invece, della legge n. 107 sulla «buona scuola», nella quale non ravvisa disposizioni utili ad attuare un'effettiva inclusione. La proposta all'esame è deleteria, in quanto assegna alla LIS un ruolo predominante rispetto ad altri strumenti sicuramente più idonei a favorire un'integrazione delle persone sorde nella comunità. Peraltro, l'invarianza finanziaria rende il testo una mera elencazione di principi già sanciti dalla normativa esistente, tanto più che la previsione delle figure di interprete in molti ambiti è certamente inattuabile ad invarianza di risorse. La proposta sembrerebbe assegnare priorità non alle esigenze di integrazione e di inclusione delle persone sorde, ma alla collocazione degli interpreti. Ricorda che nella scuola sono già presenti figure professionali competenti per l'assistenza agli alunni con esigenze particolari, in grado di rispondere ai loro bisogni come nessun interprete LIS sarebbe in grado di fare. Dopo aver invitato la Commissione a farsi carico delle richieste emerse nel corso delle audizioni delle diverse associazioni, propone di concentrare il lavoro sull'attuazione delle norme già previste in materia di assistenza.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), riallacciandosi agli interventi delle colleghe Pannarale e Bossa, invita a concentrare il confronto sul tema della filosofia dell'inclusione. Dopo aver ricordato che al Senato il provvedimento è stato approvato con un'ampia maggioranza, invita all'elaborazione di un parere che tenga conto di quanto già previsto nella legge n. 104 del 1992.

Marisa NICCHI (MDP) concorda con l'impostazione del dibattito, che mette al centro l'inclusione e l'impianto normativo della legge n. 104. Rispetto alla proposta in esame, ritiene che essa contenga norme generalizzanti, che non tengono conto

della specificità delle disabilità che si vogliono tutelare e rispetto alle quali occorrono interventi diversificati. A dispetto di una necessaria pluralità di risposte, il provvedimento fa una scelta preponderante, senza recare una disciplina che sostenga, con idonei protocolli sanitari, la libertà di scelta riconosciuta dall'articolo 2. Osserva, quindi, che nel testo manca un riferimento ai LEA e non vengono previste risorse per le diagnosi precoci o per accompagnare le terapie logopedistiche di cui possono beneficiare, evidentemente, solo le persone facoltose. Anzi, la presenza di una clausola di invarianza finanziaria induce a pensare alla riduzione di risorse attualmente previste per altre finalità. Auspica la formulazione di un parere che tenga conto dei diversi profili critici emersi e che contribuisca a correggere i numerosi aspetti sbagliati della proposta di legge.

Bruno MOLEA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.

C. 4741 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, ricorda che si avvia oggi l'esame del decreto-legge che costituisce la seconda gamba della manovra finanziaria per il 2018 nel quale, anche a seguito dell'esame effettuato dal Senato, sono presenti varie disposizioni di interesse della Commissione. Le principali sono contenute negli articoli: 1, comma 3; 2-bis, commi 9, 10, 11, 13 e 31; 4; 18-ter; 19; 19-bis; 20. Ulteriori disposizioni di interesse sono presenti negli articoli 7-bis; 8-bis; 17,

comma 2. L'articolo 1, comma 3, permette alle università che hanno aderito al beneficio della definizione agevolata dei carichi fiscali 2016 di pagare le rate in scadenza nel mese di novembre 2017 entro il mese di novembre 2018. Al relativo onere, quantificato in euro 8,3 milioni per l'anno 2017, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta, che viene, però, contestualmente rifinanziato per pari importo. L'articolo 2-bis, che reca, anzitutto, vari interventi relativi alle zone dell'Italia centrale colpite dal terremoto avviatosi il 24 agosto 2016, prevede, al comma 9, l'esclusione degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia paritari da quelli ai quali possono essere destinati contributi per la ricostruzione e specifica che, per gli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico, i contributi sono riconosciuti se tali immobili sono utilizzati per le esigenze di culto. In base al comma 10, comunque, queste modifiche si applicano esclusivamente agli interventi non inseriti in uno dei programmi già approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Il comma 11 dello stesso articolo 2-bis dispone, per quanto più ci interessa, che le Diocesi svolgono le funzioni di soggetto attuatore nel caso di interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, nonché per gli interventi relativi agli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico, utilizzati per esigenze di culto, e alle chiese. Nel caso di interventi sopra soglia, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Si tratta di una previsione presente anche nel disegno di legge di bilancio, dal quale, dunque, andrà estrapolata. A sua volta il comma 13 prevede che le Diocesi provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, in raccordo tra le stazioni appaltanti

e gli Uffici speciali, anche al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli dell'ANAC. Per il Mibact, invece, la centrale unica di committenza per la realizzazione degli interventi viene individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Il comma 31, infine, riguarda i territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e prevede che, al fine di garantire un celere ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico ed universitario negli stessi territori, gli interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati, fino al 31 dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea, applicando, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara. L'articolo 4, modificando l'articolo 57-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, la c.d. manovrina, riguarda il credito di imposta riconosciuto per investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, sostenuto con le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. In particolare, anche a seguito dell'esame al Senato, prevede che lo stesso credito spetta, oltre che a imprese e lavoratori autonomi, anche a enti non commerciali, e anche per investimenti sulla stampa on line. Inoltre, prevede che lo stesso è concesso per il 2018 nel limite complessivo di euro 62,5 milioni. A legislazione previgente, invece, lo stesso doveva essere stabilito annualmente con il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri che ripartisce fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico le risorse del Fondo, per gli interventi di rispettiva competenza. Ora, venendo meno il riferimento al decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri annuale, si intenderebbe che anche per gli anni successivi si provvederà ad individuare con provvedimento legislativo l'ammontare delle risorse da destinare al credito di imposta. Al relativo onere si provvede, comunque, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il plurali-

simo e l'innovazione dell'informazione, per euro 50 milioni sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per euro 12,5 milioni sulla quota spettante al MISE. Inoltre, in via di prima applicazione, è stabilita in euro 20 milioni la quota dello stanziamento per il 2018 destinata al riconoscimento del credito di imposta relativo ai soli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche *online*, effettuati a partire dal 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore del normativa di riferimento) e fino al 31 dicembre 2017. Si estende così l'ambito temporale di applicazione del credito di imposta, sia pur limitatamente ad uno dei settori per il quale lo stesso è, a regime, previsto. Non sono, infatti, considerati gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali. L'articolo 7-*bis* prevede la riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo della Polizia penitenziaria, fissandola in un numero massimo di 55 posti. Prevede, inoltre, che gli orchestrali ritenuti non più idonei a fare parte del complesso musicale, all'esito di specifiche valutazioni, saranno destinati agli ordinari compiti istituzionali connessi alla qualifica rivestita. L'articolo 8-*bis* modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali per il rientro in Italia di lavoratori, docenti e ricercatori, in particolare consentendo ai lavoratori rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015 di applicare il regime più favorevole di cui alla legge n. 238 del 2010 e disponendo che le disposizioni sul rimpatrio di docenti, ricercatori e lavoratori si applichino nei limiti e alle condizioni delle norme UE in tema di aiuti di Stato cd. *de minimis*. L'articolo 17, comma 2, prevede il trasferimento al comune di Matera di euro 3 milioni per il 2017 per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana strumentali o complementari agli interventi urgenti previsti per il ruolo di Capitale europea della cultura 2019 assegnato alla stessa Matera. L'articolo 18-*ter* riguarda gli obblighi di vaccinazione ai fini dell'iscrizione scolastica introdotti dal decreto-legge n. 73 del 2017. In par-

ticolare, per le regioni e province autonome che abbiano già istituito un'anagrafe vaccinale, la semplificazione amministrativa prevista per le scuole a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 viene anticipata all'anno scolastico 2018/2019, o anche all'anno scolastico in corso. In tal caso, le istituzioni scolastiche non devono acquisire ed esaminare la documentazione riguardante tutti i minori di sedici anni iscritti, ma possono trasmettere all'Asl competente unicamente l'elenco degli iscritti, per acquisire, successivamente, soltanto la documentazione comprovante la situazione vaccinale relativa ai minori segnalati dalle Asl perché non in regola con gli obblighi vaccinali. L'articolo 19 estende a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti in Italia (e non anche alle entità di gestione indipendente) la possibilità di operare direttamente sul territorio italiano come intermediari per la gestione dei diritti d'autore, affiancandosi alla SIAE che, come sappiamo, attualmente opera in regime di esclusiva. Si è dato così seguito alla volontà che il Governo ci aveva rappresentato il 28 settembre 2017, in occasione della risposta all'interrogazione Pannarale n. 5-12302 svolta in VII Commissione. A tal fine, modifica l'articolo 180, primo comma, della legge n. 633 del 1941 e, conseguentemente, anche l'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo – che riguarda l'esenzione o la riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore per gli organizzatori di spettacoli dal vivo allestiti in luoghi con capienza massima di 100 partecipanti, ovvero con rappresentazione di opere di esordienti al di sotto dei 35 anni, prevedendo, però, che in tali ipotesi, la SIAE remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti d'autore – coordinandone le disposizioni con le novità introdotte nell'articolo 180 e, dunque, affiancando alla SIAE gli altri organismi di gestione collettiva. In ogni caso, l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore da parte degli organismi di gestione collettiva stabiliti in Italia è subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'AGCOM. Al riguardo, segnalo che sarebbe opportuno inserire

tale previsione nel corpus della legge n. 633 del 1941 e del decreto legislativo n. 35 del 2017, poiché quest'ultimo reca già analoghe previsioni con riferimento agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi. Infine, modifica l'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 35 del 2017, relativo ai diritti gestiti nel quadro di accordi di rappresentanza, eliminando il riferimento agli organismi di gestione collettiva stabiliti all'estero. Al riguardo segnalo che, in considerazione del fatto che, pur con la possibilità ora introdotta di affidare la gestione dei propri diritti a un organismo di gestione collettiva stabilito in Italia, non si può escludere che un artista intenda affidare (o continuare ad affidare) la gestione dei propri diritti ad un organismo di gestione collettiva stabilito all'estero, occorrerebbe chiarire quale disciplina per la riscossione dei diritti dovrebbe dunque applicarsi. L'articolo 19-bis dispone in materia di vigilanza degli alunni, con particolare riferimento all'uscita dalla scuola e all'uso del servizio di trasporto scolastico da parte dei minori di 14 anni. Ricorda che l'intervento deriva dalle determinazioni adottate da parte di alcuni istituti scolastici, a seguito di una recente ordinanza della Corte di Cassazione, di non consentire l'uscita autonoma da scuola degli studenti iscritti ai corsi di istruzione secondaria di primo grado. In particolare – senza individuare un'età minima a partire dalla quale la nuova disciplina è applicabile –, si dispone, anzitutto, che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori, nonché i soggetti affidatari dei minori di anni 14, possono autorizzare le istituzioni scolastiche, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto (come, ad esempio, l'ubicazione della scuola), a consentire l'uscita autonoma degli alunni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. Tale autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. Inoltre, l'articolo 19-bis dispone

che, se gli stessi soggetti poc'anzi citati intendono consentire ai minori di anni 14 di usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, devono rilasciare apposita autorizzazione all'ente locale gestore del servizio. Tale autorizzazione esonera – si intenderebbe: sia il personale scolastico, sia il personale addetto al trasporto, sia l'ente locale gestore del servizio – dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dallo scuolabus e nel tempo di sosta alla fermata, anche nel caso di rientro a casa al termine delle attività scolastiche. Anche per questo profilo valgono le considerazioni appena fatte. L'articolo 20, individuando la copertura finanziaria, prevede, anzitutto, riduzioni delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri. Tali riduzioni, già considerate dal disegno di legge di bilancio poi presentato alle Camere, sono pari, per il MIUR, a euro 40 milioni, di cui 5 a carico della missione Istruzione scolastica, 30 a carico della missione Istruzione universitaria e 5 a carico della Missione Ricerca. Per il Mibact, le riduzioni sono pari a euro 19 milioni, di cui 16,5 a carico della missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, 2 a carico della missione Turismo, 0,5 a carico della missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche. Inoltre, prevede che, quanto a euro 37,677 milioni per il 2017, si provvede mediante riduzione della quota del 50 per cento delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016, da destinare per gli anni dal 2016 al 2018, fra l'altro, all'ampliamento fino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a 75 anni e al finanziamento, fino ad un importo massimo di euro 125 milioni annui, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. Infine, estende la detrazione

d'imposta prevista per canoni di locazione per gli studenti universitari fuori sede – oggi riguardante, a regime, gli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa – anche all'ipotesi in cui l'università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 50 chilometri e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate. In tutti i casi, inoltre, elimina il riferimento alla provincia diversa. Tuttavia, l'intera nuova disciplina si applica solo per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018. Si tratta di un aspetto da chiarire, considerato che da una agevolazione a regime, sia pure a determinate condizioni, si passerebbe ad una agevolazione più estesa oggettivamente, ma limitata temporalmente.

Luisa BOSSA (MDP) esprime qualche perplessità sull'operazione contabile di riduzione del Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta e al suo contestuale rifinanziamento disposto all'articolo 1, comma 3. Con riferimento, poi, all'articolo 7-bis, che prevede la riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo della polizia penitenziaria, reputerebbe opportuna l'eventuale sostituzione degli orchestrali destinati ad altri compiti con orchestrali giovani. Infine, stigmatizza la non inclusione dell'isola di Ischia nel novero dei territori colpiti da eventi sismici, che beneficino degli interventi previsti dall'articolo 2-bis.

Luigi GALLO (M5S), intervenendo sull'articolo 19 in materia di diritto d'autore, rivendica al suo gruppo di aver visto giusto: la soluzione della liberalizzazione era quella da tempo auspicata e constatata con soddisfazione che il Governo ha dovuto fare marcia indietro. Quanto, poi, al tema dell'uscita da scuola dei minori di quattordici anni, teme che la disposizione introdotta durante l'esame in Senato non sia risolutiva.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) si augura che il provvedimento sia suscettibile di modifiche, altrimenti il lavoro della Commissione si ridurrebbe a un mero esercizio accademico.

Bruno MOLEA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito de Filippo.

La seduta comincia alle 15.05.

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

Testo unificato C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero, C. 4049 Buttiglione e C. 4499 Borghese.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2017.

Bruno MOLEA, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti sul testo unificato in esame è scaduto il 18 ottobre 2017. Il fascicolo degli emendamenti pervenuti è in distribuzione *(vedi allegato)*.

Mara CAROCCI (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Centemero 1.38 e Fucci 1.25 e sugli emendamenti Pannarale 1.27, Borghesi

1.30, Iori 1.16, Chimienti 1.98 e 1.92, Nicchi 1.65, Centemero 2.9, Iori 2.51, Malisani 2.52, Iori 2.95, Chimienti 2.102, Iori 3.19, Pannarale 3.52, Giancarlo Giordano 3.53, 3.124 Relatrice, Vezzali 3.195, Giancarlo Giordano 3.190, Vezzali 4.12, Bosco 4.21, 5.7 Relatrice, Iori 5.9. Invita al ritiro sui restanti emendamenti presentati, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme alla relatrice.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, Antonio PALMIERI (FI-PdL) domanda quali siano le scadenze dell'esame del provvedimento.

Bruno MOLEA, *presidente*, risponde che la programmazione dei lavori sarà oggetto di discussione nella riunione dell'Ufficio di Presidenza già convocata per questo pomeriggio.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), illustrando il complesso degli emendamenti da lui presentati, rammenta la posizione del suo gruppo, ampiamente esposta all'atto dello svolgimento dell'interpellanza 2/01888 a prima firma Centemero. Crede che la legge proposta sia del tutto inutile e che dedicarvi tempo ne sottragga ad altri provvedimenti, come per esempio al decreto fiscale attualmente pendente in sede consultiva. Del resto, non comprende dove la maggioranza voglia andare a parare, visto che — dopo una prova di forza alla Camera — non vi sarebbe tempo per ripeterla al Senato. Desidera non essere frainteso: lui personalmente e il suo gruppo sono contrari con nettezza a ogni forma di violenza e sono impegnati nella lotta alle discriminazioni basate sul sesso, sull'orientamento sessuale e sulle caratteristiche fisiche. La sua posizione è, dunque, per una efficace tutela delle vittime, oltre che per il recupero dei colpevoli. Tuttavia, non è questo il testo di legge che consegue tali obiettivi. Le Linee guida

ministeriali, di attuazione dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 107 del 2015 sono state di recente emanate e sono operative, a fronte di un provvedimento legislativo che – quand'anche entrasse in vigore – dovrebbe a sua volta essere attuato con ulteriori provvedimenti. Rimarcato che invece la legge sul *cyber-bullismo* aveva trovato un punto di equilibrio capace di raccogliere l'accordo di tutti i gruppi, si sorprende del parere del Governo, conforme a quello della relatrice. Proprio quel Governo, che ha emanato le Linee guida, dovrebbe piuttosto mostrarsi cauto e rimettersi alla Commissione, secondo l'adagio *sapienti est mutare consilium*.

Rudi Franco MARGUERETTAZ (Misto-Min.Ling.) illustra il suo articolo aggiuntivo 5.01 e ne raccomanda l'approvazione.

Marisa NICCHI (MDP) auspica che la Commissione proceda speditamente, anche mediante un confronto serrato. Dissente da quanto ha affermato il deputato Palmieri sui rapporti tra la legge e le Linee guida. Queste ultime sono un provvedimento amministrativo, suscettibile di mutare al cambio delle maggioranze, mentre la legge può garantire al contrasto delle discriminazioni di genere maggiore stabilità.

Domenico MENORELLO (Misto-CI-EPI) condivide le osservazioni del collega Palmieri, ritenendo che la foga della maggioranza di spingersi su un terreno così delicato non possa trovare coronamento. La legge costituisce una superfetazione normativa, alla luce delle Linee guida appena emanate, giacché la società italiana ha già acquisito il ripudio per le discriminazioni di genere. Gli pare francamente bizzarro disciplinare in legge concetti e principi che fanno parte di un sostrato universale di dottrina e appartenenza sociale, con l'intento di distorcere l'accezione classica di « genere ». Crede che nel testo adottato manchi la giusta valorizzazione del ruolo della famiglia e, per questo, ha presentato diversi emenda-

menti, rispetto ai quali chiede alla relatrice di modificare il suo parere.

Eugenia ROCCELLA (Misto-UDC-IDEA) non può che condividere – anch'ella – l'intervento del collega Palmieri, in ordine sia all'inutilità della legge, in ragione dell'emanazione avvenuta delle Linee guida; sia alla mancanza di tempo per concluderne l'*iter*, giacché la legislatura è agli sgoccioli. Peraltro, si tratta di un provvedimento divisivo: proprio per questo, gli argomenti della collega Nicchi indeboliscono la posizione dei fautori della legge, giacché con un atto di rango primario la forzatura sarebbe più grave che se fosse fatta con atto amministrativo. Né può sottacere le evidenti incongruenze testuali, visto che nell'articolato si parla indifferentemente di « educazione di genere », « educazione socio-affettiva », « differenza di genere », in una miscela concettuale semanticamente imprecisa e ambigua. Invita pertanto i colleghi della maggioranza a ricercare un terreno comune, visto che il Paese non ha bisogno di ulteriori divisioni.

Alessandro PAGANO (LNA) sottoscrive tutti gli emendamenti a firma Fucci, Binetti e Gigli. Indi, svolge considerazioni complessive sugli emendamenti presentati, invitando i membri della maggioranza a non perdere tempo su un provvedimento che non vedrà mai la luce e che reca disposizioni più proprie di un atto amministrativo, che non di una legge. Ricorda che le Linee guida sono state emanate in attuazione di un articolo di legge rispetto al quale era stato presentato un ordine del giorno da lui sottoscritto e propugnato. Rilevato che l'ideologia è una brutta bestia, dichiara di ispirarsi alla dottrina di Austin Ruse, il quale sostiene che non si possono fare leggi che non sono patrimonio condiviso della società. Ribadito che le leggi non possono mirare a dividere i cittadini, si domanda il motivo dell'insistenza della maggioranza, spinta forse da

lobbies o dalla necessità di rispettare promesse elettorali.

Luisa BOSSA (MDP) deve puntualizzare che la proposta di legge non adotta la cosiddetta ideologia *gender*, ma si propone di identificare le differenze di genere che, di fatto, creano discriminazioni.

Mara CAROCCI (PD), *relatrice*, si riserva di rivalutare il parere espresso sull'articolo 5.01 Marguerettaz.

Bruno MOLEA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.30.

ALLEGATO

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. (Testo unificato C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero, C. 4049 Buttiglione e C. 4499 Borghese).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

- 1. 1.** Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

- 1. 2.** Fucci, Pagano.

Sopprimerlo.

- *1. 4.** Murgia.

Sopprimerlo.

- *1. 5.** Borghesi, Pagano.

Sopprimerlo.

- *1. 6.** Palmieri, Crimi, Squeri.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Le scuole dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione garantiscono in ogni materia insegnata l'acquisizione di competenze socio-affettiva, di ge-

nere e in materia antidiscriminatoria, anche nell'ambito dell'attuazione dell'autonomia scolastica.

- 1. 11.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con i seguenti:

« ART. 1.

1. Nelle scuole del primo e del secondo ciclo è introdotto l'insegnamento dell'educazione sentimentale finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne.

2. La scuola, anche attraverso l'educazione sentimentale, promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull'idea di una distinzione delle persone in ragione del genere di appartenenza o su ruoli stereotipati per le donne e per gli uomini, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro.

ART. 2.

1. I piani di studio delle scuole e i programmi degli insegnamenti del primo e

del secondo ciclo dell'istruzione, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, sono modificati e integrati al fine di garantire in ogni materia l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione sentimentale.

2. A partire dall'anno scolastico 2014/2015, l'orario settimanale di insegnamenti e attività delle scuole dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado è aumentato di un'ora dedicata all'educazione sentimentale. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni è conseguentemente modificato.

3. Nel rispetto della legislazione vigente in materia, sono ridefiniti in aumento gli organici del personale docente delle scuole dell'istruzione secondaria del primo e del secondo ciclo dell'istruzione al fine di garantire l'insegnamento dell'educazione sentimentale.

ART. 3.

1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per quanto di competenza, d'intesa con le regioni e con le province autonome, sono definiti i programmi e le linee guida dell'insegnamento dell'educazione sentimentale. Il decreto è adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le linee guida di cui al comma 1 forniscono indicazioni per includere nei programmi scolastici di ogni ciclo e nelle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, i temi della parità tra i sessi, dei ruoli di genere non stereotipati, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne basata sul genere e del diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

ART. 3-bis.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, possono essere adottati in ambito scolastico unicamente libri di testo e materiali didattici corredati dalla autodichiarazione delle case editrici che attestino il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione polite (pari opportunità nei libri di testo), redatto con il contributo della Commissione europea e del Governo italiano. ».

1. 3. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Finalità. Competenze socio-affettive).

1. Le finalità dell'articolo 1, commi 7, lettera e), e 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono perseguite attraverso l'offerta formativa inerente alle competenze socio-affettive.

2. Le competenze socio-affettive coinvolgono le dimensioni cognitive, dei valori e degli atteggiamenti. Al fine di acquisire tali competenze, i *curricula* della scuola secondaria sono integrati con l'educazione interdisciplinare ai principi di pari opportunità e pari dignità di ogni essere umano, al rispetto delle differenze di sesso, alla soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, alla prevenzione della violenza e di tutte le discriminazioni e al contrasto dei discorsi che istigano alla violenza.

1. 9. Borghesi, Pagano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Introduzione dell'educazione all'integrazione ed al rispetto delle differenze nelle attività didattiche).

1. In applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e

la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul il maggio 2011 e resa esecutiva dal 27 giugno 2013, n. 77, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01, cosiddetta «Carta di Nizza» approvata il 18 dicembre 2000, degli articoli 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, nonché delle disposizioni dell'Unione europea contro la violenza di genere, in materia parità di diritti tra uomo e donna e di tutela della famiglia, è introdotto nei programmi scolastici del sistema di istruzione nazionale l'insegnamento all'affettività, all'integrazione culturale e al rispetto delle differenze sessuali, culturali, politiche e religiose.

1. 10. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Finalità e definizione).

1. La presente legge è finalizzata a introdurre, nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione, l'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale, finalizzata alla conoscenza della complementarità tra uomo e donna e allo sviluppo di un rapporto tra i due sessi improntato sui valori del rispetto, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità.

1. 7. Borghesi, Pagano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Introduzione dell'educazione all'integrazione e al rispetto delle differenze nelle attività didattiche).

1. In applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta

a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli articoli 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, nonché delle disposizioni dell'Unione europea contro la violenza di genere, in materia di parità di diritti tra uomo e donna e di tutela della famiglia, è introdotto nei programmi scolastici del sistema di istruzione nazionale l'insegnamento all'affettività, all'integrazione culturale e al rispetto delle differenze sessuali, culturali, politiche e religiose.

1. 8. Borghesi, Pagano.

Sopprimere il comma 1.

***1. 12.** Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Sopprimere il comma 1.

***1. 13.** Borghesi, Pagano.

Al comma 1, sostituire le parole: inerente alle competenze socio-affettive e di genere, *con le seguenti:* inerente alle competenze socio-affettive, di genere e in materia antidiscriminatoria.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente: Nel piano triennale dell'offerta formativa è predisposto il piano per l'educazione socio-affettiva, di genere e in materia antidiscriminatoria. Esso è svolto allo sviluppo delle competenze socio-affettive, di genere e in materia antidiscriminatoria attraverso la promozione di cambiamenti nei modelli educativi e comportamentali, l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso e alle caratteristiche individuali. Nel piano, che può essere aggiornato annualmente, sono indicati la formazione, i progetti, le azioni positive e

la rendicontazione degli interventi attuati dall'istituzione scolastica ai sensi della presente legge;

sostituire la rubrica con la seguente: Finalità. Competenze socio-affettive, di genere e in materia antidiscriminatoria;

nel titolo dopo le parole: Introduzione dell'educazione di genere, *aggiungere le seguenti:* e in materia antidiscriminatoria;

all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: relative all'uso del linguaggio di genere, *aggiungere le seguenti:* e non discriminatorio;

all'articolo 3:

sostituire la rubrica con la seguente: Piano per l'educazione socio-affettiva, di genere e in materia antidiscriminatoria. Referente;

al comma 1, sostituire le parole: il piano per l'educazione socio-affettiva e di genere, *con le seguenti:* il piano per l'educazione socio-affettiva, di genere e in materia antidiscriminatoria;

al comma 1, sostituire le parole: allo sviluppo delle competenze socio-affettive e di genere, *con le seguenti:* allo sviluppo delle competenze socio-affettive, di genere e in materia antidiscriminatoria;

ai commi 2 e 3 sostituire le parole: Il piano per l'educazione socio-affettiva e di genere, *con le seguenti:* Il piano per l'educazione socio-affettiva, di genere e in materia antidiscriminatoria;

all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: delle competenze socio-affettive e di genere, *con le seguenti:* delle competenze socio-affettive, di genere e in materia antidiscriminatoria.

1. 121. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Le finalità dell'articolo 1, commi 7, lettera e), e 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono perseguite attraverso la pro-

posizione di progetti formativi facoltativi inerenti alle competenze socio-affettive.

1. 35. Borghesi, Pagano.

Al comma 1, sostituire le parole: Le finalità, *con le seguenti:* Gli obiettivi.

1. 29. Borghesi, Pagano.

Al comma 1, sostituire le parole: lettera e) *con le seguenti:* lettere d) ed e).

***1. 38.** Centemero, Palmieri, Squeri, Crimi.

Al comma 1, sostituire le parole: lettera e) *con le seguenti:* lettere d) ed e).

***1. 25.** Fucci, Pagano.

Al comma 1, sostituire le parole: commi 7, lettera e), e *con la parola:* comma.

1. 47. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, sostituire le parole: lettera e) *con le seguenti:* lettera d).

1. 24. Fucci, Pagano.

Al comma 1, le parole: sono perseguite attraverso l'offerta formativa inerente alle competenze socio-affettive e di genere, *sono sostituite dalle seguenti:* sono perseguite attraverso l'offerta formativa non inerente alle competenze di genere.

1. 18. Bosco.

Al comma 1, le parole: sono perseguite attraverso l'offerta formativa inerente alle competenze socio-affettive e di genere *sono sostituite dalle seguenti:* non sono perseguite attraverso l'offerta formativa.

1. 19. Bosco.

Al comma 1, le parole: sono perseguite attraverso l'offerta formativa inerente alle competenze socio-affettive e di genere, *sono sostituite dalle seguenti:* non sono mai perseguite attraverso l'offerta formativa relativa alle pratiche socio-affettive e di genere.

1. 20. Bosco.

Al comma 1, le parole: sono perseguite attraverso l'offerta formativa inerente alle competenze socio-affettive e di genere, *sono sostituite dalle seguenti:* si perseguono attraverso una attenta offerta formativa, comunque mai inerente alle competenze socio-affettive e di genere.

1. 21. Bosco.

Al comma 1, dopo le parole: sono perseguite, *inserire le seguenti:* anche;

1. 27. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Al comma 1, sostituire la parola: perseguite, *con la seguente:* conseguite.

1. 30. Borghesi, Pagano.

Al comma 1, sostituire le parole: alle competenze socio-affettive e di genere, *con le seguenti:* all'educazione sentimentale.

1. 31. Borghesi, Pagano.

Al comma 1 sostituire le parole: competenze socio-affettive e di genere *con le seguenti:* competenze proattive.

1. 33. Borghesi, Pagano.

Al comma 1 sostituire le parole: competenze socio-affettive e di genere *con le seguenti:* competenze sulle emozioni e la sessualità.

1. 34. Borghesi, Pagano.

Al comma 1 sostituire le parole: alle competenze socio-affettive e di genere *con le seguenti:* all'educazione all'affettiva nel rispetto della pari dignità sostanziale di ogni persona, della valorizzazione delle differenze tra maschi e femmine e contro ogni forma di discriminazione.

1. 37. Palmieri, Crimi, Squeri.

Al comma 1 e ovunque ricorrano nel testo del provvedimento, sostituire le parole: e di genere *con le parole:* e di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

Conseguentemente nel titolo le parole: Introduzione di genere, sono sostituite *dalle seguenti:* Introduzione all'applicazione dell'articolo 3 della nostra Costituzione, accoglienza ed integrazione delle diversità senza pregiudizi né stereotipi.

1. 46. Bosco, Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Pagano.

Al comma 1 e ovunque ricorrano nel testo degli articoli, sostituire le parole: di genere *con le seguenti:* di genere maschili e femminili.

1. 119. Gigli, Pagano.

Al comma 2, secondo periodo e ovunque ricorrano, sostituire le parole: di genere *con le seguenti:* tra maschio e femmina.

1. 120. Gigli, Pagano.

Al comma 1 sostituire le parole: e di genere, *con le parole:* alla non discriminazione tra i sessi e alla parità tra le donne e uomini.

Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le parole: e di genere.

1. 43. Bosco, Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Pagano.

Al comma 1, sostituire le parole: di genere con le seguenti: per la valorizzazione delle differenze tra i due sessi.

1. 41. Gigli, Pagano.

Al comma 1, sostituire le parole: di genere con le seguenti: per il rispetto dell'altro sesso.

1. 40. Gigli, Pagano.

Al comma 1, sostituire le parole: di genere con le seguenti: tra uomo e donna.

1. 39. Gigli, Pagano.

Al comma 1, sostituire le parole: e di genere con le seguenti: « e del rispetto delle differenze di genere e delle pari opportunità »;

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: e di genere con le seguenti: e il rispetto delle differenze di genere.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: degli atteggiamenti con le seguenti: dei sentimenti e dei comportamenti conseguenti.

Alla rubrica sostituire la parola e di genere con le seguenti: e differenza di genere e pari opportunità.

Nel titolo sostituire le parole: Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche con le seguenti: Introduzione dell'educazione socio-affettiva, del rispetto delle differenze di genere e delle pari opportunità nelle attività educative delle.

1. 16. Iori, Rocchi, Ghizzoni, Valeria Valente, Manzi, Dallai, D'Ottavio, Narduolo, Piccoli Nardelli, Malisani.

Al comma 1, sopprimere le parole: e di genere.

Conseguentemente, negli articoli da 2 a 5, ovunque ricorrano le parole: competenze

socio-affettive e di genere sono sostituite dalle parole: competenze socio-affettive, e ovunque ricorrano le parole: educazione socio-affettiva e di genere sono sostituite dalle parole: educazione socio-affettiva.

1. 26. Murgia.

Al comma 1, sopprimere le parole: e di genere.

Conseguentemente al comma 2, sopprimere le parole: e di genere.

1. 17. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Pagano.

Al comma 1, sopprimere le parole: e di genere.

***1. 32.** Borghesi, Pagano.

Al comma 1, sopprimere le parole: e di genere.

***1. 36.** Roccella, Piso.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: nel pieno rispetto degli articoli 29 e 31 della Costituzione.

1. 23. Buttiglione, Binetti, Cera, De Mita, Pagano.

Sopprimere il comma 2.

***1. 48.** Bosco.

Sopprimere il comma 2.

***1. 49.** Borghesi, Pagano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Tale educazione coinvolge le dimensioni cognitiva, dei valori e degli atteggiamenti. Al fine di acquisire gli abiti e le relative competenze, i *curricula* scolastici di ogni ordine e grado sono integrati con

l'educazione interdisciplinare ai valori che garantiscono la pari opportunità tra i sessi e il rispetto delle differenze tra le persone, all'educazione socio-affettiva, alla soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, alla prevenzione della violenza e di tutte le discriminazioni e al contrasto dei discorsi di odio.

1. 51. Palmieri, Crimi, Squeri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il perseguimento di dette finalità è introdotto nei programmi scolastici del sistema di istruzione nazionale l'insegnamento all'affettività, all'integrazione culturale e al rispetto delle differenze sessuali, culturali, politiche e religiose.

1. 50. Borghesi, Pagano.

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: Le competenze socio-affettive e di genere coinvolgono le dimensioni cognitive, dei valori e degli atteggiamenti. *Al fine di acquisire con le seguenti:* al fine di acquisire le competenze socio-affettive e quelle relative alla non discriminazione tra i sessi e alla parità tra donne e uomini.

1. 104. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 2, primo periodo le parole: Le competenze socio-affettive e di genere coinvolgono le dimensioni cognitive, dei valori e degli atteggiamenti, *sono sostituite dalle seguenti:* Le competenze non coinvolgono mai, in alcun modo, le dimensioni cognitive, dei valori e degli atteggiamenti.

1. 108. Bosco.

Al comma 2, primo periodo le parole: Le competenze socio-affettive e di genere coinvolgono le dimensioni cognitive, dei valori e degli atteggiamenti, *sono sostituite dalle seguenti:* Le pratiche di genere non

coinvolgono in alcun modo le dimensioni cognitive, dei valori e degli atteggiamenti.

1. 107. Bosco.

Al comma 2, primo periodo, le parole: Le competenze socio-affettive e di genere coinvolgono le dimensioni cognitive, dei valori e degli atteggiamenti, *sono sostituite dalle seguenti:* Le competenze di genere non coinvolgono in alcun modo le dimensioni cognitive, dei valori e degli atteggiamenti.

1. 106. Bosco.

Al comma 2, primo periodo, le parole: Le competenze socio-affettive e di genere coinvolgono le dimensioni cognitive, dei valori e degli atteggiamenti, *sono sostituite dalle seguenti:* Le competenze di genere non coinvolgono le dimensioni cognitive, dei valori e degli atteggiamenti.

1. 105. Bosco.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Le competenze socio-affettive e di genere coinvolgono le dimensioni cognitive, dei valori e degli atteggiamenti, *con le seguenti:* Le competenze socio-affettive e di genere coinvolgono le dimensioni cognitive, culturale, delle relazioni interpersonali e dei valori.

1. 78. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e di genere *con le seguenti:* , di genere e in materia anti-discriminatoria.

1. 98. Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole le dimensioni cognitive, dei valori e degli atteggiamenti *con le seguenti:* le dimensioni del sesso biologico in collegamento con quelle psichiche e sociali che

dipendono strettamente dal sesso biologico.

1. 82. Borghesi, Pagano.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: cognitiva.

1. 75. Murgia.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: dei valori e degli atteggiamenti.

***1. 116.** Lainati, Bosco.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: dei valori e degli atteggiamenti.

***1. 115.** Lainati, Bosco.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: degli atteggiamenti con le seguenti: dei comportamenti.

1. 99. Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 2, primo periodo dopo la parola: atteggiamenti aggiungere il seguente: Ai fini della presente legge si intende per «genere» l'insieme delle caratteristiche che permettono di distinguere tra maschio e femmina.

1. 86. Roccella, Piso.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , nell'ambito di un rapporto dialettico e pluralistico con le persone destinatarie delle azioni di cui alla presente legge e delle famiglie di appartenenza.

1. 68. Menorello.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine seguenti le parole: e delle relative matrici ideali e culturali.

1. 67. Menorello, Monchiero.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di acquisire tali competenze, i curricula scolastici non possono essere in alcun modo integrati con l'educazione di genere.

1. 114. Bosco.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di acquisire tali capacità, i curricula scolastici non possono essere in alcun modo integrati con l'educazione socio-affettiva.

1. 113. Bosco.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di acquisire tali competenze, i curricula scolastici non possono essere in alcun modo integrati con l'educazione socio-affettiva.

1. 112. Bosco.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: Al fine di acquisire fino a: differenze di genere, con le seguenti: I curricula scolastici sono integrati con l'educazione interdisciplinare ai principi di pari opportunità, all'educazione alla parità tra i sessi. In alcun modo si posso adottare i suddetti curricula, senza la previa autorizzazione dei rappresentanti dei genitori.

1. 110. Bosco.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: Al fine di acquisire fino a: differenze di genere, con le seguenti: Al fine di acquisire tali competenze, i curricula scolastici sono integrati con l'educazione interdisciplinare ai principi di pari opportunità.

1. 111. Bosco.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: Al fine di acquisire con le seguenti: I curricula scolastici non possono essere integrati con l'educazione interdisciplinare ai principi di educazione delle differenze di genere.

1. 109. Bosco.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: curricula con: programmi.

1. 22. Menorello, Monchiero.

Al comma, secondo periodo, sostituire le parole: di ogni ordine e grado con le seguenti: dei licei.

1. 83. Borghesi, Pagano.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sono integrati con l'educazione interdisciplinare ai principi di pari opportunità, all'educazione alla parità tra i sessi, con le seguenti: sono integrati con la formazione interdisciplinare ai principi di pari opportunità, alla parità tra i sessi.

1. 79. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: interdisciplinare.

1. 42. Bosco, Binetti, Buttiglione.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: principi di pari opportunità, aggiungere le seguenti: , di tolleranza e di mutuo rispetto.

1. 93. Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: principi di pari opportunità, aggiungere le seguenti: e di mutuo rispetto.

1. 92. Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: principi di pari opportunità aggiungere le seguenti: e di tolleranza.

1. 91. Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: pari opportunità fino alla fine del comma, con le seguenti: non discriminazione e pari opportunità, alla educazione e al rispetto dell'uguaglianza tra uomo e donna, all'educazione socio-affettiva, alla soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, alla prevenzione e al contrasto della violenza e dei discorsi di odio.

1. 66. Centemero, Palmieri, Squeri, Crimi.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: all'educazione alla parità tra i sessi e, aggiungere le seguenti: tra gli orientamenti sessuali,.

1. 94. Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze di genere con le seguenti: alla parità ed al rispetto tra i sessi.

1. 44. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e al rispetto delle differenze di genere.

1. 76. Murgia.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: al rispetto delle differenze di genere con le seguenti: al rispetto delle differenze dei due generi.

1. 74. Marguerettaz.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: al rispetto delle differenze di genere, inserire le seguenti: e di orientamento sessuale.

1. 95. Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: delle differenze con le seguenti: della differenza.

1. 89. Roccella, Piso.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: delle differenze di genere con le seguenti: delle differenze tra i generi maschile e femminile biologicamente intesi.

1. 73. Fucci, Pagano.

Al comma 2, in fine al secondo periodo sostituire il seguente: delle differenze di genere con: di ogni diversità.

1. 88. Roccella, Piso.

Al comma 2, in fine al secondo periodo sostituire il seguente: delle differenze di genere con: dell'altro.

1. 87. Roccella, Piso.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e di genere.

***1. 85.** Roccella, Piso.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e di genere.

***1. 84.** Borghesi, Pagano.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: di genere, con le seguenti: tra uomo e donna.

1. 102. Gigli, Pagano.

Al comma 2, primo periodo le parole: e di genere sono sostituite dalle seguenti: e quelle relative alla non discriminazione tra i sessi e alla parità tra donne e uomini.

1. 103. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 2 sopprimere le parole: alla prevenzione della violenza e di tutte le discriminazioni.

1. 45. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 2 dopo le parole: alla prevenzione della violenza aggiungere le seguenti: e violenza sessuale e di genere.

1. 70. Galgano, Catalano, Mucci, Oliaro.

Al comma 2, dopo le parole: e di tutte le discriminazioni, aggiungere le seguenti: fondate sul genere, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.

1. 96. Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: e al contrasto dei discorsi di odio.

***1. 90.** Roccella, Piso.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: e al contrasto dei discorsi di odio.

***1. 77.** Murgia.

Al comma 2, secondo periodo e ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: dei discorsi di odio, con le parole: delle manifestazioni di odio.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: i discorsi di odio, con le parole: le manifestazioni di odio.

1. 65. Nicchi, Bossa, Scotto.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: discorsi d'odio con le parole: discorsi che istigano alla violenza.

1. 81. Borghesi, Pagano.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: compresi quelli motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

1. 97. Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: a motivo di caratteristiche personali dell'individuo.

1. 80. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: , e all'educazione sessuale.

1. 71. Galgano, Catalano, Mucci, Oliaro.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: e discriminazione.

Conseguentemente, nel titolo e, ovunque ricorra, dopo le parole: Introduzione dell'educazione aggiungere le seguenti: e al rispetto.

1. 72. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli interventi educativi proposti, dovranno essere comunicati alle famiglie e gli studenti minorenni potranno parteciparvi solo con il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.

1. 101. Gigli, Pagano.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Alle famiglie è garantita in ogni caso la possibilità di non aderire agli interventi educativi proposti.

1. 100. Gigli, Pagano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Devono ritenersi esclusi dalle iniziative di attuazione della presente legge azioni volte a modificare il concetto di genere in senso differente da quello riferibile a caratteristiche degli status maschile e femminile, fatta salva l'osservanza dei principi costituzionali di assoluto rispetto di ciascuna persona in quanto tale.

1. 69. Menorello, Monchiero.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I curricula scolastici sono subordinati all'esplicito ed espresso consenso dei genitori o di chiunque ne abbia la patria potestà. Ogni azione intrapresa in assenza di consenso informato è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti. Il consenso informato può essere sempre revocato.

2-ter. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei

propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2-quater. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

2-quinquies. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

1. 56. Lainati, Bosco.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I *curricula* scolastici sono subordinati all'esplicito ed espresso consenso dei genitori o di chiunque ne abbia la patria potestà, espresso in forma scritta. Ogni azione intrapresa in assenza di consenso informato è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti. Il consenso informato può essere sempre revocato.

2-ter. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico. La dichiarazione comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative. Essa può essere revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento.

2-quater. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie

rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

1. 52. Lainati, Bosco.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I *curricula* scolastici sono subordinati all'esplicito ed espresso consenso dei genitori o di chiunque ne abbia la patria potestà. Ogni azione intrapresa in assenza di consenso informato è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti. Il consenso informato può essere sempre revocato.

2-ter. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

2-quater. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

1. 55. Lainati, Bosco.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I *curricula* scolastici sono subordinati all'esplicito ed espresso consenso dei genitori o di chiunque ne abbia la patria potestà. Ogni azione intrapresa in assenza di consenso informato è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti. Il consenso informato può essere sempre revocato.

2-ter. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei

propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

1. 54. Lainati, Bosco.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I *curricula* scolastici sono subordinati all'esplicito ed espresso consenso dei genitori o di chiunque ne abbia la patria potestà, espresso in forma scritta. Ogni azione intrapresa in assenza di consenso informato è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti. Il consenso informato può essere sempre revocato.

2-ter. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

1. 58. Lainati, Bosco.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I *curricula* scolastici sono subordinati all'esplicito ed espresso consenso dei genitori o di chiunque ne abbia la patria potestà, espresso in forma scritta. Ogni azione intrapresa in assenza di consenso informato è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti. Il consenso informato può essere sempre revocato.

2-ter. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico. La di-

chiarazione comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative.

1. 59. Lainati, Bosco.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I *curricula* scolastici sono subordinati all'esplicito ed espresso consenso dei genitori o di chiunque ne abbia la patria potestà, espresso in forma scritta. Ogni azione intrapresa in assenza di consenso informato è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti. Il consenso informato può essere sempre revocato.

2-ter. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico. La dichiarazione comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative. Essa può essere revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento.

1. 60. Lainati, Bosco.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I *curricula* scolastici sono subordinati all'esplicito ed espresso consenso dei genitori o di chiunque ne abbia la patria potestà, espresso in forma scritta. Il consenso informato può essere sempre revocato.

2-ter. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

1. 57. Lainati, Bosco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I *curricula* scolastici sono subordinati all'esplicito consenso dei genitori o di chiunque ne abbia la patria potestà, espresso in forma scritta. Ogni azione intrapresa in assenza di consenso informato è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti. Il consenso informato può essere sempre revocato.

1. 62. Lainati, Bosco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I *curricula* scolastici sono subordinati all'esplicito ed espresso consenso dei genitori o di chiunque ne abbia la patria potestà. Ogni azione intrapresa in assenza di consenso informato è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti. Il consenso informato può essere sempre revocato.

1. 61. Lainati, Bosco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I *curricula* scolastici sono subordinati all'esplicito consenso dei genitori o di chiunque ne abbia la patria potestà, espresso in forma scritta. Il consenso informato può essere sempre revocato.

1. 63. Lainati, Bosco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I *curricula* scolastici sono subordinati all'esplicito ed espresso consenso dei genitori o di chiunque ne abbia la patria potestà. Ogni azione intrapresa in assenza di consenso informato è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

1. 118. Lainati, Bosco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I *curricula* scolastici sono subordinati all'esplicito ed espresso consenso dei genitori o di chiunque ne abbia la patria potestà.

1. 117. Lainati, Bosco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

1. 64. Lainati, Bosco.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Definizione).

1. Per educazione al rispetto di genere si intende attuare i principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni.

1. 01. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

ART. 2.

Sopprimerlo.

*2. 1. Palmieri, Crimi, Squeri.

Sopprimerlo.

*2. 2. Borghesi, Pagano.

Sopprimerlo.

*2. 3. Murgia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Compiti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta un decreto e tutti gli ulteriori provvedimenti necessari per includere nelle indicazioni nazionali per la scuola secondaria i contenuti e le modalità tematiche delle pari opportunità e della pari dignità di ogni essere umano, del rispetto delle differenze di sesso, della soluzione non violenta dei conflitti interpersonali e della prevenzione della violenza.

2. I contenuti e le modalità delle tematiche di cui al comma 1 sono adeguati all'età e al grado di maturità fisica e psicologica degli studenti e delle studentesse rispettando il pluralismo culturale.

3. I provvedimenti di cui al comma 1 definiscono la valutazione dei relativi contenuti all'interno delle competenze sociali e di cittadinanza. Essi sono adottati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 65. Borghesi, Pagano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Modifica della denominazione e dei contenuti della materia curricolare « Cittadinanza e Costituzione »).

1. Tenuto conto di quanto stabilito nell'Accordo di programma sull'educazione civica europea, sottoscritto a Roma il 20 gennaio 2015 tra il Governo Italiano e la rappresentanza della Commissione e del Parlamento europeo, l'insegnamento di cui all'articolo 1 è inserito nell'ambito della materia curricolare « Cittadinanza e Costituzione » di cui alla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che viene conseguentemente integrato con gli indirizzi previsti dal comma 2.

2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, i piani dell'offerta formativa (POF), di cui al comma 12 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, delle scuole di ogni ordine e grado, prevedono l'introduzione nell'orario scolastico di percorsi d'apprendimento volti a favorire:

a) il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di ciascun individuo;

b) l'esercizio paritario dei diritti e dei doveri tra uomini e donne;

c) il rispetto delle scelte sessuali della persona;

d) l'esercizio della tolleranza e della coabitazione tra culture e orientamenti politici e religiosi diversi;

e) l'apprendimento degli archetipi fondamentali della femminilità e della mascolinità, dell'amore coniugale, nonché della maternità e della paternità responsabili, elaborati nel corso dei secoli dalla nostra cultura;

f) l'individuazione e l'apprendimento degli archetipi politici, sociali e culturali, nonché delle radici comuni dei cittadini europei;

g) l'individuazione e la critica degli stereotipi culturali e politici che sono di ostacolo al rispetto delle differenze e delle specificità religiose, politiche culturali e sessuali, impedendo la formazione del cittadino europeo e l'esercizio dei diritti e dei doveri di cui alle lettere precedenti.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la materia « Cittadinanza e Costituzione » assume la denominazione di « Cittadinanza, Costituzione e Integrazione » ed è inserita tra le materie scolastiche extracurricolari. Dal relativo ambito sono escluse: l'educazione stradale, l'educazione sanitaria e l'educazione alimentare. L'educazione ambientale è integrata con la materia extracurricolare « Cittadinanza, Costituzione e Integrazione » e assume la denominazione di « Educazione al rispetto per l'ambiente ».

2. 66. Borghesi, Pagano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Programmi scolastici).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di definizione dei programmi scolastici, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, prevede e disciplina l'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale.

2. 67. Borghesi, Pagano.

Sopprimere i commi 1 e 2.

2. 5. Borghesi, Pagano.

Sopprimere i commi 1 e 3.

2. 6. Borghesi, Pagano.

Sopprimere il comma 1.

2. 4. Borghesi, Pagano.

Al comma 1 dopo le parole: della ricerca *aggiungere le seguenti:* d'intesa con il Ministro della pari opportunità, o con il rappresentante del Governo delegato in materia,.

2. 9. Centemero, Palmieri, Squeri, Crimi.

Dopo le parole: Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca *aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministro delle pari opportunità.

2. 8. Borghesi, Pagano.

Al comma 1, dopo le parole: dell'università e della ricerca *aggiungere le seguenti:* , sentite le rappresentanze nazionali delle associazioni familiari.

2. 10. Menorello, Monchiero.

Al comma 1 sostituire le parole: adotta un decreto e tutti gli ulteriori provvedimenti necessari *con le seguenti:* con uno o più decreti adotta i provvedimenti necessari.

2. 11. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, sostituire le parole da: un decreto e *fino a* e degli istituti professionali, *con le seguenti:* apposite linee guida atte a determinare.

2. 12. Fucci, Pagano.

Al comma 1, sostituire le parole da: provvedimenti necessari *fino a:* istituti professionali, *con le seguenti:* accorgimenti necessari per introdurre nelle indicazioni nazionali per i *curricula* nelle indicazioni nazionali per i licei e nelle linee guida degli istituti tecnici e degli istituti professionali.

2. 13. Bosco.

Al comma 1, sopprimere le parole: nelle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.

2. 15. Murgia.

Al comma 1, sostituire la parola: curriculum *con la seguente:* programma.

2. 16. Menorello, Monchiero.

Al comma 1 sopprimere le parole: della scuola dell'infanzia.

2. 17. Borghesi, Pagano.

Al comma 1, sostituire le parole da: della scuola dell'infanzia *fino alla fine del comma con le seguenti:* della scuola se-

condaria di primo grado, nelle indicazioni nazionali per i licei e nelle linee guida degli istituti tecnici e degli istituti professionali, i contenuti e le modalità tematiche delle pari opportunità, dell'educazione alla parità tra i sessi, dell'educazione socio-affettiva, della soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, della prevenzione della violenza e di tutte le discriminazioni.

2. 7. Murgia.

Al comma 1 sopprimere le parole: e del primo ciclo di istruzione.

2. 18. Borghesi, Pagano.

Al comma 1, sopprimere le parole: e le modalità tematiche.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: e le modalità delle tematiche.

2. 19. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle pari opportunità fino alla fine del comma, con le seguenti: garantiscono la pari opportunità tra i sessi e il rispetto delle differenze tra le persone, l'educazione socio-affettiva, la soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, la prevenzione della violenza e di tutte le discriminazioni e il contrasto dei discorsi di odio.

2. 20. Palmieri, Crimi, Squeri.

Al comma 1, dopo le parole: dell'educazione alla parità tra i sessi, inserire le seguenti: tra gli orientamenti sessuali.

2. 21. Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 1 sostituire le parole: alla parità tra i sessi e alle differenze di genere con le seguenti: alla parità e non discriminazione tra i sessi.

2. 23. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1 sopprimere le parole: e alle differenze di genere.

2. 24. Murgia.

Al comma 1, sostituire le parole: alle differenze con le seguenti: alla differenza.

2. 25. Roccella, Piso.

Al comma 1 sostituire le parole da: e alle differenze di genere, fino a: discorsi di odio, con le seguenti: del rispetto delle scelte sessuali della persona, dell'esercizio della tolleranza e della coabitazione tra culture e orientamenti politici e religiosi diversi, dell'apprendimento degli archetipi fondamentali della femminilità e della mascolinità, dell'amore coniugale, nonché della maternità e della paternità responsabili, elaborati nel corso dei secoli dalla nostra cultura, dell'individuazione e l'apprendimento degli archetipi politici, sociali e culturali, nonché delle radici comuni dei cittadini europei, dell'individuazione e la critica degli stereotipi culturali e politici che sono di ostacolo al rispetto delle differenze e delle specificità religiose, politiche culturali e sessuali, impedendo la formazione del cittadino europeo e l'esercizio dei diritti e dei doveri di cui alle lettere precedenti, dell'individuazione e la critica degli stereotipi culturali e politici che sono di ostacolo al rispetto delle differenze e delle specificità religiose, politiche culturali e sessuali, impedendo la formazione del cittadino europeo e l'esercizio dei diritti e dei doveri che deve esercitare in quanto tale.

2. 26. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1 sostituire le parole: e alle differenze di genere con le seguenti: del rispetto delle scelte sessuali della persona, dell'apprendimento degli archetipi fondamentali della femminilità e della mascolinità, dell'amore coniugale, nonché della maternità e della paternità responsabili, elaborati nel corso dei secoli dalla nostra cultura.

2. 27. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, sostituire le parole: alle differenze di genere con le seguenti: al rispetto dell'altro.

2. 28. Roccella, Piso.

Al comma 1, sostituire le parole: alle differenze di genere con le seguenti: al rispetto di ogni diversità.

2. 29. Roccella, Piso.

Al comma 1, sostituire le parole: differenze di genere con le seguenti: differenze tra i generi maschile e femminile biologicamente intesi.

2. 30. Fucci, Pagano.

Al comma 1, sostituire le parole: alle differenze di genere con le seguenti: alle differenze dei due generi.

2. 31. Marguerettaz.

Al comma 1, dopo le parole: e alle differenze di genere inserire le seguenti: e di orientamento sessuale.

2. 32. Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 1, dopo le parole: dell'educazione aggiungere le seguenti: alla non discriminazione;

Conseguentemente, al comma 3, dopo la parola: cittadinanza aggiungere la seguente: democratica.

2. 22. Centemero, Palmieri, Squeri, Crimi.

Al comma 1, dopo le parole: dell'educazione socio-affettiva, aggiungere le seguenti: dell'inclusione sociale.

2. 33. Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 1, dopo le parole: della soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, aggiungere le seguenti: del rispetto delle credenze religiose.

2. 34. Fucci, Pagano.

Al comma 1, dopo le parole: della prevenzione della violenza aggiungere le seguenti: e della violenza sessuale e di genere.

2. 35. Galgano, Catalano, Mucci, Oliaro.

Al comma 1, dopo le parole: e di tutte le discriminazioni, aggiungere le seguenti: fondate sul genere, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.

2. 40. Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 1, sopprimere le parole: e del contrasto dei discorsi di odio.

***2. 36.** Murgia.

Al comma 1, sopprimere le parole: e del contrasto dei discorsi di odio.

***2. 37.** Roccella, Piso.

Al comma 1, dopo le parole: e di tutte le discriminazioni e del contrasto dei discorsi di odio, *aggiungere le seguenti:* dell'educazione sessuale.

2. 39. Galgano, Catalano, Mucci, Oliaro.

Al comma 1 sostituire le parole: e del contrasto ai discorsi d'odio *con le seguenti:* e dell'esercizio della tolleranza e della coabitazione tra culture e orientamenti politici e religiosi diversi.

2. 38. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1 sostituire le parole: discorsi d'odio *con:* discorsi che istigano alla violenza.

2. 41. Borghesi, Pagano.

Al comma 1, dopo le parole: della prevenzione della violenza e di tutte le discriminazioni e del contrasto dei discorsi di odio, *aggiungere le seguenti:* a motivo di caratteristiche personali dell'individuo.

2. 42. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

Al comma 1, dopo le parole: dei discorsi di odio, *inserire le seguenti:* motivati dalle caratteristiche personali dell'individuo.

2. 43. Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 1, dopo le parole: e del contrasto dei discorsi d'odio, *inserire le seguenti:* compresi quelli motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

2. 44. Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti: nel pieno rispetto dei valori della maternità e della paternità in conformità a quanto previsto dagli articoli 29 e 31 della Costituzione.

2. 45. Buttiglione, Binetti, Cera, De Mita, Pagano.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: Le indicazioni e le linee guida di cui al periodo precedente includono l'obiettivo primario delle modalità di collaborazione tra le istituzioni scolastiche e le famiglie nell'interazione con gli studenti.

2. 46. Fucci, Pagano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A partire dall'anno scolastico 2018/2019, l'orario settimanale di insegnamenti e attività delle scuole dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado è aumentato di un'ora dedicata all'acquisizione di competenze socio-affettiva, di genere e in materia antidiscriminatoria. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni è conseguentemente modificato.

2. 47. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Sopprimere i commi 2 e 3.

2. 49. Borghesi, Pagano.

Sopprimere il comma 2.

2. 48. Borghesi, Pagano.

Al comma 2, dopo le parole: i contenuti e le modalità, *aggiungere le seguenti:* necessarie a perseguire le finalità e le competenze indicate all'articolo 1 comma 2.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere le parole da: delle tematiche, *fino alla fine del comma.*

2. 50. Vezzali.

Al comma 2, dopo le parole: e le modalità *aggiungere le seguenti:* educative riguardanti.

2. 51. Iori, Rocchi, Ghizzoni, Valeria Valente, Manzi, Dallai, D'Ottavio, Narduolo, Malisani, Piccoli Nardelli.

Al comma 2 dopo la parola: studentesse *inserire la seguente:* e.

2. 52. Malisani.

Al comma 2 sopprimere le parole: rispettano il pluralismo culturale.

2. 53. Murgia.

Al secondo comma, sostituire: il pluralismo culturale *con:* i valori della Costituzione italiana.

2. 62. Roccella, Piso.

Al comma 2, dopo le parole: rispettano il pluralismo culturale *aggiungere le seguenti:* marcando l'importanza primaria dei valori culturali della società italiana.

2. 54. Fucci, Pagano.

Al comma 2, dopo le parole: rispettano il pluralismo culturale *aggiungere le seguenti:* ed evidenziano il ruolo fondamentale che l'educazione alla dimensione di genere svolge per il superamento degli stereotipi basati sul genere, per la promozione del rispetto reciproco e per la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali.

2. 55. Valeria Valente.

Al comma 2, dopo le parole: rispettano il pluralismo culturale *aggiungere le seguenti:* nonché l'articolo 1, comma 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, in cui si prevede che la scuola persegue il fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori.

2. 56. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 2, dopo le parole: rispettano il pluralismo culturale *aggiungere le seguenti:* nonché l'articolo 2 del Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (STE n. 9) in cui si prevede che lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

2. 57. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 2, dopo le parole: rispettano il pluralismo culturale *aggiungere le seguenti:* nonché gli orientamenti religiosi dei genitori.

2. 58. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 2, dopo le parole: rispettano il pluralismo culturale *aggiungere le seguenti:* nonché l'articolo 30 della Costituzione concernente il diritto dei genitori ad educare i propri figli.

2. 59. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 2, dopo le parole: rispettano il pluralismo culturale *aggiungere le seguenti:* nonché l'articolo 14 della Convenzione dei diritti del bambino, ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176 nella quale si afferma il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di co-

scienza e di religione e il diritto e il dovere dei genitori di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.

2. 60. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 2, dopo le parole: rispettano il pluralismo culturale aggiungere le seguenti: e religioso.

2. 61. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 2 dopo le parole: il pluralismo culturale, aggiungere le seguenti: e di genere.

2. 63. Galgano, Catalano, Mucci, Oliaro.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: tenendo conto del contesto storico-culturale della società italiana.

2. 64. Fucci, Pagano.

Sopprimere il comma 3.

2. 68. Borghesi, Pagano.

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

3. I provvedimenti di cui al comma 1 definiscono:

a) i contenuti all'interno delle competenze sociali e di cittadinanza e forniscono indicazioni relative all'uso del linguaggio di genere e non discriminatorio;

b) le indicazioni operative in materia di adozione dei libri di testo e dei materiali didattici che rispettino il codice di autoregolamentazione POLITE.

3-bis. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 70. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I provvedimenti di cui al comma 1 definiscono:

a) la valutazione dei relativi contenuti all'interno delle competenze sociali e di cittadinanza e forniscono indicazioni relative all'uso del linguaggio di genere e non discriminatorio;

b) le indicazioni operative in materia di adozione dei libri di testo e dei materiali didattici che rispettino il codice di autoregolamentazione POLITE.

Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 69. Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Sostituire il comma 3, con il seguente: I provvedimenti di cui al comma 1 definiscono la valutazione dei relativi contenuti all'interno delle competenze di cittadinanza. Essi sono adottati entro 365 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 94. Bosco.

Sostituire il comma 3, con il seguente: I provvedimenti di cui al comma 1 definiscono la valutazione dei relativi contenuti all'interno delle competenze di cittadinanza. Essi sono adottati entro 292 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 77. Bosco.

Sostituire il comma 3, con il seguente: I provvedimenti di cui al comma 1 definiscono la valutazione dei relativi contenuti all'interno delle competenze di cittadinanza. Essi sono adottati entro 200 giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 91. Bosco.

Sostituire il comma 3, con il seguente: I provvedimenti di cui al comma 1 definiscono la valutazione dei relativi contenuti all'interno delle competenze di cittadinanza. Essi sono adottati entro 182 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 78. Bosco.

Sostituire il comma 3, con il seguente: I provvedimenti di cui al comma 1 definiscono la valutazione dei relativi contenuti all'interno delle competenze di cittadinanza. Essi sono adottati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 87. Bosco.

Sostituire il comma 3, con il seguente: I provvedimenti di cui al comma 1 definiscono la valutazione dei relativi contenuti all'interno delle competenze di cittadinanza. Essi sono adottati entro 2 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 88. Bosco.

Sostituire il comma 3, con il seguente: I provvedimenti di cui al comma 1 definiscono la valutazione dei relativi contenuti all'interno delle competenze di cittadinanza. Essi sono adottati entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 76. Bosco.

Sostituire il comma 3, con il seguente: I provvedimenti di cui al comma 1 definiscono la valutazione dei relativi contenuti all'interno delle competenze di cittadi-

nanza. Essi sono adottati entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 75. Bosco.

Sostituire il comma 3, con il seguente: « I provvedimenti di cui al comma 1 definiscono la valutazione dei relativi contenuti all'interno delle competenze di cittadinanza. Essi sono adottati entro 12 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 72. Bosco.

Sostituire il comma 3, con il seguente: I provvedimenti di cui al comma 1 definiscono la valutazione dei relativi contenuti all'interno delle competenze di cittadinanza. Essi sono adottati entro 18 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 71. Bosco.

Sostituire il comma 3, con il seguente: I provvedimenti di cui al comma 1 definiscono la valutazione dei relativi contenuti all'interno delle competenze di cittadinanza. Essi sono adottati entro 23 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 79. Bosco.

Sostituire il comma 3, con il seguente: I provvedimenti di cui al comma 1 definiscono la valutazione dei relativi contenuti all'interno delle competenze di cittadinanza. Essi sono adottati entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 92. Bosco.

Sostituire il comma 3, con il seguente: I provvedimenti di cui al comma 1 definiscono la valutazione dei relativi contenuti

all'interno delle competenze di cittadinanza. Essi sono adottati entro 51 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 74. Bosco.

Sostituire il comma 3, con il seguente: I provvedimenti di cui al comma 1 definiscono la valutazione dei relativi contenuti all'interno delle competenze di cittadinanza. Essi sono adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 84. Bosco.

Sostituire il comma 3, con il seguente: I provvedimenti di cui al comma 1 definiscono la valutazione dei relativi contenuti all'interno delle competenze di cittadinanza. Essi sono adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 85. Bosco.

Sostituire il comma 3, con il seguente: I provvedimenti di cui al comma 1 definiscono la valutazione dei relativi contenuti all'interno delle competenze di cittadinanza. Essi sono adottati entro 62 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 73. Bosco.

Sostituire il comma 3, con il seguente: I provvedimenti di cui al comma 1 definiscono la valutazione dei relativi contenuti all'interno delle competenze di cittadinanza. Essi sono adottati entro 66 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 80. Bosco.

Sostituire il comma 3, con il seguente: I provvedimenti di cui al comma 1 defini-

scono la valutazione dei relativi contenuti all'interno delle competenze di cittadinanza. Essi sono adottati entro 111 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 81. Bosco.

Sostituire il comma 3, con il seguente: I provvedimenti di cui al comma 1 definiscono la valutazione dei relativi contenuti all'interno delle competenze di cittadinanza. Essi sono adottati entro 70 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 90. Bosco.

Sostituire il comma 3, con il seguente: I provvedimenti di cui al comma 1 definiscono la valutazione dei relativi contenuti all'interno delle competenze di cittadinanza. Essi sono adottati entro 100 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 82. Bosco.

Sostituire il comma 3, con il seguente: I provvedimenti di cui al comma 1 definiscono la valutazione dei relativi contenuti all'interno delle competenze di cittadinanza. Essi sono adottati entro 88 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 93. Bosco.

Sostituire il comma 3, con il seguente: I provvedimenti di cui al comma 1 definiscono la valutazione dei relativi contenuti all'interno delle competenze di cittadinanza. Essi sono adottati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 86. Bosco.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: la valutazione fino a: all'uso con le seguenti: i criteri di valutazione dei percorsi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze socio-affettive e del rispetto per ogni differenza e forniscono indicazioni relative agli stereotipi di genere nella cultura e nell'uso.

- 2. 95.** Iori, Rocchi, Ghizzoni, Valeria Valente, Manzi, Dallai, D'Ottavio, Narduolo, Malisani, Piccoli Nardelli.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e di cittadinanza e forniscono indicazioni relative all'uso del linguaggio di genere.

- 2. 96.** Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: forniscono indicazioni relative all'uso del linguaggio di genere.

- *2. 97.** Borghesi, Pagano.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: forniscono indicazioni relative all'uso del linguaggio di genere.

- *2. 98.** Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: forniscono indicazioni relative all'uso del linguaggio di genere.

- *2. 99.** Palmieri, Crimi, Squeri.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: e forniscono indicazioni relative all'uso del linguaggio di genere, con le seguenti: , forniscono le indicazioni operative in materia di adozione dei libri di testo e dei materiali didattici che rispettino il codice di autoregolamentazione PO-

LITE e le indicazioni relative all'uso del linguaggio di genere.

- 2. 100.** Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: e forniscono indicazioni relative, aggiungere le seguenti: all'educazione al rispetto.

- 2. 101.** Vezzali.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: del linguaggio di genere, aggiungere le seguenti: e non discriminatorio.

- 2. 102.** Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Essi sono adottati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: lo schema di decreto di cui al comma 1 è esaminato dalle commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro il termine di 30 giorni dalla ricezione. Il decreto, tenuto conto delle indicazioni parlamentari, è adottato entro i successivi 90 giorni. Gli ulteriori provvedimenti di cui al comma 1 adottati, sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti.

- 2. 103.** Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Essi sono adottati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le seguenti: lo schema di decreto di cui al comma 1 è esaminato dalle commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro il termine di 30 giorni dalla ricezione. Il decreto è adottato entro i successivi 90 giorni.

- 2. 104.** Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Essi sono adottati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, *con le seguenti:* lo schema di decreto di cui al comma 1 è esaminato dalle commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro il termine di 30 giorni dalla ricezione. Il decreto, tenuto conto delle indicazioni parlamentari, è adottato entro i successivi 90 giorni.

2. 105. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: entro 90 giorni *con le seguenti:* entro due anni.

2. 106. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: entro 90 giorni *con le seguenti:* entro un anno.

2. 107. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: entro 90 giorni *con le seguenti:* entro 180 giorni.

***2. 111.** Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: entro 90 giorni *con le seguenti:* entro 180 giorni.

***2. 112.** Borghesi, Pagano.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: entro 90 giorni *con le seguenti:* entro 150 giorni.

2. 110. Borghesi, Pagano.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: entro 90 giorni *con le seguenti:* entro 120 giorni.

***2. 108.** Borghesi, Pagano.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: entro 90 giorni *con le seguenti:* entro 120 giorni.

***2. 109.** Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le famiglie degli studenti sono sempre tempestivamente e concretamente informate sulla tipologia di attività che i docenti intendono mettere in atto per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

2. 113. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Pagano.

ART. 3.

Sopprimerlo.

***3. 1.** Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Sopprimerlo.

***3. 2.** Palmieri, Crimi, Squeri.

Sopprimerlo.

***3. 3.** Borghesi, Pagano.

Sopprimerlo.

***3. 5.** Murgia.

Sostituirlo con il seguente

ART. 3.

(Modalità di attuazione dei percorsi di apprendimento).

1. In sede di redazione dei percorsi di apprendimento di cui al comma 2 dell'articolo 2 si applicano:

a) il comma 5 dell'articolo 3 del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in materia di preventiva consultazione delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nell'ambito scolastico e l'apporto propositivo delle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti;

b) il comma 16 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di attuazione dei principi di pari opportunità nelle scuole di ogni ordine e grado, l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni.

2. Le attività di cui al comma 3 dell'articolo 2 sono svolte nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) articolo 2 del Protocollo addizionale, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, in materia di diritto dei genitori di provvedere all'educazione secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche;

b) articolo 14 della Convenzione dei diritti del bambino, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, in materia di diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e di diritto/dovere dei genitori di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto;

c) articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, in materia di obbligo della scuola a perseguire il fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori.

3. I contenuti e le modalità delle tematiche devono essere adeguati all'età degli studenti e al loro diverso grado di maturità psico-fisica e devono tenere conto delle diverse proposte in un quadro di pluralismo culturale. Le proposte formative e in particolare i libri di testo devono essere validati sotto il profilo storico, filosofico e ove occorra, scientifico.

4. Gli istituti hanno l'obbligo di informare dettagliatamente e preventivamente le famiglie sui contenuti delle pubblicazioni e dei libri adottati, sulla natura dei laboratori, delle attività e delle rappresentazioni che si intendono svolgere o a cui si intende assistere e sulla qualificazione dei soggetti esterni al modo scolastico che, in qualità di esperti, si intendono audire.

5. Le famiglie hanno diritto di negare l'assenso alla lettura di testi o la partecipazione dei figli minorenni alle attività di cui al comma 4 per motivi di ordine religioso, filosofico e morale. Lo stesso diritto hanno gli studenti maggiorenni.

3. 6. Borghesi, Pagano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Comitato tecnico-scientifico).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un comitato tecnico-scientifico al quale partecipano, con ruolo consultivo, anche rappresentanti delle associazioni dei do-

centi e dell'Ordine nazionale degli psicologi.

2. Il comitato tecnico-scientifico elabora linee guida per la realizzazione di sussidi didattici e di campagne informative sui contenuti dell'insegnamento di cui all'articolo 1 destinati ai giovani.

3. 7. Borghesi, Pagano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Piano per l'educazione socio-affettiva. Referente).

1. Nel piano triennale dell'offerta formativa è predisposto in via facoltativa, e solo previo consenso dei genitori, il piano per l'educazione socio-affettiva. Esso è volto allo sviluppo delle competenze socio-affettive attraverso la promozione di comportamenti sani e rispettosi volti all'eliminazione di pratiche lesive dei diritti altrui. Nel piano, che può essere aggiornato annualmente, sono indicati i progetti, le azioni positive e la rendicontazione degli interventi attuati dall'istituzione scolastica ai sensi della presente legge.

2. Il piano per l'educazione socio-affettiva può prevedere misure, tempi dedicati e contenuti di carattere interdisciplinare, disciplinare, laboratoriale, curricolare ed extracurricolare rivolti agli alunni e alle alunne, agli studenti e alle studentesse. Esso indica i criteri di adozione di libri di testo e materiali didattici.

3. Il piano per l'educazione socio-affettiva deve prevedere il coinvolgimento delle famiglie nell'attuazione delle relative misure, tempi dedicati e contenuti.

3. 8. Borghesi, Pagano.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Le pari opportunità non sono più intese come un mondo a parte o come un problema da risolvere separatamente, ma come una tematica da tenere presente in ogni iniziativa politica o in ogni altra

attività dando luogo ad azioni o progetti che superino la prospettiva della denuncia o della lotta alla discriminazione, per assumere quella positiva di interventi che diano valore e visibilità ai percorsi, alle culture e alle competenze di ambedue i generi.

3. 10. Borghesi, Pagano.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Le più recenti azioni europee e nazionali, relative al settore educativo, riconoscono ai libri di testo, come un'area particolarmente interessante per le politiche di pari opportunità nell'educazione.

3. 11. Borghesi, Pagano.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Nel dare attuazione agli impegni assunti nella Quarta Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, tra gli obiettivi prioritari volti a promuovere la parità di opportunità tra uomini e donne ha individuato tra le azioni specifiche di tale obiettivo l'aggiornamento dei materiali didattici.

3. 12. Borghesi, Pagano.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Nella necessità di recepire, nell'ambito delle proposte di riforma della scuola, dell'università e della didattica i saperi innovativi delle donne, nel promuovere l'approfondimento culturale e l'educazione al rispetto della differenza di genere, si colloca il Progetto POLITE (Pari Opportunità nei Libri di Testo) codice di autoregolamentazione volto a garantire che, nella progettazione e realizzazione dei libri di testo e dei materiali didattici destinati alla scuola, vi sia attenzione allo sviluppo dell'identità di genere, come fattore decisivo nell'ambito della educazione complessiva dei soggetti in formazione.

3. 13. Borghesi, Pagano.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Col Quarto Programma d'azione (1996-2000) la politica europea delle pari opportunità si integra in tutti i settori e le azioni dell'Unione e degli Stati membri ivi compresa ovviamente l'azione educativa che si svolge nella scuola, pur nel rispetto delle peculiarità e tradizioni dei singoli Stati.

3. 14. Borghesi, Pagano.

Sopprimere i commi 1 e 2.

3. 15. Borghesi, Pagano.

Sopprimere i commi 1 e 3.

3. 16. Borghesi, Pagano.

Sopprimere i commi 1 e 4.

3. 17. Borghesi, Pagano.

Sopprimere i commi 1 e 5.

3. 18. Borghesi, Pagano.

Sopprimere il comma 1.

***3. 21.** Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Sopprimere il comma 1.

***3. 22.** Borghesi, Pagano.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Nel piano triennale dell'offerta formativa è predisposto il piano per l'educazione socio-affettiva attraverso l'educazione a riconoscere, nominare, assumere consapevolezza dei «sentimenti e ad assumere la responsabilità delle azioni conseguenti. Tale sviluppo delle competenze socio-affettive ha come obiettivo il riconoscimento della differenza di genere e il contrasto alla violenza, anche manifestata

attraverso immagini e linguaggi lesivi della dignità della persona. Il piano inoltre è volto alla promozione della parità e al rispetto delle differenze di genere attraverso la rimozione degli stereotipi, dei pregiudizi e delle discriminazioni che ostacolano le pari opportunità nelle scelte di orientamento scolastico e professionale. Nel piano, che può essere aggiornato annualmente, sono indicati i progetti, le azioni positive, il monitoraggio e la valutazione degli interventi attuati dall'istituzione scolastica ai sensi della presente legge, fornendo a tutti gli alunni e le alunne la possibilità di concepire i loro progetti di futuro e di esprimerli nell'uguaglianza delle opportunità.

Conseguentemente; nel titolo, sostituire le parole: e di genere con le seguenti: e per la parità nella differenza di genere.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dell'educazione socio-affettiva aggiungere le seguenti: e della parità nella differenza dopo le parole: nel sistema educativo aggiungere le seguenti: delle competenze socio-affettive;

sostituire le parole da: in collaborazione con fino alla fine del periodo con le seguenti: in collaborazione con le famiglie, con gli organismi del territorio preposti alle politiche per le pari opportunità, con gli uffici scolastici territoriali e regionali e con le università.

3. 19. Iori, Rocchi, Ghizzoni, Valeria Valente, Manzi, Dallai, D'Ottavio, Narduolo, Malisani, Piccoli Nardelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel piano triennale dell'offerta formativa è predisposto il piano per l'educazione socio-affettiva di cui all'articolo 1, comma 1. Esso è volto, attraverso un confronto che tenga conto del pluralismo culturale, allo sviluppo delle suddette competenze socio-affettive mirando alla promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali, negativi, all'eliminazione di

stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso. Nel piano, che può essere aggiornato annualmente, sono indicati nel modo più dettagliato possibile, i progetti, le azioni positive e la rendicontazione degli interventi attuati dalla istituzione scolastica ai sensi della presente legge.

3. 23. Palmieri, Crimi, Squeri.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Nel piano triennale dell'offerta formativa è predisposto un piano di interventi finalizzato ad attivare progetti di educazione alla non discriminazione, alla parità tra donne e uomini, alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza e dei discorsi di odio con l'obiettivo di raggiungere il cambiamento dei modelli comportamentali, l'eliminazione di stereotipi, il superamento di pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso. Nel piano può essere rivisto annualmente, vengono indicati i progetti, le azioni positive, la valutazione e la rendicontazione degli interventi attuati dall'istituzione scolastica ai sensi della presente legge.

3. 24. Centemero, Palmieri, Squeri, Crimi.

All'articolo 3, comma 1, sopprimere gli ultimi due periodi.

3. 69. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

3. 96. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1 e ovunque ricorrano, sopprimere tutte le parole: e di genere.

3. 42. Menorello.

Al comma 1 e ovunque ricorrano sostituire le parole: di genere con le seguenti: per la corretta relazione tra i sessi.

3. 220. Gigli, Pagano.

Al comma 1 primo periodo, al comma 2 e al comma 3 sostituire le parole: e di genere con le seguenti: per la non discriminazione tra i sessi e per la parità tra donne e uomini.

3. 95. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di genere.

Conseguentemente al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e di genere.

3. 25. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Pagano.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di genere.

***3. 49.** Murgia.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di genere.

***3. 57.** Borghesi, Pagano.

Al comma primo, primo periodo, sostituire le parole: di genere con le seguenti: contro ogni discriminazione.

3. 58. Roccella, Piso.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è predisposto il piano, aggiungere le seguenti: per l'educazione al rispetto e.

3. 41. Vezzali.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: contro tutte le discriminazioni.

- 3. 62.** Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti:

Esso è volto allo sviluppo delle competenze di genere attraverso la promozione l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, tradizioni fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso. Esso non può essere volto allo sviluppo delle competenze socio-affettive attraverso la promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali e altre pratiche socio-culturali non dichiaratamente espresse nel presente comma.

- 3. 32.** Bosco.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Esso è volto allo sviluppo delle competenze di genere attraverso la promozione l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, tradizioni fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso. Esso non può essere volto allo sviluppo delle competenze socio-affettive attraverso la promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali.

- 3. 33.** Bosco.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Esso non può essere volto allo sviluppo delle competenze socio-affettive e di genere attraverso la promozione l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, tradizioni fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso.

- 3. 30.** Bosco.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Esso è volto allo sviluppo delle competenze socio-affettive e di genere attraverso la promozione l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, tradizioni fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso.

- 3. 31.** Bosco.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Esso è volto allo sviluppo delle competenze di genere attraverso la promozione l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, tradizioni fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso. Esso non può essere volto allo sviluppo delle competenze socio-affettive e di genere attraverso l'eliminazione di costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali non dichiaratamente espresse nella presente legge.

- 3. 34.** Bosco.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Esso è volto allo sviluppo delle competenze di genere attraverso la promozione l'eliminazione di stereotipi e pregiudizi, fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso. Esso non può essere volto allo sviluppo delle competenze socio-affettive e di genere attraverso l'eliminazione di costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali non dichiaratamente espresse nella presente legge.

- 3. 35.** Bosco.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Il piano che deve essere aggiornato annualmente, sono indicati i progetti, le azioni positive e la rendicontazione degli interventi attuati dall'istituzione scolastica ai sensi della presente legge. Le azioni positive non possono essere volte allo

sviluppo delle competenze socio-affettive e di genere attraverso l'eliminazione di costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali non dichiaratamente espresse nella presente legge.

3. 36. Bosco.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Nel piano sono indicati i progetti e la rendicontazione degli interventi attuati dall'istituzione scolastica ai sensi della presente legge. Le azioni positive non possono essere volte allo sviluppo delle competenze socio-affettive e di genere attraverso l'eliminazione di costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali non dichiaratamente espresse nella presente legge.

3. 37. Bosco.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Nel piano che deve essere aggiornato annualmente, sono indicati i progetti attuati dall'istituzione scolastica ai sensi della presente legge. Le azioni positive non possono essere volte allo sviluppo delle competenze socio-affettive e di genere attraverso l'eliminazione di costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali non dichiaratamente espresse nella presente legge.

3. 38. Bosco.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Nel piano, aggiornato annualmente, sono le azioni positive e la rendicontazione degli interventi attuati dall'istituzione scolastica ai sensi della presente legge. I progetti non possono essere volti allo sviluppo delle competenze socio-affettive e di genere attraverso altre pratiche socio-culturali non dichiaratamente espresse nella presente legge.

3. 39. Bosco.

Al comma 1, secondo periodo dopo le parole: socio-affettive aggiungere le seguenti: per l'uguaglianza.

3. 61. Centemero, Palmieri, Squeri, Crimi.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: e di genere fino a: altre pratiche socio-culturali.

3. 91. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e di genere con le seguenti: ed in materia di discriminazione tra i sessi e di parità tra donne e uomini.

3. 97. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: di genere con le seguenti: contro ogni discriminazione.

3. 59. Roccella, Piso.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: e di genere attraverso aggiungere le seguenti: il rafforzamento degli archetipi della femminilità e della virilità all'interno della famiglia, come definiti dagli articolo 29 e 31 della Costituzione.

3. 47. Buttiglione, Binetti, Cera, De Mita, Pagano.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: la promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali.

***3. 89.** Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: la promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali.

***3. 43.** Menorello.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: la promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali.

***3. 28.** Lainati, Bosco.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: la promozione di con le seguenti: l'analisi approfondita dei;

Conseguentemente, sostituire le parole: l'eliminazione di con le seguenti: e la messa in discussione di.

3. 99. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: la promozione di cambiamenti nei modelli, *aggiungere le seguenti:* educativi e.

***3. 50.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: la promozione di cambiamenti nei modelli, *aggiungere le seguenti:* educativi e.

***3. 63.** Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: la promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali, *aggiungere le seguenti:* e della conoscenza delle nuove realtà familiari.

3. 66. Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: nei modelli comportamentali, *aggiungere le seguenti:* e nei modelli familiari.

3. 65. Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio culturali.

3. 60. Roccella, Piso.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: , l'eliminazione di stereotipi, *fino a:* al sesso *con le seguenti:* l'individuazione e la critica degli stereotipi culturali e politici che sono di ostacolo al rispetto delle differenze e delle specificità religiose, politiche culturali e sessuali,.

3. 100. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: l'eliminazione con le parole: l'individuazione.

3. 98. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: l'eliminazione con le seguenti: il superamento.

3. 40. Vezzali.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: l'eliminazione di, *aggiungere la seguente:* cattivi.

3. 56. Borghesi, Pagano.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali.

3. 90. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: costumi.

***3. 55.** Borghesi, Pagano.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: costumi.

***3. 93.** Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: tradizioni.

****3. 54.** Borghesi, Pagano.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: tradizioni.

****3. 92.** Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: tradizioni.

****3. 44.** Menorello.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e altre pratiche socio-culturali.

3. 94. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso, aggiungere le seguenti: e alle caratteristiche individuali.

3. 51. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

Al comma 1 secondo periodo aggiungere infine le seguenti parole: l'apprendimento degli archetipi fondamentali della femminilità e della mascolinità, dell'amore coniugale, nonché della maternità e della paternità responsabili, elaborati nel corso dei secoli dalla nostra cultura, l'individuazione e l'apprendimento degli archetipi politici, sociali e culturali, nonché delle radici comuni dei cittadini europei.

3. 101. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e alle caratteristiche individuali.

3. 64. Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: o all'orientamento sessuale.

***3. 48.** Nicchi, Bossa, Scotto.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: o all'orientamento sessuale.

***3. 67.** Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e orientamento sessuale.

3. 45. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

3. 68. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:

Nel piano che deve essere aggiornato annualmente, sono fissati i progetti e la rendicontazione degli interventi attuati dall'istituzione scolastica ai sensi della presente legge. Le azioni positive non possono essere volte alla promozione delle competenze socio-affettive e di genere attraverso l'eliminazione di costumi, tradizioni.

3. 26. Bosco.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:

Nel piano, aggiornato annualmente, sono fissati i progetti e le rendicontazioni degli interventi attuati dall'istituzione scolastica ai sensi della presente legge. I progetti non possono essere volti allo sviluppo delle competenze socio-affettive e di genere attraverso l'eliminazione di tradizioni e altre pratiche socio-culturali non dichiaratamente espresse nella presente legge.

3. 27. Bosco.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: può con la seguente: deve.

***3. 29.** Lainati, Bosco.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: può con la seguente: deve.

***3. 46.** Galgano, Catalano, Mucci, Oliaro.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: annualmente con le seguenti: ogni venti anni.

3. 88. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: annualmente con le seguenti: ogni diciannove anni.

3. 87. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: annualmente con le seguenti: ogni diciotto anni.

3. 86. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: annualmente con le seguenti: ogni diciassette anni.

3. 85. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: annualmente con le seguenti: ogni sedici anni.

3. 84. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: annualmente con le seguenti: ogni quindici anni.

3. 83. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: annualmente con le seguenti: ogni quattordici anni.

3. 82. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: annualmente con le seguenti: ogni tredici anni.

3. 81. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: annualmente con le seguenti: ogni dodici anni.

3. 80. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: annualmente con le seguenti: ogni undici anni.

3. 79. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: annualmente con le seguenti: ogni dieci anni.

3. 78. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: annualmente con le seguenti: ogni nove anni.

3. 77. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: annualmente con le seguenti: ogni otto anni.

3. 76. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: annualmente con le seguenti: ogni sette anni.

3. 75. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: annualmente con le seguenti: ogni sei anni.

3. 74. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: annualmente con le seguenti: ogni cinque anni.

3. 73. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: annualmente con le seguenti: ogni quattro anni.

3. 72. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: annualmente con le seguenti: ogni tre anni.

3. 71. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: annualmente con le seguenti: ogni due anni.

3. 70. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: Nel piano, che può essere aggiornato annualmente, sono indicati, aggiungere le seguenti: la formazione,.

3. 52. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:

Nella redazione del Piano si applica il comma 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 della legge n. 107 del 2015.

3. 102. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il piano deve essere strutturato in modo tale che la formazione garantita nel corso dell'anno scolastico non sia sporadica o episodica, ma organizzata sulla base di un programma a cui sia dedicato un numero congruo di ore.

3. 53. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

All'articolo 3, al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Tale piano è concordato con le famiglie degli allievi della classe, anno per anno, e adattato alle specifiche caratteristiche dell'età.

3. 103. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Pagano.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Nella redazione del Piano si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 della legge n. 107 del 2015.

3. 104. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: Il piano per l'educazione socio-affettiva e di genere, una volta elaborato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, è posto in consultazione pubblica al fine di acquisire pareri e contributi.

3. 105. Fucci, Pagano.

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: Il piano per l'educazione socio-affettiva e di genere è elaborato sulla base di una consultazione tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e soggetti rappresentativi del mondo della famiglia.

3. 106. Fucci, Pagano.

Sopprimere i commi 2 e 3.

3. 107. Borghesi, Pagano.

Sopprimere i commi 2 e 4.

3. 108. Borghesi, Pagano.

Sopprimere i commi 2 e 5.

3. 109. Borghesi, Pagano.

Sopprimere il comma 2.

***3. 110.** Borghesi, Pagano.

Sopprimere il comma 2.

***3. 111.** Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Sopprimere il comma 2.

***3. 112.** Murgia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il piano per l'educazione socio-affettiva di cui all'articolo 1, comma 1, prevede misure, tempi dedicati e contenuti di carattere interdisciplinare, disciplinare, laboratoriale, curricolare ed extracurricolare rivolti agli alunni e alle alunne, agli studenti e alle studentesse. Esso indica i criteri di adozione di libri di testo e materiali didattici, anche in conformità

alle previsioni del codice di autoregolamentazione POLITE e nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti.

3. 114. Palmieri, Crimi, Squeri.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: il piano per l'educazione, *aggiungere le seguenti:* al rispetto e.

3. 118. Vezzali.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: socio-affettiva e di genere.

3. 129. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 2, sopprimere le parole: e di genere.

***3. 140.** Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 2, sopprimere le parole: e di genere.

***3. 125.** Borghesi, Pagano.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: prevede *con le seguenti:* può prevedere.

3. 126. Borghesi, Pagano.

Al comma 2, primo periodo sopprimere la parola: laboratoriale.

3. 130. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ed extracurricolare.

3. 116. Lainati, Bosco.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: curricolare ed extracurricolare con: soltanto extracurricolare.

3. 127. Borghesi, Pagano.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: rivolti agli alunni alle alunne, agli studenti e alle studentesse.

3. 132. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: agli alunni e alle alunne, agli studenti e alle studentesse con le seguenti: alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti.

3. 117. Vezzali.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: di tutte le scuole pubbliche e private.

3. 121. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

***3. 115.** Menorello.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

***3. 128.** Roccella, Piso.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

***3. 131.** Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di adozione di libri di testo e materiali didattici aggiungere le seguenti: (video, DVD, documenti, bibliografie).

3. 119. Galgano, Catalano, Mucci, Oliaro.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: in conformità alle previsioni del codice di autoregolamentazione POLITE con le seguenti: conformi ai principi delle pari opportunità, del rispetto delle differenze e del contrasto agli stereotipi.

3. 124. Il Relatore.

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: Codice pari opportunità nei libri di testo.

3. 122. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Pagano.

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: È vietata l'adozione di iniziative, di testi o di attività laboratoriali che facciano riferimento alle prescrizioni del documento dell'organizzazione mondiale della sanità intitolato « Standard per l'educazione sessuale in Europa » emanato nel 2010 dal Centro federale per l'educazione alla salute a Colonia.

3. 133. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: È vietata qualsiasi attività che preveda l'inversione dei ruoli tra maschio e femmina.

3. 134. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: È vietata qualsiasi attività che preveda l'inversione dei ruoli tra maschio e femmina o dove gli alunni studenti debbano vestirsi con abiti del sesso opposto o a fare dichiarazioni di amore omosessuale o a insultare pubblicamente forze politiche pro famiglia.

3. 135. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: È vietata l'adozione di materiale didattico e l'avvio di attività

laboratoriali che facciano riferimento alla « Teoria del *gender* », né di qualsiasi altra teoria priva di basi scientifiche adeguatamente verificate.

3. 136. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: I genitori devono essere puntualmente e dettagliatamente informati prima della diffusione di materiale didattico, ivi compresi i libri consigliati per la lettura, e dell'avvio delle attività laboratoriali di eventuali contenuti sessualmente espliciti.

3. 137. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Sono vietati la diffusione di materiale didattico, ivi compresi i libri consigliati per la lettura, ed attività laboratoriali con contenuti sessualmente espliciti.

3. 138. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il codice di autoregolamentazione POLITE fa salve le differenze del genere maschile e femminile, sul piano del linguaggio, e mantiene la specificità dei ruoli nella rappresentazione della famiglia: madre e padre, genitori e figli e nelle interpretazioni più frequenti della nostra società.

3. 123. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Pagano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I libri di testo e i materiali didattici non possono riportare esplicite pratiche sessuali. Ogni azione intrapresa in tal senso è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

3. 141. Lainati, Bosco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il piano per l'educazione socio-affettiva e di genere prevede altresì percorsi didattici specifici per i *social network* e i nuovi *media*.

3. 120. Galgano, Catalano, Mucci, Oliaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I libri di testo e i materiali didattici non possono riportare esplicite pratiche sessuali.

3. 142. Lainati, Bosco.

Sopprimere i commi 3 e 4.

3. 143. Borghesi, Pagano.

Sopprimere i commi 3 e 5.

3. 144. Borghesi, Pagano.

Sopprimere il comma 3.

***3. 145.** Borghesi, Pagano.

Sopprimere il comma 3.

***3. 146.** Menorello.

Sopprimere il comma 3.

***3. 147.** Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il piano per l'educazione socio-affettiva prevede momenti di coinvolgimento del personale non docente nell'attuazione dei relativi misure, tempi dedicati e contenuti. Il piano prevede altresì il pieno coinvolgimento delle famiglie attraverso il consenso informato scritto relativo alla partecipazione degli alunni alle attività integrative, facoltative e progettuali, di natura curriculare o extracurriculare, in-

serite nel piano dell'offerta formativa o non comprese in esso, che riguardano, direttamente o indirettamente, la relazione nella sua dimensione psichica, affettiva e spirituale, l'educazione all'affettività e alla sessualità e, in generale, temi eticamente sensibili.

3. 148. Roccella, Piso.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il piano per l'educazione socio-affettiva e di genere prevede altresì momenti di formazione per le famiglie e il personale non docente sui contenuti del piano di parità e non discriminazione, nonché il loro coinvolgimento nell'attuazione dei relativi tempi dedicati, misure e contenuti.

3. 149. Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 3 dopo le parole: il piano per l'educazione, aggiungere le seguenti: al rispetto e all'educazione.

3. 151. Vezzali.

Al comma 3, sopprimere le parole: e di genere;

Conseguentemente, dopo le parole: non docente aggiungere le seguenti: nell'individuazione e.

3. 160. Palmieri, Crimi, Squeri.

Al comma 3, sopprimere le parole: socio-affettiva e di genere.

3. 162. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 3, sopprimere le parole: e di genere.

***3. 161.** Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 3 sopprimere le parole: e di genere.

***3. 157.** Borghesi, Pagano.

Al comma 3, sostituire le parole: altresì momenti di coinvolgimento delle famiglie e con le seguenti: il coinvolgimento attivo delle famiglie e momenti di coinvolgimento.

3. 155. Fucci, Pagano.

Al comma 3 sostituire le parole: momenti di coinvolgimento delle famiglie e del personale non docente con la parola: il coinvolgimento costante delle famiglie.

3. 183. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 3, sostituire le parole da: prevede altresì fino alla fine del periodo, con le seguenti: prevede altresì momenti di formazione per le famiglie e il personale non docente, nonché eventuali momenti di formazione degli studenti aperti alla partecipazione delle famiglie.

3. 156. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Al comma 3, sostituire le parole: altresì momenti di con: il costante;

Conseguentemente, dopo la parola: famiglie sostituire le parole: e del con le parole: e momenti con il.

3. 152. Menorello, Monchiero.

Al comma 3 sostituire le parole: momenti di con le seguenti: il pieno.

3. 158. Borghesi, Pagano.

Al comma 3, dopo le parole: momenti di coinvolgimento inserire le seguenti: e di formazione;

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: e del personale non docente inserire le seguenti: sui contenuti del piano di parità e non discriminazione e.

- 3. 159.** Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 3, sostituire le parole da: dei relativi *fino alla fine del periodo con le seguenti:* di misure, tempi dedicati, pratiche e contenuti ad essi relativi.

- 3. 150.** Vezzali.

Al comma 3, sostituire le parole da: momenti di coinvolgimento, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* che le famiglie e il personale non docente diano il loro consenso informato nell'attuazione dei relativi misure, tempi dedicati e contenuti.

- 3. 153.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Pagano.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Le scuole devono fornire alle famiglie, in particolare, adeguate informazioni sui contenuti, sui soggetti promotori e attuatori delle attività che si intendono svolgere. Per la partecipazione degli alunni al piano per l'educazione affettiva e di genere è necessario che i genitori esprimano il proprio consenso in forma scritta. In caso di mancato consenso la scuola deve prevedere attività sostitutive con il coinvolgimento delle famiglie interessate.

- 3. 154.** Marguerettaz.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il Piano è esaminato dalle commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro il termine di 60 giorni dalla ricezione. Il Piano,

ricepiti i pareri delle commissioni, è adottato entro i successivi 90 giorni.

- 3. 163.** Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Sopprimere i commi 4 e 5.

- 3. 164.** Borghesi, Pagano.

Sopprimere il comma 4.

- *3. 215.** Murgia.

Sopprimere il comma 4.

- *3. 165.** Borghesi, Pagano.

Sopprimere il comma 4.

- *3. 167.** Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il collegio dei docenti nomina tra i docenti un referente dell'educazione socio-affettiva, di genere e contro tutte le discriminazioni, con il compito di promuovere azioni e iniziative mirate al rispetto e all'applicazione nel sistema educativo del principio dell'uguaglianza dei diritti e delle opportunità tra uomini e donne, nonché del diritto anti-discriminatorio, in collaborazione con figure e con organismi, anche universitari, preposti alle politiche per le pari opportunità o che si occupino di lotta alle discriminazioni.

- 3. 168.** Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 4 sostituire la parola: nomina con le seguenti: può nominare.

- 3. 187.** Borghesi, Pagano.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: il collegio dei docenti nomina inserire le parole: , a maggioranza di due terzi dei componenti lo stesso organo,.

3. 194. Menorello, Monchiero.

Al comma 4 sostituire le parole: tra i docenti con le seguenti: al suo interno.

3. 195. Vezzali.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: un referente con le parole: due referenti, nel rispetto del pluralismo,.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: il referente con le parole: i referenti.

3. 216. Murgia.

Al comma 4 dopo le parole: un referente dell'educazione, aggiungere le seguenti: al rispetto.

3. 196. Vezzali.

Al comma 4 ovunque ricorrano sopprimere le parole: e di genere

***3. 217.** Bosco, Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Al comma 4 ovunque ricorrano sopprimere le parole: e di genere ovunque ricorrano.

***3. 186.** Borghesi, Pagano.

Al comma 4 sostituire ovunque ricorrano le parole: e di genere con le seguenti: ed in materia di discriminazione tra i sessi e di parità tra donne e uomini.

3. 184. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dell'educazione socio-affettiva inserire le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1,.

Conseguentemente, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: e di genere.

3. 178. Palmieri, Crimi, Squeri.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: di genere.

3. 169. Roccella, Piso.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: e di genere con le seguenti: di genere e contro tutte le discriminazioni.

3. 175. Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: all'applicazione nel sistema educativo dell'uguaglianza dei diritti tra uomini e donne, con le seguenti: all'applicazione nel sistema educativo del principio dell'uguaglianza dei diritti e delle opportunità tra uomini e donne,.

3. 190. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dei valori con le seguenti: del principio.

3. 173. Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: tra uomini e donne con le seguenti: di genere.

3. 193. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dell'uguaglianza dei diritti tra uomini e donne, aggiungere le seguenti: e tra persone eterosessuali, omosessuali, bisessuali e transessuali.

- 3. 172.** Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , in collaborazione con figure e con organismi di parità del territorio preposti alle politiche per le pari opportunità e con le università.

- 3. 182.** Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: in collaborazione aggiungere le seguenti: prima di tutto e soprattutto con le famiglie e con le associazioni familiari presenti sul territorio,.

- 3. 192.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Pagano.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: con figure e con organismi di parità del territorio preposti alle politiche per le pari opportunità e.

- 3. 185.** Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: e con organismi di parità del territorio preposti alle politiche per le pari opportunità e con le università, con le seguenti: e con organismi di parità del territorio, con associazioni che si occupino statutariamente di lotta alle discriminazioni e violenza contro le donne e con le università.

- 3. 188.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di parità con le seguenti: anche universitari.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: e con le università con le seguenti: o che si occupino di lotta alle discriminazioni.

- 3. 174.** Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 4 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le figure e gli organismi di parità di cui al precedente periodo devono essere in possesso di adeguata preparazione didattico-scientifica.

- 3. 179.** Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

- 3. 180.** Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: socio-affettiva e di genere.

- 3. 181.** Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: di genere.

- 3. 170.** Roccella, Piso.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: e di genere con le seguenti: , di genere e in materia anti-discriminatoria.

- 3. 177.** Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 4, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , anche in raccordo con gli enti e le associazioni del territorio che si occupano di parità di

genere e di lotta alle discriminazioni, e con le università.

- 3. 189.** Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche in raccordo con gli enti e le associazioni del territorio che statutariamente promuovono la parità di genere e perseguono la lotta a tutte le discriminazioni.

- 3. 176.** Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 4, secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: assicurando condizioni di parità tra i diversi orientamenti e indirizzi culturali.

- 3. 171.** Roccella, Piso.

Al comma 4, aggiungere i seguenti periodi: La nomina di referente ha durata annuale. Viene imposto il limite massimo di due mandati alla suddetta nomina.

- 3. 201.** Lainati, Bosco.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Il referente viene rinnovato ogni anno.

- 3. 200.** Lainati, Bosco.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Il referente si interfaccia regolarmente, come parte integrante dei suoi compiti, con le famiglie.

- 3. 203.** Fucci, Pagano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il referente scolastico presenta le proprie proposte al Consiglio d'istituto per l'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti, le quali vengono successiva-

mente inviate all'ufficio scolastico regionale che valuta le stesse e le invia al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'approvazione definitiva.

- 3. 199.** Lainati, Bosco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il referente scolastico presenta le proprie proposte al Consiglio d'istituto per l'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti, le quali vengono successivamente inviate all'ufficio scolastico regionale che valuta le stesse e le invia al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

- 3. 198.** Lainati, Bosco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il referente scolastico presenta le proprie proposte al Consiglio d'istituto per l'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti, le quali vengono successivamente inviate all'ufficio scolastico regionale che valuta le stesse.

- 3. 197.** Lainati, Bosco.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. La violazione dei principi di cui al decreto di emanazione ministeriale sarà causa di immediata decadenza dal ruolo del referente scolastico e la necessità di individuare un nuovo referente.

- 3. 202.** Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Sopprimere il comma 5.

- *3. 218.** Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Sopprimere il comma 5.

- *3. 205.** Borghesi, Pagano.

Al comma 5, dopo le parole: del piano per l'educazione, aggiungere le parole: al rispetto e all'educazione socio-affettiva.

3. 219. Vezzali.

Al comma 5, sopprimere le parole: di genere.

Conseguentemente, dopo le parole: procedimento di valutazione aggiungere le seguenti: esclusivamente.

3. 208. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Pagano.

Al comma 5 sopprimere le parole: socio-affettiva e di genere.

3. 213. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 5 sopprimere le parole: e di genere.

***3. 209.** Borghesi, Pagano.

Al comma 5, sopprimere le parole: e di genere.

***3. 212.** Bosco, Binetti, Buttiglione.

Al comma 5, sopprimere le parole: e di genere.

***3. 210.** Palmieri, Crimi, Squeri.

Al comma 5 sopprimere le parole da: previsto a: 28 marzo 2013, n. 80.

3. 211. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. L'articolo 5, comma 2, lettera c) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 è soppresso.

3. 214. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

ART. 4.

Sopprimerlo.

***4. 1.** Murgia.

Sopprimerlo.

***4. 2.** Borghesi, Pagano.

Sopprimerlo.

***4. 3.** Palmieri, Crimi, Squeri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Pubblicità).

1. Le istituzioni scolastiche assicurano l'informazione, la pubblicità e la comunicazione alle famiglie degli interventi educativi deliberati ai sensi della presente legge attraverso apposite comunicazioni e mediante pubblicazione nei propri siti Internet in attuazione del patto educativo di corresponsabilità sottoscritto dai genitori degli studenti e delle studentesse ai sensi dell'articolo 5-bis del regolamento dei cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. Le suddette comunicazioni devono contenere l'esposizione dettagliata della natura, delle finalità e delle parti costitutive degli interventi educativi.

4. 4. Borghesi, Pagano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Orari ed aggiornamento dei docenti).

1. All'insegnamento della materia « Cittadinanza, Costituzione e Integrazione » sono dedicate sino ad un massimo di 3 ore

settimanali, anche aggiuntive rispetto agli attuali orari scolastici.

2. Nell'ambito delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, indica i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti.

3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è abrogata.

4. Per la formazione dei docenti, le università, nel predisporre i corsi di laurea per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, e le scuole di specializzazione, per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria, tengono conto delle finalità della presente legge.

4. 5. Borghesi, Pagano.

Sopprimere il comma 1.

***4. 6.** Borghesi, Pagano.

Sopprimere il comma 1.

***4. 7.** Bosco, Binetti, Buttiglione.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua una piattaforma web dove poter scaricare: forme di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge.

4. 8. Galgano, Catalano, Mucci, Oliaro.

Al comma 1, sopprimere le parole da: anche attraverso fino a: strumenti digitali.

4. 9. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1 dopo le parole: forme di condivisione aggiungere le seguenti: e di coinvolgimento delle famiglie.

4. 10. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1 dopo le parole: forme di condivisione aggiungere le seguenti: con le famiglie e gli studenti.

4. 11. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, dopo le parole: dei progetti e dei materiali, aggiungere la seguente: didattici.

4. 12. Vezzali.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in modo da assicurare l'informazione trasparente.

4. 13. Centemero, Palmieri, Squeri, Crimi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché non si sia manifestata l'opposizione dei consigli dei genitori nelle istituzioni scolastiche di riferimento.

4. 14. Borghesi, Pagano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le istituzioni scolastiche descrivono esaustivamente la proposta degli interventi educativi deliberati ai sensi della presente legge nel patto educativo di corresponsabilità per la sottoscrizione dei genitori degli studenti e delle studentesse ai sensi dell'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. I ge-

nitori possono non sottoscrivere tale patto complessivamente o parzialmente e ad essi è sempre riconosciuto, anche successivamente alla stipula di patto di cui al presente comma, il diritto di obiezione di coscienza al complesso di tali interventi o ad alcuno di essi. Allo scopo, ciascuna istituzione scolastica con il primo provvedimento deliberativo assunto ai sensi della presente legge organizza anche le modalità per assicurare effettività all'esercizio dell'obiezione di coscienza.

4. 15. Menorello.

Sopprimere il comma 2.

***4. 16.** Borghesi, Pagano.

Sopprimere il comma 2.

***4. 17.** Bosco, Binetti, Buttiglione.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le istituzioni scolastiche assicurano l'informazione, la pubblicità e la comunicazione alle famiglie degli interventi educativi deliberati ai sensi della presente legge attraverso apposite comunicazioni. L'attuazione degli interventi può avvenire solo in seguito all'espressione in forma scritta del consenso da parte delle famiglie.

4. 18. Murgia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le istituzioni scolastiche assicurano l'informazione, la pubblicità e la comunicazione alle famiglie degli interventi educativi deliberati ai sensi della presente legge attraverso apposite comunicazioni. I genitori devono essere adeguatamente informati sui contenuti, sui soggetti promotori e sui soggetti attuatori dell'attività e devono dare il proprio consenso in forma scritta alla partecipazione dell'alunno all'attività, fermi restando la loro responsabilità educativa e il loro diritto di proporre

attività alternative. Per gli alunni i cui genitori non hanno dato il consenso, la scuola deve prevedere apposite attività sostitutive, assicurando che tale scelta non dia luogo ad alcuna forma di discriminazione.

4. 19. Roccella, Piso.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le istituzioni scolastiche assicurano, in attuazione del Patto di corresponsabilità educativa sottoscritto dai genitori degli studenti e dagli studenti maggiorenni, ai sensi dell'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1989, n. 249, la condivisione da parte delle suddette componenti scolastiche firmatarie degli interventi educativi deliberati ai sensi della presente legge. Assicurano inoltre l'informazione, la pubblicità e la comunicazione alle famiglie dei suddetti interventi educativi attraverso apposite comunicazioni e mediante pubblicazione nei propri siti Internet.

4. 20. Palmieri, Crimi, Squeri.

Al comma 2, premettere le seguenti parole: In attuazione del comma 17 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

4. 21. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 2, dopo le parole: le istituzioni scolastiche assicurano, *aggiungere le seguenti:* la massima informazione, pubblicità e comunicazione alle famiglie degli interventi educativi deliberati ai sensi della presente legge attraverso apposite comunicazioni anche mediante pubblicazione nei propri siti *internet* in attuazione del piano educativo di corresponsabilità sottoscritto dai genitori « delle studentesse e degli studenti ».

4. 22. Vezzali.

Al comma 2, dopo la parola: assicurano, aggiungere la seguente: obbligatoriamente.

4. 27. Borghesi, Pagano.

Al comma 2, dopo la parola: interventi, aggiungere le seguenti: progetti e materiali.

4. 23. Borghesi, Pagano.

Al comma 2, dopo la parola: deliberati aggiungere le seguenti: sentite le famiglie.

4. 24. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Pagano.

Al comma 2, dopo la parola: deliberati aggiungere le seguenti: d'accordo con le famiglie.

4. 25. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Pagano.

Al comma 2, sostituire le parole: attraverso apposite comunicazioni con le seguenti: attraverso preventive e specifiche comunicazioni scritte.

4. 26. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 2, sostituire le parole: sottoscritto dai genitori degli studenti e delle studentesse ai sensi dell con le seguenti: di cui al.

4. 28. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Gli interventi educativi che possono offendere la morale sessuale dei genitori devono essere oggetto di dettagliate comunicazioni preventive, rispetto alle quali le istituzioni scolastiche devono assicurare che le queste siano state ricevute dai genitori stessi.

4. 29. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

I genitori hanno diritto a rifiutare la partecipazione dei propri figli alle attività didattiche e laboratoriali che ritengono possano ledere il proprio diritto ad educare i figli secondo le proprie convinzioni religiose e culturali. Tale diniego non deve comportare effetti sulla valutazione dello studente.

4. 30. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Si applicano altresì le « Linee di indirizzo sulla partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa », diramate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 22 novembre 2012.

4. 31. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Viene richiesto il consenso dei genitori.

4. 32. Centemero, Palmieri, Squeri, Crimi.

ART. 5.

Sopprimerlo.

***5. 78.** Palmieri, Crimi, Squeri.

Sopprimerlo.

***5. 1.** Bosco.

Sopprimerlo.

***5. 2.** Murgia.

Sopprimerlo.

***5. 3.** Borghesi, Pagano.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 5.

1. Le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti, anche al fine di formare le competenze per l'insegnamento dell'educazione sentimentale.

ART. 5-bis.

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le istituzioni scolastiche attivano corsi di formazione obbligatoria o integrano i programmi di quelli esistenti, per il personale scolastico, incluso quello delle scuole dell'infanzia, al fine di garantire l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.

5. 80. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Formazione del personale docente e non docente).

1. Per il triennio 2017-2019, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, inserisce nel piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la formazione del personale scolastico, docente e non docente, alla pari dignità di ogni essere umano, alla prevenzione della violenza, alla soluzione non violenta dei conflitti e al contrasto di discorsi che istigano esplicitamente alla violenza e al bullismo.

2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente e alle attività formative del personale scolastico, possono mettere in atto attività formative, anche in raccordo con

gli enti, con le associazioni del territorio, con le università e con gli uffici scolastici territoriali e regionali, finalizzate all'acquisizione di conoscenze e di competenze sulla pari dignità di ogni essere umano, sulle pari opportunità tra donne e uomini e atte a prevenire e a contrastare i discorsi che istigano alle violenze e i fenomeni di violenza.

3. Gli studi educativi e didattici per lo sviluppo delle competenze socio-affettive sono inseriti tra gli obiettivi formativi dei corsi di laurea per la formazione degli insegnanti, secondo le finalità della presente legge.

5. 82. Borghesi, Pagano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

5. 81. Borghesi, Pagano.

Sopprimere il comma 1 e 2.

5. 11. Borghesi, Pagano.

Sopprimere il comma 1 e 3.

5. 10. Borghesi, Pagano.

Sopprimere il comma 1.

***5. 19.** Bosco, Binetti, Buttiglione.

Sopprimere il comma 1.

***5. 12.** Borghesi, Pagano.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per il triennio 2017-2019, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, inserisce tra le priorità del piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la formazione del personale scolastico, docente e non docente, alla parità di genere, alla prevenzione della violenza sessuale e di genere, alla non discriminazione, al contrasto dei discorsi di odio e alla sessualità consapevole.

5. 4. Galgano, Catalano, Mucci, Oliaro.

Al comma 1 sostituire le parole: 2017-2019 con le seguenti: 2018-2020.

5. 7. La Relatrice.

Al comma 1 sostituire le parole: triennio 2017-2019 con: triennio 2018-2020.

5. 13. Borghesi, Pagano.

Al comma 1 sostituire le parole: tra le priorità del con la parola: nel.

5. 14. Borghesi, Pagano.

Al comma 1 le parole da: di cui all'articolo a: 13 luglio 2015, n. 107 sono soppresse.

5. 22. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1, dopo le parole: la formazione del personale scolastico, docente e non docente, alla parità di genere aggiungere le seguenti: e di orientamento sessuale.

5. 26. Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 1, sostituire le parole da: alla parità fino alla fine del comma con le

seguenti: alla cittadinanza democratica con particolare attenzione alla non discriminazione e alla parità tra donne e uomini nonché alla prevenzione e al contrasto dei discorsi di odio e di fenomeni di violenza.

5. 24. Centemero, Palmieri, Squeri, Crimi.

Al comma 1 sopprimere le parole: alla parità di genere.

***5. 21.** Bosco, Binetti, Buttiglione.

Al comma 1 sopprimere le parole: alla parità di genere.

***5. 15.** Borghesi, Pagano.

Al comma 1 sopprimere le parole: alla parità di genere.

***5. 20.** Palmieri, Crimi, Squeri.

Al comma 1 sopprimere le parole: alla parità di genere.

***5. 5.** Murgia.

Al comma 1, sostituire le parole: di genere con le seguenti: tra i sessi.

Conseguentemente,

al comma 2, sostituire le parole: di genere con le seguenti: tra i sessi;

al comma 3, sostituire le parole: di genere con le seguenti: tra i sessi.

5. 83. Gigli, Pagano.

Al comma 1, sostituire le parole: parità di genere con le seguenti: all'educazione socio-affettiva, al rispetto delle differenze.

Conseguentemente,

al comma 2, sostituire le parole da: anche in raccordo con gli enti, fino alla

fine del periodo con le seguenti: secondo le modalità indicate nell'articolo 3, comma 4.;

al comma 3, sostituire le parole: e di genere *con le seguenti:* e del valore delle differenze nella parità.

5. 9. Iori, Rocchi, Ghizzoni, Valeria Valente, Manzi, Dallai, D'Ottavio, Narduolo, Piccoli Nardelli.

Al comma 1 sostituire le parole: alla parità di genere *con le parole:* alla parità tra uomo e donna.

5. 25. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 1 sostituire le parole: discorsi d'odio *con le seguenti:* discorsi che istigano alla violenza.

5. 16. Borghesi, Pagano.

Al comma 1 sostituire le parole: non discriminazione *con le seguenti:* rispetto dei diritti di ogni essere umano.

5. 17. Borghesi, Pagano.

Al comma 1 sopprimere le parole: e al contrasto dei discorsi di odio.

5. 18. Roccella, Piso.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , contestualmente indicando i criteri e i modelli per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti.

5. 8. Valeria Valente.

Sopprimere il comma 2 e 3.

5. 46. Borghesi, Pagano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel rispetto della legislazione vigente in materia, sono ridefiniti in aumento gli organici del personale docente delle scuole dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione, al fine di garantire l'insegnamento dell'educazione di genere e in materia antidiscriminatoria.

5. 6. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Sopprimere il comma 2.

*** 5. 47.** Borghesi, Pagano.

Sopprimere il comma 2.

*** 5. 54.** Bosco, Binetti, Buttiglione.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, anche promuovendo l'adozione di una strategia condivisa in collaborazione con le amministrazioni locali, i servizi socio-sanitari, gli altri soggetti del sistema di educazione e di formazione e i centri per l'impiego, inseriscono la dimensione di genere nel piano di percorsi e di servizi che accompagnano il minore e la minore, il giovane e la giovane, l'adulto e l'adulta nelle diverse situazioni della vita e dello sviluppo del proprio progetto personale, educativo e professionale.

5. 45. Valeria Valente.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente e alle attività formative del personale scolastico, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento sancita dall'articolo 33 della Costituzione e della garanzia del pluralismo culturale, realizzano attività formative, anche in raccordo con gli enti, con le associazioni del territorio, con le università e con gli uffici scolastici territoriali e regionali, finalizzate

all'approfondimento di conoscenze e di competenze relative alla non discriminazione e alla parità tra donne e uomini e atte a prevenire e a contrastare i discorsi di odio e i fenomeni di violenza.

5. 59. Palmieri, Crimi, Squeri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente e alle attività formative del personale scolastico, mettono in atto attività formative, finalizzate all'acquisizione di conoscenze e competenze sulla non discriminazione e sulla parità tra uomini e donne, atte a prevenire e contrastare i fenomeni di violenza, anche in raccordo con gli enti, con le associazioni del territorio, con le università, con gli uffici scolastici territoriali e regionali, assicurando condizioni di parità tra i diversi orientamenti e indirizzi culturali.

5. 50. Roccella, Piso.

Al comma 2, sostituire le parole: Le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente e alle attività formative del personale scolastico, mettono in atto attività formative, anche in raccordo con gli enti, con le associazioni del territorio, *con le seguenti:* Le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente e alle attività formative del personale scolastico, non mettono in atto attività formative.

5. 38. Bosco.

Al comma 2, sostituire le parole: Le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente e alle attività formative del personale scolastico, mettono in atto attività formative, anche in raccordo con gli enti, con le associazioni del territorio, *con le seguenti:* Le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito degli adempimenti connessi

alla funzione docente e alle attività formative del personale scolastico, non mettono in atto attività formative in raccordo con gli enti e con le associazioni del territorio.

5. 31. Bosco.

Al comma 2, sostituire le parole: Le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente e alle attività formative del personale scolastico, mettono in atto attività formative, anche in raccordo con gli enti, con le associazioni del territorio, *con le seguenti:* Le scuole di ogni ordine e grado non mettono in atto attività formative in raccordo con gli enti e con le associazioni del territorio.

5. 32. Bosco.

Al comma 2 sopprimere le parole: , nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente e alle attività formative del personale scolastico.

5. 57. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 2 sopprimere le parole: , con le associazioni.

5. 56. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 2, dopo le parole: con le associazioni del territorio *aggiungere le seguenti:* ivi comprese le istituzioni religiose e le associazioni genitoriali.

5. 60. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 2, dopo le parole: con le associazioni del territorio *aggiungere le seguenti:* ivi comprese le associazioni genitoriali.

5. 61. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 2, sopprimere le parole da: finalizzate all'acquisizione *a* di genere.

5. 58. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 2, sostituire le parole: finalizzate all'acquisizione di conoscenze e di competenze sull'uguaglianza di genere, sulla non discriminazione e sulla parità tra donne e uomini e atte a prevenire e a contrastare i discorsi di odio e i fenomeni di violenza., *con le seguenti:* finalizzate all'acquisizione di conoscenze e di competenze sull'uguaglianza di genere.

5. 33. Bosco.

Al comma 2, sostituire le parole: finalizzate all'acquisizione di conoscenze e di competenze sull'uguaglianza di genere, sulla non discriminazione e sulla parità tra donne e uomini e atte a prevenire e a contrastare i discorsi di odio e i fenomeni di violenza., *con le seguenti:* finalizzate all'acquisizione di competenze sull'uguaglianza di genere e sulla parità tra donne e uomini atte a prevenire e a contrastare i discorsi di odio.

5. 35. Bosco.

Al comma 2, sostituire le parole: finalizzate all'acquisizione di conoscenze e di competenze sull'uguaglianza di genere, sulla non discriminazione e sulla parità tra donne e uomini e atte a prevenire e a contrastare i discorsi di odio e i fenomeni di violenza., *con le seguenti:* finalizzate all'acquisizione di conoscenze e di competenze sull'uguaglianza di genere e sulla parità tra donne e uomini.

5. 34. Bosco.

Al comma 2, sostituire le parole: finalizzate all'acquisizione di conoscenze e di competenze sull'uguaglianza di genere, sulla non discriminazione e sulla parità tra donne e uomini atte a prevenire e a contrastare i discorsi di odio e i fenomeni

di violenza., *con le seguenti:* finalizzate all'acquisizione di competenze sull'uguaglianza di genere e atte a prevenire e a contrastare i discorsi di odio e i fenomeni di violenza.

5. 36. Bosco.

Al comma 2, sostituire le parole: finalizzate all'acquisizione di conoscenze e di competenze sull'uguaglianza di genere, sulla non discriminazione e sulla parità tra donne uomini e atte a prevenire e a contrastare i discorsi di odio e i fenomeni di violenza., *con le seguenti:* finalizzate all'acquisizione di competenze sull'uguaglianza di genere, sulla non disparità tra donne e uomini e atte a contrastare i fenomeni di violenza.

5. 37. Bosco.

Al comma 2 dopo le parole: finalizzate all'acquisizione di conoscenze e di competenze sull'uguaglianza di genere, *aggiungere le seguenti:* e all'educazione al rispetto.

5. 39. Vezzali.

Al comma 2, sostituire le parole: anche in raccordo con gli enti, con le associazioni del territorio, con le università e con gli uffici scolastici territoriali e regionali, finalizzate all'acquisizione di conoscenze e di competenze sull'uguaglianza di genere, sulla non discriminazione e sulla parità tra donne e uomini e atte a prevenire e a contrastare i discorsi di odio e i fenomeni di violenza *con le seguenti:* anche in raccordo con gli enti, con le università e con gli uffici scolastici territoriali e regionali, finalizzate all'acquisizione di conoscenze e di competenze sull'uguaglianza di genere, sulla non discriminazione e sulla parità tra donne e uomini e atte a prevenire e a contrastare i discorsi di odio e i fenomeni di violenza, purché non venga diffuso materiale didattico che riporti esplicite pratiche sessuali.

5. 28. Lainati, Bosco.

Al comma 2, sopprimere le parole: con le associazioni del territorio.

5. 29. Lainati, Bosco.

Al comma 2 sopprimere le parole: sull'uguaglianza di genere.

***5. 44.** Murgia.

Al comma 2 sopprimere le parole: sull'uguaglianza di genere.

***5. 55.** Bosco, Binetti, Buttiglione.

Al comma 2, sopprimere le parole: e di genere.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: e di genere.

Conseguentemente al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: I principali contenuti relativi alla acquisizione delle competenze socio-affettive sono ricavati dai docenti dai contenuti disciplinari specifici della loro materia di insegnamento.

5. 42. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Pagano.

Al comma 2 sostituire le parole: di genere con le seguenti: di tutti gli esseri umani.

5. 48. Borghesi, Pagano.

Al comma 2, dopo le parole: e di competenze sull'uguaglianza di genere aggiungere le seguenti: e di orientamenti sessuali.

5. 51. Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 2 sostituire le parole: sulla parità tra donne e uomini con le seguenti: tra gli individui.

5. 40. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 2, dopo le parole: e sulla parità tra uomini e donne, aggiungere le seguenti: e tra orientamenti sessuali.

5. 52. Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 2, dopo le parole: e sulla parità tra uomini e donne, aggiungere le seguenti: e tra persone eterosessuali, omosessuali, bisessuali e transessuali.

5. 53. Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 2 sopprimere le parole: e a contrastare i discorsi di odio.

5. 43. Murgia.

Al comma 2 sostituire le parole: fenomeni di violenza con le seguenti: gli atti di violenza, sia fisici che psichici.

5. 49. Borghesi, Pagano.

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: e violenza sessuale e di genere.

5. 41. Galgano, Catalano, Mucci, Oliaro.

Sopprimere il comma 3.

***5. 72.** Bosco, Binetti, Buttiglione.

Sopprimere il comma 3.

***5. 62.** Lainati, Bosco.

Sopprimere il comma 3.

***5. 67.** Borghesi, Pagano.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli studi educativi e didattici per lo sviluppo delle competenze socio-affettive e di genere sono inseriti tra gli obiettivi formativi dei corsi di laurea per la formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado, secondo le finalità della presente legge.

5. 64. Bosco.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nell'ambito della formazione universitaria e post universitaria il personale docente è tenuto ad acquisire conoscenze e competenze relative alla non discriminazione e alla parità tra donne e uomini, alla prevenzione e al contrasto dei discorsi di odio e dei fenomeni di violenza, e alla cittadinanza democratica.

5. 23. Centemero, Palmieri, Squeri, Crimi.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Gli studi didattici per lo sviluppo delle competenze di genere non sono inseriti tra gli obiettivi formativi dei corsi di laurea.

5. 65. Bosco.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli studi educativi e didattici per lo sviluppo delle competenze socio-affettive di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, nel riconoscimento e nel rispetto del pluralismo culturale sono inseriti tra gli obiettivi formativi dei corsi di laurea per la formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado, secondo le finalità della presente legge.

5. 75. Palmieri, Crimi, Squeri.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Gli studi didattici non sono inseriti tra gli obiettivi formativi dei corsi per la formazione degli insegnanti.

5. 66. Bosco.

Al comma 3, sopprimere le parole: socio-affettiva e di genere.

5. 74. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano, Pagano.

Al comma 3, sopprimere le parole: e di genere.

5. 73. Bosco, Binetti, Buttiglione.

Al comma 3, sostituire le parole: e di genere con le seguenti: sulla non discriminazione e sulla parità tra donne e uomini.

5. 76. Bosco, Binetti, Buttiglione, Pagano.

Al comma 3, sostituire le parole: di genere con le seguenti: attinenti alla sessualità.

5. 68. Borghesi, Pagano.

Al comma 3, sostituire le parole: e di genere con le seguenti: , di genere e in materia anti-discriminatoria.

5. 71. Chimienti, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Simone Valente.

Al comma 3, sostituire la parola: sono con le seguenti: possono essere.

5. 69. Borghesi, Pagano.

Al comma 3, sopprimere le parole: di ogni ordine e grado.

5. 70. Borghesi, Pagano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le università inseriscono e potenziano, nell'ambito dell'offerta formativa, attività didattiche sulla non discriminazione e la parità tra donne e uomini, la prevenzione ed il contrasto dei discorsi di odio e dei fenomeni di violenza, rivolte a tutti gli studenti e le studentesse.

5. 27. Centemero, Palmieri, Squeri, Crimi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Referente di parità e non Discriminazione).

1. In ogni istituzione scolastica viene istituita la figura della referente o del referente di parità e non discriminazione con la funzione di rilevare l'esistenza di discriminazioni dirette o indirette, di promuovere progetti ed azioni positive volti a contrastare episodi di discriminazione, a favorire l'educazione alla parità tra donne e uomini, a prevenire e contrastare i discorsi di odio e i fenomeni di violenza. La referente o il referente di parità e non discriminazione implementano le linee di indirizzo e gli interventi individuati dal Ministero anche in rete con altre istituzioni scolastiche, enti locali e regionali, organizzazioni, consorzi ed università.

2. Nel piano triennale dell'offerta formativa, viene predisposto il piano di parità e non discriminazione, che può essere rivisto annualmente, vengono indicati i progetti, le azioni positive, la valutazione e la rendicontazione degli interventi attuati dalla scuola.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 4.

5. 02. Centemero, Palmieri, Squeri, Crimi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Considerata la peculiarità educativa dei temi trattati nell'ambito dell'educazione socio-affettiva di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, le istituzioni scolastiche assicurano una puntuale preventiva informazioni in merito ai contenuti, attività, metodi e soggetti erogatori che si intendono impiegare nella concreta attuazione del connesso percorso didattico.

2. Tenuto conto della garanzia costituzionale della libertà personale e di formazione del pensiero delle famiglie e degli alunni maggiorenni, l'istituto scolastico provvede che sia assicurata la libera adesione dei genitori e degli alunni maggiorenni alle attività formative di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, garantendo nel contempo per coloro che abbiano scelto di non frequentarle, la possibilità di seguire attività scolastiche alternative.

5. 03. Palmieri, Crimi, Squeri.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Norma di salvaguardia per la Regione autonoma Valle d'Aosta).

Per la regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 44 recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di ordinamento scolastico.

5. 01. Marguerettaz.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede di Atti dell'Unione europea della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa COM(2017) 572 final, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sostegno agli investimenti mediante una valutazione *ex ante* volontaria degli aspetti relativi agli appalti per i grandi progetti infrastrutturali COM(2017) 573 final e della Raccomandazione della Commissione europea relativa alla professionalizzazione degli appalti pubblici – Costruire un'architettura per la professionalizzazione degli appalti pubblici C(2017) 6654 final, di rappresentanti di Rete Professioni Tecniche (RPT) 271

SEDE CONSULTIVA:

D.L. n. 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 272

Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio. C. 4658, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 273

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (*Seguito esame e rinvio – Parere favorevole*) 273

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 273

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 22 novembre 2017.

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede di Atti dell'Unione europea della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa COM(2017) 572 final, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sostegno agli investimenti mediante una valutazione *ex ante* volontaria degli aspetti relativi agli appalti per i grandi progetti infrastrutturali COM(2017) 573 final e della Raccomandazione della Commissione europea relativa alla professionalizzazione degli appalti pubblici – Costruire un'architettura per la professionalizzazione degli appalti pubblici C(2017) 6654 final, di rappresentanti di Rete Professioni Tecniche (RPT).

mandazione della Commissione europea relativa alla professionalizzazione degli appalti pubblici – Costruire un'architettura per la professionalizzazione degli appalti pubblici C(2017) 6654 final, di rappresentanti di Rete Professioni Tecniche (RPT).

L'audizione si è svolta dalle 14.05 alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 novembre 2017 — Presidenza del presidente Ermete REALACCI – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia VELO.

La seduta comincia alle 14.40.

D.L. n. 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

C. 4741 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 novembre 2017.

Enrico BORGHI (PD) *relatore*, nel segnalare che non sono pervenuti osservazioni o rilievi da parte dei colleghi, formula una proposta di parere favorevole.

Vincenza LABRIOLA (FI-PdL), considerato che il provvedimento in esame non potrà subire modifiche, essendo il Governo in procinto di porre la questione di fiducia, interviene per esprimere il dissenso del proprio gruppo su alcune delle disposizioni in esso contenute. Pur manifestando soddisfazione per le risorse destinate dall'articolo 17, comma 1, del provvedimento alla bonifica ambientale del sito Bagnoli-Coroglio, evidenzia da un lato il ritardo accumulato in molti programmi di bonifica, a cominciare dalla terra dei fuochi, dove ci si è limitati ad interventi preliminari, e dall'altro la riduzione a 39 dei siti di interesse nazionale ai fini della bonifica, operata dal decreto ministeriale 11 gennaio 2013, che ne ha derubricati 18 a siti di interesse regionale. Con riguardo ai 3 milioni di euro destinati dal comma 2 del medesimo articolo 17 alla bonifica ambientale di Matera, sottolinea che a suo parere sarebbe stato necessario intervenire anche sul fronte del collegamento della città alla rete ferroviaria. Nell'apprezzare le misure in favore delle zone colpite da eventi sismici, esprime tuttavia la convinzione che gli interventi adottati dal Governo non si inquadrino in un'azione strategica volta alla ricostruzione del territorio, anche in termini di ripresa delle attività economiche, lamentando nel con-

tempo il mancato aggiornamento della mappa nazionale del rischio sismico. Ritiene che analoga mancanza di progettualità rispetto alle fragilità e criticità del territorio nazionale si riscontri per tutte le disposizioni relative alla gestione delle emergenze, con particolare riguardo agli eventi alluvionali e climatici. Sulla base di tali considerazioni, preannuncia il voto contrario dei componenti del suo gruppo alla proposta di parere favorevole del relatore.

Paolo GRIMOLDI (LNA), analogamente alla collega Labriola, nel ricordare che la Camera è in procinto di esaminare l'ultimo disegno di legge di bilancio della legislatura, manifesta la propria contrarietà al provvedimento in esame e all'azione della maggioranza, che con l'articolo 50 del cosiddetto « Sblocca Italia » si è resa responsabile dell'aggravamento dei livelli di inquinamento da polveri sottili nella pianura Padana. Segnala infatti che il fenomeno è strettamente connesso all'incremento degli impianti di termovalorizzazione, voluto dal Partito democratico che, contrariamente alle promesse, non è intervenuto a modificare la citata disposizione. Nel lamentare che il provvedimento in esame non preveda alcuna misura correttiva sulla questione, evidenziando come alla luce delle vigenti disposizioni per gli amministratori locali non sia più conveniente da un punto di vista economico fare la raccolta differenziata, ricorda che il presidente Realacci, prima di assumere l'attuale incarico, si era sempre detto contrario alla termovalorizzazione.

Ermete REALACCI, *presidente*, nell'invitare il collega Grimoldi a non sottovalutare il contributo fornito dalla Commissione Ambiente alla riduzione delle polveri sottili con le iniziative assunte in tema di riscaldamento urbano e di incremento delle aree verdi, con riguardo alla termovalorizzazione, precisa che, pur non considerandola la soluzione preferibile per il trattamento dei rifiuti, non l'ha mai demonizzata. Da ultimo, nel ricordare che

si tratta di scelte di competenza regionale, segnala che è proprio la Lombardia a detenere il maggior numero di termovalorizzatori.

Alberto ZOLEZZI (M5S), nel preannunciare il voto contrario dei componenti del gruppo M5S sia per i contenuti del provvedimento sia per l'assenza di disposizioni ritenute determinanti, evidenzia a titolo esemplificativo come il Governo attraverso interventi pluriennali abbia destinato un totale di 8 miliardi di euro di sussidi ambientalmente dannosi in favore dell'autotrasporto invece di destinare risorse per le infrastrutture sostenibili e per una corretta gestione dei rifiuti.

Enrico BORGHI (PD) *relatore*, nell'evidenziare che le considerazioni avanzate dai colleghi potranno trovare adeguato spazio di riflessione in occasione dell'imminente esame del disegno di legge di bilancio, ricorda che il provvedimento in titolo reca disposizioni di carattere fiscale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio. C. 4658, approvata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 novembre 2017.

Tommaso GINOBLE (PD) *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e rinvio – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 novembre 2017.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI-I) *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 22 novembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	274
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 455 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	274
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	279
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	277
DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla V Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	277
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	285
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	278

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto

2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 455.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 novembre.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che è pervenuto il prescritto parere da parte della Conferenza unificata e pertanto la Commissione è nelle condizioni di esprimersi.

Mario TULLO (PD), *relatore*, alla luce delle suggestioni e valutazioni che gli sono state informalmente avanzate rispetto alla proposta di parere depositata nella seduta

di ieri, preannuncia di voler modificare quest'ultima: da un lato inserendo l'osservazione riferita al porto di Monfalcone nel novero delle condizioni; dall'altro lato formulando un apposito rilievo, anch'esso riferito alla delicata tematica del lavoro portuale.

Al riguardo ritiene opportuno segnalare come a seguito dell'adozione dello schema di decreto si sia sviluppato un importante e proficuo dibattito che ha coinvolto tutti i soggetti rappresentativi delle imprese e del lavoro portuale. Anche alla luce di questa discussione, ha ritenuto di formulare un'apposita condizione riferita al collocamento al lavoro nelle agenzie di cui all'articolo 17 della legge n. 84 del 1994.

È pienamente consapevole che nell'ambito delle imprese vi siano diversi ambiti di azione e responsabilità, certamente non sovrapponibili, ma non per questo del tutto differenziati. In tal senso ha ritenuto di formulare, sia pure in termini di mera osservazione, un invito al Governo a valutare se estendere la medesima disciplina a anche ai soggetti imprenditoriali di cui agli articoli 16 e 18 della medesima legge.

Roberta OLIARO (Misto-CI-EPI) segnala, preliminarmente, che le dichiarazioni inserite nelle premesse della proposta di parere del relatore non citano l'importante « avviso comune » del 8 novembre 2017 sottoscritto dalle parti stipulanti il contratto collettivo dei lavoratori dei porti.

Osserva che la condizione riferita all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo, dovrebbe opportunamente prevedere la cancellazione del riferimento all'Autorità di regolazione dei trasporti per finalità di chiarezza e semplificazione, così come sarebbe stato opportuno superare i cosiddetti « piani di traffico », come pure era stato raccomandato dalle parti sociali.

Inoltre, come ha preannunciato il relatore, occorre consentire l'applicazione delle misure ipotizzate per i lavoratori delle imprese, siano esse riferibili all'articolo 17, ovvero agli articoli 16 e 16 della legge n. 84. Sul punto, avrebbe auspicato una specifica condizione. Al riguardo, per

la condizione riferita al comma 15-bis dell'articolo 17, concernente il personale inidoneo, tiene a evidenziare come un lavoratore riconosciuto invalido civile o inidoneo permanentemente alle mansioni afferenti l'esecuzione delle operazioni/servizi portuali dovrebbe essere tale a prescindere dal datore di lavoro di appartenenza, sia esso ricadente nelle previsioni degli articoli 16, 18, ovvero 17.

Per quanto riguarda la condizione relativa all'articolo 10 dello schema, invita a riflettere sulla la proposta di aggiungere tra i componenti degli organismi locali di partenariato un rappresentante designato dall'ANCIP, che peraltro già è presente in taluni organismi locali e che, inoltre ANCIP non è parte contraente dell'accordo collettivo nazionale dei lavoratori dei porti.

Lascia altresì perplessi la proposta di inserire la società RAM tra i soggetti chiamati a collaborare con la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP. Analogamente, invita il relatore a precisare se il riferimento ai « diritti di porto » recata nell'osservazione concernente l'articolo 13 della citata legge n. 84 rischi di introdurre nuovi oneri o « gabelle » a carico delle imprese.

Infine, il rilievo riferito all'eventuale abrogazione del comma 9 dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1 non sembra coerente con la normativa europea.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL), per quanto riguarda la questione relativa alla disposizione diretta a beneficiare i lavoratori e gli addetti di cui all'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 osserva, che la posizione espressa dal relatore appare equilibrata, in quanto la disciplina essa interessa realtà imprenditoriali molto diverse. Alcune compagnie di lavoro portuale, in questo momento storico, hanno difficoltà di sopravvivenza, mentre le società private – i cui lavoratori trovano riferimento negli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994 – sembrano attualmente andare molto bene: in tal senso richiede che sia comprensibile avere un occhio di riguardo per i primi.

Preannuncia comunque il voto contrario del suo Gruppo in quanto nel testo permangono alcuni aspetti non condivisibili.

Essi, sostanzialmente, riguardano il tema dell'autonomia finanziaria dei porti – e sul punto richiama le recenti dichiarazioni del Ministro Delrio che ha affermato che non consentirà le trasformazioni delle Autorità di sistema portuale in società per azioni –, nonché l'effettiva autonomia delle Autorità di sistema dalla politica – solo affermata giacché in due di esse sono stati nominati presidenti ex assessori di Giunte regionali – che poi si contraddice nella posizione irremovibile del Governo di non consentire che nei Comitati di gestione possano partecipare i sindaci dei territori di riferimento.

Michele MOGNATO (MDP), osserva che sul provvedimento all'esame è sorto un interesse notevole considerato che rappresenta un intervento conclusivo, almeno per la legislatura in corso, sulla portualità e comunque su una delle infrastrutture strategiche per il Paese.

Valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore che accoglie istanze e suggerimenti proposti nel corso delle numerose interlocuzioni avute e sempre considerando il livello di risorse disponibili che rendano possibile intervenire sul testo. Ricorda, inoltre, che nel parere proposto trovano spazio anche alcune questioni riguardanti particolari porti ove agiscono aziende speciali e ove esiste il rischio che l'Autorità di sistema portuale non sia in grado di espletare completamente la propria funzione. Invita, in tal senso, il Governo a tenere conto di quanto proposto e frutto di condivisione.

Osserva che un ulteriore tema in discussione, affrontato più volte in Commissione, è quello riguardante l'autonomia finanziaria. Considera positivamente il risultato perseguito e si augura che in un prossimo futuro sia possibile valutare complessivamente l'intero intervento sul sistema portuale al fine di verificarne l'effettivo funzionamento.

Critica, infine, la scelta del Ministro Delrio di introdurre fattispecie di inconfiribilità degli incarichi nei comitati di gestione nei confronti di chi svolge mandati elettivi e incarichi politici, che impedisce al sistema della portualità di usufruire di esperienze potenzialmente utili.

Nicola BIANCHI (M5S), annuncia che il suo Gruppo si asterrà dal votare la proposta di parere del relatore. Ritene, infatti, che nonostante esso rappresenti un miglioramento del testo all'esame, tuttavia sussistano criticità non superate.

Mario TULLO (PD), *relatore*, ringraziando i colleghi per il loro contributo, concorda con quanto osservato dal collega Biasotti circa la diversa condizione in cui versano, attualmente, le distinte categorie di lavoratori e addetti portuali.

Rivolgendosi alla collega Oliaro, segnala che ha ben presente la dichiarazione di Assoterminal e delle organizzazioni sindacali dell'8 novembre scorso ma ritiene che vi sia un momento per la consultazione delle parti interessate e per la discussione e un altro per assumere decisioni. Sottolinea, peraltro, che in questi anni è stato dimostrato che uno dei valori determinanti per la crescita e la vitalità del settore portuale sia, se non la concordia, lo stato di non conflittualità tra le parti in campo. Concorda, inoltre, con quanti hanno sottolineato che la questione dell'autonomia finanziaria costituirà in futuro uno dei punti qualificanti.

Per tali motivi ritiene che le modifiche apportate alla sua proposta di parere presentata nella seduta di ieri rappresentino un valore aggiunto. Illustra, quindi, le parti modificate della predetta proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osser-

vazioni formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 16.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 16.10.

Sulla pubblicità dei lavori

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

C. 4741 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 novembre.

Federico FAUTTILLI (DeS-CD), *relatore*, formula una proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Franco BORDO (MDP), dichiara di condividere le valutazioni espresse nel parere con riguardo alle norme in materia di trasporto ferroviario, così come esprime apprezzamento per il recepimento nella parte dispositiva del parere di una specifica richiesta del collega Mognato. Pertanto dichiara il voto favorevole del suo

gruppo sulla proposta di parere del relatore, precisando che ciò non lascia pregiudicato il giudizio complessivo che la sua parte politica assume nei confronti del provvedimento nel suo complesso.

Arianna SPESSOTTO (M5S) evidenzia come il decreto rechi una nuova erogazione di risorse a favore di Alitalia, con lo scopo evidente di ritardare — possibilmente a dopo il passaggio elettorale — una verifica definitiva e trasparente sulla situazione societaria. Stigmatizza inoltre le previsioni riferite al contratto di programma tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e il soggetto pubblico, che tendono a pregiudicare la trasparenza procedurale e la partecipazione parlamentare alle scelte strategiche.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO dichiara che la posizione del Governo è contraria rispetto alla condizione formulata dal relatore. Al riguardo, anche sulla scorta di una nota di approfondimento giuridico predisposta dagli uffici, afferma che la disposizione oggetto della condizione — l'articolo 15, comma 1-bis — deve essere opportunamente interpretata. Essa esclude il parere parlamentare solo quando gli aggiornamenti ai contratti di programma rechino modifiche sostanziali, ovvero che superano del 15 per cento le previsioni. Tale percentuale deve essere rapportata alle sole modifiche delle previsioni e non già all'intero ammontare dei finanziamenti. Inoltre, resta necessario il passaggio parlamentare se si verifica, come non di rado avviene, uno scostamento delle previsioni superiore al 15 per cento per il singolo programma o progetto di investimento.

Aggiunge inoltre come, anche per sua esperienza diretta, vi sia certamente una esigenza di snellimento del procedimento di adozione di questi importanti atti di programmazione. Occorre più di un anno per passare dalla fase di predisposizione e consultazione presso il CIPE, alla fase di stipula finale e adozione del decreto ministeriale, nonché registrazione del medesimo da parte della Corte dei Conti.

Michele Pompeo META, *presidente*, riconosce le difficoltà di svolgimento della procedura espresse dal rappresentante del Governo, che hanno di fatto, almeno fino ad ora, impedito alla Commissione di esaminare il nuovo contratto di programma per le annualità dal 2017 al 2021, nonostante risulti che sia stato esaminato dal CIPE lo scorso 7 agosto.

Nel riconoscere come il sottosegretario Del Basso De Caro abbia sempre mostrato di essere particolarmente rispettoso del ruolo delle Commissioni, ritiene purtuttavia che costituisca, a legislazione vigente, un *vulnus* delle competenze proprie dell'organo parlamentare non poter discutere in questa legislatura il fondamentale accordo tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria.

Aggiunge che lo stesso *iter* complesso descritto dal rappresentante del Governo non sembra rafforzare la tesi secondo cui costituirebbe un gravoso onere procedu-

rale l'acquisizione del parere parlamentare nel termine perentorio di 30 giorni.

In queste condizioni, dichiara di non condividere la scelta di escludere un coinvolgimento delle Commissioni nella fase di adozione degli aggiornamenti annuali e invita i colleghi a confortare tale sua posizione a difesa delle Istituzioni parlamentari con il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 16.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Atto n. 455).**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Atto n. 455);

premesso che il provvedimento costituisce esercizio della potestà delegata di tipo integrativo e correttivo, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge n. 124 del 2015, connessa alla delega principale di cui al comma 1, lettera f), del medesimo articolo concernente la « riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di sistema nonché alla governance, tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti »;

richiamato il parere reso dalla Commissione in data 7 luglio 2016 sullo schema di decreto legislativo attuativo della delega principale (Atto n. 303), e riscontrato positivamente che esso è stato recepito in forma pressoché integrale nel testo legislativo;

valutate favorevolmente le finalità del presente atto, sintetizzabili in quattro direttrici: semplificazione nella classificazione dei porti, abrogazione del sistema precedente di individuazione dei servizi di

interesse generale, devoluzione della disciplina degli ambiti portuali al « piano regolatore portuale » e, infine, revisione della materia del lavoro portuale;

evidenziato al riguardo che la finalità di semplificazione nella classificazione dei porti viene attuata con una soluzione normativa che, oltre a superare la riscontrata complessità procedurale, adegua la legislazione al vigente quadro costituzionale, completando in tal senso il disegno riformatore realizzato con il decreto legislativo n. 169 del 2016;

segnalato come, a seguito della riforma apportata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 all'istituto concernente i « rimedi per le amministrazioni dissenzienti », i rinvii normativi recati all'articolo 5 e all'articolo 8 della legge (su cui intervengono, rispettivamente, gli articoli 3 e 7 dello schema in esame) vadano adesso riferiti all'articolo 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990;

considerata la necessità di apportare talune limitate modifiche all'attuale disciplina dettata dall'articolo 6 della citata legge n. 84 per le nuove Autorità di sistema portuale, in merito alle ipotesi di trasferimento di un porto, all'attribuzione di funzioni concernenti il raccordo con i diversi sistemi logistici, e infine, per modulare l'applicazione della nuova disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche alla fase successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega principale (decreto legislativo n. 169 del 2016);

ritenuto opportuno coinvolgere nella procedura di rilascio delle concessioni, di cui all'articolo 6-*bis* della legge n. 84, come novellata dall'articolo 5 dello schema, anche la Commissione di cui all'articolo 15 con funzioni consultive;

rilevata l'esigenza di integrare la disciplina concernente le funzioni dell'Autorità portuale recata dall'articolo 8 della legge n. 84 per superare le riscontrate difficoltà legate alla convocazione, nomina e rappresentatività dei componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare, che hanno inciso sulla funzionalità dell'organo;

segnalato che occorre procedere a una ulteriore specificazione della normativa riferita alla materia del lavoro portuale, con riguardo ai nuovi strumenti programmatori: il « Piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese e i connessi piani operativi di intervento per il lavoro portuale », al fine di venire incontro alle reali esigenze degli operatori e dei lavoratori inabili;

condivise inoltre le novelle dell'articolo 9 della citata legge n. 84, volte a favorire la funzionalità dei Comitati di gestione anche senza il *plenum* – il cui raggiungimento comunque deve essere consentito – e a porre limiti alla designazione dei suoi membri e partecipanti, adesso sottoposta anche alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013;

preso atto tuttavia che il medesimo articolo 8 dello schema può indurre ad uno sbilanciamento della composizione dell'organo, per le Autorità che governano una pluralità di sedi portuali e che appare comunque necessario precisare ulteriormente la disciplina sul conferimento di incarichi ai componenti di organi di indirizzo politico amministrativo;

rilevata l'opportunità di favorire un adeguato coinvolgimento alle attività del Comitato di gestione, di cui all'articolo 9 della legge n. 84 del 1994, dei comuni di ciascun porto incluso nell'AdSP, con un proprio rappresentante;

rilevata l'esigenza di integrare l'organismo di cui all'articolo 11-*bis* della legge n. 84 con un rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 17 della medesima legge, la cui designazione è affidata all'associazione l'Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali (ANCIP);

valutata l'opportunità di integrare il testo dell'articolo 11-*ter*, comma 1, della legge n. 84 del 1994 prevedendo di includere tra i soggetti che collaborano con la Conferenza ivi prevista anche la Rete Autostrade Mediterranee S.p.A., società *in house* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di inserire, al medesimo articolo 11-*ter*, un richiamo alle modalità del trasporto fluviomarittimo, nell'ottica dell'intermodalità e coerentemente con le linee del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica;

valutata l'esigenza di modificare il medesimo articolo 14 della citata legge n. 84 al fine di circoscrivere le competenze riservate alle aziende speciali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, alle sole realtà non ricomprese nella circoscrizione delle AdSP, per evitare sovrapposizioni con le autorità di sistema;

segnalata l'opportunità di codificare, in relazione all'articolo 14 della legge n. 84 (articolo 11 dello schema), una misura di semplificazione delle procedure relative alla organizzazione degli erogatori dei servizi di ormeggio e alle relative funzioni di vigilanza, formalizzando la pratica e lo statuto relativi al modello organizzativo delle società cooperative dei Gruppi ormeggiatori, in aderenza alla normativa comunitaria di cui al Regolamento UE 352/2017 che integra e precisa i contenuti delle Direttive UE del 2014, numeri 23, 24, 25 già oggetto del predetto decreto legislativo n. 169 del 2016;

ravvisata l'utilità di integrare l'articolo 15-*bis* della legge n. 84 (articolo 10 dello schema), prevedendo che il Presidente dell'AdSP, oltre a disciplinarne le

modalità organizzative e di funzionamento, svolga anche funzioni di vigilanza sul corretto funzionamento dello Sportello Unico amministrativo, anche per segnalare, nell'ambito della Conferenza di coordinamento nazionale delle AdSP, esperienze virtuose da diffondere o disfunzioni da eliminare;

evidenziata l'esigenza di introdurre una ulteriore misura di semplificazione all'articolo 21 della legge 84 del 1994 per specificare le regole relative alla trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali, favorendone la stabilità organizzativa e finanziaria;

rilevata l'esigenza di posticipare il termine per la eventuale adozione delle « varianti localizzate » per un periodo congruo rispetto alla presumibile entrata in vigore del decreto legislativo e dunque fino al 31 dicembre 2019;

richiamata la disciplina del Regolamento UE 352/2017, che istituisce un quadro normativo uniforme dei servizi portuali nei porti della UE, e che appare rendere obsoleto l'attuale dettato del comma 9 dell'articolo 17 della legge n. 84;

ricordato che nella parte premissiva del parere reso in data 7 luglio 2016 sullo schema di decreto legislativo attuativo della delega principale (Atto n. 303), la Commissione evidenziava che « al fine di favorire il rilancio e lo sviluppo dei porti, facilitando la realizzazione degli indispensabili investimenti di adeguamento strutturale, occorre introdurre elementi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure per l'approvazione dei piani regolatori portuali che, salvaguardando il confronto tra i diversi livelli di governo, consentano comunque di superare i ritardi e le inefficienze accumulati in questi anni » e, conseguentemente la parte pre-cettiva per i piani regolatori esortava con forza il Governo « ad adottare tutte le misure necessarie a semplificare l'iter amministrativo, limitando il numero dei soggetti coinvolti nella procedura decisionale e fissando tempi certi e definiti per la conclusione dell'iter medesimo »; al ri-

guardo, appare necessario riaffermare tali finalità strategiche anche in relazione alle « varianti localizzate », quali strumenti di pianificazione urbanistica estremamente duttili ed efficaci per attuare in tempi celeri le soluzioni più idonee in ambito portuale;

preso atto del parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Commissione speciale del 4 ottobre 2017 nonché del parere reso dalla Conferenza Unificata in data 16 novembre 2017,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si sopprima l'articolo 1 in quanto, pur comprendendo l'intento di definire l'oggetto del provvedimento, tale disposizione appare in definitiva del tutto superflua;

2) all'articolo 3, comma 1 dello schema, alla lettera *d*) aggiungere le seguenti parole: « e le parole ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 », sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 »;

3) all'articolo 4 dello schema:

all'articolo 6 della legge n. 84 del 1994 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*bis*, lettera *b*), è sostituito dal seguente: « *b*) il trasferimento di un porto ad una diversa AdSP, previa intesa con le Regioni nel cui territorio hanno sede le AdSP di destinazione e di provenienza; »;

b) al comma 4, lettera *f*), la parola: « promuove » è sostituita dalle seguenti: « promozione e coordinamento di »;

c) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: « Si applicano i principi di cui al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 » sono inserite le seguenti: « , a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 »;

4) all'articolo 5 dello schema:

all'articolo 6-*bis* della legge n. 84 del 1994, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente: «*c-bis*) rilascio delle concessioni per periodi di durata fino a quattro anni, previo parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 15 e sentito il Comitato, determinando i relativi canoni; »;

5) all'articolo 7 dello schema:

all'articolo 8 della legge n. 84 del 1994 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: « di cui all'articolo 14-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 14-*quinquies* »;

b) al comma 3, dopo la lettera *m*) è inserita la seguente: «*m-bis*) insedia e convoca l'Organismo di partenariato della risorsa mare, dopo averne nominato i componenti designati ai sensi dell'articolo 11-*bis*; »;

alla lettera *e*) dell'articolo 7 dello schema le parole: « è aggiornato ogni 3 anni » sono sostituite dalle seguenti: « soggetto a revisione annuale, ha validità triennale », le parole: « può adottare piani operativi » sono sostituite dalle seguenti: « adotta piani operativi » e, infine; le parole: « riconversione del personale interessato » sono sostituite dalle seguenti: « riconversione e la ricollocazione del personale interessato in altre mansioni o attività sempre in ambito portuale, ad agevolare l'esodo pensionistico volontario di lavoratori inabili o anticipato nei successivi cinque anni o che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia »;

conseguentemente:

l'articolo 17, comma 15-*bis*, della legge n. 84 è sostituito dal seguente: « 15-*bis*. Per il finanziamento dei piani operativi di intervento per il lavoro portuale di cui all'articolo 8, comma 3-*bis*, l'Autorità di Sistema Portuale può destinare una

quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. L'impresa di cui al comma 2, ovvero l'agenzia di cui al comma 5 sono autorizzate a computare nei limiti previsti per il collocamento obbligatorio dei disabili il personale operativo riconosciuto invalido civile ovvero titolare di rendita INAIL permanente o inidoneo permanente alla propria mansione. »;

6) all'articolo 8 dello schema, che modifica l'articolo 9 della legge n. 84 del 1994:

a) alla lettera *a*) aggiungere in fine le seguenti parole: « fermo restando il diritto di voto limitato ad uno dei componenti dell'autorità marittima e nelle sole materie di propria competenza »;

b) dopo la lettera *a*) inserire la seguente: «*a-bis*). Al comma 1-*bis* è aggiunto in fine il seguente periodo: « Si applicano i periodi terzo, quarto e quinto del comma 2. »;

c) alla lettera *b*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « fino al completamento di tutte le designazioni »;

d) alla lettera *c*), dopo le parole: « Non possono essere designati » inserire le seguenti: « e nominati » e le parole: « I componenti designati che rivestono » sono sostituite dalle seguenti: « I componenti nominati che rivestono »;

7) all'articolo 10 dello schema:

all'articolo 11-*bis*, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera *l*) è aggiunta la seguente: «*l-bis*) un rappresentante dell'impresa o agenzia di cui all'articolo 17 designato dall'Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali – ANCIP; »;

8) dopo l'articolo 10 dello schema è inserito il seguente:

« ART. 10-*bis* – (*Modifica all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84*) –

1. All'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la parola: « gomma » sono inserite le seguenti: « su idrovie interne »;

9) all'articolo 11 dello schema:

all'articolo 14 della legge n. 84 del 1994;

a) al comma 1, dopo le parole: « 20 settembre 1934, n. 2011 » inserire le seguenti: « ove non ricomprese nella circoscrizione delle AdSP »;

b) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente: « 1-quinquies. A seguito dell'esercizio dei poteri del comandante del porto previsti dall'articolo 81 del Codice della navigazione e dall'articolo 209 del relativo Regolamento di esecuzione, gli ormeggiatori iscritti nel relativo registro, previa specifica procedura concorsuale, si costituiscono in società cooperativa. Il funzionamento e l'organizzazione di tale società sono soggette alla vigilanza e al controllo del comandante del porto e lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono approvate dal comandante del porto secondo le direttive emanate in materia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »;

10) all'articolo 13 dello schema, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale vigila sul corretto funzionamento dello Sportello Unico Amministrativo, anche al fine di segnalare, nell'ambito della Conferenza nazionale di coordinamento di cui all'articolo 11-ter, eventuali prassi virtuose da adottare o eventuali disfunzioni da correggere. »;

11) all'articolo 15 dello schema:

a) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5-bis. All'articolo 21 comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « limitatamente ai procedimenti già promossi entro la data di adozione della delibera di costituzione di cui al comma 1 »;

b) al comma 7, le parole: « 31 marzo 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

12) all'Allegato A, numero 14), della citata legge n. 84, sostituire le parole « Porto di Trieste » con le seguenti: « Porti di Trieste e Monfalcone »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 8 dello schema, alla lettera c), dovrebbe verificarsi l'esigenza di precisare se per « coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo amministrativo » si intenda fare riferimento alla definizione di « componenti di organi di indirizzo politico » di cui alla legge n. 39 del 2013, articolo 1, comma 2, lettera f) oppure ai « componenti di organo politico di livello regionale e locale » di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, avendo cura di specificare, inoltre, se tra i predetti incarichi rientrino anche organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico e se il regime di inconfiribilità operi anche per il periodo successivo alla cessazione dell'incarico;

b) per le finalità di adeguato coinvolgimento delle realtà locali, di cui in premessa, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere all'articolo 9, comma 1-bis della citata legge n. 84, le seguenti parole: « e ubicato in un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità portuale » e conseguentemente al comma articolo 6-bis, comma 2 della medesima legge sopprimere le parole « ubicato in un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità portuale »;

c) verifichi il Governo l'esigenza, all'articolo 11-ter, comma 1, ultimo periodo della legge n. 84 del 1994, di includere tra i soggetti che collaborano con la Conferenza ivi prevista anche la società *in house* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Rete Autostrade Mediterranee (RAM);

d) abbia cura il Governo di inserire, all'articolo 13, comma 1 della legge n. 84

del 1994, dopo la lettera *e*) la seguente « *e-bis*) diritti di porto », in modo da rendere coerente la norma nazionale con il Regolamento UE 352/2017 che istituisce un quadro normativo per la fornitura dei servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti, e, per le medesime ragioni, procedere ad abrogare il comma 9 dell'articolo 17;

e) valuti altresì il Governo l'opportunità di predisporre gli atti necessari a favorire il passaggio delle competenze, dei beni e del personale delle Aziende Speciali ubicate nei porti che vengono inclusi nelle AdSP, prevedendo un'adeguata tempistica;

f) con riguardo alla previsione di cui all'articolo 15, comma 7 – al fine favorire il rilancio e lo sviluppo dei porti, facilitando la realizzazione degli indispensabili investimenti di adeguamento strutturale – si abbia cura di configurare lo strumento della « variante localizzate » in misura tale

da rispondere con l'esigenza di dotare l'Autorità di sistema di uno strumento di pianificazione urbanistica duttile ed efficace per attuare in tempi celeri le soluzioni più idonee in ambito portuale, limitando il numero dei soggetti coinvolti nella procedura decisionale e fissando tempi certi e definiti per la conclusione dell'*iter* medesimo;

g) si raccomanda al Governo di dare piena attuazione al principio di autonomia finanziaria delle AdSP di cui all'articolo 18-*bis* della legge n. 84 del 1994, valutando le possibili misure di ampliamento e sviluppo della responsabilità finanziaria e della connessa capacità di spesa;

h) valuti infine il Governo la possibilità di una eventuale estensione dell'autorizzazione in materia di collocamento obbligatorio, di cui alla condizione n. 5, capoverso articolo 17, comma 15-*bis*, ultimo periodo, anche alle imprese di cui agli articoli 16 e 18.

ALLEGATO 2

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (C. 4741 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante « Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili » (C. 4741 Governo, approvato dal Senato);

premesso che il decreto-legge in questione si inquadra nell'ambito delle iniziative urgenti connesse alla stabilizzazione della finanza pubblica e prevede interventi di notevole importanza e strettamente connessi all'imminente legge di bilancio;

preso atto delle disposizioni riguardanti le dotazioni delle Capitanerie di Porto (articolo 6 comma 4-*bis*), le procedure di cessione di Alitalia (articolo 12), i trattamenti pensionistici di talune categorie di lavoratori addetti al settore della navigazione aerea (articolo 12-*bis*), la gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi (articolo 12-*ter*), i finanziamenti per il contratto di programma con il gestore della rete, ivi compreso la fase consultiva in sede parlamentare della procedura di adozione degli aggiornamenti al medesimo contratto e gli strumenti di pianificazione della strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria (articolo 15, commi da 1 a 1-*ter*), la procedura per la definizione dei contratti riguardanti gli obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario (articolo 15, comma 1-*quater*), il contributo straordinario a favore della società torinese GTT Spa (articolo 15, commi 1-*quinquies* e 1-*sexies*), il sostegno del

trasporto ferroviario delle merci (articolo 15, comma 1-*septies*), la sicurezza ferroviaria e marittima (articolo 15-*ter*), la procedura nel caso di subentro nella concessione per la realizzazione di opere inamovibili costruite sull'area demaniale (articolo 15-*quinquies*), nonché la disciplina del settore delle telecomunicazioni (articolo 19-*quinquiesdecies*);

evidenziata criticamente la disposizione di cui all'articolo 15, comma 1-*bis* (introdotto al Senato) che esclude che siano sottoposti al parere parlamentare gli aggiornamenti dei contratti di programma che « non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge », formulando una definizione di « modifiche sostanziali » che rende improbabile la necessità di acquisire in futuro le pronunce delle Commissioni parlamentari;

espresso apprezzamento per la piena attuazione degli impegni recati dalla risoluzione n. 8-00263 approvata all'unanimità nella seduta della Commissione del 12 ottobre 2017 sulla cadenza mensile delle fatturazioni, mediante l'introduzione dell'articolo 19-*quinquiesdecies*;

segnalato che l'articolo 15 comma 1-*quater* (introdotto al Senato), nel disciplinare la procedura per la definizione dei contratti riguardanti gli obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale non appare coordinata con la norma attualmente vigente — ovvero l'articolo 38,

commi 2 e 3, della legge n. 166 del 2002, che non risulta espressamente abrogata – rendendo incerto se quest’ultima rimane in vigore, sia pure per le sole parti non incompatibili con la nuova disciplina;

rilevato che l’articolo 15-*ter*, al fine di potenziare le misure di sicurezza ferroviaria, autorizza l’ANSF all’assunzione di personale, mentre non viene dedicata analoga attenzione all’Autorità amministrativa cui sono attribuiti anche compiti in materia di sicurezza del traffico aereo, l’ENAC, che pure versa in una situazione di grave carenza di organico, peraltro destinata ad acuirsi nel prossimo futuro a fronte di un forte aumento del volume di traffico aereo;

preso atto che l’articolo 15-*ter*, al comma 6 disciplina i profili sanzionatori, legati all’inosservanza delle determinazioni dell’ANSF, che invece l’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 162 del 2007 demandava ad appositi decreti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 29 del 2006;

richiamati gli elementi emersi nel dibattito, con particolare riguardo alla effettiva congruità delle risorse che l’articolo 19-*quater* stanziava per la banca dati degli operatori economici, affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) sopprimere l’articolo 15, comma 1-*bis*, ovvero, in alternativa, sostituirlo con il seguente: «1-*bis*. All’articolo 1 della legge 14 luglio 1993 n. 238, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato sui contratti di cui al comma 1 nel termine perentorio di trenta

giorni dalla data di assegnazione, salvo che per gli eventuali aggiornamenti ai contratti che siano esclusivamente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, per i quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al Parlamento.” »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 15, comma 1-*quater* (introdotto al Senato) – che disciplina la procedura per la definizione dei contratti riguardanti gli obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale senza abrogare l’articolo 38, commi 2 e 3, della legge n. 166 del 2002 – dovrebbe valutarsi l’esigenza di un coordinamento normativo che elimini le incertezze relative all’eventuale permanenza in vigore del citato articolo 38, sia pure per le sole parti non incompatibili con la nuova disciplina;

b) nell’ambito delle disposizioni concernenti l’innalzamento dei presidi di sicurezza nel trasporto ferroviario e marittimo, dovrebbe verificarsi la possibilità di potenziare le capacità operative anche dell’ENAC, che versa in una situazione di grave carenza di organico, peraltro destinata ad acuirsi nel prossimo futuro, a fronte di un forte aumento del volume di traffico aereo;

c) con riguardo alle previsioni di cui all’articolo 19-*quater* in ordine allo stanziamento per la banca dati degli operatori economici di cui all’articolo 81 del Codice dei contratti pubblici (come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56), affidata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dovrebbe verificarsi l’effettiva congruità delle risorse annualmente previste, che appaiono *prima facie* sovradimensionate rispetto alle esigenze di gestione del supporto informatico.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana. C. 4510, approvata, in un testo unificato, dal Senato (*Seguito esame e rinvio*) 287

INTERROGAZIONI:

5-12069 Ciprini: Strategie aziendali di Enel in Umbria. 289
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 291
 5-12443 Vico: Stato di esecuzione delle attività programmate per il *decommissioning* 289
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 293
 5-12578 Ricciatti: Iniziative del Governo sul nuovo sistema tariffario delle bollette elettriche .. 289
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 295
 5-12593 Ginefra: Obiettivo strategico della decarbonizzazione al 2025 in relazione alla gara di aggiudicazione del complesso industriale del Gruppo Ilva 289
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 297

SEDE CONSULTIVA:

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Testo unificato C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido (Parere alla XI Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 290

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 290

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 8.50.

Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana.

C. 4510, approvata, in un testo unificato, dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 8 novembre sono stati distribuiti gli emendamenti riferiti al testo in esame. Dichiaro che gli emendamenti presentati sono tutti ammissibili. Invita quindi il relatore Benamati a esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, osserva preliminarmente che gli emendamenti presentati dal collega Da Villa pongono questioni fondate e, in parte, condi-

visibili, sottolinea che in questa fase della legislatura prevale l'interesse ad approvare definitivamente il provvedimento, come peraltro evidenziato nelle precedenti sedute. Ciò determina la necessità di non modificare il testo per evitare un ulteriore esame da parte del Senato. Invita pertanto il collega Da Villa a ritirare tutti gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

La viceministra Teresa BELLANOVA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Da Villa 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.

Marco DA VILLA (M5S) illustra le finalità del proprio emendamento 3.1, volto a intervenire, modificandola, sulla procedura di nomina del presidente del consiglio di amministrazione e sulla composizione del consiglio di amministrazione, rendendo più garantista la disciplina dei requisiti richiesti. A questo proposito, ricorda l'imbarazzante vicenda della proposta di nomina a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione dell'allora segretario generale del Ministero dell'ambiente, Antonio Agostini, relativamente alla quale le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive espressero parere favorevole, nonostante la durissima opposizione del proprio gruppo. Le vicende giudiziarie hanno successivamente dimostrato che il candidato non aveva i requisiti di moralità, professionalità e competenza necessari per svolgere il compito di direttore dell'ISIN e la sua nomina non è stata mai formalizzata. Si sono dovuti attendere altri due anni per la nomina del nuovo direttore e dei componenti della Consulta dell'ISIN. Consapevole peraltro che in questa fase della legislatura il provvedimento in esame non potrà essere modificato, ritira il proprio emendamento 3.1. Auspica, infine, che la Commissione Industria e il Senato della Repubblica possano manifestare la medesima correttezza istituzionale

nel concludere l'esame di numerosi provvedimenti trattati in sede referente dalla X Commissione e trasmessi a seguito della loro approvazione in Assemblea. Si tratta, in particolare dei provvedimenti S. 1629, sugli orari degli esercizi commerciali, trasmesso dalla Camera il 26 settembre 2014; S. 2272, in materia di commercio equo e solidale, trasmesso dalla Camera il 7 marzo 2016; S. 2308, in materia di tracciabilità dei prodotti, trasmesso dalla Camera il 1° aprile 2016; S. 2582, in materia di certificazione ecologica dei prodotti, trasmesso dalla Camera il 28 ottobre 2016; S. 2647, in materia ristorazione in abitazione privata, trasmesso dalla Camera il 18 gennaio 2017; S. 2831, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, trasmesso dalla Camera l'11 maggio 2017; S. 2957, in materia di concessioni demaniali marittime, trasmesso dalla Camera il 27 ottobre 2017.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, nel condividere l'auspicio del collega Da Villa che, prima della fine della legislatura possano essere approvati almeno alcuni dei provvedimenti trasmessi dal Senato, ritiene che una volta acquisito il parere delle Commissioni si possa concludere l'esame della proposta di legge C. 4510, approvata dal Senato, in sede legislativa.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il testo della proposta di legge C. 4510, approvata dal Senato, sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 9.

5-12069 Ciprini: Strategie aziendali di Enel in Umbria.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tiziana CIPRINI (M5S), prende atto della risposta evidenziando le forti criticità espresse dai sindacati sulle prospettive occupazionali dei lavoratori degli impianti termoelettrici di Pietrafitta e di Gualdo Cattaneo inseriti nel programma di chiusura definito da Enel. Le preoccupazioni manifestate non sembrano trovare particolari rassicurazioni con riferimento al processo di riorganizzazione territoriale della società del gruppo Enel che gestisce il servizio di distribuzione elettrica previsto in Umbria, che di fatto prevede una riduzione del personale e nessun investimento.

5-12443 Vico: Stato di esecuzione delle attività programmate per il *decommissioning*.

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara di avere sottoscritto l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo. Sottolinea che l'interrogazione è motivata anche dai ritardi registrati nell'esecuzione delle attività di *decommissioning* in alcuni siti. Osserva che la situazione pregressa di Sogin ha portato a un rinnovo dei vertici. Ritiene altresì opportuno che la Commissione abbia un confronto diretto con Sogin sui contenuti del Piano inviato al MEF e al MiSE, nonché all'AEEGSI, richiamato nella risposta della Viceministra.

5-12578 Ricciatti: Iniziative del Governo sul nuovo sistema tariffario delle bollette elettriche.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara di avere sottoscritto l'interrogazione in titolo.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, prende atto della risposta.

5-12593 Ginefra: Obiettivo strategico della decarbonizzazione al 2025 in relazione alla gara di aggiudicazione del complesso industriale del Gruppo Ilva.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Michele PELILLO (PD) replicando, sottolinea che ieri, in occasione della sottoscrizione del Memorandum per lo sviluppo congiunto di progetti di ricerca e applicazioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni di CO₂ nei trasporti su strada da parte di ENI e di FCA, il Presidente del Consiglio ha dichiarato che, nella lotta al cambiamento climatico, gli obiettivi devono essere ambiziosi e che l'uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili è una partita che si deve giocare a livello mondiale. Chiede alla Viceministra come si possano coniugare queste dichiarazioni, e più in generale gli obiettivi della nuova Strategia energetica nazionale, con gli impegni assunti con il gruppo Ilva. Sottolinea che l'eventuale acquirente del gruppo è tenuto, a suo avviso, ad un impegno morale non vincolante ad adottare le migliori tecnologie possibili per ridurre al minimo l'impatto ambientale e l'utilizzo del carbone nella produzione dell'acciaio. Prende atto della risposta articolata, ma ritiene che non vi sia piena sintonia tra le richiamate dichiarazioni del Presidente del Consiglio e le scelte del Governo relativamente all'annosa vicenda dell'Ilva di Taranto.

La Viceministra Teresa BELLANOVA chiede alla presidenza di poter sapere se l'interrogante sia soddisfatto della risposta.

Michele PELILLO (PD) si dichiara solo parzialmente soddisfatto, perché non si riesce ad avere certezza che Arcelor Mittal davvero utilizzerà le migliori e più innovative tecnologie ai fini dell'impatto ambientale nella gestione del sito Ilva di Taranto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.35.

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Testo unificato C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 novembre 2017.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Andrea VALLASCAS (M5S) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 novembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

ALLEGATO 1

5-12069 Ciprini: Strategie aziendali di Enel in Umbria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Occorre premettere che, per quanto riguarda i siti produttivi, la società ENEL ha definito da tempo un programma di chiusura di alcuni impianti termoelettrici non più competitivi o non più richiesti dalle attuali condizioni di mercato.

Come riferito dagli Onorevoli interroganti, in tale programma risultano anche gli impianti termoelettrici umbri di Pietrafitta e di Gualdo Cattaneo.

In particolare, la centrale di Pietrafitta era costituita da 2 gruppi da 88 megawatt elettrici ciascuno, alimentati a gasolio, costruiti ed entrati in funzione tra il 1978 e il 1980, e da 1 gruppo da 365 megawatt elettrici alimentato a gas naturale ed entrato in esercizio nel 2003.

Nel mese di dicembre 2013 ENEL, ai sensi della normativa vigente, ha chiesto l'autorizzazione al Ministero dello sviluppo economico a mettere definitivamente fuori servizio i 2 gruppi più vecchi. Verificato il parere di TERNA in merito all'eventuale impatto di tale chiusura sulla sicurezza del sistema elettrico nazionale, il Ministero dello sviluppo economico, in data 10 marzo 2014, ha autorizzato la messa fuori servizio definitiva dei due citati gruppi.

La centrale di Bastardo Gualdo Cattaneo è invece costituita da 2 unità a carbone da 75 megawatt ciascuna, messe in servizio nel 1967. L'impianto presenta la peculiarità di essere collocato nell'entroterra umbro e richiede quindi un complesso sistema intermodale di trasferimento del combustibile dal porto di Ancona fino al sito di utilizzo. La logistica nel trasporto del combustibile e la minore efficienza dell'impianto, oltre alla difficile situazione di mercato, hanno contribuito negativamente al mantenimento in servizio

della centrale, determinando un notevole ridimensionamento nella sua utilizzazione, fino a orientare la società ENEL alla chiusura definitiva.

In data 11 novembre 2016, la richiesta da parte di ENEL di dismissione definitiva della centrale di Gualdo Cattaneo non è stata accolta dal Ministero dello sviluppo economico, il quale ha chiesto di non procedere per il momento alla chiusura, a causa della situazione di potenziale fabbisogno nei momenti di picco estivi e invernali, emersa dalle analisi di TERNA e connessa a una ridotta capacità di produzione del parco nucleare francese.

Dunque, posso rassicurare gli interroganti circa il fatto che le richieste di dismissione o cessazione dell'esercizio vengono sempre valutate, attraverso il continuo confronto con il Gestore di rete TERNA, in termini di compatibilità con il mantenimento della sicurezza del sistema elettrico e con la qualità del servizio, intervenendo, laddove ci siano criticità obiettive, nell'orientare le scelte di un operatore privato nel mantenere, riconvertire e valorizzare i siti.

In ogni caso, faccio presente che, anche nei casi di chiusura, ENEL ha attivato per gli impianti destinati a essere messi fuori servizio il «progetto FUTUR-E» per l'individuazione di potenziali nuove destinazioni, con l'obiettivo di trasformare le chiusure dei siti produttivi in una opportunità di rilancio economico e occupazionale per la zona interessata.

Per quanto riguarda la riorganizzazione territoriale della società del Gruppo ENEL che gestisce il servizio di distribuzione elettrica (oggi E-distribuzione S.p.A.), da quanto comunicato dalla so-

cietà e come affermato anche dagli Onorevoli interroganti, la medesima, nel corso del 2014, a valle di un articolato confronto sindacale, ha introdotto un nuovo assetto organizzativo che ha rivisitato i perimetri delle Zone e delle Unità operative nell'ambito del territorio nazionale.

Lo scopo dichiarato di tale ristrutturazione, secondo la società distributrice, è quello di migliorare il funzionamento in termini di efficienza ed efficacia complessiva, attraverso una serie di aggregazioni tra strutture territoriali, che hanno richiesto, in taluni casi, una ridefinizione dei perimetri territoriali di competenza, senza tuttavia comportare una mobilità di risorse umane, in quanto le stesse continuano ad operare nelle proprie sedi di lavoro, pur nel contesto del più ampio perimetro delle nuove strutture.

Nello specifico, la riorganizzazione nella regione Umbria prevede:

un processo di integrazione dei territori delle ex Zone di Perugia, Foligno e Terni con la costituzione della Zona Umbria, alla quale fanno capo 5 Unità Operative dislocate in modo baricentrico sul territorio regionale, per garantire in modo ottimale il presidio dei processi tecnico operativi di riferimento;

un processo di accentramento delle attività di manovra sugli impianti di alta tensione in un unico centro (Firenze) per motivi di ottimizzazione tecnica, che tuttavia non comporta, rispetto al centro operativo in Umbria, un cambiamento del-

l'assetto di riferimento, sia a livello strutturale che di dimensionamento.

Infine, ENEL ha fatto presente che l'assetto occupazionale complessivo negli ultimi quattro anni in Umbria è sostanzialmente in equilibrio, in quanto il dimensionamento delle strutture operative della rete è stabilizzato intorno alle 300 unità, in ragione delle immissioni effettuate.

Da ultimo, con riguardo alle preoccupazioni espresse dagli Onorevoli interroganti circa la qualità del servizio elettrico, si rappresenta che nel 2016 nella regione Umbria i minuti persi per interruzioni sono stati 33,48, in confronto all'obiettivo di qualità, stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, di 49,21 minuti.

I concessionari della distribuzione sono comunque tenuti, a prescindere dalla dislocazione territoriale dei centri, a garantire la sicurezza del servizio, definendo piani di emergenza che prevedono, tra l'altro, anche misure di coordinamento con la Protezione civile, gli Enti Locali e la Prefettura, in caso di calamità, nonché la messa in campo di risorse umane e tecniche adeguate alla gestione degli interventi necessari.

Assicuro in questa sede, che il Governo continuerà a prestare la massima attenzione in relazione sia alla qualità del servizio elettrico sia alla tutela degli assetti occupazionali nel territorio della regione Umbria.

ALLEGATO 2

5-12443 Vico: Stato di esecuzione delle attività programmate per il *decommissioning*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo ai quesiti posti dall'Onorevole interrogante facendo presente, in via preliminare, che il Governo è a conoscenza delle vicende descritte e della situazione complessiva relativamente a quanto esposto circa le attività di *decommissioning* e i ritardi rispetto alla tempistica originaria.

Riguardo al tema del contenzioso con Saipem, lo scorso 10 agosto il Consiglio di Amministrazione di Sogin ha deciso di avvalersi delle clausole risolutive espresse nei confronti del raggruppamento temporaneo di imprese, di cui è mandataria Saipem S.p.A., riguardo il contratto di appalto per la realizzazione dell'impianto CEMEX. Il 14 agosto Sogin ha pertanto comunicato tale decisione con conseguente risoluzione del contratto. La decisione è stata presa a seguito di un'attività istruttoria che ha evidenziato l'impossibilità di giungere al completamento dell'appalto e che non è stato possibile risolvere alcuni punti bloccanti sulle realizzazioni, secondo modalità che non fossero in contrasto con il Codice degli appalti.

Considerata l'entità dei ritardi, il Ministero dello sviluppo economico, con lettera del Ministro del 12.10.2017, ha chiesto alla Sogin di far conoscere le valutazioni sullo stato del sito dal punto di vista della sicurezza e del monitoraggio dello stesso. La Sogin ha riferito che, in considerazione delle caratteristiche costruttive dei serbatoi e di quelle progettuali delle strutture che li contengono, dei sistemi generali di controllo e monitoraggio radiologico del sito (condotti anche in contraddittorio con l'Agenzia di Protezione dell'Ambiente Regionale) e nella fattispecie delle aree di stoccaggio dei rifiuti radio-

attivi liquidi, non si ravvisano problemi in materia di salute e incolumità pubblica, di sicurezza per la salute dei lavoratori e dell'ambiente circostante.

In ogni caso, la Sogin ha deciso di istituire una Task Force, con il compito di effettuare un'approfondita analisi delle condizioni di sicurezza dei liquidi radioattivi di Saluggia.

Per quanto riguarda il prosieguo nella realizzazione delle opere CEMEX, la Sogin sta completando le proprie valutazioni al fine di garantire una tempestiva ripartenza dei lavori ed ha già comunque avviato le procedure per la messa in sicurezza e la conservazione delle opere realizzate.

Con riguardo all'impianto ICPF nel sito ITREC di Rotondella, il CdA di Sogin ha preso atto di una serie di problemi tecnici (evidenziati anche dall'Autorità di controllo) e ritardi da parte del raggruppamento temporaneo di imprese, di cui è mandataria la stessa Saipem. Sogin ha quindi affidato ad adempiere l'appaltatore affinché portasse a termine nell'impianto i ripristini delle difettosità riscontrate dall'Autorità di controllo durante la sua azione ispettiva e completasse le realizzazioni delle opere in elevazione. L'assenza di tali ripristini urgenti e i ritardi accumulati dal raggruppamento temporaneo di imprese sulla realizzazione del deposito hanno portato la Sogin a decidere di non mantenere in vita il rapporto contrattuale.

Riguardo la questione più generale dei ritardi e l'aumento del costo del processo

di *decommissioning* a vita intera, rispetto alle valutazioni sui tempi già definite negli anni scorsi preciso quanto segue.

Per cercare di recuperare sui ritardi e dare più efficienza all'intero processo, occorre agire su molte leve, non solo all'interno della Sogin, anche se quest'ultima rimane comunque il principale soggetto operativo. Proprio prendendo in debita considerazione le vicende occorse nei precedenti anni che hanno causato lo slittamento di alcune attività, i nuovi vertici della Società hanno ritenuto necessario procedere intanto ad una ridefinizione delle metodologie di programmazione delle attività, con particolare riguardo all'individuazione di ambiti prioritari di intervento e obiettivi di risultato, quali:

a) l'avanzamento delle attività su Bosco Marengo in vista del *brown field*, il primo di un sito nucleare italiano, previsto per la prima metà del 2018;

c) la demolizione del camino della centrale nucleare del Garigliano, realizzata con il ricorso a soluzioni progettuali e tecnologie nazionali, ultimata da pochi giorni;

d) l'avvio dello smantellamento dei vessel di Garigliano e di Trino, previsto nel primo semestre 2019, con parziale recupero dei ritardi accumulati nei precedenti piani.

In aggiunta, sempre al fine di ricalibrare il piano pluriennale di *decommissioning* in termini di congruenza di tempi e costi, di validità delle strategie adottate e di completo allineamento agli standard internazionali di riferimento, nonché lo stato dei siti e dei relativi programmi di *decommissioning*, lo stesso Consiglio di Amministrazione di Sogin ha ritenuto op-

portuno avviarne una revisione, sottoponendolo pertanto con domanda formale il 3 febbraio 2017 nell'ambito dei servizi ARTEMIS forniti dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica per una « *Peer Review* », (ovvero una revisione del lavoro da parte di « colleghi »).

A maggio è stato consegnato il dossier completo a cui sono succedute una serie di visite di riscontro da parte degli esperti dell'Agenzia.

In esito a questa revisione, la Sogin ha messo a punto un nuovo piano a vita intera, approvato dal CdA in data 14 Novembre 2017, adeguato ai migliori standard internazionali e che include anche il contenimento strutturale dei costi ottenuto con le azioni di efficientamento avviate nel 2017 e da consolidare nel 2018, in particolare attraverso una riduzione del 5 per cento del personale e l'incremento dei ricavi operativi da attività per terzi con commesse in crescita del 30 per cento.

Il Piano sarà inviato al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico, oltre che all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in ottemperanza al quadro del sistema regolatorio vigente.

Voglio altresì puntualizzare che, dalla revisione dell'Agenzia, la Sogin è risultata essere soggetto in grado di realizzare il programma italiano di smantellamento e gestione dei rifiuti radioattivi, grazie alla forte cultura della sicurezza ed a un elevato livello di attenzione nella manutenzione degli impianti che la caratterizza, in piena linearità con le migliori pratiche internazionali riguardo l'utilizzo di tecnologie e metodologie di *decommissioning* per il pieno completamento dei progetti strategici di lunga durata.

ALLEGATO 3

5-12578 Ricciatti: Iniziative del Governo sul nuovo sistema tariffario delle bollette elettriche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo ai quesiti posti nell'atto in discussione riferiti al mercato elettrico e, in particolare, alla fatturazione dei consumi ad uso domestico.

Premetto che la riforma tariffaria per i clienti domestici è stata implementata dall'Autorità per l'energia elettrica in attuazione del decreto legislativo 102/2014, che recepisce la direttiva comunitaria 2012/27/UE in materia di efficienza energetica.

Come ricordato dall'Onorevole interrogante, la riforma della tariffa elettrica è mossa dall'esigenza di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi; nel far ciò si è inteso introdurre una tariffa che riflettesse il costo effettivo della fornitura e superare nel contempo il fenomeno di tariffe « sotto costo » per alcune categorie di consumatori.

Va inoltre evidenziato che alcune componenti tariffarie, quali la tariffa di distribuzione, sono pagate in quota fissa in quanto sostanzialmente indipendenti dall'energia consumata.

Per quanto attiene gli incrementi dei costi della fornitura elettrica a carico delle abitazioni ad uso domestico non residente, occorre premettere che nell'attuazione della riforma l'Autorità ha ritenuto di mantenere differenziati, in una fase iniziale, i corrispettivi tariffari relativi agli oneri generali di sistema applicati alla clientela domestica tra clienti residenti e clienti non residenti.

Tale scelta ha consentito di diminuire l'impatto sui clienti nelle abitazioni di residenza, seppure a svantaggio delle abitazioni non di residenza.

Mi preme sottolineare che il tema degli effetti della riforma del mercato elettrico

sui consumatori è all'attenzione del Governo, con particolare riguardo per i clienti più vulnerabili, poiché in condizioni economiche disagiate o in condizioni gravi di salute.

Lo stesso decreto legislativo 102/2014 aveva previsto, d'altronde, l'aggiornamento della disciplina del bonus elettrico proprio allo scopo di compensare gli effetti sui clienti più svantaggiati dalla riforma tariffaria.

Già con il decreto 29 dicembre 2016 il Ministero dello sviluppo economico ha provveduto ad un primo aumento dell'entità del bonus per i clienti in condizioni di disagio economico. Recentemente, anche la legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. n. 124 del 4 agosto 2017), ha contemplato una revisione del bonus e una rimodulazione dei benefici in funzione dell'ISEE.

Ricordo ancora che la riforma del sistema tariffario è stata implementata a partire dal 2016 secondo criteri di gradualità, con l'ultimo *step* previsto a gennaio 2018.

A tal riguardo, in attuazione di uno specifico ordine del giorno approvato in Assemblea alla Camera, il Governo si è impegnato a dare indirizzi all'Autorità competente al fine di estendere la gradualità temporale della riforma per i clienti domestici e, al contempo, di tener conto delle esigenze di sterilizzazione degli effetti della medesima riforma nella disciplina del *bonus* sociale elettrico e gas, di prossima adozione.

Infine, circa la rappresentata preoccupazione dei consumatori di trovarsi in balia di aumenti dei prezzi tariffari, in

vista della futura cessazione del mercato elettrico tutelato, confermo l'impegno del Ministero dello sviluppo economico a porre la massima attenzione sulla trasparenza del mercato e sull'affidabilità e la professionalità degli operatori che vi operano.

Ragion per cui si sta già lavorando per assicurare la tempestiva operatività degli strumenti e delle misure previsti dalla legge per la concorrenza, anche con riferimento alle modalità di comunicazione necessarie per accompagnare il consumatore finale, soprattutto quello più vulne-

rabile, in questa fase di cambiamento e consentirgli, nello stesso tempo, di rivolgersi al mercato libero in modo più consapevole.

In tal senso, faccio presente che il Ministero ha approvato il progetto, di cui alla delibera dell'Autorità dell'energia elettrica n. 642 del 10 novembre 2016, destinando risorse *ad hoc* per la realizzazione di un portale informatico per la raccolta e la pubblicazione in modalità *open data* delle offerte disponibili sui mercati di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale rivolte alle utenze domestiche.

ALLEGATO 4

**5-12593 Ginefra: Obiettivo strategico della decarbonizzazione al 2025
in relazione alla gara di aggiudicazione del complesso industriale del
Gruppo Ilva.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Il percorso di decarbonizzazione è un processo ampio, confermato dagli accordi di Parigi della COP 21, che interesserà anche il nostro Paese, con fasi e orizzonti temporali fissati al 2030 e poi al 2050, e caratterizzerà anche l'evoluzione del settore energetico.

La SEN 2017 – nel definire la strategia per raggiungere gli obiettivi generali della sicurezza, competitività e qualità ambientale del settore energetico – ha messo in campo varie leve per la decarbonizzazione, tra cui l'incremento delle energie rinnovabili, la promozione dell'efficienza energetica, gli investimenti verso la ricerca e le tecnologie innovative.

Un'azione specifica riguarda inoltre il processo di *phase-out* dal carbone per la produzione di energia elettrica al 2025 che, ovviamente, non esaurisce il processo di decarbonizzazione, anche se ne rappresenta un importante capitolo.

Le possibili modalità di attuazione del *phase out* sono illustrate chiaramente nella sezione specifica (Capitolo 6) della versione della SEN 2017 revisionata in esito alla consultazione pubblica che ha, peraltro, ampiamente condiviso questa specifica proposta.

Il testo della Strategia è stato approvato con decreto dei Ministri Calenda e Galletti in data 10 novembre 2017 ed è ora disponibile sui siti *web* istituzionali dei citati Ministeri, sia nella versione integrale che in quella sintetica.

La premessa fondamentale, ribadita dai Ministri anche in occasione della presentazione della SEN alle Commissioni Parlamentari, è che l'impegno a cessare l'uso

del carbone nella generazione elettrica non possa prescindere dalla realizzazione delle opere di rete o di generazione sostitutiva, valutate indispensabili per ragioni di sicurezza.

In tal senso è precisato, peraltro, che la maggior parte di tali opere si renderebbe comunque necessaria anche per sostenere la forte crescita delle energie rinnovabili che, nel settore elettrico, sono destinate ad arrivare al 55 per cento nel 2030.

La SEN prevede, quindi, che si apra un confronto su questi aspetti con Regioni e Autonomie locali; in esito al confronto, sarà proposta l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza Unificata, identifichi le necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti e infrastrutture al fine di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti, incluso il *phase out*.

Per altri aspetti, la SEN evidenzia varie leve adottabili, alla luce del dibattito ancora in corso in ambito comunitario. In questo quadro, sarà favorita la possibile riconversione dei siti attualmente interessati dalla produzione a carbone in poli innovativi di produzione energetica, consolidando così i livelli occupazionali.

Naturalmente, i Ministeri dello sviluppo e dell'ambiente, insieme alle Regioni, promuoveranno anche un confronto con gli operatori interessati e con i sindacati per delineare le modalità e i tempi per la possibile riconversione dei siti e le garanzie di riqualificazione e ricollocazione del personale.

A riguardo del quesito relativo all'ILVA, preliminarmente evidenzio che quest'ultima, come noto, in quanto società esercente uno stabilimento di interesse strategico nazionale, è stata oggetto di una speciale disciplina (ai sensi degli articoli 1 e 2 del d.l. 61/2013 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 89) che ne ha disposto il Commissariamento, prevedendo la prosecuzione dell'attività produttiva funzionale alla conservazione della continuità aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari, nonché la predisposizione di un piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, disciplinante le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA.

Tale piano è stato adottato con DPCM del 14 marzo 2014.

Considerato il complessivo quadro di riferimento, la ricollocazione sul mercato del complesso industriale ILVA è stato strutturato secondo un procedimento complesso che fosse idoneo a coniugare e garantirne la compatibilità, con le regole europee, con l'esigenza di realizzazione di un piano di misure ambientali e, infine, con le finalità della amministrazione straordinaria, cui la stessa è stata sottoposta all'inizio del 2015.

Al riguardo, è importante sottolineare l'inquadramento giuridico dell'operazione di vendita concernente l'ILVA, in quanto società privata, in condizione di insolvenza e soggetta ad una procedura concorsuale:

il procedimento di gara per il trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria, è stato avviato nel corso del 2016 e si inserisce nell'ambito di una procedura concorsuale conservativa, quale l'amministrazione straordinaria, che prevede come soluzioni per uno sbocco della procedura o l'adozione di un programma di ristrutturazione economica e finanziaria, che consenta la definizione della situazione debitoria, ovvero la ricollocazione sul mercato dell'azienda in funzionamento e la distribuzione del realizzo ai creditori;

il relativo procedimento è stato, pertanto, improntato nel rispetto delle norme sulla concorrenza, secondo una procedura « di mercato », pubblica, trasparente e non discriminatoria, formulata secondo uno schema che impone unicamente i vincoli derivanti dalla normativa nazionale ed europea.

In tale quadro, il Governo, al fine di assicurare massima centralità al tema della tutela ambientale nell'ambito della procedura di gara, ha previsto – con il decreto-legge 98/2016 – di anticipare, rispetto all'aggiudicazione, la valutazione delle proposte di modifica presentate dagli offerenti sul Piano ambientale di cui al DPCM 14.03.14.

Nello specifico, le offerte modificative o integrative del suddetto Piano ambientale sono state sottoposte all'istruttoria del Comitato di esperti, all'uopo nominato dal Ministero dell'ambiente, ed al parere di quest'ultimo, sentito anche il Ministero dello sviluppo economico.

Sono state pertanto presentate le offerte vincolanti e definitive dei partecipanti alla gara corredate dei relativi piani ambientali redatti sulla base ed in conformità a tale parere.

Ne consegue che, ancor prima della aggiudicazione, le proposte dei partecipanti alla gara sono state sottoposte ad una approfondita fase di verifica sotto il profilo della tutela ambientale.

All'esito della gara, la Società AM InvestCo Italy è stata individuata, sulla base dei criteri di legge (corrispettivo offerto e piano industriale e ambientale), quale miglior offerente, e dunque aggiudicataria dei complessi aziendali del Gruppo Ilva. Il relativo piano ambientale è stato adottato con DPCM del 29 settembre 2017.

Quanto sopra premesso, segnalo che, nell'ambito del decreto di aggiudicazione in data 5 giugno 2017, il Ministro dello sviluppo economico ha richiesto ai Commissari straordinari di perseguire, nell'ambito della negoziazione in esclusiva con l'aggiudicatario, tra l'altro, anche un'« adeguata finalizzazione dell'impegno offerto da AM ad individuare e perseguire le

soluzioni tecnologiche più sostenibili ed efficienti e con il minor impatto ambientale, anche valutando l'impiego della tecnologia DRI e le condizioni della sua sostenibilità economica ».

La società AM si è, infatti, impegnata contrattualmente a « continuare a valutare l'utilizzo della tecnologia DRI e dell'imple-

mentazione di tale tecnologia presso l'impianto di Taranto allorquando tale tecnologia si dimostri tecnicamente preferibile rispetto alla tecnologia attualmente in uso presso il medesimo impianto anche a fini ambientali ed a condizione che si verifichino le condizioni di sostenibilità economica, coerenti con il Piano industriale ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-12575 Fraccaro: Iniziative per la tutela dei lavoratori licenziati dalla società SAIT – Consorzio delle cooperative di consumo trentine	300
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	303
5-12737 Arlotti: Tutela del personale delle società <i>in house</i> delle aziende titolari di concessioni autostradali	301
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	304

SEDE CONSULTIVA:

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	301
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	305
ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere dei deputati Martelli, Giorgio Piccolo e Zappulla)	308
Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	302
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	310
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	302

INTERROGAZIONI

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 15.40.

5-12575 Fraccaro: Iniziative per la tutela dei lavoratori licenziati dalla società SAIT – Consorzio delle cooperative di consumo trentine.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Riccardo FRACCARO (M5S) pur esprimendo apprezzamento per l'impegno del Governo, dichiarato dal sottosegretario Bobba, a perseverare nella sua attività di vigilanza sulla vicenda, fa presente di non poter essere altrettanto soddisfatto nell'apprendere che il Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento, nonostante i numerosi solleciti, non ha ancora provveduto ad una verifica ispettiva. Si tratta di una situazione anomala che desta preoccupazione, proprio perché il Servizio Lavoro si è sempre caratterizzato per la tempestività della sua azione. I controlli dovrebbero, in particolare, accertare se, come a lui risulta, le attività che avrebbero

potuto essere svolte dai lavoratori, se non fossero stati collocati in cassa integrazione a zero ore, sono, in realtà state svolte attraverso il ricorso all'esternalizzazione. Ciò sembrerebbe dimostrato dai dati relativi alla movimentazione della merce, in possesso della Filcam-CGIL e relativi ai primi tre trimestri dell'anno, dai quali si evince che il volume delle merci movimentate è rimasto costante, se non è, addirittura, aumentato, nel passaggio dal periodo in cui i dipendenti della SAIT erano utilizzati a quello in cui sono stati posti in cassa integrazione. Ma non sarebbe questo l'unico esempio dell'uso distorto di risorse pubbliche in tale vicenda. Infatti, la Provincia autonoma di Trento, attraverso una sua specifica Agenzia, ha concesso alla SAIT l'uso di aree pubbliche per il proprio magazzino in cambio del mantenimento dei livelli occupazionali dei propri dipendenti. Il licenziamento di questi, pertanto, dovrebbe mettere in allarme le autorità provinciali che, per lo meno, dovrebbero attivarsi per pretendere che la società paghi un canone per l'utilizzo delle aree a sua disposizione. Infine, rileva un'ultima anomalia nella vicenda: le richieste di licenziamento presentate dalla SAIT non si basano sui normali criteri adottati nelle procedure di determinazione degli esuberi, ma su criteri operativi, sulla base dei quali chi produce meno è licenziato per primo. Si tratta, chiaramente, di un modo di procedere totalmente contrario al principio della cooperazione.

5-12737 Arlotti: Tutela del personale delle società *in house* delle aziende titolari di concessioni autostradali.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tiziano ARLOTTI (PD) osserva che la risposta del sottosegretario non è stata esaustiva e che la sua interrogazione riguarda circa tremila lavoratori, compresi quelli dell'indotto, che assicurano una professionalità e una modalità di lavoro che permettono di qualificare l'attività di ma-

nutenzione delle autostrade italiane tra le migliori in Europa. La riduzione dal 40 al 20 per cento dei lavori, servizi e forniture che le società *in house* delle concessionarie autostradali potranno eseguire, sulla base dell'articolo 177 del nuovo codice degli appalti, avrà necessariamente conseguenze negative sul piano dell'occupazione, come dimostra l'intenzione manifestata dal gruppo Autostrade per l'Italia di intraprendere la procedura per la messa in mobilità per i dipendenti della Pavimental, ma anche sul livello dei servizi resi agli utenti. Pur consapevole del fatto che le istituzioni europee non considerano contraria ai Trattati una simile ripartizione degli affidamenti ai concessionari, la situazione è grave e necessita di interventi correttivi mirati e tempestivi, possibilmente già nella legge di bilancio che il Parlamento si appresta ad approvare. Ricorda, infine, che, a sostegno dei lavoratori e per scongiurare il ricorso alla mobilità, sono previsti manifestazioni e scioperi già dalla prossima settimana.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 16.

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

C. 4741 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 21 novembre 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riu-

nione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 16 novembre scorso, l'espressione del parere di competenza alla V Commissione avrà luogo nella seduta odierna. Dà, quindi, la parola alla relatrice per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, nell'illustrare il contenuto della sua proposta di parere (*vedi allegato 3*), sottolinea di essersi avvalsa dei contributi portati alla discussione di ieri in materia di destinazione delle risorse inutilizzate per i provvedimenti di salvaguardia, di cui all'articolo 8 del decreto-legge, e di equo compenso, di cui all'articolo 19-*quaterdecies*. Viceversa, ha ritenuto di non poter dare seguito alle proposte del collega Rizzetto, che riguardano materie affrontate dal disegno di legge di bilancio, attualmente in discussione al Senato.

Cesare DAMIANO, *presidente*, segnala che i deputati del gruppo Articolo 1 – Movimento democratico e progressista hanno presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 4*). Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice, avvertendo che, in caso di sua approvazione, si intenderà preclusa la votazione della proposta alternativa di parere presentata dai deputati Martelli, Giorgio Piccolo e Zappulla.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 3*), risultando pertanto preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati Martelli, Giorgio Piccolo e Zappulla.

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 21 novembre 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 16 novembre scorso, l'espressione del parere di competenza alla XII Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

Dà, quindi, la parola alla relatrice per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere (*vedi allegato 5*), soffermandosi, in particolare, sull'osservazione che richiama l'esigenza, già evidenziata nella giornata di ieri, di verificare che gli interventi previsti dal provvedimento possano essere efficacemente attuati in assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica, come disposto dall'articolo 14 della proposta di legge.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 16.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 22 novembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

ALLEGATO 1

5-12575 Fraccaro: Iniziative per la tutela dei lavoratori licenziati dalla società SAIT – Consorzio delle cooperative di consumo trentine.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Fraccaro – concernente la richiesta di iniziative per la tutela dei lavoratori licenziati dalla società SAIT Scarl-Consorzio delle cooperative di consumo trentine – passo a illustrare quanto segue.

Come comunicato dalla Provincia Autonoma di Trento, la procedura di licenziamento collettivo che interessa 116 lavoratori, è stata avviata da SAIT il 6 ottobre scorso. Al momento la stessa si trova nella fase prevista dall'articolo 4, commi 5 e 6, della legge n. 223 del 1991 (cosiddetta fase sindacale), a cui farà eventualmente seguito la fase conciliativa presso il Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento qualora le parti non raggiungano un accordo.

Non essendo ancora conclusa tale fase sindacale, non sono noti il numero esatto degli esuberi né il piano predisposto dall'azienda per favorire il riassorbimento o la ricollocazione dei lavoratori interessati alla procedura.

La Provincia autonoma di Trento ha precisato, inoltre, che i lavoratori oggetto di licenziamento saranno presi comunque in carico dall'Agenzia del lavoro della Provincia autonoma di Trento che proporrà percorsi di ricollocazione, mediante l'offerta di servizi personalizzati e inte-

grati, finalizzati alla ricerca di lavoro, secondo gli strumenti previsti dal Piano di politica del lavoro della Provincia autonoma di Trento.

La Provincia autonoma di Trento potrà verificare la sussistenza dei presupposti e la trasparenza della procedura di licenziamento collettivo nella eventuale fase amministrativa.

Per quanto di competenza del Ministero che rappresento, preciso che con decreto n. 99469 del 20 giugno 2017, gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno approvato il programma di crisi aziendale per il periodo dal 3 aprile 2017 al 2 aprile 2018 e hanno autorizzato la corresponsione dello strumento straordinario di integrazione salariale (CIGS) in favore di 391 lavoratori. L'accertamento di eventuali usi impropri della CIGS sarà oggetto di una più ampia verifica ispettiva che sarà effettuata dal Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento.

Da ultimo, posso assicurare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a monitorare la vicenda in parola anche alla luce delle risultanze degli accertamenti ispettivi posti in essere dal Servizio lavoro della Provincia di Trento.

ALLEGATO 2

5-12737 Arlotti: Tutela del personale delle società *in house* delle aziende titolari di concessioni autostradali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'articolo 177 del decreto legislativo n. 50 del 2016, cosiddetto Codice dei contratti pubblici, stabilisce che i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica, sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture mediante procedura ad evidenza pubblica. La restante parte può essere realizzata da società *in house* per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.

L'articolo 50 introduce, inoltre, clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità.

Dalla lettura del criterio di delega, previsto all'articolo 1, comma 1, lettera *iii*), della legge n. 11 del 2016, e della citata disposizione attuativa, emerge, in primo luogo, l'intenzione del legislatore di voler garantire il rispetto del principio comunitario di libera concorrenza, nel caso in cui l'affidamento della concessione sia stato

effettuato senza ricorrere a procedure ad evidenza pubblica. Tale obbligo di esternalizzazione, peraltro, si pone in continuità con le previsioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006, il quale prevedeva all'articolo 253, comma 25, l'obbligo di affidare a terzi una percentuale minima del sessanta per cento dei lavori.

In secondo luogo, in relazione allo svolgimento delle gare indette dal concessionario, il legislatore fissa l'obbligo di inserire nei relativi bandi di gara clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità.

In riferimento alla procedura di mobilità avviata dalla società Pavimental di cui si fa menzione nel presente atto parlamentare, nel rappresentare che ad oggi non è stato richiesto dalle parti interessate alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale – né è pervenuta altra segnalazione al riguardo – sono comunque in condizione di assicurare la massima attenzione del Governo in ordine alla vicenda posta all'attenzione e di garantire la più ampia disponibilità del Ministero del lavoro ad attivarsi tempestivamente qualora le parti ne facciano richiesta.

ALLEGATO 3

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (C. 4741 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4741, approvato dal Senato della Repubblica, di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;

rilevato che l'articolo 1, comma 11, del decreto specifica che le risorse del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette debbano essere destinate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, all'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia, confluito nella Agenzia delle entrate – Riscossione, con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge n. 335 del 1995;

osservato che l'articolo 2-*bis* del decreto introduce diverse disposizioni che incidono sulla disciplina del personale delle amministrazioni pubbliche coinvolto nella gestione della ricostruzione delle aree dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, recata dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, prevedendo, in particolare, proroghe dei contratti a tempo determinato in essere e il riassorbimento del personale assunto a tempo indeterminato per le esigenze connesse alla ricostruzione;

considerato che i commi 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* dell'articolo 7 prevedono

l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni di cittadini italiani impiegati come personale civile presso organismi militari della Comunità atlantica o degli Stati che ne fanno parte, che siano stati licenziati a seguito di soppressione o riorganizzazione delle basi militari presenti sul territorio nazionale;

rilevato che il comma 10-*quinquies* dell'articolo 7, in relazione alla revisione e al riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia, dispone che il personale militare, iscritto ai fondi previdenziali integrativi di cui all'articolo 1913 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, che transita tra ruoli è iscritto al fondo di previdenza corrispondente al nuovo ruolo, con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo di provenienza;

preso atto che l'articolo 8 riduce da 30.700 a 16.294 il numero dei beneficiari della cosiddetta «ottava salvaguardia», prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218, della legge di bilancio per il 2017, in considerazione dell'andamento delle domande accolte o ancora giacenti, provvedendo ad una conseguente rideterminazione delle risorse destinate al finanziamento dell'insieme dei provvedimenti di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti pensionistici introdotti dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

rilevato che, ai sensi del medesimo articolo 8, le risorse non utilizzate per effetto della richiamata rideterminazione sono assegnate al Fondo sociale per oc-

cupazione e formazione, conformemente a quanto già previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017;

ricordato che già nel parere espresso dalla XI Commissione sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII. n. 5-*bis*) si era evidenziata la presenza di una significativa differenza tra il numero stimato dei beneficiari della cosiddetta «ottava salvaguardia» e quello delle domande accolte o giacenti, sottolineando l'esigenza di verificare la sussistenza e la consistenza di economie, anche in via prospettica, rispetto ai limiti di spesa previsti dai provvedimenti di salvaguardia, al fine di definire i contenuti di possibili interventi legislativi in materia sociale o previdenziale finanziati a valere sulle risorse destinate a confluire nel Fondo sociale per occupazione e formazione ai sensi dell'articolo 1, comma 211, della legge di bilancio 2017;

apprezzato il fatto che l'articolo 12-*bis* introduce modifiche ai requisiti per l'accesso al pensionamento del personale operante nel settore della navigazione aerea al fine di applicare ai lavoratori dell'ENAV appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, i requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011;

ricordato che con l'interrogazione Di Salvo n. 5-08767, svolta presso la XI Commissione il 29 settembre 2016, si era sollecitata l'adozione di iniziative volte a rendere omogenea la normativa previdenziale applicabile al personale dell'ENAV;

osservato che l'articolo 19-*quaterdecies* introduce disposizioni riguardanti le modalità di determinazione dell'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati e, più in generale, dei liberi professionisti nei rapporti con clienti diversi dai consumatori, riprendendo sostanzialmente il contenuto del disegno di legge Atto Camera n. 4631, in corso di esame presso la II Commissione;

considerato che la norma definisce equo il compenso dell'avvocato determinato nelle convenzioni quando è «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto» nonché «al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale», tenuto conto dei parametri determinati dal decreto del Ministro della giustizia finalizzato alla determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale;

rilevato con favore che la disciplina in materia di equo compenso è applicabile, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, anche non iscritti a ordini o collegi;

richiamati, a tale riguardo, il costante impegno della XI Commissione nel corso della presente legislatura sui temi connessi all'introduzione di forme di compenso minimo per i lavoratori autonomi e, in particolare, la risoluzione Gribaudo e altri n. 8-00161, approvata il 16 dicembre 2015,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge, si valuti l'esigenza di destinare a specifici interventi in materia sociale o previdenziale le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione per effetto della rideterminazione delle risorse finanziarie stanziare per il finanziamento dei provvedimenti di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento introdotti dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

con riferimento all'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge, si valuti l'esigenza di chiarire in modo univoco le modalità di estensione ai professionisti, anche non iscritti ad ordini e collegi, delle disposizioni in materia di equo compenso

degli avvocati di cui all'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del medesimo articolo 19-*quaterdecies*, nonché le modalità attraverso le quali le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto del principio dell'equo compenso con riferimento

alle prestazioni rese dai professionisti, verificando in particolare l'opportunità di adottare specifiche disposizioni attuative anche con il coinvolgimento del tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, istituito ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

ALLEGATO 4

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (C. 4741 Governo, approvato dal Senato).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI MARTELLI, GIORGIO PICCOLO E ZAPPULLA**

La XI Commissione,

premesso che:

il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, reca disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie;

il Titolo III del decreto-legge – Fondi ed ulteriori misure per esigenze indifferibili, all'articolo 8, reca norme in materia di monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento del Fondo occupazione;

tra le numerose disposizioni recate dal provvedimento, anche alla luce degli articoli aggiuntivi introdotti nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, l'articolo 8 sopra citato è l'unica vera disposizione presente in materia di politiche del lavoro ed in materia pensionistica;

tale intervento sancisce nei fatti il fallimento delle disposizioni inserite all'articolo 1, commi da 214 a 218, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, in materia di salvaguardia pensionistica; come era emerso dai dati forniti dall'INPS e come emerso ulteriormente nel corso dell'audizione del Direttore generale dell'INPS svolta presso questa Commissione, la cosiddetta « ottava salvaguardia » si è rivelata un totale fallimento perché ha escluso dall'accesso una grandissima parte della platea dei potenziali beneficiari; fallimento imputabile ai criteri eccessivamente restrittivi individuati dalla normativa;

come testimonia l'articolo 8 del provvedimento non sono state impiegate gran parte delle risorse finanziarie stanziare; a fronte di questo avanzo considerevole il provvedimento si limita a ridestinarle al Fondo per occupazione e formazione senza alcuna finalizzazione specifica anziché, come sarebbe stato opportuno e doveroso, reimpiegarle immediatamente per l'attuazione di una nona salvaguardia pensionistica che ricomprenda i lavoratori ingiustamente esclusi dall'ottava e una ulteriore parte della platea dei cosiddetti « esodati » prodotti dalla « riforma Fornero »;

nel provvedimento in esame, sempre per quanto attiene la materia pensionistica, non vi è alcuna disposizione che intervenga sull'innalzamento dell'età pensionistica a 67 anni. Innalzamento che decorrerà, come noto dal 1° gennaio 2019, ma la cui attuazione, come previsto dalla normativa vigente, verrà disposta entro il 31 dicembre 2017 con apposito decreto direttoriale;

anche la normativa in materia di equo compenso, recata dall'articolo 19-*quaterdecies*, che riguarda i lavoratori autonomi e nello specifico gli avvocati, e che nel corso del dibattito parlamentare sulla necessità di introdurre maggiori garanzie e tutele per i lavoratori in materia di licenziamenti illegittimi, si è voluta ascrivere in maniera strumentale ad una delle misure normative varate dal Governo che darebbero risposte a questa esigenza, ad un attenta lettura appare assolutamente inadeguata e inefficace nel momento in cui si

prevede, con un artificio lessicale, la possibilità di derogare alle così dette clausole vessatorie;

considerato infine che tutto l'impianto della manovra di finanza pubblica che si sta realizzando e della quale il presente decreto è parte, recando al suo interno parte delle coperture, in particolare, per quanto riguarda la sterilizzazione

dell'innalzamento delle aliquote Iva, appare assolutamente insufficiente e inadeguata ad affrontare concretamente e risolvere i gravi problemi che attanagliano il mondo del lavoro,

esprime

PARERE CONTRARIO

« Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla ».

ALLEGATO 5

**Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con
disabilità uditiva in genere e sordocieche (C. 4679, approvata in un
testo unificato dal Senato, e abb.).**

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, approvata dal Senato in un testo unificato (Atto Camera n. 4679);

condiviso l'obiettivo di rafforzare il riconoscimento e la tutela dei diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, attraverso la rimozione delle barriere alla comunicazione e alla partecipazione di tali persone alla vita collettiva;

rilevato che l'articolo 7, al fine di realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche nei luoghi di lavoro, prevede che la Repubblica promuova pari opportunità e accessibilità ad ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi e per tutto ciò che riguarda la vita lavorativa, mediante l'utilizzo della lingua italiana dei segni (LIS) e della LIS tattile e di tutti gli strumenti e ausili idonei

nonché delle nuove tecnologie, ivi comprese applicazioni, *chat*, *e-mail* e videoconferenze;

considerato che, sulla base dell'articolo 14, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del provvedimento nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

verifichi la Commissione di merito se le misure di promozione dei diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e gli interventi di sostegno degli strumenti finalizzati a favorire la partecipazione di tali persone alla vita collettiva, anche in ambito lavorativo, previsti dal provvedimento possano essere efficacemente attuati in assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica, come previsto dall'articolo 14 della proposta di legge.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	311
SEDE CONSULTIVA:	
DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	311
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	318
RISOLUZIONI:	
7-01360 Lenzi: Tumori dovuti a varianti patogenetiche (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	314
7-01331 Lorefice: Indennizzo nei confronti dei soggetti danneggiati da emotrasfusioni o da vaccinazioni (<i>Discussione e rinvio</i>)	314
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Nuovo testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori, C. 1812 Giorgia Meloni e C. 4706 Beni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	315
ALLEGATO 2 (Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati)	320
Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 552 Francesco Saverio Romano, C. 838 Bruno, C. 1478 D'Uva, C. 1500 Piazzoni, C. 1745 Marzano, C. 1756 Dorina Bianchi, C. 1817 Gullo, C. 1968 Gullo, C. 1995 Melilla, C. 1997 Argentin, C. 2098 Caparini, C. 2135 Galgano, C. 2239 Tidei, C. 2993 Francesco Saverio Romano, C. 3355 Gebhard e C. 3468 Carrescia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	317

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 novembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 novembre 2017 — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI, indi della vicepresidente Daniela SBROLINI — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

C. 4741 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 21 novembre 2017.

Giulia GRILLO (M5S) esprime perplessità in relazione a quanto previsto dall'articolo 5-*quinquies* del provvedimento in quanto non include gli alimenti destinati ai lattanti tra quelli per cui è prevista la detraibilità fiscale. Formula, poi, un giu-

dizio assolutamente negativo in merito a quanto previsto dall'articolo 16, in materia di riorganizzazione dell'Associazione della Croce rossa italiana, in particolare per quanto riguarda la ricollocazione del relativo personale.

Manifesta, quindi, stupore per il contenuto dell'articolo 18, in particolare per quanto concerne l'accantonamento di risorse in favore dei centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, in quanto non risultano chiari i criteri attraverso i quali devono essere individuate le priorità nel riparto di tali risorse. Valuta, altresì, in maniera estremamente critica quanto previsto dall'articolo 19-ter, in materia di incarichi presso determinati enti di prevenzione.

Chiede, inoltre, chiarimenti sulle modalità di utilizzo della somma stanziata dall'articolo 19-undecies per la candidatura di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), in ragione dell'esito negativo di tale candidatura.

Donata LENZI (PD) esprime un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in discussione. In particolare, valuta favorevolmente, in dissenso da quanto affermato dalla collega Grillo, le disposizioni relative alla Croce rossa italiana. Evidenzia in proposito che si perviene finalmente alla liquidazione dell'ente strumentale, con conseguente trasferimento del patrimonio alla nuova Associazione di diritto privato, concludendo in tal modo un percorso iniziato molti anni addietro. In tale contesto, le decisioni assunte relativamente alla ricollocazione del personale appaiono prive di alternative.

Per quanto concerne gli interventi di cui all'articolo 18, osserva che non è la prima volta che si adottano provvedimenti di emergenza per porre rimedio a problemi finanziari di singoli centri di eccellenza sanitaria meritevoli di attenzione, come nel caso della Fondazione Santa Lucia. Ritene in ogni caso che sia necessario uno sforzo per assicurare la massima trasparenza rispetto all'utilizzo delle risorse.

Dichiara infine di non condividere il giudizio negativo sull'esito della candidatura di Milano come sede dell'EMA, sottinteso nell'intervento della collega Grillo, in quanto gli esiti della vicenda confermano il ruolo che la città ha assunto a livello europeo, ferma restando l'opportunità di chiarire le modalità di utilizzo della somma stanziata dall'articolo 19-undecies del decreto-legge.

Silvia GIORDANO (M5S) ribadisce che è assolutamente lecito e opportuno avere una risposta sull'impiego di risorse pubbliche visto che la candidatura di Milano non ha raggiunto lo scopo.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), intervenendo sull'articolo 18 del decreto-legge, segnala che strutture quali il Bambino Gesù o la Fondazione Santa Lucia appaiano meritevoli di attenzioni in quanto si tratta di eccellenze che possano assicurare prestazioni sanitarie adeguate, anche in relazione a situazioni di criticità estreme. Esprime, poi, un giudizio favorevole su quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 18, in materia di mobilità del personale sanitario, evidenziando che in tal modo si rendono più agevoli le condizioni di vita di molti operatori del settore. Esprime altresì una valutazione favorevole in relazione alle disposizioni sulla semplificazione degli obblighi vaccinali previste dall'articolo 18-ter.

Manifesta, al contrario, forti perplessità rispetto alle norme introdotte in materia di *cannabis* ad uso medico, richiamando le considerazioni critiche svolte in sede di esame in Commissione delle proposte di legge sulla stessa materia (C. 76 e abbinate). In particolare, ritiene che sia stata posta troppa enfasi sull'opportunità di utilizzo di tali medicinali rispetto ad altre terapie del dolore, con il rischio di creare un'immagine positiva dell'uso della *cannabis*.

In relazione alle norme sulla Croce rossa italiana, evidenzia che, nella ricollocazione del personale, non è stata offerta una sufficiente garanzia rispetto al corretto utilizzo delle professionalità acqui-

site. Per quanto riguarda gli alimenti ad uso medico di cui all'articolo 5-*quinquies*, paventa il rischio di un uso eccessivo delle agevolazioni connesse, ad esempio, a prodotti alimentari per presunte allergie al glutine, non comprovate, rilevando al contrario la mancata inclusione dei prodotti sostitutivi del latte materno. Si associa, infine, alla richiesta di chiarimenti sull'utilizzo delle risorse stanziato per la candidatura di Milano quale sede dell'EMA.

Filippo FOSSATI (MDP) esprime un giudizio negativo in relazione al provvedimento soprattutto per le norme che esso non contiene, rilevando che, nonostante l'ampiezza della manovra, mancano interventi efficaci relativi alla spesa sociale e sanitaria, a partire dal superamento del meccanismo dei ticket. In relazione alle criticità del testo in esame, segnala in primo luogo quanto previsto dall'articolo 18, giudicando intollerabile la previsione di interventi mirati senza avere nemmeno il coraggio di indicare in maniera trasparente i reali destinatari delle risorse stanziato. Invita a porre termine a questo tipo di pratiche, osservando che occorre un ragionamento complessivo sul finanziamento dei centri di eccellenza sanitaria in difficoltà. Sulla base di tali considerazioni, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Elena CARNEVALI (PD) esprime soddisfazione per la scelta opportuna di inserire nel provvedimento in discussione le disposizioni relative all'uso terapeutico della *cannabis*, anche al fine di porre un argine alle disuguaglianze territoriali. In tal modo si porta a conclusione il lavoro accurato portato avanti nei mesi scorsi dalla Commissione affari sociali.

In relazione all'utilizzo delle risorse individuate all'articolo 18, manifesta il timore che esse siano di fatto già destinate a singole aziende sanitarie quando invece sarebbe possibile individuare una pluralità di centri di eccellenza, avendo come obiettivo un'erogazione uniforme delle prestazioni sociali ed assistenziali. Segnala in ogni caso l'importanza di una rendicon-

tazione adeguata relativamente al modo in cui saranno stanziato le risorse medesime.

Il sottosegretario Davide FARAONE (PD), invitando a valutare il provvedimento in esame nel quadro complessivo delle manovre di bilancio degli ultimi anni, ricorda che la maggioranza, di cui fino a tempi recenti ha fatto parte anche il collega Fossati, ha assicurato un incremento della spesa sociale e sanitaria anche in una dimensione di contenimento della spesa pubblica nel complesso.

In relazione ai rilievi formulati rispetto a quanto previsto dall'articolo 18, ricorda che il riparto degli accantonamenti ivi previsti avviene sulla base di un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, rilevando che sarà in ogni caso possibile verificare in maniera puntuale le modalità di impiego.

Per quanto concerne le norme sulla *cannabis* ad uso medico osserva che i componenti della Commissione affari sociali dovrebbero essere soddisfatti per il recepimento, all'interno del testo in esame, di gran parte dell'esito del lavoro da essi svolto su questo tema. In conclusione, ritiene che i risultati raccolti dalla candidatura di Milano come sede dell'EMA rappresentino un successo, frutto anche di una sinergia tra i diversi soggetti coinvolti, a partire dalla regione Lombardia che ha messo a disposizione il cosiddetto « Pirellone ». Reputa importante mantenere tale spirito di collaborazione, ferma restando l'opportunità di verificare le modalità di utilizzo delle risorse stanziato per questo fine.

Filippo FOSSATI (MDP), essendo stato chiamato in causa dal sottosegretario Faraone, ritiene doveroso precisare che anche quando faceva parte dello stesso gruppo parlamentare ha sempre denunciato l'insufficienza della spesa sociale e sanitaria italiana rispetto al PIL, ritenendo pertanto che vi sia una continuità nelle proprie posizioni.

Giulia GRILLO (M5S) dichiara di non comprendere quanto affermato dal rap-

presentante del Governo in relazione alla candidatura di Milano quale sede dell'EMA, non essendo stato fornito alcun chiarimento circa le concrete modalità di utilizzo delle risorse stanziare.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatrice*, ritiene utile fornire alcuni chiarimenti rispetto a quanto emerso dagli interventi dei colleghi. In relazione all'articolo 18, ricorda che lo scorso 26 ottobre, in sede di Conferenza Stato-regioni, è stata raggiunta un'intesa circa l'accantonamento di 91 milioni di euro delle risorse residue del Fondo sanitario nazionale, da utilizzare, tra l'altro, per gli interventi previsti dalla predetta norma. Per quanto riguarda le detrazioni per l'acquisto degli alimenti a fini medici speciali, segnala che la misura adottata presenta carattere sperimentale e validità biennale, non essendo a suo avviso una misura di carattere fiscale la soluzione più adeguata, ma una previsione di carattere universalistico tramite l'inclusione nelle prestazioni offerte dal Servizio sanitario nazionale.

Osserva che, in ogni caso, la tematica relativa ai prodotti per lattanti appare diversa, rientrando in un ambito assistenziale e non sanitario.

In relazione alle disposizioni sulla Croce rossa italiana, si richiama all'intervento della collega Lenzi, ricordando che il ricollocamento attuato appare senza precedenti dal punto di vista dei numeri, ad esclusione di quello relativo al personale delle province. Per quanto concerne la candidatura di Milano a sede dell'EMA, rileva che la norma destina in maniera esplicita le risorse agli interventi di progettazione e che pertanto sarà possibile verificare il loro corretto utilizzo.

In conclusione, non ravvisa nessuna « corsia preferenziale » per quanto riguarda la formazione del personale medico sull'impiego della *cannabis* a fini terapeutici rispetto all'utilizzo di altre cure palliative. In ogni caso, rileva che una formazione adeguata garantisce rispetto ad un uso non appropriato di tale sostanza.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole, con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 15.

7-01360 Lenzi: Tumori dovuti a varianti patogenetiche.

(*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 16 novembre 2017.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che nella seduta di giovedì 16 novembre la deputata Lenzi ha illustrato il testo della risoluzione e ha proposto di procedere allo svolgimento di alcune audizioni informali per un approfondimento sul tema oggetto della risoluzione.

Al riguardo, avverte che nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito che tali audizioni avranno luogo nella giornata di martedì 28 novembre.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della risoluzione in titolo ad altra seduta.

7-01331 Lorefice: Indennizzo nei confronti dei soggetti danneggiati da emotrasfusioni o da vaccinazioni.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Marialucia LOREFICE (M5S) illustra, in qualità, di prima firmataria la risoluzione in titolo, segnalando che essa è anche frutto del lavoro svolto dalla Commissione affari sociali in questa legislatura su tale tematica, incluse anche le proposte emendative presentate dal suo gruppo in sede di esame del decreto-legge n. 73 del 2017. Nel passare ai singoli impegni della risoluzione, richiama in primo luogo l'attenzione sull'opportunità di rivalersi sulle aziende farmaceutiche produttrici di vaccini in quanto in molti casi i danni sono stati causati da una non corretta composizione degli stessi.

Per quanto riguarda il contingente di personale aggiuntivo impiegato nella definizione delle procedure di ristoro, ricorda che già in sede di esame del decreto-legge il suo gruppo ha espresso contrarietà rispetto all'utilizzo per la loro retribuzione delle risorse destinate alle transazioni. Come ulteriore impegno, segnala quello relativo all'indennizzo per le vaccinazioni non obbligatorie, ricordando che in sede di esame del decreto-legge n. 73 del 2017 il relatore, deputato Gelli, aveva prospettato l'opportunità dell'emanazione di una circolare in tal senso da parte del Ministero della salute.

Richiama, quindi, l'impegno relativo agli indennizzi agli eredi, oggetto anche di recenti atti di sindacato ispettivo. In conclusione, pone in evidenza i temi della trasparenza dei dati sugli indennizzi, ovviamente salvaguardando i dati sensibili, e della impignorabilità degli stessi, oggetto di ulteriori impegni della risoluzione.

Donata LENZI (PD) preannuncia la presentazione da parte del Partito Democratico di una risoluzione sullo stesso tema, da lei ritenuto importante e significativo, e in attesa di una soluzione da molti anni. In relazione a un punto specifico dell'intervento della collega Loreface, ricorda come nella seduta di ieri dell'Assemblea, in occasione della discussione di alcune mozioni sul tema della vaccinazioni, il sottosegretario Faraone abbia chiarito l'applicabilità delle procedure di indennizzo anche per i vaccini raccoman-

dati oltre che per quelli obbligatori, come peraltro già previsto dal decreto-legge n. 73 del 2017.

Marialucia LOREFICE (M5S) insiste sulla opportunità che quanto ricordato dalla collega Lenzi sia definitivamente chiarito tramite l'emanazione di una circolare ministeriale.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) preannuncia la presentazione di una risoluzione in materia di indennizzi per i danni causati da trasfusioni e da vaccinazioni, ritenendo fondamentale prevedere strumenti adeguati al fine di verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra vaccinazione effettuata e danno.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione della risoluzione in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI – Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli, e per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 15.25.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Nuovo testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori, C. 1812 Giorgia Meloni e C. 4706 Beni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 novembre 2017.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 novembre scorso è iniziata la votazione delle proposte emendative presentate al nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo. Avverte pertanto che nella giornata odierna l'esame riprenderà dall'articolo aggiuntivo Beni 4.01, sul quale la relatrice e il rappresentante del Governo avevano espresso parere favorevole, a condizione che fosse riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Ricorda che sull'articolo aggiuntivo Fossati 4.02 era stato espresso invece un parere contrario.

Paolo BENI (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo articolo aggiuntivo 4.01.

Massimo Enrico BARONI (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Beni 4.01, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Beni 4.01 (Nuova formulazione) (*vedi allegato 2*) e respinge l'articolo aggiuntivo Fossati 4.02.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Baroni 5.8 e Beni 5.3, a condizione che siano entrambi riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita quindi al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori delle altre proposte emendative riferite all'articolo 5, ritenendo peraltro che molte di esse sarebbero di fatto assorbite dalla riformulazione proposta, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Beni 5.01, sul quale esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, segnala, che ove fosse accettata la proposta di riformulazione, l'emendamento Baroni 5.8 sarà posto in votazione dopo l'emendamento Ottobre 5.1.

Massimo Enrico BARONI (M5S), precisando di volte accettare la riformulazione proposta, sottolinea tuttavia che essa è a suo avviso ampiamente insoddisfacente. Ricorda che l'introduzione di una tessera elettronica unica e nominale rappresenta un punto centrale della battaglia del Movimento 5 Stelle per contrastare l'azzardo patologico, facendo proprio uno degli elementi essenziali della campagna « Mettiamoci in gioco ». Segnala che l'affermazione, da parte delle società concessionarie, sulla presunta impossibilità di prevedere tale meccanismo di controllo, appare priva di fondamento in quanto lo strumento sarebbe equivalente, come modalità di utilizzo, alla tessera sanitaria. Nel ricordare che l'attuale assenza di controlli favorisce anche operazioni di riciclaggio della mafia internazionale, e richiamando in proposito l'attenzione sul recente omicidio di una giornalista a Malta, ribadisce che l'adozione della tessera elettronica nominale rappresenta l'unico strumento in grado di contrastare tali abusi. Osservando che eventuali oneri per il rilascio della tessera potrebbero essere a carico delle imprese del settore, evidenzia che una diversa riformulazione dell'emendamento in discussione, nei termini indicati, avrebbe garantito una procedura di controllo più efficace.

Paolo BENI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 5.3, proposta dalla relatrice, precisando che il comma 2-*bis* ha come finalità quella di stabilire un termine preciso per l'adozione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del testo base adottato dalla Commissione, in materia di utilizzo della tessera sanitaria, e che pertanto non avrebbe senso in tale ambito richiamare anche altri strumenti. Con il comma successivo, nella riformulazione proposta, si va invece al di là di tale previsione, introducendo strumenti di prevenzione nei confronti dei giocatori problema-

tici, compiendo quindi un passo in avanti nell'azione di contrasto al gioco d'azzardo patologico.

Accoglie, quindi, l'invito al ritiro dell'emendamento a sua prima firma 5.2, pur mantenendo delle perplessità sulla reale applicabilità della norma che con esso si proponeva di sopprimere.

Matteo MANTERO (M5S), nel rilevare che l'identica proposta di riformulazione degli emendamenti Baroni 5.8 e Beni 5.3 appare piuttosto vaga nel contenuto, osserva che sarebbe stato preferibile prevedere fin da subito l'utilizzo di una tessera elettronica nominale, al fine di evitare che in maniera pretestuosa siano prospettate difficoltà nell'adeguamento degli apparecchi.

Ritira, quindi, l'emendamento Colonese 5.9, di cui è cofirmatario.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Ottobre 5.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Beni 5.3 (*Nuova formulazione*) e Baroni 5.8 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Daniela SBROLLINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 552 Francesco Saverio Romano, C. 838 Bruno, C. 1478 D'Uva, C. 1500 Piazzoni, C. 1745 Marzano, C. 1756 Dorina Bianchi, C. 1817 Gullo, C. 1968 Gullo, C. 1995 Melilla, C. 1997 Argentin, C. 2098 Caparini, C. 2135 Galgano, C. 2239 Tidei, C. 2993 Francesco Saverio Romano, C. 3355 Gebhard e C. 3468 Carrescia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 novembre 2017.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è iniziato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e che è stato votato da ultimo l'emendamento Binetti 1.10. Avverte, quindi, che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni II (Giustizia), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), XIV (Politiche dell'Unione europea) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, e il parere favorevole, con un'osservazione, della XI Commissione (Lavoro).

Avverte altresì che le Commissioni III (Affari esteri) e X (Attività produttive) hanno comunicato che non esprimeranno il proprio parere.

Allo stato devono, pertanto, ancora pervenire i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio) e VII (Cultura). Fa presente che queste ultime due Commissioni hanno rinviato alla prossima settimana l'espressione del parere di competenza.

Dopo aver ricordato che il provvedimento in oggetto è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 27 novembre con la formula «ove concluso dalla Commissione», constata che non ci sono le condizioni per concluderne l'esame in tempo utile per consentirne l'avvio dell'esame in Assemblea nella predetta giornata.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, propone di rinviare il seguito dell'esame delle proposte emendative alla settimana successiva, osservando come la conclusione dell'esame del provvedimento sarebbe comunque impossibile nella settimana in corso, in quanto mancherebbero i pareri delle Commissioni Bilancio e Cultura, ritenuti di fondamentale importanza rispetto al contenuto del provvedimento, per le ragioni evidenziate più volte.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, in assenza di obiezioni alla proposta avanzata dal relatore, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO 1

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. C. 4741 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4741 (approvato dal Senato), di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;

segnalato che l'articolo 16 interviene sulla disciplina transitoria relativa alla riorganizzazione dell'Associazione della Croce rossa italiana, definita dal decreto legislativo n. 178 del 2012, recando disposizioni relative ai beni, al personale e alla liquidazione della vecchia Associazione di diritto pubblico;

auspicato che tali disposizioni rappresentino l'ultimo atto di un lungo processo di trasformazione dal soggetto pubblico alla nuova Associazione privata di interesse pubblico, e che quest'ultima possa quindi diventare pienamente operativa nello svolgimento delle proprie attività;

rilevato, poi, che l'articolo 18 del decreto-legge dispone l'accantonamento, per l'anno 2017, di 32,5 milioni di euro, a valere sulle somme del Fondo sanitario nazionale, da destinare al successivo riparto in favore di strutture che presentino determinate caratteristiche (strutture di particolare rilievo a livello nazionale nei settori delle prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico, dell'adroterapia e delle neuroscienze) al fine di realizzare specifici obiettivi connessi ad atti-

vità di ricerca, assistenza e cura, volti al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

evidenziato che l'individuazione delle predette strutture è demandata a un decreto del Ministro della salute – da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge – senza tuttavia prevedere, come invece sarebbe opportuno, che con tale decreto si stabiliscano anche le modalità di rendicontazione dell'avvenuta ripartizione delle risorse accantonate;

apprezzato l'articolo 18-ter, in quanto introduce misure di semplificazione con riferimento alle procedure concernenti gli obblighi di vaccinazione introdotti dal decreto-legge n. 73 del 2017 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2017), sostanzialmente consentendo l'anticipo della decorrenza della disciplina a regime su tali procedure per le regioni e le province autonome che abbiano già istituito un'anagrafe vaccinale;

apprezzato, in particolare, l'articolo 18-quater, recante disposizioni in tema di produzione e trasformazione di *cannabis* a uso medico, che corrisponde in gran parte al contenuto dell'A.C. 76 e abbinate, esaminato in sede referente alla Camera dalle Commissioni riunite II e XII, approvato dall'Assemblea il 19 ottobre 2017 e trasmesso quindi al Senato (A.S. 2947),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre, al comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge in esame, la

previsione per cui con il decreto del Ministro della salute si stabiliscano altresì le modalità di rendicontazione relativamente al riparto delle risorse accantonate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 18.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Nuovo testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori, C. 1812 Giorgia Meloni e C. 4706 Beni.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI**ART. 4.**

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. – (Codice etico di condotta degli esercenti e dei concessionari di giochi con vincite in denaro). – 1. Le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori problematici e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.

4. 01. (Nuova formulazione). Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

ART. 5.

All'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su tutti gli apparecchi di cui al comma 2 devono essere installati appositi meccanismi che ne blocchino il funzionamento in caso di mancato inserimento della tessera sanitaria.

2-ter. Al fine di favorire le attività di prevenzione e contrasto del gioco d'azzardo patologico, gli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 2 devono essere forniti di strumenti di rilevazione del comportamento di gioco nonché di strumenti di avviso finalizzati a favorire la piena consapevolezza del rischio in capo al giocatore. Tali strumenti devono rispettare la *privacy* del giocatore stesso e devono essere in grado di attivare canali comunicativi di immediato accesso per l'assistenza ai soggetti problematici, in modo da facilitare e favorire l'accesso ai centri di assistenza sanitaria. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni attuative finalizzate all'applicazione delle disposizioni del presente comma.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 5 con la seguente: Misure per la tutela dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici.

***5. 3.** (Nuova formulazione). Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

All'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su tutti gli apparecchi di cui al

comma 2 devono essere installati appositi meccanismi che ne blocchino il funzionamento in caso di mancato inserimento della tessera sanitaria.

2-ter. Al fine di favorire le attività di prevenzione e contrasto del gioco d'azzardo patologico, gli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 2 devono essere forniti di strumenti di rilevazione del comportamento di gioco nonché di strumenti di avviso finalizzati a favorire la piena consapevolezza del rischio in capo al giocatore. Tali strumenti devono rispettare la *privacy* del giocatore stesso e devono essere in grado di attivare canali comunicativi di immediato accesso per l'assi-

stenza ai soggetti problematici, in modo da facilitare e favorire l'accesso ai centri di assistenza sanitaria. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni attuative finalizzate alla applicazione delle disposizioni del presente comma.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 5 con la seguente: Misure per la tutela dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici.

***5. 8. (Nuova formulazione).** Baroni, Mantero, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00497 Gallinella: Sulle competenze e sulle funzioni svolte dall'AGEA.	
7-00736 Zaccagnini: Sulle competenze e sulle funzioni svolte dall'AGEA.	
7-00993 Antezza: Sulle competenze e sulle funzioni svolte dall'AGEA (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	322

SEDE REFERENTE:

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	323
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	336
ALLEGATO 2 (<i>Correzione di forma approvata</i>)	337

SEDE CONSULTIVA:

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	324

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 476 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	330
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	335
AVVERTENZA	335

RISOLUZIONI

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00497 Gallinella: Sulle competenze e sulle funzioni svolte dall'AGEA.

7-00736 Zaccagnini: Sulle competenze e sulle funzioni svolte dall'AGEA.

7-00993 Antezza: Sulle competenze e sulle funzioni svolte dall'AGEA.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto

rinviata, da ultimo, nella seduta del 14 novembre 2017.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Filippo GALLINELLA (M5S), considerata la delicatezza della materia oggetto delle risoluzioni in esame e rilevata l'opportunità di approfondire talune questioni che sono state sottoposte alla sua attenzione, chiede di rinviarne la discussione ad una prossima seduta.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), in qualità di cofirmatario della risoluzione n. 7-00993 Antezza, dichiara di condividere la richiesta avanzata dall'onorevole Gallinella.

Massimo FIORIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.15.

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati.

Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 settembre 2017.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 13 settembre scorso la Commissione ha terminato l'esame delle proposte emendative presentate, inviando alle Commissioni competenti il testo risultante dagli emendamenti approvati per il parere. A tal riguardo, fa presente che hanno espresso parere favorevole le Commissioni Attività produttive, Affari sociali e Politiche dell'Unione europea; ha espresso nulla osta la Commissione Cultura; hanno espresso parere favorevole con osservazione le Commissioni Affari costituzionali e Questioni regionali, mentre hanno espresso parere favorevole con una condizione le Commissioni Giustizia e Bilancio.

Avverte quindi che la relatrice, onorevole Antezza, ha presentato due emendamenti volti a recepire, rispettivamente, la condizione formulata dalla Commissione Giustizia e quella formulata dalla Commissione Bilancio (*vedi allegato 1*).

Giuseppe CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*, esprime parere favorevole sulle proposte emendative presentate.

Massimo FIORIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire pone in votazione l'emendamento 1.100 della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 della relatrice (*vedi allegato 1*).

Massimo FIORIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire pone in votazione l'emendamento 2.100 della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 2.100 della relatrice (*vedi allegato 1*).

Massimo FIORIO, *presidente*, avverte che la relatrice ha proposto alla Commissione una correzione di forma, riferita al testo risultante dall'esame delle proposte emendative, al fine di assicurare una migliore redazione tecnica del testo (*vedi allegato 2*).

Avverte altresì che tale proposta di correzione di forma sarà posta in votazione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento.

Pone quindi in votazione, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, la proposta di correzione di forma (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di correzione di forma (*vedi allegato 2*).

Massimo FIORIO, *presidente*, ricorda infine che nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, il Presidente ha dato conto dell'intenzione – emersa in Commissione – di verificare la ricorrenza dei presupposti per il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa.

Se la Commissione concorda, tale richiesta verrà inoltrata alla Presidente della Camera dei deputati non appena sarà stata verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

La Commissione concorda.

Massimo FIORIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

C. 4741 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimo FIORIO, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

In ordine alla tempistica dell'esame del provvedimento, avvisa che la Commissione Bilancio intende votare il mandato al relatore nella seduta che sarà convocata all'ora di pranzo del prossimo martedì 28 novembre. La XIII Commissione dovrà quindi esprimersi entro la tarda mattinata di martedì prossimo.

Passa quindi ad illustrare il provvedimento.

Osserva preliminarmente che il decreto-legge n. 148 del 2017 reca un ampio quadro di misure, incentrate principalmente sulle misure fiscali, che si sono poi significativamente ampliate a seguito delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata analisi dei contenuti del provvedimento, si sofferma sulle disposizioni di diretto interesse della Commissione Agricoltura, che, nella maggior parte dei casi, sono contenute in articoli o commi inseriti nel corso dell'esame al Senato.

Nell'ambito delle disposizioni in materia fiscale, segnala che l'articolo 1-ter prevede, al comma 1, la disapplicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti passivi IVA per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017, a condizione che le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28 febbraio 2018.

Il comma 4 esonera dalla comunicazione i produttori agricoli siti in zone montane (individuate dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973) con un volume d'affari al di sotto dei 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 dalla cessione dei prodotti agricoli (soggetti individuati dall'articolo 34, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, esonerati ai sensi dello stesso comma 6 dal versamento dell'IVA e da tutti gli oneri documentali connessi).

L'articolo 2 prevede la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nei comuni della provincia di Livorno colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017, e nei comuni colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 sull'isola di Ischia, per i quali sono inoltre previsti stanziamenti per la ricostruzione (30 milioni) e la ripresa economica (10 milioni). Con riferimento ai territori colpiti dal sisma in Centro Italia del 2016 e 2017, si prevede la proroga al 31 maggio 2018 del termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi fino al 30 settembre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Nel corso dell'esame parlamentare, è stato inserito il nuovo comma 6-sexies, che concede, alle piccole e medie imprese site nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia – nei limiti di spesa di complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018-2019 – un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale e totale dell'attività nei sei mesi successivi all'evento sismico in questione.

Il comma 6-novies prevede che la concessione dei contributi di cui al comma 6-sexies sia effettuata, per i diversi settori produttivi, in conformità ai regolamenti comunitari ivi indicati, tra i quali il regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014, relativo agli aiuti compatibili con il mercato interno nei settori agricolo e

forestale e nelle zone rurali, e il regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, relativo agli aiuti compatibili con il mercato interno a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 2-bis reca modifiche alla disciplina di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, concernente la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e disciplina ulteriori misure in favore delle popolazioni interessate dai predetti eventi.

In particolare, il comma 3, lettera b), prevede che il Commissario straordinario definisca i criteri e le modalità per la concessione di contributi per gli interventi previsti al comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto-legge, legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore alla entrata in vigore del decreto-legge 189 del 2016 (cioè prima del 19 ottobre 2016). Tra gli interventi previsti al citato comma 2 dell'articolo 5 sono inclusi i gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività economiche, solidaristiche/sindacali e di servizi – con riferimento alle quali la norma fa riferimento, tra l'altro, alle attività agricole e zootecniche – nonché ai danni economici subiti da prodotti agricoli ed alimentari che, alla data dell'evento sismico, erano in corso di maturazione o di stoccaggio.

Rileva inoltre che il comma 21, nei comuni colpiti dagli eventi sismici in Centro Italia iniziati il 24 agosto 2016, proroga al 31 dicembre 2018 il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e finanziamenti di qualsiasi genere e dei canoni di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili o beni immobili o mobili strumentali a diverse tipologie di attività, ivi comprese quelle agricole.

Per quanto tali attività economiche e produttive, il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere è prorogato al 31 dicembre 2020.

L'articolo 2-ter prevede che sia erogato un contributo di 10 milioni di euro per il 2017 e 15 milioni di euro per il 2018 a favore della regione Sardegna per concorrere al ristoro delle aziende agropastorali colpite dagli eventi climatici avversi nel corso del 2017. Il contributo è finalizzato al ripristino del potenziale produttivo ed alla promozione dei prodotti del settore agropastorale della Regione.

Ricorda, al riguardo, che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 ottobre 2017 è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nel 2017 nei territori della regione Sardegna (*Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 2017). I danni per i quali è stata riconosciuta l'applicabilità delle misure del Fondo di solidarietà nazionale, interventi compensativi, riguarda le produzioni foraggiere delle aziende agropastorali colpite dalla siccità occorsa dal 20 marzo 2017 al 30 giugno 2017 nelle province di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari. Le provvidenze erogate sono quelle previste dall'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), e d) del decreto legislativo n. 102 del 2004. Si tratta dei: contributi in conto capitale erogabili fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato (nelle zone svantaggiate il contributo può essere elevato fino al 90 per cento (lettera a); dei prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso: 1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 (20); 2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le

aziende ricadenti in altre zone; della proroga delle operazioni di credito agrario; delle agevolazioni previdenziali.

L'articolo 7, ai commi da 1 a 4, contiene disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia.

Il comma 1 destina il 50 per cento dei risparmi di spesa, conseguenti al transito del personale del Corpo forestale dello Stato in altre amministrazioni statali (minor trattamento economico spettante al predetto personale a seguito del passaggio presso altre amministrazioni), all'attuazione della revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

Tale disposizione novella l'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 177 del 2016, con il quale, come noto, è stata data attuazione all'assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato e delle relative funzioni nell'Arma dei Carabinieri, ad eccezione di un contingente limitato da assegnare alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle amministrazioni pubbliche, compreso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il citato comma 10, nel testo previgente, stabiliva che fossero destinate alla revisione dei ruoli delle forze di polizia, nella misura del 50 per cento, le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale non esercitate nonché i risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale del Corpo forestale transitato altrove. Il medesimo comma 10, nel testo novellato, prevede ora che alla revisione dei ruoli delle forze di polizia siano destinate, sempre nella misura del 50 per cento, le risorse finanziarie corrispondenti ai risparmi di spesa non utilizzati ai sensi del comma 7, lettera b).

Il comma 2 ripartisce, invece, le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali relative al Corpo forestale dello Stato, non impiegate, per le seguenti finalità: revisione dei ruoli delle Forze di polizia; incremento delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche, nei rispettivi ruoli iniziali, per l'Arma dei carabi-

nieri, la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria e il Corpo della Guardia di finanza; attuazione del piano straordinario di assunzioni per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Polizia penitenziaria.

Il comma 4 dell'articolo in esame autorizza l'Arma dei Carabinieri, al fine di tutela ambientale e forestale, nonché di presidio del territorio, ad assumere, in via eccezionale, entro il 31 dicembre 2018, a tempo indeterminato secondo i principi della legge n. 124 del 1985, il personale operaio che, con contratto a tempo determinato, ha svolto nel 2017 le attività di cui alla medesima legge presso il Corpo forestale dello Stato, entro il limite di spesa di 3.066.000 euro annui. La ratio dell'intervento normativo, come riferito dalla relazione illustrativa, è di stabilizzare l'impiego del personale operaio assunto a tempo determinato (OTD), in modo che l'Arma dei Carabinieri possa avvalersi di tale professionalità con continuità.

Evidenza che è di particolare interesse per la Commissione il comma 4-*bis*, che reca l'autorizzazione all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato (OTI) da parte dell'Arma dei Carabinieri. Si tratta di un'autorizzazione ulteriore rispetto a quella già prevista dal comma 4 – relativa quest'ultima alla stabilizzazione presso la medesima Arma di personale operaio a contratto determinato svolgente nel 2017 attività di gestione delle aree naturali protette (tenuto conto che è confluito nell'Arma la maggior parte delle funzioni e del personale del Corpo forestale dello Stato).

Tale ulteriore autorizzazione ha per oggetto: 45 unità per il 2018; 30 unità per il 2019; 30 unità per il 2020. La spesa autorizzata è di: 1,4 milioni per il 2018; 2,3 milioni per il 2019; 3,2 milioni dal 2020.

Osserva, in proposito, che la disposizione riproduce il contenuto di uno dei rilievi approvati lo scorso 8 novembre dalla Commissione Agricoltura in esito all'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 177 del

2016, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 451).

Il comma 4-*ter*, modificativo del decreto legislativo n. 177 del 2016, pone disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale, in esercizio della delega contenuta nella legge n. 124 del 2015.

La novella inserisce nel decreto legislativo n. 177 la previsione che gli alloggi di servizio connessi all'incarico – ove esistenti nelle strutture in uso dell'Arma dei carabinieri per lo svolgimento delle funzioni un tempo svolte dal Corpo forestale – siano attribuiti al personale dell'Arma, impiegato in quelle strutture per quelle esigenze.

Qualora disponibili, tali alloggi possono essere concessi temporaneamente – a titolo gratuito – al personale operaio addetto alle medesime strutture, assunto a tempo indeterminato per la gestione e protezione del patrimonio naturalistico (ai sensi della legge n. 124 del 1985).

L'articolo 13, al comma 1-*bis*, introdotto al Senato, interviene sulla disciplina del rinnovo dei componenti dell'organo consiliare delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, contenuta nell'articolo 10, comma 7 della legge n. 580/1993.

In particolare, attraverso una novella al citato comma 7, i componenti del Consiglio delle Camere di commercio, che durano in carica 5 anni, possono essere rinnovati per due volte (anziché una come attualmente previsto).

L'articolo 17-*quater* apporta una serie di modifiche alla disciplina (dettata dall'articolo 41-*bis* del decreto-legge 50/2017) relativa alla concessione di contributi ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico per la copertura delle spese di progettazione di opere pubbliche. La principale modifica consiste nell'ampliamento del campo di applicazione, al fine di includervi un maggior numero di comuni e fare riferimento alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di miglioramento e di adeguamento anti-

sismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico. In ragione di tale estensione viene aumentata di 20 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni 2018-2019) l'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi medesimi (comma 1).

L'articolo 18-*quater* reca norme in materia di produzione e trasformazione di cannabis per uso medico. In particolare, il comma 3 stabilisce che, qualora per assicurare la disponibilità di cannabis ad uso medico sul territorio nazionale, risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote rispetto a quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, con l'obbligo di operare secondo le Good agricultural and collecting practices (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento.

L'articolo 19-*terdecies* limita l'operatività delle nuove disposizioni introdotte nel Codice antimafia dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 in ordine all'acquisizione della documentazione antimafia e dell'informazione antimafia per i concessionari di terreni agricoli e zootecnici demaniali che usufruiscono di fondi europei.

La limitazione introdotta rende la nuova disciplina – che dal 19 novembre 2017 entrerà in vigore nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei – applicabile unicamente per i fondi europei di importo superiore a 5.000 euro.

Segnala, infine, che l'articolo 20 reca, ai commi da 2 a 8, una serie di disposizioni di carattere finanziario, tra cui quelle finalizzate alla copertura del provvedimento.

In particolare, il comma 5, lettera a) del citato articolo stabilisce che alla copertura di un importo pari a 1.092,879 milioni di

euro per l'anno 2017, si provvede mediante una riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, in base alla ripartizione indicata nell'Elenco 1 allegato al decreto-legge.

Nell'elenco sono riportate per ciascun Ministero le riduzioni suddivise per Missioni e programmi, con l'indicazione della eventuale quota relativa a stanziamenti predeterminati per legge. L'elenco non consente dunque di individuare nel dettaglio i capitoli di spesa e le singole autorizzazioni di spesa incisi dal provvedimento.

Per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la riduzione per il 2017 è di 4,2 milioni di euro, con una quota di 2,7 milioni di euro relativa a stanziamenti predeterminati per legge.

Filippo GALLINELLA (M5S) formula alcune considerazioni critiche con riferimento a tre disposizioni del provvedimento in esame.

Rileva, in primo luogo, che, a suo avviso, la norma che esonera i produttori agricoli siti in zone montane con un volume d'affari al di sotto dei 7 mila euro dalle comunicazioni relative alle fatture emesse e ricevute dai soggetti passivi IVA, di cui all'articolo 1-*ter*, comma 4, è priva di portata innovativa, in quanto già prima dell'entrata in vigore del decreto fiscale era previsto tale esonero. Osserva, peraltro, che sarebbe opportuno tornare ad un regime di esonero totale da tali comunicazioni per tutti i produttori agricoli che hanno un volume d'affari inferiore a tale soglia, a prescindere dalla zona in cui essi operano.

In secondo luogo, evidenzia che sarebbe stato opportuno estendere i contributi erogati a favore della regione Sardegna per concorrere al ristoro delle aziende agropastorali colpite dagli eventi climatici avversi nel corso del 2017, di cui all'articolo 2-*ter*, anche alle aziende agricole delle altre regioni che versano in condizioni analoghe avendo riportato danni a causa delle recenti calamità naturali.

In terzo luogo, esprime la forte preoccupazione – manifestata dalle associazioni del settore, ma anche dal Ministro dell'interno – che la previsione dell'obbligo della certificazione antimafia per i beneficiari dei fondi europei della PAC di importo superiore a 5 mila euro produca l'effetto di bloccare, con ulteriori adempimenti burocratici, i pagamenti a favore delle aziende. Ritene quindi che, nell'esprimere il proprio parere, la Commissione debba farsi carico di individuare una soluzione tecnica adeguata che, ferma restando l'esigenza di svolgere gli opportuni controlli, consenta di superare tale rischio.

Marco CARRA (PD) intervenendo in merito alla questione da ultimo sollevata dall'onorevole Gallinella, che condivide, evidenzia che occorre trovare una soluzione che contemperi, da un lato, la necessità di mantenere alta la soglia di attenzione verso tutti i fenomeni mafiosi e, dall'altro, di consentire alle imprese di continuare a lavorare usufruendo dei contributi ai quali, se in possesso dei prescritti requisiti, hanno diritto. Segnala, in proposito, che se si mantenesse la soglia dei 5 mila euro, al di sopra della quale è necessario acquisire la certificazione antimafia, oltre il 90 per cento delle aziende si troverebbe in gravi difficoltà nell'accedere ai contributi europei.

In qualità di deputato proveniente dal territorio mantovano, ringrazia infine il Governo per l'attenzione posta ai problemi causati dal sisma che nel 2012 ha colpito alcuni territori della Lombardia e dell'Emilia. Ritene che con le misure predisposte dal Governo in una pluralità di provvedimenti siano stati compiuti significativi passi in avanti nella ricostruzione e che vi sia spazio per ulteriori interventi nella legge di bilancio in corso di esame parlamentare.

Massimiliano BERNINI (M5S) valuta con favore la disposizione di cui all'articolo 7, comma 4-bis che autorizza l'Arma dei Carabinieri ad assumere il personale operaio a tempo indeterminato transitato dall'ex Corpo forestale dello

Stato. Ritene, tuttavia, opportuno in sede di parere, rimarcare l'esigenza, già espressa in uno dei rilievi approvati dalla Commissione lo scorso 8 novembre sull'Atto del Governo n. 451, che tali assunzioni si formalizzino mediante contratti di diritto pubblico.

Osservato quindi che con le disposizioni contenute all'articolo 7 del decreto-legge in esame si consolida il passaggio di funzioni e risorse dal Corpo forestale dello Stato all'Arma dei Carabinieri, dichiara di considerare improvida tale scelta del Governo, che invita a rivedere anche alla luce del giudizio pendente dinanzi alla Corte costituzionale sollevato per eccesso di delega e per la limitazione dei diritti afferenti al personale del soppresso Corpo forestale dello Stato.

Invita quindi i componenti la Commissione a prestare ulteriore attenzione a tale tema.

Loredana LUPO (M5S), in riferimento alla disciplina della produzione e trasformazione di *cannabis* per uso medico, di cui all'articolo 18-*quater*, valuta positivamente la previsione del comma 3 il quale stabilisce che, ove necessario, uno o più enti o imprese possono essere autorizzate alla coltivazione e alla trasformazione di ulteriori quote rispetto a quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze. Si rammarica, tuttavia, del fatto che si sia persa l'ulteriore occasione, offerta dal provvedimento all'esame, per introdurre nell'ordinamento la possibilità dell'autoproduzione, a suo avviso necessaria per assicurare un'alternativa terapeutica naturale, attesa dalle tante persone affette da patologie neurologiche, ivi comprese quelle infantili. Ritene che su questo tema il settore dell'agricoltura possa e debba offrire il proprio contributo in maniera molto più incisiva di quanto finora ha fatto.

Luciano Agostini (PD) esprime soddisfazione per le ulteriori e significative misure disposte con il decreto-legge all'esame a favore dei territori del Centro

Italia colpiti dal sisma del 2016 e 2017. Osserva, in particolare, che alcune misure recepiscono specifiche esigenze manifestate dalle aziende agricole, tra le quali, ad esempio, l'aver incluso tra gli interventi per i quali sono concessi i contributi di cui al comma 2 dell'articolo 5, i gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività agricole e zootecniche, nonché i danni economici subiti da prodotti agricoli ed alimentari che, alla data dell'evento sismico, erano in corso di maturazione o di stoccaggio.

Giudica inoltre con particolare favore la proroga al 31 dicembre 2018 del termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e finanziamenti di qualsiasi genere e dei canoni di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili o beni immobili o mobili strumentali a diverse tipologie di attività, ivi comprese quelle agricole.

In riferimento all'articolo 13, comma 1-bis che ha introdotto la possibilità che i componenti dell'organo consiliare delle Camere di commercio siano rinnovati per due volte, osserva che tale intervento normativo non appare coerente con l'esigenza, manifestata dall'Esecutivo all'inizio della legislatura, di un superamento del sistema delle Camere di commercio.

Infine, si associa alle considerazioni espresse dai colleghi Gallinella e Carra in ordine alla necessità di rivedere la soglia dei 5 mila euro al di sopra della quale l'erogazione dei fondi europei della PAC è condizionata all'acquisizione della documentazione antimafia, al fine di non creare un ulteriore appesantimento burocratico per le aziende agricole che già si trovano in condizioni di estrema difficoltà a causa dei ritardi nei pagamenti da parte di AGEA.

Massimo FIORIO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 476.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avvisa che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al 4 dicembre 2017.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, illustra lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, che dispone il riparto dei fondi stanziati per l'anno 2017 nello stato di previsione della spesa del MIPAAF, sul capitolo 2200, a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi.

Lo schema è stato adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze ed è sottoposto al parere parlamentare sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, come modificato dall'articolo 32, comma

2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha ridisciplinato il sistema di riparto delle risorse che lo Stato assegna agli enti ed organismi indicati dalla legge medesima.

La citata norma dispone che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla medesima legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono anche inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti.

Il riparto delle risorse deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio e dunque entro il 31 gennaio, termine questo nella prassi considerato non vincolante, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa. Ai sensi del successivo comma 43, la dotazione dei capitoli di cui al comma 40 è quantificata annualmente nella Tabella C della ex legge finanziaria (poi di stabilità): tale previsione, a partire dal 2017, è da riferirsi alla seconda sezione della legge di bilancio e, in particolare, alla tabella concernente il relativo Ministero (in questo caso il MIPAAF), in base alla recente riforma dei documenti di bilancio.

Ricordo che l'ultimo schema di riparto della tipologia oggi in esame, riferito al 2016, è stato presentato alle Camere a maggio di quest'anno (atto del Governo n. 420), e su di esso la XIII Commissione della Camera e la 9ª Commissione Agricoltura del Senato hanno espresso parere favorevole, rispettivamente il 21 giugno 2017 e il 14 giugno 2017.

Le somme ammesse a riparto, per il 2017, dallo schema di decreto in esame, sono pari a 364.009 euro (lo stanziamento iniziale del capitolo 2200, per l'anno 2017, era pari a 379.631 euro, che sono stati diminuiti di 15.622 euro, per mezzo del decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze n.146189 del 2017, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, il quale ha previsto una riduzione delle dotazioni finanziarie dei ministeri per il corrente anno).

Relativamente agli anni successivi a quello in esame, si segnala che il disegno di legge di bilancio per il 2018 ha previsto uno stanziamento – per il suddetto capitolo 2200 del MIPAAF – di 373.591 euro per il 2018, 379.631 euro per il 2019 e 379.631 euro per il 2020, sia in conto competenza, sia in conto cassa.

Le somme ammesse a riparto dallo schema di decreto per il 2017, pari a 364.009 euro sono assegnate: al CREA (ex INEA), per 77.953 euro: nelle premesse allo schema di decreto ministeriale in esame – e più diffusamente nella relazione tecnica annessa – si evidenzia, a motivazione di tale finanziamento, la necessità di predisporre, da parte del CREA, con la partecipazione di altri organismi di ricerca e dei Servizi fitosanitari, di report scientifici per ciascun organismo emergente nocivo e la predisposizione di dossier tecnici per l'importazione (*Pest Risk Analysis* – PRA) e l'esportazione, redigendo un Piano di valutazione dei rischi fitosanitari sulle colture in ambito nazionale e internazionale, con riguardo anche alle « colture minori », ossia quelle colture che in termini di superfici coltivate e di quantitativi prodotti risultano inferiori a quelle di maggiore diffusione nazionale (per tali attività – prosegue la relazione tecnica – l'importo inizialmente previsto era di 90.575 euro, successivamente ridotto, in accordo con il CREA, a 77.953 euro, mantenendo inalterati gli obiettivi originari del programma); a tre Organismi internazionali che operano nel settore agricolo, per 144.481 euro complessivi: Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (*Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes* – OEPP, cui è assegnato per il 2017 – su sua richiesta – un contributo di 99.840 euro. Gli euro assegnati nel riparto 2016 erano 99.960, 162.200 euro nel riparto 2015 e 97.080 euro nel riparto 2014); ITAL-ICID – Co-

mitato italiano per l'irrigazione e la Bonifica Idraulica (che aderisce all'ICID internazionale – *International Commission on Irrigation and Drainage*, e a cui è assegnata per l'anno 2017 la somma di 30.000 euro, come già per il 2015 e il 2016, mentre per il riparto 2014 erano stati assegnati 8.409,73 euro. Tali somme sono destinate a fare fronte alle spese riguardanti sia le attività tecnico-scientifiche del Comitato, che la partecipazione a congressi ed eventi); Federazione europea di zootecnia (*Européenne Federation de Zootechnie* – EAAP, cui sono destinati, come per il 2014, il 2015 e il 2016, 14.641 euro).

Le somme ammesse a riparto dallo schema di decreto per il 2017 sono inoltre assegnate a cinque tra università e enti che svolgono attività relative all'organizzazione di attività divulgative di rilevanza internazionale e aventi come oggetto «l'agricoltura», per ulteriori 141.575 euro complessivi (si tratta del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, cui sono attribuiti 30.000 euro; dell'Università degli studi dell'Insubria, cui sono attribuiti 30.000 euro; del Comitato volontario per l'organizzazione dell'ottavo simposio internazionale dell'uva da tavola, al quale sono concessi 25.000 euro; del Centro NRD dell'Università degli studi di Sassari, che riceve 30.000 euro; del Comitato organizzatore del Convegno internazionale «CIOSTA 2017», cui vengono corrisposti 35.000 euro).

La relazione tecnica allegata al provvedimento in esame riferisce – tra l'altro – che la ripartizione delle citate risorse indirizzate ai suddetti enti verrebbe effettuata sulla base delle richieste avanzate dagli stessi, principalmente per il pagamento delle relative quote di partecipazione e delle missioni dei propri agenti, nonché da università ed enti che svolgono attività relative all'organizzazione di attività divulgative di rilevanza internazionale nel settore dell'agricoltura.

Osservo infine che allo schema di decreto in esame, riferito all'anno 2017, sono allegati una relazione tecnica e una nota della Ragioneria generale dello Stato: in

quest'ultima sono espresse due osservazioni riferite ad una precedente bozza del presente schema di decreto che – come riportato nella lettera di trasmissione e nella relazione tecnica stessa – sono state recepite nel testo inviato alle Camere.

Con riferimento agli organismi destinatari dei finanziamenti, e alle richieste da questi pervenute, precisa quanto segue.

L'OEPP (o EPPO – *European Plant Protection Organization*) è l'Organizzazione intergovernativa responsabile della cooperazione fitosanitaria internazionale nelle regioni europee e mediterranee, responsabile per l'Europa in base all'articolo IX della Convenzione internazionale FAO per la protezione delle piante. Tale Organizzazione è stata fondata nel 1951 da 15 Stati membri mentre, ad oggi, ne annovera 51. Le funzioni cui è chiamata prevedono: la protezione della salute delle piante in agricoltura, nelle foreste o in ambienti non coltivati; lo sviluppo di una strategia internazionale contro il diffondersi di parassiti; l'armonizzazione della normativa fitosanitaria; la promozione di metodi e strategie per il controllo dei parassiti. In particolare, l'EPPO coopera con il Segretariato dell'IPPC (Convenzione internazionale sulla protezione delle piante) della FAO per sviluppare gli *standard* internazionali sulle misure fitosanitarie e coopera inoltre con la Commissione UE a supporto della risoluzione delle problematiche fitosanitarie internazionali e la predisposizione della *Pest risk analysis*. L'organizzazione è finanziata tramite i contributi annuali degli Stati membri.

ITAL-ICID è il Comitato nazionale italiano dell'ICID, la Commissione internazionale per l'irrigazione ed il drenaggio, fondata nel 1950 da undici Paesi fondatori tra cui l'Italia ed è composta da circa 60 Paesi membri presso i quali opera attraverso i rispettivi Comitati nazionali. Organo direttivo è il Consiglio esecutivo internazionale (CEI) composto dai rappresentanti dei Comitati nazionali. L'ICID è un'organizzazione non governativa, a carattere tecnico scientifico che svolge ricerca in materia di irrigazione e gestione delle acque.

La FEZ (*Federation Europeenne de Zootechnie*) – come anche ricordato nello schema di riparto del 2014 – è una federazione internazionale di organizzazioni nazionali del comparto zootecnico, provenienti da 34 Paesi prevalentemente europei; nata nel 1949 a Parigi dietro gli auspici della FAO. Tale organizzazione ha sede in Italia. Scopi principali della federazione sono: promuovere la ricerca scientifica avanzata, sviluppare sistemi di produzione sostenibili, migliorare le condizioni tecniche ed economiche nel settore del bestiame, promuovere il benessere degli animali, preservando l'ambiente rurale ed ottimizzando l'utilizzo delle risorse genetiche. La FEZ ha anche il ruolo di sostenere tecnicamente le decisioni e le politiche zootecniche europee. La quota associativa permette di avere diritto di accesso al *network* della ricerca e dell'industria zootecnica.

Per quanto concerne il Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali – CONAF, lo schema di decreto in esame, nelle premesse, fa riferimento alla relativa richiesta del contributo – da parte del presidente del Consiglio dell'Ordine – finalizzandola alla copertura delle spese relative all'organizzazione della XVI Congresso nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali che si è tenuto – come riportato dal sito del Consiglio – dal 5 all'8 luglio 2017, a Perugia.

Con riferimento, poi, all'Università degli studi dell'Insubria (con sedi a Como e Varese), la richiesta di contributo – da parte del professore ordinario Donato Chiatante del dipartimento di biotecnologie e scienze della vita – per 21.575 euro, viene motivata con la parziale copertura delle spese relative allo svolgimento del Congresso « *Sustainable restoration of Mediterranean forests – Analysis and perspective within the context of bio-based economy development under global changes* », che si è tenuto a Palermo dal 19 al 21 aprile 2017.

In relazione, inoltre, al Comitato volontario per l'organizzazione dell'ottavo simposio internazionale dell'uva da tavola,

nelle premesse dello schema di provvedimento in esame si riferisce che il professore Vittorino Novello (ordinario presso il dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari dell'Università degli studi di Torino), nella qualità di presidente del Comitato volontario per l'organizzazione del suddetto simposio, ha chiesto la concessione di un contributo di 25.000 euro per la parziale copertura delle spese relative allo svolgimento – appunto – dell'*8th International Table Grape Symposium* (8ITGS), che si è tenuto in alcune località della Puglia e della Sicilia, dal 1° al 7 ottobre 2017.

Con riferimento, altresì, al Centro NRD (Nucleo di ricerca sulla desertificazione) dell'Università degli studi di Sassari, la richiesta – da parte del professor Pier Paolo Roggero, nella qualità di direttore del predetto Centro, nonché coordinatore per la partnership italiana del progetto « *Modelling European Agriculture with Climate Changes for Food Security-JPI FACCE MACSUR 2* » – di un contributo di 30.000 euro è motivata dalla copertura delle spese relative allo svolgimento del Convegno « Agricoltura e cambiamenti climatici », che si dovrebbe tenere entro dicembre di quest'anno.

Infine, relativamente al Comitato organizzatore del Convegno internazionale « CIOSTA » (*Commission Internationale de l'Organisation Scientifique du Travail en Agriculture*) 2017, la richiesta – da parte del professor Pietro Catania (del dipartimento scienze agrarie, alimentari e forestali dell'Università degli studi di Palermo), in qualità di presidente del Comitato organizzatore del predetto convegno – della concessione di un contributo di 35.000 euro – è finalizzata alla parziale copertura delle spese relative allo svolgimento del XXXVII Convegno internazionale CIOSTA-CICRV, che si è tenuto a Palermo dal 13 al 15 giugno 2017, e che ha avuto il seguente oggetto: *Research and Innovation for the Sustainable and Safe Management of Agricultural and Forestry Systems*.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) intervenendo sullo stanziamento a favore

del CREA per 77.953 euro per la predisposizione di un Piano di valutazione dei rischi fitosanitari sulle colture in ambito nazionale e internazionale, esteso alle «colture minori», dichiara di non comprendere le motivazioni. Ritene infatti che tale finanziamento sia superfluo in quanto il Governo nell'ultima legge di bilancio ha stanziato 21 milioni di euro per la ricerca in agricoltura. Reputa invece che, come più volte sollecitato dalla Commissione e nel solco dell'impegno già dimostrato dal Ministro Martina per la stabilizzazione del personale precario, molto più opportunamente il Governo avrebbe dovuto impiegare tali risorse a favore dei ricercatori precari del CREA.

In relazione al contributo disposto a favore delle Università, ricorda che nelle premesse del parere approvato lo scorso 21 giugno sullo schema di riparto per il 2016, la Commissione aveva ritenuto auspicabile che tale contributo, avendo un carattere innovativo rispetto ai riparti effettuati nelle scorse annualità, trovasse una sua definizione attraverso l'individuazione della normativa che presiede alla scelta delle istanze pervenute. Rileva, a tal riguardo, che tale indicazione non è stata recepita dal Governo nel predisporre lo schema di riparto per il 2017.

Rammenta altresì che sempre nelle premesse del parere approvato lo scorso 21 giugno sullo schema di riparto per il 2016, la Commissione aveva segnalato al Governo l'opportunità di verificare la denominazione del terzo organismo internazionale destinatario delle somme stanziato sul capitolo 2200 indicato come *Européenne Federation de Zootechnie* anziché come *Fédération Européenne de Zootechnie* e l'acronimo ad esso riferito erroneamente indicato come EAAP (corrispondente alla sigla inglese) anziché come FEZ. Osservato che tale errore continua ad essere presente nello schema di decreto all'esame, stigmatizza l'operato dell'Esecutivo che non ha recepito neanche tale specifica sollecitazione.

Alla luce delle considerazioni svolte, si domanda se il Governo non legga affatto i pareri espressi dalla Commissione o se

intenzionalmente non li prenda in considerazione. Invita, pertanto, il Governo a valutare l'opportunità di ritirare lo schema di decreto in esame e di presentare un nuovo testo che tenga conto delle indicazioni espresse dal Parlamento.

Loredana LUPO (M5S) associandosi alle considerazioni espresse dall'onorevole Oliverio, non comprende le ragioni per le quali il Governo, a fronte dello stanziamento di 21 milioni di euro per la ricerca in campo agricolo, abbia ulteriormente disposto un finanziamento dell'attività del CREA in campo fitosanitario e non si sia fatto carico, invece, di procedere alla stabilizzazione dei tanti ricercatori del CREA che si trovano da anni in una condizione di precariato.

Chiede pertanto al Governo di provvedere ad una ricognizione degli enti per verificarne l'efficienza ed evitare di disperdere le già scarse risorse ammesse al riparto.

Esprime inoltre perplessità sui criteri seguiti dal Governo nell'individuazione delle università a favore delle quali viene disposto un contributo non potendo, a suo avviso, ravvisarsi sempre una chiara attenzione delle materie oggetto dei progetti di ricerca con le questioni che investono il settore dell'agricoltura.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE rimarca l'importanza dell'attività svolta dal Governo nel campo della ricerca, in particolare nel settore agricolo, testimoniata dallo stanziamento di 21 milioni di euro nell'ultima legge di bilancio.

Ringrazia gli onorevoli Oliverio e Lupo per le osservazioni svolte e reputa opportuna una valutazione attenta e approfondita delle questioni sollevate.

Massimo FIORIO, *vicepresidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-01016 Venittelli: Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

7-01046 Benedetti: Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

ALLEGATO 1

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati (Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, lettera, d), premettere le parole: « Salvo che il fatto costituisca reato, ».

1. 100 La Relatrice.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: « si può prevedere » inserire le seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ».

2. 100 La Relatrice.

ALLEGATO 2

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati (Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo).

CORREZIONE DI FORMA APPROVATA

ART. 4.

Al comma 2, sostituire le parole: « Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano » con le seguenti: « Il termine di cui al comma 1 si applica ».

La Relatrice.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	338
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	344
Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata dal Senato (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	361
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	346
Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare. S. 438 Rizzotti (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	342
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	347

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.

La seduta comincia alle 8.15.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.

C. 4741 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame.

Albert LANIÈCE, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla V Commissione Bilancio della Camera sul disegno di legge C. 4741 Governo, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie », approvato dal Senato.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 25 ottobre 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

Premette che, trattandosi di un provvedimento dal contenuto composito, si

soffermerà sui soli aspetti di maggiore rilievo ai fini delle competenze della Commissione.

L'articolo 1, comma 11-*quater*, inserito dal Senato, estende i termini per disciplinare, da parte delle Regioni e degli enti locali, la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale.

L'articolo 1-*bis*, inserito dal Senato, aggiunge alle destinazioni normativamente previste dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia anche le spese di progettazione per opere pubbliche.

L'articolo 2 prevede la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti (provincia di Livorno) colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017. Nel corso dell'esame al Senato sono stati inseriti i commi 5-*bis* e 5-*ter*, al fine di introdurre misure più favorevoli per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 sull'isola di Ischia. Con riferimento ai territori colpiti dal sisma in Centro Italia del 2016 e 2017, si prevede la proroga al 31 maggio 2018 del termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi fino al 30 settembre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.

L'articolo 2-*bis* reca una nutrita serie di disposizioni volte a modificare la disciplina vigente contenuta nel decreto-legge n. 189/2016, concernente la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e a disciplinare ulteriori misure in favore delle popolazioni interessate dai predetti eventi.

L'articolo 2-*ter* prevede che sia erogato un contributo di 10 milioni per il 2017 e 15 milioni per il 2018 a favore della regione Sardegna per concorrere al ristoro

delle aziende agropastorali colpite dagli eventi climatici avversi nel corso del 2017.

L'articolo 3 estende ulteriormente, dal 1° gennaio 2018, il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA sull'acquisto di beni e servizi (cosiddetto *split payment*), attualmente previsto per tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, le università, le aziende sanitarie e le società controllate dallo Stato. Per effetto dell'estensione, vi rientrano gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70 per cento da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo *split payment*.

L'articolo 10 innalza da 700 milioni di euro a 1 miliardo di euro l'importo massimo delle risorse anticipabili ai fini dell'attivazione di interventi a favore delle aree del centro Italia colpita dal sisma.

L'articolo 13-*bis* detta una specifica disciplina volta a regolare le concessioni autostradali concernenti le infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Portofino e il raccordo Villesse-Gorizia, che risultano scadute. La norma dispone, tra l'altro, che le funzioni di concedente siano svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle predette tratte autostradali siano stipulate tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali sottoscrittori dei protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016.

L'articolo 15, commi 1-*quinquies* e 1-*sexies*, introdotti dal Senato, assegna alla Regione Piemonte un contributo straordinario volto ad assicurare la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, in considerazione della grave situazione finanziaria in cui versa la società Gruppo Torinese Trasporti-GTT Spa, individuando la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 15-*quater*, introdotto dal Senato, reca una autorizzazione di spesa nei limiti di 35 milioni di euro per il 2017 con la finalità di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po.

L'articolo 17 prevede disposizioni di finanziamento degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio mediante l'assegnazione al Soggetto Attuatore di 27 milioni di euro per l'anno 2017 (comma 1). Si prevede poi il trasferimento al Comune di Matera di 3 milioni di euro per l'anno 2017 per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana strumentali o complementari agli interventi urgenti previsti per la città di Matera designata « Capitale europea della cultura 2019 » (comma 2).

L'articolo 17-*quater* apporta una serie di modifiche alla disciplina (dettata dall'articolo 41-*bis* del decreto-legge 50/2017) relativa alla concessione di contributi ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico per la copertura delle spese di progettazione di opere pubbliche. La principale modifica consiste nell'ampliamento del campo di applicazione, al fine di includervi un maggior numero di comuni e fare riferimento alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico. In ragione di tale estensione viene aumentata di 20 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni 2018-2019) l'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi medesimi (comma 1). Ulteriori modifiche riguardano, tra l'altro, i criteri di priorità per la quantificazione del contributo, nonché l'introduzione di un tetto massimo (per gli anni 2018 e 2019) alla misura del singolo contributo erogabile e di una disciplina di dettaglio delle richieste di contributo. L'articolo interviene altresì ad integrare i criteri di priorità per l'assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali per l'effettuazione di investimenti (comma 3), a prevedere la

stipula di una convenzione tra Ministero delle infrastrutture e Cassa depositi e prestiti per la progettazione delle infrastrutture prioritarie (comma 4), nonché a disciplinare la destinazione delle risorse del Fondo per la progettazione di fattibilità e per il *project review* delle infrastrutture prioritarie (comma 5).

L'articolo 17-*quinquies*, approvato al Senato, dispone, con effetti retroattivi, una nuova delimitazione della fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di San Salvo.

L'articolo 18 dispone l'accantonamento, per l'anno 2017, di 32,5 milioni di euro, a valere sulle somme già stanziare del Fondo sanitario nazionale, previa sottoscrizione di intesa, in sede di Conferenza Stato-Regioni, di intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017. Le risorse sono da destinare per 9 milioni di euro a strutture, anche private accreditate, di rilievo nazionale ed internazionale per riconosciute specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con specifica prevalenza di trapianti di tipo allogenico (comma 1, lettera *a*)), per 12,5 milioni di euro, a strutture, anche private accreditate, che erogano, come centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, trattamenti con irradiazione di ioni carbonio per specifiche neoplasie maligne (comma 1, lettera *b*)) e a 11 milioni, a strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico (comma 1, lettera *b-bis*)). Viene rimessa ad un decreto del Ministro della salute l'individuazione delle strutture citate. Il comma 2-*bis* reca una norma di interpretazione autentica sull'applicazione delle procedure di mobilità dei dipendenti tra le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, gli ospedali cosiddetti classificati e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato.

L'articolo 18-ter, inserito durante l'esame al Senato, modifica la disciplina sulle procedure connesse agli obblighi di vaccinazione introdotti dal decreto-legge n. 73 del 2017 per le Regioni e Province autonome presso cui sono già istituite anagrafi vaccinali.

L'articolo 18-quinquies, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene in materia di estinzione dei debiti sanitari della Regione Sardegna accertati alla data del 31 dicembre 2016.

L'articolo 19-undecies autorizza un contributo di 1 milione di euro in favore della Regione Lombardia per favorire la candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA).

L'articolo 20, comma 7-bis, reca una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo cui le disposizioni del provvedimento sono applicabili ai predetti enti nei limiti in cui risultino compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere.

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Leana PIGNEDOLI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla XII Commissione della Camera, sul testo della proposta di legge C. 4679, recante « Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone

sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche », approvata dal Senato.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 1° febbraio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

Richiamando brevemente il contenuto della proposta di legge, ricorda che essa reca disposizioni dirette a promuovere la piena partecipazione alla vita collettiva delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, sostenendo e promuovendo gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e sordocecità e, fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, riconoscendo e tutelando la lingua dei segni italiana (LIS), anche nella forma della LIS tattile.

Il provvedimento si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 esplicita la finalità della legge, prevedendo che la Repubblica – in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in raccordo con la Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) e con il decreto legislativo n. 66 del 2017, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, nonché in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – riconosce i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo la rimozione delle barriere alla comprensione ed alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita collettiva.

L'articolo 2 attribuisce in capo alla Repubblica il compito di riconoscere il diritto di libera scelta delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e delle loro famiglie in merito alle modalità comunicative, ai percorsi educativi ed agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale.

L'articolo 3 prevede che la Repubblica promuova l'uso di strumenti idonei a prevenire ed identificare precocemente la sordità e la sordo cecità.

L'articolo 4 sancisce la promozione, da parte della Repubblica, di principi di accessibilità universale e volti all'uso di ogni metodologia comunicativa accessibile e inclusiva.

L'articolo 5 definisce le norme per l'inclusione scolastica.

L'articolo 6 detta disposizioni di principio in materia di formazione universitaria e post-universitaria.

L'articolo 7 è volto a favorire inclusione lavorativa delle persone sorde.

L'articolo 8 definisce il principio di promozione, da parte della Repubblica, dell'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino.

L'articolo 9 definisce il principio della promozione, da parte della Repubblica, della piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, del turismo accessibile e la fruizione di eventi culturali, della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi.

L'articolo 10 impegna la Repubblica a promuovere le misure per garantire l'accessibilità e la fruibilità di normative, campagne di informazione, tribune e elettorali e programmi concernenti eventi elettorali.

L'articolo 11 prevede l'emanazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di uno o più regolamenti attuativi.

L'articolo 12 amplia i compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

L'articolo 13 attribuisce al Governo il compito di provvedere al monitoraggio dell'attuazione della legge e di trasmettere ogni due anni una relazione alle Camere.

L'articolo 14 contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare.

S. 438 Rizzotti.

(Parere alla 12^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione inizia l'esame.

Albert LANIÈCE, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente che l'articolo 1 riconosce come malattie sociali la bulimia e l'anoressia, di cui viene fornita una specifica definizione, nonché le altre patologie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare.

L'articolo 2 introduce il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, che è punito con la reclusione fino ad un anno per chi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determini o rafforzi l'altrui proposito di ricorrere a tali pratiche, e ne agevoli l'esecuzione; la pena della reclusione è fino a due anni qualora il delitto sia commesso nei confronti di una persona minore degli anni quattordici o di una persona priva della capacità di intendere e di volere.

L'articolo 3 prevede la definizione – da parte dello Stato, delle Regioni e Province autonome e del Servizio sanitario nazionale – di progetti obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative, con la finalità di prevenire e curare le malattie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare. Gli interventi nazionali e regionali sono mirati a perseguire specifici obiettivi recati al comma 2 (diagnosi precoce; miglioramento delle modalità di cura dei soggetti colpiti; prevenzione delle complicanze; agevolazione dell'inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative; miglioramento dell'educazione sanitaria ed alimentare della popolazione; preparazione ed aggiorna-

mento professionali del personale sanitario e scolastico; predisposizione degli strumenti di ricerca opportuni).

Ad un decreto del Ministro dell'interno è demandata la definizione dei criteri e delle modalità per impedire l'accesso ai siti che diffondano, tra i minori, messaggi suscettibili di rappresentare, per il loro contenuto, un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le malattie in oggetto (comma 3).

L'articolo 4 dispone che le Regioni e le Province autonome attraverso i piani sanitari e gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, indichino alle aziende ospedaliere e alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei per perseguire determinate finalità riguardanti: la formazione e l'aggiornamento professionali; la prevenzione delle complicanze ed il monitoraggio delle patologie associate alle malattie in oggetto; la definizione di test diagnostici e di controllo per i pazienti affetti dalle malattie medesime. Nel far ciò, Regioni e Province autonome sono chiamate a tener conto « dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento » del parere dell'Istituto superiore di sanità.

Per la realizzazione di tali interventi, le aziende sanitarie locali si avvalgono dei presidi accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, con documentata esperienza di attività diagnostica e terapeutica specifica, e di centri regionali e provinciali di riferimento, cui spetta il coordinamento dei presidi della rete, al fine di garantire la tempestiva diagnosi, anche mediante l'adozione di specifici controlli concordati a livello nazionale.

Con specifico riferimento alle iniziative per la prevenzione e cura delle malattie in esame (di cui agli articoli 3 e 4), segnala che, rispetto al momento in cui è stato presentato e avviato l'esame del disegno di

legge in esame, è intervenuto il documento recante « Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione », approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome lo scorso 22 giugno. Si tratta di un documento che è il frutto dell'attività di un apposito tavolo di lavoro, istituito presso il Ministero della salute e composto da rappresentanti del Ministero, delle Regioni, delle aziende sanitarie, di università, associazioni di settore. Trattandosi di un atto che contiene indirizzi che incidono su ambiti oggetto del provvedimento in esame, appare opportuno che quest'ultimo ne tenga conto.

Più in generale, con riguardo all'« atto di indirizzo e coordinamento » — che, ai sensi dell'articolo 4, deve stabilire « criteri » e « metodologie » di cui devono tener conto le Regioni e le Province autonome al fine di indicare alle aziende ospedaliere e alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei per le finalità ivi richiamate — appare necessario specificare che esso deve essere adottato (almeno per gli aspetti non coperti dalle predette Linee di indirizzo) previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Ai sensi dell'articolo 5, il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie in oggetto, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce ed il monitoraggio delle complicanze.

L'articolo 6 dispone in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 8.25.

ALLEGATO 1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie (C. 4741 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 4741, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie »;

richiamato il proprio parere espresso in data 25 ottobre 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

considerato che:

il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia finanziaria collegate al disegno di legge di bilancio 2018 ed incidenti su una pluralità di ambiti materiali;

il decreto-legge è riconducibile nel suo complesso alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie » e « tutela della concorrenza », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. e), Cost.) e alla materia « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

sin dalla sentenza n. 14 del 2004, la Corte costituzionale ha infatti rilevato che l'inclusione della « tutela della concorrenza » nella lettera e) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione – in-

sieme alle materie « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie » – « evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese, strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica » (nello stesso senso, sentenze n. 272 del 2004, nn. 175 e 242 del 2005, nn. 401, 430, 443 e 452 del 2007, nonché nn. 320 e 322 del 2008);

considerato che:

l'articolo 19-*undecies* autorizza in favore della regione Lombardia un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017, al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA);

in data 20 novembre 2017, la predetta sede è stata assegnata, a seguito di sorteggio, alla città di Amsterdam;

rilevato che:

l'articolo 18 dispone l'accantonamento, per l'anno 2017, della somma di 32,5 milioni di euro per la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di

ricerca, assistenza e cura, relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, previa sottoscrizione di apposita intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni «sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017», demandando ad un decreto del Ministro della salute — da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame — l'individuazione delle strutture beneficiarie dei finanziamenti (articolo 18, comma 2);

la predetta disposizione risulta riconducibile alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. *m*), Cost.), nonché alla materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

in ragione delle competenze regionali in materia di salute e di organizzazione sanitaria, appare opportuno prevedere una forma di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nel procedimento di adozione del decreto del Ministro della salute di individuazione delle

strutture beneficiarie dei finanziamenti, che risulti comunque compatibile con le esigenze di urgenza nell'adozione del medesimo decreto ministeriale;

valutato favorevolmente l'inserimento, nel corso dell'esame al Senato, all'articolo 20, comma 7-*bis*, della clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 18, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere una forma di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nel procedimento di adozione del decreto del Ministro della salute di individuazione delle strutture beneficiarie dei finanziamenti, che risulti compatibile con le esigenze di urgenza nell'adozione del medesimo decreto ministeriale;

b) all'articolo 19-*undecies*, si valuti l'opportunità di individuare una diversa finalità del contributo alla Regione Lombardia, volta in ogni caso a promuovere la competitività internazionale della città di Milano.

ALLEGATO 2

**Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con
disabilità uditiva in genere e sordocieche (C. 4679, approvata dal
Senato).**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 4679, recante « Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche », approvata dal Senato;

richiamato il proprio parere espresso in data 1° febbraio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

rilevato che il provvedimento reca disposizioni volte a tutelare i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e a promuovere gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità, nonché la piena inclusione sociale delle persone affette dalle richiamate disabilità;

rilevato, altresì, che le disposizioni recate nel provvedimento sono prevalen-

temente riconducibili alla « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nonché alle materie « istruzione », « professioni » e « tutela della salute », di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

sottolineato che il provvedimento prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'adozione dei regolamenti governativi di attuazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare (S. 438 Rizzotti).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 438, recante « Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare »;

rilevato che il contenuto del provvedimento:

è prevalentemente riconducibile alle materie « ordinamento civile e penale » e « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. *l*) e *m*), Cost) e alla materia « tutela della salute », di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

incide altresì sulle materie « ordine pubblico e sicurezza », di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. *h*), Cost.), e « istruzione professionale », di competenza esclusiva regionale (articolo 117, quarto comma, Cost.);

preso atto in particolare dell'articolo 3, che, ai commi 1 e 2, prevede la definizione di interventi nazionali e regionali finalizzati alla diagnosi precoce, al miglio-

ramento delle modalità di cura, alla prevenzione delle complicità, all'inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative, all'educazione sanitaria ed alimentare della popolazione, all'aggiornamento professionale del personale sanitario e scolastico, alla predisposizione degli strumenti di ricerca opportuni;

preso altresì atto che, ai sensi dell'articolo 4, le Regioni e le Province autonome sono tenute ad indicare alle aziende ospedaliere e alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei in materia di formazione e aggiornamento professionali, di prevenzione delle complicità, di *test* diagnostici e di controllo, tenendo a tal fine conto « dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento »;

considerato che:

rispetto al momento della presentazione e dell'avvio dell'esame del disegno di legge in titolo, è stato successivamente approvato (lo scorso 22 giugno), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome il documento recante « Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione »;

si tratta di un documento di indirizzo che costituisce un punto di riferimento per l'organizzazione dei servizi regionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si tenga conto, nel prosieguo dell'esame del provvedimento, dei contenuti delle Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione, approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni;

2) si specifichi che l'«atto di indirizzo e coordinamento» che, ai sensi dell'articolo 4, reca «criteri» e «metodologie» – di cui devono tener conto le Regioni e le Province autonome al fine di indicare alle aziende ospedaliere e alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei per le finalità ivi richiamate – debba essere adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (quanto meno per gli aspetti non coperti dalle predette Linee di indirizzo).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 455 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	349
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica. Atto n. 474 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio</i>)	349

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 8.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Atto n. 455.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Bruno TABACCI, *presidente*, avverte che sul provvedimento non è ancora stato trasmesso alla Commissione il prescritto parere della Conferenza unificata. Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata una volta trasmesso il parere.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa

sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica.

Atto n. 474.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Bruno TABACCI, *presidente*, dopo aver ricordato che il termine per l'espressione del parere scade il 9 gennaio 2018, avverte che sul provvedimento sono pervenuti i prescritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, che sono in distribuzione.

Il deputato Mino TARICCO (PD), *relatore*, ricorda che lo schema in esame è stato adottato sulla base dell'articolo 5, comma 2, lettera g), della legge n. 154 del 2016, che delega all'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la semplificazione, tra le altre, della normativa sui controlli in materia di produzione biologica, entro diciotto mesi dall'entrata

in vigore della legge. Il provvedimento costituisce anche l'attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2 della legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016) per la definizione della disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea. Infatti, in base alla relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione, il provvedimento si rende necessario per adeguare compiutamente l'ordinamento interno al vigente regolamento europeo in materia, cioè il regolamento (CE) n. 834/2007; tale regolamento aveva avuto finora solo attuazione parziale con due decreti del Ministro delle politiche agricole del 16 febbraio 2012 e del 20 dicembre 2013.

Segnala che, in questo quadro, il provvedimento delinea un sistema fondato sullo svolgimento dei controlli sulle produzioni biologiche da parte di enti privati accreditati ai sensi della normativa dell'Unione europea e autorizzati dal Ministero delle politiche agricole. Vengono anche disciplinati gli obblighi degli organismi di controllo e degli operatori del settore nonché le fattispecie di violazione e le relative sanzioni, sia per gli organismi di controllo sia per gli operatori del settore.

Nel soffermarsi sugli aspetti di interesse per la Commissione per la semplificazione, rileva che il comma 2 dell'articolo 1 precisa che ogni successivo intervento normativo incidente sul provvedimento andrà attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni contenute nel medesimo. Al riguardo, segnala che l'articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988, introdotto dalla legge n. 69 del 2009, già prevede in via generale che «ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate». Potrebbe pertanto risultare opportuno richiamare il citato articolo 13-*bis*, fermo restando che la disposizione potrebbe essere anche espunta perché ultronea.

L'articolo 2, inoltre, nel recare le definizioni necessarie per il provvedimento,

qualifica, al comma 1, lettera *e*), gli organi di controllo in modo parzialmente difforme rispetto alla definizione presente nel regolamento CE n. 834/2007 (articolo 2 lettera *p*). Infatti il provvedimento in esame definisce gli organi di controllo come ente terzo che effettua ispezioni e certificazioni «sulle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione e importazione» di prodotti biologici; il regolamento dell'Unione europea fa invece più in generale riferimento alle attività nel settore della produzione biologica. Al riguardo, come segnalato anche dal Consiglio di Stato, ritiene opportuno allineare la definizione presente nello schema con quella contenuta nel regolamento CE n. 834/2007. Ciò ferma restando l'esigenza di una più ampia riflessione sull'effettiva necessità di introdurre nel testo un articolo relativo alle definizioni, in quanto queste potrebbero essere superate da future modifiche delle definizioni nei regolamenti dell'Unione europea, che, come è noto, sono direttamente applicabili nell'ordinamento interno, generando dubbi interpretativi.

Indica poi che l'articolo 5 classifica le tipologie di violazione che gli organismi di controllo sono chiamate ad accertare in infrazioni, irregolarità e inosservanze. In proposito, rileva che risulta non chiara e di non facile applicazione la definizione delle inosservanze come «infrazioni di lieve entità» di cui al comma 8.

Ritiene quindi di particolare rilievo il comma 2 dell'articolo 11. Tale disposizione prevede che in caso di più violazioni, con più azioni o omissioni, della stessa disposizione del provvedimento da parte dello stesso soggetto e in esecuzione del medesimo disegno, si applichi la sanzione più grave, aumentata sino al triplo. Al riguardo, rileva che, come segnalato dal Consiglio di Stato, la disposizione sembra applicare il principio del cosiddetto «cumulo giuridico» delle pene (in base al quale si applica appunto la pena più grave aumentata sino al triplo), solitamente utilizzato per le sanzioni penali. Per le sanzioni amministrative, come sono quelle in esame, l'articolo 8 della legge n. 689 del

1981 prevede invece l'applicazione di questo principio solo in assenza della possibilità di ricondurre le diverse violazioni al medesimo disegno e cioè di configurare il cd. « illecito amministrativo continuato », dovendosi intendere che in presenza di un « illecito amministrativo continuato » si dovrà applicare il « cumulo materiale » cioè sommare le diverse sanzioni. Ritiene pertanto opportuno valutare, in un'ottica di coerenza sistematica, l'opportunità di modificare il comma 2 dell'articolo 11 in modo da applicare il principio del « cumulo materiale » delle sanzioni anziché quello del « cumulo giuridico ».

Segnala in conclusione, al fine di una migliore formulazione del testo e di correggere alcuni errori materiali, l'opportunità di prendere in considerazione alcune ulteriori disposizioni. L'articolo 5, comma 2, contiene un rinvio al regolamento CE n. 834/2007 che appare incongruo: si prevede infatti che il documento giustificativo per l'identificazione dell'operatore nel settore dell'agricoltura biologica sia compi-

lato dagli organismi di controllo come previsto dall'articolo 37 paragrafo 2, del Regolamento; tuttavia tale ultima disposizione fa riferimento non al documento giustificativo ma alle modalità di funzionamento del comitato europeo di regolamentazione per la produzione biologica. L'articolo 8, comma 1, lettera e), fa riferimento ai requisiti minimi del personale « previsti dall'allegato 1 », mentre tali requisiti sono indicati dall'allegato 2. L'articolo 8, comma 2, lettera e) fa riferimento ai criteri di rotazione degli ispettori indicati al « numero 5 della lettera a) dell'allegato 2 » mentre tali criteri sono indicati al numero 5 della lettera C dell'allegato 2.

Si riserva quindi di formulare la proposta di parere sulla base di quanto sopra esposto e degli ulteriori elementi che emergeranno nel corso dell'esame.

Bruno TABACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	352
Audizione di rappresentanti dell'ANICA-Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	352
Audizione di rappresentanti di Appello Donne e media (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	353
AVVERTENZA	353

Mercoledì 22 novembre 2017. – Presidenza del vicepresidente Giorgio LAINATI. – Intervengono, per l'ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali, il presidente, Francesco Rutelli, la presidente dei produttori, Francesca Cima, e la dottoressa Francesca Medolago Albani; per Appello Donne e media, la promotrice, Gabriella Cims, e la dottoressa Sonia Albanese.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgio LAINATI, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'ANICA-Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio LAINATI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo che si inquadra nell'ambito dell'attività istruttoria che la Commissione ha deciso di avviare propeudeuticamente all'espressione del parere sul Contratto di servizio 2018-2022.

Francesco RUTELLI, *presidente dell'ANICA-Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali*, svolge una relazione.

Prendono la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Alberto AIROLA (M5S), le deputate Lorenza BONACCORSI (PD) e Dalila NESCI (M5S) e il deputato Maurizio LUPI (AP-CPE-NCD).

Francesco RUTELLI, *presidente dell'ANICA – Associazione Nazionale Industrie*

Cinematografiche Audiovisive e Multimediali, Francesca CIMA, *presidente dei produttori dell'ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali*, e Francesca MEDO-LAGO ALBANI, *dell'ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali*, rispondono ai quesiti posti.

Giorgio LAINATI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti
di Appello Donne e media.**

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio LAINATI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo che si inquadra nell'ambito dell'attività istruttoria che la Commissione ha deciso di avviare propeudeuticamente all'espressione del parere sul Contratto di servizio 2018-2022.

Gabriella CIMS, *promotrice dell'Appello Donne e media* e Sonia ALBANESE, *di*

Appello Donne e media, svolgono distinte relazioni.

Prende la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, la deputata Dalila NESCI (M5S), cui risponde Gabriella CIMS, *promotrice dell'Appello Donne e media*.

Giorgio LAINATI, *presidente*, ringrazia le audite e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.*

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	354
Sui lavori del Comitato	354

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe ESPOSITO.

La seduta comincia alle 15.

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede all'audizione del dottor Claudio CLEMENTE, direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia della Banca d'Italia, accompagnato dal dottor Vittorio TUSINI COTTAFI, vice direttore, e dal dottor Alfredo TIDU, capo del Servizio operazioni sospette. Il dottor CLEMENTE svolge una relazione su

cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori CASSON (Art.1-MDP) e MARTON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

Sui lavori del Comitato.

Il vicepresidente Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) rende alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono i senatori CASSON (Art.1-MDP) e MARTON (M5S) e la deputata VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 18.15.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione dell'Ambasciatrice della Repubblica Federale di Germania in Italia, S.E. Susanne Marianne Wasum-Rainer (*Svolgimento e conclusione*)

355

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO, indi del vicepresidente Giorgio Brandolin.

La seduta comincia alle 14.05.

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione dell'Ambasciatrice della Repubblica Federale di Germania in Italia, S.E. Susanne Marianne Wasum-Rainer.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la diretta *streaming* sperimentale sulla web tv della Camera. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Susanne Marianne WASUM-RAINER, *ambasciatrice della Repubblica Federale di Germania in Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per una richiesta di precisazione, Laura RAVETTO, *presidente*, alla quale risponde l'ambasciatrice Susanne Marianne WASUM-RAINER, proseguendo il suo intervento.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Luis Alberto ORELLANA (PLA-PSI-MAIE) e Paolo ARRIGONI (LN-Aut), Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, e la senatrice Nadia GINETTI (PD).

Risponde l'ambasciatrice Susanne Marianne WASUM-RAINER, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Dopo alcune richieste di precisazione di Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, del sena-

tore Paolo ARRIGONI (LN-Aut) e del deputato Giovanni FALCONE (PD), l'ambasciatrice Susanne Marianne WASUMRAINER risponde a più riprese, completando il suo intervento.

Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo

aver ringraziato l'ambasciatrice Wasum-Rainer, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
e su illeciti ambientali ad esse correlati**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	357
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	357
Comunicazione del presidente	357

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.50 alle 14.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazione del presidente.

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha stabilito che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo parziale e a titolo gratuito del dottor Sandro Fabbri, fisico, esperto di gestione di rifiuti radioattivi.

(La Commissione prende atto).

Alessandro BRATTI, *presidente*, ricorda la figura dell'ingegnere Roberto Mezzanotte, consulente della Commissione, scomparso lo scorso 14 novembre all'età di 70 anni. Di lui ripercorre la brillante carriera svolta nell'Ispira, nell'Anpa e nell'Enea, oltre i numerosi incarichi svolti in diversi ambiti istituzionali e le svariate pubblicazioni. Ne sottolinea l'impegno e la dedizione nello svolgimento delle sue attività, dove si è sempre distinto non solo per la straor-

dinaria competenza e la correttezza istituzionale, ma anche per il tratto umano, che ha connotato tutta la sua azione.

Tutte queste ragioni rendono più amara la sua scomparsa, contribuendo però a rendere vivo il ricordo di una persona che è stata un degnissimo rappresentante istituzioni nazionali presso le quali ha prestato i propri servizi.

Nel celebrarne il ricordo, fa presente che la presidenza ha già fatto pervenire

alla famiglia, a nome di tutta la Commissione, i sensi più sinceri della vicinanza e della partecipazione.

(La Commissione osserva un minuto di silenzio).

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	359
Seguito dell'esame dello schema di relazione sul contrasto della contraffazione in sede internazionale (relatore on. Senaldi) (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	359
ALLEGATO (<i>Relazione sul contrasto al fenomeno della contraffazione in sede internazionale</i>)	360
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	359

Mercoledì 22 novembre 2017. – Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Seguito dell'esame dello schema di relazione sul contrasto della contraffazione in sede internazionale (relatore on. Senaldi).

(Seguito dell'esame e approvazione).

Mario CATANIA, *presidente*, l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dello schema di relazione sul contrasto al fenomeno della contraffazione in sede internazionale di cui è relatore il deputato Angelo Senaldi. Avverte che lo schema è stato illustrato nella scorsa seduta e inviato a tutti i colleghi per posta elettronica. Chiede pertanto al relatore Senaldi di intervenire.

Angelo SENALDI, *relatore*, illustra il contenuto dello schema di relazione, proponendo alcune integrazioni a seguito di osservazioni fatte pervenire da alcuni colleghi.

Nessuno chiedendo di intervenire, Mario CATANIA, *presidente*, esprimendo il proprio apprezzamento sulla relazione, pone in votazione la proposta di relazione, con le integrazioni proposte dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità lo schema di relazione (*vedi allegato*).

Mario CATANIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà pubblicato come Doc XXII-bis n. 16.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

ALLEGATO

**RELAZIONE SUL CONTRASTO AL FENOMENO DELLA
CONTRAFFAZIONE IN SEDE INTERNAZIONALE**

(Relatore on. Angelo Senaldi).

Indice

Introduzione

**1. LE DIMENSIONI INTERNAZIONALI DEL FENOMENO DELLA
CONTRAFFAZIONE**

- 1.1 La contraffazione nel quadro dell'economia globalizzata
- 1.2 Lo sviluppo della contraffazione in ambito mondiale

**2. LA TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELL'UNIONE
EUROPEA**

- 2.1 La tutela dei diritti di proprietà industriale
- 2.2 La tutela del diritto d'autore
- 2.3 La tutela dell'origine del prodotto e del "Made In"

**3. ISTITUZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONTRASTO DELLA
CONTRAFFAZIONE**

- 3.1 INTERPOL ed EUROPOL
- 3.2 I Joint investigation teams (J.I.Ts)
- 3.3 L'EUIPO
- 3.4 L'OLAF
- 3.5 Altre istituzioni operanti in ambito UE
- 3.6 La costituzione della Procura europea
- 3.7 L'International AntiCounterfeiting Coalition (IACC)
- 3.8 Il WIPO e altre organizzazioni operanti in ambito ONU
- 3.9 Il WTO e altre organizzazioni internazionali

4. INIZIATIVE INTERNAZIONALI DI CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE

- 4.1 La cooperazione doganale
- 4.2. Le zone di libero scambio doganale
- 4.3 L'approccio Follow the Money
- 4.4 Accordi volontari di controllo delle filiere commerciali internazionali
- 4.5. Scambio di informazioni ed operazioni congiunte delle forze di polizia europee
- 4.6 L'European Union Policy Cycle 2014-2017 per il contrasto alla criminalità organizzata
- 4.7 Iniziative dell'UE con Paesi di provenienza di beni contraffatti

5. GLI ACCORDI INTERNAZIONALI

- 5.1 L'Accordo TRIPS
- 5.2 Altri accordi internazionali esistenti
- 5.3 Il trattato CETA tra UE e Canada
- 5.4 La trattativa sul TTIP

6. CONCLUSIONI E PROPOSTE

Introduzione

La delibera istitutiva del 25 settembre 2013 attribuisce alla **Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo** il compito (art. 1, comma 4, lettera i) di raccogliere dati sulle diverse realtà territoriali e dei distretti industriali italiani, allo scopo di accertare la dimensione del fenomeno.

Nell'attività svolta dalla Commissione nel corso della legislatura il profilo delle dimensioni internazionali della contraffazione è emerso con chiarezza.

Tale profilo costituisce un carattere distintivo del fenomeno, sia per le sempre più strette connessioni della contraffazione con la criminalità organizzata¹, che negli ultimi decenni ha esteso a tale settore l'ambito di attività del proprio business illecito, sia per lo sviluppo del commercio in sede mondiale e sovranazionale e la globalizzazione dell'economia.

La contraffazione non ha più una dimensione locale ed artigianale, come in passato, ma si appalesa invece come un'attività svolta in modo sistematico su dimensione sovranazionale, costituendo una vera e propria "industria della contraffazione".

Una serie di caratteristiche della contraffazione attuale – quali le caratteristiche di internazionalizzazione di tale *business*, dove la merce contraffatta, prodotta spesso nei Paesi asiatici, giunge in Europa ed in America attraverso un flusso ordinario e costante che comprova la disponibilità di reti ed infrastrutture per i traffici marittimi, terrestri ed aerei per la loro movimentazione, lo sviluppo del fenomeno anche tramite il commercio elettronico, la diffusione sul territorio dello smercio di tali beni - comprovano l'esistenza di un livello molto strutturato ed organizzato delle filiere di tale fenomeno che trovano nel ruolo della criminalità organizzata un supporto ed un protagonismo essenziale.

Un ulteriore fattore di accelerazione del carattere transnazionale della contraffazione è rappresentato dalla crescita dell'*e-commerce*, che per le sue caratteristiche digitali favorisce la parcellizzazione delle fasi di produzione e smercio di merce contraffatta e l'accesso alla clientela mondiale.²

La dimensione globale del fenomeno è certificata dall'Organizzazione Mondiale del Commercio³ che stima che i beni contraffatti rappresentino ormai tra il 5 e il 7% del commercio mondiale, per un valore di circa 600 miliardi di dollari all'anno. Secondo l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo (OCSE) ogni anno il volume delle merci contraffatte veicolate supera i 250 miliardi di dollari, escludendo le merci prodotte e vendute all'interno dello stesso Paese, quelle acquistate via *internet* e le attività

¹ Sul punto v. Relazione sui rapporti tra criminalità organizzata e contraffazione, relatrice on. Susanna Cenni, approvata dalla Commissione nella seduta del 2 agosto 2017.

² Sul punto v. Relazione sul fenomeno della contraffazione sul web, relatore on. Davide Baruffi, approvata dalla Commissione nella seduta del 23 marzo 2017 e dall'Assemblea della Camera dei deputati il 13 settembre 2017 attraverso la risoluzione n. 6-00337.

³ United nation office on Drugs and Crime, *The Globalization of Crime. A Transnational Threat Crime Assessment*, 2010, pp. 177-178.

economiche indirette. Aggiungendo questi ultimi fattori la stima dell'impatto globale della contraffazione salirebbe ad un ammontare nettamente superiore⁴.

Tale imponente fenomeno illecito danneggia ancora di più i sistemi economici molto orientati alla ricerca, all'innovazione e alla creatività, ove si concentrano i marchi più affermati, come l'Italia e, in generale, l'Unione Europea, in cui il 39% del totale dell'attività economica complessiva (per un valore di 4.700 miliardi di Euro) è generato da industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale e i prodotti protetti dalla proprietà intellettuale costituiscono l'89% delle esportazioni⁵.

Negli ultimi anni la contraffazione si manifesta come un fenomeno pervasivo e ramificato che riguarda tutti i comparti produttivi ed ogni prodotto che presenti margini di profitto interessanti: dal settore agroalimentare, ai farmaci, dall'abbigliamento alle calzature, dalle tecnologie digitali alla meccanica, ecc., senza escludere praticamente alcun comparto.

Le ricadute negative della contraffazione sono ormai acclamate: rilevanti danni al sistema produttivo per le aziende titolari dei diritti di proprietà industriale e per i titolari di diritti di proprietà intellettuale, ingenti fenomeni di evasione fiscale, sfruttamento del lavoro nero, danni all'ambiente derivanti dallo smaltimento delle lavorazioni illecite, spesso con materie prime pericolose, danni alla salute del consumatore.

La Commissione ha più volte ribadito in questa legislatura la molteplicità dei danni recati dalla contraffazione.

La violazione sistematica dei diritti di proprietà industriale (marchi, disegni, brevetti) e della proprietà intellettuale (diritto d'autore, compromesso dalla pirateria digitale e multimediale) genera non solo effetti nocivi sulla concorrenza e sul fatturato delle aziende, cui viene sottratto illecitamente una fetta del mercato, ma sulla stessa competitività delle imprese, che perdono risorse per investimenti qualificati per sviluppare costantemente l'innovazione e adeguare le produzioni. L'Italia, la cui economia è tipicamente vocata alla manifattura, anche attraverso un prezioso tessuto di piccole medie imprese, è particolarmente colpita dal fenomeno. La falsificazione dei marchi e dei prodotti è particolarmente nociva proprio per i prodotti di qualità che caratterizzano il "made in Italy", produzioni ad alto valore aggiunto, che hanno i propri elementi qualificanti, rispetto alle produzioni di altri Paesi, nello stile e nel *design*, ad esempio dei prodotti dell'abbigliamento oppure nella qualità dei prodotti dell'agroalimentare.

Altrettanto delicato è il tema dei danni recati alla salute del consumatore dalle produzioni contraffatte o false realizzate con materiali di scarsa qualità o, addirittura, nocivi per la salute: questo vale per definizione non solo nel settore agroalimentare, ma anche nel campo della moda o dei giocattoli, ove l'impiego di coloranti o altri materiali nocivi costituiscono una minaccia per chi acquista tali beni.⁶

Nelle precedenti relazioni approvate la Commissione ha avuto particolare cura

⁴ BASCAP (Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy) and ICC (International Chamber of Commerce), *Roles and Responsibilities of Intermediaries: Fighting Counterfeiting and Piracy in the Supply Chain*, 2015.

⁵ UEB (Ufficio Europeo Brevetti) e UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno), *Intellectual Property Rights Intensive Industries: Contribution to Economic Performance and Employment in Europe*, 2013.

⁶ Questo profilo risulta in crescita anche dalle statistiche: il numero di sequestri di prodotti contraffatti operati dalla Guardia di Finanza è in forte crescita per il profilo della pericolosità per la sicurezza dei cittadini. Il Ministro della giustizia Orlando, nell'audizione del 6 giugno 2017, ha riferito che tra il 2014 e il 2016 circa il 69% del totale dei prodotti illeciti individuati (595 milioni di unità) ha riguardato violazioni sulla conformità agli standard di sicurezza, con una crescita del 346% nel 2014 rispetto al 2013 e del 307% nel 2015 rispetto al 2014.

nell'esaminare gli effetti deleteri, sul piano sociale, delle "filieri" della produzione e dello smercio al dettaglio, di prodotti contraffatti.

Per il mondo del lavoro la produzione di beni contraffatti si accompagna costantemente allo sfruttamento di lavoro in nero, in violazione di ogni normativa sulla sicurezza su lavoro; anche la rete di smercio di tali beni illeciti favorisce fenomeni criminali come il reclutamento del c.d. caporalato o di manovalanze già impiegate in attività di criminalità o microcriminalità, spesso anche con lo sfruttamento dell'immigrazione.

Per la tutela dell'ambiente è ormai dimostrato come i processi produttivi di merce contraffatta generino gravi fenomeni di inquinamento ambientale, come confermato alla Commissione nella missione a Napoli dello scorso 3 e 4 maggio 2017 e approfondito nella citata Relazione sulla criminalità organizzata e contraffazione, cui si rinvia per il tema.

Infine, per quanto riguarda la dannosità della contraffazione nei confronti dello Stato, la produzione illecita di merci contraffatte causa un rilevante fenomeno di evasione fiscale e, dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica, un degrado della vivibilità delle aree urbane ed un incremento dei profitti delle organizzazioni criminali, cui si connettono spesso il riciclaggio e il reimpiego dei proventi illeciti.⁷

L'Ufficio di Presidenza della Commissione ha pertanto deliberato lo svolgimento di un'inchiesta sul tema in oggetto in considerazione della gravità del fenomeno rapportato all'enorme sviluppo in sede internazionale della contraffazione, approfondendo il tema delle forme di contrasto in sede internazionale e comunitario della contraffazione stessa, dal momento che le iniziative di contrasto, oltre che in sede nazionale, devono necessariamente essere condotte in sede sovranazionale.

L'inchiesta si è svolta con un numero ampio di audizioni, che hanno visto le istituzioni e le associazioni impegnate nella lotta alla contraffazione, e tramite alcune missioni sul territorio.⁸

⁷ V. Audizione del Ministro della Giustizia Orlando il 19 novembre 2015

⁸ Sono stati auditi: il 14-01-2016 il deputato presso il Parlamento europeo Paolo De Castro; il 20-01-2016 il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai rapporti con l'UE Sandro Gozi; il 03-02-2016 il Comandante delle Unità Speciali della Guardia di Finanza, Gennaro Vecchione e il Capo del III Reparto - Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza, Stefano Screpanti; il 18-02-2016 l'avvocato Andrea Caristi e il professor Ferdinando Ofria; il 10-03-2016 il segretario generale di Indicam, Claudio Bergonzi; il 17-03-2016 il Comandante del Comando Carabinieri Tutela della Salute, Claudio Vincelli; il 21-07-2016 il direttore generale di I.A.B. Italia (Interactive Advertising Bureau) Daniele Sesini; il 27-07-2016 il presidente di Confindustria digitale, Elio Catania; il 28-09-2016 il Comandante Generale della Guardia di Finanza Giorgio Toschi e il Capo del II Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza Stefano Screpanti; il 06-10-2016 rappresentanti di Europol; il 03-11-2016 rappresentanti di Interpol; il 16-03-2017 il Presidente dell'International AntiCounterfeiting Coalition (IACC), Robert Barchiesi; il 27-03-2017 il rappresentante dell'OECD, Stephane Jacobzone, Counsellor Reform of the Public Sector Public Governance and Territorial Development; il 27-03-2017 il Vice Comandante dei ROS dell'arma dei Carabinieri, Col. Roberto Pugnetti; il 17-05-2017 il Presidente dell'Associazione Italian Sounding, Giandomenico Consalvo; il 06-06-2017 il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando; il 08-11-2017 il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per le politiche e gli affari europei Sandro Gozi; il 9 novembre 2017.

E' stata altresì effettuata una missione a Bruxelles il 27 e 28 giugno 2017. I resoconti degli incontri effettuati nel corso di tale missione sono reperibili nella pagina della Commissione sul sito *internet* della Camera.

La crescente violazione di tali diritti è stata percepita dalle Istituzioni europee come una rilevante minaccia per l'economia dell'Unione. La relazione intende approfondire le iniziative assunte in sede comunitaria per accrescere il contrasto al fenomeno.

Molto problematico è l'aspetto del contrasto in sede internazionale. La diversità delle legislazioni nazionali e la difficoltà di pervenire ad accordi internazionali multilaterali ha spinto alla conclusione di accordi bilaterali o per aree geografiche determinate.

Anche di questo aspetto si dà conto nella relazione.

1. LE DIMENSIONI INTERNAZIONALI DEL FENOMENO DELLA CONTRAFFAZIONE

1.1 La contraffazione nel quadro dell'economia globalizzata

Il rapporto del CENSIS del giugno 2016⁹ *“La contraffazione: dimensioni, caratteristiche ed approfondimenti”*, valuta che il fatturato della contraffazione in Italia nel 2015 ammonta a 6,9 miliardi di euro, in crescita del 4,4% rispetto ai 6,5 miliardi di euro stimati per il 2012, con una perdita di gettito fiscale stimata in 5,7 miliardi di euro (di cui 1,7 miliardi per la produzione diretta e 4 miliardi per la perdita di gettito sulla produzione indotta in altri settori connessi) ed oltre 100.000 posti di lavoro sottratti all'occupazione legale. L'immissione sul mercato di un volume di merci legali equivalente al valore di quelle contraffatte determinerebbe un incremento della produzione interna di 18,6 miliardi di euro (lo 0,6% del totale), recando un incremento di valore aggiunto per l'Italia di 6,7 miliardi.

Se si esamina il fenomeno su base mondiale devono essere considerate le ricerche dell'OCSE. Nel corso dell'audizione svolta in Commissione con rappresentanti dell'OCSE, il 27 marzo 2017, è stato illustrato il contenuto dello studio *“Trade in Counterfeit and Pirated Goods”* del 2016, redatto congiuntamente dall'OCSE e dall'Ufficio per la proprietà intellettuale dell'Unione europea (EUIPO); si stima che il 2,5 per cento degli scambi mondiali sia costituito da beni contraffatti, per un valore corrispondente a 338 miliardi di euro al tasso di cambio dell'epoca, che al tasso odierno equivale a 461,85 miliardi di dollari, una cifra pari al PIL dell'Austria o alla somma del PIL di Irlanda e Repubblica Ceca. Le importazioni di merce contraffatta in Europa riguardano il 5 per cento del totale.

Significativo è che per il report l'Italia, dopo gli Stati Uniti, è il Paese più colpito dal fenomeno della contraffazione. Nell'analisi dell'OCSE ciò dipende dal fatto che l'industria italiana è molto forte in termini di marchi, in quanto il *made in Italy* costituisce una tendenza mondiale, ed è pertanto molto vulnerabile alla contraffazione.

I 461 miliardi di dollari nel 2016 costituiscono la prima voce mondiale all'interno dell'“*Illicit Trade*”, per un'entità molto superiore al traffico di stupefacenti e con un *trend* in forte crescita, considerando che nel 2008 il volume globale della contraffazione era meno della metà (200 miliardi di dollari), pari all'1,9% del totale del traffico commerciale.

Il 5 per cento di tutte le merci importate in Europa risulta contraffatta, per un valore totale pari a 85 miliardi di euro (116 miliardi di dollari).

Circa la provenienza della merce contraffatta, l'OCSE ha individuato (con dati riferiti al 2013) nella Cina il Paese di prevalenza assoluta. In l'Italia le merci contraffatte giungono essenzialmente da Cina ed Hong Kong, seguita dalla Grecia, ove il porto del Pireo, controllato da società cinesi, e stanti le lacune dell'azione di contrasto doganale e di

⁹ Dati cui hanno fatto riferimento sia il Comandante generale della Guardia di Finanza Toschi nell'audizione in Commissione del 28 settembre 2016 che il Ministro della Giustizia Orlando il 6 giugno 2017.

polizia in Grecia, costituisce una grande porta d'accesso delle merci illegali in Europa; seguono Singapore, Thailandia, Turchia, Marocco, Germania, Tunisia, Emirati Arabi Uniti e Senegal.

Come osservato in precedenza, la contraffazione riguarda ormai quasi tutti i settori merceologici. Il settore più interessato in Italia è quello dell'abbigliamento, per un 32,5% del totale delle merci contraffatte, con un valore della produzione di 2,2 miliardi di euro. A seguire: il comparto degli audiovisivi, per il 28,5% del totale (quasi 2 miliardi di euro di valore della produzione); beni informatici ed elettronici e prodotti alimentari, ciascuno dei due settori per un valore di un miliardo di euro. I sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza tra il 2012 e il 2016, pari ad oltre un miliardo di pezzi, per il 63% del totale riguardano "beni di consumo" (439 milioni di unità) e "giocattoli" (251 milioni di unità), seguiti dagli "articoli elettronici" (22% con il sequestro di oltre 245 milioni di pezzi) e dal settore "moda" (15% con oltre 164 milioni di pezzi).

Il Ministro della Giustizia, Orlando, nell'audizione del 6 giugno 2017, ha riferito in Commissione della tendenza all'ampliamento della gamma dei beni contraffatti, e dei crescenti pericoli per la salute dei consumatori a causa dei materiali utilizzati: sigarette contraffatte con valori di catrame, piombo ed arsenico di molto superiori alla norma; sigarette originali "*cheap white*", prodotte in Russia, Bielorussia, Emirati Arabi Uniti, Cina e Ucraina, non commercializzabili nell'UE perché non conformi ai parametri previsti dalla normativa comunitaria; gioielli contraffatti con un'alta concentrazione di nichel; cosmetici e profumi contenenti alte percentuali di toluene e benzene; scarpe e pelletteria con anomale percentuali di cromo esavalente; tappi in plastica e coprilattina con marchi di note bibite; capi di maglieria confezionati con "pelo di coniglio" invece di *cachemire*; termocaloriferi assemblati con fibre di amianto; *pellet* per uso domestico di provenienza est-europea; cuscineti a sfera importati dalla Cina via *internet*; rubinetti che rilasciano il piombo; giocattoli contraffatti contenenti ftalati nocivi.

Altro profilo essenziale nelle caratteristiche sovranazionali della contraffazione odierna, in relazione anche alla regia di tali attività illecite assunta da organizzazioni criminali internazionali, è quella della diversificazione tra zone di produzione e zone di smercio dei beni contraffatti. La contraffazione internazionale usufruisce di vere e proprie reti di vendita organizzate che immettono in commercio merci illecite prodotte prevalentemente in Asia, al fine di garantire la diffusione e il successo del commercio illegale, parallelo o sommerso. Ciò avviene sia attraverso la dispersione geografica delle fasi di fabbricazione dei prodotti, spesso ricorrendo ad operazioni di sub-fornitura, sia tramite la diversificazione degli itinerari e delle rotte, sfruttando varchi doganali di più agevole accesso.

Tutto ciò rende flessibili le filiere della contraffazione, riducendo i rischi derivanti dal contrasto meritoriamente condotto dalle forze dell'ordine, e fa sì che la ricostruzione e la repressione dell'intera filiera produttiva e di commercializzazione illegale sia molto difficoltosa.

Le stesse modalità di produzione dei beni contraffatti vedono la parcellizzazione delle fasi realizzative in aree geografiche diverse. Nei luoghi di produzione nei Paesi europei o asiatici si ha la realizzazione di "semilavorati", al fine di trasportare merci all'ingrosso prive di riscontri formali di illegalità; l'assemblaggio definitivo, invece, con l'apposizione dei marchi ed il *packaging sulla merce sdoganata*, avviene nel Paese di commercializzazione.

Le merci contraffatte provenienti dall'area europea giungono prevalentemente attraverso i confini terrestri, mentre quelle di provenienza asiatica utilizzano soprattutto i *container* via mare o le spedizioni aeree. L'intensificarsi di sistemi di controllo doganale efficaci presso i porti ed aeroporti ha indotto le organizzazioni criminali a mutare gli itinerari, introducendo le merci nell'Unione europea tramite paesi diversi da quelli di effettiva destinazione e a diversificare le tecniche di frode, ad esempio con la falsificazione della documentazione doganale, con triangolazioni commerciali con altri Paesi comunitari o l'utilizzazione di società fantasma o facendo sbarcare i beni contraffatti illeciti in porti commerciali di importanza secondaria o con ripetuti transiti in Paesi diversi, per celare la reale origine delle merci.

Da quanto illustrato emerge un quadro complessivo di un fenomeno pervasivo, in espansione sia geografica che per settori merceologici interessati, in cui le catene produttive e di commercializzazione sono diversificate e coinvolgono molti Paesi e diverse organizzazioni criminali. È pertanto necessario ragionare su forme di contrasto in sede internazionale che tengano conto di questa realtà e superino le barriere costituite dai diversi ordinamenti giuridici e la mancanza di coordinamento tra i Paesi interessati.

1.2 Lo sviluppo della contraffazione in ambito mondiale

Lo sviluppo del fenomeno contraffattivo è ascrivibile a molteplici fattori.

La contraffazione si inserisce in un contesto di grande sviluppo delle reti di commercio internazionale, sia fisiche che digitali, ed in un'economia sempre più globalizzata. Negli ultimi vent'anni si sono aperti nuovi grandi mercati, come conseguenza dell'apertura all'economia di mercato dell'Europa dell'Est, della Cina e di molti altri Paesi dell'Asia. La contraffazione si è inserita in questo contesto.

Il *business* della contraffazione garantisce profitti elevati a fronte di rischi tutto sommato contenuti, poiché il contrasto alla contraffazione non costituisce una priorità, in termini di risposta repressiva e sanzionatoria, anche penale, rispetto ad altri settori di attività illecite. Lo smercio di prodotti contraffatti garantisce alti profitti, derivanti dall'uso di materie prime scadenti o nocive, dallo sfruttamento del lavoro nero, e dalla totale evasione fiscale per le produzioni illegali. Vi è quindi lo stimolo per le organizzazioni criminali ad investire in tale settore.¹⁰

Il contrasto istituzionale alla contraffazione, in un contesto di elevata internazionalizzazione del fenomeno, soffre di forti disomogeneità tra le varie normative nazionali, come sottolineato anche dal Ministro della Giustizia Orlando in audizione, che le carenze degli strumenti di coordinamento internazionale, superando i limiti sempre più ristretti delle giurisdizioni nazionali, non consentono di superare. Da ciò discende la difficoltà da parte della magistratura e delle forze dell'ordine ad operare per contrastare un fenomeno che si sviluppa in ambito internazionale.

Il controllo e la repressione sono, d'altronde, oggettivamente resi difficili, ad esempio in sede doganale, dalla quantità di merci in movimentazione nei porti. I controlli per individuare le merci illegali nei *container* collidono con l'esigenza di non ostacolare *tout court* le attività commerciali, per una contrapposizione ineliminabile tra l'efficacia dei controlli e le esigenze di crescita del traffico delle merci. Di questo aspetto si è resa conto la Commissione nel corso di colloqui a Bruxelles con esponenti della Direzione TAXUD della

¹⁰ Lo studio dell'UNICRI "Contraffazione, una diffusione globale, una minaccia globale" riporta che la duplicazione illegale di un programma di *computer*, che costa 20 centesimi di euro, è venduto sino a 45 euro, con un guadagno molto superiore alla vendita, ad esempio, di un grammo di hashish per 12 euro, il cui costo di produzione è di 1,52 euro.

Commissione europea, che hanno ribadito la necessità di privilegiare le esigenze dello sviluppo dei traffici rispetto ad altre esigenze di carattere istituzionale.

Anche lo sviluppo del commercio elettronico incide sull'efficacia dei controlli, in quanto si è determinata una crescita del trasporto di piccole spedizioni, tramite corrieri o servizi postali, di merci acquistate su *internet* che arrivano negli aeroporti, rendendo difficili i controlli.

Va, infine, considerata l'esistenza di una considerevole domanda di prodotti contraffatti, da parte di consumatori non consapevoli della dannosità del fenomeno, che invece privilegiano il vantaggio economico e sociale legato al possesso di imitazioni spesso di qualità di beni di pregio altrimenti irraggiungibili. Il problema è molto sensibile nei giovani, nei quali il disvalore dell'acquisto fraudolento è meno percepito e su questo aspetto occorre mettere in campo iniziative di informazione, comunicazione e formazione, anche scolastica, per sensibilizzare i giovani e i consumatori in generale sulla nocività del fenomeno.

2. LA TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELL'UNIONE EUROPEA

2.1 La tutela dei diritti di proprietà industriale

Dalla normativa nazionale i diritti di proprietà industriale sono tutelati sia in sede civile, con il Codice della proprietà industriale, che si riferisce sia ai marchi che alle denominazioni d'origine e alle indicazioni di provenienza geografica, e con la legge sul diritto d'autore per le opere dell'ingegno, sia in sede penale, con le fattispecie di reati di contraffazione previsti nel codice penale e nelle leggi speciali a tutela delle alterazioni e usurpazioni dei diritti di proprietà industriale, compreso il settore agroalimentare.

In sede comunitaria la definizione della "contraffazione" è contenuta dal Libro Verde della Commissione COM (98) 569 del 15 ottobre 1998 "Lotta alla contraffazione ed alla pirateria nel mercato interno". Il Libro verde stabilisce che le nozioni di contraffazione e pirateria riguardano tutti i prodotti, i processi e i servizi che sono oggetto o risultato di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, compresi i marchi di fabbrica, i marchi commerciali, i disegni e i modelli industriali, i brevetti di invenzione, modelli di utilità, le indicazioni geografiche, e per quanto riguarda le opere dell'ingegno, i diritti degli autori e i diritti a questi connessi (interpreti, esecutori, produttori di libri, fonogrammi, film, radiodiffusione e banche dati)".

Successivamente l'art. 2 del Regolamento CE n. 1383/2003 ha precisato che per «*merci che violano un diritto di proprietà intellettuale*» ai sensi del Regolamento (CE) n. 40/94 del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario o ai sensi di legislazione di Stato membro, si intendono sia le "merci contraffatte", sulle quali è apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, non distinguibile da quello legittimo nei suoi aspetti essenziali (alle merci sono equiparati i segni distintivi, quali logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo illustrativo o documento di garanzia o gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente), sia le "merci usurpative", che "costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello", sia, infine, le merci che ledono i diritti relativi ad un brevetto, ad un certificato protettivo complementare, alla privativa nazionale per ritrovati vegetali, alla denominazione d'origine o alle indicazioni geografiche registrate.

Per garantire una tutela efficace dei diritti di proprietà industriale e dei diritti d'autore dai fenomeni di contraffazione oltre alla registrazione in sede nazionale dei marchi e dei segni distintivi, esistono sia un marchio comunitario, registrato presso l'UAMI (Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno), valido sul territorio dell'Unione europea, sia una registrazione internazionale. Quest'ultima è rilasciata dal WIPO (World Intellectual Property Organization - in italiano Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) con sede a Ginevra, che in forza del Protocollo aggiuntivo al Trattato di Madrid sul marchio internazionale (siglato il 27 giugno 1989, in vigore dal 1996 e dal 2000 in Italia) consegue con unica procedura sin dal momento del deposito di una domanda di registrazione di marchio nel paese di origine, con effetto nei 97 Paesi aderenti all'Unione di Madrid (la maggior parte degli Stati europei, gli Stati Uniti, il Giappone, l'Australia, la Cina, la Russia e l'Unione europea in quanto tale dall'ottobre 2004).

Tale sistema prevede la cooperazione tra gli Uffici Nazionali dei Paesi Contraenti e l'Ufficio Internazionale, che detiene il registro internazionale dei marchi. Tale procedura unificata si estende anche al mantenimento o rinnovo della registrazione. Qualora il marchio internazionale sia stato rifiutato per la registrazione da uno Stato, mantiene la sua efficacia negli altri Stati che non abbiano contestato la registrazione.

Di recente l'UE ha introdotto un nuovo "pacchetto marchi", approvando il Regolamento (UE) 2015/2424 relativo al marchio dell'Unione europea, che modificava il regolamento 2009/207, in vigore dal 1° ottobre 2017 e la Direttiva (UE) 2015/2436 di modifica della precedente n. 95/2008, in tema di ravvicinamento delle legislazioni nazionali sui marchi d'impresa, da recepire entro il gennaio 2019 (tranne alcune disposizioni entro il gennaio 2023). La legge 25 ottobre 2017, n. 163, di delegazione europea 2017 ha conferito la delega al Governo in materia.

Per quanto riguarda invece i regolamenti attuativi, la nuova normativa di riferimento per i marchi è costituita dai Regolamenti "European Union Trade mark regulation" (EUTMR) (2017/1001); European Union Trade mark delegate regulation (EUTMDR) (2017/1430) e European Union trade mark implement regulation (EUTMIR) (2017/1431). Per quanto riguarda invece la tutela sui disegni e i modelli comunitari, rilevano i Regolamenti (CE) n. 6/2002; 2245/2002; 2246/2002 e la direttiva CE n.17 del 1998.

Con tali misure la Commissione europea ha inteso migliorare sensibilmente le condizioni per l'innovazione delle imprese e garantire una protezione più efficace dalle contraffazioni dei prodotti provenienti dai Paesi terzi. Il pacchetto prevede una riduzione significativa del costo per la registrazione e il rinnovo dei marchi oltre il periodo iniziale di 10 anni, lo snellimento e l'armonizzazione delle procedure di registrazione in tutti gli uffici nazionali dei marchi nell'UE, con il riconoscimento automatico come marchi UE di tutti i marchi dei Paesi europei e delle relative domande, abolendo la distinzione tra livello nazionale o europeo, la facilitazione della registrazione di marchi digitali (sonori, di movimento, ologrammi). Altra innovazione riguarda le procedure doganali per lottare contro le contraffazioni di merci illegali in transito nel territorio dell'Unione europea, su cui si rinvia al successivo punto.

2.2 La tutela del diritto d'autore

Il tema della proprietà intellettuale riveste importanza anche a fini di tutela della concorrenza e del mercato interno.

Esso è regolamentato da cinque direttive: la direttiva 96/9/UE, che prevede la tutela giuridica delle banche di dati all'interno degli Stati membri; la direttiva 2000/31/UE, in

tema di commercio elettronico nel mercato interno, che disciplina i regimi di responsabilità degli *internet service providers*; la direttiva 2001/29/UE (EU Copyright Directive-EUCD) che armonizza alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione; la direttiva 2004/48/UE per creare condizioni di uguaglianza ed armonizzazione dei diritti di proprietà intellettuale negli Stati membri, al fine di garantire un livello di tutela equivalente nel mercato interno; la direttiva 2009/24/UE relativa ai programmi informatici; la direttiva 2010/13/UE (SMA), circa la fornitura di servizi di media audiovisivi.

La Commissione d'inchiesta, nel corso della citata missione svolta a Bruxelles¹¹, ha potuto confrontarsi sul tema dell'aggiornamento in corso di tale normativa UE.

In tema di diritto d'autore va poi ricordata la Convenzione di Berna del 1886 per l'Unione internazionale per le opere letterarie e artistiche, cui aderiscono 164 Paesi, che prevede che le opere di un Paese aderente godano negli altri paesi firmatari dello stesso trattamento assicurato dalla legge nazionale ai propri cittadini; l'esercizio del diritto d'autore è indipendente dall'esistenza della protezione nel Paese d'origine dell'opera e il godimento e l'esercizio dei diritti non sono subordinati ad alcuna formalità.

La Commissione europea, nel quadro della strategia per il mercato unico digitale, ha effettuato, il 25 maggio 2016, una Comunicazione sulle piattaforme digitali e ha proposto un aggiornamento della direttiva 13/2010¹², formalizzato con la proposta di direttiva COM(2016) 287 final 2016/0151 (COD) del 25 maggio 2016, nonché, successivamente, la proposta di direttiva, del 14 settembre 2016, sul diritto d'autore nel mercato unico digitale COM(2016) 593-2016/0280 (COD).

Su tali temi si rinvia alla relazione su "Contraffazione e *web*" approvata dalla Commissione il 27 marzo 2017.

Qui preme sottolineare che l'approccio della Commissione è finalizzato ad accrescere la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, particolarmente rispetto all'ambiente digitale che ha assunto ormai nel settore dei media audiovisivi una rilevanza eccezionale, sia in termini economici che in termini di diffusione della cultura.

L'azione si scontra con il consolidato normativo in materia di commercio elettronico che con la direttiva sul commercio elettronico 31/2000/CE, che risulta oggettivamente obsoleta e, di fatto, superata dall'evoluzione dei servizi offerti sulla rete, perpetua il mantenimento del principio della libertà della comunicazione nelle reti telematiche e della sostanziale irresponsabilità dei *providers*, sacrificando di fatto ogni forma di efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Da un lato la Commissione ha promosso azioni consensuali su base volontaria tra autorità e imprese informatiche finalizzate a garantire l'adozione di codici di condotta da parte delle imprese informatiche per proteggere tutti i cittadini dall'istigazione alla violenza o all'odio, con riferimento a discriminazioni per il sesso, la razza, la religione, l'ascendenza, l'origine nazionale o etnica e la protezione dei minori dai contenuti nocivi per lo sviluppo fisico, mentale o morale. Dall'altro lato si prevede l'introduzione di norme che prevedono, da un lato, che gli Stati membri non possano imporre ai fornitori di piattaforme misure più rigorose di quelle indicate, ma, dall'altro, possano imporre misure

¹¹ V. resoconto dell'incontro con Claire Bury, Vicedirettrice generale DG CNECT-Direzione generale per comunicazioni, network, contenuto e tecnologie, sito *internet* Camera dei deputati, http://www.camera.it/leg17/1203?shadow_organoparlamentare=2368&natura=M.

¹² La Commissione ha effettuato una serie di consultazioni pubbliche, sia sul diritto d'autore, sia, tra il 24 settembre 2015 e il 6 gennaio 2016, sul quadro normativo per le piattaforme, gli intermediari *on line*, i dati e il *cloud computing* e l'economia.

più rigorose in relazione a contenuti illeciti, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE, o all'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE.

In particolare l'art.13 della proposta di Direttiva COM(2016)593 sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, attualmente in fase di negoziato, prevedrebbe ¹³ l'obbligo da parte degli *internet service providers* di adottare, in collaborazione con i titolari dei diritti, idonee misure per l'utilizzo delle loro opere ovvero per impedire che talune opere siano messe a disposizione senza il consenso dei titolari: l'impiego di efficaci tecnologie di riconoscimento del contenuto; misure di protezione delle opere e di individuazione automatica del contenuto delle opere; adeguate informazioni sul funzionamento delle misure ai titolari dei diritti; meccanismi di reclamo. Tale proposta si richiama anche alla recente giurisprudenza europea che chiarisce che se gli ISP sono attivamente coinvolti nel fornire al pubblico ad opere protette da *copyright*, caricati dagli utenti, anche previa attività di ottimizzazione della presentazione e promozione delle stesse si determina un comportamento di "comunicazione al pubblico".

Per un'efficace contrasto in sede di normativa comunitaria della contraffazione, da cui, per il principio di supremazia delle fonti normative UE, dipende il contenuto delle legislazioni nazionali degli Stati membri, occorre temperare sia le esigenze di libertà nella rete e libertà del commercio da un lato e tutela degli IPR dall'altro.

È un tema analogo, in sede internazionale, al principio della liberalizzazione del commercio, di cui al trattato GATT, rispetto al quale l'Accordo TRIPS ha introdotto, come obbligo scaturente da un trattato internazionale, forme di armonizzazione delle legislazioni nazionali al fine di tutelare i diritti di proprietà industriale.

2.3 La tutela dell'origine del prodotto e del "Made In"

La tutela concernente l'origine del prodotto presenta aspetti molto più problematici e non garantisce, allo stato, un'adeguata garanzia dei diritti connessi al legame tra un prodotto e il territorio che lo produce.

Essa si realizza parzialmente attraverso l'obbligo di una etichettatura trasparente in merito all'origine dei prodotti e delle materie prime utilizzate e attraverso l'apposizione di "marchi collettivi" (DOP-Denominazione d'Origine Protetta, IGP-Indicazione Geografica Protetta e STG-Specialità Tradizionale Garantita) che consentono a tutte le imprese che rispettino i relativi disciplinari di produzione di utilizzare tali nomi e il divieto di utilizzare tali denominazioni per i prodotti non conformi, con le conseguenti tutele nazionali e comunitarie.

In particolare per "denominazione d'origine" si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o anche di un Paese che designa un prodotto agricolo o alimentare originario di tale luogo e le cui qualità o caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono in tale area geografica, mentre per "indicazione geografica" si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o di un paese che designa un prodotto agricolo o alimentare originario di tale luogo e di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica può essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono in tale area geografica.

¹³ V. audizione del Sottosegretario per le politiche e gli affari europei, Sandro Gozi nell'audizione del 9 novembre 2017.

Le denominazioni di DOP, IGP e STG rappresentano beni comuni o collettivi, non appropriabili da singoli produttori. Tutti gli appartenenti alla comunità dei produttori localmente stabilita possono utilizzare tali nomi, ma nessuno è “proprietario” degli stessi. Con i Regolamenti del Consiglio CEE n. 2081/92 e n. 2082/92, del 14 luglio 1992, è stata data protezione giuridica per le “indicazioni geografiche” (IGP) e per le “denominazioni di origine” (DOP) dei prodotti agricoli ed alimentari (Reg. n. 2081/92) e per le “attestazioni di specificità” (STG) degli stessi prodotti (Reg. n. 2082/92). Il Regolamento n. 2081 dà riconoscimento alle qualità speciali ed irripetibili di prodotti alimentari indissolubilmente legate – in misura più intensa per la DOP e più elastica per l’IGP – alle peculiari caratteristiche ambientali ed umane del territorio; il Regolamento n. 2082 tutela la qualità del prodotto indipendentemente dal riferimento al territorio, in considerazione del carattere tradizionale della sua composizione e delle materie prime adoperate.

Per i prodotti DOP e IGP il D.Lgs. n. 297/2004 (più volte successivamente modificato) ha dato attuazione al Reg. CEE n. 2081/92, prevedendo sanzioni, sia amministrative che penali, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di origine fissate dai disciplinari di tali prodotti, per i prodotti alimentari DOP, IGP e STG.

Tuttavia il concetto di origine di un bene è di difficile definizione, in quanto i prodotti, anche nel settore agroalimentare oltre che in quello industriale, sono il risultato finale di processi complessi, ove le varie fasi di progettazione, produzione delle materie prime e trasformazioni avvengono in Paesi diversi.

Per le merci non tutelate dai marchi collettivi l’unica norma comunitaria sul concetto di origine è contenuta nell’art. 24 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 istitutiva del Codice doganale comunitario, poi sostanzialmente ripresa dall’art. 60 del Regolamento UE n. 952/2013 che ha istituito il Codice doganale dell’Unione (Union Customs Code), che identifica il luogo di origine in quello in cui ha avuto luogo l’intero processo produttivo, ovvero nel caso di lavorazioni svolte in più Paesi, ove è avvenuta “l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”.

Tale normativa non consente di dare tutela adeguata in tema di origine e *Made In*, proprio per l’identificazione del concetto di luogo di origine con il luogo dell’ultima trasformazione.

La legislazione italiana ha cercato negli ultimi anni di definire, anche introducendo sanzioni penali, il concetto di origine, per dare tutela al *Made in Italy*, con tentativi che di fatto si sono posti in contrasto con il dettato del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea che attribuisce la tutela del mercato interno e la politica commerciale comune alla competenza esclusiva dell’Unione. Tali tentativi non hanno perciò avuto successo, in quanto sanzionati dall’UE con l’apertura di procedure di infrazione. In particolare la legge n. 55 del 2010 (cosiddetta legge Reguzzoni - Versace) aveva inteso disciplinare il *Made in Italy*, introducendo un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi (nel campo tessile, della pelletteria e del calzaturiero) limitando l’impiego dell’indicazione *Made in Italy* esclusivamente ai prodotti le cui fasi di lavorazione avessero avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale, richiedendo che almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore fossero state eseguite nel territorio italiano e che per le rimanenti ne fosse verificabile la tracciabilità. Tale disposizione, anche per la difformità dalla disciplina dell’origine del Codice Doganale non ha avuto effettiva attuazione, non essendo stati emanati i decreti attuativi, dopo l’apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione UE.

Anche la legislazione penale esistente a salvaguardia del *Made in Italy*, segnatamente l'art. 4 comma 49 della legge n. 350/2003, che sanziona la falsa e la fallace indicazione della stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia, non ha potuto quindi prescindere dalla definizione di origine prevista dalla regolamentazione comunitaria, risultando di fatto sostanzialmente inapplicata in sede giurisprudenziale.

Il fenomeno che tali normative intendevano contrastare è quello del c.d. *European* (o *Italian*) *sounding*, ossia l'immissione sui mercati (quasi sempre esteri) di prodotti che evocano le caratteristiche essenziali di beni nazionali, senza che vi sia tuttavia la contraffazione di segni distintivi dell'azienda o dei prodotti stessi, ma attraverso confezionamenti suggestivi che richiamano l'originale di qualità, inducendo il consumatore, attraverso nomi, immagini, simboli, colori, ecc., a ritenere un'origine, ad esempio italiana del prodotto, che non è invece veritiera.

Mentre la contraffazione è considerata un illecito in moltissimi paesi, l'erronea evocazione dell'origine raramente è considerata tale. Dal momento che nella maggior parte dei paesi extra-UE non trovano tutela nemmeno i prodotti agroalimentari riconosciuti quali DOP o IGP, a maggior ragione in caso di *Italian sounding* la tutela degli interessi nazionali da prodotti imitativi è affidata agli accordi internazionali che l'Unione stessa concluda con i paesi terzi, alle registrazioni internazionali dei marchi effettuate dai consorzi, nonché ad un'opera di educazione dei consumatori ed alla capacità di affermazione dei nostri marchi.

Il fenomeno dell'*Italian sounding* nel mercato degli Stati Uniti, ad esempio, è molto dannoso, se è vero, come riferito in Commissione che "*su dieci prodotti venduti come italiani non meno di nove non hanno nulla a che fare con l'Italia*".¹⁴

Per ovviare a tale carenza di tutela l'Unione ha promosso l'iter di un **pacchetto sicurezza prodotti** (proposta di Regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti COM (2013) 75 final (sorveglianza del mercato) e proposta di Regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo COM (2013) 78 final (sicurezza dei prodotti), che prevede l'obbligo di indicare l'origine per i prodotti non alimentari venduti nel mercato comunitario.

La proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti introduce l'**obbligo di indicare l'origine dei prodotti** ("made in") e una serie di obblighi per produttori, fabbricanti e importatori tesi a garantire maggiori informazioni per i consumatori, ed impone ai fabbricanti e agli importatori di apporre sui prodotti un'indicazione del paese d'origine. Tale etichetta costituirebbe uno strumento di controllo per il consumatore e permetterebbe di migliorare la tracciabilità delle merci e di limitare le pratiche commerciali sleali. Il Pacchetto si propone di colmare un'assenza di armonizzazione a livello europeo, per contrastare con maggiore incisività le false indicazioni di origine sui prodotti attraverso controlli più stringenti.

Il dossier in questione ha ricevuto ad aprile 2014 il voto favorevole del Parlamento, ma l'iter è stato bloccato a seguito delle resistenze - in seno al Consiglio - di molti Paesi membri, in prevalenza dei Paesi del Nord Europa¹⁵, ritenendo che la norma sul "*Made In*" ostacoli la circolazione delle merci ed aumenti i costi per le imprese.

¹⁴ V. audizione del deputato presso il Parlamento europeo, Paolo De Castro, il 14 gennaio 2016.

¹⁵ Gli Stati membri contrari alla norma che introduce il Made In sono Germania, Regno Unito, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Irlanda, Finlandia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Slovacchia, Svezia. Sono invece a favore Italia, Francia, Spagna, Bulgaria, Grecia, Croazia, Cipro, Malta, Portogallo, Romania e Slovenia.

Durante il semestre di presidenza italiana, sulla base di un'analisi di impatto per valutare gli effetti che tale norma avrebbe sui settori merceologici, la Commissione europea aveva prospettato al Consiglio dei ministri per la competitività dell'Unione l'opzione di restringere la proposta in discussione ad alcuni comparti specifici, per consentirne l'approvazione. Il Consiglio dei ministri per la competitività dell'Unione del 28 maggio 2015 non ha però raggiunto un accordo.

Nel Programma di lavoro per il 2017, la Commissione ha previsto l'adozione di un nuovo pacchetto contenente iniziative legislative in materia di mutuo riconoscimento e di sorveglianza del mercato, ma, nonostante le prese di posizione favorevoli del Parlamento europeo, allo stato attuale appare molto improbabile che possano essere fatti passi avanti.

Nell'audizione del 9 novembre 2017 il Sottosegretario per le politiche e gli affari europei, Gozi, riferendo che l'adozione delle nuove proposte è attesa per il 20 dicembre 2017, ha riferito che *“sul pacchetto regolamentare sulla sicurezza generale dei prodotti e la sorveglianza del mercato, va dato atto di una situazione di stallo, determinata dall'impossibilità, ad oggi, di superare la ferma opposizione di un nutrito gruppo di Stati membri in particolare sull'articolo 7 della proposta di Regolamento sulla sicurezza dei prodotti (Made In)”*.

3. ISTITUZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONTRASTO DELLA CONTRAFFAZIONE

Gli strumenti essenziali per la lotta alla contraffazione in sede internazionale sono tre:

- la creazione di istituzioni specializzate, in ambito comunitario o internazionale, deputate a tutelare i diritti di proprietà intellettuale e a combattere la contraffazione;
- la definizione di politiche comuni in ambito comunitario per la risposta alla contraffazione internazionale; tali politiche possono riguardare i rapporti tra gli Stati membri dell'UE, ovvero i rapporti tra le istituzioni pubbliche, amministrative ed investigative e il sistema imprenditoriale;
- la sottoscrizione, in sede internazionale, di Trattati ed Accordi, di ambito regionale o mondiale, multilaterali o bilaterali, per tutelare la proprietà intellettuale e combattere la contraffazione.

Su tali punti si soffermano i tre successivi capitoli della Relazione.

Quanto al primo strumento si può affermare che le caratteristiche di internalizzazione e di transnazionalità della produzione e del commercio delle merci e le esigenze di tutela dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale hanno stimolato la creazione di una pluralità di istituzioni impegnate nel settore della lotta alla contraffazione.

Si tratta di un numero davvero considerevole di organizzazioni e strutture, il che determina talvolta sovrapposizioni di attività e conseguenti esigenze di coordinamento e di collaborazione tra di essi.

In linea generale si può affermare che questa pluralità di soggetti costituisce un tentativo di risposta ordinamentale alle esigenze di tutela nel settore. È però evidente che la carenza o l'inadeguatezza della volontà politica nel realizzare efficaci forme di contrasto alla contraffazione, che caratterizza in parte il contrasto a tale attività criminale molto dannosa ma spesso non considerata tale sia nelle risposte istituzionali sia nella percezione dell'opinione pubblica, non può essere surrogata dalla creazione di ulteriori organismi.

Alcuni di questi soggetti operano nel perimetro dell'Unione europea, mentre altri sono soggetti di diritto internazionale. Alcuni operano per il contrasto in chiave generale delle attività criminali ed illecite, mentre altre strutture sono specificatamente dedicate alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale o alla lotta della contraffazione.

Dalle audizioni, è emerso peraltro che uno dei problemi da risolvere è dato dal fatto che tali strutture di coordinamento presentano i limiti strutturali di agenzie che svolgono un ruolo di analisi o costituiscono punti organizzativi di collegamento e per lo scambio di informazioni tra le varie polizie nazionali. Quello che va implementato è il coordinamento delle forze di polizia e delle magistrature nazionali nello svolgimento di indagini comuni, che rimangono invece prevalentemente nella responsabilità delle istituzioni nazionali.

La consapevolezza di tali limiti ha portato negli ultimi anni allo sviluppo di politiche comuni, in sede unionale, che intendono fornire risposte adeguate ai problemi sul tappeto e per le quali si rinvia al successivo punto 4.

Esaminiamo ora l'apparato istituzionale per il contrasto internazionale alla contraffazione.

3.1 INTERPOL ed EUROPOL

L'Interpol (International Crime Police Organization-ICPO) è l'Organizzazione internazionale della polizia criminale. Aderiscono ad essa ben 190 paesi. La sede del Segretariato generale è a Lione.

Interpol non ha propri agenti operativi, in quanto l'organizzazione svolge un ruolo di coordinazione delle polizie dei Paesi aderenti.

In ogni paese membro di Interpol opera un ufficio centrale di polizia internazionale che collabora con le altre sezioni, con i corpi locali di polizia e con il Segretariato generale di Lione per la ricerca di chi ha commesso reati all'estero o vi si è trasferito dopo averli commessi, e per la repressione della criminalità operante su scala internazionale.

Ha lo scopo di prevenire e reprimere su scala internazionale i reati, attraverso lo scambio di notizie utili per l'accertamento degli stessi, la raccolta delle prove, e l'identificazione e la ricerca dei responsabili.

Cura le pratiche di estradizione e di rogatorie attive o passive, l'accreditamento all'estero del personale delle forze di polizia nazionali impegnato in missioni al di fuori del Paese di appartenenza.

Per alcune operazioni transazionali promosse da Interpol si rinvia al punto specifico.

Va poi menzionata l'attività dell'agenzia Europol, che è una struttura dell'Unione europea ma cui si accenna in questo punto per l'ambito di attività.¹⁶

Istituita per Decisione del Consiglio dell'UE del 6 aprile 2009 (2009/371gai), ha il compito di *"sostenere e rafforzare l'azione delle autorità competenti degli stati membri e la loro cooperazione reciproca, per prevenire e combattere la criminalità organizzata, il terrorismo e altre forme gravi di criminalità che interessano due o più stati membri"*. Tra le forme di criminalità sono comprese anche la contraffazione e la pirateria digitale. Presso Europol sono distaccati ufficiali di collegamento di ciascuno Stato membro, che curano il raccordo con le corrispondenti unità nazionali.

16 V. Audizione del Cluster Manager Counterfeiting IPC3 di Europol Chris Vansteenkiste del 6 ottobre 2016.

Europol si attiva solo in casi di reati gravi o legati alla criminalità organizzata, con il coinvolgimento almeno di due Stati membri e su attivazione delle autorità nazionali; in taluni casi vi sono state iniziative promosse su segnalazione di imprese, da cui poi è scaturito un coinvolgimento delle autorità pubbliche.

L'agenzia sviluppa, con strutture denominate *Analysys Working File*, analisi di rischio e di contesto circa la diffusione nel territorio dell'UE dei fenomeni di criminalità nonché sul supporto alle investigazioni che necessitano della cooperazione tra agenzie di polizia di paesi diversi.

Rispetto alla criminalità organizzata Europol elabora dal 2013 il SOCTA (*Serious Organised Crime Threat Assessment*), che contiene raccomandazioni per il COSI (Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna) per operare lavorare su priorità precise in tema di valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata, una delle quali concerne la contraffazione dei prodotti. In audizione è stato riferito di alcune operazioni condotte da Europol insieme ad Interpol, secondo il modello di operazioni dimostrative che si ripetono con cadenza annuale, non legate a filoni investigativi collegati ad emergenze criminali, riportate nel precedente punto 5.1, nonché del supporto fornito alle polizie nazionali.¹⁷

Europol ha avviato una stretta collaborazione con l'Ufficio per la proprietà intellettuale dell'Unione europea (EUIPO), con sede ad Alicante, che ha contribuito al finanziamento dell'IPC3.

Di rilievo è l'istituzione presso Europol dell'*Intellectual Property Crime Coordinated Coalition* (IPC3), nuovo centro per la cooperazione in materia di lotta alla contraffazione, anche mediante lo sviluppo di sinergie con il settore privato e l'Università, sul modello di analoghe esperienze promosse dall'*International AntiCounterfeiting Coalition* (IACC) negli Stati Uniti d'America.

L'IPC3 comprende il Focal Point COPY (contraffazione e pirateria) e il Focal Point SOYA (contraffazione dell'euro), nei quali, per l'Italia lavorano componenti dei Carabinieri, della Polizia e della Guardia di Finanza. L'obiettivo fondamentale della Coalizione IPC3 è, principalmente, quello di contrastare i reati commessi su *internet*. Si avvale di un gruppo consultivo di esperti, tra i quali l'Italia ha assunto un ruolo di guida, condotta insieme dai NAS dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza. Anche l'OLAF partecipa al Focal Point COPY e Europol partecipa a riunioni di coordinamento con le autorità giudiziarie all'interno di Eurojust.

L'IPC3 ha firmato cinque memorandum d'intesa con diversi soggetti: AAPA (*Audiovisual Anti-Piracy Alliance*); ETICS (*European Testing Inspection and Certification Systems*); UL (*Underwriters laboratories*), società che si occupa della certificazione negli Stati Uniti; IACC statunitense; Università di Trento.

3.2 I Joint investigation teams (J.I.Ts)

Al di là del coordinamento realizzato da Interpol, il tema della possibilità di operare

¹⁷ Si ricordano: un'operazione con la Guardia Civil spagnola relativa al commercio di prodotti falsi di un noto marchio sportivo, per un valore di quasi 2 milioni di euro; un'operazione con la Policía Nacional spagnola, Eurojust e la polizia tedesca relativa alla distribuzione illegale di canali pay TV, con l'arresto di circa 30 persone in Spagna, il sequestro di 50.000 decoder pirata, di 180.000 euro e il blocco di Bitcoin per un valore di oltre 30.000 euro, la confisca di dieci macchine di lusso e un aereo privato; partecipazione a iniziative di singoli Stati.

con *team* di polizia congiunta e di utilizzare le prove raccolte in tal modo direttamente nelle indagini e nei processi penali propri di ciascun Paese, costituisce un punto fondamentale per accrescere l'efficacia del contrasto alla criminalità transnazionale.

La Decisione Quadro 2002/465/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002, concernente l'istituzione delle "Squadre Investigative Comuni" (Joint investigation teams – J.I.Ts.), ha inteso dare una risposta in tal senso.

Il decreto legislativo n. 34 del 2016 ha recepito nell'ordinamento italiano tale Decisione.

Le autorità giudiziarie e le forze di polizia di almeno due Stati membri possono ora creare *team* comuni incaricati dello svolgimento di indagini penali in ambiti specifici e per una durata di tempo limitata. Le J.I.Ts sono utilizzabili per indagini concernenti qualunque reato che, a giudizio dell'autorità giudiziaria procedente, richieda il compimento di indagini complesse sul territorio di più Stati membri o richieda un forte coordinamento. Gli atti compiuti da tali squadre comuni sono acquisiti nei fascicoli processuali delle indagini in corso in ciascuno Stato partecipante senza necessità di effettuare rogatorie. È noto infatti che il ricorso alle rogatorie costituisce da sempre un punto debole del contrasto in ambito transnazionale, per la lentezza e l'onerosità di tali procedure: pertanto tale nuova misura potrebbe determinare una sensibile contrazione dei tempi e delle risorse investigative.

L'importanza del provvedimento è stato sottolineato dal Governo in Commissione¹⁸, che ha ritenuto *"del tutto evidente che solo la realizzazione di una squadra comune di investigatori, che sia a conoscenza della struttura organizzativa criminale che movimentata il traffico di prodotto contraffatti e ne dispone l'importazione e poi la commercializzazione e che, non di meno, possa operare in tutti i paesi europei in cui lo smercio dei prodotti o la stessa falsificazione finale vengono compiuti, è realmente in grado di assicurare la completezza delle investigazioni e la loro contestualità"* e che *"la trasnazione diretta delle attività compiute dalla squadra nei due procedimenti paralleli gestiti dalle autorità nazionali e la loro utilizzabilità come elementi di prova, rappresenta l'unica possibile risposta ad un fenomeno strutturalmente sovranazionale. Ovviamente, la medesima opportunità di procedere al sequestro, non solo dei prodotti contraffatti, ma anche dei proventi della vendita, risulta amplificata nell'ipotesi in cui possa essere impiegata una squadra investigativa comune concretamente in grado di modulare le investigazioni e le competenze in ogni paese ove il delitto sia realizzato."*

3.3 L'EUIPO

Dal 2014, la contraffazione delle merci e i possibili rischi per la salute e la sicurezza è diventata una priorità per l'UE.

L'Unione, oltre alla già citata Europol, ha istituito diverse strutture a diverso titolo competenti nella lotta alla contraffazione.

Centrale per la tutela della proprietà intellettuale è il ruolo dell'EUIPO.

L'EUIPO (European Union Intellectual Property Office) è l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, con sede ad Alicante in Spagna, competente per l'armonizzazione del mercato interno rispetto ai diritti di proprietà intellettuale e incaricato di gestire i marchi dell'Unione e i disegni i modelli comunitari con gli uffici per le Proprietà Intellettuali dei Paesi Membri.

Il regolamento (UE) n. 386/2012 ha attribuito all'EUIPO la gestione dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

18 V. audizione del Ministro di giustizia, Orlando, il 6 giugno 2017.

L'Osservatorio ha il compito di accrescere la collaborazione tra l'industria, le amministrazioni pubbliche e i consumatori nella lotta alla contraffazione e alla pirateria fungendo da piattaforma per lo scambio di esperienze, la sensibilizzazione dei consumatori e la condivisione delle migliori pratiche sulle tecniche di contrasto. Non ha poteri esecutivi ma riunisce soggetti pubblici e privati per proteggere e promuovere i diritti di proprietà intellettuale, in particolare delle PMI, e sostenere gli organismi direttamente impegnati nell'applicazione delle norme.

L'Osservatorio ha promosso cinque *working group* sui seguenti temi: la proprietà intellettuale nel mondo digitale; la sensibilizzazione del pubblico; le questioni giuridiche internazionali; l'applicazione delle norme; economia e statistica.

L'Osservatorio ha realizzato numerosi studi e relazioni sul ruolo della proprietà intellettuale nell'economia¹⁹:

L'Osservatorio stima che nel periodo 2011-2013, il 27,8% circa dell'occupazione totale nell'UE sia stato generato da settori ad elevato utilizzo di diritti di proprietà intellettuale (IPR-intensive industries), con circa 60 milioni di lavoratori impiegati direttamente e 22 milioni di posti di lavoro generati da imprese che forniscono beni e servizi ai settori IPR-II. Tali imprese hanno generato più del 42% del prodotto interno lordo (GDP) europeo.

Circa i comportamenti dell'opinione pubblica e dei consumatori, a fronte di dichiarazioni largamente maggioritarie sull'importanza di proteggere i diritti di proprietà intellettuale, sono registrati comportamenti concreti di adesione ai mercati di merce contraffatta, particolarmente nella fascia di età tra i 15 e i 24 anni, senza la consapevolezza della possibilità di danneggiare l'economia del paese.

L'Italia ha proposto l'istituzione presso l'EUIPO di un Forum permanente per la cooperazione a tutela delle DOP e delle IGP e la definizione di *best practises* e linee-guida comuni tra i Paesi UE nella lotta alla contraffazione.

In collaborazione con l'Ufficio Europeo Brevetti (UEB), ha condotto uno studio in ambito UE (*Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union Industry-Level Analysis Report* - settembre 2013) sull'apporto all'economia europea fornito dai settori industriali basati sulla proprietà intellettuale. In collaborazione con Europol ed Eurojust (*The European Union's Judicial Cooperation Unit*) opera per la sensibilizzazione delle autorità doganali, delle forze di polizia e delle autorità giudiziarie negli Stati membri anche al fine di aumentare la loro conoscenza dei metodi utilizzati dai contraffattori e degli strumenti a loro disposizione per contrastare efficacemente il fenomeno e in collaborazione con Europol sta predisponendo un rapporto sulla contraffazione nell'UE.

3.4 L'OLAF

L'OLAF, Ufficio europeo per la lotta antifrode opera nell'ambito dell'*European Union Policy Cycle* dell'Unione europea, progetto quadriennale per il contrasto delle fenomenologie criminali, tra cui anche la contraffazione. In tale progetto la Guardia di Finanza ha assunto il ruolo di "capofila" per l'Europa.

¹⁹ Si ricordano: "Intellectual Property rights, intensive industries and economic performance in the EU; Industry-Level Analysis Report", in collaborazione con l'European Patent Office e l'European Union Intellectual Property Office (2016); "European citizen and Intellectual Property: perception, awareness and behaviour" (2017); Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact, in collaborazione con l'OCSE (2016).

Nell'incontro a Bruxelles con il Direttore Investigazioni dell'Ufficio europeo antifrode (OLAF), Ernesto Bianchi, il 27 giugno 2016, è stato precisato come il ruolo dell'OLAF sia quello di proteggere gli interessi finanziari dell'Unione europea, con indagini di natura amministrativa e non penale, su tutte le frodi o irregolarità che impattano sui bilanci comunitari, sia per le entrate, che per le uscite.

In particolare la Direzione investigativa B si occupa delle frodi doganali e commerciali, tra cui anche la lesione degli IPR (Intellectual Property Rights) e il contrabbando di sigarette. Per la contraffazione, dato atto della resistenza di alcuni Stati circa la conduzione di indagini amministrative, per ragioni di sussidiarietà e di competenza, l'OLAF si è concentrata, avendo risorse limitate, su indagini sui prodotti suscettibili di recare danno alla salute dei cittadini europei o all'ambiente.

L'OLAF conclude "Agreement on Administrative Cooperation", accordi di cooperazione con le autorità antifrode e anticorruzione e con le dogane, sia europee, sia di Stati terzi e invia rapporti alle autorità nazionali, dai quali spesso è conseguita l'attivazione di investigazioni penali.

3.5 Altre istituzioni operanti in ambito UE

Sempre in ambito comunitario va ricordato che la **Direzione generale Taxud** (Fiscaltà e unione doganale) della Commissione europea ha creato la banca dati COPIS, che raccoglie tutte le informazioni relative alle domande d'intervento in cui si richiede il controllo delle autorità doganali a tutela dei DPI. Svolge altresì un'opera di informazione dei consumatori sullo stretto legame che intercorre tra la contraffazione e la criminalità organizzata, pubblicando annualmente statistiche relative alla contraffazione.

Nell'ambito del **Consiglio d'Europa**, va ricordato il "*Committee of Ministers to member states on measures to protect copyright and neighbouring rights and to combat piracy, especially in the digital environment, e European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare*" (EDQM). Sul versante della contraffazione l'EDQM nel 2011 ha elaborato la "*Convenzione sulla contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica*"; in tema di pirateria ha adottato tre raccomandazioni per mezzo dei Comitati dei Ministri: la Raccomandazione No. R (95) 1 "*on measures against sound and audio-visual piracy and its Explanatory Memorandum*", la Raccomandazione No. R (88) 2 "*on measures to combat piracy in the field of copyright and neighbouring rights*" e la Raccomandazione REC 2001/7, dove si sottolinea l'importanza di attivare misure – da parte degli Stati – di prevenzione e repressione previste dagli strumenti internazionali sulla tutela del diritto d'autore.

3.6 La costituzione della Procura europea

Con la medesima logica dell'esigenza di accrescere il coordinamento tra le forze di polizia sino a realizzare, con i J.I.Ts, *team* di lavoro congiunti, è emersa, nel dibattito comunitario, come sempre più pressante l'esigenza di attività unitaria nel campo della magistratura.

Il dibattito è in corso e dovrebbe arrivare a definizione entro il 2020.

Per la cooperazione giudiziaria in materia, al fine di assicurare un sempre maggiore efficacia al contrasto della contraffazione, e spezzare i legami tra contraffazione e associazioni criminali organizzate, si ricorda la proposta di regolamento in discussione al Consiglio sulla "Procura Europea" – (COM(2013)0534) del 17 luglio 2013, per l'istituzione di un Ufficio del Pubblico Ministero Europeo (EPPO), che si propone di superare il limite

nazionale delle azioni penali svolte dagli Stati membri attraverso la creazione di un organismo competente a perseguire i reati contro gli interessi finanziari dell'UE. Tale Ufficio si aggiungerebbe all'Eurojust, organo di cooperazione delle autorità giudiziarie e potrebbe costituire un alleato relevantissimo nella lotta alla contraffazione e alla pirateria commerciale.

In merito è stato espresso in Commissione dal Governo un chiaro indirizzo di sostegno alla linea di evoluzione è della dimensione sovranazionale dell'attività investigativa e repressiva. Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, sia nell'audizione del 19 novembre 2015 che in quella del 6 giugno 2017, ha definito *"fondamentale cominciare a costruire un riferimento a livello europeo, che è quello della procura europea. Su questo l'impegno dell'Italia è stato strenuo e determinato, ma i risultati sono ancora alterni"* e di augurarsi che *"anche alla luce di questa tragica vicenda del terrorismo internazionale, ci sia una spinta decisiva per andare in quella direzione, perché è evidente che – in quel caso tragicamente, in altri casi meno tragicamente – ogni volta ci si rende sempre più conto che proprio la rete è la dimensione che sposta nella dimensione transnazionale nuove attività di carattere criminale, che un tempo erano fortemente territorializzate."*

Il dibattito in corso sulla creazione di un Procuratore EU prevede il 2020 come orizzonte temporale per un primo intervento normativo dell'Unione.

Il tema è delicato, perché la materia penale è intesa dagli Stati come parte essenziale della propria sovranità. Ma è altrettanto evidente che molte attività criminali, tra cui la contraffazione, hanno un livello di organizzazione a livello transnazionale e che la necessità di un coordinamento in sede comunitaria, idoneo a sviluppare e gestire indagini di respiro internazionale, appare sempre più necessario.

Va ricordato, nel contesto di una progressiva presa di coscienza politica in tale direzione, che la Conferenza di Alto livello sulla contraffazione svoltasi ad Alicante il 25-26 febbraio 2016 con rappresentanti delle Autorità giudiziarie, di polizia e delle Dogane degli Stati membri dell'UE, rappresentanti delle imprese private e una delegazione cinese a composizione mista, ha espresso l'avviso che la tutela della proprietà intellettuale richieda un effettivo *enforcement*, sia per il controllo delle frontiere che per la cooperazione con i Paesi dai quali provengono i prodotti contraffatti, con particolare attenzione alla Cina, sia per i profili della formazione comune che per l'individuazione di strumenti omogenei di aggressione patrimoniale e la concreta mutua assistenza alle indagini.

3.7 L'International AntiCounterfeiting Coalition (IACC)

Molto rilevante per il contrasto della contraffazione in generale ed anche in sede globale è l'esperienza maturata negli Stati Uniti dell'International Anti Counterfeiting Coalition (IACC)

L'IACC è un'associazione privata no-profit statunitense, fondata nel 1979, con sede a Washington, che si occupa della lotta alla contraffazione dei prodotti e alla pirateria, a supporto sia dell'azione delle agenzie governative che delle imprese associate. Ne fanno parte oltre 250 società, di quasi tutti i settori produttivi (abbigliamento, agricoltura, farmaceutici, software, elettronica, intrattenimento, industria automobilistica o beni di consumo), con molti marchi famosi nel mondo. Il Presidente della IACC, Robert Barchiesi, è intervenuto in audizione il 16 marzo 2017.

A questa Organizzazione si deve in particolare lo sviluppo del progetto *"Payment Processor Initiative – Rogue Block"*, processo facilitato dall'Ufficio della Casa Bianca del Coordinatore per la tutela della proprietà intellettuale, partito nel gennaio 2012, che prevede che i titolari di marchi, in presenza di siti che commercializzano prodotti contraffatti, possono ottenere dai gestori di canali di pagamento elettronici il blocco dei

conti relativi alle transazioni di merce illegale, bloccando di fatto l'operatività del sito illegale. L'approccio della IACC è quello di "seguire il denaro" (*Follow the money*), considerando che le strategie tradizionali, quali le procedure di notifica e rimozione, la procedura ICANN per la risoluzione delle controversie sui nomi e le controversie civili per sequestrare i siti, ovvero i sequestri doganali e l'irrogazione di sanzioni penali o amministrative si sono rilevati scarsamente efficaci dinanzi a comportamenti di reiterazione dei post illeciti o di migrazione su nuovi siti. I contraffattori considerano queste misure come un prezzo da pagare, a fronte di ingenti guadagni, per continuare a trattare i propri affari.

Molto importante è l'approccio di queste iniziative, che prescindono dal tema di risolvere in sede legislativa o giurisdizionale la questione della responsabilità dei fornitori di servizi informatici, ma di ricordare titolari di diritti ed intermediari finanziari per rendere il mercato on line sicuro e degno di fiducia da parte dei consumatori.

L'approccio statunitense alla lotta alla contraffazione, basato sul ruolo molto rilevante delle organizzazioni private, suggerisce il tema delle sinergie tra settore privato e istituzioni pubbliche. Va segnalato al proposito che nel corso delle audizioni è emerso l'orientamento delle istituzioni europee o internazionali (Interpol, Parlamento e Commissione europea) di non accettare più per le attività in materia di lotta alla contraffazione finanziamenti da parte di privati.²⁰

Nella *policy* della IACC ci sono rapporti strutturali con le forze di polizia: a seguito di memorandum d'intesa con Europol e con la Polizia della City di Londra, l'impatto del programma RogueBlock è stato esteso al di là dei conti commerciali, per facilitare la rimozione dei domini, alla conclusione del processo; in Italia la Guardia di Finanza ha stipulato nel 2016 un accordo di cooperazione su tali profili con la IACC, al fine di favorire lo scambio di informazioni relative ai siti *web* sospettati di vendita di beni contraffatti indicati dai titolari di marchi e la creazione di punti di contatto per agevolare la collaborazione.

Il metodo utilizzato dalla IACC è il seguente: i titolari della proprietà intellettuale avviano le indagini per individuare siti che vendono versioni contraffatte dei loro prodotti; la IACC svolge una funzione di prevenzione della conflittualità, garantendo che le segnalazioni soddisfino gli *standard* legali previsti e che i marchi abbiano fornito informazioni e prove sufficienti a supporto delle segnalazioni, ed eliminando le eventuali segnalazioni doppie; la IACC coinvolge le autorità di polizia, per garantire che i siti segnalati attraverso il programma non siano oggetto di eventuali indagini penali già in corso, che potrebbero essere compromesse dall'intervento del settore privato; i titolari dei circuiti di pagamento elettronico conducono la propria indagine indipendente, al fine di stabilire se i siti e i proprietari dei conti commerciali associati abbiano violato i loro obblighi contrattuali, utilizzando i loro conti per supportare attività illegali; in caso positivo dispongono immediatamente sanzioni ed eventualmente la chiusura del conto e queste azioni sono segnalate alla IACC e all'azienda titolare del marchio violato.

Dal 2011 al 2016 il Rogue Block ha portato alla chiusura di oltre 5.300 conti commerciali utilizzati per servire traffici illeciti di beni contraffatti. Poiché molti contraffattori utilizzano un unico conto per elaborare i pagamenti attraverso reti di siti, un'azione di successo contro un singolo sito determina un effetto esponenziale: si calcola che la chiusura dei 5.300 conti bancari abbia avuto diretto impatto su oltre 200.000 siti illeciti. La riapertura di un nuovo conto commerciale può impiegare mesi e ciò determina

20 V. audizione del Direttore della III Divisione del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia dell'Interpol, Razzano, del 3 novembre 2016.

un blocco delle attività illegali molto più lungo ed efficace rispetto alle procedure di rimozione e successiva riapertura di siti, che sono attivabili in tempi rapidissimi. Il circuito bancario, in presenza di violazioni acclarate, rifiutano l'apertura di nuovi conti e le banche se accettano, in genere addebitano commissioni molto più alte per i loro servizi, riducendo la redditività per i contraffattori. Ciò è confermato dalla tendenza di alcuni siti illegali ad utilizzare non il circuito delle carte di credito ma bonifici o l'uso di valute elettroniche, come Bitcoin, che però hanno una minor diffusione presso i consumatori.

3.8 Il WIPO e altre organizzazioni operanti in ambito ONU

La **World Intellectual Property Organization (WIPO)** (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale - OMPI), è un'agenzia delle Nazioni Unite, istituita con la Convenzione di Stoccolma del 14 luglio 1967 al fine di incoraggiare l'attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo.

Si tratta di un'istituzione centrale in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

I sistemi di protezione internazionale gestiti dal WIPO comprendono quattro diversi meccanismi di protezione per le varie tipologie di diritti di proprietà industriali ed assimilati:

- il Patent Cooperation Treaty (PCT) per il deposito di domande di brevetto in più Paesi;
- il sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi d'impresa;
- il sistema dell'Aja per il deposito internazionale di disegni e modelli industriali;
- il Sistema di Lisbona per la registrazione internazionale delle denominazioni di origine. In particolare, il sistema di Lisbona per la registrazione internazionale delle denominazioni d'origine prevede che con un'unica registrazione, la protezione di una denominazione di origine sia estesa a tutti gli Stati contraenti dell'Accordo di Lisbona (Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration) del 1958 e successive modificazioni (sino al 2015).

Il WIPO conta attualmente 187 Stati membri, amministra 28 trattati internazionali e per conto degli Stati membri, sviluppa un programma di lavoro con l'obiettivo di armonizzare la legislazione e le procedure nazionali, in tema di proprietà intellettuale, promuovere lo scambio di informazioni, sovrintendere alle procedure di registrazione internazionali di marchi, brevetti e *design*, offrire assistenza tecnico giuridica, nonché favorire la risoluzione di controversie in materia. Ha sede a Ginevra.

Tra le altre organizzazioni costituite in ambito ONU si ricordano:

- l'**Istituto Interregionale per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia (UNICRI)**, creata nel 1968, assistere le organizzazioni (intergovernative, governative e ONG) nelle policy di prevenzione del crimine. L'International Permanent Observatory on counterfeiting (IPO/c), svolge un programma di monitoraggio per la lotta alla contraffazione, per veicolare dati e informazioni sulla portata dei fenomeni contraffattivi. Sta realizzando un protocollo di cooperazione con la Direzione Nazionale Antimafia e la Guardia di Finanza al fine di migliorare gli strumenti di enforcement rispetto alla contraffazione. Nel 2007 è stato pubblicato il *report* "Counterfeiting: a global spread, a global threat" e nel 2012 in collaborazione con la DGLC - UIBM del Ministero dello Sviluppo economico è stato redatto il rapporto "La contraffazione come attività gestita dalla criminalità organizzata transnazionale: il caso italiano".

- L'UNECE ToS IP (Team of Specialists on Intellectual Property): dal 2006 al 2012, il Team in questione ha lavorato nel quadro del Committee on Economic Cooperation and Integration (CECI), con la finalità di agevolare il sistema di protezione ed *enforcement* dei diritti di proprietà intellettuale e rinforzare il loro ruolo nello sviluppo dell'innovazione.

3.9 Il WTO e altre organizzazioni internazionali

Il **World Trade Organization, WTO** (Organizzazione mondiale del commercio) è un'organizzazione internazionale, con sede a Ginevra, creata allo scopo di supervisionare numerosi accordi commerciali tra gli stati membri. Vi aderiscono 164 Paesi, cui se ne aggiungono altri 22 con ruolo di osservatori, comprendendo così oltre il 95% del commercio mondiale di beni e servizi.

Il WTO è stato istituito il 1° gennaio 1995, alla conclusione dell'Uruguay Round che ha portato alla firma a Marrakech dell'Accordo TRIPs, rilevando il ruolo svolto dal GATT, nell'ambito della regolamentazione del commercio mondiale.

Il Consiglio TRIPs del WTO, per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, istituito dall'art. 68 del Trattato, è competente sia sul controllo e sull'applicazione dell'Accordo, che nei rapporti con l'EUIPO.

In ambito OCSE, l'Informal Advisory Group on Counterfeiting and Piracy ha collaborato nella stesura del rapporto *"The economic impact of counterfeiting and piracy"*, avvalendosi della cooperazione con i governi, le industrie (tramite il *Business and Industry Advisory Committee* dell'OCSE), i sindacati (che hanno partecipato per mezzo del *Trade Union Advisory Committee* presso l'OCSE) e altre organizzazioni internazionali, quali l'Organizzazione Mondiale del Commercio, l'Organizzazione Mondiale delle Dogane, l'OMPI, Interpol e alcune ONG; la Task-force on charting illicit trade che coordina esperti internazionali per eseguire una mappatura dell'economia illegale e giungere ad una conoscenza, il più approfondita possibile, delle differenti forme di traffico illecito.

Nell'ambito dell'**Organizzazione mondiale della sanità (OMS)** (*WHO*-World Health Organization in inglese), l'International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce (IMPACT), istituita nel febbraio 2006, coordina le relazioni tra i Paesi membri al fine di arrestare la produzione, il commercio e la vendita di prodotti medicinali contraffatti, con la partecipazione di organizzazioni internazionali, ONG, agenzie di enforcement, associazioni di produttori farmaceutici e autorità regolatorie.

La **Camera di commercio internazionale (CCI)**, fondata nel 1919 da imprenditori e finanziari come forum di rappresentanza degli interessi economici privati, raggruppa centinaia di migliaia di imprese rappresentanti di oltre 180 paesi. Nel dicembre 2004 ha lanciato l'iniziativa BASCAP (*Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy*), per sensibilizzare le autorità e l'opinione pubblica sulla pirateria ed informare le aziende sugli strumenti di lotta alla contraffazione.

4. INIZIATIVE INTERNAZIONALI DI CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE

I traffici di merce contraffatta hanno le caratteristiche di una marcata transnazionalità, tanto più se realizzate da organizzazioni criminali.

Al di là della costituzione di organismi competenti a svolgere, in ambito comunitario ed internazionale, attività in tema di diritti di proprietà intellettuale, molto importante è la definizione di politiche di contrasto della contraffazione e per la tutela dei diritti. Occorrono pertanto risposte istituzionali adeguate, idonee a superare i limiti delle diverse giurisdizioni di ambito nazionale e a rispondere in modo adeguato al carattere di transnazionalità della contraffazione.

Anche lo stesso sviluppo della contraffazione via *internet* comporta problemi di identificazione degli interlocutori responsabili a livello di provider, per la tendenza alla “smaterializzazione” delle attività digitali e alla parcellizzazione delle competenze tra strutture operanti in Paesi diversi.²¹

In linea generale il limite delle giurisdizioni nazionali costituisce un problema rispetto all'efficacia delle risposte da fornire ad attacchi aventi dimensioni sovranazionali.

Il canale privilegiato oggi attivabile è quello della partecipazione alle iniziative di coordinamento internazionale, sotto l'egida dell'Unione europea e degli organismi sovranazionali di Polizia.

Parte di queste attività di contrasto sono affidate a strutture nazionali, in primis le agenzie doganali, mentre in altri casi i programmi di intervento sono affidati ad alcune delle istituzioni descritte nel punto precedente.

Altre politiche di contrasto, invece, hanno una connotazione internazionale, in conseguenza anche della provenienza americana delle stesse, come per l'approccio Follow the Money o per gli accordi volontari di controllo delle filiere produttive da parte delle aziende interessate a vario titolo.

Molte di queste iniziative di contrasto sono affidate alle istituzioni descritte nel precedente punto 3.

4.1 La cooperazione doganale

Il tema della cooperazione doganale e della cooperazione delle forze di polizia e delle magistrature europee e mondiali per la lotta alla contraffazione, atteso il carattere sovranazionale della stessa, è essenziale.

Il Codice Doganale dell'Unione (Reg. (UE) n. 952/2013) ha attribuito alle Agenzie delle dogane dei singoli Stati la responsabilità primaria della supervisione sugli scambi internazionali alle frontiere: il controllo doganale rappresenta quindi un importante strumento di *enforcement* nella lotta alla contraffazione.

Il “Piano pluriennale d'azione doganale” dell'Unione europea, per il periodo 2013-2017 si propone obiettivi specifici nel settore della contraffazione: lo sviluppo di strategie su misura per monitorare pacchi e traffico postale; l'accentuazione del ruolo delle autorità doganali per l'attuazione della legislazione UE in materia di tutela della proprietà intellettuale; il rafforzamento della cooperazione con l'Osservatorio europeo e con le Autorità di contrasto sulle violazioni dei DPI.

La Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950, entrata in vigore nel 1952, ha istituito il Consiglio di cooperazione doganale, poi denominato Organizzazione mondiale

21 V. nella pagina *web* della Commissione sul sito *internet* della Camera il resoconto dell'audizione del Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Napoli Fausto Zuccarelli il 4 maggio 2017 a Napoli, che riporta un caso di indagini relativo a contraffazione via *web* con la difficoltà di identificare il soggetto responsabile tra Facebook Stati Uniti e Facebook Irlanda per la notifica di un provvedimento di sequestro preventivo, per un rinvio di competenze tra le diverse strutture operativi del social forum.

delle dogane. Comprende 176 membri e si propone di sviluppare standard globali per le procedure doganali nonché di armonizzare e semplificare a livello mondiale le procedure doganali, in modo che gli scambi internazionali si svolgano senza particolari intralci.

Il 10 dicembre 2012 il Consiglio UE ha adottato il nuovo piano di azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017. Gli obiettivi strategici di questo piano di azione sono i seguenti:

- a) applicare e controllare in modo efficace la nuova normativa dell'UE sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali;
- b) contrastare gli scambi di merce che violano i diritti di proprietà intellettuale lungo tutta la catena di approvvigionamento internazionale;
- c) contrastare le principali tendenze negli scambi di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale;
- d) rafforzare la cooperazione con l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e le autorità di contrasto.

Il vero problema che riguarda il sistema doganale comunitario è quello di una mancanza di uniformità e di approccio, che determina l'effetto dell'assenza di controllo doganale per merci di provenienze extra-UE e con destinazione extra-UE nei citati Paesi del Nord Europa, creando delle vere e proprie porte aperte per le merci contraffatte in alcune dogane europee.

Tale situazione determina la diminuzione di traffico nei Paesi le cui Dogane sono più intransigenti (l'Italia *in primis*), a favore delle dogane dei Paesi citati che vedono accrescere i propri traffici, con conseguente aumento fatturato nei porti interessati, ma con gravi limiti al contrasto alla contraffazione in ambito UE.

Importanti sono le novità contenute nel già citato pacchetto marchi entrato in vigore di recente (Regolamento 2424/2015 e Direttiva 2436/2015).

Per quanto riguarda la possibilità di controllo di merci provenienti da Paese extra UE, in transito e non destinate all'immissione in commercio sul territorio dell'EU, ma che siano imitazione di prodotti tutelati nell'Unione europea per la normativa sui marchi o il diritto d'autore, tali da concretare le fattispecie di "merci contraffatte" o "merci usurpative" le nuove norme entrate in vigore del 2016, superando i limiti interpretativi delle precedenti²², consentono alle dogane UE di effettuare operazioni di blocco e di ispezione, laddove il titolare dei diritti di proprietà intellettuale abbia diritti analoghi nel Paese di destinazione.

Le modifiche recate dal nuovo pacchetto marchi cercano di uniformare i comportamenti di tutte Dogane del sistema UE, atteso che in molte realtà, segnatamente in quelle del Nord Europa (Olanda, Germania, Regno Unito e Belgio), i comportamenti sono finalizzati più ad accrescere la capacità ricettiva dei porti interessati che non a tutelare i titolari di diritti di proprietà intellettuale.

Va peraltro rilevato che l'impostazione adottata degli Stati Uniti d'America è molto più restrittiva e favorevole al contrasto della contraffazione, in quanto per le merci in transito, la normativa doganale²³ fa espressamente riferimento al divieto di *transhipments* nel territorio USA di merci e servizi recanti marchi contraffatti.

²² Per la genesi del nuovo pacchetto marchi, anche a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia EU del 2009 nei casi Nokia e Philips, v. audizione del Segretario generale di INDICAM Bergonzi il 10 marzo 2016.

²³ U.S. Code § 2320 - Trafficking in counterfeit goods or services.

Un aspetto specifico che si è posto in sede doganale nelle transazioni commerciali, ad esempio relative al mercato agroalimentare, è rappresentato dalla sostanziale mancata utilizzazione da parte delle aziende di settore dello strumento della tutela doganale delle IGP e delle DOP ai sensi del Regolamento (UE) n. 608/2013, con il c.d. blocco doganale delle merci contraffatte o usurpative.

Il Regolamento consente infatti ai titolari di diritti di proprietà industriale di intervenire tempestivamente per far bloccare in fase di ingresso nelle dogane del territorio dell'Unione Europea le merci che violino i propri diritti: marchi, brevetti, *design*, denominazioni commerciali (come DOP e IGP) protette come diritto esclusivo di proprietà intellettuale ai sensi della normativa nazionale o dell'Unione, nonché dispositivi, prodotti o componenti aventi la finalità di rendere possibile l'elusione delle tecnologie, che impediscono l'uso improprio di opere coperte dal diritto d'autore, ovvero stampi e matrici idonei alla fabbricazione di merci contraffatte o usurpative.

Il Regolamento (UE) n. 608/2013 propone pertanto un'ipotesi di interazione istituzionale tra Agenzie pubbliche di controllo e di tutela e il sistema imprenditoriale. Oltre all'istanza dei titolari di IPR la normativa prevede la possibilità di interventi "ex officio" da parte degli Uffici doganali in presenza di forti sospetti che la merce presentata in dogana sia contraffatta.

Dai dati forniti alla Commissione risulta che mentre tale strumento è utilizzato dagli operatori economici titolari dei grandi marchi nel settore della moda, solo una decina di imprese del settore agroalimentare abbia attivato in Europa domande di tutela doganale per prodotti legati a IGP o DOP (quattro in Italia, cinque in Francia ed una in Spagna).²⁴ I Consorzi Agrari, in quanto titolari delle IGP e delle DOP sarebbero legittimati a proporre l'attivazione di tale strumento.

Occorre dunque predisporre un'azione di sensibilizzazione dei soggetti titolari dei diritti di proprietà industriale, di proprietà intellettuale e dei marchi collettivi costituiti da DOP e IGP per collaborare con le autorità doganali europee e le forze di polizia per utilizzare appieno tale strumentazione, pur dando atto delle difficoltà che in molte Dogane del Nord Europa, per comportamenti ormai consolidati, si riscontrano nel contrasto alla contraffazione.

L'Agenzia delle Dogane ha costituito nel 2004 la banca dati FALSTAFF (Fully Automated Logical System Against Forgery and Fraud), riconosciuta dall'Unione Europea, che utilizza le informazioni fornite dai titolari di diritti di proprietà intellettuale e che consente di confrontare i prodotti sospettati di contraffazione dichiarati in dogana con i prodotti originali, dialogando altresì con la banca dati COPIS (Anti-COunterfeit and anti PIracy information System), della Commissione Europea per lo scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione sulle decisioni riguardanti le domande di tutela e il blocco delle merci.

Altro esempio della necessità di stimolare un ruolo più attivo delle Dogane in sede UE nel contrasto alla contraffazione riguarda il controllo delle spedizioni di merce contraffatta. Su tale tema in audizione in Commissione sono stati riferiti degli esiti dei lavori dell'Osservatorio EU sugli *IP infringements*, presentato da EEA²⁵ nel marzo 2016.

²⁴ Ad essa fa riferimento il Sottosegretario per le politiche e gli affari europei, Sandro Gozi nell'audizione del 9 novembre 2017, riferendosi a dati forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

²⁵ L'EEA (European Express Association) è l'associazione EU dei corrieri espressi. Sul punto del progetto sviluppato da DHL v. audizione del 10 marzo 2016 con il Segretario generale di INDICAM, Bergonzi.

Un progetto pilota presentato in tale sede ha sviluppato una procedura standard con la collaborazione dei corrieri, dei titolari di diritti IPR, e delle autorità doganali, sulla base di un'analisi di rischio volta alla intercettazione di piccole spedizioni di merci. Le segnalazioni prevenute sono state utilizzate dalle Dogane degli USA (US Customs and Border Protection) ma non da alcune dogane europee, a testimonianza della diversità di attenzione sul tema.

4.2. Le zone di libero scambio doganale

Al tema del controllo doganale insufficiente in molti Paesi del Nord Europa, si affianca il problema delle c.d. Free Trade Zones (FTZ), zone di libere scambio o porti franchi.

Al proposito vanno citate le segnalazioni circa la pericolosità per la tutela dei diritti di proprietà industriale che tali zone franche causano riportate nel Report annuale dell'ufficio USA dei Rappresentanti del Commercio (USTR), che analizza i mercati notori, fisici e digitali, che veicolano merci false e contraffatte.

Il report del 2015 USTR²⁶ evidenzia una serie di criticità a livello globale, puntando l'attenzione soprattutto su due fenomeni: il commercio on line, con particolare riferimento al mercato digitale in Cina e le c.d. Free Trade Zones (FTZ), che Europol stima nel numero di 3000 in 135 Paesi. Con riferimento alle FTZ l'USTR evidenzia come queste zone siano diventate, nell'ambito dei traffici illeciti, punti di accesso doganale utilizzati spesso proprio dai contraffattori. In ambito mondiale vi è notevole attenzione sul problema delle FTZ.

Va ricordato al proposito il Trans Pacific Partnership (TPP), accordo firmato nel 2016 in Nuova Zelanda tra 12 Paesi dell'area Pacific Rim, inclusi USA e Giappone, che per i profili che qui interessano, prevede l'avvio di procedure e pene applicabili anche nelle FTZ nel caso di commercio illegale (contraffazione e pirateria) e per *import/export* di beni contraffatti su scala commerciale.

A livello nazionale si segnala il caso della legislazione dell'Uruguay che nel 2015 ha attribuito rilevanti poteri alle Dogane nazionali per intervenire al fine di sanzionare venditori e acquirenti di merci contraffatte arrivate nelle ZTF.²⁷

4.3 L'approccio Follow the Money

Tra le azioni intraprese dalla UE sul tema della lotta alla contraffazione va ricordato il Ciclo programmatico UE per il contrasto alla criminalità 2014-2017, metodologia adottata nel 2010 dall'Unione europea (UE) per affrontare le principali minacce della criminalità che colpiscono l'UE, che identifica tra le priorità del ciclo la lotta alla produzione e distribuzione di merci contraffatte che violano le normative in materia di salute, sicurezza e prodotti alimentari e merci che non soddisfano le norme stabilite.

Un'importante specifica iniziativa comunitaria in materia è rappresentata dall'approccio "*Follow the Money*". La Commissione Europea ha adottato una comunicazione (COM(2014) 392/2) avente ad oggetto un piano d'azione volto ad incrementare le misure di tutela contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale nel territorio dell'Unione.

La nuova strategia – che mira a contrastare le violazioni su scala commerciale – si compone di dieci azioni che coinvolgono direttamente il settore privato e si fondano

²⁶ Sul punto v. audizione del 10 marzo 2016 con il Segretario generale di INDICAM, Bergonzi.

²⁷ Sul punto v. audizione del 10 marzo 2016 con il Segretario generale di INDICAM, Bergonzi.

sull'approccio c.d. *"Follow the money"*, allo scopo di privare i trasgressori su scala commerciale dei loro flussi di entrate.

In Italia l'approccio *"Follow the Money"* è stato anche oggetto del "Memorandum of Understanding sul contrasto alla pirateria su *internet*" siglato ad inizio mese tra IAB (Interactive Advertising Bureau), Fpm (Federazione contro la Pirateria musicale e Multimediale) e Fapav (Federazione per la Tutela dei contenuti Audiovisivi e Multimediali).

4.4 Accordi volontari di controllo delle filiere commerciali internazionali

Un altro approccio possibile nell'ambito dei mercati commerciali internazionali è rappresentato dalla prassi americana degli ultimi anni di conclusione di accordi volontari (Voluntary agreement) tra le aziende impegnate nei diversi segmenti delle filiere produttive (Supply chain), al fine di controllare la rispondenza dell'intera filiera, dalla produzione alla vendita, agli obiettivi di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e delle normative a tutela del consumatore e della collettività.²⁸

I programmi "Know Your Supplier (KYS) e Know Your Customer (KYC) si fondano sul dovere di diligenza e di controllo delle parti coinvolte negli scambi di merci, e trovano un equivalente europeo negli accordi relativi alle c.d. "filiere etiche" realizzati anche in Italia in alcuni settori produttivi.²⁹ Il KYS è stato applicato ad alcune aziende agricole, per stimolare le stesse a conoscere il proprio fornitore, valutato in base a una serie di *check point*. Il KYC ha coinvolto le imprese di spedizione e di trasporto, chiamate ad un più penetrante dovere di diligenza nel classificare i clienti e nell'escludere dalle proprie prestazioni professionali i clienti ritenuti non affidabili, soprattutto in ragione della provenienza delle merci.

4.5. Scambio di informazioni ed operazioni congiunte delle forze di polizia europee

Nelle audizioni con la Guardia di Finanza³⁰ sono state illustrate alla Commissione le iniziative di contrasto della contraffazione in ambito internazionale cui partecipa la Guardia di Finanza. Si tratta sia di indagini riguardanti traffici di merce illegale condotte oltre i confini nazionali, sia della partecipazione a dispositivi di *law-enforcement* apprestato a livello europeo, che favorisce la cooperazione tra le forze di polizia dei diversi Paesi europei.

A prescindere dagli strumenti di cooperazione giudiziaria, essenzialmente le rogatorie, che nelle prassi applicative si dimostrano molto lunghe e onerose dal punto di vista procedurale, molto sviluppati sono stati negli ultimi anni i canali di cooperazione di polizia. Si tratta, in quest'ultimo caso, di scambio di informazioni e dati relative ad operazioni in corso e della promozione di iniziative operative in territorio estero collegate tra i diversi Paesi, attraverso il ruolo dell'INTERPOL.

Sotto il primo profilo, nel periodo 2013-2015 la Guardia di Finanza ha partecipato a 70 attività di **scambio informativo** con Paesi esteri nel settore della contraffazione, di cui 23

²⁸ Sul punto v. audizione del 10 marzo 2016 con il Segretario generale di INDICAM Bergonzi.

²⁹ V. sul punto, Relazione sulla contraffazione nel settore tessile: il caso del distretto produttivo di Prato, approvata dalla Commissione il 4 agosto 2015.

³⁰ V. audizione del 28-09-2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza Giorgio Toschi e del Capo del II Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza, Stefano Screpanti e dello stesso Screpanti il 3 febbraio 2016.

tramite Interpol 35 tramite Europol e 12 attraverso gli ufficiali di collegamento stranieri presenti in Italia. I maggiori flussi informativi hanno riguardato Francia, Germania e Cina.

Tra gli strumenti specifici rilevanti per lo scambio di informazioni nelle attività di contrasto alla contraffazione a livello internazionale vi sono:

- il Network Asset Recovery Office, che costituisce la rete europea degli uffici nazionali per il recupero dei beni, istituita dalla Decisione quadro del Consiglio dell'UE 2007/845/gai del 6 dicembre 2007; operante in tutti i 28 Paesi UE, ha lo scopo di favorire la cooperazione tra uffici per l'esecuzione di provvedimenti di congelamento, sequestro o confisca dei proventi di reato, e degli altri beni comunque connessi e di agevolare lo scambio di informazioni per il reperimento, l'identificazione e la localizzazione dei proventi di reato e dei beni connessi.
- La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001, ratificata con la legge 18 marzo 2008, n. 48, che consente il congelamento temporaneo di dati informatici presenti all'estero, nelle more dell'esecuzione di provvedimenti di sequestro in base a rogatoria giudiziaria.

Personale della Guardia di Finanza opera presso l'Organizzazione Mondiale delle Dogane e negli uffici regionali di Bruxelles e di Koln, presso Europol (tre posizioni nell'unità di contrasto alla contraffazione), presso l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno, con un'unità. Ufficiali del Corpo sono membri del "Working group on IP in the digital world" e dell'"Enforcement/training working group" dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, istituito presso l'EUIPO dal Regolamento (CE) 19 aprile 2012, n. 386.

Le **operazioni internazionali** prevedono invece, sulla base di un piano operativo condiviso, l'esercizio simultaneo, per un periodo di tempo predeterminato, di attività di polizia nei confronti di settori e soggetti, anche economici, operanti illecitamente. Si propongono sia di contrastare specifiche attività criminali di ambito transnazionale, sia di favorire la condivisione di tecniche ed esperienze investigative.

In audizione la Guardia di Finanza ha riferito della partecipazione alle operazioni organizzate con cadenza annuale, guidate da Interpol ed Europol:

"Opson", in materia di contraffazione e frodi agroalimentari³¹; mira a intensificare il controllo delle movimentazioni di prodotti agroalimentari su strada, negli spazi doganali ed immediate adiacenze, per intercettare traffici di prodotti agroalimentari contraffatti, non sicuri, ovvero recanti falsa o fallace indicazione di origine e/o provenienza; nell'edizione 2015, cui hanno aderito 20 Paesi dell'UE e 27 extra-UE, con la partecipazione di 70 agenzie di *law enforcement* e doganali, sono state sequestrate nel mondo oltre 11 mila tonnellate e 814 mila litri di prodotti agroalimentari contraffatti o nocivi.

"In our sites" (IOS), coordinata da Europol con il supporto dell'United States I.P.R. Center, che cura l'agenzia inter-istituzionale statunitense creata allo scopo di promuovere lo scambio informativo in materia di contraffazione tra cui FBI, Food and Drug Administration, Naval Criminal Investigative Service e U.S. Customs and Border Protection, in materia di commercio illecito *on line*, che ha portato all'oscuramento di siti *internet* per la commercializzazione di merci contraffatte e al sequestro di nomi di domini,

31 L'operazione Opson nel 2016 ha portato in 57 Paesi, al sequestro di più di 10.000 tonnellate di prodotti e più di un milione di litri di bevande (dati riferiti in audizione con Europol il 6 ottobre 2016).

insieme alle autorità competenti degli Stati Uniti,³² e, che nel 2016 è stata replicata per la settima volta;

- “Wafers”, in materia di traffici di semiconduttori contraffatti (transistor, diodi, led, ecc.), ad elevato valore economico, il cui fatturato è stimato in circa 200 miliardi di dollari annui, promossa da Europol ed Olaf, con la partecipazione di Francia, Belgio ed Olanda;
- “Pangea”, relativa al commercio illegale di farmaci, organizzata da Interpol ed Europol a partire dal 2008; si svolge con controlli mirati nei porti, nei centri di smistamento postale e con il monitoraggio di piattaforme *web* illecite. All’edizione 2015 hanno partecipato 115 Paesi, per un totale di 236 amministrazioni e sono stati sequestrati 21 milioni di medicinali contraffatti e/o insicuri, per un valore di 81 milioni di dollari;
- “Silver Axe”, in materia di traffico di pesticidi non a norma e contraffatti o pericolosi per la salute, condotta in Belgio, Paesi Bassi, Germania, Spagna, Francia, Italia e Slovenia, con il sequestro di più di 190 tonnellate di materiale;
- “Copycat”, per il contrasto alla contraffazione di prodotti sportivi.

4.6 L’European Union Policy Cycle 2014-2017 per il contrasto alla criminalità organizzata

Rispetto alle iniziative condotte al livello delle forze di polizia, l’EUPC, ovvero Ciclo Programmatico dell’UE, costituisce una forma di coordinamento collocata su un piano superiore, in quanto espressione diretta delle istituzioni europee, e come tale strumento sia operativo sia di indirizzo politico nel contrasto della criminalità organizzata all’interno dell’Unione. Tra le priorità d’intervento individuate vi è anche la contraffazione di merci aventi impatto sulla salute e sicurezza pubblica.

L’EUPC si propone di curare la forte interazione reciproca di tutte le istituzioni coinvolte e forme di collaborazione e raccordo con il sistema imprenditoriale e privato ed assicurare il ricorso sistematico agli strumenti di cooperazione e scambio informativo ai fini investigativi tra le forze di polizia europea.

La prima fase dell’EUPC consiste nell’individuazione delle emergenze criminali di maggior rilievo e pericolosità e nell’individuare le contromisure; a tal fine nel 2013 Europol ed Eurojust hanno redatto il documento di analisi e valutazione delle dinamiche di diffusione e manifestazione della criminalità denominato SOCTA (*Serious and Organised Crime Threat Assessment*), per la definizione delle priorità d’intervento del quadriennio di riferimento.

Sono quindi stati redatti i Multi-Annual Strategic Plans (MASPS), approvati dal Consiglio giustizia e affari interni dell’UE nel settembre 2013. I MASPS definiscono, per ognuna delle priorità individuate, gli obiettivi da raggiungere e i criteri da seguire per la misurazione dell’efficacia e del livello di performance. Il MASP relativo alla contraffazione ha posto l’accento sul miglioramento, quantitativo e qualitativo, dello scambio di dati e di intelligence tra i 28 Paesi UE e con i Paesi di origine delle merci contraffatte o non sicure, per ottenere un quadro preciso delle organizzazioni criminali coinvolte nei traffici della

³² Come riferito nell’audizione con Europol il 6 ottobre 2016 la settima edizione del 2016 ha portato a 3.000 siti oscurati a fronte dei 1.000 nel 2015; nei siti oscurati compaiono banner che riportano i nomi di tutte le istituzioni coinvolte; nel 2015 hanno partecipato 19 Stati dell’UE, Interpol e 8 Paesi extra-UE., e sono stati oscurati 1.500 siti illeciti di merce contraffatta, di cui 400 dal Nucleo speciale frodi tecnologiche e dal Nucleo speciale tutela proprietà intellettuale della Guardia di Finanza.

specie; sull'intensificazione delle iniziative investigative, anche congiunte, nei confronti delle organizzazioni criminali; il ricorso sistematico ad indagini finanziarie e al recupero dei beni e dei profitti conseguiti anche se tramite strutture commerciali legali; il rafforzamento della collaborazione tra le autorità competenti degli Stati UE.

La terza fase, che prevede la predisposizione degli OAPS (Operational Action Plans), piani di attuazione concreta delle attività da svolgere per l'attuazione del MASP, ha visto la presenza di rappresentanti dei Paesi, nell'ambito all'EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats), tavolo di lavoro congiunto a carattere operativo. La Guardia di Finanza ha assunto il ruolo di capofila per il contrasto alla contraffazione via *web*. Un ufficiale del Comando generale coordina la pianificazione delle attività operative, seminariali e didattiche da svolgersi in ciascuno dei 4 anni di attuazione dell'iniziativa, prendendo parte alle stesse e proponendo specifiche progettualità. Nel 2014-2015 sono state pianificate ed eseguite 40 azioni. In audizione ³³ la Guardia di finanza ha illustrato due azioni: un'azione di natura didattica ha comportato l'inserimento, nell'ambito dei programmi formativi riservati agli ispettori del corpo, di 55 funzionari di polizia stranieri di Lituania, Polonia, Portogallo, Romania ed Ungheria, che hanno partecipato a corsi per investigatori economico-finanziari, presso la Scuola di polizia tributaria; una seconda azione, di carattere divulgativo, che ha portato all'organizzazione di un Seminario internazionale presso il SIAC a Bari in materia di "strumenti informatici e database per la lotta alla contraffazione", per la condivisione delle esperienze sul tema tra le forze di polizia degli stati membri, le organizzazioni internazionali e il mondo imprenditoriale.

4.7 Iniziative dell'UE con Paesi di provenienza di beni contraffatti

Gli strumenti di cooperazione tra Paesi produttori di beni contraffatti e Paesi di destinazione di tali merci sono importanti. L'UE ha promosso un Piano d'azione doganale UE-Cina 2014-2017, il cui modello è stato poi esteso alla cooperazione con Hong Kong.

Il Piano UE-Cina prevede 5 azioni chiave (Key Actions):

1-Analisi congiunta delle statistiche sui sequestri per individuare le tendenze generali e gestire il rischio, con particolare riferimento a porti e aeroporti, ove gli esperti delle dogane UE analizzano i dati relativi ai sequestri delle merci esportate via mare dai porti cinesi mentre gli esperti cinesi esaminano i dati delle merci esportate nell'UE bloccate nei porti di entrata europei;

2-Individuazione di spedizioni ad alto rischio in aeroporti e porti attraverso lo scambio diretto di informazioni su casi specifici di blocco della merce;

3-Rafforzamento della cooperazione transfrontaliera tra dogana cinese e dogana europea e le agenzie di *law enforcement* su casi rilevanti";

4-Sviluppo congiunto di *partnership* con il mondo delle imprese nell'UE e in Cina, istituendo sul sito della Taxud e della dogana cinese (GACC) un portale web per le imprese con informazioni utili alla protezione dei DPI, l'indicazione delle procedure applicabili nell'UE e in Cina, elenco dei contatti, ecc.;

³³ V. audizione del Capo del II Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza, Stefano Screpanti del 3 febbraio 2016.

5-Scambio di conoscenze e esperienze sulle reciproche politiche e le pratiche di enforcement dei DPI (scambio di funzionari, visite di studio).

Per la cooperazione con la Cina, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha realizzato iniziative di gemellaggio tra porti (Genova-Tianjin e Genova-Ningbo), per rafforzare i controlli doganali soprattutto in materia di contraffazione, sottofatturazione e traffico illecito di rifiuti e materiali pericolosi, definire un modello comune di valutazione del rischio con la creazione di una "white list" di operatori certificati, scambiare informazioni sui container e sui relativi controlli da effettuare e sulla gestione dei rischi.

5.GLI ACCORDI INTERNAZIONALI

Il terzo essenziale strumento utilizzabile a tutela dei diritti di proprietà intellettuale e per lottare contro la contraffazione è rappresentato dagli Accordi e Trattati internazionali, sia multilaterali che bilaterali, di estensione mondiale o regionale.

In tema di contraffazione non esiste un trattato specifico. Ciò dipende dal fatto che sia in ambito internazionale che comunitario sono molto forti le divergenze tra gli Stati sulla definizione dell'ambito della contraffazione, dell'estensione della tutela degli IPR e del copyright e dei marchi collettivi a tutela dell'origine territoriale.

Per esempio tra Stati Uniti ed Europa (in realtà solo una parte di essa, come si vedrà nel presente punto) sulla protezione delle denominazioni d'origine e di provenienza geografica vi sono contrasti che attengono a profonde e marcate differenze culturali, giuridiche e commerciali che non possono essere sottovalutate.

Anche rispetto alla tutela della proprietà intellettuale in senso lato l'affermazione dal secondo dopoguerra del principio di liberalizzazione dei commerci espresso dagli accordi GATT ha portato a inquadrare politicamente la tutela di tali diritti come limitazioni alla libertà del commercio e non come la naturale difesa di diritti essenziali per lo svolgimento delle attività imprenditoriali o intellettuali.

L'affermazione della tutela della proprietà intellettuale e il contrasto alla contraffazione costituiscono quindi un processo non ancora giunto a soddisfacente definizione, ma che va perseguito politicamente con tenacia e pazienza, ed una adeguata dose di realismo politico.

5.1 L'Accordo TRIPs

L'Accordo internazionale più importante per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e quindi più rilevante per la lotta alla violazione di tali diritti recata dalla contraffazione è senz'altro il TRIPs.

L'Accordo TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* - Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale), promosso dall'Organizzazione mondiale del commercio (WTO), al termine del negoziato Uruguay Round in ambito GATT, è stato siglato il 15 aprile 1994 a Marrakech.

Il settore del commercio internazionale è stato regolato, dal 1947, dal principio di liberalizzazione dei commerci internazionali di cui è stata espressione l'Accordo GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), firmato il 30 ottobre 1947 a Ginevra.

L'applicazione di tale principio, nel rapporto economico e commerciale tra gli Stati, ha determinato anche la possibilità dello sviluppo di forme di commerci non rispettose dei diritti di proprietà intellettuale, con la compromissione dei diritti dei titolari degli stessi.

Nell'ambito dell'Accordo GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), infatti, i diritti di proprietà intellettuale erano contemplati solo come "eccezioni generali" alla regola della liberalizzazione del commercio.

L'accordo TRIPs, invece, introduce uno *standard* internazionale comune per la tutela della proprietà intellettuale, garantendo un livello minimo di protezione alla proprietà intellettuale che ogni Stato membro del WTO deve garantire nell'ambito della regola di liberalizzazione dei commerci mondiali, inserendo in tal modo la tutela della proprietà intellettuale nel quadro normativo che regola il commercio internazionale.

L'accordo disciplina quattro aree di interesse principali:

- l'applicazione dei principi base per la protezione della proprietà intellettuale, anche sulla base dei precedenti accordi internazionali;
- le forme di una protezione adeguata ai diritti sulla proprietà intellettuale;
- le modalità di applicazione di tali diritti in modo adeguato sui territori di ogni Stato aderente;
- le modalità di risoluzione delle dispute sulla proprietà intellettuale tra i membri del WTO.

L'importanza del trattato³⁴ è stata quella di riconoscere le diseguaglianze di tutela dei diritti di proprietà industriale tra i vari Stati nell'ambito del sistema di liberalizzazione dei commerci internazionali di cui è stata espressione l'Accordo GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), firmato il 30 ottobre 1947 a Ginevra. Fermo restando tale contesto di liberalizzazione dei commerci, si richiedono tuttavia per la prima volta standard minimi di armonizzazione delle legislazioni in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, così da non consentire traffici di merci in violazione di tali diritti.

L'accordo, che riguarda la proprietà intellettuale e industriale (marchi, brevetti, design, ecc.) e le indicazioni geografiche protette, rappresenta l'accordo di maggior contenuto nell'obiettivo di armonizzare le forme di tutela dei diritti sulla proprietà intellettuale in tutto il mondo, creando *standards* internazionali comuni.

Gli Stati aderenti al WTO devono pertanto adottare una normativa di livello non inferiore agli standard fissati nel TRIPs e devono garantire ai titolari dei diritti un trattamento almeno pari a quello ottenibile nel proprio Paese.

L'Italia ha recepito il trattato con la legge 29 dicembre 1994 n. 747.

Anche l'Unione europea ha ratificato l'accordo.

Poiché la ratifica del TRIPs è un requisito obbligatorio per diventare membri del WTO, gli Stati che intendono ottenere l'accesso ai numerosi mercati internazionali aperti dal WTO devono adottare leggi sulla proprietà intellettuale secondo gli *standards* TRIPs.

Per tale situazione il TRIPs è il più importante strumento multilaterale per la estensione in ambito mondiale delle normative sulla proprietà intellettuale. La Cina, ossia il Paese indicato dagli studi internazionali come, il maggiore produttore di merci contraffatte, per aderire nel 2002 al WTO, ha dovuto sottoscrivere l'Accordo TRIPs, Analogo discorso va fatto per la Russia.

5.2 Altri accordi internazionali esistenti

Vanno altresì ricordati altri trattati internazionali in materia:

³⁴ Sul ruolo positivo svolto dai trattati TRIPs v. audizione del Segretario generale di INDICAM, Bergonzi, il 10 marzo 2016.

- a) Il Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT), siglato il 19 giugno 1970 a Washington da 148 Stati, tra cui l'Italia dal marzo 1985, riguarda il deposito unificato di domande di brevetto valide in uno o più degli Stati aderenti al trattato.
- b) La Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo (EPC-European Patent Convention), finalizzata a riconoscere un brevetto unico valido in tutti gli Stati membri.
- c) Il Trattato WIPO sul diritto d'autore siglato a Ginevra il 20 dicembre 1996, che introduce a livello internazionale la tutela della proprietà intellettuale sui programmi per computer e sulle banche di dati.
- d) Il Trattato WIPO sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi sottoscritti siglato a Ginevra il 20 dicembre 1996 che tutela i diritti dei produttori di fonogrammi e degli artisti interpreti ed esecutori. Il Trattato di Singapore sul diritto dei marchi del 2006, entrato in vigore per l'Italia nel settembre 2010, che si propone di favorire l'armonizzazione internazionale del diritto dei marchi.
- e) Il Trattato si applica a tutte le forme di marchi, quindi anche agli ologrammi e ai segni non visibili. Gli Stati membri sono liberi di prevedere la notifica elettronica in aggiunta o in sostituzione di quella cartacea e s'impegnano a prevedere strumenti giuridici volti a garantire al titolare il proseguimento della procedura in caso di inosservanza dei termini. Sono definiti i requisiti massimi per l'iscrizione delle licenze nei registri e istituisce un'Assemblea deputata a modificare il relativo regolamento d'esecuzione.
- f) La Convenzione di Mosca del 2011 *Medicrime* contro la contraffazione dei farmaci, sottoscritta nell'ambito del Consiglio d'Europa, finalizzata a garantire uno stretto coordinamento, tramite INTERPOL ed EUROPOL, tra le Forze di Polizia, le Agenzie farmaceutiche e le Dogane dei 47 paesi del Consiglio; la convenzione auspica una revisione della normativa penale al fine di sanzionare i c.d. "cyber pusher", gestori dei siti *web* che veicolano farmaci contraffatti.
- g) L'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti, siglato il 19 febbraio 2013 a Bruxelles, per il quale l'Italia ha chiesto recentemente formale adesione.

Un discorso specifico lo merita l'*Anti counterfeiting trade agreement* (ACTA), siglato a Tokyo il 26 gennaio 2012, accordo commerciale plurilaterale volto a dettare norme più efficaci per contrastare la pirateria informatica e la contraffazione e ad armonizzare le regole preesistenti con l'Accordo TRIPS. Tale accordo ha l'obiettivo di rinforzare i diritti di proprietà intellettuale e di integrare gli standard minimi di tutela previsti dal TRIPS.

Hanno aderito Australia, Canada, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Marocco, Nuova Zelanda, Singapore, Svizzera, Stati Uniti d'America e 22 dei 28 Stati membri dell'Unione europea, tra cui l'Italia, ma non la Germania, i Paesi Bassi, la Slovacchia, l'Estonia e Cipro.

Il Parlamento europeo, chiamato a ratificare l'accordo sottoscritto dall'UE ha espresso voto contrario il 4 luglio 2012 con una votazione del Parlamento Europeo. In precedenza, nel marzo 2010, il Parlamento europeo, a larga maggioranza, aveva richiesto formalmente piena trasparenza sui negoziati. Il Trattato è stato oggetto di molte critiche in ambito mondiale perchè ritenuto eccessivamente sbilanciato a favore delle industrie del cinema e della musica rispetto a forme di controllo dei contenuti di *internet*. L'opposizione al Trattato è stata motivata non solo dalla ritenuta violazione del principio della libertà della comunicazione in rete, a favore della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, ma anche per l'effetto di impedire l'accesso ai farmaci da parte dei Paesi in via di sviluppo.

5.3 Il trattato CETA tra UE e Canada

Il trattato di libero scambio tra UE e Canada (CETA) è stato approvato dal Parlamento europeo il 15 febbraio 2017 ed è entrato in vigore in modalità provvisoria il 21 settembre 2017. L'applicazione provvisoria consente l'attuazione delle disposizioni di natura commerciale, tra cui quelle riguardanti la protezione delle indicazioni geografiche.

Sul punto il Governo, con il Sottosegretario per le politiche e gli affari europei Sandro Gozi, ha riferito in Commissione nell'audizione del 9 novembre 2017.

Il trattato prevede che i prodotti agroalimentari della UE tutelati come indicazioni geografiche (IGP) godano di un livello di protezione comparabile con quello assicurato dal diritto UE.

Il Canada si è impegnato a fornire il più alto livello di protezione per 171 IGP (di cui 41 italiane, pari al 90% del valore delle esportazioni di prodotti Dop/Igp in Canada, salve 21 denominazioni risultate in conflitto con denominazioni già utilizzate nel Paese nordamericano.³⁵ Si tratta di una lista aperta, in quanto ulteriori IGP potrebbero essere aggiunte consensualmente in futuro. Le IGP e le DOP inserite nella lista sono tutelate nel senso che l'uso improprio dei nomi protetti è vietato, anche se i prodotti imitativi dichiarano la vera origine del prodotto, oppure utilizzano una traduzione dell'indicazione geografica o formule di assimilazioni o imitative quali 'tipo' 'genere', "stile", "imitazione" o simili.

Il Governo ha attribuito un valore positivo all'impatto del CETA rilevando che *“senza il CETA, esattamente come avviene fino ad oggi, nessuna indicazione di origine di prodotti italiani sarebbe tutelata in Canada”*, in quanto nei Paesi di tradizione anglosassone la tutela riguarda solo i marchi e non anche le DOP e le IGP, che sono tutelabili solo in forza di un accordo bilaterale. Si tratta, nella valutazione del Governo, di un *“accordo di nuova generazione rispetto ad accordi regionali precedenti, proprio perché abbiamo voluto porre una maggiore enfasi all'aspetto di protezione dei diritti e di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale”*³⁶.

Per alcuni prodotti italiani³⁷ sono state individuate soluzioni specifiche, con meccanismi di coesistenza di prodotti europei e canadesi: nel caso di precedente registrazione in Canada di marchi analoghi, in deroga al principio della priorità nel tempo della registrazione vigente nei Paesi di *common law*, i prodotti registrati con IGP o DOP europea ottengono tutela; in altri casi i beni tutelati ottengono protezione in Canada, mantenendo i prodotti registrati con marchio mercato canadese il diritto all'uso ma accompagnati da indicazioni come "stile", "tipo" o "imitazione"; infine alla tutela accordata a IGP e DOP europea specifiche si accompagna il riconoscimento del marchio generico precedente registrato in Canada. La soluzione non vale per il mercato europeo, ove i prodotti simili registrati in Canada non ottengono tutela.

La posizione del Governo espressa in Commissione è dunque quella di attribuire al CETA un valore positivo per le produzioni europee ed italiane, con un reale vantaggio economico per i produttori europei in precedenza senza tutela in Canada, segnatamente per le piccole e medie imprese operanti nel settore agroalimentare.

³⁵ Alla lista devono essere aggiunte le IGP dei vini (oltre 300 nel caso dell'Italia) e altre indicazioni geografiche tipiche.

³⁶ Dichiarazioni rese dal Sottosegretario per le politiche e gli affari europei Sandro Gozi, nell'audizione del 20 gennaio 2016.

³⁷ Rientrano nel primo caso il Prosciutto di Parma, il San Daniele e il Prosciutto Toscano; nel secondo Asiago, Gorgonzola e Fontina; nel terzo il Parmigiano Reggiano rispetto al "Parmesan".

Va segnalato che il procedimento di ratifica del Trattato, già approvato alla Camera, è attualmente fermo al Senato, in coincidenza con posizioni politiche critiche rispetto ai contenuti del Trattato e ad analoghe considerazioni critiche espresse da organizzazioni produttive rappresentative dei settori interessati.

3.4 La trattativa sul TTIP

Di particolare importanza in materia commerciale è stato negli ultimi anni il negoziato avviato dal luglio 2013 tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America per la definizione del **TTIP** (*Transatlantic Trade and Investment Partnership*), accordo commerciale di libero scambio per il Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti.

L'esigenza di tutelare DOP e IGP ha costituito un impegno formale di tutta l'Unione europea.³⁸ Dopo 15 round negoziali svoltisi a partire da luglio 2013, l'ultimo dei quali nell'ottobre 2016, i negoziati sul TTIP sono infatti ufficialmente sospesi nel 2017, per decisione della nuova Presidenza USA di Donald Trump e non sono previsti, allo stato, ulteriori round negoziali per l'avanzamento dell'accordo.

Nella citata audizione con il sottosegretario Gozi del 9 novembre 2017 è stato riferito che alle dichiarazioni rese nell'Aprile 2017 da parte del Segretario del Commercio USA, Wilbur Ross in occasione della visita negli USA del Commissario al commercio Cecilia Malmström, che avevano indotto a ritenere possibile una ripresa dei negoziati, non sono stati infatti compiuti da parte USA passi formali in tal senso. Nella stessa sede è stato riferito che la posizione espressa dal Capo negoziatore UE, Ignacio Maria Bercero, nella riunione del Comitato consultivo per i negoziati TTIP del 9 marzo 2017 è quella di una "disponibilità coerente" alla definizione con gli Stati Uniti di una "positive trade agenda", ma nell'ambito di un "commercio con regole".

Nel triennio 2013-2016, con la presidenza americana di Obama, il negoziato era apparso difficoltoso, sostanziali differenze e divergenze nella parte regolatoria e di accesso al mercato, particolarmente sul problema dell'estensione agli Stati Uniti del sistema delle indicazioni geografiche comunitarie, e del riconoscimento reciproco dei prodotti con indicazione geografica tutelata, al fine di contrastare il noto e negativo fenomeno del *c,d, European Sounding*.

La posizione statunitense, sia delle autorità competenti che delle associazioni di produttori, rispetto alla tutela internazionale delle Indicazioni Geografiche previste dalla legislazione comunitaria è stata tradizionalmente negativa, in quanto ritenute "barriere commerciali" alla libera circolazione dei prodotti americani nell'UE e nei mercati mondiali. Anche in ambito europeo vi sono differenze e distanze tra i Paesi produttori più determinati a sostenere le ragioni della strumentazione delle indicazioni geografiche (Italia e Francia) dai Paesi del Nord europeo.

6. CONCLUSIONI E PROPOSTE

³⁸ Nell'audizione del 14 gennaio 2016 il deputato europeo, Paolo De Castro, ha ricordato che la commissaria UE Malmström ha sostenuto l'impossibilità di firmare un accordo con gli Stati Uniti senza avanzamento in materia di indicazioni geografiche.

Dall'analisi dei profili di indagine sopra esposti emergono una serie di questioni essenziali per contrastare il fenomeno della contraffazione in sede internazionale.

- a) Il processo di internazionalizzazione della contraffazione costituisce una tendenza ineliminabile, nel quadro della dimensione imprenditoriale e criminale del fenomeno, che accresce la pericolosità del fenomeno stesso.
- b) La pericolosità della contraffazione, sia considerata in sé per i danni direttamente provocati alle aziende, al mercato, alla salute dei consumatori, all'ambiente e allo Stato, sia come strumento criminogeno indiretto, per la sua capacità di finanziare le organizzazioni criminali, è fortemente accresciuta dal carattere sovranazionale della stessa. Per un'efficace azione di contrasto è necessaria quindi la promozione di accordi tra Italia, Unione europea e gli Stati delle aree geografiche interessate per controllare i fenomeni ed elaborare strategie di contrasto, promuovendo maggiori forme di cooperazione soprattutto con i Paesi dai quali provengono i prodotti contraffatti, in particolare con la Cina.
- c) Mentre la tutela dei diritti di proprietà industriale d'autore è sufficientemente definita sia in ambito comunitario che nazionale, la tutela della provenienza e della tipicità geografica dei prodotti è molto più limitata e oggetto di forti contrasti politici tra i Paesi europei e tra Europa e Stati Uniti.
- d) La tutela del Made in e il contrasto dell'Italian sounding, sono allo stato molto limitati; occorre pertanto che in sede comunitaria si giunga nei prossimi anni a definire un quadro giuridico di difesa delle produzioni nazionali che l'internazionalizzazione dei commerci e le pratiche illecite di concorrenza sleale, imitativa ed evocativa della provenienza geografica richiedono con urgenza; ciò è tanto più vero se si tiene conto che tra gli obiettivi che l'Unione europea si è posta già nel 2010 nell'ambito della strategia "Europa 2020", la Commissione europea, nella comunicazione *"Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione"* ha indicato, tra gli altri, la promozione di un contesto business-friendly, soprattutto per le PMI e il completamento del mercato interno con azioni rivolte, per esempio, alla tutela della proprietà intellettuale o alla standardizzazione; a questo proposito si auspica che il Governo proceda alla verifica della disponibilità degli Stati membri della Unione ad instaurare una cooperazione rafforzata, aperta successivamente anche a tutti gli altri Paesi, per introdurre l'obbligo di indicazione di origine in alcuni settori particolarmente colpiti dal fenomeno della imitazione di prodotto.
- e) L'analisi degli strumenti essenziali utilizzabili nella contraffazione in sede internazionale - la creazione di istituzioni specializzate, in ambito comunitario o internazionale, deputate a tutelare i diritti di proprietà intellettuale e a combattere la contraffazione; la definizione di politiche comuni, comunitarie o internazionali per la risposta alla contraffazione; la sottoscrizione di Trattati ed Accordi internazionali - rivela la sussistenza di limiti specifici per ciascuno di questi strumenti.
- f) Quanto alle istituzioni, gli elementi critici sono rinvenibili nell'esistenza di un numero davvero considerevole di organizzazioni e strutture, con le inevitabili sovrapposizioni di attività e complesse esigenze di coordinamento; inoltre la creazione di istituzioni non può costituire una risposta adeguata in caso di assenza di volontà politica, nella comunità internazionale, di realizzare efficaci forme di contrasto alla contraffazione.
- g) Altra criticità è data dal fatto che queste strutture spesso si limitano a svolgere ruoli di studio o di coordinamento tra le amministrazioni nazionali, mentre vi è sempre maggiore esigenza di forme congiunte e unitarie, a livello comunitario o

- internazionale, per lo svolgimento di attività investigative di contrasto alla contraffazione.
- h) Per accrescere l'efficacia dell'azione repressiva e preventiva per il contrasto della contraffazione, segnatamente di quella veicolata dalle organizzazioni criminali, è necessario favorire la definizione di accordi in sede internazionale volti a coordinare l'azione delle forze di polizia e della magistratura. Le forme di coordinamento attualmente esistenti, con strutture quali Interpol, Europol, Olaf, ecc. non appare ancora adeguata per realizzare forme di contrasto efficaci, mentre strumenti come quello dei *Joint investigation teams* (J.I.Ts) sembrano poter costituire una risposta più valida per accrescere l'efficacia dell'azione investigativa. La prospettiva della Procura europea per lo svolgimento di indagini in ambito sovranazionale deve essere sostenuta dal Parlamento e dal Governo italiano.
 - i) Quanto alle politiche unitarie, in sede unionale o internazionale, che intendono fornire risposte adeguate ai problemi sul tappeto, occorre orientarle sullo svolgimento di iniziative di effettivo impatto per il contrasto della criminalità.
 - j) Circa i Trattati internazionale occorre effettuare una riflessione sulla necessità di giungere alla sottoscrizione di un trattato internazionale per la lotta alla contraffazione, stante il fatto che oggi non esiste un accordo adeguato in materia, al di là di quanto previsto dall'Accordo TRIPS.
 - k) In generale occorre ribadire la necessità di porre con forza la priorità della lotta alla contraffazione nelle agende politiche comunitaria ed internazionale, cosa che al momento appare lontana, ma della cui necessità non si può dubitare.
 - l) Il dato della provenienza delle merci contraffatte in Italia ed in Europa da parte dei Paesi asiatici, come accertato dalle analisi fornite alla Commissione dall'OCSE ed elaborate dal CENSIS, richiede una politica di effettivo *enforcement* della lotta alla contraffazione, che richiede un più coordinato controllo delle frontiere tra gli Stati di destinazione delle merci e modalità comuni di verifica.
 - m) Il sistema doganale comunitario soffre di una mancanza di uniformità e di intensità dei controlli tra Dogane del Nord Europa, che privilegiano la celerità operativa e l'incremento dei volumi di traffico, rispetto a sistemi doganali, come quello italiano, che invece conducono una lotta efficace per il contrasto alla contraffazione. Tale approccio determina l'effetto dell'assenza di controlli doganali adeguati nel Nord Europa per merci di provenienze extra- UE e con destinazione extra-UE, creando delle vere e proprie porte aperte per le merci contraffatte in alcune dogane europee, con l'ulteriore effetto negativo della diminuzione di traffico nei Paesi le cui Dogane sono più intransigenti. Andranno valutati in questo senso gli effetti applicativi reali del nuovo pacchetto marchi recato dal Regolamento 2424/2015 e dalla Direttiva 2436/2015 per migliorare tale situazione.
 - n) La lotta alla contraffazione su *internet* deve altresì costituire una priorità in sede internazionale e comunitaria, con l'introduzione in tale ambito di un equo contemperamento tra esigenze della libertà della comunicazione in rete e dello sviluppo del commercio elettronico da un lato e tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale e del consumatore dall'altro, tenendo conto anche del *value gap* generato dall'accesso su *internet* del commercio internazionale a favore degli operatori in rete; va altresì affermato la necessità di controllare l'intera filiera del commercio su *internet*, comprese le piccole spedizioni postali per articoli richiesti dai clienti in rete, che necessitano di controlli crescenti in sede doganale degli uffici postali, sul modello di alcune iniziative-pilota già avviate descritte in precedenza.

- o) Anche per garantire una maggiore capacità di interrelazione sul piano internazionale, dal punto di vista dell'azione amministrativa nazionale va rafforzata l'opera di coordinamento, con un diverso ruolo che la Presidenza del Consiglio deve assumere, attesa la necessità di assicurare una maggiore coesione tra le azioni di una pluralità di Ministeri e favorire il coordinamento tra le forze dell'ordine; solo la Presidenza del Consiglio può essere in grado di cogliere la dimensione internazionale delle esigenze di contrasto alla contraffazione, e di coordinare le molteplici competenze nazionali che sono chiamate sempre più a confrontarsi in sede internazionale.
- p) Dal punto di vista del consumatore, infine, la Commissione sottolinea la necessità di operare sul versante della educazione al disvalore della contraffazione, con una formazione, anche a livello scolastico, finalizzata a promuovere la legalità degli acquisti del consumatore. In tale attività le Istituzioni devono coinvolgere i produttori, i titolari di marchi o dei diritti d'autore, promuovendo campagne di informazione ed iniziative di comunicazione rivolte ai consumatori e all'opinione pubblica.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività svolta (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 399

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 20.30.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività svolta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi il seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività svolta, comunicando che nella seduta odierna illustrerà il capitolo riguardante i

nessi tra la vicenda Moro e il più ampio contesto dei rapporti tra l'Italia e il Medio Oriente, che è stato già oggetto della precedente relazione alle Camere.

Propone poi di proseguire i lavori in seduta segreta, anche per consentire di citare estesamente documentazione ancora classificata.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 23.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	400
Sui lavori della Commissione	400
Audizione del dottor Carmelo Barbagallo, Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia	400
Convocazione della Commissione	401

Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Pier Ferdinando CASINI.

La seduta comincia alle 10.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web TV*.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE comunica che la Procura di Milano ha trasmesso gli atti richiesti relativi alla società Enigma e che essi sono disponibili presso l'archivio della Commissione.

Audizione del dottor Carmelo Barbagallo, Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Capo del Dipartimento Vigilanza ban-

caria e finanziaria della Banca d'Italia, dottor Carmelo Barbagallo, accompagnato dal dottor Stefano De Polis e dal dottor Mauro Parascandolo – che hanno seguito, nelle posizioni organizzative nel tempo ricoperte nell'ambito della Vigilanza, la situazione aziendale del Gruppo MPS – e dal dottor Gianluca Trequattrini, Capo del Servizio Segreteria particolare del Direttorio e comunicazione. Pone altresì alcuni quesiti all'audit.

Si svolge un dibattito sull'ordine dei lavori nel corso del quale intervengono gli onorevoli SIBILIA (M5S) e TABACCI (DeS-CD) il senatore Mauro Maria MARINO (PD) e gli onorevoli DAL MORO (PD) e DELL'ARINGA (PD).

Il dottor BARBAGALLO svolge un ampio intervento di cui consegna la relazione.

Intervengono nuovamente sull'ordine dei lavori della Commissione l'onorevole DAL MORO (PD), il senatore AUGELLO (FL (Id-PL, PLI)) e gli onorevoli ORFINI (PD), PAGLIA (SI-SEL-POS), MELONI (FdI-AN), nonché gli onorevoli TANCREDI (AP-CpE-NCD), BRUNETTA (FI-PdL), TA-

BACCI (DeS-CD), ORFINI (PD) e SIBILIA (M5S) e il senatore TOSATO (LN-Aut).

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di sospendere i propri lavori fino alle ore 14.

La seduta, sospesa alle 12.30, è ripresa alle 14.

Pone quesiti l'onorevole RUOCCO (M5S) a cui risponde il dottor BARBAGALLO.

Su richiesta dell'onorevole RUOCCO (M5S), la Commissione conviene di proseguire i lavori in seduta segreta.

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 14.05 alle ore 14,15).

Nel corso della continuazione dei lavori in forma pubblica, pongono domande all'audito l'onorevole RUOCCO (M5S), il senatore AUGELLO (FL (Id-PL, PLI)), l'onorevole MELONI (FdI-AN), il PRESIDENTE, i senatori GIANNINI (PD) e MARTELLI (M5S), gli onorevoli SIBILIA (M5S), TABACCI (DeS-CD), PAGLIA (SI-SEL-POS) e CENNI (PD), i senatori D'ALÌ (FI-PdL XVII), GIROTTO (M5S) e DEL BARBA (PD), gli onorevoli ZANETTI (SC-ALA CLP – MAIE), DELL'ARINGA (PD) e VILLAROSA (M5S).

Il dottor BARBAGALLO risponde ai quesiti posti.

Il dottor PARASCANDOLO svolge un breve intervento.

Su richiesta dell'onorevole VILLAROSA (M5S), la Commissione conviene di proseguire i lavori in seduta segreta.

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 17,35 alle ore 17,45).

Nel corso della continuazione dei lavori in forma pubblica, pongono domande all'audito gli onorevoli ORFINI (PD) e DAL MORO (PD).

Il dottor BARBAGALLO risponde ai quesiti posti.

Su richiesta dell'onorevole DAL MORO (PD), la Commissione conviene di proseguire i lavori in seduta segreta.

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 18,20 alle ore 18,40).

Nel corso della continuazione dei lavori in forma pubblica, pone domande all'audito l'onorevole BRUNETTA (FI-PdL).

Il dottor BARBAGALLO risponde ai quesiti posti.

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 19,07 alle ore 19,11).

Il PRESIDENTE, ringraziando l'audito per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

Convocazione della Commissione.

Il PRESIDENTE informa la Commissione su una prossima convocazione in audizione del Direttore generale del Tesoro.

Interviene l'onorevole BRUNETTA (FI-PdL).

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è convocata venerdì 24 novembre 2017 alle ore 10,30 per l'audizione del dottor La Via, direttore generale del Tesoro.

La seduta termina alle 19.15.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante	3
Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	4
AVVERTENZA	6

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. Esame emendamenti C. 4303 Governo	8

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci	9
ERRATA CORRIGE	9

COMMISSIONI RIUNITE (IX, X e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei commissari straordinari di Alitalia Spa, Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari, sull'andamento delle procedure di vendita, i risultati della gestione commissariale giugno-ottobre 2017 e sui conseguenti impatti occupazionali	11

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. Emendamenti C. 4303 Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13

COMITATO DEI NOVE:

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia. Emendamenti C. 4653, approvata, in un testo unificato, dal Senato	14

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	14
5-12764 Sisto: Sull'arresto del sindaco di Gallipoli avvenuto presso l'aeroporto internazionale di Ezeiza (Buenos Aires)	14
5-12761 Costantino e altri: Sulle esigenze di trasparenza rispetto alle attività di organizzazioni di estrema destra	14
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	35
5-12762 Zanetti e Parisi: Sul recente episodio di protesta organizzata dei migranti ospitati dal centro di accoglienza di Cona	14
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	37
5-12763 Toninelli e altri: Sulle esigenze di pubblicità in relazione alla composizione e ai lavori della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 165 del 2017 ...	15
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	38
5-12765 Fiano e altri: Sulla carenza di organico del personale di polizia nell'ambito del territorio di Pistoia e della Valdinievole	15
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	39
5-12766 Plangger e Cera: Sull'ipotesi di istituire un Commissariato di pubblica sicurezza a San Giovanni Rotondo (FG)	15
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	41

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	16
Indagine conoscitiva sulle politiche in materia di parità tra donne e uomini.	
Audizione di rappresentanti dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	16
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	16

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 464 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	17
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	43
<i>ALLEGATO 7 (Proposta alternativa di parere del gruppo del MoVimento 5 Stelle)</i>	48

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo unificato C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
<i>ALLEGATO 8 (Emendamento del Relatore)</i>	54

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. Modifiche al codice penale in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. Nuovo testo C. 4376 Molteni (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
<i>ALLEGATO 9 (Parere approvato)</i>	55

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
ALLEGATO 10 (<i>Parere approvato</i>)	56
Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Testo unificato C. 556 Damiano ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO 11 (<i>Parere approvato</i>)	57
Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
ALLEGATO 12 (<i>Parere approvato</i>)	58

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (Atto del Governo n. 472) (<i>Deliberazione</i>).	60

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (Atto del Governo n. 472) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	60

SEDE CONSULTIVA:

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	61
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	65
Sui lavori della Commissione	61

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. C. 4376 Molteni (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) .	61

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12767 Giuseppe Guerini: Sul potenziamento delle dotazioni organiche degli uffici di esecuzione penale esterna	63
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	66
5-12769 Santelli: Sulla riorganizzazione della giustizia fallimentare in Friuli Venezia Giulia ...	63
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	68
5-12768 Molteni: Sul compenso dei detenuti che prestano attività lavorativa presso le strutture carcerarie	63
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	69
5-12770 Ferraresi: Sull'incremento della pianta organica del penitenziario di Vibo Valentia ...	63
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	71
5-12771 Andrea Maestri: Iniziative del Governo in favore dei cosiddetti « precari della giustizia »	64
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	72
5-12772 Chiarelli: Sull'incremento del contributo unificato in materia di appalti di lavori pubblici	64
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	74

III Affari esteri e comunitari

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con i familiari delle vittime italiane dell'attentato terroristico avvenuto a Dacca (Bangladesh) il 1° luglio 2016	75

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	76
DL 148/2017 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	76

RISOLUZIONI:

7-01305 Basilio: Su iniziative per incrementare il bacino della riserva selezionata con figure professionali specializzate in ambito psicologico-sanitario (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	82
7-01378 Artini: Per la promozione delle strutture dell'Accademia navale di Livorno (<i>Discussione e rinvio</i>)	83

SEDE REFERENTE:

Abrogazione dell'articolo 535 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante la disciplina della società Difesa Servizi Spa, nonché destinazione dei risparmi derivanti dallo scioglimento della medesima società al finanziamento di iniziative del Servizio civile nazionale. C. 1649 Corda (<i>Esame e rinvio</i>)	83

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta in Libano per visitare il contingente italiano ivi dislocato nell'ambito della missione UNIFIL (30 ottobre-2 novembre 2017)	85
<i>ALLEGATO (Relazione del Presidente)</i>	87
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86

V Bilancio, tesoro e programmazione

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge n. 243 del 2012, del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, in merito alla distribuzione territoriale delle risorse pubbliche per aree regionali (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	94

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	94
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; <i>b)</i> Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; <i>c)</i> Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; <i>d)</i> Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; <i>e)</i> Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. C. 4609-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. Nuovo testo C. 4376 (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	95

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. Nuovo testo C. 3792 (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	96
Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	96
SEDE REFERENTE:	
DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. C. 4147 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	97
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	101
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 455 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	97
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE. Atto n. 470 (Rilievi alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	98
Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Atto n. 453 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio</i>)	168
RISOLUZIONI:	
7-01191 Fregolent: Interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali.	
7-01374 Alberti: Iniziative in materia fiscale e assicurativa sulle tematiche ambientali (<i>Seguito della discussione congiunta – Conclusione della discussione della risoluzione 7-01191 e approvazione della risoluzione 8-00273 – Rinvio del seguito della discussione della risoluzione 7-01374</i>)	195
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	199
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. C. 4365 Bernardo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	196
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del Relatore</i>)	204
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.

Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), Giovanni Pitruzzella (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	196
Audizione del Presidente del Fondo italiano d'investimento SpA, Innocenzo Cipolletta (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197
Audizione dei rappresentanti di Crif SpA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197
AVVERTENZA	197

VII Cultura, scienza e istruzione**SEDE CONSULTIVA:**

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, e abbinata (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	205
DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	209

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. Testo unificato C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero, C. 4049 Buttiglione e C. 4499 Borghese (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	213
ALLEGATO (<i>Emendamenti presentati</i>)	216
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	215

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede di Atti dell'Unione europea della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa COM(2017) 572 final, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sostegno agli investimenti mediante una valutazione <i>ex ante</i> volontaria degli aspetti relativi agli appalti per i grandi progetti infrastrutturali COM(2017) 573 final e della Raccomandazione della Commissione europea relativa alla professionalizzazione degli appalti pubblici – Costruire un'architettura per la professionalizzazione degli appalti pubblici C(2017) 6654 final, di rappresentanti di Rete Professioni Tecniche (RPT)	271

SEDE CONSULTIVA:

D.L. n. 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	272
Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio. C. 4658, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	273
Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio – Parere favorevole</i>)	273
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	273

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**ATTI DEL GOVERNO:**

Sulla pubblicità dei lavori	274

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 455 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	274
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	279
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	277
DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla V Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	277
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	285
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	278

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana. C. 4510, approvata, in un testo unificato, dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	287

INTERROGAZIONI:

5-12069 Ciprini: Strategie aziendali di Enel in Umbria.	289
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	291
5-12443 Vico: Stato di esecuzione delle attività programmate per il <i>decommissioning</i>	289
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	293
5-12578 Ricciatti: Iniziative del Governo sul nuovo sistema tariffario delle bollette elettriche ..	289
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	295
5-12593 Ginefra: Obiettivo strategico della decarbonizzazione al 2025 in relazione alla gara di aggiudicazione del complesso industriale del Gruppo Ilva	289
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	297

SEDE CONSULTIVA:

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Testo unificato C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido (<i>Parere alla XI Commissione</i>) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	290
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	290

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-12575 Fraccaro: Iniziative per la tutela dei lavoratori licenziati dalla società SAIT – Consorzio delle cooperative di consumo trentine	300
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	303
5-12737 Arlotti: Tutela del personale delle società <i>in house</i> delle aziende titolari di concessioni autostradali	301
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	304

SEDE CONSULTIVA:

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla V Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	301
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	305
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Martelli, Giorgio Piccolo e Zappulla</i>)	308

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	302
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	310
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	302

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	311
SEDE CONSULTIVA:	
DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	311
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	318
RISOLUZIONI:	
7-01360 Lenzi: Tumori dovuti a varianti patogenetiche (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	314
7-01331 Lorefice: Indennizzo nei confronti dei soggetti danneggiati da emotrasfusioni o da vaccinazioni (<i>Discussione e rinvio</i>)	314
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Nuovo testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori, C. 1812 Giorgia Meloni e C. 4706 Beni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	315
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i>)	320
Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 552 Francesco Saverio Romano, C. 838 Bruno, C. 1478 D'Uva, C. 1500 Piazzoni, C. 1745 Marzano, C. 1756 Dorina Bianchi, C. 1817 Gullo, C. 1968 Gullo, C. 1995 Melilla, C. 1997 Argentin, C. 2098 Caparini, C. 2135 Galgano, C. 2239 Tidei, C. 2993 Francesco Saverio Romano, C. 3355 Gebhard e C. 3468 Carrescia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	317

XIII Agricoltura

RISOLUZIONI:	
7-00497 Gallinella: Sulle competenze e sulle funzioni svolte dall'AGEA.	
7-00736 Zaccagnini: Sulle competenze e sulle funzioni svolte dall'AGEA.	
7-00993 Antezza: Sulle competenze e sulle funzioni svolte dall'AGEA (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	322
SEDE REFERENTE:	
Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	323
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	336
ALLEGATO 2 (<i>Correzione di forma approvata</i>)	337
SEDE CONSULTIVA:	
DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	324
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 476 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	330

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	335
AVVERTENZA	335

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. C. 4741 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	338
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	344
Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. C. 4679, approvata dal Senato (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	361
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	346
Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare. S. 438 Rizzotti (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	342
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	347

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 455 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	349
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica. Atto n. 474 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio</i>)	349

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	352
Audizione di rappresentanti dell'ANICA-Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	352
Audizione di rappresentanti di Appello Donne e media (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	353
AVVERTENZA	353

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	354
Sui lavori del Comitato	354

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni. Audizione dell'Ambasciatrice della Repubblica Federale di Germania in Italia, S.E. Susanne Marianne Wasum-Rainer (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	355

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	357
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	357
Comunicazione del presidente	357

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

Sulla pubblicità dei lavori	359
Seguito dell'esame dello schema di relazione sul contrasto della contraffazione in sede internazionale (relatore on. Senaldi) (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	359
ALLEGATO (<i>Relazione sul contrasto al fenomeno della contraffazione in sede internazionale</i>)	360
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	359

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

COMMISSIONE PLENARIA:	
Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività svolta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	399

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

Sulla pubblicità dei lavori	400
Sui lavori della Commissione	400
Audizione del dottor Carmelo Barbagallo, Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia	400
Convocazione della Commissione	401

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



17SMC0009340